Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2233-B

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

19/03/2018 - 14:23

Indice

1. DDL S. 2233-B - XVII Leg. . . . 1
1.1. Dati generali . . . 2
1.2. Testi . . . 4
1.2.1. Testo DDL 2233-B . . . 5
1.2.2. Relazione 2233-C . . . 27
1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO) . . . 31
1.2.4. Testo approvato 2233-B (Bozza provvisoria) . . . 62
1.2.5. Testo 1 . . . 73
1.3. Trattazione in Commissione . . . 106
1.3.1. Sedute . . . 107
1.3.2. Resoconti sommari . . . 108
1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) . . . 109
1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 303 (pom.) del 21/03/2017 . . . 110
1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 304 (pom.) del 22/03/2017 . . . 115
1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 306 (pom.) del 29/03/2017 . . . 119
1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 309 (pom.) del 05/04/2017 . . . 149
1.4. Trattazione in consultiva . . . 158
1.4.1. Sedute . . . 159
1.4.2. Resoconti sommari . . . 162
1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . 163
1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017 . . . 164
1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2017 . . . 168
1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio) . . . 170
1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017 . . . 171
1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 722 (pom.) del 04/04/2017 . . . 179
1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 724 (pom.) del 05/04/2017 . . . 222
1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 736 (pom.) del 09/05/2017 . . . 225
1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro) . . . 229
1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 473 (pom.) del 22/03/2017 . . . 230
1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) . . . 233
1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 348 (pom.) del 04/04/2017 . . . 234

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) . . . 241
1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 315 (pom.) del 22/03/2017 . . . 242
1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 316 (pom.) del 28/03/2017 . . . 250
1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 317 (pom.) del 29/03/2017 . . . 253
1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) . . . 258
1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/03/2017 . . . 259
1.5. Trattazione in Assemblea . . . 261
1.5.1. Sedute . . . 262
1.5.2. Resoconti stenografici . . . 263
1.5.2.1. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017 . . . 264
1.5.2.2. Seduta n. 818 (pom.) del 09/05/2017 . . . 331
1.5.2.3. Seduta n. 819 (ant.) del 10/05/2017 . . . 411

1. DDL S. 2233-B - XVII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2233-B
XVII Legislatura

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Iter
10 maggio 2017: approvato definitivamente. Legge
Successione delle letture parlamentari

S.2233	assorbe S.2229 approvato
C.4135	assorbe C.2014, C.3108, C.3120, C.3268, C.3364 approvato con modificazioni
S.2233-B	**approvato definitivamente. Legge**

Legge n. 81/17 del 22 maggio 2017, GU n. 135 del 13 giugno 2017.

Iniziativa Governativa
Ministro del lavoro e politiche sociali **Giuliano Poletti** (Governo Renzi-I)
Natura
ordinaria
Contenente deleghe al Governo.
Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2016
Presentazione
Trasmesso in data **14 marzo 2017**; annunciato nella seduta ant. n. 783 del 14 marzo 2017.
Classificazione TESEO
LAVORATORI AUTONOMI , BILANCIO DELLO STATO , ANNO FINANZIARIO 2016 , LAVORO ATIPICO , TUTELA DEI LAVORATORI
Articoli
PAGAMENTO (Artt.2, 3), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Art.3), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.3), INVENZIONI E OPERE DELL' INGEGNO (Art.4), ROYALTIES E DIRITTI DI USO (Art.4), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI (Artt.5, 6, 11, 16), ATTI PUBBLICI (Art.5), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.5, 20), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Art.6), PENSIONE COMPLEMENTARE (Art.6), ALBERGHI E LOCANDE (Art.8), INDUSTRIA TURISTICA (Art.8), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.8), CONTRIBUTI FIGURATIVI (Art.8), CONGEDI PARENTALI FAMILIARI E FORMATIVI (Art.8),

LAVORATORI MADRI E PADRI (Art.8), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Art.8), MALATI (Art.8), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Art.9), CONGRESSI CONVEGNI E SEMINARI (Art.9), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.9), CENTRI DI ORIENTAMENTO SCOLASTICO E PROFESSIONALE (Art.10), LAVORATORI AUTONOMI (Artt.6, 10, 14, 17), ALBI PROFESSIONALI (Art.10), TUTELA DELLA SALUTE (Art.11), APPALTO CONCORSO E GARE DI APPALTO (Art.12), INDENNITA' DI MATERNITA' (Artt.6, 13), GRAVIDANZA E PUERPERIO (Art.14), INDENNITA' DI MALATTIA (Artt.6, 14), INFORTUNI SUL LAVORO (Art.14), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.18, 19), FORMA DEGLI ATTI (Art.19), COMPUTERS (Art.19), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.19), RECESSO (Art.19), TRATTAMENTO ECONOMICO (Art.20), SANZIONI DISCIPLINARI (Art.21), SICUREZZA NEL LAVORO (Art.22), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI (Art.23), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.25), OSSERVATORI (Art.25), INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Art.7), DOTTORATO DI RICERCA (Art.7), ASSEGNISTI BORSISTI E CONTRATTISTI (Art.7), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.17), PROVINCIA DI BOLZANO (Art.24), ALIQUOTE CONTRIBUTIVE (Art.24), VIGILATRICI D' INFANZIA (Art.24), ABROGAZIONE DI NORME (Art.24)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Maurizio Sacconi** (AP-CpE) (dato conto della nomina il 21 marzo 2017) .
Relatore di maggioranza Sen. **Maurizio Sacconi** (AP-CpE) nominato nella seduta pom. n. 309 del 5 aprile 2017 .
Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.
Annunciata la relazione orale il 6 aprile 2017; annuncio nella seduta pom. n. 804 del 6 aprile 2017.

Assegnazione

Assegnato alla **11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** **in sede referente** il 16 marzo 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 788 del 16 marzo 2017.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 10ª (Industria), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2233-B

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2233-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali** (POLETTI)

(V. *Stampato n.* **2233**)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

(V. *Stampato Camera n.* **4135**)

modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis *del Regolamento*

DISEGNO DI LEGGE	**DISEGNO DI LEGGE**
Approvato dal Senato della Repubblica	Approvato dalla Camera dei deputati
Capo I	Capo I
TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO	TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO
Art. 1.	Art. 1.
(Ambito di applicazione)	*(Ambito di applicazione)*
1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.	*Identico*
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.	
Art. 2.	Art. 2.
(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)	*(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)*

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.	*Identico*
Art. 3. *(Clausole e condotte abusive)*	Art. 3. *(Clausole e condotte abusive)*
1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.	*Identico*
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.	
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.	
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.	
Art. 4. *(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)*	Art. 4. *(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)*
1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.	*Identico*
Art. 5. *(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni ordinistiche)*	Art. 5. *(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni* ***organizzate in ordini o collegi*** *)*

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni ordinistiche, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni **organizzate in ordini o collegi**, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste;	*a)* individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni **organizzate in ordini o collegi** in relazione al carattere di terzietà di queste;
	***b)* individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;**
	c)* individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a).
***b)* riconoscimento del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e ad introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato.**	*soppressa*
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	2. *Identico*.
Art. 6. *(Delega al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche)*	Art. 6. *(**Deleghe** al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale **dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata**)*

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, **su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,** uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che hanno subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.	1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che **abbiano** subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.
	2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: ***a)* riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;** ***b)* modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;**

	c) **previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.**
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	**3**. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui **ai commi** 1 e **2** non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
	Art. 7 ***(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)*** **1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:** **«*15-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera *c)* , e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.**

	15-ter. **Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*bis*, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-*bis*.** ***15-quater.*** **L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-*bis* ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».**
Art. 7. *(Disposizioni fiscali e sociali)* 1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».	Art. **8**. *(Disposizioni fiscali e sociali)* 1. *Identico*.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016.	2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo **nonché dall'articolo 9, comma 1**, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre **2017**. **3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.**

3. A decorrere dal 1° gennaio 2017, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.	**4**. A decorrere **dalla data di entrata in vigore della presente legge**, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
4. Salvo quanto previsto al comma 5, il trattamento economico di cui al comma 3 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.	**5**. Salvo quanto previsto al comma **6**, il trattamento economico di cui al comma **4** è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.
5. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 4, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 3 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.	**6**. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma **5**, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma **4** che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.	**7**. Le disposizioni di cui ai commi **4**, **5** e **6** si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
7. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi **a decorrere dal 1° gennaio 2017**.	**8**. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.

	9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
8. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.	**10**. *Identico*.
	11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 8. *(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)*	Art. **9**. *(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)*

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».	1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi**, comprese quelle di viaggio e soggiorno**. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».
	2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 9. *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)* 1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.	Art. **10**. *(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)* 1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini **e i collegi** professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito *internet*. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	2. *Identico*.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.	3. *Identico*.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.	4. *Identico*.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	5. *Identico*.
Art. 10. *(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)*	Art. **11**. *(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)*
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:	1. *Identico:*
a) **previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da equiparare a quelli nelle abitazioni,** individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee **in tale contesto** a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che ivi svolgono attività lavorativa, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;	*a)* individuazione **di specifiche** misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e **della** sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa **negli studi professionali**, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;	*b) identica;*
c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;	*c) identica;*
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.	*d) identica.*
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	2. *Identico.*
Art. 11. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)*	Art. **12**. *(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)*
1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 9, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.	1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici **per la prestazione di servizi** o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo **10**, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.
2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.	2. *Identico.*
3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati **consentiti**, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:	3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;	*a) identica;*
b) di costituire consorzi stabili professionali;	*b) identica;*
c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.	*c) identica.*
4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	4. *Identico.*
Art. 12. *(Indennità di maternità)* 1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».	Art. **13**. *(Indennità di maternità)* 1. *Identico*. **2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.**
Art. 13. *(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)* 1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.	Art. **14**. *(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)* 1. *Identico.*

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte dei familiari della lavoratrice stessa, individuati ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.	2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte **di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali**, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.
3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.	3. *Identico.*
	4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
Art. 14. *(Modifiche al codice di procedura civile)* 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»; *b)* all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».	Art. **15**. *(Modifiche al codice di procedura civile)* *Identico*
	Art. 16. ***(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11)***

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)* , del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2 , o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17.

(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo)

	1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: ***a)* modelli previdenziali;** ***b)* modelli di *welfare* ;** ***c)* formazione professionale.** **2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.**
Capo II LAVORO AGILE Art. 15. *(Lavoro agile)* 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. 2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.	Capo II LAVORO AGILE Art. **18**. *(Lavoro agile)* *Identico*

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.	
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.	
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.	
Art. 16.	Art. **19**.
(Forma e recesso)	*(Forma e recesso)*
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.	*Identico*

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.	
Art. 17. *(Trattamento , diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)*	Art. **20**. *(Trattamento , diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)*
1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.	1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato**, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,** nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 16, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.	2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo **19**, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 18. *(Potere di controllo e disciplinare)*	Art. **21**. *(Potere di controllo e disciplinare)*
1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.	*Identico*
2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.	
Art. 19. *(Sicurezza sul lavoro)*	Art. **22**. *(Sicurezza sul lavoro)*

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.	*Identico*
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.	
Art. 20.	Art. **23**.
(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)	*(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)*
1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.	*Identico*
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.	
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.	
	Art. 24.
	(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano)

	1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.
Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. 21. *(Disposizioni finanziarie)*	Capo III DISPOSIZIONI FINALI Art. **25**. *(Disposizioni finanziarie)*
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. **All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**	1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
	2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.
2. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 7, 8, 12 e 13, valutati in **7,30 milioni di euro per l'anno 2016,** 59,52 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:	**3.** Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli **8**, **9**, **13** e **14**, **nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89** milioni di euro per l'anno 2017, **61,67** milioni di euro per l'anno 2018, **46,46** milioni di euro per l'anno 2019, **46,7** milioni di euro per l'anno 2020, **47,3** milioni di euro per l'anno 2021, **47,5** milioni di euro per l'anno 2022, **47,91** milioni di euro per l'anno 2023, **48,13** milioni di euro per l'anno 2024 e **48,44** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
a) quanto a **7,30 milioni di euro per l'anno 2016,** 54,34 milioni di euro per l'anno 2017, 41,87 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;	*a)* quanto a **46,21** milioni di euro per l'anno 2017, **43,61** milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;	*b) identica*;
c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione **delle proiezioni** dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.	*c)* quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale **2017-2019**, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2017**, allo stato parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali**;**
	***d)* quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;**
	***e)* quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.**

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, assicurano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni della presente legge. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria dei maggiori oneri risultanti dall'attività di monitoraggio: *a)* per gli anni 2016 e 2017, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; *b)* per gli anni 2018 e seguenti, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 4. Nei casi di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.	**4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze**, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e **comunque** senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, **provvede al** monitoraggio degli **oneri** derivanti **dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, commi 1, e 14, comma 3,** della presente legge**.**

5. Per gli anni 2018 e seguenti, è **conseguentemente** accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri di cui agli articoli 7, commi da 3 a 8, 12 e 13, fino all'esito dei monitoraggi annuali previsti dal comma 3. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.	5. **In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo**, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri **indicati agli** articoli **8**, commi **9 e 11**, **13, comma 2**, e **14, comma 4, della presente legge**, fino all'esito **del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato** comma **4 del presente articolo.** Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	6. *Identico*.
Art. 22. *(Entrata in vigore)* 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	Art. **26**. *(Entrata in vigore)* *Identico*

1.2.2. Relazione 2233-C

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2233-C

Relazione Orale

Relatore Sacconi

TESTO PROPOSTO DALLA 11a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233-B)

presentato dal **Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

(V.*Stampato n.* **2233**)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

(V. *Stampato Camera n.* **4135**)

modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

_____

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

PARERE DELLA 1a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: Palermo)

sul disegno di legge

28 marzo 2017

La Commissione, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

all'articolo 14, comma 2, appare incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione;

all'articolo 17, comma 1, si rileva la necessità che -- al tavolo tecnico ivi istituito -- sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico,

rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

sugli emendamenti

5 aprile 2017

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 parere non ostativo, segnalando la necessità che -- al tavolo tecnico ivi istituito -- sia prevista una rappresentanza regionale, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Santini)

sul disegno di legge e sugli emendamenti

5 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a)* e *d)*, esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere.

In relazione agli emendamenti esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7, limitatamente alla lettera *d)*, 11.3, 12.4, 20.4, 7.1, 9.1, 9.2, 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2, 17.1, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 20.0.2.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

PARERE DELLA 6a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: Pezzopane)

sul disegno di legge

22 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

premesso che:

le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge già approvato dal Senato consentono opportunamente di aggiornare il periodo di applicazione delle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, evitando quindi la sostanziale inefficacia delle disposizioni in parola;

l'obbligatorietà della partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi giustifica la disposizione fiscale agevolativa nei limiti determinati dall'articolo 9, comma 1,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: Marcucci)

sul disegno di legge

4 aprile 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'articolo 7, che rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i

lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta «Gestione separata INPS», non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1º luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;

rilevato che ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1º luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca;

tenuto conto che restano fermi i requisiti vigenti ai fini del riconoscimento dell'indennità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: Cardinali)

sul disegno di legge

20 marzo 2017

La Commissione, esaminato il disegno di legge, già approvato dal Senato il 3 novembre 2016 e modificato dalla Camera il 9 marzo 2017;

considerato che il disegno di legge concerne, al capo I, i rapporti di lavoro autonomo e l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) e, al capo II, il lavoro agile, definito come una modalità specifica «di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato»; il testo reca, inoltre, disposizioni finanziarie e finali (di cui al capo III). Il disegno di legge è di iniziativa governativa ed è collegato alla manovra di finanza pubblica;

rilevato che le principali disposizioni di carattere sostanziale oggetto di interventi della Camera dei deputati riguardano:

l'articolo 5, relativo alla delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi;

l'articolo 6, relativo alle deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia, riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata;

l'articolo 7, relativo alla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL);

l'articolo 11, relativo alla delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali;

l'articolo 17, istitutivo del tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo;

l'articolo 25, relativo alle disposizioni finanziarie;

valutato che, per quanto riguarda le parti del disegno di legge introdotte o modificate dalla Camera dei deputati, non risultano profili di rilievo per l'ordinamento dell'Unione europea;

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: deputato D'Alia)

sul disegno di legge

22 marzo 2017

La Commissione,

esaminato il disegno di legge, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato», approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati;

richiamati i propri pareri espressi nel corso dell'esame in prima lettura presso il Senato in data 9 giugno 2016 e in seconda lettura presso la Camera dei deputati in data 2 marzo 2017;

considerato che:

le disposizioni contenute nel disegno di legge, in quanto attengono alla disciplina dei rapporti di lavoro, sono complessivamente riconducibili alla materia «ordinamento civile», ascritta alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *l)*);

le diverse disposizioni del provvedimento attengono, altresì, alle materie «tutela della concorrenza», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «previdenza sociale», «sistema tributario e contabile dello Stato», «opere dell'ingegno» e «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva statale, nonché alle materie «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni», «tutela della salute» e «previdenza complementare e integrativa», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e regioni,

rilevato altresì che l'articolo 16 prevede il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni soltanto nella forma dell'acquisizione del parere per l'adozione dei decreti legislativi in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali, di cui all'articolo 11;

ritenuto che tale disposizione deve essere valutata alla luce dell'orientamento recentemente emerso nella giurisprudenza della Corte costituzionale, che, per le ipotesi in cui ricorra nell'ambito di un procedimento di delega una «concorrenza di competenze» tra lo Stato e le regioni, ha ritenuto necessario che la legge statale predisponga adeguati strumenti di coinvolgimento delle regioni, nella forma dell'intesa, a salvaguardia delle loro competenze (sentenza n. 251 del 2016);

esprime

Parere favorevole

con la seguente osservazione:

all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, si valuti l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'adozione del decreto legislativo di cui all'articolo 11, in materia di tutela e sicurezza del lavoro negli studi professionali.

Per il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati -- cui la Commissione non propone modificazioni -- e per il relativo raffronto con il testo approvato dal Senato v. stampato n. 2233-B.

1.2.3. Testo correlato 2233-C (ALLEGATO)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2233-C

Relazione orale
Relatore SACCONI

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

Comunicato alla Presidenza il 6 aprile 2017

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (n. 2233-B)

presentato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali

(V. *Stampato n.* **2233**)

approvato dal Senato della Repubblica il 3 novembre 2016

(V. *Stampato Camera n.* **4135**)

modificato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2016

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 14 marzo 2017

ALLEGATO
EMENDAMENTI
esaminati dalla 11ª Commissione permanente con indicazione del relativo esito procedurale

---

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

BARANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la parola: «imprese», *aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

Art. 5

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi,» *con le seguenti:* «atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

5.3

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA, ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, in fine, alla lettera a)*, dopo le parole:* «di queste»*, aggiungere le seguenti:* «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1 lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile limitatamente alla lettera d), respinto per la parte restante

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a)*;

d) individuazione di parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

5.8

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «degli atti» *con le seguenti:* «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti:* «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Art. 6

6.1

ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1, dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio dì certezza del diritto e di semplificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2-*bis*. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione

e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «ai commi 1 e 2-*bis*»

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies*.

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo nonché».

6.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera b), *dopo le parole:* «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *aggiungere le seguenti:* «incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2», *con le seguenti:* «al comma 1»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies.*

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20l6».

6.4

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera c),*sopprimere la parola:* «possibilmente».

6.5

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera c),*inserire le seguenti:*

«*c-bis)* prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche com-

plementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino al massimo della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera c-ter)*, stimato in 300 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

6.0.1

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici dì cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla precedente lettera *a)*, presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità dì non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la rea-

lizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali,».

Art. 7

7.1

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso «15-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «la DIS-COLL è riconosciuta» *inserire le seguenti:* «, previa liquidazione delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunicazione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, capoverso comma «15-*bis*»*. primo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-*ter* a 1-*sexies*.

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

1-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

Art. 8

8.1

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica - svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata - viene riconosciuta ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno analogo privilegio che assiste i crediti per l'esercizio della professione in forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».

8.2

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* All'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni nonché la lettera *t)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professionisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'Agenzia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli elementi per l'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e per le altre attività esattive».

8.3

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis.* L'ANAC può individuare con proprie linee guida atti professionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi».

8.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti

e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra professionisti».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

8.5

ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11-*quater*. Alla lettera *b)*, secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è soppressa e sostituita da "oppure"».

Art. 9

9.1

DIVINA, ZIZZA

Dichiarato inammissibile

Al camma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e soggiorno»*, inserire le seguenti:* «nonché quelle relative all'abbigliamento consono alla professione».

9.2

BARANI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresì integralmente deducibili»*, inserire le seguenti:* «acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli stu-

di, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero,».

Conseguentemente. all'onere derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

9.5

ANITORI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

Art. 10

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».

10.2

MARGIOTTA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «sportello dedicato al lavoro autonomo,»*, eliminare la parola:* «anche»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «lo sportello dedicato di cui al comma 1»*, aggiungere le seguenti:* «e i soggetti convenzionati»;

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno accesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese».

Art. 11

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Art. 12

12.1

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2

ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 3, lettera a),*inserire, in fine del periodo, le seguenti parole:* «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

12.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».

12.5

BARANI

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

Art. 14

14.0.1

BAROZZINO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis*.

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

Art. 17

17.1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Dichiarato inammissibile

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). - 1.* Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle

condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di *welfare* innovativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;

e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;

l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;

2) il *co-working* nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età dei liberi professionisti;

3) l'acquisto di servizi *knowledge* intensive (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up* innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

2) le attività professionali dì ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS».

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). - 1*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeri ali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). - 1.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul

lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.0.1

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis*.

1. All'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n, 194, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per l'accesso all'esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

Art. 20

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Trattamento del lavoratore). - 1*. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi

previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile»*, inserire le seguenti:* «, che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati,».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contraiti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.4

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-*bis*. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-*ter*. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

20.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo**, *aggiungere i seguenti:*

«Art. 20-*bis.*

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20-*ter.*

(Divieto di controllo a distanza)

1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

Art. 20-*quater.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

20.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio *computer* o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro *smart* o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».

Art. 23

23.1

BAROZZINO

Respinto

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» *inserire le seguenti:* «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

1.2.4. Testo approvato 2233-B (Bozza provvisoria)

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2233-B

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 10 maggio 2017, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati:

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.

2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.

4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;

b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a)*.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei

beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa -- DIS-COLL)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«*15-bis.* A decorrere dal 1º luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1º luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

15-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*bis,* valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-*bis*.

15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-*bis* ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

Art. 8.

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.

5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.

6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.

7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.

8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.

11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 9.

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 10.

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.

2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito *internet*. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.

4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 11.

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;

b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;

d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.

2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 12.

(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14.

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il

lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 15.

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;

b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Art. 16.

(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17.

(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo)

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:

a) modelli previdenziali;

b) modelli di *welfare*;

c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

Capo II

LAVORO AGILE

Art. 18.

(Lavoro agile)

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.

4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.

5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20.

(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti

collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

Art. 21.

(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22.

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 23.

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.

2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.

3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Art. 24.

(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano)

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1º settembre 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5

milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, comma 1, e 14, comma 3, della presente legge.

5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo

periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

1.2.5. Testo 1

collegamento al documento su www.senato.it

BOZZE DI STAMPA
5 maggio 2017
N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (2233-B)

EMENDAMENTI

Art. 5.

5.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

5.3
DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4
DIVINA

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

Tip. Senato

5.5

ZIZZA

Al comma 1, in fine, alla lettera a), *dopo le parole:* «di queste», *aggiungere le seguenti:* «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1 lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.8

ZIZZA

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «degli atti» *con le seguenti:* «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Al comma 1, lettera c), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G5.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente;

a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare standard prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

G5.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo:

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G5.102

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere ri-

messi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G5.103

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

G5.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo,

ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle dispo-

sizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G5.105

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

EMENDAMENTO

Art. 6.

6.1
ZIZZA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G6.100
DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker*);

facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo:

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G6.101
DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

Art. 7.

G7.100

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo:

in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.

G7.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.

Art. 8.

G8.100

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

ad estendere alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G8.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, conside-

rando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.

EMENDAMENTI

Art. 9.

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta».

ORDINI DEL GIORNO

G9.100
DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all'articolo 9 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deduci- bili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo:

a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.

G9.101
MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l'inte-

grale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo:

a rendere altresì integralmente deducibili, l'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

G9.102

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marz0 2001, n.165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 9 in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.

EMENDAMENTI

Art. 10.

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».

Art. 11.

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLLNI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

ORDINE DEL GIORNO

G11.100
DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;

valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.

EMENDAMENTI

Art. 12.

12.1
ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici»*, inserire le seguenti:* «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alle caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2
ZIZZA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3
MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, lettera a)*, inserire, in fine, le seguenti parole:* «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

ORDINI DEL GIORNO

G.12.100
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma l dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di standard remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G12.101
DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all'articolo 12 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la parte-

cipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo:

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G12.103

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G12.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRÒ, ZUFFADA

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera *a)* prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,

impegna il Governo:

a prevedere nell'applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.

EMENDAMENTI

Art. 17.

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). – 1.* Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). – 1.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Art. 20.

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. – *(Trattamento del lavoratore). – 1.* Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

ORDINI DEL GIORNO

G20.100

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre tempestivamente atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi

pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G20.101

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello *smart working*, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo:

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.

G20.102

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».

G20.103

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;

evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;

preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo *smart working* in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo:

ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.

EMENDAMENTI

Art. 23.

23.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datare di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datare di lavoro per impedirli.

1-*bis.* Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» *inserire le seguenti:* «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

€ 2,00

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2233-B
XVII Legislatura

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) in sede referente	
N. 303 (pom.) 21 marzo 2017	Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 28 marzo 2017 alle ore 13:00
N. 304 (pom.) 22 marzo 2017	
N. 306 (pom.) 29 marzo 2017	Allegato al resoconto testo emendamenti ed odg
N. 309 (pom.) 5 aprile 2017	Esito: **concluso l'esame** proposto accoglimento OdG

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 11^ Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 303 (pom.) del 21/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MARTEDÌ 21 MARZO 2017
303ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SULLA COMPETENZA DELLA COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

Il presidente SACCONI osserva che alla Commissione sono stati recentemente assegnati, per l'espressione delle osservazioni, gli Atti del Governo nn. 391 e 393 e l'Atto n. 396, rispettivamente deferiti in sede primaria alla Commissione Affari costituzionali e alla Commissione Difesa. Ricorda quindi che già in passato aveva sollevato la questione di un disallineamento tra il regime delle competenze delle Commissioni permanenti del Senato ed il processo di progressiva convergenza tra il regime giuridico dei rapporti di impiego pubblico e del lavoro privato, iniziato in Italia fin dagli anni Settanta e ormai giunto a compimento e che la natura privatistica del rapporto di lavoro pubblico è stata affermata già nel decreto legislativo n. 29 del 1993. La cosiddetta "prima privatizzazione" ha inciso su tutti i principali aspetti del rapporto di impiego, dalla fase genetica a quella funzionale; la cosiddetta "seconda privatizzazione" ha poi portato a compimento il riassetto del pubblico impiego, con particolare riferimento al passaggio del contenzioso dalla giurisdizione amministrativa a quella ordinaria. La normativa è stata infine riordinata dal decreto legislativo n. 165 del 2001. Restano escluse dalla privatizzazione talune categorie che presentano tratti peculiari, tra cui i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, il personale militare e le Forze di Polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia. L'assegnazione dei suddetti atti ripropone dunque l'opportunità di una riflessione sull'ambito di competenza affidato dall'articolo 22 del Regolamento del

Senato alla Commissione lavoro e sulla necessità di riunire in capo ad essa quella relativa alla disciplina generale del lavoro pubblico e privato. Propone dunque che la questione sia portata nuovamente all'attenzione della Presidenza del Senato.

La Commissione concorda.

La senatrice PARENTE (*PD*), nell'associarsi alle considerazioni del Presidente, coglie altresì l'occasione per richiamare la tematica dei decreti attuativi della legge n. 106 del 2016 sul terzo settore, il cui esame si è svolto in sede primaria nella Commissione Affari costituzionali, e sul quale era a suo tempo stata respinta la richiesta di assegnazione quanto meno congiunta avanzata dalla Commissione lavoro. Paventa che da ciò derivi l'assegnazione dei relativi decreti attuativi all'esame della sola 1a Commissione permanente, avanzando il timore che ne possano derivare conseguenze con riferimento all'architettura delle politiche sociali finora definite.

IN SEDE REFERENTE

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore SACCONI (*AP (Ncd-CpE)*) introduce l'esame del disegno di legge, che torna all'esame del Senato in quanto modificato dalla Camera dei deputati, sottolineando che si tratta di provvedimento collegato alla manovra annua di finanza pubblica e che si riscontra una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione.

Segnala anzitutto una criticità con riferimento alla disposizione di cui all'articolo 4, che ha peraltro ricevuto un doppio voto conforme dai due rami del Parlamento. In proposito, reputa comunque doveroso far presente che la norma sembra contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore, che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (legge n. 399 del 1978 e direttiva comunitaria n. 2001/29/CE) e prevede un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. La *ratio* di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi, fornendo espressamente anche ad essi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe, tuttavia, produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale, e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta: alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno si troverebbero infatti a godere di una tutela diminuita. Affida dunque al Governo ogni valutazione sulla problematica e sulle modalità di soluzione.

Dà quindi conto delle singole modifiche apportate al testo dalla Camera dei deputati.

In particolare, valuta opportuno specificare che il datore di lavoro debba fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali

verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della n. 300 del 1970, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, sottolinea l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda siano riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Segnala inoltre l'esigenza di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni siano oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

Ritiene che i profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentino l'aspetto più critico. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, fa presente in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. In proposito considera opportuno precisare se le disposizioni inserite nel provvedimento in esame siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione del testo unico. Giudica inoltre necessario uno specifico chiarimento riguardo alla "copertura INAIL": in particolare, fa presente che dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore "agile" sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli *in itinere*. A tal proposito, segnala inoltre al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l?orario di lavoro svolto al di fuori dell?azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la "copertura" INAIL dei lavoratori che si infortunino nell?azienda. Ritiene che, nell?ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* meriti una considerazione specifica in sé, a prescindere dal luogo in cui l?attività venga svolta; in conseguenza, il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Giudica opportuno precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione del testo i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi, perché di fatto estranei al concetto di lavoro "agile", quali sono le attività di trasporto su strada.

Conclusivamente, auspica che il provvedimento sia esaminato e approvato in tempi rapidi, tenuto conto anche dell'approfondito esame svolto in prima lettura.

Il senatore ICHINO (*PD*) chiede chiarimenti sull'articolo 4 del provvedimento, riportando esempi di contratti su incarichi di ricerca che, nel lavoro autonomo, disciplinano di norma singole commesse.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), sempre con riguardo all'articolo 4 del disegno di legge, fa presente che in alcuni settori produttivi, come quello delle tecnologie digitali, non è possibile prevedere forme di cessione di diritti di autore valide per ogni contratto.

Il sottosegretario BOBBA assicura che il Governo riserverà la dovuta considerazione ai punti sollevati dal Presidente. Concorda con l'esigenza di giungere in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento e rammenta che alla Camera dei deputati le forze di opposizione, con l'unica eccezione del Gruppo di Sinistra italiana, si sono astenute o hanno votato a favore.

La Commissione conviene infine di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore

13 di martedì 28 marzo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore PAGANO (*AP (Ncd-CpE)*) introduce il provvedimento, che dà attuazione all?articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015 ed è interamente dedicato alla riforma del sistema di misurazione e valutazione della *performance* dei dipendenti pubblici. In particolare, l?articolo 1 contiene i principi generali della misurazione e della valutazione della *performance*, che è condizione necessaria per l?erogazione di premi, del riconoscimento delle progressioni economiche e dell?attribuzione di incarichi di responsabilità al personale. Si stabilisce inoltre che la valutazione negativa della performance può comportare l?irrogazione del licenziamento disciplinare per insufficiente rendimento. L?articolo 2 interviene sul ciclo di gestione della *performance*, mentre l?articolo 3 definisce gli obiettivi da raggiungere. E' prevista altresì un'attività di monitoraggio della *performance* e un controllo sugli ambiti di misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti. Sulla base dell?articolo 13, si introduce un nuovo sistema di distribuzione delle risorse destinate a remunerare la prestazione. Si prevede che spetta al contratto collettivo nazionale stabilire la quota delle risorse destinate a remunerare la prestazione stessa. Da ultimo, il relatore segnala gli articoli 14, 15 e 16, che adeguano la disciplina sul *bonus* annuale delle eccellenze, sulle progressioni economiche e sulle progressioni di carriera alle modifiche introdotte dal provvedimento in esame, riservandosi conclusivamente di proporre una bozza di osservazioni al termine del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente SACCONI dà conto di una richiesta del senatore Puglia relativa all'assegnazione di un affare in materia di lavoro marittimo. Avanza inoltre la proposta di richiedere l'assegnazione di un ulteriore affare, riguardante l'impatto sul lavoro delle nuove tecnologie digitali. Ricorda che le

trasformazioni industriali degli ultimi decenni hanno provocato una drastica riduzione occupazionale, paventando gli effetti della diffusione delle tecnologie digitali sul settore.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) esprime apprezzamento per entrambe le proposte. Sottolinea come la questione dei lavoratori marittimi si trascini ormai da tempo e richieda soluzioni adeguate. Con riguardo alla proposta di affare sulle tecnologie digitali, individua nell'assenza di innovazione tecnologica una causa rilevante della disoccupazione.

La senatrice PARENTE (*PD*), accogliendo le proposte avanzate dal Presidente, richiama l'esigenza di affrontare le problematiche generate dalle tecnologie digitali in un'ottica che coinvolga l'insieme delle relazioni sociali.

Il senatore PUGLIA (*M5S*) sottolinea la centralità del settore marittimo nell'economia italiana. Invita a individuare i dovuti momenti di approfondimento relativamente all'affare assegnato alle nuove tecnologie digitali.

Il PRESIDENTE, nel riscontrare il consenso della Commissione, comunica che avanzerà le relative richieste al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) interviene infine a sollecitare la convocazione del Presidente dell'INPS, alla luce di recenti notizie di stampa secondo cui il bilancio dell'Istituto è sotto attenzione della Corte dei conti.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.2. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 304 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
304ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del* caregiver *familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*), nel riassumere i capisaldi dei tre provvedimenti in esame e nel ricordare che il relatore sta approntando un testo unificato, sottolinea la necessità che esso si concentri sulla platea dei familiari, senza coinvolgere quella degli operatori. Al momento infatti è opportuno individuare con precisione i beneficiari di provvidenze e servizi, tenuto conto dei tempi a disposizione

per l'approvazione definitiva del testo e dell'esigenza di individuare con precisione le risorse economiche necessarie. Si potrà rinviare alla legge di stabilità la definizione di adeguate politiche di sostegno.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) concorda sulla necessità di verificare con attenzione la disponibilità delle risorse finanziarie. Passa poi all'esame delle iniziative legislative. Rileva che il disegno di legge n. 2128, a prima firma della senatrice Bignami, qualifica l'impegno del *caregiver* come attività professionale vera e propria, comportante rilevanti oneri soprattutto in campo previdenziale. Ritiene scarsamente efficaci le misure fiscali previste dal disegno di legge n. 2048, a prima firma della senatrice De Pietro, in quanto le forme di detrazione previste incidono poco sulle famiglie incapienti. Ricorda infine che il disegno di legge n. 2266, a prima firma del senatore Angioni, ripropone importanti esperienze regionali, riconoscendo le competenze del *caregiver* e premiando, senza eccessivi oneri finanziari, compiti di cura che nel lungo periodo incidono gravemente sulla salute delle persone.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) pone l'accento sulla difficoltà di conciliare tempi di lavoro e doveri di assistenza e di cura delle persone prese volontariamente in carico. Pertanto ritiene importante riconoscere la contribuzione figurativa a favore del *caregiver*.

Il senatore ANGIONI (*PD*), dopo aver considerato il riparto di competenze tra Stato e Regioni, sottolinea la necessità di procedere a un riconoscimento della specifica figura del *caregiver*, che svolge le sue funzioni gratuitamente in un contesto di solidarietà. Tale riconoscimento costituisce un primo passo per ridefinire il sistema di *welfare* e per rispondere a nuovi bisogni sociali.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) concorda che l'identificazione della figura del *caregiver* è condizione necessaria per attuare adeguate politiche di sostegno.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il sottosegretario BOBBA, riferendosi alle osservazioni sollevate dal Presidente relatore nella seduta di ieri, evidenzia che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà intellettuale, che è conforme alle fonti internazionali e dell'Unione europea. Con riguardo all'articolo 14, comma 1, precisa che la sospensione dell'esecuzione del rapporto di lavoro autonomo continuativo in caso di gravidanza, malattia e infortunio, senza diritto al corrispettivo per un periodo non superiore ai 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno

dell'interesse del committente, vale anche per le pubbliche amministrazioni, non essendo prevista una esclusione espressa. A proposito del comma 3 dell'articolo 14, aggiunge che la sospensione dei termini per il versamento di contributi e premi in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni non riguarda le casse dei professionisti, in quanto la decisione di sospendere i versamenti dei contributi previdenziali rientra nell'autonomia delle casse stesse, fermo restando l'obbligo di garantire la loro sostenibilità finanziaria. Infine, riguardo alla disciplina del lavoro agile, concorda sull'importanza di stabilire l'operatività dell'assicurazione INAIL per questa tipologia di lavoratori e della responsabilità del datore di lavoro per gli infortuni e le malattie professionali che avvengono in un ambito su cui quest'ultimo non ha un controllo diretto e immediato. Assicura l'impegno del Governo a dare soluzione di carattere interpretativo a tali questioni, nel duplice obiettivo di garantire al lavoratore un'adeguata tutela e di non aggravare la responsabilità del datore di lavoro per eventi che potrebbero andare oltre la sua sfera di controllo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida (n. COM (2017) 47 definitivo)
(Osservazioni all'8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il senatore ANGIONI (*PD*) dà conto di uno schema di osservazioni favorevoli, allegato al resoconto.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) esprime perplessità sull'atto comunitario in esame, che non tiene in debito conto le ragioni degli incidenti mortali sulle macchine agricole.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) evidenzia le specificità nella conduzione di macchine agricole e plaude alle finalità dell'atto comunitario.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dà conto dei percorsi di formazione, previsti dalla normativa di settore, obbligatori per la conduzione di macchine agricole.

Il senatore ANGIONI (*PD*) puntualizza che l'atto comunitario in esame riguarda unicamente il trasporto su strada e non la conduzione di macchine agricole.

Presente il prescritto numero di senatori, messo in votazione, lo schema di osservazioni favorevoli

predisposto dal relatore è approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 15,30.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 47 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminato l'atto comunitario in titolo,
premesso che la direttiva 2003/59/CE ha definito le prescrizioni relative alla formazione periodica dei conducenti professionali di autocarri e autobus, contribuendo a migliorare la sicurezza sulle strade europee e ad innalzare gli *standard* per i nuovi conducenti di autocarri e autobus;
osservato che la valutazione *ex post*, svolta dalla Commissione europea, sulla direttiva 2003/59/CE ha rilevato una serie di carenze, tra cui difficoltà nel riconoscimento delle attività di formazione svolte in un altro Stato membro, nonché talune lacune nel contenuto stesso delle attività di formazione e nelle modalità consentite per il loro svolgimento;
valutato che sono state altresì registrate incongruenze nelle prescrizioni minime relative all'età fra la direttiva in questione e la direttiva 2006/126/CE sulla patente di guida;
considerato che con la proposta in esame, adottata dopo un'ampia consultazione pubblica, sono indicate le modifiche alle due direttive citate in modo da risolvere le criticità evidenziate,
esprime osservazioni favorevoli.

1.3.2.1.3. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 306 (pom.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017
306ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cassano.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287-*bis*) ***Delega al Governo per il codice dello spettacolo***, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 6 ottobre 2016, dell'articolo 34 del disegno di legge n. 2287, d'iniziativa governativa
(Parere alla 7a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice SPILABOTTE (*PD*)illustra gli aspetti di competenza della Commissione del provvedimento in esame, che contiene alcune deleghe al Governo, tra cui quella per la riforma della legislazione sull'organizzazione e la gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e quella relativa alla revisione e il riassetto della disciplina in materia di teatro, prosa, musica, danza, spettacoli viaggianti e attività circensi. Si sofferma in particolare sull'articolo 1, al comma 3, che, in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, contiene una delega per affrontare una disciplina organica del sistema di contrattazione collettiva, mirando allo snellimento organizzativo, anche attraverso la messa in comune tra le fondazioni di strutture, personale e risorse. Illustra poi il successivo comma 4 che, nei settori del teatro, della prosa, della musica, della danza e degli spettacoli dal vivo, delega il Governo a prevedere misure volte ad avvicinare i giovani alle attività di spettacolo e a riordinare le norme che disciplinano

il rapporto di lavoro in tale settore.

Il presidente SACCONIsuggerisce che nello schema di parere siano specificati con maggiore precisione i criteri di delega al Governo. Sottolinea che il mercato del lavoro in questo settore è caratterizzato da accentuati dualismi, che non garantiscono adeguate forme di tutela alla maggioranza dei lavoratori.

La senatrice SPILABOTTE (*PD*) accoglie i suggerimenti del Presidente, anticipando che terrà conto anche di quanto emerso nelle audizioni svolte alla Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice D'ADDA (*PD*) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole, alla luce delle drammatiche condizioni di vita e di lavoro delle zone colpite dal sisma. Evidenzia la necessità di adottare adeguate politiche del lavoro per sostenere le attività produttive che in gran parte sono compromesse. Denuncia i ritardi della ricostruzione, tenuto conto anche di quanti ancora sono alloggiati in condizioni di fortuna.

Presente il prescritto numero di senatori, il PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato.

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice FAVERO (*PD*) dà conto di uno schema di parere di segno favorevole.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto contrario, sottolineando che il provvedimento non prende in debito conto una serie di problematiche, come la diffusione della povertà e del disagio sociale nelle città.

Il PRESIDENTE precisa che la competenza della Commissione è circoscritta ad alcuni profili di disciplina del rapporto di lavoro della polizia locale e ad argomenti più ampi a carattere sociale.

Presente il prescritto numero di senatori, pone quindi in votazione lo schema di parere predisposto dalla relatrice, che risulta approvato a maggioranza.

IN SEDE REFERENTE

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI, relatore, annuncia che sono stati presentati 58 emendamenti e 26 ordini del giorno riferiti al provvedimento e pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) giudica contraddittorio l'atteggiamento del Governo, il quale, da un lato, chiede una rapida approvazione del provvedimento e, dall'altro, nel corso della precedente seduta, per bocca del sottosegretario Bobba, ha ritenuto doveroso il compimento di ulteriori approfondimenti. Chiede pertanto la disponibilità del Governo e del relatore a modificare il testo del disegno di legge.

Il presidente relatore SACCONI dichiara che la prossima settimana si chiuderà la fase della discussione generale. Conferma l'intendimento condiviso del Governo e del relatore di pervenire ad una rapida conclusione dell'*iter* legislativo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE invita il relatore, senatore Pagano, a predisporre uno schema di osservazioni coordinato con quello che sarà presentato dal senatore Ichino, relatore per l'Atto di Governo n. 393. I testi di entrambi gli schemi ripropongono la necessità di non considerare separatamente la disciplina del lavoro pubblico da quella del lavoro privato. Il decreto legislativo n. 29 del 1993, infatti, ha portato a conclusione il processo di privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, fatta eccezione per alcune peculiari categorie (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e forze di Polizia di Stato, personale delle carriere diplomatica e prefettizia, dipendenti delle autorità amministrative indipendenti, professori e ricercatori universitari). In questo settore, infatti, la contrattazione collettiva è venuta ad assumere un ruolo preminente e unicamente gli atti di "macro organizzazione" adottati dalle pubbliche amministrazioni, volti a individuare le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e le dotazioni organiche complessive, conservano un'impostazione autoritativa di stampo pubblicistico. Auspica dunque che dalle osservazioni della Commissione emerga un segnale chiaro in questa direzione. Fa riferimento, a tale proposito, anche alla disciplina del licenziamento e della mobilità, nonché alla opportunità di identificare con chiarezza nel settore pubblico la figura del datore di lavoro, che deve avere le stesse responsabilità e funzioni del datore di lavoro del settore privato. Paventa l'assenza nel provvedimento in esame, così come nell'Atto di Governo n. 393, di un disegno complessivo di riforma, che invece caratterizzò l'intervento normativo del 1993, preceduto da un intenso e proficuo dialogo tra le parti sociali.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*) interviene sul tema della mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni, specificando che l'accesso all'impiego pubblico avviene attraverso procedure concorsuali che, nella maggior parte dei casi, individuano la sede di lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE richiama le considerazioni svolte a proposito dell'Atto di Governo n. 391 e gli auspici emersi in quella sede.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2048) ***Cristina DE PIETRO ed altri. - Misure in favore di persone che forniscono assistenza a parenti o affini anziani***
(2128) ***Laura BIGNAMI ed altri. - Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare***
(2266) ***ANGIONI ed altri. - Legge quadro nazionale per il riconoscimento e la valorizzazione del* caregiver *familiare***
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) evidenzia la necessità di un confronto con il Governo volto in via preliminare a individuare le risorse disponibili. A fronte dell'impossibilità del Governo di quantificare al momento stanziamenti sufficienti, suggerisce di definire, prima di tutto, la figura del *caregiver* familiare come presupposto normativo di future misure di sostegno finanziario da attuarsi con la legge di stabilità o con altri provvedimenti. In questo modo si potrebbero riconoscere immediatamente adeguate tutele alla figura, affidando a successivi interventi l'allocazione delle risorse.

Il sottosegretario CASSANO auspica la tempestiva adozione di un testo base, al fine di quantificare con precisione gli oneri di spesa.

La senatrice PARENTE (*PD*) concorda con la soluzione proposta dal Presidente, ritenendo necessario definire in primo luogo la figura del *caregiver* e rinviare ad un momento successivo l'allocazione delle risorse. Fa presente che i disegni di legge in esame sono tutti di iniziativa parlamentare.

La senatrice D'ADDA (*PD*), pur accogliendo l'esigenza di individuare la figura del *caregiver* come condizione essenziale, invita ad una riflessione approfondita sul tema delle risorse disponibili, qualora si intenda veramente dare attuazione concreta al provvedimento.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) ricorda che non è in discussione l'insieme delle prestazioni relative all'assistenza domiciliare, ma l'individuazione e il riconoscimento del soggetto impegnato in una costante attività non professionale di cura e di assistenza di persone non autosufficienti.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) precisa che compiti di cura e di assistenza svolti a domicilio incidono sulla finanza pubblica in misura minore di quanto non pesino i servizi pubblici territoriali e ospedalieri.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*) concorda che l'assistenza domiciliare ha un costo di gran lunga inferiore di quello dell'assistenza ospedaliera.

Il senatore BERTACCO (*FI-PdL XVII*), giudicando necessario un intervento del Governo, puntualizza che finora non c'è stato un riconoscimento normativo delle attività di assistenza e cura svolte in ambito familiare. Ritiene pertanto opportuno stabilire da subito alcune misure, come la possibilità di assentarsi dal lavoro o la contribuzione figurativa. Si tratta del resto di interventi che incidono in misura non determinante sugli equilibri di bilancio.

Il senatore ANGIONI (*PD*) osserva che il tema è da quattro legislature all'attenzione del Parlamento e ritiene assolutamente necessario giungere a una tipizzazione della figura, senza per questo nascondersi le carenze dei servizi pubblici alla persona. Fa riferimento ad alcune leggi regionali, che con adeguate risorse intervengono a sostenere chi presta compiti di cura e di assistenza in famiglia, ad esempio trasformando l'assegno di cura in un assegno di contribuzione. Suggerisce al Governo una verifica su alcune misure che ritiene assolutamente essenziali, come le detrazioni fiscali o l'estensione al *caregiver* dei benefici della legge n. 104 del 1992, sottolineando che si tratta di un soggetto che svolge attività di assistenza solidale.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice CATALFO (*M5S*) lamenta che agli operatori di polizia locale non siano stati riconosciuti i trattamenti di pensione privilegiata accordati invece agli appartenenti alla Polizia di Stato.

La senatrice D'ADDA (*PD*) ricorda di aver già richiamato il tema all'attenzione del Governo.

Il PRESIDENTE, nel sottolineare che il disegno di legge n. 2754 (DL 14/17 - Sicurezza delle città) è all'esame della 1a Commissione permanente, suggerisce di avanzare in tale sede eventuali proposte emendative che raccolgano le istanze testé segnalate.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno procedere ad incontri e audizioni dei rappresentanti degli imprenditori e dei sindacati delle zone investite dal sisma del 2016.

Il PRESIDENTE osserva che audizioni sono state svolte nelle Commissioni competenti di Camera e Senato. Si riserva comunque di valutare l'opportunità di incontri finalizzati ad esaminare le ricadute degli eventi sismici sull'occupazione e sul mercato del lavoro nelle aree interessate.

La seduta termina alle ore 16.

AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233-B

G/2233-B/1/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre in tempi brevi atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/2/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

l'articolo 4 del presente disegno di legge è volto a conferire al lavoratore autonomo i diritti di

utilizzazione economica relativi ad apporti originali e invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto, facendo salva l'ipotesi in cui l'attività inventiva costituisca oggetto del contratto e a tale scopo sia compensata;

sulla base della Convenzione di Bema, per la protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata dall'Italia con legge n. 399 del 1978 e della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, recepita nell'ordinamento italiano, è attribuito al lavoratore un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno;

considerato che:

la finalità dell'articolo 4 del presente disegno di legge dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale;

l'introduzione, per via interpretativa, di un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta, comporterebbe una diminuzione di tutela per alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno,

impegna il Governo:

a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell1ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

G/2233-B/3/11

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerato che:

al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile monitoraggio, nonché un'attività di analisi e valutazione dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria,

impegna il Governo:

ad avvalersi anche di un'attività di monitoraggio organizzata dall'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/4/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker)*;

facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e

sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo:

a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G/2233-B/5/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

ad estendere alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G/2233-B/6/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

G/2223-B/7/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo,

ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per

l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 ? Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ?.

G/2223-B/8/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo:

a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2223-B/9/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 8, in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo:

a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.

G/2223-B/10/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo:

a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G/2223-B/11/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo:

a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G/2223-B/12/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo:

a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

G/2233-B/13/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli

assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo:

in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.

G/2233-B/14/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo:

a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.

G/2233-B/15/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, *master*, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198;

risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.

G/2233-B/16/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all'articolo 8 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deducibili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo:

a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.

G/2233-B/17/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo:

a rendere altresì integralmente deducibili, l'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

G/2233-B/18/11

ANITORI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

considerato che:

l'articolo 9 del disegno di legge sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF (e, di conseguenza, ai fini della contribuzione previdenziale) di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con un complesso di norme, che ammettono, in vari termini, la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi;

il regime vigente consente la deduzione per le spese di partecipazione a «convegni , congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale», incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50 per cento del loro ammontare;

la disciplina sostitutiva di cui all'articolo 9, la quale decorre dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette invece: 1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni; 2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle «spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità», mirati a «sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro» ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in materia di politiche attive per il lavoro; 3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà,

impegna il Governo a:

al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, a valutare l'opportunità di obbligare i professionisti iscritti in ordini e collegi ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G/2233-B/19/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all'articolo 10 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;

valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo:

a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.

G/2233-B/20/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all'articolo 11 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo:

a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G/2233-B/21/11

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di *standard* remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G/2233-B/22/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi

del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo:

a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G/2233-B/23/11

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera *a)* prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,

impegna il Governo:

a prevedere nell'applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.

G/2233-B/24/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello *smart working*, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo:

a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.

G/2233-B/25/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».

G/2233-B/26/11

DIVINA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;

evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;

preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo *smart working* in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo:

ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.

2.1

BARANI

Al comma 1, dopo la parola: «imprese»*, aggiungere le seguenti:* «pubbliche, private ed enti pubblici».

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

5.2

ZIZZA

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «atti pubblici alle professioni organizzate in ordini e collegi,» *con le seguenti:* «atti delle amministrazioni pubbliche alle professioni organizzate in ordini e collegi,».

5.3

DIVINA

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA

Al comma 1, lettera a)*, sostituire le parole:* «organizzate in ordini o collegi» *con le seguenti:* «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Al comma 1, in fine, alla lettera a)*, dopo le parole:* «di queste»*, aggiungere le seguenti:* «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1 lettera a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.7

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, sostituire le lettere b) *e* c) *con le seguenti:*

«*b)* individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;

c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a)*;

d) individuazione di parametri *standard* minimi, concernenti la natura, il contenuto e le caratteristiche delle prestazioni svolte dal lavoratore autonomo professionista sia nei confronti della committenza privata, sia nei confronti della pubblica amministrazione, ai fini della corresponsione di un compenso economico proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro».

5.8

ZIZZA

Al comma 1, lettera b)*, sostituire le parole:* «degli atti» *con le seguenti:* «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Al comma 1, lettera c)*, aggiungere, in fine, le seguenti:* «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, aggiungere la seguente:*

«*c-bis)* esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Al comma 1, dopo la lettera c)*, inserire la seguente:*

«*c-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

6.1

ZIZZA

Dopo il comma 1, dell'articolo 6, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i

professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».

6.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire il comma 2, con i seguenti:

«2. Al fine di introdurre norme per la ridefinizione del presupposto di imposta dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico dei lavoratori autonomi ai fini della loro non assoggettabilità e norme per la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali e amministrativi, tenendo conto del principio dì certezza del diritto e di semplificazione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) in base a criteri oggettivi basati sulla preminenza dell'apporto del lavoro proprio e la marginalità dell'apparato organizzativo;

b) semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi e fiscali a carico dei lavoratori autonomi eliminando gli adempimenti formali e dimezzando gli adempimenti e il numero delle scadenze fiscali.

2-*bis*. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre giorni;

c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.

Conseguentemente,

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «ai commi 1 e 2-*bis*»

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies*.

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il

primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

c) alla rubrica, sostituire le parole: «a ordini o collegi e», con le seguenti: «a ordini o collegi, di ridefinizione del presupposto di imposta dell'IRAP e semplificazione degli adempimenti fiscali dei redditi di lavoro autonomo nonché».

6.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 2, lettera b)*, dopo le parole:* «dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214» *aggiungere le seguenti:* «incrementando a trentasei mesi il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile di malattia entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta e».

Conseguentemente:

a) *al comma 3, sostituire le parole:* «ai commi 1 e 2»*, con le seguenti:* «al comma 1»;

b) *dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 3-*ter* a 3-*sexies*.

3-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

3-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».

3-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

3-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 3-*ter* a 3-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 20l6».

6.4

ZIZZA

Al comma 2, lettera c)*,sopprimere la parola:* «possibilmente».

6.5

ZIZZA

Al comma 2, dopo la lettera c)*,inserire le seguenti:*

«*c-bis)* prevedere, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera;

c-ter) prevedere, in via sperimentale per il triennio 2018-2020, per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, la facoltà di destinare alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni, una quota variabile, sino al massimo della percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della lettera c-ter*), stimato in 300 milioni di euro all'anno, si provvede per il triennio 2018-2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

6.0.1

ZIZZA

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

(Delega al Governo in materia di riduzione degli adempimenti delle professioni ordinistiche)

1. Al fine di semplificare e rendere più efficiente l'attività degli ordini e dei collegi professionali il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti all'esclusione degli ordini e dei collegi professionali dagli adempimenti previsti per gli enti pubblici non economici dì cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione dei criteri dimensionali del numero degli iscritti o di bilancio minimi ai fini dell'esclusione dagli adempimenti, prevedendo in ogni caso che la stessa operi per gli ordini ed i collegi privi di personale dipendente;

b) riconoscimento dell'applicazione temperata e proporzionale degli adempimenti in relazione alle effettive realtà rappresentate dagli ordini e dai collegi professionali che, pur non rientrando nell'ambito di cui alla precedente lettera *a)*, presentino dimensioni numeriche modeste ovvero abbiano modeste disponibilità di bilancio;

c) riconoscimento della possibilità dì non applicare, anche temporaneamente, taluni adempimenti, qualora dalla loro applicazione si generino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ovvero quando la realizzazione dell'adempimento possa avvenire in maniera alternativa, senza aumento dei costi per gli iscritti negli albi professionali ovvero per gli utenti dei servizi professionali,».

7.1

ZIZZA

Al comma 1, capoverso «15-*bis*»*, primo periodo, dopo le parole:* «la DIS-COLL è riconosciuta» *inserire le seguenti:* «, previa liquidazione delle domande presentate negli anni 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 15 che dovessero risultare non concluse, o per le quali sia stato presentato dagli interessati e non ancora definito, un ricorso avverso alla comunicazione diniego di concessione della DIS-COLL da parte dell'INPS, alla data di entrata in vigore della presente legge,».

7.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Al comma 1, capoverso comma «15-*bis*». *primo periodo, dopo le parole:* «di cui al comma 1» *aggiungere le seguenti:* «inclusi i professionisti iscritti alla medesima Gestione separata INPS, titolari di partita IVA, in via esclusiva, che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale, per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, i cui parametri e requisiti sono stabiliti con apposito decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'onere derivante dall'attuazione di quanto disposto al comma 2, valutato nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti ai sensi di quanto stabilito ai commi da 1-*ter* a 1-*sexies*.

1-*ter*. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

a) i commi 67 e 68 sono abrogati;

b) al comma 69, le parole: "ai commi da 65 a 68" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 65 e 66".

1-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare".

1-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare";

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'82 per cento".

1-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1-*ter* a 1-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».

8.1

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'esercizio dell'attività professionale ordinistica ? svolta in tutte le sue forme in cui essa può essere esercitata ? viene riconosciuta ad ogni effetto di legge come tale. I crediti derivanti da tali attività hanno analogo privilegio che assiste i crediti per l'esercizio della professione in forma individuale ed è esteso anche al contributo integrativo».

8.2

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. All'attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, anche a seguito di accertamenti degli uffici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive integrazioni e modificazioni nonché la lettera *t)* del comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, leggendosi Casse di previdenza dei liberi professionisti in luogo di INPS o Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. L'Agenzia delle Entrate comunica alle predette Casse, previa convenzione, gli elementi per l'emissione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo e per le altre attività esattive».

8.3

MARGIOTTA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'ANAC può individuare con proprie linee guida atti professionali diretti ad amministrazioni pubbliche ovvero a stazioni appaltanti che vanno sottoscritti in modalità digitale per la verifica del ruolo e dei requisiti fiscali e contributivi».

8.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il Governo è delegato ad adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi volti a definire le agevolazioni fiscali relative alle società tra professionisti».

Conseguentemente, all'onere derivante della presente disposizione, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

8.5

ZIZZA

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-*bis*. Alle società di professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, indipendentemente dalla forma giuridica, si applica, anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11-*ter*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, adotta un regolamento allo scopo di disciplinare la qualificazione del reddito di cui al comma precedente con la disciplina sui fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, limitatamente alle società cooperative fra professionisti.

11-*quater*. Alla lettera *b)*, secondo periodo, del comma 4 dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, fra le parole "soci professionisti" e "la partecipazione", la congiunzione "e" è soppressa e sostituita da "oppure"».

9.1

DIVINA

Al camma 1, dopo le parole: «comprese quelle di viaggio e soggiorno»*, inserire le seguenti:* «nonché quelle relative all'abbigliamento consono alla professione».

9.2

BARANI

Al comma 1, dopo le parole: «all'auto-imprenditorialità»*, aggiungere le seguenti:* «nonché le spese sostenute per l'ottenimento della certificazione professionale di conformità alle norme tecniche emanate dall'Uni,».

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «Sono altresì integralmente deducibili»*, inserire le seguenti:* «acquisti di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero,».

Conseguentemente. all'onere derivante della presente disposizioni, valutato in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:

a) *quanto a 100 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*

b) *quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

9.5

ANITORI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.».

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».

10.2

MARGIOTTA

Apportare le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, dopo le parole:* «sportello dedicato al lavoro autonomo,»*, eliminare la parola:* «anche»;

2) *al comma 3, dopo le parole:* «lo sportello dedicato di cui al comma 1»*, aggiungere le seguenti:* «e i soggetti convenzionati»;

3) *dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-*bis*. Ad ogni effetto di legge gli incubatori professionali hanno accesso alle medesime provvidenze stabilite per gli incubatori di imprese».

11.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Sopprimere l'articolo.

11.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

11.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

12.1

ZIZZA

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici» *inserire le seguenti:* «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alla caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2

ZIZZA

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, lettera a),*inserire, in fine del periodo, le seguenti parole:* «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

12.4

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Al comma 3, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis)* di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 21 novembre 2011, n. 183».

12.5

BARANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo le parole: "collegi professionali" inserire le seguenti: "le associazioni professionali di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4"».

14.0.1

BAROZZINO

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 14-*bis.*

(Salute e sicurezza nel rapporto di lavoro coordinato e continuativo)

1. Il committente garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore con il quale stipula un rapporto di lavoro coordinato e continuativo e, a tal fine, consegna altresì al lavoratore, con cadenza almeno annuale qualora il rapporto lavorativo non sia più breve, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla specificità o alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal committente per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno o all'interno dei locali aziendali».

17.1

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione di un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). ? 1.* Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica è istituito un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di

lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Il tavolo tecnico permanente procede, in particolare, a:

a) formulare proposte per modelli previdenziali e di *welfare* innovativi;

b) verificare i dati concernenti la gestione delle casse privatizzate, anche al fine di eliminare la posizione di disparità in cui versano alcuni ordinamenti professionali, privi, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 103 del 1996, dei relativi organi statutari di rappresentanza nazionale;

c) promuovere, in ambito governativo, l'elaborazione di proposte normative per la costruzione di un sistema della previdenza dei liberi professionisti, anche attraverso l'istituzione di un Ente nazionale che incorpori, in autonomia, gli enti, gli istituti e le casse privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

d) monitorare e incentivare la formazione professionale permanente;

e) nell'ambito dei criteri concernenti il compenso dovuto ai liberi professionisti, promuovere l'elaborazione di proposte normative che prevedano la definizione di *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza già maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento;

f) monitorare la gestione della disoccupazione involontaria;

g) monitorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori autonomi sui luoghi di lavoro;

h) verificare ed elaborare proposte di miglioramento della normativa in materia di dati, custodia e riservatezza da parte del datore di lavoro che assume lavoratori in modalità agile;

i) monitorare le professioni regolamentate, al fine di promuovere, in ambito tecnico-normativo:

1) per i settori non ordinistici, forme di deregolamentazione, volte all'equiparazione alle imprese, anche in previsione della partecipazione agli appalti pubblici;

2) a tutela degli interessi pubblici, nell'ambito dei settori in cui permane il presidio ordinistico, la previsione di proposte di riforma organica per procedere al riordino dell'assetto e delle funzioni degli ordini professionali, per eliminare o attenuare forme di ingerenza sui comportamenti economici del professionista;

l) individuare misure finanziarie, volte a incentivare:

1) la costituzione di reti tra professionisti o reti miste industria-attività professionali;

2) il *co-working* nell'ambito degli studi professionali, per tutte le fasce d'età dei liberi professionisti;

3) l'acquisto di servizi *knowledge* intensive (ricerca, analisi, collaudo, progettazione, sperimentazione, prove, analisi, simulazioni, test) erogati da liberi professionisti dell'area tecnica a imprese industriali e più nello specifico alle imprese che rientrano nella categoria delle *start-up* innovative;

m) elaborare proposte volte a sostenere:

1) il libero professionista che risiede e opera nelle aree svantaggiate e/o montane;

2) le attività professionali dì ricerca, o che richiedano particolari investimenti nell'ambito della ricerca di metodologie e processi innovativi della professione stessa;

3) il passaggio generazionale anche nell'ambito degli studi professionali;

n) elaborare proposte per introdurre, per le casse previdenziali private, meccanismi vincolanti all'erogazione di servizi, prestazioni e garanzie sociali di qualità e comunque non inferiori a quelli previsti per le lavoratrici e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata dell'INPS».

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). ? 1*. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeri ali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). ? 1.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

17.0.1

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 17-*bis.*

1. All'articolo 1 della legge 9 febbraio 1942, n, 194, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Per l'accesso all'esame di Stato è obbligatorio aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137"».

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Trattamento del lavoratore). ? 1.* Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo

stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 1, dopo le parole: «lavoro agile»*, inserire le seguenti:* «, che consegue ad una scelta volontaria del datore di lavoro e del lavoratore interessati,».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contraiti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.4

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I lavoratori agili fruiscono delle medesime opportunità di accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera dei lavoratori comparabili che svolgono regolarmente attività nei locali dell'impresa e sono sottoposti ai medesimi criteri di valutazione di tali lavoratori.

2-*bis*. Oltre alla normale formazione offerta a tutti i lavoratori, i lavoratori agili ricevono una formazione specifica, mirata sugli strumenti tecnici di lavoro di cui dispongono e sulle caratteristiche di tale forma di organizzazione del lavoro.

2-*ter*. I lavoratori coinvolti in modalità di lavoro agile, con periodicità annuale, sono inseriti in percorsi di certificazione delle competenze, con costi a carico del datore di lavoro».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

20.0.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 20-*bis.*

(Diritto alla riservatezza)

1. Il datore di lavoro rispetta il diritto alla riservatezza del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità di lavoro agile, come previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 20-*ter.*

(Divieto di controllo a distanza)

1. È vietato l'uso di apparecchiature o dispositivi per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. Le informazioni non strettamente connesse alla prestazione lavorativa, comunque generate dagli strumenti tecnologici in possesso del lavoratore, non possono essere utilizzate dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore stesso. L'accordo sul lavoro agile tra azienda e lavoratore

definisce la modalità della prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'inosservanza, da parte del lavoratore che svolge prestazioni con le modalità del lavoro agile, delle disposizioni contenute nel CCNL applicato e nell'accordo relativo alle modalità di lavoro, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti previsti dal CCNL applicato.

Art. 20-*quater.*

(Diritto alla disconnessione)

1. È riconosciuto al lavoratore il diritto alla disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche e dalle piattaforme informatiche, nel rispetto degli accordi sottoscritti dalle parti e fatti salvi eventuali periodi di reperibilità concordati. Il ricorso alla disconnessione, necessario per tutelare i tempi di riposo e la salute del lavoratore, non può avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sui trattamenti retributivi».

20.0.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 20-*bis.*

1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedano, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, sia pure modesta, di beni e strumenti di lavoro da parte del lavoratore, come ad esempio l'uso del proprio *computer* o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.

2. Ai rapporti di lavoro di cui al comma 1 regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e quelli temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

3. I lavoratori di cui al comma 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.

4. I contratti collettivi o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore una indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

5. I rapporti di lavoro di cui al comma 1 possono essere svolti in modalità telelavoro, di cui all'Accordo interconfederale del 9 giugno 2004 per il recepimento dell'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002 tra UNICE/UEAPME, CEEP e CES, e successive modificazioni, nonché secondo altre modalità di lavoro *smart* o agile, di cui all'articolo 15 della presente legge o dalla contrattazione collettiva. Al fine di tutelare la salute del lavoratore e assicurare adeguati tempi di riposo, i contratti devono sempre definire misure tecniche ed organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro al di fuori delle fasce di reperibilità».

23.1

BAROZZINO

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datore di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici

connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datore di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» *con le seguenti:* «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, CAMPANELLA

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» *inserire le seguenti:* «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

1.3.2.1.4. 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 309 (pom.) del 05/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017
309ª Seduta

Presidenza del Presidente
SACCONI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Bobba.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al testo unico del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (n. 393)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore ICHINO (*PD*) dà conto di un nuovo schema di osservazioni favorevole con rilievi, redatto sulla base delle indicazioni emerse nel corso della seduta di ieri e pubblicato in allegato.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) ribadisce la complessità delle tematiche affrontate, come è confermato dalla circostanza che le Commissioni di merito di Camera e Senato si stiano orientando per lo svolgimento di audizioni sull'Atto. Lamenta poi che con le misure proposte le pubbliche amministrazioni si chiudano al ricambio generazionale. Esprime forti preoccupazioni sui

poteri dei dirigenti pubblici, che ritiene eccessivi, in quanto si estendono al licenziamento del lavoratore. Manifesta il proprio dissenso anche sulla disciplina della flessibilità e sulle modalità di stabilizzazione del personale precario. Preannuncia conclusivamente il suo voto contrario.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) dà atto al relatore Ichino di aver accolto parte delle sue proposte avanzate nella seduta di ieri. Chiede però di espungere dallo schema di osservazione i riferimenti all'articolo 21, relativi alla necessità di armonizzare la disciplina della legge n. 92 del 2012 con l'ordinamento generale del pubblico impiego.

Il senatore PAGANO (*AP-CpE*) ritiene i suggerimenti della senatrice Gatti meritevoli di approfondimento da parte del relatore.

Il relatore ICHINO (*PD*) si sofferma sulle specifiche modalità con cui avviene il *turnover* nel pubblico impiego. Con riferimento alle osservazioni formulate dalla senatrice Gatti nella seduta di ieri, fa presente che le forme di stabilizzazione dei lavoratori precari coinvolgeranno non solo i lavoratori subordinati a tempo determinato, ma anche parte dei collaboratori autonomi. Con riguardo alle criticità evidenziate nella stessa seduta dal presidente Sacconi, assicura che l'ampliamento degli spazi della contrattazione collettiva non comporterà una indebita limitazione delle capacità manageriali della dirigenza pubblica. Ciò vale anche per la specifica disciplina della mobilità del personale. Ammette che lo schema di decreto legislativo, non modificando nella sua interezza il testo unico del pubblico impiego, non contiene specifiche disposizioni sull'istituto dell'apprendistato. Ribadisce i termini dell'articolo 15 dello schema di decreto legislativo, confermando che il dirigente può comminare la sanzione del licenziamento per gravi e reiterate violazioni dei codici disciplinari del settore pubblico. Ritiene infine di non poter accogliere la sollecitazione della senatrice Gatti riguardante l'articolo 21 dello schema di decreto legislativo.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*), rammaricandosi del mancato accoglimento della sua ultima osservazione nella proposta del relatore, annuncia il suo voto favorevole per spirito di lealtà nei confronti della maggioranza.

Il presidente SACCONI (*AP-CpE*), pur prendendo atto delle precisazioni del relatore, dichiara voto contrario, continuando a manifestare perplessità relativamente al rapporto tra fonte contrattuale e fonte legislativa. Conferma altresì le proprie critiche sulla disciplina dei poteri del dirigente pubblico. Ribadisce la necessità di ricercare nuovi criteri di organizzazione delle pubbliche amministrazioni e di valutazione del loro operato.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, il nuovo schema di osservazioni favorevoli con rilievi proposto dal relatore è approvato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r*), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)
(Osservazioni alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) interviene per una dichiarazione di voto contrario, ribadendo che lo schema di decreto legislativo si limita a riproporre i principi ispiratori della riforma del *Jobs Act*.

Presente il prescritto numero di senatori, posto ai voti, lo schema di osservazioni favorevoli, proposto dal relatore e allegato al resoconto della seduta di ieri, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge n. 2233-B è collegato alla manovra di finanza pubblica e che, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*ter* del Regolamento del Senato, sono inammissibili gli emendamenti 2.1, 5.2, 5.7 limitatamente alla lettera *d*), 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.0.1, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 9.1, 9.2, 9.4, 10.2, 11.3, 12.4, 17.1, 20.4, 20.0.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso il proprio parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Dichiara altresì inammissibili, poiché relativi a parti approvate dal Senato in prima lettura e non modificate dalla Camera dei deputati, gli emendamenti 14.0.1, 17.0.1 e 20.0.1.

La Commissione prende atto.

Presente il prescritto numero di senatori, la Commissione passa quindi all'esame degli ordini del giorno e delle proposte di modifica.

Il senatore ZIZZA (*Misto*) dichiara di far propri tutti gli ordini del giorno e gli emendamenti a firma del senatore Divina.

Il senatore SERAFINI (*FI-PdL XVII*) dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno G/2233-B/4/11, a firma del senatore Divina.

Il senatore PAGANO (*AP-CpE*) dichiara di sottoscrivere l'ordine del giorno e gli emendamenti a firma della senatrice Anitori.

Il sottosegretario BOBBA accoglie l'ordine del giorno G/2233-B/2/11 e invita i proponenti a riformulare gli ordini del giorno G/2233-B/1/11, G/2233-B/3/11 e G/2233-B/25/11.

Il relatore presidente SACCONI (*AP-CpE*) e il senatore ZIZZA (*Misto*) accolgono l'invito del Governo a riformulare i rispettivi ordini del giorno nei testi 2 allegati al resoconto.

Il sottosegretario BOBBA esprime poi parere contrario su tutti i restanti ordini del giorno, che, con successive e distinte votazioni, risultano respinti. Esprime inoltre parere contrario su tutti gli emendamenti.

Il relatore presidente SACCONI (*AP-CpE*) manifesta parere conforme a quello del rappresentante del Governo.

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge tutti gli emendamenti.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore PUGLIA (*M5S*), pur apprezzando la disciplina proposta negli articoli da 1 a 17, ritiene inammissibile l'inserimento nel disegno di legge in esame della normativa sul lavoro agile, nel timore che questa modalità di lavoro si configuri come una prestazione subordinata priva di adeguati controlli. Pertanto dichiara il voto di astensione del proprio Gruppo.

Il senatore BAROZZINO (*Misto-SI-SEL*) annuncia voto contrario, manifestando serie perplessità in particolare sul lavoro agile, per cui non sono previsti strumenti di tutela. Richiama la necessità di estendere la disciplina del decreto legislativo n. 81 del 2008 a questi lavoratori.

La senatrice BENCINI (*Misto-Idv*), intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, auspica che siano presi in dovuta considerazione i percorsi di assistenza e di reinserimento delle lavoratrici autonome che abbiano subito violenze o altre forme di molestia.

La senatrice PARENTE (*PD*), dopo aver ricordato le misure adottate nella legge di stabilità per tutelare le lavoratrici vittime di molestie o violenze, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo, ritenendo che il disegno di legge distingua chiaramente le prestazioni di lavoro autonomo da quelle di lavoro subordinato. Ciò consente di prevedere adeguati e differenziati strumenti di tutela che dovranno essere estesi anche al lavoro agile. Ricorda infine l'impegno del proprio Gruppo nel rendere stabile l'indennità di disoccupazione DIS-COLL.

La senatrice GATTI (*Art.1-MDP*) preannuncia il proprio voto favorevole, sottolineando le novità del provvedimento in esame. Invita tuttavia ad approfondire i temi della sicurezza e della salute dei lavoratori agili.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) interviene per dichiarazione di voto favorevole, nonostante gli emendamenti presentati dal proprio Gruppo non siano stati accolti in prima lettura. Riconosce però gli interventi migliorativi introdotti dalla Camera dei deputati.

Anche il senatore PAGANO (*AP-CpE*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il presidente relatore SACCONI (*AP-CpE*) sottolinea il rilievo del provvedimento, che riconosce le specificità organizzative del lavoro agile, conseguenti alla diffusione delle nuove tecnologie digitali. Considera che i problemi relativi alla sicurezza e alla salute di questi lavoratori non possano essere risolti accentuando le responsabilità del datore di lavoro ed invita a considerare la sorveglianza sanitaria un importante strumento di prevenzione e di monitoraggio. Auspica che in un'ottica di prevenzione generale i dati della sorveglianza sanitaria siano inseriti anche nel fascicolo elettronico della salute della persona, come già avviene in alcune Regioni. Le risultanze della sorveglianza sanitaria devono divenire inoltre parte essenziale del Piano nazionale di prevenzione. Auspica che tale attività di controllo si focalizzi soprattutto sugli stili di vita, che possono agevolare in alcuni casi l'insorgere di patologie professionali. Questa visione della sorveglianza sanitaria e delle politiche di prevenzione appare tanto più necessaria a fronte della riorganizzazione dei cicli produttivi.

La Commissione, a maggioranza, conferisce quindi mandato al presidente relatore Sacconi a riferire oralmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 2233-B.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE informa la Commissione che la seduta convocata per domani, giovedì 6 aprile, alle ore 8,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 393

L?11a Commissione permanente,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo,
premesso che il provvedimento in esame, emanato in attuazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 124 del 2015, reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 165 del 2001 (Testo Unico sul pubblico impiego);
valutato che gli aspetti di maggiore criticità riguardano quelli relativi ai rapporti tra legge e contrattazione collettiva, al trasferimento dei dipendenti, al procedimento disciplinare, all?assorbimento del precariato, al recesso delle amministrazioni dal rapporto di lavoro,

esprime, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi.
Con riferimento all'articolo 1, con cui si interviene sull?articolo 2 del Testo Unico del pubblico impiego (in combinato disposto con l'articolo 5, comma 2, e con l'articolo 40), prevedendo la possibilità per i contratti collettivi nazionali di derogare alle disposizioni recate da legge, regolamento o statuto in materia di mobilità, valutazione e progressioni economiche, si segnala che la novella consente da una parte di superare lo squilibrio in favore delle fonti normative derivante dal testo introdotto dalla legge n. 15 del 2009, ma dall'altra potrebbe anche produrre uno squilibrio contrario, determinando una sorta di regime di cogestione delle amministrazioni per quel che riguarda la materia della mobilità interna o fra amministrazioni. Rispetto al testo originario del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato cancellato il passaggio secondo il quale la deroga può avere luogo "salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario": sembra pertanto essere definita la totale esclusione della possibilità che le leggi e gli altri atti normativi possano dichiarare la inderogabilità, generale o parziale, di regole da esse dettate da parte degli accordi collettivi. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare la congruità di questo articolo con i principi di delega di cui alla legge n. 124 del 2015, e comunque di prevedere una disposizione che consenta alla legislazione futura l?eventuale fissazione di limiti alla contrattazione collettiva in funzione di salvaguardia delle prerogative dirigenziali in materia di valutazione e di mobilità.
In merito all'articolo 4, si fa rilevare che la procedura del trasferimento d?ufficio fra amministrazioni diverse per esigenze organizzative non è stata, di fatto, quasi mai applicata, nonostante i gravi squilibri esistenti tra gli organici delle diverse amministrazioni. Sarebbe pertanto opportuno integrare la disciplina contenuta nel TU, nel senso di rendere più effettivo l?obbligo di ciascuna amministrazione di rilevare annualmente, al tempo stesso, le eventuali eccedenze di organico e le eventuali carenze, ai fini dell?attivazione delle procedure di trasferimento e dei percorsi di formazione o riqualificazione necessari; e in ogni caso escludere che le eventuali integrazioni procedurali introdotte dalla contrattazione collettiva possano appesantire o rallentare il procedimento.
Sull?**articolo 5,** sarebbe necessario chiarire che la definizione del rapporto di collaborazione autonoma, risultante dal combinato disposto degli articoli 2222 del codice civile e 409 n. 3 del codice di procedura civile si applica anche ai contratti stipulati dalle amministrazioni pubbliche.
Con riferimento all?articolo 9, comma 1, lettera *b)*, si segnala che il diritto di precedenza si applica al solo personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento per i profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell?obbligo, mentre la relazione illustrativa riconosce tale diritto solo al personale delle categorie protette. Si suggerisce pertanto un chiarimento nel testo legislativo su questo punto.
Alla medesima lettera *b*), si dà facoltà alle amministrazioni di ricorrere a forme di lavoro accessorio retribuito mediante buoni-lavoro. Considerata la normativa sopravvenuta che abolisce la norma del decreto legislativo n. 81 del 2015 su tale materia, si suggerisce un coordinamento formale con il testo del decreto-legge n. 25 del 2017 (Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti). Sempre alla lettera *b)*, sarebbe opportuno precisare che il personale utilizzato dalle amministrazioni in regime di somministrazione, al pari di quello utilizzato dalle imprese private, debba in ogni caso essere sottoposto agli stessi percorsi formativi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di prevenzione della corruzione.
Inoltre, poiché le amministrazioni e gli enti locali possano procedere all?immissione in ruolo dei loro dipendenti o collaboratori precari, si suggerisce di prevedere che vengano offerti loro strumenti affidabili di aggiustamento degli organici in caso di sopravvenute difficoltà economiche od organizzative.
In materia di procedimento disciplinare, gli articoli da 12 a 17 dello schema di decreto in esame confermano l?orientamento già fatto nel decreto legislativo n. 150 del 2009: dettare una disciplina dettagliata del procedimento disciplinare, differenziandola da quanto previsto per la generalità dei rapporti di lavoro nell?articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, e sanzionare l?omesso esercizio del

potere disciplinare da parte dei dirigenti responsabili. Sarebbe tuttavia necessario valutare se sia più funzionale regolare minuziosamente ogni aspetto che la dirigenza pubblica deve compiere su questo ambito, o non piuttosto attivare gli incentivi adeguati affinché la dirigenza stessa si riappropri di questa prerogativa e la eserciti, in funzione degli obiettivi di efficienza e produttività cui è vincolata, in modo analogo a quanto accade nelle strutture private funzionanti.

In merito alla disposizione contenuta nell?articolo 13, comma 1, lettera *c*), dove si prevede la convenzione non onerosa per la gestione unificata delle funzioni dell?ufficio per i procedimenti disciplinari, si fa osservare che l?affidamento di una funzione di consulenza e assistenza a un organismo consortile esterno comporta sempre (e non può, logicamente, non comportare) per l?amministrazione interessata l?onere di un corrispettivo per il servizio in tal modo decentrato, ovviamente compensato dal corrispondente risparmio di risorse interne all?amministrazione stessa. Pertanto, per salvaguardare le buone prassi di gestione consortile delle funzioni di gestione del personale della PA, si suggerisce alla Commissione di merito di sostituire la dicitura "convenzione non onerosa" (che vieta il pagamento di qualsiasi corrispettivo all?ente cui il servizio viene affidato) con un?espressione che consenta una gestione consortile congruamente remunerata, purché "senza maggiori oneri complessivi" per le amministrazioni interessate rispetto all?ipotesi della gestione in proprio della stessa funzione.

Qualche perplessità suscita il contenuto dell?articolo 15**,** che modifica l'articolo 55-*quater* del Testo unico. La novella contenuta nella lettera *f*-quater*)*, del citato articolo 55-*quater*, prevede che si attivi il licenziamento per la "reiterata violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa che abbia determinato la sospensione dal servizio per un periodo superiore a un anno nel corso di un biennio". Si fa presente che tale formulazione rischia di essere utilizzata allo scopo diametralmente opposto, per evitare o annullare il licenziamento in tutti i casi di violazioni gravi che non siano "reiterate" e che non abbiano già in precedenza dato luogo a sospensione di durata superiore a un anno nel corso di un biennio.

Inoltre si osserva che l?ipotesi di accertamento in flagranza non pare agevolmente riferibile, in concreto, a tutte le condotte per le quali la disposizione intende comminare il licenziamento a norma dell?articolo 55-*quater*, comma 1: nei casi di accertamento delle "falsità documentali o dichiarative" appare necessario, in ogni caso, lo svolgimento di una qualche attività istruttoria, così come per quelli di "ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall?amministrazione per esigenze di servizio". Si suggerisce pertanto di chiarire questo aspetto.

Si coglie altresì l'occasione per introdurre nel decreto una disposizione transitoria, a norma della quale i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore siano portati a termine secondo le procedure e il riparto di competenze vigenti alla data del loro avvio, ossia alla notifica della contestazione, risultando tuttavia applicato anche a tali procedimenti il comma 9-*ter* dell?articolo 55-*bis* del testo novellato; inoltre, sarebbe opportuno che, alle infrazioni disciplinari cui si riferiscono i procedimenti in corso, si applichino le sanzioni previste a tale data, se più favorevoli.

L?articolo 17, che modifica l?articolo 55-*sexies* del TU, contiene un rinvio erroneo all?articolo 55-*quater*, comma 3-*sexies* (comma inesistente), mentre dovrebbe intendersi all?articolo 55-*quater*, lettera *f*-ter*)*.

Sull'articolo 20, che prevede un doppio canale per la stabilizzazione del personale che abbia maturato almeno un triennio di servizio in una amministrazione pubblica, e al comma 2 prevede in particolare il canale riservato a chi abbia collaborato con contratti di "lavoro flessibile", si sottolinea l'opportunità che nel testo del decreto venga chiarito l'intendimento di ricomprendere in questa espressione anche i rapporti di "lavoro parasubordinato", ovvero le collaborazioni autonome continuative in posizione di sostanziale dipendenza dall'amministrazione.

In riferimento allo stesso articolo 20, dove viene espressamente esclusa la possibilità che personale già regolarmente assunto con funzioni dirigenziali in forza di reiterati contratti a termine possa rientrare in questo processo di stabilizzazione, si osserva che, per evitare di determinare una irragionevole esclusione pregiudiziale del personale dirigenziale, sarebbe opportuno che le pubbliche

amministrazioni possano procedere a inquadrare nei rispettivi ruoli dirigenziali il personale che abbia i seguenti requisiti:

· avere maturato almeno 5 anni in posizioni funzionali alle quali è richiesto il possesso della laurea;

· essere stato assunto nella PA con le forme previste dall'articolo 97, quarto comma, della Costituzione;

· aver svolto, in forza di contratti a tempo determinato, funzioni dirigenziali presso la PA per almeno 3 anni, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni, conseguendo sempre valutazioni positive.

In merito all'articolo 21, che stabilisce una nuova disciplina delle conseguenze sanzionatorie dei licenziamenti illegittimi per le amministrazioni, si fa osservare che la legge n. 124 del 2015 non reca contenuti specifici in tema di recesso unilaterale. Essa delega tuttavia il Governo all?emanazione di norme volte a sciogliere le antinomie, ovvero i nodi interpretativi e applicativi esistenti, che in questo caso devono intendersi come relativi alla legge n. 92 del 2012, la quale ha modificato l?apparato sanzionatorio per i licenziamenti illegittimi anche in riferimento al settore pubblico. Si suggerisce alla Commissione di merito di valutare attentamente la congruità, rispetto al contenuto e ai principi della legge delega, di questo articolo del decreto in esame. Si invita altresì la Commissione di merito a valutare l?opportunità di fornire, viceversa, indicazioni circa le modalità dell?armonizzazione della nuova disciplina dettata dalla legge n. 92 del 2012 su questa materia, rispetto all?ordinamento generale dell?impiego pubblico, anche in riferimento all'entità del risarcimento.

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2233-B

G/2233-B/1/11 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre tempestivamente atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la palte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

G/2233-B/3/11 (testo 2)

IL RELATORE

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerato che:

al fine di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle rispettive gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, si rende opportuno per gli enti di previdenza di diritto privato realizzare un adeguato e stabile monitoraggio, nonché un'attività di analisi e valutazione dell'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di avvalersi anche di un'attività di monitoraggio organizzata dall'Associazione degli enti previdenziali privati (Adepp) senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico degli enti gestori.

G/2233-B/25/11 (testo 2)

DIVINA, ZIZZA

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo:

a chiarire, quando se ne presenterà l'occasione, mediante propri atti, quali luoghi corrispondano ad un criterio di ragionevolezza.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2233-B
XVII Legislatura

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta	Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)	
N. 186 (pom.) 28 marzo 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: Non ostativo con osservazioni Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
N. 187 (pom.) 5 aprile 2017 **Sottocomm. pareri**	Esito: parte Non ostativo con osservazioni **parte Non ostativo su emendamenti**
5ª Commissione permanente (Bilancio)	
N. 717 (pom.) 28 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

	Esito: **Rinvio su emendamenti**
N. 722 (pom.) 4 aprile 2017	Esito: **Esame e rinvio**
	Esito: **Esame e rinvio su emendamenti**
N. 724 (pom.) 5 aprile 2017	Esito: Non ostativo con presupposto
	Esito: Contrario **su emendamenti**
	Parere sulla copertura finanziaria (art. 81 della Cost.)
	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
N. 736 (pom.) 9 maggio 2017	Esito: Non ostativo **su emendamenti**
	Parere destinato all'Assemblea
6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)	
N. 473 (pom.) 22 marzo 2017	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)	
N. 348 (pom.) 4 aprile 2017	Esito: Favorevole
	Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

N. 315 (pom.) 22 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio** Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**
N. 316 (pom.) 28 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio**
N. 317 (pom.) 29 marzo 2017	Esito: **Esame e rinvio**

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

N. 46 (pom.) 20 marzo 2017 **Sottocomm. pareri (fase disc.)**	Esito: Non ostativo Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

Commissione parlamentare questioni regionali

22 marzo 2017 (ant.)	Esito: Favorevole con osservazioni Parere destinato alla Commissione **11ª (Lavoro, previdenza sociale)**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 186 (pom., Sottocomm. pareri) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 28 MARZO 2017
186ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14,20.

(580-B) ***FALANGA ed altri. - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, nonché i relativi emendamenti, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo

La Sottocommissione concorda.

(2709) ***Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015***
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2727) ***Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003***

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione su nuovo testo unificato ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con rilievi sul testo. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con rilievi, in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, rilevando, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), la necessità che sia espressamente indicata la città - presumibilmente Sulmona - da gemellare con la città di Roma e con la città di Costanza. Segnala, peraltro, che il gemellaggio tra Sulmona e Costanza già esiste.

Si sofferma, quindi, sui relativi emendamenti.

Quanto all'emendamento 3.7 e al subemendamento 3.200/7, propone di esprimere un parere non ostativo, segnalando che l'attribuzione alle commissioni di un potere di proposta in ordine alla nomina di tre esperti, quali componenti del Comitato promotore delle celebrazioni ovidiane, appare incongrua e incoerente rispetto alle prerogative proprie di un organo parlamentare.

In riferimento al subemendamento 3.200/10, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione ivi prevista, nell'attribuire alle commissioni parlamentari competenti il compito di segnalare criticità e inadempienze agli uffici del Ministero dell'istruzione, non appare coerente con le prerogative proprie di un organo parlamentare.

Sui restanti emendamenti propone di formulare, infine, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**
(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***
(Parere alla 10ª Commissione su nuovo testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato il nuovo testo unificato adottato dalla Commissione di merito per i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo.

In riferimento all'articolo 14, comma 2, reputa incerto il criterio in base al quale può essere effettuata, durante il periodo di maternità, la sostituzione della lavoratrice autonoma, risultando conseguentemente indefinito l'ambito dei soggetti che la stessa lavoratrice può indicare per la sua sostituzione.

Con riguardo all'articolo 17, comma 1, segnala la necessità che - al tavolo tecnico ivi istituito - sia prevista una rappresentanza regionale, dal momento che, tra le materie oggetto dell'attività del tavolo tecnico, rientra anche la formazione professionale, riconducibile alla competenza legislativa regionale.

Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo con le osservazioni nei termini indicati.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom., Sottocomm. pareri) del 05/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017
187ª Seduta

Presidenza del Presidente
PALERMO

La seduta inizia alle ore 14.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 (n. 389)
(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Esame. Osservazioni non ostative con rilievi)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dopo aver illustrato lo schema di decreto legislativo in titolo, propone di formulare, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, segnalando, all'articolo 2, capoverso "Articolo 17", al comma 2, che la disposizione ivi prevista, volta a stabilire gli obblighi di adeguata verifica della clientela, con particolare riferimento alla lettera *a*), riguardante il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, lascia un elevato margine di discrezionalità. Appare, dunque, necessaria l'individuazione di criteri che definiscano in modo più circostanziato la fattispecie.

La Sottocommissione concorda.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (n. 397)

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Esame. Osservazioni non ostative)

Il relatore COLLINA (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni non ostative.

La Sottocommissione conviene.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sugli emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3, segnalando la necessità che - al tavolo tecnico ivi istituito - sia prevista una rappresentanza regionale, nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,10.

1.4.2.2. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 717 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
717ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'adozione della nota metodologica e dei coefficienti di riparto dei fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane (n. 398)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 marzo.

La relatrice ZANONI (*PD*) fa presente che il parere che la Commissione è tenuta a esprimere non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto la nota metodologica in esame non affronta problemi di quantificazione e copertura di oneri ma di ripartizione di risorse esistenti. Ricorda altresì che la Commissione bicamerale per il federalismo fiscale effettua una valutazione approfondita nel merito del provvedimento, per cui potrebbe essere opportuno fare riferimento a tale analisi nell'espressione del parere. La Commissione bicamerale esprimerà il proprio parere nella seduta antimeridiana di domani, proponendo un parere favorevole con alcune osservazioni. Ricorda infine che la Commissione bilancio, nell'esame del precedente schema di decreto in materia di fabbisogni *standard* delle province e delle città metropolitane, aveva preso atto del parere precedentemente espresso dalla Commissione bicamerale condividendone i contenuti.

Il presidente TONINI, non essendovi richieste di intervento, rimanda alle sedute di domani l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore LAI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire la relazione tecnica di passaggio, al fine di verificare l'equilibrio finanziario del testo risultante dalla prima lettura parlamentare. Inoltre occorre acquisire specifica conferma che l'installazione di sistemi di videosorveglianza, come prevista dall'articolo 7, comma 2-*ter*, non può generare oneri ulteriori rispetto a quelli quantificati, quali quelli di manutenzione o gestione dei nuovi sistemi. Occorre poi conferma che l'articolo 7, comma 2-*bis*, nel prevedere assunzioni a tempo indeterminato, non sia in grado di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica in relazione all'utilizzo di risparmi di spesa. Sempre in relazione all'articolo 7, va confermato che l'attività aggiuntiva prevista per le commissioni dal comma 2-*quater*, sia effettivamente realizzabile nell'ambito delle risorse esistenti a legislazione vigente. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla Nota di lettura n. 169 del Servizio del bilancio del Senato. Non vi sono ulteriori osservazioni di competenza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione all'articolo 7 occorre acquisire chiarimenti in ordine all'estensione dei contributi ad amministratori e sindaci di cui al comma 1, capoverso 15-*bis*, in quanto non è chiaro quale sia la prestazione a favore di tali soggetti a fronte dell'aliquota contributiva prevista dall'ultimo periodo.

Occorre altresì acquisire chiarimenti in ordine alla modifica apportata dalla Camera dei

deputati all'articolo 9, comma 1, circa la deducibilità delle spese di viaggio e soggiorno per le spese della formazione posto che il calcolo delle minori entrate è rimasto lo stesso. La relazione tecnica al disegno di legge originario presentato in Senato stimava infatti numero di beneficiari che nella relazione tecnica di passaggio appare minore di quello iniziale senza una chiara spiegazione delle ragioni.

In relazione all'articolo 25, occorre acquisire conferma della disponibilità delle risorse poste a copertura con riferimento alla lettera *a)*. Invece, con riferimento alle risorse di cui alla lettera *d)* appare necessario appurare che l'utilizzo di risorse destinate al cofinanziamento dei fondi europei non metta a rischio tale utilizzo e le finalità di quel fondo.

Per ulteriori osservazioni si rinvia alla nota n. 172 del Servizio del Bilancio

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(447) ***Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(1611) ***VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie***

(2492) ***MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri***

(Parere alla 12a Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame del testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito si propone di rivedere e modificare l'intera materia relativa al settore funerario, sia in ordine ai compiti degli enti territoriali, sia degli organismi sanitari che operano sul territorio, sia degli operatori commerciali del settore. Occorre pertanto acquisire una relazione tecnica che renda evidente l'innovazione legislativa che il disegno di legge propone rispetto alla legislazione vigente al fine di poter individuare la corretta copertura degli oneri. In particolare, approfondimenti si rendono necessari in relazione agli articoli 3, comma 4, 6, 9, 10, comma 12 e seguenti, 15, 16, 18, 19 e 20. La relazione tecnica si rende altresì necessaria in quanto il provvedimento stabilisce oneri amministrativi sia in capo agli enti territoriali che all'Agenzia dell'entrate che dell'ISTAT rispetto ai quali appare necessario un approfondimento al fine di valutare il possibile impatto finanziario (articolo 21). Infine, il provvedimento prevede all'articolo 22 un aumento delle detrazioni fiscali, sia in termini di entità di quelle esistenti che di nuove detrazioni, per le quali non è prevista nessuna quantificazione dell'onere e nessuna copertura finanziaria.

Il rappresentante del GOVERNO concorda con il relatore sulla necessità di disporre di una relazione tecnica unitaria in cui i diversi Ministeri competenti coinvolti forniscano tutti i chiarimenti necessari. Assicura, in ogni caso, l'impegno del Governo a fornire le delucidazioni richieste in tempi rapidi.

Il PRESIDENTE ricorda che il settore funerario è caratterizzato da un elevato livello di evasione fiscale e che pertanto eventuali interventi diretti a prevedere un aumento delle detrazioni

fiscali potrebbero avere, nel lungo periodo, effetti virtuosi consentendo un recupero di gettito attualmente sottratto all'Erario. Resta il fatto che, allo stato attuale, sia necessaria una corretta quantificazione degli oneri e un'adeguata copertura, senza la quale il parere della Commissione bilancio non potrà che essere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2304) ***Paola PELINO ed altri. - Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone***

(2355) ***Stefania PEZZOPANE ed altri. - Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio***

(Parere alla 7ª Commissione sul testo unificato e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice ZANONI (*PD*) illustra il testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che occorre anzitutto acquisire conferma dal Governo della disponibilità delle risorse utilizzate a copertura del provvedimento di cui all'articolo 4. Inoltre, occorre chiarire se le suddette risorse possano essere sufficienti a sostenere le finalità previste dall'articolo 2 del disegno di legge e a coprire le spese per il funzionamento del Comitato promotore delle celebrazioni di cui all'articolo 3.

In merito agli emendamenti, occorre valutare la proposta dei relatori 3.200. Occorre altresì valutare la proposta 4.1. Comportano maggiori oneri le identiche proposte 3.14 e 3.200/11. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il rappresentante del GOVERNO fa presente che, per quanto riguarda la norma che prevede una copertura a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (Fispe), le relative risorse sono attualmente disponibili. Mette poi a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato che propone di apportare alcune modifiche al testo affinché risulti chiaro che gli oneri ivi previsti devono essere coperti dalla norma avente carattere generale contenuta all'articolo 5. Segnala che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo starebbe predisponendo una relazione tecnica in cui recepisce tali rilievi. La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede conto dei motivi per cui le proposte emendative 3.14 e 3.200/11 presentino maggiori oneri.

Il PRESIDENTE propone di rinviare i necessari approfondimenti, anche sugli emendamenti, a una fase successiva, quando la Commissione si sarà espressa sul testo del provvedimento. Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(1110) ***Paola PELINO ed altri. - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(1410) ***BOCCHINO ed altri. - Istituzione del Comitato parlamentare per lo spazio*** **Italian parlamentary Committee for Space**

(1544) ***TOMASELLI ed altri. - Misure per il coordinamento della politica spaziale e aerospaziale, nonché modifiche al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, concernente l'ordinamento dell'Agenzia spaziale italiana***

(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 1° marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(988) ***PAGLIARI ed altri. - Codice del processo tributario***

(Parere alle Commissioni 2ª e 6ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il vice ministro MORANDO ricorda che la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato come la trasformazione delle commissioni tributarie in tribunali a carattere professionale possa comportare oneri assai rilevanti. Propone pertanto che la Commissione esprima un parere contrario sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dal momento che questo provvede ad istituire dei tribunali tributari senza quantificare l'onere relativo e senza prevedere una corretta copertura.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(968) ***PAGLIARI ed altri. - Norme in materia di domini collettivi***

(Parere alle Commissioni 2a e 13a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 marzo.

Il relatore ERAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda che è pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata. Propone pertanto l'espressione di un parere di nulla osta sul testo del provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2134) ***Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate***, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Chiara Gadda ed altri: Laura Garavini ed altri: Vecchio ed altri; Rosy Bindi ed altri; Rosy Bindi ed altri; Formisano e di un disegno di legge d'iniziativa popolare

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che si è in attesa della relazione tecnica di passaggio richiesta al Governo.

Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero della giustizia ha predisposto una relazione tecnica su cui la Ragioneria generale dello Stato si è espressa negativamente. La Ragioneria generale dello Stato, in particolare, ha rilevato che l'articolo 15 del provvedimento contiene disposizioni onerose già presenti nel nostro ordinamento giuridico introdotte con la legge di stabilità per il 2016: tale norma, pertanto, necessita di una riformulazione. Viene segnalato, inoltre, che la relazione tecnica non esamina gli articoli da 16 a 19 sui quali, anche se formalmente di competenza del Ministero dell'interno, spetta comunque all'Amministrazione principale predisporre un'analisi tecnica.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2236) ***Gianluca ROSSI ed altri. - Disposizioni per favorire l'acquisto di sussidi tecnici ed informatici in favore di studenti con disturbo specifico dell'apprendimento***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione una relazione tecnica negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) segnala che la scorsa settimana, in sede di esame del disegno di legge n. 2705 di conversione del decreto-legge n. 13/2017, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, le Commissioni di merito hanno approvato l'emendamento 19.47 (testo 3), in materia di Croce rossa, su cui la Commissione bilancio si era espressa negativamente, dopo che il rappresentante del Governo aveva dichiarato che tale proposta, priva ancora di relazione tecnica, sarebbe stata bollinata in tempi rapidi dalla Ragioneria generale dello Stato e che pertanto le Commissioni riunite, ove lo ritenessero, potevano procedere all'approvazione di quel testo. Reputa pertanto del tutto inusuale che un rappresentante del Governo intervenga in una Commissione di merito preannunciando la verifica positiva di un emendamento, con ciò prevaricando le prerogative proprie della Commissione bilancio. Ricorda infatti che è la Commissione bilancio a dover esprimere un parere sugli emendamenti, basandosi sulle relazioni tecniche predisposte dal Governo. Segnala peraltro che la relazione tecnica sull'emendamento in questione appare poco chiara, dal momento che prevede la rinuncia a un maggior gettito. Fa presente infine che i tempi di esame delle relazioni tecniche sono troppo ristretti per poterne consentire un esame adeguato e che spesso la Commissione bilancio si trova a esprimere pareri non ostativi senza aver potuto svolgere i necessari approfondimenti.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione bilancio aveva inizialmente dato parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su due proposte emendative (19.47 (testo 3) e 13.0.1 (testo 2)), che successivamente le Commissioni di merito hanno approvato. Il giorno seguente la Commissione bilancio ha quindi rivisto il parere sulla proposta 19.47 (testo 3) in una sede diversa, ossia in sede di parere per l'Assemblea, dal momento che nel frattempo era pervenuta una relazione tecnica positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Tale proposta emendativa, pertanto, avendo ricevuto il nulla osta da parte della Commissione bilancio, qualora dovesse essere riproposta nel maxi emendamento in fase di predisposizione da parte del Governo, non sarebbe soggetta a ulteriori rilievi. Più in generale ricorda che il lavoro svolto dalla Commissione bilancio deve tener conto di volta in volta delle diverse circostanze e della tempistica con cui le altre Commissioni svolgono la loro attività. A seconda dei casi, infatti, taluni possono ritenere che la Commissione proceda con troppa prudenza o con eccessiva celerità, in realtà anche dovendosi adeguare alle modalità con cui si svolge il lavoro nelle Commissioni referenti. In ogni caso, la Commissione, nello svolgere la propria attività, si attiene sempre a una serie rigida di regole, in particolare per quanto riguarda la necessità di disporre di relazioni tecniche ogni qualvolta queste siano prescritte dal Regolamento, relazioni che sono sottoposte a un attento vaglio che ha natura tecnica anche se l'espressione del parere è un atto posto in essere da un organismo politico.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, durante l'esame del disegno di legge in sede referente, aveva personalmente informato le Commissioni di merito del fatto che la Commissione bilancio aveva formulato sull'emendamento 19.47 (testo 3) un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, per assenza di relazione tecnica. Al tempo stesso, aveva reso noto che il Governo aveva predisposto una relazione tecnica sulla stessa proposta, in fase di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato. Ciò premesso il successivo voto delle Commissioni di merito in

assenza del nulla osta da parte della Commissione bilancio rientra nell'ambito delle responsabilità e delle competenze proprie delle Commissioni parlamentari. Ricorda infine che il giorno successivo, nel momento in cui è pervenuta la relazione tecnica positivamente verificata, anche la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sulla proposta 19.47 (testo 3). Da ultimo, fa presente che la rinuncia al maggior gettito prevista nella relazione tecnica citata dalla senatrice Bulgarelli è una formulazione correttamente utilizzata dal Dipartimento delle finanze nel predisporre le proprie note ed è una motivazione normalmente utilizzata per l'espressione dei pareri non ostativi in casi come quelli dell'emendamento in questione.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.2.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 722 (pom.) del 04/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 4 APRILE 2017
722ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di Stato per il medesimo dicastero Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il vice ministro MORANDO mette a disposizione una nota di risposta alle osservazioni del relatore e dal Servizio del bilancio riguardanti in particolare gli articoli 7, 9 e 25.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre il parere sul testo, sulla scorta delle note del Governo.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81, già espresso in fase di prima lettura del disegno di legge, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente

alla lettera d), 11.3, 12.4 e 20.4. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2 e 17.1. Occorre, infine, valutare le proposte 5.6, 5.8, 5.10, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 17.2 e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire chiarimenti sugli emendamenti segnalati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (n. 392)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *d)* e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore DEL BARBA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che esso, corredato di relazione tecnica positivamente verificata, è finalizzato a dare attuazione all'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge n. 124 del 2015, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", il quale mira a conseguire una riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati sulla proprietà e sulla circolazione dei veicoli e, conseguentemente, significativi risparmi per l'utenza. Attualmente i dati relativi ai veicoli sono contenuti in due archivi gestiti separatamente da due soggetti - l'Automobile Club Italiano (ACI), attraverso il Pubblico registro automobilistico (PRA), e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), attraverso gli uffici centrali e periferici della Motorizzazione civile (UMC). Nelle intenzioni della legge delega, i risparmi potrebbero essere conseguiti mediante l'unificazione dei due archivi finalizzata al rilascio di un documento unico contenente sia i dati sulla circolazione dei veicoli che quelli sulla proprietà. Tale unificazione potrebbe avvenire, sempre secondo la legge delega, attraverso il trasferimento al MIT delle funzioni svolte dagli uffici del PRA, ovvero attraverso l'istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del MIT. Il tutto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Lo schema di decreto propone, invece, di attuare la delega attribuendo al MIT la competenza del rilascio di un documento unico di circolazione e di proprietà, ferma restando la responsabilità in capo a ciascuna Amministrazione (MIT e ACI) dei dati in esso contenuti. La relazione tecnica sostiene che l'accentramento su un unico soggetto (il MIT) della gestione del procedimento di rilascio del documento unico costituisce uno strumento di semplificazione amministrativa e può realizzare risparmi per l'utenza attraverso l'introduzione di una tariffa unica che sarà determinata sulla base dei costi dei servizi e che comunque non potrà superare l'importo risultante dalla somma delle due tariffe attuali. L'importo dell'imposta di bollo unificato da applicare alla nuova formalità sarà inoltre tale da garantire l'invarianza degli effetti finanziari previsti a legislazione vigente, senza impatto negativo sul bilancio pubblico. Occorre innanzitutto rilevare che la soluzione adottata dallo schema di decreto non dà corso alle più incisive modalità attuative prospettate dalla legge delega. Si limita infatti a disporre una nuova modalità organizzativa, funzionale al rilascio del

documento unico, fondata sulla cooperazione tra le due Amministrazioni interessate (MIT e ACI) e sul conseguente mantenimento dei due rispettivi archivi. La relazione tecnica, oltre a non recare una analisi della sostenibilità organizzativa ed economica della modalità di rilascio del documento unico, non provvede a quantificare gli eventuali risparmi derivanti dalla riduzione di costi organizzativi associata alla nuova procedura. Quanto alla nuova tariffa unica, inoltre, l'articolato garantirebbe l'assenza di maggiori oneri per l'utenza ma non assicurerebbe l'ottenimento di quei "significativi risparmi" posti come obiettivo della riorganizzazione, al pari della riduzione dei costi di gestione dei dati, che pertanto costituirebbero una mera eventualità. La relazione illustrativa motiva la scelta organizzativa compiuta, che appare non corrispondere a nessuna delle alternative prospettate dalla delega, con la necessità di evitare la perdita della principale fonte di finanziamento per l'ACI, con possibile disequilibrio finanziario o comunque necessità di una profonda riorganizzazione delle proprie società. Si rammenta che nel 2013, 2014 e 2015 la gestione del PRA ha assicurato circa il 70 per cento dei ricavi totali dell'ACI. A tal proposito, appare utile segnalare che rispetto agli altri Club europei assimilabili (Gran Bretagna, Germania, Olanda e Spagna), l'ACI è l'unico a svolgere un ruolo pubblico in aggiunta a quello dell'associazionismo automobilistico. I Club degli altri paesi si sostengono esclusivamente con le risorse provenienti dalle sole attività connesse all'associazionismo. Segnala, altresì, che sulla coesistenza e la gestione separata di due banche dati dei veicoli è recentemente intervenuta l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Oltre a sottolineare l'inefficienza del sistema vigente, basato sulla coesistenza di due archivi separati, l'Autorità ha evidenziato l'esistenza di conflitti di interesse in capo all'ACI, il quale, contestualmente alla gestione del PRA svolge anche servizi in concorrenza che richiedono l'accesso al PRA stesso o l'utilizzo delle informazioni ivi contenute, definendone anche aspetti rilevanti delle condizioni di accesso e utilizzo da parte di operatori concorrenti. L'Autorità rileva inoltre che la commistione, in seno all'ACI e ai club federati provinciali, tra le attività di gestione del PRA, le attività istituzionali nel settore dell'automobilismo e una serie di attività commerciali soggette a concorrenza e non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, non appare ammissibile nel contesto dei principi introdotti con il decreto legislativo n. 175 del 2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica). Da ultimo fa presente che i lavori sulla Revisione della spesa hanno stimato che dal passaggio alla Motorizzazione civile delle responsabilità per l'aggiornamento del PRA, e quindi dall'unificazione degli archivi, si possono ricavare risparmi pari a circa 60-80 milioni di euro all'anno, anche al netto dei costi di gestione relativi all'attribuzione di nuove funzioni alla Motorizzazione civile medesima. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 167 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che i principali problemi sollevati dal relatore sono riconducibili a un vizio della legge delega da lui già segnalato in molte precedenti occasioni. La cosiddetta "legge Madia", infatti, contiene una serie di deleghe per la riforma della pubblica amministrazione da cui si ritiene possano derivare dei risparmi che, tuttavia, non sono stati quantificati al momento della delega stessa. Il decreto legislativo delegato, pertanto, non è eccepibile in merito ai risparmi non conseguiti e quindi in base all'articolo 81 della Costituzione. Condivide tuttavia il senso generale della relazione, ritenendo la soluzione adottata dallo schema di decreto deludente rispetto alle opzioni prospettate dalla legge delega. Si riferisce in particolare al mantenimento in vita di due strutture che svolgono sostanzialmente attività sovrapponibili. Condivide altresì l'osservazione riguardante i profili di tutela della concorrenza nel mercato i quali, pur non riconducibili alla garanzia Costituzionale contenuta nell'articolo 81, possono tuttavia essere ricompresi nella competenza più ampia in merito alla programmazione economica della Commissione bilancio. In particolare, reputa opportuno eccepire che lo svolgimento di un'attività in condizioni di monopolio attribuisca all'ACI una posizione dominante nel mercato nello svolgimento comunque delle altre attività di tipo associazionistico.

Si riserva di fornire ulteriori approfondimenti.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) suggerisce di evidenziare nel parere quanto osservato dal relatore in merito alla mancata attuazione, da parte dello schema di decreto, delle opzioni prospettate dalla legge delega, in quanto ciò si riflette direttamente sulla reale possibilità di conseguire risparmi di gestione rilevanti e quindi significative riduzioni delle tariffe per gli utenti.

Il vice ministro MORANDO, pur riconoscendo che il meccanismo di attuazione sembra essere in contrasto con le intenzioni della legge delega, ritiene di non soffermarsi su questo punto in quanto attiene più specificamente al merito.

Il presidente TONINI osserva che, in assenza di uno strumento cogente contenuto nella legge delega, lo spirito di conservazione delle strutture burocratiche tende a prevalere.

Il vice ministro MORANDO riferisce che tale soluzione è stata adottata sulla spinta delle pressioni per la conservazione dei posti di lavoro del personale dell'ACI impegnato nella gestione del pubblico registro automobilistico. Si sarebbe potuto superare tale resistenza prevedendo un adeguato regime di transizione che consentisse di ridurre il personale impiegato nel corso degli anni.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera *a)* e 4 e 17, comma 1, lettera *r)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore BROGLIA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che lo schema è corredato di relazione tecnica positivamente verificata. Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, comma 1, al fine di apprezzare la reale capacità degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) di fronteggiare i nuovi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili, segnala che la relazione tecnica andrebbe integrata con informazioni sulla attuale dotazione organica e strumentale degli OIV medesimi. Quanto all'articolo 11, che attribuisce al Dipartimento della funzione pubblica il compito di assicurare la corretta istituzione e composizione degli OIV, osserva che la neutralità finanziaria di nuove disposizioni andrebbe inserita in norma e non essere semplicemente certificata dalla relazione tecnica, che dovrebbe invece recare i dati e gli elementi idonei ad assicurarne la sostenibilità. Per quanto riguarda l'articolo 13, comma 2, laddove prevede che le amministrazioni pubbliche adottino sistemi di rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini favorendo ogni forma di collaborazione e partecipazione, fa presente che andrebbe chiarito se le risorse disponibili a legislazione vigente siano effettivamente sufficienti a supplire a questa nuova funzione. Occorre anche considerare che la disposizione, riguardando ogni amministrazione pubblica, dovrebbe riportare, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, la previsione dell'onere e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci. In relazione, infine, alla clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, recata dall'articolo 19, rammenta che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità, introdotto in occasione della riforma del 2016, ha specificato che per tali clausole la

relazione tecnica deve riportare gli effetti derivanti dal provvedimento e gli elementi informativi necessari a suffragarne la sostenibilità attraverso l'indicazione delle risorse già esistenti nel bilancio utilizzabili per le nuove finalità, anche attraverso la loro riprogrammazione. Per ulteriori profili finanziari e approfondimenti, rinvia, infine, alla Nota di lettura n. 168 del Servizio del Bilancio.

Il vice ministro MORANDO riferisce che, sulle questioni riguardanti gli aspetti organizzativi oggetto degli articoli 4 e 11, si è in attesa di approfondimenti richiesti al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio. Alle altre questioni sollevate dal relatore la Ragioneria generale dello Stato ha risposto con una nota che mette a disposizione dei senatori.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, accertato che non vi sono senatori che intendono illustrare gli ordini del giorno, invita il relatore e la rappresentante del Governo ad esprimere il parere sui medesimi.

Il relatore LAI (*PD*), in merito agli ordini del giorno G/2756/1/5 e G/2756/2/5 esprime parere favorevole, proponendo una riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo a cui si dichiara favorevole il sottosegretario Paola DE MICHELI.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta di riformulare gli ordini del giorno nel senso indicato.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli ordini del giorno G/2756/1/5 (testo 2) e G/2756/2/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/3/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in coerenza coi pareri espressi alla Camera dei deputati su ordini del giorno di analogo tenore.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) insiste per la votazione dell'ordine del giorno il quale, posto ai voti, risulta respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/4/5 che viene accolto dalla rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/5/5, G/2756/6/5 e G/2756/7/5, purché riformulati prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme a quello del relatore.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) fa propri gli ordini del giorno e ne accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/5/5 (testo 2), G/2756/6/5 (testo 2) e G/2756/7/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE si dichiara contrario all'ordine del giorno G/2756/8/5 che, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO.

Posto ai voti, l'ordine del giorno è respinto.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/9/5, il RELATORE, con il parere conforme del Governo, si dichiara favorevole all'accoglimento, previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/9/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE, sull'ordine del giorno G/2756/10/5, si rimette alle valutazioni del sottosegretario Paola DE MICHELI, che esprime parere contrario, in quanto si tratta di un credito d'imposta non cedibile poiché non associato alla posizione fiscale del beneficiario.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/10/5, pur ribadendo la necessità di affrontare il problema da esso segnalato.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/2756/11/5, G/2756/12/5, G/2756/13/5, G/2756/14/5, G/2756/15/5 e G/2756/16/5, subordinatamente a una riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

I firmatari accettano la riformulazione proposta e la rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/11/5 (testo 2), G/2756/12/5 (testo 2), G/2756/13/5 (testo 2), G/2756/14/5 (testo 2), G/2756/15/5 (testo 2) e G/2756/16/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/17/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Quanto agli ordini del giorno G/2756/18/5, G/2756/19/5 e G/2756/20/5, il RELATORE esprime parere favorevole previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/18/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/19/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Analogamente, la senatrice MANGILI (*M5S*) accetta la riformulazione proposta per l'ordine del giorno G/2756/20/5.

La rappresentante del GOVERNO dichiara pertanto di accogliere gli ordini del giorno G/2756/18/5 (testo 2), G/2756/19/5 (testo 2) e G/2756/20/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'ordine del giorno G/2756/21/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario in quanto la proposta impedirebbe alla regione Abruzzo di rispettare il piano sanitario.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l'ordine del giorno G/2756/21/5 è pertanto respinto.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, sugli ordini del giorno G/2756/22/5, G/2756/23/5, G/2756/24/5, G/2756/25/5 e G/2756/26/5, previa riformulazione che preveda l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo, mentre si dichiara favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/27/5.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta le riformulazioni proposte.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/22/5 (testo 2), G/2756/23/5 (testo 2), G/2756/24/5 (testo 2), G/2756/25/5 (testo 2) e G/2756/26/5 (testo 2), pubblicati in allegato, e G/2756/27/5.

Il RELATORE si dichiara quindi favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'ordine del giorno G/2756/28/5, purché riformulato nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/28/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO si dichiarano quindi contrari all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/29/5, in quanto ipotizza una modalità alternativa di concessione di finanziamenti che appare più farraginosa di quella esistente.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/29/5.

Il RELATORE esprime quindi parere favorevole, con il parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/30/5, purché riformulato nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta la riformulazione proposta.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno G/2756/30/5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il RELATORE si rimette quindi alla valutazione del Governo in merito all'ordine del giorno G/2756/31/5.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario in quanto la proposta determinerebbe un appesantimento della procedura attuale impedendo il raggiungimento dell'obiettivo di esaurire le attività previste entro il mese di luglio del 2017.

Posto ai voti, su richiesta dei presentatori l'ordine del giorno G/2756/31/5 è quindi respinto.

Il RELATORE esprime poi parere favorevole, con parere conforme della rappresentante del GOVERNO, all'accoglimento degli ordini del giorno G/2756/32/5 e G/2756/33/5, se riformulati prevedendo l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta le riformulazioni proposte e la rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2756/32/5 (testo 2) e G/2756/33/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Quanto all'ordine del giorno G/2756/34/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni della rappresentante del GOVERNO, che esprime parere contrario.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira l'ordine del giorno G/2756/34/5.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo anche in merito all'ordine del giorno G/2756/35/5.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) evidenzia che la proposta mira a tutelare i beni immobili che presentano carattere storico e architettonico di pregio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di poter accogliere l'ordine del giorno purché si specifichi che si tratta degli immobili dichiarati di interesse storico artistico ai sensi della normativa

vigente.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta la riformulazione proposta, G/2756/35/5 (testo 2), pubblicata in allegato, e la rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto l'ordine del giorno.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo in merito all'ordine del giorno G/2756/36/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2756/36/5 è respinto.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/37/5, che la rappresentante del GOVERNO accoglie.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/38/5, G/2756/39/5, G/2756/40/5, G/2756/41/5, G/2756/42/5, G/2756/43/5, G/2756/44/5 e G/2756/45/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI esprime parere conforme.

Le senatrici COMAROLI (*LN-Aut*) e MANGILI (*M5S*) accettano le riformulazioni proposte così come il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), dopo aver fatto propri gli ordini del giorno G/2756/40/5 e G/2756/41/5.

La rappresentante del GOVERNO accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/38/5 (testo 2), G/2756/39/5 (testo 2), G/2756/40/5 (testo 2), G/2756/41/5 (testo 2), G/2756/42/5 (testo 2), G/2756/43/5 (testo 2), G/2756/44/5 (testo 2) e G/2756/45/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e il sottosegretario Paola DE MICHELI esprimono parere contrario sull'ordine del giorno G/2756/46/5, il quale viene fatto proprio dal senatore SPOSETTI (*PD*) e ritirato.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/47/5, G/2756/48/5, G/2756/49/5 e G/2756/50/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

I senatori Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)*), Raffaela BELLOT (*Misto-Fare!*) e Silvana Andreina COMAROLI (*LN-Aut*) accettano le riformulazioni proposte, così come il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*), dopo aver fatto proprio l'ordine del giorno G/2756/49/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/47/5 (testo 2), G/2756/48/5 (testo 2), G/2756/49/5 (testo 2) e G/2756/50/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2756/51/5 e G/2756/52/5 che, posti separatamente ai voti su richiesta dei proponenti, sono respinti.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/53/5, e G/2756/54/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/53/5 (testo 2) e G/2756/54/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Sull'ordine del giorno G/2756/55/5, il RELATORE si rimette alle valutazioni della rappresentante del GOVERNO, la quale esprime parere contrario in quanto l'unica possibilità di eliminare le macerie in maniera efficace consiste nell'attribuire le competenze alle Regioni.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) ritira quindi l'ordine del giorno G/2756/55/5.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/56/5, e G/2756/57/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/56/5 (testo 2) e G/2756/57/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2756/58/5 che è quindi posto ai voti e respinto.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/59/5, e G/2756/60/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/59/5 (testo 2) e G/2756/60/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/61/5, G/2756/62/5 e G/2756/63/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE e la rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli ordini del giorno G/2756/64/5 e G/2756/65/5, che la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritira.

Il RELATORE esprime parere favorevole gli ordini del giorno G/2756/66/5 e G/2756/67/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, propone quindi di accogliere gli ordini del giorno G/2756/68/5 e G/2756/69/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

Il senatore CERONI (*FI-PdL XVII*) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/68/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio l'ordine del giorno G/2756/69/5 e ne accetta la riformulazione proposta.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/68/5 (testo 2) e G/2756/69/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE si rimette alle valutazioni del Governo sull'ordine del giorno G/2756/70/5.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI dichiara di accogliere come raccomandazione l'ordine del giorno G/2756/70/5.

Il RELATORE, previo parere conforme della rappresentante del GOVERNO, esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2756/71/5, G/2756/72/5, G/2756/73/5, G/2756/74/5, G/2756/75/5, G/2756/76/5, G/2756/77/5 e G/2756/78/5, purché riformulati nel senso di prevedere l'impegno del Governo a valutare l'opportunità di un accoglimento del dispositivo.

La senatrice MANGILI (*M5S*) e il senatore URAS (*Misto*) accolgono rispettivamente le riformulazioni proposte.

Il senatore BROGLIA (*PD*) fa propri gli ordini del giorno G/2756/76/5, G/2756/77/5 e G/2756/78/5 e ne accetta le riformulazioni proposte.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI accoglie pertanto gli ordini del giorno G/2756/71/5 (testo 2), G/2756/72/5 (testo 2), G/2756/73/5 (testo 2), G/2756/74/5 (testo 2), G/2756/75/5 (testo 2), G/2756/76/5 (testo 2), G/2756/77/5 (testo 2) e G/2756/78/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2756/79/5, che la rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), intervenendo in dichiarazione di voto, annuncia l'astensione del proprio Gruppo sul provvedimento, in quanto pur provvedendo a molte delle esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, esso lascia aperti molti altri problemi che andranno con il tempo affrontati. Si dichiara inoltre perplessa su alcuni aspetti specifici riguardanti l'assunzione di nuovo personale presso le amministrazioni pubbliche, la creazione di un nuovo Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio che si sovrappone a quello già esistente della protezione civile e per l'assenza di norme quadro che consentano di affrontare gli effetti delle calamità naturali riducendo la frammentazione degli interventi, compatibilmente con la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole del proprio

Gruppo ritenendo il decreto una buona risposta alle esigenze delle popolazioni terremotate.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) lamenta la mancata gestione di molti dei problemi delle popolazioni colpite dal terremoto, soprattutto per quanto riguarda la ripresa delle attività economiche. Il proprio Gruppo ha provato, con i propri emendamenti, ad affrontare tali problemi trovandosi di fronte all'indisponibilità da parte del Governo ad accoglierli. Annuncia pertanto il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice MANGILI (*M5S*) annuncia l'astensione del proprio Gruppo.

Il senatore SANTINI (*PD*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo con l'auspicio che si continui nella medesima direzione di intervento. Pur riconoscendo che si procede per piccoli passi, ritiene che non si possa fare a meno di ravvisare una linea di condotta coerentemente volta a rispondere adeguatamente alle esigenze delle popolazioni colpite dal terremoto.

Il PRESIDENTE pone infine ai voti il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sull'approvazione del disegno di legge in titolo, nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a chiedere al Presidente del Senato di poter riferire oralmente.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,20.

ORDINI DEL GIORNO

N. 2756

G/2756/1/5 (testo 2)
PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI
Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-*ter* del decreto legge in oggetto, inserito durante l'esame alla Camera, estende al 2017 le disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto legge 189/2016 ? recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016 ? che escludono, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente;

le aree coinvolte dal sisma vengono per la gran parte assorbite dall'Ente Parco che potrebbe essere il propulsore di una zona economica speciale (ZES);

le zone economiche speciali, volute fortemente dalla Comunità Europea, mirano ad avere una propria legislazione di vantaggio riferita alle fiscalità locali, in modo da attrarre maggiori investimenti stranieri e quindi arginare il fenomeno dello spopolamento e della vivibilità nei territori montani o aree svantaggiate, come le aree fortemente danneggiate dalle azioni sismiche nelle regioni Abruzzo,

Marche, Lazio e Umbria,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire nel territorio dei parchi nazionali del Gran Sasso e Monti della Laga e dei Monti Sibillini, una zona economica speciale (ZES) con finalità funzionali al rilancio economico e sociale delle aree colpite dagli eventi sismici che si sono succeduti dalla data del 24 agosto 2016.

G/2756/2/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a seguito di precedenti calamità naturali (eventi sismici in Abruzzo nel 2009 e in Emilia Romagna nel 2012), sono state istituite zone franche urbane ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

in riferimento ai prolungati eventi sismici che hanno colpito le regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio si ritiene necessaria l'istituzione di Zone franche urbane nei comuni del cosiddetto cratere delle medesime regioni, con la finalità di garantire alle micro e piccole imprese le condizioni di base per il riavvio dell'attività economica, nonostante i danni diretti ed indiretti subiti;

il riconoscimento dello status di zona franca prevede:

a) l'esenzione dalle imposte sui redditi (fino ad un massimo di 100.000' di reddito) prodotti nella ZFU;

b) l'esenzione dall'IRAP nel limite di 300.000' del valore della produzione netta;

c) l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;

gli aiuti previsti nelle ZFU sono concessi in regime *de minimis*, per un periodo di 5 anni, alle micro e piccole imprese già costituite alla data del primo evento sismico e che svolgono attività all'interno della stessa ZFU,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere l'istituzione di ZFU anche nei citati comuni, secondo le modalità già adottate per il sisma dell'Emilia Romagna.

G/2756/5/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

le Zone Economiche Speciali (ZES) sono aree geografiche nell'ambito delle quali un'Autorità governativa offre incentivi a beneficio delle aziende che vi operano, attraverso strumenti e agevolazioni che agiscono in un regime derogatorio rispetto a quelli vigenti per le ordinarie politiche nazionali ed attualmente sono circa 91 le ZES operanti nel territorio doganale della Unione europea;

le ZES, presenti principalmente in paesi in via di sviluppo, hanno come obiettivo fondamentale l'aumento della competitività delle imprese insediate, l'attrazione di investimenti diretti, soprattutto da parte di soggetti stranieri, l'incremento delle esportazioni, la creazione di nuovi posti di lavoro e il più generale rafforzamento del tessuto produttivo, attraverso stimoli alla crescita industriale e all'innovazione;

in molti casi la dottrina e i *policy makers* parlano delle ZES come «poli di crescita» *(growth poles)*, in quanto si tratta di aree in cui tariffe, quote, dazi, imposte, essendo diversi dal resto del territorio nazionale, offrono un maggiore appeal agli investitori e migliori possibilità di sviluppo;

in base al quadro normativo comunitario, la creazione di una ZEA esula dalle prerogative riservate in autonomia ai singoli stati nazionali in quanto l'introduzione a favore di determinate

imprese di misure quali contributi agli investimenti, esenzione dal pagamento (totale o parziale) di dazi, imposte e/o oneri sociali, infatti, può configurare un'ipotesi di aiuto di Stato e deve essere valutata alla luce della specifica disciplina in materia;

la normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 107 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che, al paragrafo 1, stabilisce la generale impossibilità di fare ricorso ad agevolazioni che «incidano sugli scambi tra Stati Membri» a meno che, come chiarito dal successivo paragrafo 2, detti aiuti di stato siano «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali»,

considerato che:

gli eventi sismici del 2016 e del 2017, colpendo i territori individuati dagli allegati del decreto legge decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno ulteriormente aggravato la preesistente situazione di crisi economica, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese presenti nel cosiddetto cratere sismico;

detti eventi calamitosi ed il conseguente spopolamento del territorio costituiscono uno dei motivi che rendono legittima l'adozione interventi a carattere temporaneo finalizzati a limitare fenomeni di delocalizzazione e a sostenere le attività economiche locali presenti nei territori colpiti dagli eventi calamitosi e quindi l'istituzione di Zone Economiche Speciali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di istituire le Zone Economiche Speciali sui territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e 2017, individuando le modalità attuative delle misure con un successivo DPCM, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, avente quali finalità sia il mantenimento delle attività economiche già esistenti che l'attrazione di nuovi investimenti e prevedere, per le micro, piccole e medie imprese 'che abbiano la propria sede operativa o il proprio domicilio fiscale nel territorio delle ZES o che intendano insediarvisi, agevolazioni consistenti in contributi a fondo perduto per l'acquisto di immobili da destinare a finalità produttive.

G/2756/6/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito oltre 130 Comuni nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno causato danni ingentissimi, stimati in oltre 23 miliardi di euro;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;

impegna il governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica.

G/2756/7/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno colpito in parti colar modo i Comuni nelle Regione Marche, poiché è la Regione che ha subito i maggiori danni tra le quattro coinvolte dagli eventi sismici;

al danno emergente si deve sommare il lucro cessante, poiché moltissime attività di impresa sono state abbattute dal sisma e necessitano di interventi radicali e urgenti per consentire alle comunità di mantenersi tali grazie al sostegno alle attività che garantiscono il lavoro ai residenti, consentendo una effettiva stabilizzazione di residenti sul territorio;

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a consentire una zona di esenzione totale dalle imposte sui redditi nei territori nella Regioni, Marche.

G/2756/9/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente alla Camera dei Deputati, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n.189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe necessario concedere a questi contribuenti l'esenzione dal pagamento dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in modo da dare loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

la sospensione sarebbe invece necessaria per i comuni delle regioni Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eccezionali fenomeni metereologici che hanno colpito le medesime regioni, aggravando ulteriormente la già drammatica situazione in cui versavano le zone colpite dallo sciame sismico. Questi comuni, pur non essendo in tutto coincidenti con quelli ricompresi nei crateri, sono sicuramente interessati dalla generale situazione di difficoltà economica che inevitabilmente travalica i confini delle zone terremotate per interessare l'intera economia regionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di riconoscere l'esenzione dai versamenti e dagli adempimenti tributari e contributivi, in luogo della sospensione, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e 26 ottobre 2016 e de118 gennaio 2017, ossia dei comuni dell'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché dei comuni inseriti nell'allegato 2-*bis* del decreto-Iegge n. 189 del 2016, e prevedere invece la sospensione dei termini dei versamenti tributari e contributivi, almeno per i120 17, per i contribuenti con residenza o sede legale o operativa nei comuni delle regioni Abbruzzo, Lazio, Marche e Umbri, indicati nella dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017.

G/2756/11/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9

febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge reca modifiche all'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016, prevedendo limitate proroghe della sospensione dei versamenti tributari e disciplinando la restituzione dei versamenti sospesi da parte di cittadini e imprese, attraverso la stipula di mutui coperti da garanzia dello Stato;

inoltre, l'articolo 48 del decreto-legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 per i comuni terremotati del primo elenco e dal novembre 2016 al30 settembre 2017 per i comuni del secondo elenco; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data;

gli stessi articoli prevedono sospensioni e esenzioni dei termini di pagamento delle fatture delle utenze e del canone TV;

è evidente, anche sulla base dell'esperienza maturata da precedenti calamità naturali, che le famiglie e le imprese, a distanza di pochi mesi dal disastroso evento sismico, non possano essere in grado di recuperare le risorse necessarie per restituire gli arretrati al termine della sospensione e la soluzione dei mutui non ha dato i risultati sperati nell'analoga emergenza del terremoto dell'Emilia Romagna, comportando un enorme dispendio di risorse a carico dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, attraverso l'autorità di regolazione delle utenze, a garantire l'esenzione dal pagamento delle fatture, fino al ripristino della funzionalità e dell'impiego di tutte le utenze.

G/2756/12/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la c.d. busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo

provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di prorogare ulteriormente, almeno fino al30 novembre 2018, la sospensione dei termini e degli adempimenti tributari e contributivi previdenziali e assistenziali.

G/2756/13/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

sarebbe inoltre opportuno prevedere una rateizzazione estesa almeno a 18 rate dei tributi sospesi, in luogo dell'accensione di mutui per il loro pagamento, come invece attualmente previsto dai commi da 3 a 8 del medesimo articolo 11; il caso delle zone terremotate dell'Emilia nel 2012, dove questa modalità ha creato un'ingente somma di interessi a carico dello Stato, fornisce un buon esempio dell'esigenza di questo intervento;

una simile previsione genererebbe, inoltre, un beneficio per il bilancio statale, oltre che un considerevole aiuto diretto a cittadini in così gravi difficoltà economiche,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di prevedere la possibilità di una rateizzazione estesa dei versamenti tributari e contributivi oggetto di sospensione, in luogo dell'accensione dei mutui, con lo scopo di garantire un'ordinata ripresa dei pagamenti e concedere ai contribuenti, alla scadenza della sospensione, un maggiore lasso di tempo per riallinearsi con i versamenti.

G/2756/14/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo Il reca diverse modifiche in merito agli adempimenti e versamenti tributari e

ambientali per i contribuenti delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017, tra cui: proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari; estensione delle possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; la previsione forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; l'attribuzione, in relazione ai finanziamenti, di un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

in considerazione della drammatica situazione economica in cui versano i cittadini e le imprese dei comuni interessati da eventi calamitosi di natura geologica e climatica tra i più gravi della storia del nostro Paese, sarebbe innanzitutto necessario concedere a questi contribuenti un maggiore lasso di tempo che dia loro la possibilità di ricostruire le proprie abitazioni e riavviare le proprie attività imprenditoriali, commerciali e professionali senza sovraccarichi di natura economia da parte dello Stato;

l'articolo 18-undecies, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, ma non è ben chiarito che a questi comuni si applichino anche le disposizioni di cui all'articolo 11 del presente provamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretativa, al fine di chiarire che la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari, prevista dal citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 settembre 2016 e le relative disposizioni di cui all'articolo Il del presente provvedimento e dell'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché quelle contenute nel decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relative a proroghe di adempimenti tributari nelle zone in oggetto, siano da intendersi estese anche ai Comuni dell'allegato 2-*bis* del presente decreto-legge a partire dalla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/15/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto:

a) recano proroghe alle sospensioni di termini per adempimenti e versamenti tributari (attraverso modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016);

b) ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter

richiedere la cosiddetta busta paga pesante;

c) prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini;

d) attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese;

e) recano proroghe alla cosiddetta rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici;

f) provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

i titolari di reddito da lavoro dipendente e assimilato, che richiedono al sostituto di imposta la sospensione delle ritenute IRPEF, nonché delle relative addizionali e imposte sostitutive relative all'anno 2017, sarebbero chiamati al versamento in unica soluzione entro il 16 dicembre 2017, senza peraltro la possibilità di rateizzare sino a 18 rate il versamento dei tributi sospesi, avendo il decreto legge in discussione eliminato, nell'articolo 48, comma 11, decreto legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito in legge n. 229 del 2016, il richiamo all'articolo 9, comma 2-*bis* legge 27 luglio 2012, n. 212,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che anche per i titolari di reddito da lavoro dipendente ed assimilato sia concessa la possibilità di ricorrere al finanziamento agevolato, al fine di evitare disparità di trattamento fra contribuenti.

G/2756/16/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

i territori colpiti dal sisma stanno vivendo una difficile fase dovuta sia ai problemi connessi con la ricostruzione privata, sia alla caduta del mercato economico locale che si sosteneva soprattutto sui settori del turismo, del commercio e dell'agro alimentare;

al fine di aumentare la domanda turistica in questi territori, sarebbe opportuno incentivare le Imprese, le Associazioni e gli Enti che hanno sede in qualsiasi comune d'Italia, ad organizzare i propri eventi presso le idonee strutture presenti nei territori colpiti dal sisma,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prevedere il riconoscimento di un credito di imposta del 50 per cento delle spese sostenute per l'evento, al fine di favorire la ripresa dell'economia locale grazie a tutto quell'indotto economico che il cosiddetta «turismo congressuale» riesce a generare, dalle strutture alberghiere ai ristoranti, pubblici esercizi, attività commerciali e artigianali.

G/2756/18/5 (testo 2)

GINETTI, CARDINALI, GIANLUCA ROSSI, MORGONI, PEZZOPANE, LANZILLOTTA, VERDUCCI, AMATI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (A.S.2756);

premesso che:

gli eventi sismici che si sono verificati nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria hanno prodotto danni ingentissimi al patrimonio culturale delle aree interessate;

i danni stimati riguardano più di 5.000 edifici di valore culturale e i tempi previsti per la loro

ricostruzione sono lunghi anche in ragione della complessità degli interventi e dell'alta professionalità richiesta nel recupero di tali beni;

i suddetti danni, oltre a rappresentare un grave depauperamento del patrimonio culturale nei territori colpiti, hanno fatto venir meno uno dei primari fattori di attrazione turistica, contribuendo negativamente alla forte contrazione delle presenze turistiche nelle regioni interessate, con gravissimo danno economico per tutto l'indotto del settore turistico;

i più recenti dati evidenziano un rilevantissimo calo di prenotazioni turistiche, al momento superiori al 50 per cento rispetto all'anno precedente, coinvolgendo non solo le aree direttamente colpite ma anche quelle d'interesse turistico delle regioni coinvolte;

considerato che:

nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dagli eventi sismici operano numerose guide turistiche che, in conseguenza degli eventi sismici e del calo del flusso turistico, hanno subito un forte rallentamento della loro attività;

a titolo esemplificativo, solo nella regione Umbria le guide turistiche sono almeno 200. Si tratta di persone che hanno conseguito l'abilitazione professionale per lo svolgimento dell'attività turistica a seguito del supera mento di un esame abilitante. Di queste almeno settanta svolgono l'attività di guida turistica in modo continuativo traendo dalla stessa l'unica o la principale fonte di reddito. La diminuzione del lavoro per le guide turistiche della sola regione Umbria si attesta al 70 per cento rispetto a marzo 2016 e riguarda non soltanto le aree direttamente interessate dal sisma ma l'intera Regione Umbria;

le guide turistiche che operano nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria stanno pertanto subendo un evidente danno indiretto prodotto dagli eventi sismici che sta producendo una forte riduzione del reddito a loro disposizione;

tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, in ragione del danno indiretto prodotto dagli eventi sismici, l'estensione delle misure di agevolazione previste per le imprese turistiche e dei servizi connessi in favore delle guide turistiche operanti nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, abilitate all'esercizio professionale dell'attività e riconosciute dal Ministero dello sviluppo economico come attività della filiera turistica culturale a cui è attribuito uno specifico codice Ateco.

G/2756/19/5 (testo 2)

QUAGLIARIELLO

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici hanno causato ingenti danni al patrimonio immobiliare residenziale e produttivo di un'ampia zona delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

è ancora attivo uno sciame sismico che sta mettendo a dura prova le popolazioni del centro Italia;

il decreto in oggetto all'articolo 7-*bis* è finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese turistiche e agrituristiche;

considerato che:

a seguito degli eventi sismici si sta verificando un esodo preoccupante che interessa sia la popolazione residente che le presenze turistiche;

le strutture ricettive e le attività produttive sono costrette alla ricerca di nuove sistemazioni sia per i danni subiti dagli Immobili, sia per l'impoverimento economico che non consente un'agevole sopravvivenza delle attività nelle zone interessate;

la richiesta di immobili in locazione, sproporzionata rispetto all'offerta, sta generando un aumento incontrollato dei canoni di locazione;

che l'incontrollato aumento dei canoni anche per le unità non residenziali costituisce un ulteriore deterrente alla continuazione delle attività esistenti e all'insediamento di nuove, con gravosa limitazione di ripresa del tessuto economico;

impegna il governo, in successivi e tempestivi provvedimenti normativi, a:

a valutare l'opportunità di estendere il regime agevolato di cedolare secca, già previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n.431 per i contratti di locazione ad uso abitativo, anche al contratti di locazione ad uso commerciale, imprenditoriale o artigianale nonché agli alloggi utilizzati per finalità turistiche stipulati nelle province delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 al presente decreto;

prevedere l'esenzione dei suddetti contratti dall'Imposta di bollo e di registro.

G/2756/20/5 (testo 2)

SERRA, MONTEVECCHI, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018;

si rendono necessarie misure economiche per agevolare anche il comparto scuola e, in particolare, gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici al fine di incentivare le iscrizioni nei relativi atenei e garantire la ripresa dei territori oggetto del presente provvedimento;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare misure per garantire l'esonero dal pagamento delle tasse e dei contributi universitari previsti dalla normativa vigente per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 ovvero dal pagamento della tassa scolastica di iscrizione per tutti gli tutti gli studenti che risiedono nei Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 ovvero nei Comuni indicati negli allegati 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

G/2756/22/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 2017;

premesso che:

l'articolo 48 del decreto legge 17 ottobre 2016, n 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n.229, disciplina la proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti di versamenti tributari e contributivi, nonché la sospensione di termini amministrativi;

i gravi eventi sismici che si sono verificati a decorrere dal 24 agosto 2016 hanno determinato la perdita di gettito nei Comuni interessati, di rilevanti quote dei tributi locali, tra cui l'imposta unica comunale (IUC), comprensiva del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e della tassa sui rifiuti (Ta.Ri.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

particolare rilevanza per garantire la sicurezza abitativa e la salute pubblica, assume la Ta.Ri., ma il provvedimento in esame non affronta la materia;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di assicurare ai comuni del cratere sismico continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di adottare misure volte a prevedere una compensazione per la

perdita di gettito TARI finalizzata a sopperire alla perdita di gettito registrata dai Comuni seriamente danneggiati dagli eventi sismici.

G/2756/23/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

a causa dei numerosi eventi sismici che si protraggono dal mese di agosto scorso nelle regioni Marche, Abruzzo, Umbria e Lazio, numerose aziende continuano l'attività, pur in presenza di notevoli difficoltà connesse alla diminuzione della domanda le quali, per ovvi motivi, non possono delocalizzarsi in quanto radicate nel territorio di cui sono importante espressione, al di fuori del quale non avrebbero possibilità di permanere nel mercato;

l'agevolazione sul versante contributivo contribuirebbe a stabilizzare l'occupazione di settori economici basati essenzialmente sul fattore umano;

in tal modo, infatti, si incentiverebbe un percorso virtuoso di rivitalizzazione dei centri storici colpiti dal terremoto, evitando processi di desertificazione dei comuni, con le connesse riduzioni di personale;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere misure finalizzate ad agevolare i datori di lavoro che abbiano subito una riduzione consistente del proprio volume di affari a causa del sisma, prevedendo un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale, ad esclusione dei premi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei medesimi datori di lavoro, nel limite massimo di 3,250 euro su base annua.

G/2756/24/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017;

premesso che:

l'articolo 11 del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di adempimenti e versamenti tributari e ambientali;

in particolare, le disposizioni di cui al citato articolo, in relazione alle aree colpite dal terremoto: *a)* recano proroghe alle sospensioni di termini per adempi menti e versamenti tributari (attraverso modifiche al D.L. 189/2016); *b)* ampliano le possibilità per i lavoratori residenti nei comuni interessati dal sisma di poter richiedere la cosiddetta busta paga pesante; *c)* prevedono forme di finanziamento agevolato in favore dei titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo per consentire la ripresa dei versamenti tributari alla cessazione della sospensione dei termini; *d)* attribuiscono, in relazione ai finanziamenti, un credito di imposta garantito dallo Stato, di importo pari ad interessi e spese; *e)* recano proroghe alla c.d. rottamazione delle cartelle per i soggetti ai quali si applicano le sospensioni dei termini di cui all'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 in relazione agli eventi sismici; *f)* provvedono alla copertura degli oneri finanziari correlati;

l'articolo 48 (Proroga e sospensione di termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi, nonché sospensione di termini amministrativi) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, al comma 13 prevede la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per

l'assicurazione obbligatoria in scadenza rispettivamente nel peri odo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017 ovvero nel periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017;

l'articolo 11, comma 1, del decreto-legge del 9 febbraio 2017, n. 8 in esame, concerne la sola sospensione dei termini dei versamenti tributari;

per consentire alle imprese di usufruire di un termine maggiormente congruo per la ripresa degli obblighi ordinari di contribuzione agli enti, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del termine del 30 novembre 2017 anche in relazione agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, in coerenza con le ragioni sotto stanti alle difficoltà di accesso al credito delle imprese delle zone coinvolte dal sisma, di assumere iniziative volte a prevedere anche per il versamento dei contributi e premi sospesi, l'applicazione del finanziamento agevolato previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per il solo pagamento dei tributi.

G/2756/25/5 (testo 2)

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

i comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità della gestione emergenziale;

anche la priorità di assegnazione degli spazi finanziari nell'ambito del patto nazionale verticale (articolo 1, comma 492, legge n. 232 del 2016) può non risultare adeguata a fronteggiare compiutamente gli eccezionali eventi sismici, in quanto finalizzata a sostenere le sole spese di investimento, dovendo si altresì disporre del progetto esecutivo vali dato in conformità della normativa vigente (elemento di difficile realizzazione nel contesto dato),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'esclusione dei Comuni colpiti dagli eventi sismici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle zone colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nella seconda decade di gennaio 2017 nella Regione Abruzzo, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.

G/2756/26/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 44 del decreto legge n. 189 del 2016 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, ha disposto l'esclusione dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ricompresi negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto, per l'anno 2016, dalle disposizioni della legge di stabilità 2016 sul conseguimento del pareggio di bilancio, inteso come saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali (articolo 1, commi 709-713, 716-734 della legge n. 208/2015);

tali comuni, trovandosi ad affrontare eventi straordinari, devono poter fare ricorso a tutti gli strumenti della gestione amministrativa e non possono essere sottoposti a vincoli che limitano la capacità e la sostenibilità della gestione emergenziale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di prevedere misure finalizzate all'esonero dai vincoli di finanza anche per gli anni 2017 e 2018 e ad estendere il periodo di sospensione per i comuni di cui all'allegato 1 e 2 del succitato decreto legge n. 189 del 2016, dei termini per adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal TUEL almeno per tutto il 2017 e il primo trimestre del 2018;

di prevedere la eliminazione delle sanzioni relative allo sforamento del Patto di stabilità interno per i predetti comuni che nell'anno 2015 non hanno rispettato i vincoli imposti;

di prevedere che le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, non trovino applicazione e, qualora già applicate, ne vengano meno gli effetti, nei confronti dei predetti comuni colpiti dal sisma, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

G/2756/28/5 (testo 2)

PELINO, MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 20 17»;

premesso che:

gli eventi sismici che hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificati si a far data dal 24 agosto 2016, hanno creato gravi danni a tutto il sistema produttivo dei territori medesimi,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo per le attività di impresa o di lavoro autonomo, ricadenti nei territori di cui in premessa, che abbiano subito un danno economico, desunto dalla perdita di reddito registrata a seguito del verificarsi dei diversi eventi sismici.

G/2756/30/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge reca Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione;

sarebbe opportuno attribuire ai Comuni, indicati negli allegati 1 e 2, il potere di individuare entro il 31 maggio 2017 le aree da destinare a deposito dei rifiuti derivanti dai crolli, in attesa del loro successivo trasferimento agli impianti di recupero o di smaltimento;

sarebbe, altresì, necessario introdurre alcune semplificazioni per la gestione dei rifiuti derivanti dai crolli degli edifici a seguito degli eventi sismici, accelerare la fase di individuazione di queste aree in modo da agevolare le operazioni rimozione dei rifiuti e di conseguenza anche l'avvio delle opere di ricostruzione e delineare un procedimento semplificato per l'utilizzo degli impianti mobili di campagna;

l'attuale disciplina, infatti, non agevola tale impiego, ma anzi risulta ancora più restrittiva della procedura ordinaria delineata dall'articolo 208 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente) che prescrive: una autorizzazione di carattere generale rilasciata dalla Regione, nella quale ha la sede legale l'impresa titolare dell'impianto; una comunicazione alla Regione nella quale si intende utilizzare l'impianto stesso;

il decreto-legge n. 189 del 2016, così come integrato e modificato dal decreto-legge in esame, sembra prevedere due distinte autorizzazioni oltre a quella generale, imposta dalla procedura ordinaria, anche una successiva da parte del Presidente della Regione, prima dell'effettivo impiego dell'impianto mobile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a garantire l'applicazione della procedura ordinaria per l'utilizzo degli impianti mobili, adeguando la alla peculiarità della situazione contingente che si è creata nei territori colpiti dagli eventi sismici.

G/2756/32/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

relativamente all'emergenza sismica del 2009, registratasi in Abruzzo e, in particolare, nei territori de L'Aquila, occorre accelerare la messa in sicurezza degli edifici scolastici ubicati in quella Regione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di stabilire misure specifiche volte a prevedere che le disposizioni contenute nell'articolo 63, comma 1, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara», siano applicati agli interventi di edilizia scolastica ed universitaria che sono dotati del progetto esecutivo validato dagli Uffici Speciali e del finanziamento approvato.

G/2756/33/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 12 del decreto-legge in esame reca disposizioni per la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito;

in particolare, l'articolo prevede che la Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del lavoro, il Ministro dell'economia e i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria continui ad operare nel 2017 fino all'esaurimento delle risorse disponibili ivi ripartite tra le regioni, considerate quali limite massimo di spesa, relativamente alle misure di cui all'articolo 45, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta dell'erogazione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, in favore dei lavoratori impossibilitati a prestare la loro opera per motivazioni comunque riconducibili agli eventi sismici), fermo restando quanto previsto dal decreto stesso ai fini dell'individuazione dell'ambito di riconoscimento delle predette misure;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere la proroga, anche nel 2018, della concessione dall'indennizzo una tantum previsto per i lavoratori autonomi costretti a sospendere l'attività a causa del sisma.

G/2756/35/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-: legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 3, comma 1, che interviene in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, modifica in più punti l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016;

il capoverso 13-*bis*, introdotto dalla lettera *b)*, dispone che tutte le disposizioni dell'articolo 6 si applicano anche ai comuni fuori cratere;

tuttavia, il comma 5 dell'articolo 6 prevede un contributo del 100 per cento del danno per gli interventi su immobili diversi da abitazione principale del proprietario o dati in locazione, ossia per gli interventi sulle seconde case a disposizione del proprietario, che ricadono all'interno di centri storici e borghi caratteristici dei Comuni limitrofi a quelli terremotati;

per le seconde case, a disposizione del proprietario, site all'esterno di centri storici o borghi di comuni diversi a quelli del cratere, come inseriti negli elenchi allegati al decreto, il citato comma 5 prevede un contributo del solo 50 per cento del danno subito;

la norma crea discriminazioni tra proprietari per immobili situati magari a pochi metri l'uno dall'altro;

le zone terremotate e i comuni limitrofi, anche essi interessati dalle continue scosse sismiche sono noti come centri di villeggiatura e dimore estive dei proprietari;

occorre comunque tenere conto dell'impellente necessità di riparare e ricostruire gli edifici con peculiari caratteristiche storico architettoniche, anche se isolati ed esterni a borghi e centri storici,

impegna il Governo:

a ritenere compresi nei contributi del 100 per cento del danno subito qualora si dimostri il nesso di causalità con il terremoto, anche gli edifici isolati, esterni di centri storici e borghi caratteristici, ma di peculiari caratteristiche storico architettoniche accertate secondo la legislazione vigente

G/2756/38/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18-*undecies*, inserito nel corso dell'esame in sede referente, introduce un nuovo allegato 2-*bis* nel testo del decreto-Iegge n. 189 del 2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge;

si tratta dei comuni di Barete (AQ); Cagnano Amiterno (AQ); Pizzoli (AQ); Farindola (PE); Castelcastagna (TE); Colledara (TE); Isola del Gran Sasso (TE); Pietracamela (TE) e Fano Adriano (TE);

sono state introdotte disposizioni dirette a consentire l'applicazione, anche per i comuni dell'allegato 2-*bis*, di tutte le norme finora emanate in favore dei comuni colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016;

i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

per soggetti residenti, ai sensi del comma 2, si intendono i cittadini residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato l alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016;

si rende invero necessario specificare che le presenti disposizioni sono valide anche per i residenti o stabilmente dimoranti dei comuni di cui all'allegato 2-*bis* del presente decreto,

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative legislative, anche di semplice natura interpretati va, al fine di chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 10, indirizzate al sostegno economico e sociale delle fasce più deboli della popolazione che versano in condizioni di maggior disagio economico, siano da intendersi estese anche ai cittadini residenti o stabilmente dimoranti da almeno due anni in uno dei comuni dell'allegato 2-*bis* del decreto legge in oggetto alla data del 18 gennaio 2017.

G/2756/39/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del2016 e del 2017,

premesso che:

i commi da 1 e 5 dell'articolo 10 del presente provvedimento stabiliscono, per l'anno 2017, nel limite di 41 milioni di euro, il riconoscimento del trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà relativa al Sostegno per l'inclusione attiva (SIA) ai soggetti residenti in uno dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto legge n. 189/2016 in gravose difficoltà economiche da attestarsi tramite ISEE;

ai sensi del comma 2, si dispone che l'accesso al beneficio sia riconosciuto ai soggetti in condizione di disagio economico identificati in base alla residenza e all'ISSE in base ai seguenti criteri: residenza o dimora stabile da almeno due anni in uno dei Comuni di cui all'allegato 1 alla data del 24 agosto 2016 ovvero in uno dei Comuni di cui all'allegato 2 alla data del 26 ottobre 2016; valore dell'ISEE o ISEE corrente (calcolato sulla base dei redditi degli ultimi 12 mesi), pari o inferiore a 6.000 euro;

ai fini del conteggio dell'ISSE, l'articolo 10 stabilisce che il calcolo deve essere effettuato escludendo dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale: il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio e i redditi derivanti dal possesso del patrimonio immobiliare riferito alle medesime fattispecie;

si specifica, infine, che ai fini del calcolo devono invece essere computati le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali: il contributo di autonoma sistemazione (CAS); le indennità di sostegno del reddito dei lavoratori; i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici;

si renderebbe necessario, innanzitutto, aumentare la disponibilità dei fondi per il SIA anche in modo da escludere, dal computo dell'indicatore della situazione patrimoniale le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici, dovute, ovviamente, in seguito a situazioni di necessità provenienti da situazioni calamitose impreviste, e aumentare il livello stabilito a 6.000 euro per l'accesso alla misura di sostegno;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative di carattere legislativo, nel primo provvedimento utile, o anche attraverso ulteriori interventi con carattere d'urgenza, al fine di aumentare il limite di 6.000 euro attualmente previsto per l'accesso alle misure di sostegno alle fasce deboli della popolazione previste dall'articolo 10 del presente provvedimento, o, almeno, escludere dal

computo previsto al comma 4 del medesimo articolo, le prestazioni godute a seguito degli eventi sismici quali il contributo di autonoma sistemazione, le indennità di sostegno del reddito dei lavoratoti e i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concessi in conseguenza degli eventi sismici.

G/2756/40/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

il principio ed i criteri di sostegno a favore di situazioni di particolare gravità sono contenuti nella disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato, in particolare all'articolo 50 del Regolamento (VE) della Commissione n. 651/2014, che riconosce tra i costi ammissibili non solo quelli materiali, quali immobili, attrezzature, macchinari o scorte, ma anche quelli economici, quali ad esempio la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività economica;

i provvedimenti in materia di interventi a sostegno delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 hanno stratificato una serie di disposizioni riguardanti la ricostruzione delle micro, piccole e medie imprese oltre che la ripresa economica delle aree terremotate,

considerato che:

gli eventi sismici hanno compromesso la realtà economica delle regioni colpite, con un evidente aggravio delle precedenti e preesistenti condizioni di crisi economica ed hanno prodotto impatti negativi sulla complessiva offerta economica localizzata sul territorio, penalizzata non solo dai danni subiti dalle reti infrastrutturali di comunicazione e di servizio, ma anche dal contesto sfavorevole generato dagli eventi sismici;

il settore, ad esempio, del turismo, che nel complesso delle Province interessate avrebbe registrato tra agosto 2016 e gennaio 2017 una riduzione delle presenze superiore al 40 per cento rispetto al corrispondente periodo degli anni precedenti, subirà un impatto stimato di perdita di fatturato variabile tra il 45-50 per cento;

l'effetto del combinato disposto tra una preesistente situazione di crisi e gli effetti degli eventi sismici sta mettendo gravemente a rischio la tenuta e la sopravvivenza delle attività economiche e, conseguentemente, la complessiva vita civile delle comunità locali,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un ristoro del danno economico per le imprese operanti nei Comuni gravemente danneggiati e ricompresi negli allegati 1, 2 e 2-*bis* del decreto legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 che abbiano subito danni materiali o che non li abbiano subiti, a patto che abbiano inevitabilmente risentito degli effetti prodotti sull'area colpita dal sisma, calcolandone l'entità sui sei mesi successivi al mese in cui si è verificato l'evento sismico.

G/2756/41/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili, ha previsto una definizione agevolata dei debiti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive, prevedendo pertanto il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate delle somme dovute;

la disposizione in premessa, nata originariamente per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente, oltre che per la necessità di ottimizzare l'attività di riscossione, è un valido strumento atto a consentire ai contribuenti, nel rispetto del principio di legalità, di provvedere al versamento cosiddetto agevolato delle somme dovute all'erario,

considerando che:

lo strumento disposto dal decreto è parimenti idoneo ad assicurare alle popolazioni colpite dal sisma di provvedere e che, nello specifico, risulta essere, anche ad avviso del Governo che ha previsto nel presente decreto dilazioni dei termini previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito con modificazioni dalla legge 1º dicembre 2016, n. 225, mezzo assolutamente legittimo per consentire una dilazione dei pagamenti dovuti all'erario;

lo stato di massima urgenza che caratterizza le zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 richiede la necessaria applicazione della norma riportata in premessa,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore dilazione di termini rispetto a quelli attualmente previsti che non sia comunque superiore a 8 mesi, al fine di assicurarne la copertura finanziaria, e non inferiore ad ulteriori 5 mesi.

G/2756/42/5 (testo 2)

MANGILI, CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-*bis* al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;

gli eventi sismici hanno duramente colpito anche ? e soprattutto ? le microimprese e le piccole imprese, non ricomprese nel novero dell'articolo in oggetto;

l'articolo 111 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 consente alle microimprese di richiedere finanziamenti nel rispetto di limiti e condizioni individuate dalla normativa stessa;

tali condizioni allo stato costituiscono un ostacolo per l'accesso ai finanziamenti da parte di numerose microimprese;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure per consentire alle microimprese e alle piccole e medie imprese ubicate nei territori di comuni di agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 di beneficiare dei finanziamenti di cui all'articolo 111 del decreto legislativo n. 385 del 1993, anche in assenza delle caratteristiche di cui alle lettere *b)* del comma 1 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dei requisiti stabiliti con il decreto di attuazione del comma 5 dell'articolo 111 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993.

G/2756/43/5 (testo 2)

BLUNDO, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 7-*bis* al fine di facilitare la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché delle imprese che svolgono attività agrituristica ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici, garantisce la concessione alle medesime imprese di contributi, in presenza di determinati requisiti;

il comma 4 dell'articolo 7-*bis* prevede, a copertura della disposizione in oggetto, una somma pari a 23 milioni, somma che appare insufficiente ad agevolare nonché a garantire la ripresa produttiva;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare in maniera considerevole lo stanziamento dei fondi da destinare alle imprese ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici al fine di garantire una reale ripresa dell'attività produttiva.

G/2756/44/5 (testo 2)

CASTALDI, BLUNDO, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di contributo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, prevedendo un aumento della percentuale massima di tale contributo rispetto a quanto già previsto dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

appare necessario precisare che gli importi utilizzati in tal modo dagli Enti Locali costituiscono investimenti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 119 della Costituzione;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a garantire che la valutazione della vulnerabilità e del rischio sismico degli immobili sia considerata investimento ai sensi dell'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

G/2756/45/5 (testo 2)

MANGILI, CATALFO, BULGARELLI, LEZZI, BLUNDO, CASTALDI, LUCIDI, SERRA, MONTEVECCHI, PUGLIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 10 reca interventi a sostegno delle fasce deboli della popolazione e a tal fine autorizza, per il 2017, l'accesso alla misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, con requisiti e limite massimo del valore dell'indicatore ISEE che tengono conto dell'impoverimento subito dalle popolazioni delle zone terremotate. Diversamente dal SIA nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, viene escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio. Le modalità di concessione del SIA per i nuclei familiari delle zone terremotate sono definite con apposito decreto interministeriale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale;

impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa necessaria al fine di:

incrementare adeguatamente le risorse del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale al fine di consentire un reale sostegno alle fasce deboli delle popolazioni, ed in particolare migliorando le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici in oggetto;

specificare che qualora nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli minori o persone disabili, come definite ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il valore dell'ISEE è identificato pari o inferiore a 12.000 euro, prevedendo altresì che il beneficio venga gradualmente

incrementato per ciascun figlio o persona disabile fino ad un massimo del 50 per cento;

considerare che, per le finalità di cui al presente articolo l'ISEE corrente è calcolato in deroga alle condizioni previste ai commi 1 e 2 all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

G/2756/47/5 (testo 2)

GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2756 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

dopo il terremoto dell'Aquila del 2009, si è provveduto, per dare la massima funzionalità alle attività di monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, attraverso tecnologie scientifiche innovative, in relazione all'articolo 2, comma 329, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 con le quale si dava attuazione alla ricerca, è stata ritenuta indispensabile per sostenere le azioni di prevenzione e la individuazione di sistemi di controllo del territorio lungo la dorsale appenninica, è stata rifinanziata nel febbraio del 2010 con la legge n. 26 si è provveduto al rifinanziamento di quanto disposto all'articolo 2, comma 329 della legge n. 244 del 2007;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di reintegrare e stabilizzare il finanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 26 del febbraio 2010.

G/2756/48/5 (testo 2)

BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

considerato che:

Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale nei mesi scorsi, come purtroppo tutti gli altri eventi cala mito si, ha segnato profondamente il nostro Paese. L'entità del fenomeno e le conseguenze disastrose che ne sono scaturite hanno imposto più interventi legislativi connotati da esigenze di urgenza e necessità al fine di favorire la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori delle regioni colpite;

le popolazioni colpite sono state costrette ad allontanarsi rapidamente dai luoghi a loro cari senza avere neanche la possibilità di mettere al sicuro i propri averi e molto spesso, oltre alle ferite fisiche, alla paura ed al disagio hanno dovuto fare i conti con l'azione meschina di soggetti che, come la cronaca, non solo recente, ci insegna, approfittando della tragedia hanno portato a compimento furti e depredazioni;

lo «sciacallaggio» è un fenomeno, purtroppo, tristemente connesso ad eventi tragici come quelli avvenuti recentemente nel nostro Paese. Il grande disvalore di tali comportamenti necessita di una risposta punitiva-sanzionatoria da parte dell'ordinamento che sia il più possibile adeguata e proporzionata e che possa rappresentare un valido deterrente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di attivarsi per l'introduzione del reato di sciacallaggio nel codice penale, prevedendo pene e sanzioni adeguate.

G/2756/49/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito numerosi Comuni nelle Marche, Lazio, Umbria e

Abruzzo, hanno pesantemente danneggiato, naturalmente, anche le infrastrutture scolastiche;

ciò ha causato l'inagibilità di gran parte degli istituti, a cui se ne aggiungono molti altri che, pur se non lesionati gravemente, necessitano di interventi di ripristino;

la situazione preoccupa la popolazione, i dirigenti scolastici, il personale e i genitori. Molti studenti, per la maggior parte tra i 3 e i 13 anni, sono costretti a estenuanti viaggi in bus dagli alberghi della costa ai Comuni di residenza dove sono state allestite tensostrutture o *container*;

ciò non facilità l'opera auspicata e in parte realizzata di salvaguardare dell'unità e dell'identità delle comunità già molto provate dal terremoto, e non aiuta l'opera di insegnamento e di apprendimento che è necessario garantire;

nonostante le criticità sopra descritte, anche quest'anno, nel mese di maggio si terranno le prove del Sistema Nazionale per la Valutazione del Sistema dell'Istruzione (Invalsi), cioè i *test* standardizzati nazionali per la rilevazione degli apprendimenti, che vengono somministrati nelle classi seconde e quinte delle primarie, prime e terze delle secondarie di primo grado e in tutte le secondarie di secondo grado;

i *test* preparati dall'Invalsi servono a valutare il livello di preparazione degli alunni italiani, in italiano e matematica;

se è vero che le prove forniscono alla cittadinanza, e ai decisori politici, i dati generali sul funzionamento della scuola, in particolare il grado di competenze raggiunto dagli studenti in due grandi aree, la comprensione di un testo e la padronanza della matematica in situazioni concrete, a cui si aggiungono informazioni utili alle scuole e ai fruitori del servizio scolastico perché dal risultato delle prove emergono informazioni che rendono possibili valutazioni sul piano didattico, confronti e migliorie, da un altro punto di vista esse rappresentano un gravame che, nella situazione di eccezionalità ed emergenza, comporta più oneri che benefici;

la situazione di particolare eccezionalità è dimostrata dal fatto che nelle scuole dei comuni colpiti dal sisma l'anno scolastico sarà valido anche con meno di 200 giorni di attività didattiche effettivamente svolte, come meritoriamente previsto dal testo sottoposto al nostro esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di sospendere il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo e di secondo grado mediante lo svolgimento delle prove Invalsi, per all'anno scolastico 2016/2017, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.

G/2756/50/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 18 del presente provvedimento detta disposizioni specifiche in materia di personale, modificando in più parti il testo del decreto-legge n. 189/2016;

in particolare, al comma 5, lettera *c)*, si prevede, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, la facoltà per i comuni interessati, di sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa. Tali contratti, con durata non superiore al 31 dicembre 2017 e non rinnovabili, sono stipulati, nell'ambito delle risorse previste e per un numero massimo di n. 350 unità;

le facoltà assunzionali dei comuni si applicano anche alle province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, riservando alle province una quota delle risorse (pari al 10 per cento e delle unità di personale complessivamente previste per i comuni) per le assunzioni di nuovo personale a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa, per le

rimodulazioni dei contratti di lavoro a tempo parziale già in essere;

a questo riguardo sarebbe stato necessario introdurre l'obbligo, per le Province interessate, della verifica della possibilità di rientro del personale trasferito ai sensi della Legge Demo del 2014,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie iniziative, di carattere legislativo o anche amministrativo, al fine di prevedere, per le Province interessate dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016 autorizzate a procedere a nuove assunzioni in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale stabiliti dalla normativa vigente, l'obbligo della previa verifica della possibilità di reintegro del personale trasferito ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.

G/2756/53/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli articoli 18 e 19 del decreto-legge in oggetto recano, rispettivamente, disposizioni per il potenziamento del personale utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma e l'emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio, di un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della Protezione civile;

tali disposizioni sono adottate in considerazione della necessità e urgenza di assicurare la piena operatività della funzione di coordinamento delle attività emergenziali del servizio nazionale della protezione civile, anche in riferimento alle attività di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dai recenti eventi sismici nel quadro delle caratteristiche specialistiche delle funzioni tecnicoamministrative e operative;

circa 50 unità del personale del ruolo speciale della protezione civile di area «A», sono state penalizzate dalla presenza nel proprio stipendio di un assegno riassorbibile derivante dalla differenza fra il maturato economico accumulato e la nuova qualifica di appartenenza, generatosi per il sovrapporsi di ritardi attuativi nello svolgimento e nella conclusione della procedura di progressione verticale prevista dall'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 123/2008; tali ritardi hanno impedito ai suddetti dipendenti di accedere a una successiva progressione economica orizzontale come «già riqualificati» in categoria «A», costringendoli ad un mero slittamento ulteriore in categoria «B» che ha determinato il formarsi del maturato economico eccedente,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nel quadro dei processi di razionalizzazione organizzati va e di miglioramento della funzionalità degli uffici e dei servizi da impegnare nelle attività emergenziali e della qualificazione del personale non dirigenziale di ruolo del Dipartimento della protezione civile, di adottare disposizioni volte ad attivare la ricomposizione dei processi lavorativi per il riassorbimento degli assegni in godimento derivanti da parametri retributivi per i profili della medesima tipologia lavorativa articolati su categorie diverse, entro i limiti degli assegni stessi con le modalità dell'articolo 31 (conciliazione e arbitrato) della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro».

G/2756/54/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8,

recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge in oggetto reca misure urgenti per il regolare svolgimento dell'attività educativa e didattica;

in particolare, il comma 1 del predetto articolo, alla lettera *b)* prevede l'affidamento dei lavori relativi agli interventi di edilizia scolastica, necessari per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, attraverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara. L'invito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle *white list* prefettizie e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

al momento, all'Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese e la possibilità di iscriversi alle liste prefettizie riguarda solo le imprese che operano in una delle attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012;

l'articolo 8 del decreto-legge in esame permette la partecipazione agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe;

sarebbe necessario consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle procedure di affidamento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti alle imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all'Anagrafe.

G/2756/56/5 (testo 2)

MANDELLI, AZZOLLINI, BOCCARDI, CERONI, PELINO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli interventi di cui al decreto-legge in esame si propongono di andare incontro alle necessità dei soggetti che negli ultimi mesi sono stati ripetutamente e drammaticamente colpiti da questi devastanti e, purtroppo, imprevedibili eventi (nelle date 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e l'ultimo, il 18 gennaio 2017), e cioè le famiglie, le imprese e i cittadini tutti, per consentire loro una normale, quanto possibile ripresa delle attività quotidiane;

i contenuti del provvedimento intervengono su territori particolarmente colpiti, negli ultimi anni, da eventi catastrofici che ne hanno pesantemente vulnerato le caratteristiche economiche e sociali;

tuttavia, occorre sottolineare che il decreto-legge reca diverse tipologie di interventi che, seppur finalizzate ad un unico fondamentale obiettivo, a causa dell'urgenza si palesano come un coacervo di norme farraginose e di difficile applicazione;

ancora una volta, gli interventi non sembrano accompagnati da incisive misure preventive, delle cui caratteristiche e fondamenta questo provvedimento è ancora carente o non sufficientemente provvisto;

è improcrastinabile l'impegno da parte di tutte le istituzioni, per adottare un piano della prevenzione e sicurezza del suolo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità:

di varare un piano serio di interventi per la messa in sicurezza del Paese, che si fondi sulla logica della prevenzione dei rischi, attraverso una costante e più incisiva cura dell'intero territorio, con particolare attenzione alle zone più sensibili, con il coinvolgimento, in *primis*, degli enti territoriali e degli amministratori locali, che più di altri conoscono le criticità dei propri territori;

di adottare un unico atto normativo, da sottoporre al parere delle competenti commissioni parlamentari, che raccolga, razionalizzi e sostituisca il copioso corpus normativo in materia di calamità naturali, al fine di consentire interventi più razionali e appropriati da parte dello Stato, delle Regioni, dei Comuni e di tutti i soggetti coinvolti nell'emergenza e nella ricostruzione.

G/2756/57/5 (testo 2)

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

Il Senato,

in sede di discussione in sede di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

negli ultimi mesi, numerosi eventi tellurici hanno tragicamente colpito le Regioni del Centro Italia, determinando numerose morti e producendo danni gravissimi su tutto il territorio, con la lesione di molti edifici destinati ad abitazioni ovvero a luoghi di lavoro;

la maggior parte dei cittadini si è così trovata costretta ad abbandonare la propria casa e a trasferirsi nei posti allestiti dalla Protezione Civile nazionale;

tali drammatici eventi hanno inevitabilmente determinato, tra le altre conseguenze, un sensibile mutamento nella distribuzione della popolazione sul territorio, atteso che i centri cittadini si sono, in toto o in parte, spopolati e la popolazione si è concentrata prevalentemente nelle zone in cui la Protezione Civile ha allestito centri di accoglienza provvisori;

considerato che:

risulta di palese evidenza la necessità di introdurre misure che consentano di adattare le modalità di erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla nuova situazione determinatasi a seguito dei terremoti, al fine di evitare che i cittadini delle zone colpite, già così gravemente provati, debbano anche sopportare l'ulteriore disagio di reperire con difficoltà i medicinali;

è di fondamentale importanza, anche sotto il profilo psicologico ed emotivo, poter contare su un'assistenza farmaceutica che sia restituita ai suoi abituali *standard* di capillarità, efficienza e servizio, per realizzare un passo in avanti in quel percorso di «ritorno alla normalità» al quale le popolazioni coinvolte giustamente aspirano, attraverso la graduale ripresa delle ordinarie attività lavorative e il rifiorire di tutte le strutture sociali imprescindibili per la vita di ogni comunità;

è, quindi, improcrastinabile ovviare a tale situazione, garantendo in tempi brevissimi una razionalizzazione della dislocazione sul territorio delle farmacie convenzionate pubbliche e private;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di porre in essere ogni utile iniziativa per ricostituire in tempi brevissimi una rete capillare sul territorio di distribuzione dei medicinali e a restituire ai cittadini la certezza di un servizio reso dai professionisti di riferimento, con i quali molto spesso si ha una lunga consuetudine di rapporto e una relazione su base fiduciaria.

G/2756/59/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

l'articolo 15, prevede misure per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agro alimentari e zootecniche colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, disponendo anticipazioni da parte di Agea di circa 23 milioni di euro per il mancato reddito per le imprese zootecniche delle zone terremotate e una priorità per l'accesso al credito Ismea per giovani imprenditori terremotati;

è stato approvato dall'Assemblea un emendamento della Commissione che prevede, in favore delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche di gennaio 2017 un contributo per la riduzione degli interessi maturati nell'anno 2017, conseguenti da proroghe delle rate delle operazioni di credito agrario;

le imprese agricole dell'Abruzzo si sono trovate a fare i conti con un inverno pesantissimo, con precipitazioni nevose che hanno raggiunto i tre metri di neve in sole 24 ore, con parti del territorio coperte anche da quattro metri di neve;

accanto ad imprese agricole, agroalimentari e zootecniche situate nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1, 2 e 2-*bis* del decreto-legge 189 del 2016, come integrati dal presente decreto-legge, che, pertanto, ricevono tutte le provvidenze già previste per le imprese terremotate, si trovano imprese agricole, agro alimentari e zootecniche che non rientrano nelle stesse provvidenze, nonostante abbiano subito gli stessi danni o anche danni in quantità superiore a causa dell'emergenza neve;

si è creata pertanto una discriminazione tra imprese, distanti pochissimo l'una dall'altra, sulla base della posizione della propria sede e della tipologia dell'evento calamitoso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative di carattere legislativo dirette a garantire anche alle imprese agricole «del centro Italia, colpite dalle precipitazioni nevose di straordinaria intensità del gennaio scorso e non rientranti nel territorio dei comuni indicati negli elenchi 1,2 e 2-bis, le medesime provvidenze previste dal decreto-legge 189 del 2016, come integrate dal presente decreto-legge.

G/2756/60/5 (testo 2)

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 2756, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

gli eventi sismici di straordinaria intensità e durata, che dal 24 agosto 2016 colpiscono le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, hanno fatto emergere una serie di criticità e lacune nel nostro sistema di gestione dell'emergenza e ripristino delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dalle calamità;

ancora non è stata conclusa l'attività della rimozione delle macerie dalle aree pubbliche, gli sfollati ancora attendono le case di prima sistemazione, le infrastrutture pubbliche, inadeguate, impediscono lo svolgimento delle attività economiche, gli albergatori della costa chiedono la liberazione delle stanze occupate dagli sfollati per l'inizio della stagione estiva, e non si sa dove verrà sistemata la gente, lo stesso Commissario straordinario Errani ammette la fatica della macchina organizzativa;

recentemente è stata approvata dal Parlamento la delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'attuazione della delega per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile, di tenere conto dell'esperienza specifica e puntuale degli ultimi eventi sismici che hanno colpito le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, a far data dal 24 agosto 2016.

G/2756/68/5 (testo 2)

FUCKSIA

Il Senato,

premesso che:

i recenti eventi sismici che hanno colpito i Comuni di cui agli allegati 1,2 e 2-*bis* del decreto-

legge del 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 hanno pesantemente danneggiato le infrastrutture stradali e ferroviarie delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

il danneggiamento subito si unisce ad una già complessa situazione della viabilità di questi territori che, anche per ragione geografiche, sono percorsi da itinerari accidentati;

la disponibilità di una adeguata infrastruttura di trasporti è fondamentale per rispondere alla necessità di rimozione delle macerie che deve essere effettuata celermente al fine di consentire una rapida analisi e progettazione degli interventi di ricostruzione,

considerato che:

le Regioni colpite dagli eventi sismici sono caratterizzate storicamente da una cronica carenza delle linee ferroviarie, situazione che attualmente si associa al dissesto dei collegamenti stradali dovuto agli effetti delle recenti scosse;

a dimostrazione di quanto sopra considerato si segnala che in alcuni Comuni colpiti dal sisma, quali ad esempio Arquata del Tronto e Pescara del Tronto, vengono mediamente trasportate ogni giorno circa 200 tonnellate di macerie con l'esclusivo utilizzo di veicoli su gomma, a scapito della tutela ambientale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre ed approvare, unitamente alle singole Regioni competenti, un piano di adeguamento e potenziamento del trasporto pubblico locale, con particolare riferimento alle tratte ferroviarie regionali, anche al fine di favorire la ripresa e supportare la sostenibilità ambientale e sociale della ricostruzione e del rilancio delle attività economiche.

G/2756/69/5 (testo 2)

CARDINALI, GINETTI, GIANLUCA ROSSI, AMATI, MORGONI, FABBRI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 (AS.2756);

premesso che,

i fenomeni tellurici del 26 e 30 ottobre 2016 hanno distrutto o danneggiato il patrimonio abitativo, produttivo e culturale di 4 regioni dell'Italia centrale, tra l'Umbria, le Marche, il Lazio e l'Abruzzo, aggravando ulteriormente i danni già catastrofici arrecati dal terremoto del 24 agosto 2016 nelle medesime zone;

a seguito di tali eventi restano gravi le condizioni in cui versa buona parte della rete viaria nelle zone colpite, che allo stato attuale non consente una adeguata mobilità per i cittadini e le imprese;

in taluni casi, risultano particolarmente drammatiche le condizioni in cui versano le infrastrutture vi arie comprese nella zona al confine tra l'Umbria e le Marche, dove insistono competenze di enti diversi, tanto che alcune realtà risultano completamente isolate e raggiungibili solo grazie all'intervento del Soccorso alpino o del Corpo dei vigili del fuoco;

la situazione rimane particolarmente difficile sulla strada statale 209, tratto Preci-Visso, sulla strada statale 685 Norcia-Arquata del Tronto, sulla strada provinciale Norcia-Castelluccio e sulla strada provinciale Visso-Castelluccio di Norcia (strada per Forca Canapine-Castelluccio innesto strada statale 685);

Tutto ciò premesso,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, in collaborazione con Anas, tutti gli interventi ritenuti necessari al fine di garantire ai cittadini e alle imprese che vivono e operano in tali territori la rapida riapertura e la percorribilità in sicurezza dei tratti stradali richiamati in premessa.

G/2756/71/5 (testo 2)

BLUNDO, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile», all'articolo 3 regola la ricostruzione e la riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo;

tale disposizione consente, alle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009, di richiedere contributi per la ricostruzione o la riparazione di immobili adibiti ad abitazione principale o, in alternativa, per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta;

l'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta ? per espressa previsione di legge ? il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta;

l'articolo 3 del provvedimento in esame, al comma 1-*decies*, interviene nel merito della citata disposizione, precisando che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, è consentita solo all'interno dello stesso Comune, escludendo quindi la sua applicabilità ? come finora consentito ? su tutto il territorio nazionale;

premesso altresì che:

la lungaggine e la farraginosità delle procedure per la riparazione degli immobili, hanno portato molti cittadini aquilani ad optare per la soluzione dell'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione distrutta;

il Comune de L'Aquila si trova, pertanto, ad oggi, nella proprietà di un numero rilevante di abitazioni, le cui modalità di gestione non sembrano essere state chiarite. Il sistema dell'acquisto equivalente vede lo Stato stanziare e spendere fondi per la ricostruzione per ben due volte: una con riferimento all'inserimento nel piano di ricostruzione con fondi pubblici delle abitazioni distrutte o lesionate, che vengono poi acquisite al patrimonio comunale, l'altra con il valore dell'immobile corrisposto al proprietario, sempre con fondi statali destinati alla ricostruzione, per l'acquisto di altra abitazione di valore equivalente;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a regolare l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con l'obiettivo di ridurre progressivamente fino alla totale eliminazione, la possibilità di ricorrere a tale opzione;

e di emanare linee guida per gli Enti Locali al fine di indirizzare e vigilare sulle modalità di gestione del patrimonio immobiliare di cui il Comune entra in possesso a seguito della cessione da parte dei privati che hanno optato per una nuova abitazione.

G/2756/72/5 (testo 2)

MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-*bis* reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica de gli edifici scolastici;

la sicurezza degli istituti scolatici deve essere considerata una delle priorità nel piano di ricostruzione e negli interventi posti in essere dal Governo per garantire la ripresa delle attività scolastiche nei territori colpiti dagli eventi sismici;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza negli edifici scolastici e le residenze universitarie, di individuare misure per verificare che ogni immobile ricadente in zona sismica 1 o 2 non in possesso di adeguati documenti tecnici che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, venga dichiarato inagibile.

G/2756/73/5 (testo 2)

BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI, CASTALDI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

premesso che:

l'articolo 20-*bis* reca disposizioni in materia di interventi per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici;

nel piano di ricostruzione non può non considerarsi come prioritaria la sicurezza degli studenti negli istituti scolastici e negli atenei;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, al fine di garantire la massima sicurezza per gli studenti, in presenza della dichiarazione di inagibilità degli istituti scolastici, anche in seguito alla verifica sui documenti che attestino l'indice di vulnerabilità sismica al di sotto della soglia sufficiente a garantire l'incolumità umana, di disporre con proprio provvedimento il trasferimento, temporaneo o definitivo, di tutte le attività didattiche in strutture alternative che siano agibili ovvero a predisporre la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisorio (M.U.S.P.) e delle relative opere di urbanizzazione destinate a sostituire temporaneamente le scuole.

G/2756/74/5 (testo 2)

CIOFFI, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»,

premesso che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, complessivamente finalizzato ad una accelerazione dei procedimenti di ricostruzione, dispone che i soggetti attuatori oppure comuni, province, unioni dei comuni e unioni montane interessati, possono procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria, purché iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, esclusivamente in caso di indisponibilità di personale, dipendente ovvero reclutato secondo le modalità previste dai commi 3-*bis* e seguenti dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, in possesso della necessaria professionalità, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea (previste all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici), mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel medesimo elenco speciale;

considerato che:

il decreto legislativo n. 50 del 2016 ha previsto l'avvio di un processo di professionalizzazione delle stazioni appaltanti e di responsabilizzazione dei soggetti preposti agli acquisti, stabilendo meccanismi di incentivo e garanzia per un adeguato livello qualitativo di tutte le attività ricomprese nel processo di spesa, ivi inclusa la fase progettazione;

in particolare, l'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 prevede l'istituzione, presso l'ANAC, che ne assicura la pubblicità, di un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate. La definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per ottenere la qualificazione (e quindi l'iscrizione nell'elenco) è demandata ad un apposito D.P.C.M. da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione. Tra i requisiti dì base figurano il sistema di formazione ed aggiornamento del personale e la presenza nella struttura

organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze;

è di tutta evidenza che un tale percorso di riforme, calibrato sull'obiettivo di far crescere la professionalità e la qualità, deve essere adeguatamente sostenuto ed incentivato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare urgentemente il provvedimento di cui all'articolo 38, comma 2, per la definizione dei requisiti tecnico-organizzativi per l'iscrizione all'elenco delle stazioni appaltanti qualificate, in applicazione del criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, e delle modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione;

di adottare ogni opportuna iniziativa volta ad accrescere la professionalità e la qualità dei dipendenti delle stazioni appaltanti, al fine di dotarli di specifiche competenze in rapporto alle attività di programmazione e progettazione, verifica sull'esecuzione e sui controlli.

G/2756/75/5 (testo 2)

URAS

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2756 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n.8, recate nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017»;

Premesso che:

periodicamente il nostro Paese è interessato da calamità naturali di varia natura alle quali il Parlamento e il Governo hanno l'obbligo di far fronte assicurando tempestivamente un intervento efficace nei territori colpiti per ridurre al massimo le vittime e i danni a persone e cose;

nello specifico, circa il 10 per cento del territorio italiano è a rischio di frana, con l'80 per cento dei comuni interessati da almeno un'area a «rischio elevato», e negli ultimi 50 anni si contano ben 4103 vittime a causa di eventi franosi (di cui 1917 per il solo Vajont);

per quanto concerne gli eventi sismici, nel territorio italiano sono state ricostruite dall'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ben 36 diverse zone sismogenetiche. A causa di questi eventi, dal 1968 ad oggi si contano purtroppo 5000 morti, 500.000 senza tetto, e 150 miliardi di euro spesi in soli 40 anni per la post-emergenza Di contro, in prevenzione sismica, lo Stato ha investito 300 milioni di euro dal 1986 al 2003, e 750 milioni dal 2003 al 2010;

funzione imprescindibile delle Istituzioni è concentrare il massimo impegno nell'approntamento di attività preventive che riducano al massimo i rischi di conseguenze negative derivanti dagli eventi disastrosi, sia attraverso interventi strutturali, sia attraverso interventi non strutturali, come quelli per la gestione del territorio o la gestione delle emergenze: in quest'ultimo caso, sono fondamentali la predisposizione del sistema di allertamento, la stesura dei piani di emergenza, la realizzazione di un efficiente sistema di coordinamento delle attività previste nei piani stessi. Allo stesso modo è di fondamentale importanza la dotazione di un efficiente sistema di allertamento basato su modelli di previsione collegati ad una rete di monitoraggio al fine di allertare gli organi istituzionali presenti sul territorio con il maggior anticipo possibile e ridurre l'esposizione delle persone agli eventi nonché limitare i danni al territorio attraverso l'attuazione di misure di prevenzione in tempo reale;

in occasione di eventi di tal fatta, fino ad oggi è valsa la prassi secondo la quale il Governo e il Parlamento hanno emanato con la massima urgenza provvedimenti ad *hoc* finalizzati alla risoluzione delle emergenze derivanti dal singolo evento calamitoso occorso, e che tali provvedimenti hanno caratteristiche e contenuti del tutto analoghi a quello oggi in discussione;

analizzando tali provvedimenti nel merito delle misure predisposte, si registra spesso una disparità nel modello di intervento, con differenze sostanziali derivanti in primo luogo dalla dimensione dell'evento, ma anche dal clamore mediatico suscitato volta per volta dalla singola vicenda disastrosa;

ciò comporta prima di tutto un'inaccettabile disparità di trattamento fra situazioni in gran parte omogenee; e in secondo luogo conduce inevitabilmente ad una dilazione dei tempi di intervento causati dal fisiologico lasso di tempo indispensabile per provvedere alla stesura, all'approvazione ed

alla entrata in vigore dei provvedimenti suddetti;

si impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di predisporre un disegno di legge quadro sugli eventi calamitosi che provveda alla ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di calamità naturali e che disponga in merito ai criteri generali attraverso i quali intervenire nell'ambito delle emergenze in modo equo e omogeneo sia con misure urgenti di sostegno e di prima necessità, sia con misure successive quali quelle atte a definire la perimetrazione dall'aerea interessata, l'individuazione delle amministrazioni locali competenti e le modalità di gestione delle attività di ricostruzione, anche attraverso l'eventuale nomina di commissari straordinari, nonché tutte le altre misure occorrenti in materia di risarcimento danni, fiscalità, sostegno al reddito di privati, imprese e enti locali.

G/2756/76/5 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento, tra le altre cose, dispone la disciplina, mediante apposita ordinanza commissariale, delle modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativamente agli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione dei centri storici e dei centri e nuclei urbani e rurali;

il riconoscimento del ruolo determinante della partecipazione dei cittadini anche attraverso il ruolo e le progettualità dell'associazionismo potrebbe rappresentare un valore aggiunto nelle dinamiche di valorizzazione e di rilancio dei territori colpiti;

sarebbe auspicabile garantire formule di coinvolgimento sociale anche per iniziative che afferiscono a progetti di «infrastruttura sociale» con interventi socio-comunitari e di sostegno alle famiglie e ai profili vulnerabili;

la partecipazione ed il coinvolgimento della società civile e delle realtà afferenti il terzo settore potrebbe garantire anche quegli obiettivi di trasparenza e legalità che si intende perseguire con il provvedimento e che soltanto attraverso un meccanismo di concertazione multilivello e di monitoraggio dell'azione pubblica e privata nelle dinamiche di intervento e ricostruzione, potrebbero essere garantiti;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dell'Associazionismo e delle realtà del terzo settore nelle scelte e nelle iniziative di pianificazione e sviluppo territoriale non soltanto per quanto attiene agli strumenti urbanistici ma anche nelle operazioni di auspicato rilancio di infrastrutture sociali nelle aree colpite.

G/2756/77/5 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 16 e del 20 17,

premesso che:

l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza;

una delle maggiori criticità correlate agli eventi calamitosi è rappresentata dall'indisponibilità degli immobili destinati ad abitazioni o funzionali ad attività economiche, in ragione del danno causato dai medesimi eventi;

sarebbe auspicabile consentire ai cittadini e soprattutto agli operatori economici i cui locali aziendali e funzionali all'attività siano compromessi dagli esiti delle calamità, la possibilità di accedere a strutture di emergenza temporanea, eventualmente removibili, al fine di garantire il prosieguo delle attività economiche, sia su aree di diretta proprietà dell'interessato sia eventualmente su aree demaniali concesse, in maniera temporanea, per l'espletamento delle attività economiche altrimenti compromesse;

attualmente le dinamiche di delocalizzazione delle strutture aziendali, di cui alle Ordinanze del Commissario del Governo per la ricostruzione, sono condizionate da molteplici vincoli burocratici e rallentamenti amministrativi tali da condizionare e inficiare la sopravvivenza operativa di agricoltori, allevatori ed operatori del turismo enogastronomico nelle aree colpite, fortemente legati alla stagionalità;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare formule di garanzia della sopravvivenza delle attività produttive di cui in premessa, in particolare del comparto agricolo, zootecnico ed enogastronomico, le cui aziende e strutture operative sono state colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi dall'aprile del 2009 nei territori di cui al provvedimento in esame, anche attraverso facilitazioni all'installazione di strutture temporanee a basso impatto ambientale, funzionali alle attività aziendali, anche ? eventualmente ? su terreni demaniali concessi a titolo temporaneo dall'autorità competente.

G/2756/78/5 (testo 2)

DI BIAGIO

Il Senato,

in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017,

premesso che:

il provvedimento in esame, dispone tra le altre cose specifiche disposizione per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche, particolarmente colpite dagli eventi calamitosi susseguitisi tra l'agosto 2016 ed il gennaio 2017;

la mancata attuazione o il rallentamento dell'attuazione di talune disposizioni previste dalle ordinanze del Commissario del Governo per la Ricostruzione nei Territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 in particolare la n. 5 «Delocalizzazione immediata e temporanea di stalle, fienili e depositi danneggiati dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016 e dichiarati inagibili», la n. 8 «De terminazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi» e la n.13 «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attività economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016», rendono di fatto più complesso da attuare realmente il piano di sostegno al comparto agricolo e zootecnico di cui alla mission del provvedimento in esame;

nella fattispecie, anche alla luce di quanto evidenziato dai produttori e operatori economici del comparto, risultano essere vistosi e limitanti gli adempi menti burocratici correlati all'espletamento delle procedure di cui alle suddette ordinanze, tali da inficiarne paradossalmente gli effetti,

sussistono molteplici vincoli burocratici che stanno mettendo letteralmente in ginocchio gli operatori e che riguardano, ad esempio, l'accesso a moduli provvisori di delocalizzazione delle strutture entro cui svolgere le attività peculiari in ragione dei danni e della inagibilità di quelle appartenenti alle aziende e ai singoli operatori, cosi come si potrebbero superare talune impasse burocratico-amministrative nella prospettiva di un reale e proficuo sostegno al compatto, attraverso la concessione, pluriennale e temporanea, di aree demaniali ai fini della prosecuzione dell'attività aziendale compromessa;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di consentire il superamento dei vincoli burocratici che al momento rappresentano il principale rallentamento per la reale attuazione della missione di sostegno e sviluppo dei comparti economico produttivi delle aree colpite di cui al presente provvedimento.

1.4.2.2.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 724 (pom.) del 05/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2017
724ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2754) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica di passaggio relativa al provvedimento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con presupposto, sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella prima seduta pomeridiana del 28 marzo.

Il relatore SANTINI (*PD*) illustra una proposta di parere sul testo del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a)* e *d)*, esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere."

Il rappresentante del GOVERNO concorda con la proposta del relatore che, posta ai voti, previa verifica del prescritto numero di senatori, è approvata dalla Commissione.

Il RELATORE, illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando per quanto di competenza, che occorre ribadire il parere contrario ai sensi dell'articolo 81, già espresso in fase di prima lettura del disegno di legge, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente alla lettera *d)*, 11.3, 12.4 e 20.4. Comportano altresì maggiori oneri le proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2 e 17.1. Occorre, infine, valutare le proposte 5.6, 5.8, 5.10, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 17.2 e 20.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO concorda con il relatore per quanto concerne la necessità di ribadire il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 2.1, 5.2, 5.7 (limitatamente alla lettera *d)*, 11.3, 12.4 e 20.4. Concorda, altresì, sulla maggiore onerosità delle proposte 7.1, 9.1 e 9.2. Quanto alla proposta 6.2, che parrebbe comportare minori entrate, concorda con la proposta del relatore sulla necessità di acquisire una relazione tecnica, così come per quanto concerne la proposta 6.3. Sull'emendamento 6.5 propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), non presenta la necessaria disponibilità. Ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 7.2, 8.2, 8.4 e 10.2, mentre propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 8.5, che implica una perdita di gettito, e 9.4 per la quale il FISPE non presenta la necessaria copertura. Sull'emendamento 17.1, che prevede l'attribuzione di funzioni che determinano maggiori oneri, propone l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sulle proposte 5.6, 5.8 e 5.10 propone l'espressione di un parere non ostativo in quanto non presentano rilievi per gli ambiti di competenza; viceversa, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 6.4, che elimina una disposizione di copertura, e 6.0.1, che determina effetti negativi sulla finanza pubblica. Ritiene necessaria la predisposizione di una relazione tecnica sugli emendamenti 8.1 e 8.3, mentre ritiene che non implichi problemi di ordine finanziario la proposta 17.2. Quanto, infine, alla proposta 20.0.2, segnala che questa contiene errori di tecnica giuridica che non implicano, tuttavia, problemi di copertura. Ritiene, in ogni caso, necessaria la predisposizione di una relazione tecnica che ne chiarisca la portata finanziaria.

Il relatore SANTINI (*PD*), preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere un parere del seguente tenore sugli emendamenti: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime parere

contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 2.1, 5.2, 5.7, limitatamente alla lettera *d)*, 11.3, 12.4, 20.4, 7.1, 9.1, 9.2, 6.2, 6.3, 6.5, 7.2, 8.2, 8.4, 8.5, 9.4, 10.2, 17.1, 6.4, 6.0.1, 8.1, 8.3, 20.0.2. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.".

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) fa presente che solitamente, dopo l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo, le Commissioni vengono sconvocate. Chiede come mai oggi ciò non sia avvenuto, risultando infatti al momento convocate anche altre Commissioni. Poiché ritiene che sussista una prassi consolidata in questo senso, chiede la sconvocazione della seduta in corso. Invita, inoltre, il Presidente ad approfondire la questione, anche con la Presidenza del Senato, al fine di individuare quale sia la prassi a cui fare riferimento per il futuro.

Il PRESIDENTE fa presente che nel caso in cui l'Esecutivo debba ottenere la fiducia dal Parlamento, come durante una crisi di Governo, l'attività delle Commissioni è limitata all'esame degli atti urgenti come ad esempio i decreti-legge. Ma in situazioni come quella attuale in cui la fiducia è chiesta per l'approvazione di un provvedimento - ricorrenza piuttosto frequente negli ultimi anni - ancorché la norma costituzionale di riferimento sia la medesima, la prassi registra casi molto diversi nelle Commissioni che sarà sua cura approfondire. Tuttavia, in presenza di una espressa richiesta da parte di un Gruppo, ritiene che non sussistano impedimenti a concludere la seduta rinviando l'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno, cosa che è stata consentita in molte occasioni anche per esigenze diverse come le riunioni dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 15,45.

1.4.2.2.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 736 (pom.) del 09/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017
736ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Paola De Micheli.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici (n. 406)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 2, commi 4, 5, lettera *a)*, e 8, della legge 26 ottobre 2016, n. 198. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il relatore SPOSETTI (*PD*) illustra una bozza di parere pubblicata in allegato. Segnala, al riguardo, che le modifiche normative proposte dal provvedimento in esame non hanno effetti diretti per l'erario, dal momento che si riflettono sul bilancio dell'INPGI. Ribadisce, con l'occasione, la delicatezza della materia, scaturente da trattamenti finora basati su norme derogatorie rispetto alla disciplina generale. Conclude confermando la necessità di perseguire l'obiettivo di supporto ai lavoratori, specie in situazioni di crisi, rispetto al sostegno alle aziende editoriali.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) e il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) preannunciano voto di astensione a nome dei rispettivi gruppi, mentre la senatrice MANGILI (*M5S*) riferisce l'intenzione di un voto contrario del proprio gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE CONSULTIVA

(2643 e 31-A) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Deputati ALFREIDER ed altri. - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina***, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre appurare se le disposizioni di cui all'articolo 6, con le quali si estende ai dipendenti appartenenti al gruppo ladino la limitazione al trasferimento presso uffici pubblici fuori dalla provincia possano generare una maggior rigidità nella gestione del pubblico impiego. Analogamente, occorre un chiarimento rispetto all'inserimento del gruppo linguistico ladino ai fini della ripartizione dei posti di magistrato tra i gruppi linguistici: occorre verificare se l'aumento delle componenti determini la necessità di concorsi riservati in misura maggiore rispetto al momento attuale ovvero un maggior fabbisogno di personale in relazione ad un eventuale aumento delle garanzie processuali in termini di uso della lingua ladina. Da ultimo va chiarito se le previsioni in favore dei ladini della provincia di Bolzano di cui agli articoli 6 e 7 possano essere invocate, per analogia, anche dai cittadini di lingua ladina della Provincia autonoma di Trento. Per ciò che attiene ai profili di copertura, preso atto delle modifiche introdotte all'articolo 10 durante l'esame presso la Camera dei Deputati, non vi sono osservazioni.
Non vi sono altresì osservazioni sugli emendamenti trasmessi.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SANTINI (*PD*) riferisce che la Commissione competente in sede referente non ha proposto

modifiche al testo, approvato dalla Camera dei deputati. Il parere sul testo rimane pertanto lo stesso già reso alla Commissione di merito per la fase referente. Gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea risultano, altresì, i medesimi già esaminati durante la fase referente dalla Commissione di merito e non dichiarati inammissibili per il parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio (il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento del Senato) sui quali propone, pertanto, di ribadire il parere non ostativo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (n. 395)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a)*, e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 maggio.

Il sottosegretario Paola DE MICHELI mette a disposizione dei senatori una nota con la quale si intende fornire risposta ai chiarimenti richiesti al Governo.

Il PRESIDENTE riferisce di aver avuto interlocuzioni con i ministri della difesa e dell'interno per ottenere indicazioni supplementari sul percorso di riorganizzazione del personale delle Forze armate e di polizia e sulla coerenza tra lo schema di provvedimento in esame e i precedenti interventi di revisione della spesa già posti in essere con l'obiettivo di diminuire l'incidenza delle spese di personale sul totale.

I titolari dei due dicasteri hanno preannunciato che trasmetteranno alla Commissione più approfondita documentazione, dalla quale si potrà evincere la funzione di razionalizzazione delle spese sottesa ai provvedimenti all'esame del Parlamento.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL?ATTO DEL GOVERNO N. 406

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo circa l'assenza di nuovi o maggiori oneri per gli enti previdenziali che dovessero effettuare il pagamento diretto della cassa integrazione straordinaria in quanto aspetto meramente procedurale, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, osservando quanto segue:
la durata del trattamento per i giornalisti rimane di ventiquattro mesi, come previsto dalla normativa vigente, pertanto la norma in esame non comporta l'equiparazione della durata massima dei trattamenti con quella valida secondo le regole generali che prevedono invece una durata massima di dodici mesi.

1.4.2.3. 6^ Commissione permanente (Finanze e tesoro)

1.4.2.3.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 473 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

FINANZE E TESORO (6ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
473ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice PEZZOPANE (PD) rileva in primo luogo che il comma 2 dell'articolo 8 specifica che le modifiche apportate al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 dall'articolo 8, comma 1, e dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017. Rispetto al testo licenziato dal Senato in prima lettura il riferimento è dunque posticipato di un anno. Risultano pertanto escluse dal reddito imponibile ai fini IRPEF ai sensi dell'articolo 8 tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente e delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, mentre l'articolo 9, comma 1, ammette l'integrale deduzione entro il limite annuo di 10.000 euro delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale e delle spese di iscrizione a convegni e congressi, nonché, in seguito alla modifica apportata dalla Camera, quelle di viaggio e soggiorno sostenute in rapporto alla partecipazione a convegni e congressi.
Tra le misure volte alla copertura finanziaria delle minori entrate contemplate dall'articolo 25 segnala

che la lettera d) del comma 4 prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di una quota pari a 16,16 milioni per l'anno 2018 delle entrate contributive afferenti al Fondo di rotazione in materia di formazione professionale e al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Conclude esprimendo un orientamento favorevole sui profili di competenza del provvedimento.

La senatrice GUERRA (Art.1-MDP) rileva la portata sostanzialmente modesta delle parti di competenza del disegno di legge in esame, notando come la Camera abbia inteso modificare il testo originario allo scopo di evitare la retroattività al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 della modifica apportata al testo unico delle imposte sui redditi.

La senatrice BOTTICI (M5S) sollecita la Commissione a una valutazione attenta del provvedimento, al fine di non pervenire a una conclusione eccessivamente frettolosa dell'esame.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l'attenzione sulla modifica recata dalla Camera all'articolo 9, con la quale sono state aggiunte tra le spese ammesse a deduzione quelle di viaggio e soggiorno sostenute dai lavoratori autonomi per la partecipazione a convegni e congressi. A tale proposito sottolinea la necessità di evitare che la disposizione possa essere cagione di comportamenti scorretti.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide l'osservazione del senatore Vacciano e rileva che l'ammissione alla deduzione può essere giustificata solo se finalizzata a effettive esigenze di formazione e aggiornamento.

Il vice ministro CASERO ritiene che l'obbligatorietà della partecipazione ai corsi di formazione giustifica una norma di favore fiscale.

Il presidente Mauro Maria MARINO pone in votazione il mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole, riportando in premessa gli orientamenti emersi dal dibattito.

Previa verifica della presenza del numero legale, la Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFRISCO (Misto) in qualità di presidente della Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti interviene rilevando l'opportunità dello svolgimento di un'apposita procedura informativa affinché il Governo chiarisca le ragioni e le implicazioni dei progetti di privatizzazione della società Cassa Depositi e Prestiti.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva la necessità di procedere in tal senso in tempi celeri e di dare seguito agli accordi finora intercorsi con la Presidenza della Commissione Bilancio. Rimarca inoltre la possibilità di procedere ad audizioni mirate nell'ambito dell'esame del disegno di legge n.

2263, in materia di riscossione degli enti locali.

VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che l'inizio della seduta di domani, già convocata alle ore 14, è posto a quindici minuti dopo il termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

1.4.2.4. 7^ Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

1.4.2.4.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 348 (pom.) del 04/04/2017

collegamento al documento su www.senato.it

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
MARTEDÌ 4 APRILE 2017
348ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Borletti Dell'Acqua Buitoni.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), ricordando che il disegno di legge in esame concerne, al Capo I, i rapporti di lavoro autonomo e l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, al Capo II, il lavoro agile, definito come una modalità specifica "di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato" e, al Capo III, disposizioni finanziarie e finali.

Nel precisare che in questa fase sono oggetto di pronuncia solo le parti modificate dalla Camera dei deputati, trattandosi di un esame in terza lettura, rende noto che impatta sulle parti di competenza l'articolo 7, inserito proprio in seconda lettura. Esso rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta "Gestione separata INPS", non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto

involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità, con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Precisa poi che, ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca, nonché per gli amministratori ed i sindaci, i quali restano esclusi dall'applicazione dell'istituto.

Riepiloga indi i requisiti per il riconoscimento dell'indennità, tra cui anzitutto il possesso di almeno tre mesi di contribuzione nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione dal lavoro ed il predetto evento. Fa presente inoltre che l'indennità è corrisposta per un numero di mesi non superiore a 6 e pari (entro tale limite) alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro ed il predetto evento. Dopo aver richiamato i criteri per la misura dell'indennità, evidenzia che per i periodi di fruizione non sono riconosciuti contributi pensionistici figurativi. In ultima analisi, segnala che l?INPS provvede al monitoraggio degli oneri in esame e delle correlate entrate contributive, trasmettendo le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell?economia e delle finanze.

Nessun altro chiedendo di intervenire in discussione generale, il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del Presidente relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/52/UE che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (n. 401)

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore CONTE (*AP-CpE*), premettendo che lo schema di decreto legislativo novella la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al fine di introdurre le modifiche necessarie al corretto recepimento di direttive europee sulla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Gli obiettivi generali del provvedimento sono: efficientare le procedure; innalzare i livelli di tutela ambientale; contribuire a sbloccare il potenziale derivante dagli investimenti in opere, infrastrutture e impianti per rilanciare la crescita sostenibile, attraverso la correzione delle criticità riscontrate da amministrazioni e imprese in merito alla disciplina vigente, soprattutto per quanto concerne le tempistiche.

Tra i profili di interesse della 7a Commissione, il relatore menziona la nuova definizione di "impatti ambientali" che comprende gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto esclusivamente sui fattori elencati nella direttiva, ivi compresi quelli afferenti alla popolazione e alla salute umana, al patrimonio culturale e al paesaggio. Sottolinea dunque che i beni materiali, il patrimonio culturale e il paesaggio costituiscono, in sostanza, uno dei fattori in relazione ai quali viene valutato l'effetto ambientale di un progetto.

Segnala poi che, nel disciplinare le competenze statali e regionali in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, si prevede, tra l'altro, che, in sede statale, l'autorità competente sia il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in

collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le attività istruttorie relative al procedimento di VIA.

Sottolinea altresì che, qualora l'autorità competente stabilisca di non assoggettare il progetto al procedimento di VIA, essa è tenuta a specificare i motivi principali alla base della mancata richiesta di tale valutazione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell'allegato V, e, ove suggerito dal proponente, tenendo conto delle eventuali osservazioni del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per i profili di competenza, a specificare le eventuali caratteristiche del progetto ovvero le misure previste per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali negativi.

Riferisce altresì che l'articolo 14 dello schema, nel disciplinare l'adozione e i contenuti del provvedimento di VIA, prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della proposta da parte dell'autorità competente, adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. A tutela del rispetto delle tempistiche è stata introdotta la disposizione sulla base della quale, in caso di inutile decorso del termine per l'adozione del provvedimento di VIA da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ovvero per l'espressione del concerto da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, su istanza del proponente o dei Ministri interessati, l'adozione del provvedimento viene rimessa alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che si esprime entro i successivi trenta giorni.

Fa presente poi che l'articolo 16 introduce un nuovo provvedimento unico in materia ambientale da rilasciare su apposita istanza del proponente. Tale provvedimento unico comprende, tra l'altro, il rilascio - laddove necessario - dell'autorizzazione paesaggistica e dell'autorizzazione culturale di cui, rispettivamente, agli articoli 146 e 21 del Codice del beni culturali e del paesaggio. Dopo aver evidenziato che l'articolo 17 attribuisce la competenza sulle attività di monitoraggio in capo all'autorità competente, in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, si sofferma sull'articolo 25 secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti gli indirizzi metodologici e le modalità operative per la collaborazione dei due Ministeri nelle verifiche dell'ottemperanza delle condizioni ambientali. L'articolo 25 prevede, altresì, che i Dicasteri dell'ambiente e dei beni culturali definiscano forme e modalità di raccordo per l'esercizio delle rispettive competenze disciplinate dallo schema di decreto in esame.

Avviandosi alla conclusione, osserva che l'articolo 26 del provvedimento sostituisce l'articolo 26 del Codice dei beni culturali e del paesaggio al fine di coordinare tale norma con le nuove previsioni degli articoli della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché per garantire il mantenimento in capo al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli attuali poteri in tema di valutazione di impatto ambientale.

Il seguito dell'esame è rinviato.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (n. 391)

(Osservazioni alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce la relatrice PUGLISI (*PD*), ricordando che la Commissione ha chiesto alla Presidenza del

Senato di poter esprimere osservazioni sullo schema di decreto legislativo in esame, adottato dal Governo in attuazione dell?articolo 17, comma 1, della legge n. 124 del 2015. Dopo aver richiamato i principi e criteri direttivi della delega di cui alla lettera *r*) del comma 1 dell?articolo 17, fa presente che il provvedimento novella principalmente i Titoli IIe III del decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano le attività di misurazione e valutazione della *performance*, nonché gli strumenti di valorizzazione del merito.

Nel sottolineare che il percorso di riordino delle funzioni di misurazione e valutazione della *performance* delle pubbliche amministrazioni è stato avviato nel corso della legislatura con il decreto-legge n. 90 del 2014, che ha trasferito le funzioni già svolte dall?Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio (DPF), rammenta che il successivo decreto del Presidente della Repubblica n. 105 del 2016 ha disciplinato le suddette funzioni, ha riordinato le attribuzioni svolte dagli organismi indipendenti della valutazione (OIV) e ha modificato le modalità di scelta dei componenti.

Passando alle competenze della Commissione, illustra l?articolo 10 che novella l?articolo 13 del decreto legislativo n. 150 del 2009, istitutivo della *ex* Commissione per la valutazione, la trasparenza e l?integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), successivamente trasformata in Autorità nazionale anticorruzione (ANAC). Evidenzia che le modifiche sono dirette ad aggiornare il testo della disposizione alle novità relative all?assetto organizzativo e funzionale dell?Autorità, già introdotte nell?ordinamento con altri provvedimenti normativi.

Fa presente inoltre che - come previsto a legislazione vigente - l?indirizzo e il coordinamento del sistema di valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, riordinati ai sensi del Capo I del decreto legislativo n. 213 del 2009, sono svolte dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Al riguardo, ricorda che le competenze relative alla valutazione delle attività amministrative delle università e degli enti di ricerca sono state trasferite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) all'ANVUR con l?articolo 60, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013.

Segnala peraltro che, in relazione alla formulazione del testo, sarebbe opportuno esplicitare che l?ANVUR esercita funzioni di "indirizzo e coordinamento" del sistema di valutazione delle attività amministrative degli enti indicati, come previsto dall?articolo 2, commi 138-142, del decreto-legge n. 262 del 2006.

Rileva conclusivamente che non sono state modificate le disposizioni del decreto legislativo n. 150 del 2009 secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalità di applicazione delle disposizioni sulla valutazione al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale, nonché ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. In aggiunta a ciò, puntualizza che per la dirigenza scolastica vige quanto previsto dall'articolo 1, comma 93, della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta "Buona scuola"), che ne disciplina la valutazione, dettando specifici criteri.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) rimarca le competenze attribuite all'ANVUR in merito alla valutazione amministrativa delle università e degli enti di ricerca, esprimendo forti perplessità sull'andamento di tale processo. Richiama, infatti, a titolo esemplificativo, l'esperienza valutativa che l'Agenzia compie sulla ricerca, ricordando che nell'ultima tornata 2011-2014 sono cambiati i criteri di valutazione, con l'effetto di produrre falsi miglioramenti. Rileva quindi criticamente come tali presunti risultati non siano reali in quanto frutto esclusivamente di una modifica dei parametri, né può dirsi efficace la valutazione compiuta.

Coglie quindi l'occasione per sollecitare la Commissione ad avviare una riflessione sulla valutazione nel suo complesso, anche nella prospettiva di definire meglio gli obiettivi dell'attività svolta dall'ANVUR. Nel ritenere comunque che la valutazione sia parte integrante di un sistema

funzionante, ravvisa numerose criticità nel sistema vigente e dunque potrebbe essere utile richiedere l'assegnazione di uno specifico affare, di cui si riserva un approfondimento in sede di programmazione dei lavori.

Relativamente all'atto in titolo, reputa che nella costituzione degli OIV debba essere riconosciuta la specificità del settore della ricerca, altrimenti si creano storture. Sottolinea del resto che le università e gli enti di ricerca sono già sottoposti a procedure amministrative diverse rispetto a quelle della pubblica amministrazione, come previsto anche dal decreto legislativo n. 218 del 2016. Suggerisce pertanto di apportare un correttivo - benché insufficiente - al provvedimento in titolo, precisando che i valutatori debbano avere specifiche competenze ed esperienze professionali nel *management* di sistemi organizzativi complessi e nell'implementazione di sistemi di rilevazione, monitoraggio e controllo della *performance* organizzativa con particolare riguardo al settore della ricerca, dimostrando di avere la conoscenza adeguata della *mission* degli atenei e degli enti di ricerca. In caso contrario, ritiene che si creerà una discrasia tra i requisiti dei valutatori e le *performance* speciali oggetto di valutazione, tanto più che la parte amministrativa è integrante dell'intera attività di ricerca. Chiede dunque alla relatrice di inserire tale proposta nello schema di parere, onde valorizzare le peculiarità del comparto.

Il seguito dell'esame è rinviato.

SULLO SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO CONSERVATORI E RIFORMISTI

Il PRESIDENTE rende noto di aver ricevuto una formale comunicazione dal Presidente del Senato circa lo scioglimento del Gruppo Conservatori e Riformisti in quanto avente una consistenza numerica inferiore a 10 senatori, soglia prevista dall'articolo 14, comma 4, del Regolamento. Pertanto, i senatori del predetto Gruppo sono considerati appartenenti al Gruppo Misto.

Prende atto la Commissione.

SULLE CELEBRAZIONI IN MEMORIA DI FRANCESCO DE SANCTIS

Il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni in merito al finanziamento del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, tenuto conto che in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi era stata chiesta la calendarizzazione del disegno di legge n. 2234 (bicentenario della nascita di Francesco Saverio De Sanctis e Pasquale Stanislao Mancini). In proposito, comunica che, a seguito di una istruttoria informale sulle iniziative già in via di definizione, sono attualmente in corso due canali di finanziamento.

Informa infatti che, con decreto ministeriale 15 novembre 2016, è stato istituito il Comitato nazionale per il bicentenario della nascita, che segue la procedura ordinaria della legge n. 420 del 1997, al quale spetta un contributo di 90.764 euro.

In secondo luogo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 novembre 2016 ha destinato, per l?anno 2016, una quota delle risorse per le esigenze indifferibili di cui all?articolo 1, comma 200, della legge di stabilità n. 190 del 2014, a tre iniziative particolari tra cui, per una somma complessiva di 200.000 euro, quella relativa all?organizzazione di eventi connessi al bicentenario di De Sanctis. A tale scopo, poiché il predetto decreto non ha individuato i destinatari di tali finanziamenti, la Direzione generale competente del Ministero ha provveduto ad emanare un avviso pubblico in cui si fissa la scadenza per la presentazione delle domande al 31 maggio.

Ritiene pertanto preferibile non avviare una specifica iniziativa legislativa in materia, tenuto conto delle misure già avviate.

Prende atto la Commissione.

SULLA CONCLUSIONE DI UN'INDAGINE CONOSCITIVA DA PARTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

La senatrice Elena FERRARA (*PD*) comunica che la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha concluso oggi l'indagine conoscitiva sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale, approvando all'unanimità il relativo documento. In qualità di correlatrice della suddetta indagine conoscitiva, informa che il documento conclusivo sarà presentato in Senato il prossimo 11 aprile. Si augura pertanto che i membri della Commissione possano prendere parte a tale iniziativa, in considerazione delle interazioni con le competenze della Commissione.

Il PRESIDENTE esprime a nome della Commissione tutta vive congratulazioni per il lavoro svolto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) fa presente che l'atto del Governo n. 393, recante modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego, contiene norme di competenza. Esso risulta tuttavia assegnato nel merito alle Commissioni affari costituzionali, bilancio e per la semplificazione, mentre non è previsto il parere della 7a Commissione. Chiede dunque al Presidente se sia possibile avanzare una specifica richiesta al fine di essere coinvolti in fase consultiva.

Il PRESIDENTE prende atto di tale richiesta, assicurando che si farà carico di sottoporre alla Presidenza del Senato la possibilità di esprimere osservazioni sull'atto in titolo.

La seduta termina alle ore 15,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2233-B

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

-

considerate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento all'articolo 7, che rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta "Gestione separata INPS", non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio;

rilevato che ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per collaboratori, assegnisti e dottorandi di ricerca;

tenuto conto che restano fermi i requisiti vigenti ai fini del riconoscimento dell'indennità;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

1.4.2.5. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

1.4.2.5.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 315 (pom.) del 22/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 22 MARZO 2017
315ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI riferisce in ordine all'incontro con alcuni componenti italiani del Parlamento europeo, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, che si è appena concluso.

Ricorda poi che nella riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi che si è tenuta ieri il senatore Tomaselli ha proposto di svolgere un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze in merito ai criteri utilizzati per la formazione delle liste per il rinnovo dei consigli di amministrazione in scadenza delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, ricordando che la Commissione ha appena concluso l'esame dell'affare assegnato n. 911, con una risoluzione, approvata all'unanimità e con il parere favorevole del Governo. Rammenta inoltre che su tale proposta si è registrato il consenso dei Gruppi in Ufficio di Presidenza.

Poiché risulta che la Commissione bilancio della Camera dei deputati, unitamente alle Commissioni attività produttive e trasporti di quel ramo del Parlamento, ha ugualmente proposto di svolgere un'audizione del Ministro dell'economia e delle finanze sul tema, propone di chiedere alla Presidenza del Senato di poter svolgere tale procedura insieme alle Commissioni 5a e 8a del Senato - avendo preventivamente informato le presidenze di quelle Commissioni - congiuntamente alle omologhe Commissioni della Camera dei deputati.

La Commissione concorda.

Il presidente MUCCHETTI ricorda altresì che, nella medesima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi di ieri, il senatore Girotto ha lamentato la ristrettezza del tempo messo a disposizione per l'audizione informale del professor Pagliano, del Gruppo eErg del Politecnico di Milano, a fronte dei tempi più ampi di altre audizioni.

La Commissione prende atto.

IN MERITO ALLA RISOLUZIONE SUI RISULTATI DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE PARTECIPATE DALLO STATO (DOC. XIV, N. 73)

Il senatore GIROTTO (M5S) interviene in merito alla approvazione della risoluzione a conclusione dell'affare assegnato n. 911 sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, Doc. XIV, n. 73: precisa che egli, in quella occasione, avrebbe preferito si procedesse anche a un'apposita votazione della relazione di accompagnamento, sottolineando che - come preannunciato - in tal caso il suo Gruppo si sarebbe astenuto.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170 (n. 390)
(Osservazioni alla 6ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

La senatrice VALDINOSI (PD), relatrice, presenta e illustra una proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) invita la relatrice a inserire nella sua proposta di parere tre ulteriori rilievi. Con il primo, in riferimento all'articolo 4, comma 2, si sottolinea l'opportunità di

prevedere il termine massimo di un mese ai fini del raggiungimento dell'importo massimo oltre il quale sussiste l'obbligo di pagamento non in contante, anche per operazioni frazionate. Con il secondo, invece, si evidenzia l'esigenza di prevedere, a salvaguardia del cliente-consumatore, che le bilance debbano essere messe in vista in modo tale che sia possibile controllare il piatto prima e durante la pesata. Con il terzo, infine, si sottolinea l'opportunità di istituire con i decreti attuativi il "borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato" al fine di individuarne il prezzo indicativo minimo da esporre nei negozi di "compro oro" e tutelare così i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni.

Dopo un dibattito in cui intervengono la senatrice FISSORE (PD), il senatore TOMASELLI (PD) e il presidente MUCCHETTI, la senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP) ritira la prima richiesta di modifica alla proposta di parere.

La relatrice VALDINOSI (PD), accogliendo le rimanenti proposte di integrazione, presenta una nuova proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicata in allegato.

Previa dichiarazione di voto di astensione del senatore GIROTTO (M5S), a nome del proprio Gruppo parlamentare, e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la nuova proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice è posta ai voti e approvata.

(2754) **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città**, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

La senatrice GRANAIOLA (Art.1-MDP), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, soffermandosi sulle parti di più stretta competenza della 10a Commissione.

In particolare, l'articolo 8 interviene sul potere di ordinanza del sindaco in qualità di rappresentante della comunità locale, modificando a tal fine l?articolo 50, commi 5 e 7, del Testo unico degli enti locali (TUEL). In particolare sono ampliate le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti, finora limitate dal TUEL al caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, anche qualora vi sia urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell?ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti. Al fine di perseguire le richiamate finalità, la disposizione specifica che con tali ordinanze si può anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

L?articolo 9 prevede la contestuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria e di un ordine di allontanamento (dal luogo della condotta illecita) nei confronti di chiunque, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi "ivi previsti", limiti la libera accessibilità e fruizione di infrastrutture (fisse e mobili) ferroviarie, aeroportuali marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze. La competenza all?adozione dei provvedimenti è del sindaco del comune interessato, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi

competenze a tutela di specifiche aree del territorio sulle aree di loro competenza. Infine punisce con la misura dell?allontanamento anche chi, negli spazi sopra indicati, viene trovato in stato di ubriachezza; compie atti contrari alla pubblica decenza; esercita il commercio abusivo; esercita l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine abusivo.

Il successivo articolo 10 detta le modalità esecutive della misura dell?allontanamento dalle aree relative alle infrastrutture di trasporto e dalle loro pertinenze, come indicate dall?articolo 9. Nello specifico stabilisce che: l?ordine di allontanamento, in forma scritta, è rivolto al trasgressore dall?organo che accerta le condotte illecite; la misura inibitoria ha validità per 48 ore dall?accertamento del fatto; la violazione dell?ordine comporta il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria originaria; la copia del provvedimento è trasmessa al questore competente nonché, ove necessario, alle competenti autorità sociosanitarie locali. Disciplina poi i casi di recidiva nelle condotte illecite di cui all?articolo 9, ove ne derivi un pericolo per la sicurezza.

L?articolo 12stabilisce che, nelle ipotesi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del TUEL, come modificati dal decreto-legge, in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il questore può disporre la sospensione dell?attività per un massimo di quindici giorni. Estende poi, modificando l'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla disposizione citata in caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni diciotto anche alle ipotesi di loro somministrazione. Stabilisce inoltre che, se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell'attività per un periodo compreso tra quindici giorni e tre mesi.

L?articolo 12-bis modifica l?articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che attribuisce al questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Infine, l'articolo 16-biseleva la sanzione amministrativa per coloro che esercitano abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine, portandola, nel minimo, da 652 a 1.000 euro e, nel massimo, da 2.620 a 3.500 euro

Si riserva infine di formulare una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2233-B) **Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato**, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 11ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore SCALIA (PD), relatore, illustra le modifiche al disegno di legge in titolo, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, che reca misure in materia di lavoro autonomo e di lavoro subordinato.

Il provvedimento concerne in particolare i rapporti di lavoro autonomo e l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL),

nonché il lavoro agile, definito come una modalità specifica "di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato".

Si sofferma, in particolare, sulle parti modificate dalla Camera dei deputati e di più stretta competenza della 10a Commissione.

L'articolo 5reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi, in relazione al carattere di terzietà di queste ultime. La riformulazione operata dalla Camera - oltre ad aggiungere il riferimento suddetto ai collegi - stabilisce i principi dell'individuazione, in sede di esercizio della delega - sia di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pubblici in oggetto sia delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell?esercizio delle funzioni così rimesse ai professionisti. La Camera ha inoltre soppresso il riferimento ad atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche; segnala, a quest'ultimo riguardo, che il testo precedente faceva riferimento anche a norme di semplificazione e all'istituzione del fascicolo del fabbricato. La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 10, che dispone che i centri per l'impiego e i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo, consentendo l'accesso alle relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, e fornisca le indicazioni inerenti alle procedure per l?avvio di attività autonome, per le eventuali trasformazioni e per l?accesso a commesse e appalti pubblici, nonché quelle relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con, tra l'altro, gli ordini e i collegi professionali; segnala che il riferimento ai collegi è stato aggiunto dalla Camera.

L'articolo 11 conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali. L'unica modifica ha riguardato uno dei relativi criteri direttivi. La Camera ha infatti soppresso il riferimento alla previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni.

Si sofferma quindi sull'articolo 12, che richiede che le amministrazioni pubbliche - senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica - promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (la limitazione a quest'ultima tipologia di prestazioni è stata inserita dalla Camera), nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Infine, l'articolo 20specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all?interno dell?azienda. Secondo la modifica apportata dalla Camera dei deputati, occorre far riferimento al trattamento economico e normativo derivante dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero - per quelli aziendali - stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Ricorda poi sinteticamente le principali disposizioni della restante parte del provvedimento.

Si riserva infine di formulare una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2208) **Deputato Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in titolo, che reca disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell?ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. Si tratta del cosiddetto whistleblowing, espressione con cui si designa la segnalazione di attività illecite, nell'amministrazione pubblica o in aziende private, da parte del dipendente che ne venga a conoscenza.

Ricorda come la protezione del dipendente, in questi casi, sia prevista da numerosi atti internazionali, tra cui si possono richiamare la Convenzione ONU contro la corruzione del 2003 e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla corruzione; le raccomandazioni del Working group on bribery, incaricato del monitoraggio sull'attuazione della convenzione Ocse del 1997 sulla lotta alla corruzione degli impiegati pubblici nelle operazioni economiche internazionali (ratificata con legge n. 300/2000), e del GRECO (il Groupe d'Etats contre la corruption) organo del Consiglio d'Europa deputato al controllo dell'adeguamento degli Stati alle misure anti-corruzione. Rammenta come in tal senso si sia espresso anche il G-20 Anti-corruption working group, costituito in ambito Ocse, che ha predisposto i Guiding principles for whistleblower protection legislation.

Quanto all'ordinamento italiano, la legge n. 190 del 2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", ha dettato - in relazione alla sola pubblica amministrazione - una prima generale disciplina sulla protezione del dipendente che segnali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo ruolo di dipendente pubblico, introducendo nel Testo unico del pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001) l'articolo 54-bis.

L'articolo 1 del disegno di legge in titolo modifica l'attuale disciplina in materia relativa ai lavoratori pubblici già richiamata, mentre l'articolo 2, di più stretta competenza della 10a Commissione, concerne i lavoratori del settore privato.

Si sofferma quindi sull'articolo 2, che modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, relativo alla disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica. In particolare, viene modificato il vigente articolo 6 (introducendo tre nuovi commi: 2-bis, 2-ter e 2-quater), con riguardo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'adozione di tali modelli esclude la responsabilità dell'ente medesimo.

Le novelle di cui al comma 1, capoverso 2-bis, del presente articolo 2 integrano i requisiti stabiliti per i suddetti modelli. Secondo i requisiti aggiunti, i modelli devono contemplare: a carico di coloro che a qualsiasi titolo dirigano o collaborano con l?ente (o società o associazione), l?obbligo di presentare, a tutela dell'integrità del medesimo, segnalazioni circostanziate di condotte costituenti reati (qualora, in buona fede, sulla base della ragionevole convinzione fondata su elementi di fatto, si ritenga che esse si siano verificate) o di violazioni del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte (lettera a); canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell?identità del segnalante

(lettera b)); misure idonee (sorrette da relative sanzioni disciplinari) per tutelare l'identità del segnalante e mantenere la riservatezza dell?informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l?anonimato e la riservatezza siano opponibili in base alle norme di legge (lettere c) ed e)); il divieto (sorretto da relative sanzioni disciplinari) di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, fatto salvo il diritto degli aventi causa di tutelarsi qualora siano accertate in capo al segnalante responsabilità di natura penale o civile, legate alla falsità della dichiarazione (lettere d) ed e)).

Le novelle specificano che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni in oggetto può essere denunciata all?Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall?organizzazione sindacale indicata dal medesimo (capoverso 2-ter).

Infine, il capoverso 2-quater sancisce che i licenziamenti o altre misure ritorsive o discriminatorie, adottati nei confronti del segnalante, ivi compreso il mutamento di mansioni, sono nulli e pone a carico del datore di lavoro, per le controversie inerenti a misure organizzative aventi effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro e successive alla presentazione della segnalazione, l'onere della prova che le medesime misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Conclude riservandosi di formulare una proposta di parere anche alla luce del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,05.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 390

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170,
si esprime favorevolmente, invitando la Commissione di merito a segnalare al Governo:
a) l'esigenza di garantire la tracciabilità delle attività di cessione alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi;
b) l'opportunità di tenere distinta, differenziando le modalità di applicazione dello schema di decreto legislativo in titolo, l'attività degli orafi artigiani svolta nell'ambito di imprese artigiane, iscritte nell'apposito albo;
c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, l'opportunità di abbassare a 100 euro il limite di importo delle operazioni per le quali è obbligatorio effettuare il pagamento tramite mezzi di pagamento diversi dal contante;
d) l'opportunità di prevedere, a salvaguardia del cliente-consumatore, che le bilance debbano essere messe in vista in modo tale che sia possibile controllare il piatto prima e durante la pesata;
e) l'opportunità di istituire con i decreti attuativi il "borsino dei metalli preziosi usati e del materiale gemmologico usato" al fine di individuarne il prezzo indicativo minimo da esporre nei negozi di

"compro oro" e tutelare così i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 390

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'esercizio della attività di compro oro in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170,
si esprime favorevolmente, invitando la Commissione di merito a segnalare al Governo:
a) l'esigenza di garantire la tracciabilità delle attività di cessione alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi;
b) l'opportunità di tenere distinta, escludendola dall'ambito di applicazione dello schema di decreto legislativo in titolo, l'attività degli orafi artigiani svolta nell'ambito di imprese artigiane, iscritte nell'apposito albo;
c) in riferimento all'articolo 4, comma 2, l'opportunità di abbassare a 100 euro il limite di importo delle operazioni effettuate tramite mezzi di pagamento diversi dal contante.

1.4.2.5.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 316 (pom.) del 28/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MARTEDÌ 28 MARZO 2017
316ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 14,20.

SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'ATTO COMUNITARIO SOTTOPOSTO A PARERE DI SUSSIDIARIETÀ N. COM (2016) 821 DEF. (COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA ATTRAVERSO SISTEMA INFORMAZIONE MERCATO INTERNO)

Il presidente MUCCHETTI ricorda che nella giornata di giovedì 23 marzo scorso ha avuto inizio il ciclo di audizioni informali nell'ambito dell'atto comunitario COM (2016) 821, recante "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno", con le audizioni di rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali, nella sede dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi della 10ª Commissione.

Comunica che nel corso di tali audizioni sono stati depositati documenti che saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI propone inoltre, su indicazione del relatore Scalia, di integrare l'ordine del giorno della Commissione, a partire dalle prossime sedute, con l'esame degli atti comunitari, sottoposti al parere motivato sulla sussidiarietà, COM (2016) 767 e COM (2016) 861, recanti rispettivamente "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili (rifusione)" e "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell?energia elettrica (rifusione)" anch'essi facente parte del cosiddetto "Pacchetto energia pulita per tutti gli europei".

La Commissione concorda.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 marzo.

Il senatore SCALIA (*PD*), relatore, presenta una proposta di parere favorevole, segnalando che gli articoli su cui aveva formulato osservazioni, nel corso della prima lettura, non sono stati modificati - nelle parti oggetto delle medesime osservazioni - dalla Camera dei deputati.

Su richiesta del senatore CASTALDI (*M5S*), la Commissione conviene di rinviare alla seduta di domani la votazione sulla proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA COMMISSIONE

Il presidente MUCCHETTI avverte che l'ordine del giorno è integrato, a partire dalla prossima seduta, con l'esame degli atti comunitari sottoposti al parere sulla sussidiarietà nn. COM (2016) 767 e COM (2016) 861 definitivi, recanti rispettivamente "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell?uso dell?energia da fonti rinnovabili (rifusione)" e "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul mercato interno dell?energia elettrica (rifusione)" e con l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 2692 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017", approvato dalla Camera dei deputati, per il parere alla 5ª Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,30.

1.4.2.5.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 317 (pom.) del 29/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 29 MARZO 2017
317ª Seduta

Presidenza del Presidente
MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 11ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) manifesta perplessità in merito alle disposizioni di cui agli articoli 5 e 10 del disegno di legge che - a suo giudizio - confliggono con le esigenze di semplificazione e ricomposizione del mondo del lavoro. Quanto alle modifiche all'articolo 9, considera eccessiva e suscettibile di possibili usi impropri la norma che prevede l'inserimento delle spese di viaggio e soggiorno tra le voci di rimborso per formazione e aggiornamento professionale; ritiene necessario disporre - quanto meno - che il rimborso di questa tipologia di spese sia espressamente condizionato all'effettiva frequenza dei corsi o convegni in questione. Esprime sconforto per la previsione di un ennesimo tavolo di confronto che l'articolo 17 istituisce per il monitoraggio degli interventi in materia di lavoro autonomo; ritiene preferibile attivare, semmai, verifiche periodiche secondo criteri quantitativi e qualitativi, finalizzate a un tempestivo adeguamento della legislazione, garantendo dinamicità e flessibilità all'assetto normativo.

Il relatore SCALIA (*PD*) si riserva di integrare la propria proposta di parere favorevole, presentata nella precedente seduta, con le osservazioni ora formulate dalla senatrice Granaiola.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2756) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017***, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) illustra il provvedimento in titolo, evidenziando come alcune disposizioni, inserite nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, riguardino anche i territori colpiti dagli eventi sismici del mese di aprile 2009 in Abruzzo e del mese di maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.

Si sofferma quindi sulle norme di più stretta competenza della 10a Commissione.

L'articolo 1, al comma 2-*bis*, prevede che gli interventi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive, previsti dalla lettera g) del comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016, devono essere effettuati nel territorio del medesimo comune di svolgimento dell'attività. In caso di indisponibilità di un immobile idoneo ovvero qualora la delocalizzazione nell'ambito del medesimo comune risulti eccessivamente onerosa, anche tenuto conto delle esigenze di continuità e di salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere effettuata in un altro comune, purché vi sia l'assenso del comune sede dell'attività economica e di quello ove la stessa è delocalizzata.

L'articolo 7-*bis* è finalizzato a introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché le imprese che svolgono attività agrituristica, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Nello specifico, l'articolo prevede che i contributi a favore delle predette imprese siano concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente. Alla concessione dei contributi, erogati ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014, n. 651/2014, ovvero ai sensi di quanto disposto dal regolamento UE 1407/2013, provvedono i vice Commissari.

L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 volte a rafforzare il presidio di legalità che era stato introdotto con l'obbligo di iscrizione ad una specifica Anagrafe delle imprese che intendono realizzare gli interventi di ricostruzione. Nello specifico, stabilisce che tutti gli operatori economici interessati siano comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, introduce alcune disposizioni volte a ridurre i tempi necessari per i controlli e amplia la sfera dell'iscrizione di diritto all'Anagrafe.

Richiama poi il contenuto dell'articolo 11, che modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle

imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la cosiddetta "busta pesante" indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale del 1° settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1° gennaio 2017 al 30 novembre 2017. Prevede poi, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti (nelle tipologie indicate dal decreto-legge n. 189 del 2016), presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017 (era fino al 31 dicembre 2016). Inoltre, fermo restando che per i tributi non versati il termine per la ripresa della riscossione è il 16 dicembre 2017, precisa che alle ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati ("busta pesante") si applica l'articolo 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del 2000. Dunque la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene - senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione - anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi disciplinato dal comma 430 della legge di stabilità 2016.

Quanto alle agevolazioni fiscali (esclusione dalla base imponibile a fini IRPEF e IRES dei redditi dei fabbricati, esenzione IMU e TASI fino alla ricostruzione) per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma, se distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, sposta dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione delle predette ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati. Posticipa quindi al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Proroga poi dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016. È di conseguenza posticipato dal 31 maggio al 15 giugno 2017 il termine per l'invio della comunicazione al debitore, da parte dell'agente della riscossione, relativa all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione agevolata, delle singole rate, nonché al giorno e al mese di scadenza di ciascuna di esse. Ai fini dell'accesso alla procedura di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni irrogate per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi, anche nel caso in cui il debitore sia lo stesso ente previdenziale.

Infine, consente alle imprese con sede nei Comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 di dichiarare alle autorità competenti la mancata presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD) di cui alla legge n. 70 del 1994, limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati necessari causata dagli eventi sismici. La norma precisa che la dichiarazione può essere resa con le modalità previste dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, vale a dire come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e per le micro, piccole e medie imprese ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016, l'articolo 11-*ter* prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame - previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori - concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.

Ricorda quindi che l'articolo 12 estende per il 2017 l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.

L'articolo 15 autorizza la spesa di circa 21 milioni di euro per il 2017 in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, per effetto dell'incremento dal 100 al 200 per cento della quota nazionale del sostegno supplementare per le misure adottate ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 2016/1613 della Commissione. Autorizza inoltre, sempre per il 2017, la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale sia rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Permette poi alle imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, di accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Prolunga poi il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementa, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.

Il successivo articolo 15-*bis* è finalizzato a introdurre agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti di sviluppo di impresa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016..

L'articolo 18-*ter* dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016 per far fronte ai danni causati al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.

Infine, l'articolo 18-*quater* estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, disciplinato dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi 98 e successivi, della legge n. 208 del 2015 e successivamente modificato dall'articolo 7-*quater* del decreto-legge n. 243 del 2016), fino al 31 dicembre 2018. Infine, dispone la preventiva notifica della misura alla Commissione UE, ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato e valuta gli oneri derivanti dalla misura in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e 23,9 milioni di euro per l'anno 2018, coperti mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).

Si apre la discussione.

La senatrice FISSORE (*PD*), con particolare riferimento all'articolo 15, sottolinea l'esigenza che le misure riguardanti alcune Regioni colpite da una grave ondata di maltempo nel corso del 2017 vengano estese anche alle regioni Liguria e Piemonte, interessate da un'alluvione nel novembre del 2016.

La senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) critica la previsione contenuta nell'articolo 7-*bis* secondo la quale i contributi economici volti a favorire la ripresa produttiva delle attività commerciali verranno concessi, a determinate condizioni, solo alle imprese insediatesi nelle zone coinvolte dal terremoto

almeno 6 mesi prima dell'evento sismico. A suo giudizio, infatti, tale termine, oltre a presentare profili di incostituzionalità, danneggerebbe in maniera ingiustificata molti imprenditori, anche giovani, dunque andrebbe ridotto sensibilmente.

Interviene in proposito la senatrice PELINO (*FI-PdL XVII*) per segnalare l'opportunità che la misura si applichi a tutte le imprese insediatesi prima dell'evento sismico.

Si associa la senatrice GRANAIOLA (*Art.1-MDP*) .

La relatrice PEZZOPANE (*PD*) si riserva di valutare i suggerimenti avanzati nel corso della discussione ai fini della redazione della propria proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

1.4.2.6. 14^ Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)

1.4.2.6.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 46 (pom., Sottocomm. pareri (fase disc.)) del 20/03/2017

collegamento al documento su www.senato.it

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

LUNEDÌ 20 MARZO 2017
46ª Seduta

Presidenza della Presidente
CARDINALI

Orario: dalle ore 18,35 alle ore 18,50

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alle Commissioni riunite 1a e 2a:

(2705) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale*** : parere in parte contrario, in parte non ostativo con condizione e in parte non ostativo su emendamenti;

alla 11a Commissione:

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato***, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati : parere non ostativo.

1.5. Trattazione in Assemblea

1.5.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 2233-B
XVII Legislatura

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Titolo breve: *Lavoro autonomo*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 815 (pom.) 2 maggio 2017	**Dibattito connesso** *Calendario dei lavori* Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 4 maggio 2017 alle ore 13:00
N. 818 (pom.) 9 maggio 2017	**Discussione generale** *Repliche del Relatore e del Governo* Autorizzata la relazione orale. Il relatore di maggioranza svolge relazione orale. Conclusa la discussione generale.
N. 819 (ant.) 10 maggio 2017	**Trattazione articoli** Esame art. *da 1 a 26, accolti odg*. **Voto finale** Esito: **approvato definitivamente** Votazione nominale a scrutinio simultaneo: favorevoli 158, contrari 9, astenuti 45, votanti 212, presenti 213.

1.5.2. Resoconti stenografici

1.5.2.1. Seduta n. 815 (pom.) del 02/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

815a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MARTEDÌ 2 MAGGIO 2017

_____

Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente DI GIORGI
e del vice presidente CALDEROLI

_____

(*) Include gli ERRATA CORRIGE pubblicati nei Resoconti delle sedute nn. 816 e 820 del 3 e del 10 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa: AP-CpE; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,31)*.

Si dia lettura del processo verbale.

SIBILIA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 27 aprile*.

Sul processo verbale

TOSATO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOSATO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,35)*.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,35)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».

Colleghi, la Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 25 maggio.

A partire da oggi pomeriggio proseguirà l'esame del disegno di legge sulla concorrenza.

Il calendario di questa settimana prevede inoltre ratifiche di accordi internazionali e il seguito del disegno di legge sul delitto di tortura.

Giovedì 4 maggio, alle ore 14, è convocato il Parlamento in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Pertanto la consueta seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

La prossima settimana l'Assemblea tornerà a riunirsi a partire dal pomeriggio di martedì 9 maggio. Saranno discussi, oltre al seguito degli argomenti non conclusi, il disegno di legge collegato sul lavoro autonomo, il disegno di legge costituzionale sulle minoranze linguistiche ladine e la risoluzione della Commissione industria sulle imprese partecipate.

Il calendario della settimana dal 16 al 18 maggio prevede il disegno di legge sul codice antimafia, ove concluso dalla Commissione, nonché i disegni di legge sul riconoscimento della lingua italiana dei segni e sulla demolizione dei manufatti abusivi.

Nella seduta antimeridiana del 16 maggio proseguirà l'esame delle mozioni sulla sindrome di Down e su epatite C e su soggetti stomizzati.

Nella settimana dal 23 al 25 maggio saranno esaminati i disegni di legge sulla salvaguardia degli agrumeti caratteristici, sui reati contro la pubblica amministrazione e sulle politiche spaziali e aerospaziali.

Il calendario sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia.

La Conferenza dei Capigruppo ha altresì stabilito che l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, approvato dalla Camera dei deputati, abbia inizio giovedì 15 giugno.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - le seguenti integrazioni al programma dei lavori del Senato per i mesi di aprile, maggio e giugno 2017:

- Disegno di legge n. 2233-B - Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)

- Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 580-B - Disposizioni in materia di criteri per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 1641 - Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici (Approvato dalla Camera dei deputati)

- Disegno di legge n. 2291 - Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice penale in materia di reati commessi in riferimento all'attività giudiziaria

- Disegno di legge n. 1110 e connessi - Riordino delle competenze governative in materia di politiche spaziali e aerospaziali e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana

Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dal 2 al 25 maggio 2017:

Martedì	2	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito disegno di legge n. 2085 - Legge annuale mercato e concorrenza *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra di finanza pubblica) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Ratifiche di accordi internazionali definiti dalla Commissione affari esteri - Seguito disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Delitto di tortura *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)*
Mercoledì	3	"	ant.	h. 9,30	
Giovedì	4	"	ant.	h. 9,30-14	

Per la seduta unica di mercoledì 3 maggio la Presidenza potrà disporre sospensioni in relazione all'andamento dei lavori.

Il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 4 maggio, alle ore 14, per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli Senatori.

Il calendario dei lavori sarà integrato con un'informativa del Governo sulla situazione in Venezuela e in Turchia.

Martedì	9	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2233-B - Lavoro autonomo non imprenditoriale *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)* (*Collegato alla manovra di finanza pubblica*) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) - Disegno di legge costituzionale n. 2643 - Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Prima deliberazione del Senato) (Voto finale con la presenza del numero legale)* - Doc. XXIV, n. 73 - Risoluzione della 10a Commissione permanente a conclusione dell'affare assegnato sui risultati delle principali società direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato
Mercoledì	10	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	11	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	11	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2233-B (Lavoro autonomo non imprenditoriale) e al disegno di legge costituzionale n. 2643 (Minoranza linguistica ladina) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 4 maggio.

Martedì	16	maggio	ant.	h. 11-13	- Seguito mozioni su sindrome di Down e su epatite C e soggetti stomizzati
Martedì	16	maggio	pom.	h. 16,30 - 20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 2134 e connessi - Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Ove concluso dalla Commissione)* - Disegno di legge n. 302 e connessi - Riconoscimento della lingua italiana dei segni - Disegno di legge n. 580-B - Demolizione manufatti abusivi (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)
Mercoledì	17	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	18	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	18	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 2134 e connessi (Codice antimafia) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.
Gli emendamenti al disegno di legge n. 580-B (Demolizione manufatti abusivi) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 11 maggio.

Martedì	23	maggio	pom.	h. 16,30-20	- Seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 1641 - Salvaguardia agrumeti caratteristici (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - Disegno di legge n. 2291 - Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione - Disegno di legge n. 1110 e connessi - Politiche spaziali e aerospaziali
Mercoledì	24	"	ant.	h. 9,30-13	
"	"	"	pom.	h. 16,30-20	
Giovedì	25	"	ant.	h. 9,30-14	
Giovedì	25	maggio	pom.	h. 16	- Interpellanze e interrogazioni

Gli emendamenti ai disegni di legge n. 1641 (Salvaguardia degli agrumeti caratteristici), n. 2291

(Modifiche al codice penale in materia di reati contro la pubblica amministrazione) e n. 1110 e connessi (Politiche spaziali e aerospaziali) dovranno essere presentati entro le ore 13 di giovedì 18 maggio.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2085 (Legge annuale mercato e concorrenza)
(10 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatori	1 h.	
Governo	1 h.	
Votazioni	1 h.	
Gruppi 7 ore, di cui:		
PD	1 h.	26'
FI-PdL XVII		49'
Misto		49'
M5S		44'
AP-CpE		39'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		33'
ALA-SCCLP		31'
Art. 1-MDP		31'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		30'
LN-Aut		29'
Dissenzienti		5'

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2233-B (Lavoro autonomo non imprenditoriale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Relatore		40'
Governo		40'
Votazioni		40'
Gruppi 5 ore, di cui:		
PD	1 h.	1'
FI-PdL XVII		35'
Misto		35'
M5S		31'
AP-CpE		28'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE		23'
ALA-SCCLP		22'
Art. 1-MDP		22'
GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)		21'
LN-Aut		21'
Dissenzienti		5'

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, sono qui, ancora una volta, a richiamare l'attenzione sua e di tutta l'Assemblea su una questione che, francamente, sta cominciando a diventare non più

tollerabile. Lei ha appena dato lettura della proposta di calendario approvata a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo.

Per la questione che ho sottoposto all'attenzione di quest'Assemblea e dei Capigruppo (ma credo siano tantissime le associazioni e le persone ad averla sollevata di fronte a molti colleghi) si è trovata, ancora una volta, una via che è assolutamente ipocrita. Sto parlando del disegno di legge sulla cittadinanza.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che il provvedimento è stato approvato alla Camera dei deputati e giace in Senato ormai da un anno e sette mesi. Di elezione in elezione, di *referendum* in *referendum*, l'esame del disegno di legge continua a slittare. Adesso l'ultima proposta di calendario dei lavori prevede, ancora una volta, che l'esame abbia inizio dopo il primo turno delle elezioni amministrative. Evidentemente si ha paura di conseguenze negative, dal punto di vista elettorale, derivanti dall'esaminare in Aula il provvedimento, portandolo finalmente fuori dalla Commissione, da cui non uscirà con il relatore. Questa è una cosa già scritta. Bisogna assumersi la responsabilità di portare il provvedimento in Assemblea, anche se l'esame non è stato concluso in Commissione. È una questione che riguarda la civiltà giuridica del Paese, non è solo una questione di solidarietà. La legge del 1991 sulla cittadinanza è ormai vecchia, è uno strumento non più efficace. C'è circa un milione di persone - uomini, donne e bambini - che attende: sono cittadini di serie B, che tutti considerano italiani - ed essi si considerano tali - ma che non possono avere il riconoscimento della cittadinanza. Ci viene proposto di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea il 15 giugno e finalmente si accede all'ipotesi di calendarizzarlo omettendo la dizione «ove concluso dalla Commissione», ma torno a ripetere che si tratta di un'operazione assolutamente ipocrita. Ricordo che già si disse di portare il provvedimento all'esame dell'Assemblea dopo le elezioni amministrative dello scorso anno, poi c'è stato il *referendum* e si disse che si sarebbe dovuto aspettare il *referendum* e adesso siamo arrivati a queste nuove elezioni amministrative. Non credo sia possibile andare avanti in questo modo, ma credo sia necessaria un'assunzione di responsabilità. Per questo motivo, signor Presidente, propongo di calendarizzare il provvedimento nella settimana che va dal 23 al 25 maggio e, per la precisione, il 23 maggio, per un motivo molto semplice, ovvero, se la Commissione in sede referente è in grado, essa riuscirà tranquillamente a finire i propri lavori per quella data, e se non è in grado, come ormai credo, e, soprattutto, se la maggioranza non se ne assume fino in fondo la responsabilità, non avremo mai la possibilità di esaminare il disegno di legge. Per queste ragioni penso che abbiamo tutto il tempo - circa quindici giorni da qui al 23 maggio - per verificare se si sarà concluso l'*iter* in Commissione e, comunque sia, la data ultima per l'inizio dell'esame in Assemblea deve essere tra il 23 e il 26 maggio. Questa è l'ultima occasione che abbiamo, perché scommetto, signor Presidente, che dopo il primo turno delle prossime elezioni amministrative qualcuno si presenterà alla Conferenza dei Capigruppo chiedendo che l'esame si sposti a dopo il ballottaggio e continueremo così, sino a quando non sarà conclusa la legislatura, senza che tale disegno di legge possa finalmente vedere la luce.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, non ero presente alla Conferenza dei Capigruppo, ma mi è stato fatto un *report* dal nostro capogruppo Carlo Martelli, che purtroppo non può essere qui in Assemblea a causa di un impegno istituzionale. Svolgo questo intervento solo per stigmatizzare il fatto che, secondo quanto mi ha riferito il senatore Martelli, in conferenza dei Capigruppo non ci sono stati spazi di discussione per modificare la proposta di calendario così come era stata presentata ai colleghi senatori. In particolare, tra le altre cose, vogliamo stigmatizzare il fatto che, a proposito di mozioni calendarizzate, ancora una volta non siano state prese in considerazione le mozioni che il Movimento 5 Stelle, già quando era Capogruppo il senatore Gaetti - parliamo quindi del 2016 - e, successivamente, durante il mio periodo di Presidenza del Gruppo, aveva più volte sollecitato. Ultimamente, in una delle ultime sedute in cui ho rivestito il ruolo di Capogruppo, lei, signor Presidente, aveva anche preso appunti in merito ad alcune di queste mozioni. Dunque ci chiediamo come mai, ancora una volta, abbiamo di fronte a noi un calendario in cui non sono presenti le mozioni che, ormai da mesi, ovvero dallo scorso anno, sollecitiamo. A monte era stata introdotta la seduta antimeridiana del martedì per le

mozioni e si era detto che tutte le forze politiche avrebbero avuto la possibilità di discutere le proprie, ma questo deve ancora avvenire per il Movimento 5 Stelle e mi trovo ancora oggi a stigmatizzarlo. Spero che questa sia l'ultima volta e che lei, signor Presidente, prenda a cuore questo appello. Non ci deve fare un favore, ma deve semplicemente riconoscerci un diritto; un diritto che spesso non è stato garantito a noi come forza di opposizione.

In particolare (adesso mi svesto del ruolo di Vice Capogruppo), la senatrice Montevecchi chiede di inserire nel calendario dei lavori l'interpellanza urgente che era stata presentata a metà gennaio. Non ricordo a memoria il numero dell'articolo del Regolamento, ma mi pare che per un'interpellanza urgente i tempi non siano tre mesi, ma al massimo quindici o trenta giorni. Questa interpellanza urgente è stata presentata a metà gennaio e riguardava il licenziamento del corpo di ballo della fondazione lirico-sinfonica «Arena di Verona», sul quale è calato un silenzio vergognoso. È stato azzerato un intero corpo di ballo nel silenzio più assoluto.

In questo momento in Commissione stiamo esaminando anche il provvedimento di riforma del codice dello spettacolo dal vivo, in cui, ancora una volta, sono inserite misure che riguardano le fondazioni lirico-sinfoniche e in cui, ancora una volta, poco si parla delle vere responsabilità di chi ha affossato tali fondazioni, i cui dissesti finanziari stanno ricadendo sulle masse artistiche, che sono il cuore, la linfa vitale della lirica in Italia. Chiedo, pertanto, che sia calendarizzata l'interpellanza urgente 2-00437 e che il ministro Franceschini venga in Assemblea a rispondere sul merito. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

AUGELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUGELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, come lei sa benissimo, se non altro perché credo sia la terza volta che mi alzo in Assemblea per sollevare la questione, io sono primo firmatario di una mozione che riguarda la Consip. Tale mozione, che continua a non comparire all'ordine del giorno (non lo si ottiene neanche a piangere in cinese), è ormai sottoscritta da 75 senatori, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché a questo tipo di iniziativa... *(Brusio)*.

Signor Presidente, scusi, confido sulla sua attenzione, perché il tema più che rilevante comincia a essere consuetudinario tra noi. Vorrei un po' più di attenzione. *(Commenti del senatore Airola)*.

Dicevo che 75 senatori sono, come lei può facilmente calcolare per questioni di aritmetica elementare, ben più del quinto previsto dal Regolamento affinché venga riconosciuta una procedura di urgenza a questa mozione. Tra l'altro, giacendo la mozione sul tavolo della Presidenza nella Conferenza dei Capigruppo da due mesi, citare la procedura d'urgenza diventa un caso di umorismo involontario dal punto di vista regolamentare.

Se lei lo ritiene opportuno, possiamo riaprire la sottoscrizione e arrivare anche ad avere la firma di 100 senatori, ma le faccio presente che non si tratta di un *referendum*, ma di una mozione, quindi dovrebbero essere più che sufficienti i 75 senatori, appartenenti a tutti i Gruppi del Senato. Obiettivamente, è particolarmente sgradevole che io debba ricordare a ogni discussione sul calendario che c'è una procedura del Regolamento che deve essere rispettata. Posso capire che ci siano stati problemi di calendario nella Conferenza dei Capigruppo per le varie festività, o qualsiasi altra spiegazione, ma lei è il Presidente del Senato e ha l'autorità e l'autorevolezza per far rispettare il Regolamento.

Da domani invitiamo i colleghi - e ne sono già venuti diversi - che non hanno ancora firmato, a farsi avanti se vogliono. Non vorrei arrivare all'approvazione extraparlamentare della mozione, visto che, alla fine, abbiamo la maggioranza del Senato che la sottoscrive.

Sia gentile, lei è il Presidente del Senato e ha tutti gli strumenti per far rispettare il Regolamento e io sono stanco di doverlo ricordare. Mi auguro, pertanto, che la fine di queste periodo di festività ci permetta di rispettare i tempi e di discutere, approvandola o respingendola, questa mozione, come 75 senatori stanno chiedendo inutilmente da più di un mese.

PRESIDENTE. Senatore Augello, per sua conoscenza, è stato affrontato il problema delle mozioni con procedura d'urgenza, anche quelle proposte dai Gruppi di opposizione, fra cui il Movimento 5 Stelle,

ed è stato temporaneamente deciso di provare di nuovo, a partire da martedì 16 maggio, a completare l'esame delle mozioni che sono state iniziate e non concluse per poi passare a quelle con procedura d'urgenza.

Sarà quindi certamente nostra cura calendarizzarle al più presto; continueremo a provare il martedì a partire dal 16 maggio a discutere le mozioni così come si era stabilito con l'accordo di tutti i Gruppi, cosa che però non si è potuta realizzare, come lei ben sa. Io sono molto ottimista, invece, che si possa continuare su questa linea.

SACCONI *(AP-CpE)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCONI *(AP-CpE)*. Signor Presidente, devo segnalare all'attenzione sua e dell'Assemblea intera il fatto che il disegno di legge sul lavoro autonomo è stato approvato in Commissione lo scorso 5 aprile. Siamo in terza lettura e vorrei ricordare che quando quest'Assemblea ebbe modo di esaminare questo provvedimento, non vi fu un solo voto contrario, quindi si parla di un provvedimento che ha riscosso un consenso largo in quest'Aula ed un consenso altrettanto ampio, seppure con modifiche, nell'Aula della Camera dei deputati. La mia proposta è che questo provvedimento non sia ulteriormente posposto come nell'ipotesi di calendario, ma che venga esaminato subito dopo il disegno di legge relativo alla concorrenza. Ricordo che è un disegno di legge collegato alla legge di stabilità dell'anno scorso, quindi non vedo davvero ragione di posporne l'esame, in quanto corrisponde ad una domanda diffusa nel mondo del lavoro autonomo e delle libere professioni, tanto quelle ordinistiche, quanto quelle non ordinistiche ed istituisce importanti tutele per una dimensione del lavoro la cui fragilità si sta evidenziando in modo crescente, purtroppo, nella grande trasformazione del lavoro che stiamo vivendo.

La mia proposta formale, quindi, è di modificare il calendario nel senso che ho indicato.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTINAIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, come comunicato nella Conferenza dei Capigruppo, la richiesta è una sola: la possibilità di avere il presidente Gentiloni Silveri o anche il ministro Alfano (tanto il risultato alla fine sarebbe lo stesso) in Aula a relazionare sui presunti rapporti fra le ONG e gli scafisti. Viste tutte le informazioni che stanno arrivando attraverso i *media* e considerato che si parla di un *dossier* che è sul tavolo del Presidente del Consiglio, che è stato anche Ministro degli esteri, chiediamo al Governo di venire a riferirne in Aula.

Per quanto riguarda invece il discorso dello *ius soli*, quindi del disegno di legge sulla cittadinanza, in parte mi trovo d'accordo con la Capogruppo del Gruppo Misto, la senatrice De Petris, che ha ragione quando dice che avete paura a portare il provvedimento in Assemblea tutte le volte che si avvicina una scadenza elettorale: fate i fenomeni dopo le elezioni o quando siamo lontani dalle elezioni, andate ripetendo al mondo quanto è importante lo *ius soli*, ma poi quando ci si avvicina alle elezioni la paura fa novanta e quindi si chiede al Presidente del Senato e a quest'Assemblea di calendarizzarne l'esame il 15 giugno, guarda caso dopo il primo turno delle elezioni amministrative. *(Brusio)*.

La sfida che lanciamo ai colleghi - in un'Aula veramente indegna, signor Presidente, perché sembra di essere al mercato del pesce - è di chiedere la calendarizzazione del provvedimento prima delle elezioni amministrative o eventualmente (questa è la mia proposta ufficiale) direttamente il 27 giugno.

Il dubbio che ci viene, essendo stata scelta la data del 15 giugno, è che il presidente del Partito Democratico, che ha fatto la richiesta, non tenga conto che dopo una settimana ci sono i ballottaggi. Quindi date per scontato il fatto che al ballottaggio non andrete da nessuna parte. Non diteci che vincerete al primo turno, perché questo è il vostro sogno: forse potrebbe realizzarsi a Puffilandia o a Topolinia.

PRESIDENTE. Quindi, lei chiede uno spostamento al 27 giugno.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, in tutta questa carrellata di argomenti, che si protrae fino al

15 giugno, non mi è parso di evincere l'inserimento in calendario del disegno di legge n. 2719 che riguarda gli orfani del femmnicidio. Si tratta di un provvedimento che mette d'accordo tutte le parti politiche, in quanto alla Camera è stata votato il 1° marzo e ha trovato l'unanimità. Auspico quindi che si tenga conto di questo disegno di legge.

Il 23 aprile si è tenuta qui in Senato una conferenza stampa in merito per esortare a che il provvedimento fosse discusso in Assemblea. Anche lei è stato esortato e a sua volta ha esortato la Commissione giustizia. Chiedo quindi se può essere fatta una integrazione, da qui al 15 giugno, per inserire anche questo disegno di legge nel calendario dei nostri lavori.

PRESIDENTE. Senatrice Bencini, le rispondo subito perché, su unanime richiesta di tutti i Gruppi, è stata decisa la sede deliberante. La richiesta c'è già, quindi oggi stesso devo preparare la lettera per investire la Commissione in sede deliberante in ordine a questo disegno di legge. Penso pertanto che non vi sia motivo di procedere all'inserimento nel calendario dei lavori d'Assemblea. Abbiamo già fatto un passo avanti.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLOT *(Misto-Fare!)*. Signor Presidente, dopo un vergognoso silenzio che dura ormai da più di un anno, credo sia importante riportare di nuovo all'attenzione il disegno di legge n. 1082 che prevede il passaggio del Comune di Sappada dal Veneto al Friuli-Venezia Giulia.

Abbiamo avuto incontri e interlocuzioni; è passato un anno da quell'atto che tutti hanno visto in Assemblea; mi riferisco al ritiro immotivato del provvedimento che non si è potuto discutere né votare. Visto che ormai i tempi ci portano verso la fine di questa legislatura, credo sia doveroso portare in Assemblea questo disegno di legge per dare una risposta, per confermare quell'*iter* che ha visto anche in Commissione affari costituzionali un voto unanime.

Chiedo fortemente che, volgendo al termine la legislatura, ci sia la volontà di portare in Assemblea questo provvedimento per dare una risposta alla popolazione che in maniera molto corretta, con un *iter* ben delineato, ha fatto sì che si potesse arrivare all'esame dell'Assemblea del Senato.

BOTTICI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, chiedo l'inserimento in calendario del disegno di legge istitutivo della Commissione di inchiesta sul Forteto.

Il 24 novembre è stata votata l'urgenza; il 24 gennaio il testo è entrato in Commissione e ancora oggi, nonostante siano scaduti i termini per gli emendamenti, continua a non apparire mai in calendario.

Chiedo a tutti i parlamentari toscani, in speciale modo agli ex Presidenti della Regione Toscana, di convincere il proprio partito, ossia il Partito Democratico, a votare favorevolmente. Peraltro, visto che le primarie sono state vinte dal signor Renzi, vorrei ricordare che qualche giorno prima dell'arresto, Fiesoli stava presentando un libro alla presenza dello stesso Matteo Renzi. Quindi, siccome siamo tutti concordi che dobbiamo fugare ogni dubbio sul fatto che il PD, ossia il Partito Democratico, sia colpevole, votate favorevolmente all'istituzione di questa Commissione di inchiesta e facciamo realmente luce su ciò che è stata una tragedia e continua a essere un orrore, visto che la politica italiana ancora non se ne fa carico.

Chiedo a lei, Presidente, di non mettere la mia richiesta in votazione come inserimento in calendario di nuovi disegni di legge, ma di fare una votazione a parte perché vorrei che tutti si prendessero la responsabilità di votare sì o no alla Commissione di inchiesta sul Forteto. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, intervengo per proporre, a proposito del disegno di legge sulla cittadinanza detto *ius soli* (ma che in realtà è molto più di uno *ius soli*), non soltanto quanto ha già proposto il senatore Centinaio, cioè di posporlo dal 15 giugno al 27 giugno, ma soprattutto di inserire la dicitura «ove concluso dalla Commissione». Ricordo che questo disegno di legge è in discussione nella 1a Commissione affari costituzionali e che l'ultima seduta di merito sul contenuto di

questo provvedimento è del 12 aprile, ma non del 12 aprile scorso (due settimane fa), bensì del 12 aprile 2016. Allora, io non vorrei che l'omissione della dicitura «ove concluso dalla Commissione» comportasse che in Commissione non si esaminerà affatto il provvedimento. Non vorremmo che si ripetessero cose che sono già avvenute in passato, perché io ritengo che un provvedimento così complesso vada esaminato nei suoi dettagli. C'è chi si lamenta del fatto che sono stati presentati molti emendamenti, ma non certo dal Gruppo di Forza Italia, che ne ha presentato un numero limitato. Però intanto si cominci ad affrontarli e a metterli ai voti e poi eventualmente si potrà, in una futura revisione del calendario, esaminare il fatto di portare in Aula il provvedimento anche se non è stato concluso l'esame in Commissione. In realtà, l'esame in Commissione non è neppure iniziato dal punto di vista dei voti. Ripeto che l'ultima seduta di merito ha avuto luogo il 12 aprile 2016.

Chiudo dicendo una cosa. Forse in questo momento la maggior parte degli italiani ha altre priorità che non un disegno di legge che si propone evidentemente di aumentare il numero di stranieri che acquistano la cittadinanza italiana. Nel 2015, con la legge vigente, 178.000 stranieri hanno ottenuto la cittadinanza italiana; nel 2016 sono stati sicuramente molti di più, un numero vicino ai 200.000. Se questo non basta, evidentemente è perché si vuole aumentare i numeri e supplire a quelli che magari non votano più per certi partiti, facendoli venire dall'estero. Credo che la gran parte degli italiani abbia altre priorità e che questo, piuttosto che ritenerlo una priorità, lo ritiene un aspetto negativo. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Commenti del senatore Manconi)*.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUERRA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, intervengo anch'io sulla questione del diritto di cittadinanza e dello *ius soli*. Come Gruppo Articolo 1-MDP, noi teniamo moltissimo a questo disegno di legge, di cui è relatrice la senatrice Doris Lo Moro del nostro Gruppo, e vorremmo che esso potesse avere uno svolgimento serio in questo consesso e potesse arrivare in Aula con un relatore. Per questo accolgo la sfida del senatore Centinaio di calendarizzare presto il provvedimento. Ovviamente, se il senatore Centinaio rinunciasse ad un atteggiamento ostruzionistico e facesse ritirare dal suo Gruppo qualche migliaio degli 8.000 emendamenti che ha presentato per impedire che ci sia un percorso di questo disegno di legge, noi saremmo immediatamente d'accordo.

Siccome questo non sta avvenendo, apprezziamo molto la decisione della Conferenza dei Capigruppo, che abbiamo sostenuto e proposto, assieme al Partito Democratico, di calendarizzare comunque in Aula il provvedimento, dando un tempo congruo alla Commissione per cercare di svolgere il suo lavoro. Questa è la logica per cui è stata scelta la data del 15 giugno. Non è una data condizionata dalle elezioni amministrative, sennò ci arrivavamo anche noi a fissarla dopo il ballottaggio. È quindi molto importante che questo avvenga e credo che sia un impegno che la Conferenza dei Capigruppo ha preso di fronte al Paese. Il provvedimento non è più rimandabile. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. Quindi lei non propone nessuna modifica del calendario, senatrice Guerra, ma una conferma del calendario approvato.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Salutiamo le allieve, gli allievi e i docenti dell'Istituto di istruzione superiore «Guglielmo Marconi» di Anagni, in provincia di Frosinone, che seguono i nostri lavori. Salve ragazzi. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 23 maggio, avanzata dalla senatrice De Petris.

Non è approvata.

DE PETRIS *(Misto-SI-SEL)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame di ulteriori mozioni.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad anticipare l'esame del disegno di legge sul lavoro autonomo discutendolo subito dopo quello sulla concorrenza, avanzata dal senatore Sacconi.

Non è approvata.

SACCONI *(AP-CpE)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti.

Verifica del numero legale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire una informativa del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro degli affari esteri su ONG e scafisti, avanzata dal senatore Centinaio.

Non è approvata.

CROSIO *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta a posticipare l'esame del disegno di legge sulla cittadinanza al 27 giugno, avanzata dal senatore Centinaio.

Non è approvata.

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame del disegno di legge sulla istituzione di una Commissione d'inchiesta sul Forteto, avanzata dalla senatrice Bottici.

Non è approvata.

BOTTICI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la discussione di ulteriori disegni di legge.

Non è approvata.

Dispongo la controprova.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire la clausola «ove concluso dalla Commissione» con riferimento all'esame del disegno di legge sulla cittadinanza, avanzata dal senatore Malan. Ricordo che è già stata votata la proposta di rinviarne l'esame al 27 giugno.

Non è approvata.

MALAN *(FI-PdL XVII)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea volta ad inserire l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Signor Presidente, la ringrazio per il fatto che sta mettendo in votazione la mia richiesta, ma le ricordo che un articolo del Regolamento prevede obblighi temporali.

Al di là della votazione che esprimerà quest'Assemblea, grazie alla quale prenderò atto dell'interesse che nutrono i colleghi delle varie forze politiche e soprattutto i miei colleghi in Commissione cultura che stanno esaminando il provvedimento in materia - quindi guarderò bene come voteranno questa richiesta - le ricordo che un articolo del nostro Regolamento prevede determinate tempistiche. Non vorrei che la deliberazione espressa da quest'Assemblea faccia sì che l'interpellanza vada in cavalleria, perché io la richiamerò sempre all'osservanza di quell'articolo del Regolamento.

PRESIDENTE. Senatrice Montevecchi, lei così toglie qualsiasi validità alla sua richiesta, visto che stavamo valutando il calendario. Se ha avanzato una richiesta che non vuole che sia messa in votazione, non la votiamo. Visto che lei ha fatto la richiesta, allora la votiamo.

Detto questo, rispetto alle procedure d'urgenza, non dimentichi che c'è stata una Conferenza dei Capigruppo che ha preso le sue decisioni e che, per modificarle, dobbiamo votare la sua richiesta. Mi pare questo ovvio. Lei poi prenderà atto di quanto avviene in Aula.

Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori dell'Assemblea l'esame dell'interpellanza urgente 2-00437 sull'Arena di Verona, avanzata dalla senatrice Montevecchi.

Non è approvata.

MONTEVECCHI *(M5S)*. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvata.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, solo perché sia lasciato a verbale chiederei di anticipare la discussione della mozione che riguarda la Consip, su cui sono stata raccolte le firme per la procedura d'urgenza. Oggi scade il trentesimo giorno. Conosco perfettamente l'interpretazione che di questo termine è stata data. Ma, perché l'Assemblea si assuma le sue responsabilità, chiedo che venga messa ai voti la mia richiesta e, quindi, la discussione di tale mozione allo scadere del trentesimo giorno, secondo quanto prevede il nostro Regolamento.

PRESIDENTE. È stata già votata quando ho chiesto se c'erano nuove mozioni. Tra le nuove mozioni c'era anche questa richiesta.

QUAGLIARIELLO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Rimane come un intervento di specificazione.

PRESIDENTE. Mettiamo a verbale la sua sollecitazione e ne terremo conto in futuro.

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Sulla scomparsa di Valentino Parlato

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MINEO *(Misto-SI-SEL)*. Signor Presidente, questa mattina è morto Valentino Parlato.

L'ho conosciuto nel 1971 alla fondazione del quotidiano comunista «il manifesto». Io ero giovane redattore e lui colonna del giornale. L'ho rivisto di recente più volte a casa sua e di Maria Delfina, con i suoi amici Luciana Castellina, Filippo Maone, Emanuele Macaluso. Stamane ho sentito Macaluso e mi ha detto di lui: «Un uomo buono, ma di una bontà determinata». Il figlio Matteo gli aveva dedicato un documentario nominandolo «Vita e avventure del signor di Bric a Brac», perché ricostruiva la sua memoria come in un cassetto pieno di pietre preziose, ma anche di oggetti falsi, grandi cose e monete fasulle, che Valentino sapeva tenere insieme, non solo per bontà - credo - ma perché la sua passione politica e il suo mestiere di giornalista erano fatti di questo, determinazione e dubbio.

Espulso dalla Libia perché comunista, correttore di bozze e poi giornalista de «l'Unità», poi di «Rinascita», fondatore de «il manifesto», era dunque comunista, ma anche liberale, molto più liberale, onorevoli senatori, di tanti che anche qua dentro dicono di esserlo, ma hanno sempre un anatema tra i denti.

Valentino è stato non solo un grande giornalista, ma anche uno splendido analista economico, amico di Federico Caffè, con Roberto Tesi che di Caffè era allievo e che scriveva per «il manifesto». Talvolta arrivava in redazione reduce da una lunga conversazione con Carlo Azeglio Ciampi. «Le conversazioni tra noi» - ha scritto Parlato - «lui, Governatore della Banca d'Italia, e io, giornalista de "il manifesto", erano libere e senza riserve; anzi, direi con una certa curiosità e per me di grande stimolo».

Entrambi - Parlato e io - abbiamo origini siciliane. Ci siamo trovati spesso in disaccordo, almeno cento volte, per la sua tendenza a tenere insieme una cosa e quella che sembrava l'opposto, come la protesta popolare di Reggio Calabria e la rivolta fascista del «boia chi molla» o forse per la mia alterigia con cui guardavo alla storia, che a Valentino era cara, del Partito Comunista e delle mediazioni preventive e alla ragione di partito che prevaleva spesso su tutto. Ho sempre imparato qualcosa discutendo con Parlato, leggendo le cose che scriveva e dal suo sarcasmo, buono forse, che ricordava talvolta persino quello inimitabile di Luigi Pintor.

Il 24 ottobre dello scorso anno scriveva: «Dopo Mattarella, Scalfari ci dirà che anche il Papa vota sì»

al *referendum* in un'analisi critica in cui si spiegava che l'oligarchia non è la stessa cosa della democrazia.

Volevo dire grazie a Valentino Parlato, e spero anche a nome di molti di voi. *(Applausi)*.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, anche le senatrici e i senatori del Gruppo Articolo 1-Movimento democratico e progressista si associano al cordoglio per la scomparsa di Valentino Parlato, che è stato coscienza critica della nostra società, prima ancora che coscienza critica della sinistra italiana ed europea; un uomo con chiara visione e nitidi convincimenti politici e ideali, ma soprattutto un uomo libero e appassionato. *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Colleghi, vi chiedo di mostrare sensibilità verso una commemorazione. Vi prego di andare a conversare fuori dall'Aula.

Prego, senatore Fornaro.

FORNARO *(Art.1-MDP)*. Valentino Parlato è stato un uomo libero, un giornalista libero e appassionato di una passione civile prima ancora che politica.

La sua storia e il suo impegno, dopo l'esperienza da funzionario del Partito Comunista Italiano, si intrecciano con quella de «il manifesto» che esce quotidiano il 28 aprile del 1971 fino a sovrapporvisi: «il manifesto» di cui è stato fondatore e sempre protagonista negli alti e nei bassi della sua storia.

La sua critica al capitalismo è sempre stata dura, pregnante e incisiva, ma al tempo stesso non ha mai fatto sconti ai limiti e alle storture del comunismo nella sua dimensione statuale.

Infine, negli ultimi anni, nei suoi scritti la sua riflessione, il suo sguardo critico si era rivolto alla crisi del capitalismo e agli effetti della sua finanziarizzazione e della globalizzazione, allo svilimento del lavoro e alla sua progressiva e costante trasformazione in merce senza diritti, con la perdita per un'intera generazione di giovani del progetto di vita sostituito da una precarietà senza futuro; un mondo contemporaneo che lo preoccupava perché altrimenti - sono parole sue - i nostri figli e nipoti dovranno subire un lungo e barbaro Medioevo.

Ci mancheranno le sue analisi tanto crude quanto lucide. Ci rimarrà, però, il suo insegnamento a non perdere di vista gli ideali, lo slancio che una moderna sinistra non deve mai perdere, quello verso l'uguaglianza e la lotta contro la disoccupazione, i bassi salari e per la dignità del lavoro e dei lavoratori.

Grazie Valentino, che la terra ti sia lieve. *(Applausi)*.

TRONTI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRONTI *(PD)*. Signor Presidente, la notizia della scomparsa di Valentino Parlato è così recente che non possiamo che farne una commemorazione, un ricordo molto breve e del tutto inadeguato.

Valentino Parlato è una persona che muore a ottantasei anni, ma che ha almeno settanta anni di militanza politica e intellettuale alle spalle. È, quindi, una persona su cui bisognerà ancora a lungo riflettere e che sarà necessario ricordare nell'immediato futuro.

Parlato era figlio di un funzionario statale siciliano inviato dal Governo fascista in Libia, allora colonia italiana, e infatti era nato a Tripoli il 26 febbraio del 1931 ed era rimasto in Nord Africa anche dopo la fine della dominazione italiana nel 1943. Tuttavia, la sua militanza comunista in età giovanile lo aveva messo in cattiva luce agli occhi delle autorità britanniche che amministravano la Libia, divenuta un protettorato di Londra; così era stato espulso nel 1951 ed era approdato a Roma.

Subito si iscrisse e militò nel Partito Comunista Italiano di Togliatti. Diventò prima funzionario del partito in Sicilia e poi giornalista de «l'Unità»; si mise in luce per una notevole capacità di scrittura e per un grande interesse, che è stato già ricordato, per i problemi economici. Era un uomo dotato anche di notevole senso pratico, come avrebbe dimostrato nel gestire i conti difficili de «il manifesto», giunto più volte sull'orlo della crisi.

Gli stavano molto stretti il culto della continuità e ogni tipo di *routine* burocratica. A spingerlo verso il dissenso, da redattore del settimanale comunista «Rinascita», fu soprattutto l'esigenza di aprire un dibattito franco, aperto, critico nel Partito Comunista del tempo in cui questo dibattito faticava a emergere e a imporsi. Fu così, al fianco di Rossana Rossanda, di Luigi Pintor, di Lucio Magri, di Luciana Castellina e di Aldo Natoli, che fondò la rivista «il manifesto», la cui attitudine eretica era assolutamente incompatibile con alcune abitudini mutuate all'interno di quel grande partito.

Furono perciò radiati per frazionismo nel 1969, provvedimento che li rese però liberi di perseguire, sull'onda del Sessantotto studentesco e dell'autunno caldo operario, una prospettiva di rivoluzioni in Occidente del tutto irrealistica, ma anche capace di esercitare uno spirito critico di cui nella sinistra c'era un grande bisogno.

Del giornale «il manifesto», poi divenuto quotidiano nel 1971, Parlato aveva assunto a più riprese la direzione. E «il manifesto» è un giornale che ancora vive e partecipa alla battaglia politica e dobbiamo essergli grati per tenere sempre viva questa fiammella. Si trattava di uno dei pochi luoghi di politica in cui si sceglieva una posizione molto, ma molto difficile da sostenere. Gli appartenenti dicevano di mettersi sempre e puntualmente dalla parte del torto.

Uomini di questo tipo - di parte e combattenti per la causa in cui credono e tuttavia persone civili, tolleranti e capaci sempre di ascoltare e mai completamente chiusi nelle proprie convenzioni - ci mancheranno. È di fronte alla coerenza di una posizione forte e nello stesso tempo gentile che occorre oggi inchinarsi da qualunque parte si guardi nella lotta pubblica quotidiana. *(Applausi)*.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARO *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, care colleghe e cari colleghi, a tutto quello che è stato detto su Valentino Parlato desidero aggiungere solo alcune brevissime considerazioni.

Credo che tra le persone culturalmente, politicamente e ideologicamente di sinistra egli fosse tra quelle che avevano più rapporti, anche di amicizia, con persone che la pensavano in modo diametralmente opposto al proprio. La verità è che Parlato aveva alcune peculiari caratteristiche. Egli non solo credeva nelle sue idee, ma rispettava il suo interlocutore; era una persona intellettualmente raffinata, ma non dava mai la sensazione di ritenersi più attrezzato, intelligente e preparato del suo interlocutore. Valentino Parlato era una persona disponibile al dialogo, di grande qualità, molto coerente con le sue idee, ma anche molto aperta a dialogare, discutere e tenere in considerazione gli argomenti che non condivideva.

Credo che sia giusto dargli atto di tutto questo e dire che, perdendo la sua persona, l'Italia perde un valore molto rilevante. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo.

PIZZETTI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, a nome del Governo mi associo a molte parole che sono state sin qui dette per ricordare Valentino Parlato.

Egli era l'espressione di un pensiero di sinistra che definirei liberamente critico, fatto di convincimento, rispetto, determinazione e tolleranza. Era l'espressione di una cultura che rompeva gli schemi per immaginare altri orizzonti, tenendoli sempre aperti senza linee di chiusura. Noi purtroppo viviamo un tempo che ci costringe a separarci da pensatori attori, costruttori di politica e portatori di idealità che hanno costruito pensieri lunghi in una visione globale *ante litteram*. Credo che faremmo male a dimenticarci di questi apporti, storie e culture.

A nome del Governo, vorrei esprimere vicinanza ai familiari e agli amici di Valentino Parlato e fare mie le parole del senatore Mario Tronti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Nell'esprimere, a nome mio personale e del Senato della Repubblica, i nostri sentimenti di cordoglio e di vicinanza ai familiari, propongo di osservare un minuto di raccoglimento. *(Il Presidente si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea, che osserva un minuto di silenzio)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2085) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza*** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)***(ore 17,30)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2085, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 27 aprile ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.

STEFANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, il mio è un breve intervento su un disegno di legge complesso e difficile. I tempi di approvazione confermano che si tratta di un provvedimento che va a toccare troppo interessi e, quando ci sono troppi interessi, probabilmente è difficile trovare gli accordi all'interno della maggioranza.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 17,31)**

(*Segue* STEFANI). Nel mio breve intervento mi soffermerò solo su alcuni punti, mentre l'approfondimento sarà svolto a cura dei miei colleghi, che esamineranno e discuteranno meglio il testo del disegno di legge.

In primis desidero evidenziare l'articolo 6 del testo del disegno di legge nella formulazione attuale: è infatti evidente - come si prospetta - che si dovrà parlare di un maxiemendamento. Intanto, però, andiamo a vedere cosa prevede il testo al nostro esame, affinché i cittadini italiani lo conoscano. In tale articolo, in cui si parla dell'indicazione dei testimoni dei sinistri con solo danni a cose, si propone un intervento che riteniamo assolutamente destabilizzante dei principi del nostro ordinamento giuridico. In buona sostanza, il disegno di legge impone che vengano identificati i testimoni, in caso di sinistro, già nella denuncia di sinistro o nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. Tacciamo poi che l'impresa di assicurazione potrà effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni a cui si dovrà rispondere e quant'altro.

Colleghi, stiamo parlando di inficiare la prova principe, la prova riconosciuta come fondamentale dall'ordinamento, che è la testimonianza, per cui il difensore e la parte che agisce in giudizio devono avere la libertà di adire e citare i testimoni. In questo caso andiamo invece a creare degli appesantimenti e delle forme di burocrazia e non sono previsti nemmeno alcuni correttivi. Ad esempio, nel caso in cui la raccomandata inoltrata dall'assicurazione non vada a buon fine, per qualche ragione, che cosa accade nel processo? Si può forse chiedere al giudice che il testimone venga sentito ugualmente, perché è risultata comprovata l'oggettiva impossibilità di una tempestiva identificazione? Non è così, ma si va a fare un processo senza testimoni. Questa è una norma che evidentemente è stata introdotta per limitare il diritto alla difesa, per limitare il diritto del soggetto di dimostrare quanto accaduto. Ricordiamo che l'articolo 24 della Costituzione dice che il diritto di difesa è inviolabile e deve dunque essere garantito fino in fondo, senza limitare un'azione giudiziale, venendo fondamentalmente in aiuto alle compagnie di assicurazione. Non nascondiamoci dietro a un dito: questa norma, alla fine, avrà tale obiettivo.

Passiamo a un altro argomento, che forse sta passando quasi sotto silenzio, perché non ci si rende conto delle conseguenze. Mi riferisco alla norma che dispone la modifica del codice delle assicurazioni private, prevedendo fondamentalmente il rinnovo della delega per l'emissione delle famose tabelle per la quantificazione del danno biologico. Già per la norma che è entrata in vigore nel 2005 non si stava parlando delle famose tabelle che ora, con decreto del Presidente della Repubblica, vengono adottate.

Sottolineiamo ed evidenziamo che viene modificato l'articolo 38 rispetto all'attuale formulazione introducendo una disposizione che dice che le tabelle saranno adottate e definite «al fine di garantire il diritto delle vittime dei sinistri», ma soprattutto «di razionalizzare i costi gravanti sul sistema assicurativo» e poi, per edulcorare, «e sui consumatori».

Stiamo parlando di fissare e stabilire tabelle che determineranno il danno biologico che viene

quantificato e per il quale viene richiesto il risarcimento in sede giudiziale o stragiudiziale, tenendo conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. *(Applausi del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

Non solo: noi abbiamo appena approvato una legge, la famosa Gelli-Bianco, sulla responsabilità civile medica. In quella norma, se qualcuno dei nostri concittadini non se ne fosse accorto, per la determinazione del danno biologico in caso di errore medico ci si richiama a queste stesse tabelle, ossia a tabelle che devono tener conto della razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo. Tra l'altro, è prevista una disposizione - chiamiamola pure una forma di personalizzazione del danno - per cui il danno determinato in base alla tabella può essere aumentato fino al 30 per cento dal giudice, «con equo e motivato apprezzamento».

Ricordiamo un altro provvedimento, affinché la mano destra sappia cosa fa la sinistra. È stato approvato, proprio dalla Camera dei deputati, il 21 marzo di quest'anno, un provvedimento nel quale si dice che, nel caso di danno biologico, le tabelle di riferimento sono quelle del tribunale di Milano: vengono prese delle tabelle che determinano una misura del risarcimento del danno per tutte le ipotesi di danno alla persona, ad esclusione, quindi, dei danni da sinistro stradale e dei danni da *malpractice* e da errore medico, per i quali le tabelle verranno redatte tenendo, appunto, conto della problematica che riguarda i costi gravanti sul sistema assicurativo.

Stiamo parlando di diversi trattamenti relativi, sostanzialmente, ai danni alla persona, al danno biologico. Da ciò non si può non desumere che queste norme vengono fatte ad uso e consumo delle compagnie assicurative. Non si comprende, poi, perché per tutti i danni alla persona vi sia la possibilità che il giudice aumenti il danno, considerando quell'equo apprezzamento, di cui si diceva prima, addirittura fino al 50 per cento, mentre per il danno da sinistro stradale o da errore medico si possa avere un aumento limitato solo al 30 per cento.

Stiamo sottolineando alcune caratteristiche che riguardano due norme, a tacere delle altre e della possibilità che fossero inserite in questo provvedimento altre misure che sicuramente avrebbero tutelato veramente la concorrenza, e non norme che si dice che tutelino la concorrenza e che alla fine tutelano solo alcuni enti. E su questo abbiamo sempre sollevato alcune perplessità, che conserveremo e continueremo a esplicitare.

Abbiamo avanzato delle proposte emendative e speriamo che possano arrivare al voto, anche se mi pare assodato che non sarà così. Chiudiamo, anche in questo caso, la discussione e il confronto su un tema arrivando alla solita conclusione: il voto di fiducia su questo come su altri provvedimenti. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore D'Ambrosio Lettieri)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.

D'AMBROSIO LETTIERI *(Misto)*. Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, sarebbe un atto di grave irresponsabilità e di prepotenza se questo provvedimento dovesse essere approvato con il voto di fiducia, così come insistentemente dicono le cosiddette voci di corridoio.

Sarebbe un atto di prepotenza e di irresponsabilità per numerosi motivi, il primo dei quali, signora Presidente, è che smentiremmo ancora una volta il valore, il senso, il significato, il monito di quella lapide che è dietro alle sue spalle, sulla quale si dice che qui «ogni cosa ci parla di grandezza, ma nel tempo stesso ogni cosa ci ricorda i nostri doveri». E il nostro dovere, signori del Governo, è mantenere in equilibrio il potere legislativo con il potere esecutivo. Pare che questo non accada ed è un fatto assolutamente grave. Ma è ancora più grave se consideriamo il lavoro che è stato fatto in 10a Commissione; un lavoro per il quale sento di esprimere il mio apprezzamento al presidente Mucchetti, ma anche ai colleghi Marino e Tomaselli, che hanno avuto la competenza e la pazienza di trovare il massimo dei punti di equilibrio, ma anche il coraggio di dire, in occasione della presentazione del provvedimento, che deve tornare nuovamente in Commissione per le ultime correzioni. E si tratta di correzioni che sono determinate non da contrapposizioni ideologiche su un tema che si presta anche a varie valutazioni, ma da un impegno *bipartisan* - così come è stato detto da tanti colleghi anche di opposizione, e come ribadisco anch'io - che avrebbe consentito e consentirebbe ancora oggi di portare dei punti di miglioramento. E facendo ciò si sgombrerebbe il campo - colleghe e colleghi - dal sospetto

sempre più inquietante che si voglia sbandierare, da parte del Governo, il tema della liberalizzazione, della privatizzazione, dello sviluppo e della concorrenza per nascondere interessi particolari, per nascondere - così come è stato detto in numerosi interventi - interessi di veri, grossi monopoli o oligopoli in fase di costruzione.

Il tema della liberalizzazione è, infatti, rilevante, ma sono d'accordo con i relatori nel considerare che quella delle liberalizzazioni non è la panacea a tutti i problemi per recuperare un orizzonte di crescita, una prospettiva di sviluppo e di maggiore competizione, che declini in modo preciso e puntuale il valore e il significato di un disegno di legge sulla concorrenza, che deve essere quello di mettere in competizione modelli economici uguali per determinare un miglior livello di accesso ai cittadini a un minor costo. Non mi pare che questo accada. Non mi pare che si vada nella direzione di mantenere prioritario l'effetto di ricaduta verso i cittadini, così come sarebbe auspicabile.

Non voglio intrattenermi sulle tante, documentate osservazioni che sono state poste all'attenzione del decisore politico. Ne cito solo una, quella con cui 12 associazioni dei consumatori hanno evidenziato come la concentrazione del mercato *retail* in pochi operatori verticalmente integrati, anziché produrre una maggiore concorrenza, produrrà il consolidamento di una situazione sostanzialmente monopolistica. Ed è quello che più o meno accadrà attraverso il processo di svendita della preziosa rete delle farmacie italiane, nella misura in cui, facendo entrare in un modo così sciatto e disordinato i capitali, con un tetto del 20 per cento per ognuna delle società, si determinerebbero evidentemente una sorta di sudditanza della professione rispetto alla logica del capitale e un oligopolio capace di controllare pezzi importanti di un comparto nel quale si realizzano interessi prioritari del nostro *welfare* e delle politiche di tutela della salute. E anche su questo i nostri emendamenti sono stati misurati, propositivi e assolutamente non orientati a una posizione ostruzionistica.

Perché mai non inserire l'avverbio «complessivamente» quando si parla del 20 per cento? Il 20 per cento può anche essere aumentato. Ma, se si mantiene nell'ambito dell'*asset* proprietario del sistema della farmacia, la priorità è la prevalenza della professione. Viceversa, questa resterebbe schiava e vittima del profitto, in una logica dove evidentemente, in modo generoso e grazioso, il Governo vuole servire su un piatto d'argento una delle reti di assistenza territoriale più importanti che fa forte il nostro Servizio sanitario nazionale. È questo il senso dell'emendamento: un avverbio per la tutela di un sistema che, in una dinamica di ammodernamento, può anche consentire l'ingresso del capitale, ma in misura mai prevalente rispetto al primato della professione.

Un altro aspetto concerne la sentinella della professione: un professionista che vigili nell'esercizio della funzione affinché l'atto professionale, in una logica di libertà di esercizio della libera professione, sia sempre omologato ai principi e al rispetto dell'etica del servizio e non a quelli del profitto.

Un aspetto fondamentale, che affido alla valutazione del Governo, è la possibilità di prevedere che le società di capitali versino il 2 per cento del loro fatturato nelle casse dell'ente di previdenza dei farmacisti. Questa ipotesi si aggancia a quanto già avvenuto nel 2004 con l'articolo 1, comma 39, della legge n. 243, che, quando fu previsto l'ingresso dei capitali nell'ambito delle società e dei servizi medici, impose la dazione del due per cento. Viceversa, si determinerebbe una asimmetria nell'attuale gettito dei professionisti, nella loro cassa di previdenza: anziché continuare a dare il contributo pieno, darebbero da dipendenti del capitale il contributo ridotto, pregiudicando le condizioni e l'*asset* assolutamente solido dell'ente di previdenza a beneficio dei farmacisti e del loro sistema di previdenza e di copertura di pensione.

Sono piccoli aggiustamenti che credo possano essere apportati. Si sgombrerebbe il campo dal sospetto che si voglia fare qualcosa di diverso da quella che si promette; che si voglia graziosamente andare incontro alle richieste dei potentati economici internazionali in un Paese già piegato e fiaccato da una crisi economica, che invece dovrebbe trovare riscatto in una logica più determinata che, recuperando l'orgoglio del tricolore, restituisca forza a quei comparti produttivi che possono più e meglio dare garanzie a tutti i cittadini.

Questo è l'auspicio che formulo ai signori del Governo, rinnovando il mio compiacimento ai colleghi relatori e - se mi permettete - impegnando l'Assemblea affinché per una volta, all'ubbidienza del partito

prevalga l'ubbidienza della coscienza, che vuol dire dare riscontro al popolo sovrano, in nome del quale noi qui oggi operiamo. *(Applausi dai Gruppi Misto e GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI) e del senatore Mandelli)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.

GIROTTO *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per fare alcune brevi riflessioni.

Il disegno di legge sulla concorrenza è certamente un provvedimento estremamente importante, che potrebbe determinare una leva positiva sui rapporti che milioni di cittadini hanno tutti i giorni acquistando centinaia di prodotti e servizi. Dall'altra parte, abbiamo di fronte un mercato troppo spesso nelle mani di un oligopolio ristretto, che altrettanto spesso vede situazioni di privilegi ingiustificati e ingiustizie sostanziali. Noi rispettiamo naturalmente i colleghi relatori, che hanno dichiarato di apprezzare il lavoro svolto dai 5 Stelle come opposizione costruttiva, però non possiamo sottrarci da un giudizio sui risultati che non siamo riusciti a raggiungere.

Mi soffermo, per il poco tempo che ho a disposizione, in particolare sul mercato elettrico, ricordando che avremo 24 milioni di clienti che saranno letteralmente dati in pasto agli aggressivissimi venditori di energia; saranno espulsi dal mercato tutelato e finiranno giocoforza tra i venditori del mercato libero. Questo, molto probabilmente, costerà a 24 milioni di utenti un aumento della bolletta elettrica di circa il 20 per cento. In questo caso, abbiamo quindi peggiorato le norme trasmesse dalla Camera. Voglio ricordare, soprattutto a me stesso e agli italiani, che più volte abbiamo considerato e dichiarato che questo disegno di legge, confezionato dall'ex ministro Guidi, è un provvedimento che ancora tutela soprattutto gli interessi di parte, non gli interessi del pubblico e dei cittadini. Esso, quindi, è in buona sostanza inefficace a migliorare la situazione per quanto riguarda le assicurazioni, i farmaci, le libere professioni, il trasporto, le comunicazioni e appunto l'energia.

Non siamo certamente gli unici a rivolgere critiche a questo provvedimento, visto che critiche sono state espresse persino da autorevoli membri della maggioranza. Ricordo che il presidente della 10ª Commissione Mucchetti ha dichiarato testualmente che questa è una legge poco ambiziosa e che sarebbe stato meglio colpire di più i monopoli. Anche la collega Lanzillotta tempo fa aveva giudicato che questo provvedimento conteneva norme insufficienti; poi qualche giorno fa, in discussione generale, ha modificato il suo giudizio, mentre il nostro rimane assolutamente negativo.

Questo è un grande peccato, perché avremmo potuto evitare di perdere tempo, se ci fosse stato più buon senso da parte del Governo e della maggioranza e se si fosse aperta una riflessione su alcune delle proposte presentate dal Movimento 5 Stelle. Ne prendo una sola per tutte, quella sulla generazione distribuita, cioè sulla possibilità per tutti di produrre energia da fonti rinnovabili e di poterla cedere ai vicini di casa o di capannone, tramite una rete privata. Si tratta di una possibilità assolutamente permessa, regolata e addirittura incentivata dall'Europa; mentre in Italia questa, che è una banalissima forma di democrazia energetica (produrre e vendere liberamente tutti), non è possibile, evidentemente per le forti resistenze di un sistema elettrico che rimane ancora fortemente centralizzato. Non è stato possibile cambiare questa situazione, nonostante lo stesso PD abbia presentato un ordine del giorno a firma della senatrice Valdinosi, che è stato approvato, nonostante l'*Antitrust* abbia detto di fare quanto vi sto dicendo e nonostante sia stato presentato un emendamento, firmato da me e da tutto l'arco parlamentare (è stato firmato trasversalmente da tutti). Ringrazio in proposito i colleghi che hanno firmato gli emendamenti presentati in questa direzione. C'è stata inoltre una raccolta di firme, che ha ricevuto circa 40.000 firme, proprio in questo senso. Ebbene, nonostante tutto questo, la regola non è stata cambiata e sono stati tutelati i profitti dei grandi distributori e produttori di energia fossile, anziché il benessere collettivo.

Ora, nonostante tutto, questo è ancora il momento di questo Governo, che ha due strade: lasciar andare la barca (finché la barca va lasciamola andare), anche se siamo in una situazione tempestosa, oppure ritornare in Commissione, come hanno auspicato diversi colleghi, non solo per alcune correzioni formali e per alcune date scadute, ma per migliorare alcuni aspetti sostanziali del provvedimento, altrimenti questa sarà stata l'ennesima occasione persa. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berger. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, cari colleghi e care colleghe, signor Sottosegretario, questo provvedimento giunge in quest'Aula con tanto ritardo (anzi, con troppo ritardo). La Commissione ha concluso i lavori diversi mesi fa e tra le norme in esso contenute ve ne sono alcune che dovevano entrare in vigore già nel 2016 e che oggi sono parzialmente già superate.

Nonostante questo ritardo, la revisione del testo doveva avvenire in Commissione e non, come sembra, attraverso un maxiemendamento. Questo perché ci sono diversi aspetti che vanno attualizzati e che meritavano un attento approfondimento. Il testo è nato moltissimi mesi fa e il quadro nel quale verrà calato è mutato. Il paziente è stato lasciato solo per parecchio tempo e non è detto che la terapia di allora sia ancora valida.

Inoltre, la Commissione ha lavorato in un clima di grande concordia e costruttiva collaborazione tra tutti i suoi componenti, motivo per cui questo lavoro di attualizzazione del testo avrebbe potuto essere svolto in maniera rapida e efficace. Personalmente ho partecipato ai lavori di quasi tutte le Commissioni di questo Senato, e devo dire che il lavoro in questa Commissione è stato svolto in un clima che in altre, finora, non ho trovato: un clima di collaborazione, di rispetto tra i componenti, sia di opposizioni che di maggioranza, e lei, signor Sottosegretario, anche come rappresentante del Governo, ha collaborato in maniera aperta. Pertanto, ringrazio molto i relatori Tomaselli e Luigi Marino e il presidente Mucchetti per il clima presente nei lavori della Commissione.

In sede di Commissione, come anche alla Camera, sono stati introdotti elementi migliorativi molto importanti. Penso soprattutto alle norme per le carrozzerie e a quelle sul *booking*, che sciolgono un nodo dirimente sul rapporto tra grandi e piccoli soggetti del settore delle assicurazioni e dell'offerta alberghiera.

Il rischio, in entrambi i casi, era di lasciare ai grandi gruppi la possibilità di determinare il mercato imponendo regole e prezzi a tutti gli altri. Una specie di oligopolio occulto, con le strutture alberghiere o le carrozzerie che sarebbero andate in grandissima difficoltà. Per questo le modifiche introdotte vanno viste come norme a tutela della piccola e media imprenditoria di questi due specifici settori.

La competitività del sistema Paese è un obiettivo da perseguire ogni giorno, e lo è ancor di più in un mondo in rapida mutazione, con un mercato globale dove le innovazioni tecnologiche chiedono uno sforzo ancora maggiore. Basti pensare al tema della banda ultralarga o alla tecnologia 5G, che presto rivoluzionerà completamente il nostro sistema industriale con il pieno avvento di Industria 4.0.

Ma queste grandi trasformazioni devono essere guidate dalla politica. Alle istituzioni spetta il compito di valorizzare il nostro sistema imprenditoriale, tutta la rete di piccole e medie aziende che in questi anni hanno pagato un prezzo salatissimo, perché sembra che la politica non sia stata in grado di capire che le grandi trasformazioni della globalizzazione, se non vengono attentamente guidate, travolgono il piccolo a tutto vantaggio del grande. E per il nostro Paese non ci può essere competitività se questa non parte dalle specificità del nostro sistema produttivo, composto soprattutto da piccole e medie aziende.

Credo che il merito principale di questo provvedimento sia stato quello di aver fatto propria questa logica, confermata anche dalla grande attenzione - come avevo già sottolineato - che è stata data nei lavori di Commissione agli emendamenti che tutti i Gruppi hanno presentato.

Tra quelli proposti dal nostro Gruppo ci sono anche gli emendamenti legati all'ambito energetico, a tutela delle aziende medio-piccole, nonché dell'interesse degli utenti. La tempistica però è un elemento critico, che richiede un intervento immediato: l'*unbundling* funzionale delle società energetiche entrerà in vigore il prossimo 30 giugno. Occorre con urgenza una proroga al 31 dicembre, se il testo di questa legge non dovesse centrare l'obiettivo.

Se si fosse tornati in Commissione, si sarebbe potuto affrontare meglio anche la tematica dei piccoli impianti fotovoltaici. Credo serva a poco controllare e sanzionare centinaia e migliaia di piccolissimi impianti sulla qualità, la certificazione e la provenienza dei materiali. Sarebbe senz'altro meglio chiudere la partita di circa 300.000 impianti sotto i 3 kilowatt con la liquidazione di un *forfait* ridotto risultante dal calcolo dell'incentivo potenzialmente previsto per il periodo di incentivazione, così

verrebbe meno la mole di lavoro e perdita di tempo legata ai controlli, calcoli, pagamenti e al sanzionamento di quasi 300.000 piccoli investitori e famiglie. Questo rappresenterebbe un modello esemplare di sburocratizzazione e immetterebbe del potenziale di spesa; somme non indifferenti, liberando gli utenti e il gestore da infiniti atti di calcoli e procedure sanzionatorie caso per caso.

Ma non si finisce qui. Tra le altre questioni vi è quella, importantissima, dell'obbligo di bilinguismo per i notai della Provincia autonoma di Bolzano per allineare la normativa nazionale a quella provinciale. Su questo la Commissione aveva rimandato alla discussione in Assemblea per trovare una soluzione idonea prima che venisse posta la questione di fiducia da parte del Governo. Occorre garantire alla minoranza di lingua tedesca il diritto ad atti pubblici nella propria lingua, proprio come previsto dal nostro Statuto d'autonomia. Altrimenti la Provincia di Bolzano sarà chiamata a impugnare la norma. Per questo sollecitiamo il Governo a trovare quanto prima una soluzione.

Questi sono tutti temi su cui il Governo dovrà intervenire al più presto, ma soprattutto sono esempi che rendono bene l'idea del perché sarebbe stato più utile un ritorno rapido in Commissione. Prendiamo atto della decisione del Governo di presentare un maxiemendamento; è un'assunzione di responsabilità che rispettiamo, ma che lascia sul campo tutta una serie di questioni.

Infatti, come ha giustamente ribadito il relatore Luigi Marino, questo è un provvedimento che interessa una pluralità di ambiti e dà l'idea di quanto davvero ancora c'è da fare per modernizzare il nostro sistema, per metterlo nelle condizioni migliori per poter competere e andare incontro alle esigenze dei cittadini e delle imprese. Concordo con lui quando afferma che è un provvedimento importante ma non risolutivo, per la semplice ragione che nessuna legge, neppure la migliore, da sola è in grado di affrontare tutti i nodi che riguardano il nostro sistema.

Allo stesso tempo occorreva arrivarci in maniera diversa, con una maggiore velocità sicuramente, ma, arrivati a questo punto, con un provvedimento che sciogliesse davvero il maggior numero possibile di problematiche. Rimane viva la speranza che il testo finale sia all'altezza delle aspettative legate a un provvedimento così importante e che, tutti i nodi irrisolti, vengano quanto prima affrontati. Alcuni, come negli esempi che ho fatto, hanno grande urgenza e devono essere messi al centro dell'agenda delle prossime settimane e dei prossimi giorni.

Vedo il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto e guardo con ottimismo e grande speranza alla sensibilità del Governo. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.

DE BIASI *(PD)*. Signora Presidente, anche io non vorrei associarmi, a partire dai relatori, a tutti coloro che hanno detto che in due anni cambiano tante cose e che, quindi, è inevitabile che una legge sulla concorrenza, che dovrebbe essere annuale e uno strumento molto dinamico, risenta di questo blocco e che pertanto vi sia la necessità di un aggiornamento che spero si possa realizzare rapidamente con la prossima legge sulla concorrenza.

Sono cambiate molte cose dalle prime liberalizzazioni e un bilancio ormai si impone per alcuni settori, di cui vorrei brevemente parlare. Un pregio di questo disegno di legge è avere riscritto gli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni sul risarcimento non patrimoniale. È un aspetto importante che riguarda la sanità perché questo provvedimento si collega finalmente alla legge, approvata di recente, sulla responsabilità professionale delle attività sanitarie e per la sicurezza delle cure. Tutto può essere fatto meglio, però non vi è dubbio che le tabelle di riferimento sono oggi una realtà grazie a questa legge sulla concorrenza. Mentre prima erano frutto del lavoro della magistratura - penso alle famose tabelle di Milano - oggi grazie alla legge sulla concorrenza, possono diventare all'atto pratico un punto certo di riferimento normativo che non solo tutela gli esercenti delle professioni sanitarie, ma soprattutto i cittadini perché dà loro una certezza. Questo è il primo punto. Sono tabelle che definiscono il valore di un danno non solo patrimoniale ma anche morale. Sono, quindi, particolarmente importanti e significative. Ritengo che questo, tra i tanti limiti che si possono trovare, sia un fatto molto importante che consentirà un lavoro pratico di applicazione della legge sulla responsabilità professionale con riferimento alla sicurezza delle cure, che ritengo uno dei provvedimenti più importanti di questa legislatura.

Il secondo punto - andrò molto velocemente - riguarda il pianeta delle farmacie, delle liberalizzazioni e della concorrenza. Su questo credo che sarà necessaria una riflessione ulteriore nella prossima legge sulla concorrenza, perché non vi è dubbio che vi siano dei cambiamenti sostanziali e di grande importanza. Pertanto, ringrazio i relatori e la Commissione perché hanno recepito condizioni che erano state poste dalla Commissione sanità. Noi ne siamo ovviamente lieti. In particolare, penso alla necessità che vi sia nei nuovi assetti proprietari la figura del farmacista. Questo mi sembra evidente, ma non era così in precedenza. È una riflessione utile. In secondo luogo, altro elemento non indifferente, è importante che nei nuovi assetti proprietari in ciascuna Regione lo stesso soggetto possa detenere al massimo la proprietà del 20 per cento delle farmacie. È un punto importante, anche se non del tutto soddisfacente. Questo non credo sia un problema solo della legge sulla concorrenza, ma del concetto di liberalizzazione perché - introduco in questo modo anche il terzo tema - stiamo parlando di servizi del Servizio sanitario nazionale. Nel Patto per la salute è detto in modo chiaro che le farmacie sono parte del Servizio sanitario nazionale ed erogano farmaci che non sono considerati una merce come le altre.

Allora ci sono due problemi: il primo riguarda il rapporto tra grande e piccola distribuzione. Certamente mi si dirà che i supermercati hanno soppiantato i piccoli esercizi. Ma in questo caso noi stiamo parlando di un servizio completamente differente. Penso, ad esempio, alle farmacie rurali ed alla difficoltà obiettiva che incontra un cittadino. Se si prosegue sulla strada della grande proprietà nel settore delle farmacie, mi chiedo cosa accadrà delle farmacie che si trovano nei paesi più piccoli che sono spesso uno dei pochi punti di riferimento per gli abitanti. È un problema reale che tocca la vita dei cittadini, non soltanto il reddito del farmacista, come è stato evocato in alcuni interventi. Non è così. Non è solo un problema di reddito. Certamente c'è anche quello: se la farmacia vende meno indubbiamente ci sarà anche un problema di chiusura.

A mio parere, però, su questo andrebbe condotto un lavoro un po' più ordinato di quanto non sia stato fatto fino ad oggi e, lo ripeto, non nella legge sulla concorrenza. Per esempio, i concorsi per le nuove farmacie sono bloccati dalle Regioni. Nel milleproroghe, peraltro, abbiamo previsto una ulteriore proroga. È necessario che liberalizzazione non significhi esclusivamente confronto con il mercato. La liberalizzazione deve tenere conto anche delle necessità dei cittadini, considerando anche che stiamo parlando del Servizio sanitario nazionale e quindi di quella che viene definita la farmacia dei servizi. I supermercati che vendono in modo mirabile dalla cosmesi alle scarpe e quant'altro sono utili ma molto relativamente. Noi abbiamo bisogno di ridefinire in chiave moderna la funzione della farmacia come punto di riferimento e di servizio per il cittadino. Molto spesso, visto che l'Italia è lunga ed è composta di piccoli Comuni, la farmacia è, di fatto, l'unico punto di riferimento di carattere sanitario. Questo riguarda non soltanto le persone anziane ma tutti. Penso quindi che, nonostante il cambiamento previsto dalla Commissione e che apprezzo moltissimo, un piccolo ulteriore lavoro vada fatto.

Il terzo e ultimo punto riguarda i farmaci di fascia C, che non sono presenti ma sono stati evocati nel corso di tutto il dibattito. Sappiamo, infatti, che sono uno dei grandi elementi di discussione, oggetto anche di qualche *mail* che avremmo volentieri fatto a meno di ricevere, lo dico molto sinceramente, perché ritengo che siano frutto di un lobbismo che forse potrebbe anche darsi una regolata.

È passato molto tempo da quando sono state fatte le prime liberalizzazioni, come dicevo all'inizio, e si è creato un problema molto grande: le parafarmacie sono una anomalia italiana. In Europa non esiste un esempio di parafarmacia. Facciamoci qualche domanda. Personalmente ritengo si debba arrivare ad un ridefinizione della parafarmacia. Non credo sia stata un'idea brillante chiedere la presenza di un farmacista nella parafarmacia perché questo ha ovviamente comportato un farmacista di serie A e un farmacista di serie B, cosa inaccettabile dal punto di vista della deontologia e della collocazione professionale, oltre che dell'etica professionale e sociale, in questo campo. Accanto a questo, però, credo sia ugualmente inaccettabile l'idea che i *corner* dei grandi supermercati abbiano parafarmacie che possono vendere farmaci di fascia C.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI **(ore 18,14)**

(*Segue* DE BIASI). Spiegò perché: innanzitutto le sentenze sono tantissime e spiegano in modo molto

chiaro che il farmaco non è una merce come le altre, quindi non è una saponetta. Se guardiamo l'andamento dei dati dei farmaci di fascia C degli ultimi anni, fino al 2016, ci rendiamo conto che è aumentato il consumo privato di una categoria in particolare, ossia quello dei cosiddetti farmaci nervosi, quali le benzodiazepine, i tranquillanti e gli ansiolitici.

A chi ritiene importante vendere i farmaci di fascia C nei supermercati desidero dire che ciò determinerebbe un aumento dell'utilizzo di benzodiazepine, tranquillanti e ansiolitici, il che - permettetemi - è una grande sciocchezza. Si vuole consentire di comprare tre al prezzo di uno, in modo da abbassare il prezzo? Non è questa la questione, ricordo che stiamo parlando di farmaci e non di un detersivo o di una saponetta. Stiamo parlando di una farmacia, cioè di una funzione del Servizio sanitario nazionale.

Credo vada affrontato e risolto il tema delle parafarmacie e dei farmacisti, ad esempio facendo finalmente il conto di quante sono le parafarmacie di proprietà di farmacisti che possiedono anche farmacie. Sgomberato il campo da questo elemento, bisogna cominciare a capire che i farmacisti che lavorano nelle parafarmacie hanno il diritto di esserlo come gli altri. Occorre però evitare di trasformare il *corner* di un supermercato in una farmacia a scarto ridotto, sostanzialmente per medicinali per lo stomaco e l'apparato dirigente, o - peggio ancora - il sistema nervoso. Dico questo perché non parliamo di una merce come le altre. Come dice un bello *slogan*, quando parliamo di farmaco ci sono le persone, oltre alle cose. *(Applausi dal Gruppo PD. Congratulazioni)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea, saluto gli studenti e i docenti dell'Istituto di istruzione secondaria «Pertini-Montini-Cuoco» di Campobasso, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2085 (ore 18,17)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mandelli. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signor Presidente, è un vero peccato che ci si stia avviando all'apposizione della fiducia su un provvedimento molto importante come quello in esame.

Desidero ringraziare i senatori Marino e Tomaselli, nonché il presidente Mucchetti per la capacità e la pazienza che hanno dimostrato nel corso dell'*iter* lungo e tormentato, che è stato sicuramente gestito nella migliore delle maniere. Negli ultimi giorni sono stati fatti tanti discorsi in Aula.

Cercando la documentazione per preparare l'intervento, ho trovato un dato interessante che mi ha incuriosito e vorrei ricordare. L'istituto «Bruno Leoni», che non è certo non avvezzo a dare pagelle severe al Paese, indica in 70 centesimi il punteggio di cui l'Italia può fregiarsi all'interno di un progresso verso le liberalizzazioni, così collocando il Paese al sesto posto in Europa. Si tratta di un risultato che mette l'Italia al sicuro e i colleghi preoccupati possono essere rassicurati.

Tornando al merito del provvedimento oggi in esame, credo sia un peccato apporre la fiducia. Il disegno di legge meriterebbe infatti di più. Anzitutto vi dovrebbe essere la capacità del Parlamento di dare una risposta reale ai tanti, troppi temi che vengono affrontati. Qualcuno ha detto che la pluralità di ambiti toccati rende forse un po' difficile portare a compimento le soluzioni. L'approfondimento di singoli temi (non dico uno per uno, ma di certo non di tutti insieme, così come avviene nel provvedimento) avrebbe forse consentito una disamina più tranquilla, perché tanti sono i temi che il disegno di legge affronta.

Ricordarli tutti è impossibile, ma desidero citare il tema dell'energia, ossia il passaggio obbligato al mercato libero, che è molto importante. Vi sono altresì i temi della scatola nera, dei carrozzieri e delle

prenotazioni alberghiere tramite *booking*. Ricordo altresì il tema sollevato dagli avvocati circa la possibilità di far entrare con capitale i soci degli studi, quindi con la loro volontà di farsi delle domande sulla provenienza dei capitali. Il problema delle tabelle, ricordato dalla senatrice De Biasi, permetterà di affrontare in maniera più completa il tema del risarcimento assicurativo. C'è poi il tema della possibilità dell'ultrattività della copertura assicurativa: insomma, i temi trattati sono tantissimi.

Nel mio intervento desidero però fare un ragionamento relativo all'ambito sanitario, sul tema delle farmacie, che è stato molto dibattuto. La prima questione su cui vorrei fare una riflessione riguarda la partecipazione obbligatoria di soci professionisti. Questa è infatti una delle misure contenute nel disegno di legge, volta ad aumentare la concorrenza nelle farmacie, che sicuramente avrà un grande impatto. Credo sia un errore non prevedere una partecipazione obbligatoria dei soci professionisti e appare singolare che per altre società - cito quelle degli avvocati, per avere un esempio tangibile - esista la necessità di avere un equilibrio, con un terzo composto dal capitale e due terzi composti da professionisti. Per quanto riguarda le farmacie questa previsione, questa coerenza, questa equità normativa non è prevista, ma, come più volte è stato ricordato in questa Assemblea, il disegno di legge prevede che ciascuna società che voglia interessarsi di questo settore così importante possa avere non più del 20 per cento di farmacie per ogni Regione. Non ci si riferisce alla quota del 20 per cento di capitale in una società, ma alla proprietà del 20 per cento delle farmacie per ogni Regione.

Questo è chiaramente un fatto asimmetrico: visto che tante volte ci ripetiamo, per trovare una giustificazione ad un nostro atteggiamento, che ce lo chiede l'Europa, va ricordato che l'Europa sostiene invece che la rappresentanza dei professionisti garantisce proprio la qualità del servizio. Prevedere che il 20 per cento delle aziende farmaceutiche totali sia di proprietà delle società di capitale, escludendo la partecipazione societaria obbligatoria dei farmacisti, a mio avviso non crea possibilità per il futuro della nostra salute, così come l'abbiamo prevista sino ad ora. Quando una società non troverà più conveniente avere un punto vendita aperto - mi riferisco alle farmacie piccole, che danno un grande servizio alla popolazione - si troverà a fare un conto economico e non ci sarà più il titolare o la società di titolari, come avrei preferito, che possano stringere i denti - per orgoglio, per dignità, ma anche perché è l'unico lavoro che hanno - e proseguire all'interno di un percorso faticoso e obbligatorio. La società di capitali farà invece i suoi conti e, sulla base del risultato economico, prenderà una decisione chiara e precisa: sicuramente questo non è un fatto positivo.

Tutti i dati - e mi riferisco in particolare a quelli di uno degli istituti di ricerca più importanti nel settore sanitario - individuano la possibilità che 5.000 farmacie in Italia rappresentino l'80 per cento del mercato, in volume e in valore. Con 5.000 farmacie in Italia si fa il mercato. Combinando le due previsione è chiaro che, pur avendo la proprietà di poche farmacie - ovvero il 20 per cento in ogni Regione - si potrebbe avere la totalità del mercato che conta, che fa il numero e - permettetemi la freddezza - il *business*. Sarebbe stato più opportuno abbassare questo limite, per lasciare maggiore possibilità di avere farmacie indipendenti, che potessero sopperire al conto economico con l'orgoglio della professione.

Questo è secondo me un tema delicato su cui ragionare, anche perché, come è apparso sui giornali in questi giorni, il mercato delle farmacie si sta dimostrando molto facile. Da un lato alcune recenti inchieste della magistratura dimostrano che esso è molto permeabile dai gruppi non onesti, della malavita, che hanno cercato di fare *business* in settori comodi. Mi riferisco ad un'inchiesta in corso di svolgimento a Milano, il cui titolare è il magistrato Boccassini: si tratta dunque di un fatto che non sto raccontando qui oggi per la prima vota. Dall'altro, c'è anche una fragilità economica, perché - udite udite - la contingenza sta spingendo sempre di più le farmacie a fallire. Si tratta di una realtà molto diffusa: non è difficile reperire i fallimenti delle farmacie riportati nei bollettini dei tribunali. Dunque un mercato già fragile, con questa previsione potrebbe diventare fragilissimo, a vantaggio di alcune realtà importanti. Se proprio è inevitabile far entrare i capitali, così come previsto dal disegno di legge in esame, sarebbe stato meglio prevedere il controllo di qualcuno.

Non voglio essere retrivo o tacciato di guardare nello specchietto retrovisore il futuro del Paese, ma forse la previsione di un controllo deontologico di queste realtà (i capitali che entrano in farmacia)

sarebbe stata l'unica maniera per cercare - lo dico forse un po' ingenuamente - di dare un minimo di logica a questi interventi. Nonostante lo abbiamo richiesto, gli ordini professionali saranno esclusi dal controllo di quelle società che potranno, quindi, comprare e gestire come vorranno queste realtà: metteranno sicuramente (come è obbligo di legge) un direttore farmacista, ma sapete benissimo, purtroppo, quanto sono difficili e stringenti le logiche del capitale, rispetto a chi deve portare a casa la pagnotta per la sua famiglia.

Avere, quindi, la possibilità di un controllo, almeno deontologico, dell'attività di queste società che stanno per prendere il nostro mercato sarebbe stato, a mio avviso, molto importante.

L'articolo 58 contiene un'altra anomalia: diversamente da quanto previsto a favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM) per l'ingresso nelle società dei medici, le società che entreranno nel capitale delle farmacie non dovranno contribuire alla cassa dei farmacisti. Avremo, quindi, una grave asimmetria perché, a fronte dell'ingresso di questi capitali, non ci sarà più l'obbligo per i titolari di farmacia di pagare la cassa di previdenza; avremo l'ingresso di capitali che non contribuiranno alla cassa, mettendo in difficoltà l'equilibrio dell'ente, che non è un fatto positivo. Sapete benissimo, infatti, che le casse sono, sì, private, ma i buchi sono sempre difficili da gestire. Sarebbe stato opportuno prevedere, in analogia con quanto previsto per l'ENPAM e per altre casse, che i capitali versassero una quota a queste casse di previdenza.

Da ultimo, un invito. Forza Italia sarebbe favorevole che il provvedimento rientrasse in Commissione. Assicuro per il Gruppo di Forza Italia la possibilità di avere un percorso veloce, che non sia ostruzionistico e che vada davvero a cercare di correggere le incongruenze, perché, dopo un anno che questo provvedimento ha visto la luce (i lavori sono stati conclusi a luglio-agosto dell'anno scorso), penso sia doveroso dare al Paese qualcosa di più moderno, attivo e coerente, anche alla luce del dibattito.

Il mio invito al relatore e al Governo è, quindi, di far rientrare, per il tempo più breve possibile (per quanto riguarda Forza Italia sarà veramente il tempo minimo possibile e mi assumo la responsabilità di quanto dico a nome del Gruppo) per introdurre i correttivi necessari. Il Paese ha bisogno di qualche liberalizzazione, ma non di liberalizzazioni frettolose, che porteranno più danni che benefici. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Battista. Ne ha facoltà.

BATTISTA *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, al nostro esame abbiamo un provvedimento complesso e articolato, che tratta molti ambiti, che tocca interessi e aspetti di noi tutti: energia, assicurazioni e fondi pensione, comunicazioni, servizi postali, servizi professionali, servizi sanitari, ambiente e trasporti.

Questo mio intervento non sarà incentrato su uno di questi temi specifici, ma vuole approfondire un tema evidenziato dallo stesso relatore Marino in fase di illustrazione: le *lobby*, o meglio il rapporto tra decisori pubblici (cioè noi parlamentari e membri del Governo) e i portatori di interesse (cioè chi è referente dei temi oggetto di questo disegno di legge).

La mancata regolamentazione delle *lobby* è veramente l'ennesima occasione persa di una lunghissima serie. Mi sarebbe piaciuto una maggiore attenzione da parte del Governo nell'affrontare l'argomento come fatto in altre occasioni. Al tempo stesso noi parlamentari non siamo stati incisivi nell'imporre questo tema nell'agenda parlamentare, forse inconsapevolmente anche traditi da una richiesta di inserire nel disegno di legge concorrenza questo argomento, nonostante fosse già iniziato in Commissione affari costituzionali l'esame dell'Atto Senato 1522, che mi ha visto firmatario di questa iniziativa insieme al collega Orellana, che ne è il primo firmatario. Un percorso, vi ricordo, avviato in Commissione l'11 settembre 2014, che dopo un ampio ciclo di audizioni ha visto fissare un termine per gli emendamenti (più e più volte prorogato), ma di questi emendamenti ancora non si è visto alcuno sviluppo.

Davanti a questa *impasse*, si decise allora di trovare lo spazio nel disegno di legge concorrenza, ma gli esiti sono stati i medesimi: un nulla di fatto, ricevendo anche un parere negativo dalla Commissione

bilancio in quanto mancava la relazione tecnica relativa alla creazione e gestione del sito Internet istituzionale, dove il Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi istituito presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, avrebbe dovuto garantire la pubblicità dei contenuti dell'apposito registro nell'ambito di una sezione dedicata, anche attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi.

Capisco il rispetto dei Regolamenti parlamentari e l'attenzione nel tenere i conti in ordine, ma la troppa rigidità di queste procedure parlamentari sembra più un veto ad orologeria per non voler affrontare la regolamentazione delle *lobby* nonostante le prime proposte di legge risalgano addirittura alla IX legislatura.

Senza contare gli innumerevoli tentativi di arrivare ad una regolamentazione della rappresentanza degli interessi particolari presso i decisori pubblici, ritengo ormai paradossale che una volta abolito il finanziamento pubblico ai partiti, non si riesca a disciplinare l'attività di *lobbying*. Possiamo pensare di continuare a sottoporre la politica al fuoco incrociato delle azioni giudiziarie, dei *media* e dell'opinione pubblica (*social network* compresi) senza garantire un principio di trasparenza e responsabilità dei decisori? E ancora, non sarebbe finalmente il caso di semplificare e razionalizzare l'interazione tra imprenditori e legislatori così da promuovere in modo limpido e onesto lo sviluppo economico?

Il professor Ainis, in un suo recente editoriale, ha definito la legge sulle *lobby* un altro fantasma del nostro ordinamento ricordandoci che negli Stati Uniti il «Lobbying Act» risale al 1946 e viene aggiornato di continuo, così come in Europa dagli anni Duemila in poi altri dieci Paesi si sono dotati di una legge *ad hoc*.

Il mio invito quindi è che si faccia qualcosa con l'obiettivo di allontanare una volta per tutte i nostri spettri. La stessa Presidenza del Senato potrebbe intraprendere una iniziativa al pari di quanto fatto dall'altro ramo del Parlamento, sebbene sia stato fatto con accorgimenti non così incisivi; allo stesso modo, il Governo dovrebbe iniziare un percorso organico e non limitarsi a lasciare l'iniziativa ai singoli Dicasteri.

Concludo con una riflessione più che mai attuale. Se oggi avessimo avuto una regolamentazione chiara delle rappresentanze di interessi, una tematica come quella dei vaccini non sarebbe stata affrontata con più serietà e nel merito, invece di facili propagande da parte di chi vuole solo vedere l'ombra dell'industria farmaceutica? *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perrone. Ne ha facoltà.

PERRONE *(Misto)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, come membro della Commissione industria del Senato, non posso esimermi dal manifestare dinanzi a quest'Assemblea un profondo rammarico per l'ennesima opportunità che il nostro Paese non è riuscito a cogliere appieno e che avrebbe potuto eliminare quelle barriere che ancora stanno limitando la concorrenza in diversi settori economici.

Il testo che oggi stiamo discutendo, infatti, dopo un *iter* che è proceduto a singhiozzo, è stato catapultato dal Governo direttamente in Aula, nonostante i ripetuti appelli, tra cui quelli dei relatori, affinché ritornasse in X Commissione. Non si tratta di un capriccio, signor Sottosegretario, ma di una necessità che nasce dalla consapevolezza di dover apportare indispensabili modifiche ed integrazioni; lacune che si sono verificate a causa del lungo lasso di tempo intercorso tra l'approvazione del disegno di legge in Commissione e l'incardinamento dello stesso in Assemblea.

Le aspettative su questo provvedimento sono tante e diversificate: dall'abolizione di persistenti monopoli ad una diversa regolamentazione di alcuni settori economici, alla cancellazione delle attuali limitazioni alla libera iniziativa economica, con benefici sulla produzione e sui consumi. La consapevolezza di queste importanti implicazioni sull'economia nazionale ha determinato un *iter* lungo e faticoso, ma non per questo inoperoso. Al riguardo, desidero specificare che aver aggiunto il doppio degli articoli rispetto al testo presentato dal Governo non ha costituito un demerito imputabile all'azione delle cosiddette *lobby* sui lavori parlamentari. Non sono state aggiunte materie; sono state meglio specificate, dal momento che non tutte le liberalizzazioni avviate nel corso degli anni hanno

raggiunto gli obiettivi sperati. Mi riferisco, ad esempio, al caso del decreto-legge sulle liberalizzazioni emanato dal Governo Monti che, poiché richiedeva l'emanazione di decreti attuativi, è rimasto in buona parte disatteso. Un rischio cui stiamo sottoponendo anche questo disegno di legge sulla concorrenza, se non ci sarà un perfezionamento del testo.

Ugualmente, ritengo che le critiche che sono state mosse dall'ex *premier* Matteo Renzi nei confronti del lavoro svolto dai senatori siano ingiustificate. Abbiamo svolto con doverosa attenzione 134 audizioni di rappresentanti della società civile, ben sapendo che avere una compiuta conoscenza della situazione esistente è condizione indispensabile per prevedere nuove regole, immediatamente efficaci e applicabili, per una lunga lista di settori. È vero, i tempi potevano essere minori, ma questi ritardi sono imputabili esclusivamente al Governo e ai contrasti interni alla maggioranza: a cominciare dallo *stop* voluto dalla maggioranza all'approssimarsi delle elezioni amministrative del 2015, alla richiesta di sospensione dei lavori avanzata dal Governo nell'ambito dell'avvicendamento tra il ministro Guidi e il ministro Calenda; alla campagna elettorale per il *referendum* dello scorso dicembre. Un atteggiamento incomprensibile, soprattutto se viene messo a raffronto con quanto scritto nel Documento di economia e finanza del 2016. È stato il Governo a prevedere una crescita dello 0,4 per cento del PIL a breve termine e dell'1,2 per cento nel lungo periodo, imputabile soltanto all'approvazione della legge sulla concorrenza, che sarebbe dovuta essere approvata in via definitiva entro giugno 2016.

Parlando di dati, lo scorso 19 aprile l'ISTAT ha rilevato un calo degli investimenti per il settimo anno consecutivo, pari al 4,5 per cento nel 2016. Ciò significa che gli italiani, signor Sottosegretario, preferiscono tenere i loro soldi in banca o investirli all'estero, piuttosto che creare nuove imprese e posti di lavoro nel proprio Paese. È gravissimo che i cittadini non abbiano fiducia nello Stato proprio a causa delle regole farraginose, delle eccessive lungaggini della burocrazia, della mancanza di certezza del diritto. Eppure, non abbiamo molte alternative: per risalire la china l'Italia deve tornare ad essere competitiva, quindi credibile e affidabile.

La posta in gioco è molto alta, per questo tutte le forze politiche, ognuna nel rispetto del proprio ruolo, hanno partecipato ai lavori in Commissione industria in maniera costruttiva, consce della responsabilità che gravava su ognuno di noi.

Le nuove norme sui comparti del gas, del'energia elettrica, dei carburanti, della telefonia mobile, delle assicurazioni, delle professioni, solo per citarne alcuni, se approvate potranno garantire modalità di accesso ai servizi più semplici e comprensibili, sia per le imprese sia per i consumatori. Un risultato che è stato raggiunto anche grazie agli emendamenti presentati e approvati dalla 10a Commissione.

Per ciò che concerne la telefonia mobile, ad esempio, sono state introdotte norme finalizzate a facilitare il passaggio dei clienti da un operatore all'altro anche con modalità telematica, favorendo una maggiore trasparenza dei costi di recesso e limitando il potere degli operatori di vincolare il cliente.

Abbiamo agito anche per garantire una maggiore sicurezza dei dati personali, soprattutto nei confronti dei *call center* delocalizzati in Paesi extraeuropei, nei confronti dei quali è difficile assicurare queste tutele.

Sono state previste anche norme per agevolare la diffusione dei micropagamenti elettronici attraverso il cellulare, ad esempio per l'acquisto di biglietti di musei e di spettacoli d'intrattenimento o per le erogazioni liberali senza scopo di lucro.

Di portata rilevante sono anche le norme sulla RC auto, con sconti e riduzione delle polizze e più incisive misure antifrode, ma anche con la garanzia di ottenere un pieno risarcimento del danno non patrimoniale in caso di sinistri e con gli sconti sul premio assicurativo per chi installa sulla propria autovettura una scatola nera o dispositivi di sicurezza basati sull'alcol *test*.

Concludo con una riflessione. A breve l'*Authority* presenterà una nuova relazione sulla concorrenza, che potrebbe vanificare parte del lavoro fin qui svolto, dato che il testo del Governo è datato 3 aprile 2015. A ciò dobbiamo aggiungere che alcune norme previste nel testo del disegno di legge sono confluite in altri provvedimenti e che, a causa del lungo *iter*, alcune scadenze previste nel testo non sono praticabili. Mi auguro pertanto che il Governo sappia cogliere i suggerimenti che sono stati posti

alla sua attenzione prima della presentazione del maxiemendamento. D'altronde, l'importanza che riveste il disegno di legge concorrenza per il Paese non può consentire improvvisazioni dell'ultimo momento, né convenienze legate a scadenze politiche. *(Applausi dei senatori Giovanardi, Liuzzi, Marino Luigi e Mucchetti)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, ieri l'Italia ha ricordato la sua seconda e importante ricorrenza civile, il giorno del 1° maggio, la Festa dei lavoratori. Io in questa celebrazione vorrei ricordare e comprendere anche le centinaia di migliaia di imprenditori, di creatori di valore, di produttori di reddito e benessere che, nonostante le politiche di questo Governo e dei precedenti, ancora credono nell'impresa e nel suo valore economico, culturale e sociale per il benessere degli italiani. Li metto insieme, i produttori di reddito, per porli in contrapposizione con i soggetti che questo disegno di legge sulla concorrenza - dove l'autentica libera concorrenza è il motore di sviluppo della creatività e del lavoro umano - privilegia e tutela in modo totale e vergognoso: sto parlando dei redditieri, del potere finanziario liberista europeo. Questo potere reale, affatto nascosto, molto ben rappresentato ieri dai Blair anglosassoni e oggi dai Macron francesi e da Matteo Renzi, non lavora, non produce, non crea. E non fornisce neppure risorse alle imprese più meritevoli di ottenerle, come invece dovrebbe fare, perché basato appunto su oligarchie che privilegiano solo i grandi gruppi, lasciando la linfa vitale della piccola e media impresa spolpata dai tributi statali e dallo svilimento completo del concetto di libera concorrenza.

Questo svilimento si legge proprio scorrendo, con difficoltà, le varie e confuse pieghe di questo provvedimento, continuamente riscritto e continuamente emendato, per non far trapelare che si tratta solo dell'ennesima presa in giro alla popolazione italiana che lavora e produce. Ormai il Governo riporta pedissequamente le parole direttamente dai trattati e dai regolamenti dell'Unione europea. Non riesce e non vuole neppure tentare una propria autonoma dizione degli ordini che riceve dalla BCE e dalla Commissione europea. Ordini che riguardano la completa finanziarizzazione delle professioni aventi caratteristiche di funzionalità pubblica, come quella del farmacista o degli avvocati.

Dice Gentiloni Silveri che va dato un segnale positivo a Bruxelles (si legga: ai nostri padroni), che sul grave ritardo del disegno di legge concorrenza ha già avuto più volte occasione di bacchettarci ufficialmente, per guadagnare qualche punto nell'ambito della trattativa su flessibilità dei conti e riforme. Quindi, con disprezzo del Parlamento, dovrete ancora una volta chiedere la fiducia e dimostrarvi sordi a chi vi chiede precisazioni su come verranno costituite le società di avvocati, questi studi legali dove entreranno soci di capitale che potrebbero avere fortissimi conflitti d'interesse con la stessa clientela dei legali facenti parte della compagine societaria. E stiamo parlando di amministrazione della giustizia.

Nulla viene detto, perché tutto deve essere permesso, anche per quanto riguarda il controllo dei soci di capitale nelle farmacie: non state liberalizzando nulla. Non state liberando il cittadino dai vincoli della macchina burocratica e dal potere delle *holding* straniere. State svendendo proprio a queste ultime le attività e i servizi produttivi del Paese, schiacciando sempre più le capacità e l'ingegno dei giovani e dei piccoli e medi professionisti e imprenditori.

In questo modo state attuando, ormai da anni, un trasferimento sistematico e istituzionale di risorse pubbliche e dei privati cittadini ai soggetti economicamente più avvantaggiati della società. Una vera e propria redistribuzione al contrario, dal basso verso l'alto, che assorbe risorse dalla collettività per concentrarle nelle mani di pochissimi privilegiati (banche, assicurazioni, imprese multinazionali) e dei loro maggiordomi (i Governi turboliberisti, come il vostro, in Europa).

Quindi, mi auguro che il Senato, con la sua autorevolezza, rigetti questo vostro ennesimo atto di sottomissione a questo assurdo modello europeo che privilegia i pochi e sottomette i molti. Sottomette soprattutto le forze attive e produttive della società, camuffando la completa finanziarizzazione di importanti attività produttive e di servizi aventi valore pubblico e sociale rilevante come un risparmio e un modello di trasparenza per i consumatori.

A questo voi tendete. A trasformare in utente-consumatore l'intera popolazione e a renderla, proprio in

virtù dell'aggregazione oligarchica in poche *holding* multifunzione, completamente assoggettata al contratto, anziché alla legge e all'interesse pubblico generale. E questa avete anche il coraggio di chiamarla concorrenza?

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Puppato. Ne ha facoltà.

PUPPATO *(PD)*. Signor Presidente, ringrazio il signor rappresentante del Governo ringrazio per la sua presenza che ci permette di parlare del disegno di legge concorrenza, un provvedimento enormemente atteso ma che a seguito della posizione della questione di fiducia obbligatoriamente ci porta a diventare critici rispetto alle modifiche e alle limitazioni che questo disegno di legge sulla concorrenza ha e che non riusciremo purtroppo ad emendare, con la speranza naturalmente che questo possa avvenire alla Camera.

La notizia di oggi, che richiama almeno uno dei punti su cui vorrei intervenire e che mi sembra di enorme dimensione e gravità, riguarda il fatto che la Cassazione ha bocciato i contratti assicurativi *claims made* in ambito sanitario. La motivazione della Cassazione è che l'assicurato è posto in una condizione di indeterminatezza e di non controllabile soggezione *ex* articolo 1322, secondo comma, del codice civile.

Questo ci dice che ci sono contratti di qualità, di contenuto e di complessità tale per cui il cliente soggetto singolo, per definizione debole, il cittadino deve essere messo nella condizione di avere un intermediario adeguato, che non gli venda fischi per fiaschi ma che soprattutto gli permetta di essere consapevole di ogni sua azione, in modo tale da evitare di subire un'evidente disparità di potenzialità rispetto a quelle delle compagnie assicuratrici. L'abolizione del tacito rinnovo nelle assicurazioni non obbligatorie, che si va ad inserire in maniera subdola in questo disegno di legge, è quindi un regalo alle grandi case assicuratrici ed un danno per i cittadini.

L'emendamento passato in Commissione industria, all'apparenza, ha fatto ritenere un'apertura alla libera concorrenza il fatto di poter scegliere di togliere di mezzo il tacito rinnovo nei contratti dei rami danni, ma non è affatto così. I contratti infatti non sono una tassa, né una estorsione cui il cittadino si sottopone suo malgrado (quello, eventualmente, avviene per le polizze obbligatorie). Nei rami danni le coperture sono volontarie. Il cittadino o l'azienda le valuta sul mercato, ne valuta la copertura più idonea, si informa, ne parla, legge e stipula quella garanzia presso la compagnia o l'agenzia che ritiene di propria fiducia o che ha avuto la capacità migliore di spiegazione e quindi la capacità di entrare in quel rapporto fiduciario. Ma sono polizze complesse, che riguardano beni primari come la salute (abbiamo visto che la Cassazione è intervenuta al riguardo), la sicurezza, i propri fabbricati e l'attività imprenditoriale, ed è chiaro che questi contratti rivestono notevole importanza. Constano, infatti, di clausole, di descrizioni, nascono da valutazioni e da richieste che vengono accettate dall'agente e dalla stessa compagnia, molto spesso speciali e con allegati. Per quale ragione il cliente dovrebbe trovarsi dopo un anno semplicemente nella condizione di non poter stipulare a quelle medesime condizioni per le quali aveva lavorato l'anno scorso? Magari solo perché si verifica un sinistro? Magari solo perché le sue condizioni di salute si sono modificate? È chiaro, infatti, che se invece stipula un contratto pluriennale, magari anche decennale - un vero cappio al collo - che impedisce qualsiasi forma di disdetta, invece il cliente quel contratto deve tenerselo, anche se non lo vuole più. Dunque perché, se stipulo per dodici mesi il mio contratto diviene cartastraccia, e se stipulo per dieci anni invece quel contratto non me lo toglie nessuno, davvero nessuno, neanche la mia volontà?

Saremmo l'unico Paese in Europa (l'unico, perché non ce n'è un altro) ad avere come disponibilità di scelta per la clientela contratti temporanei annuali, senza tacito rinnovo, oppure pluriennali, quindi togliendo parte delle opportunità offerte al cittadino cliente che in tutte le parti d'Europa, soprattutto in quei Paesi dalle grandi tradizioni assicurative (come nel Nord Europa, guarda un po'), esistono e sono per la maggior parte stipulate: mi riferisco ai contratti semplicemente annuali con tacita proroga e con possibilità di disdetta da parte del cliente - non delle compagnie - anche limitata nel tempo, ad esempio entro trenta giorni, che permettono di mantenere quelle condizioni, quella tariffa e quelle formule che erano state richieste, tutelate e garantite.

Ecco perché penso che sia obbligatorio che il Governo intervenga sull'articolo 12 che abbiamo inserito

nel disegno di legge concorrenza, perché quello che stiamo facendo è davvero un pessimo regalo ai cittadini e ai clienti di questo Paese, che vogliono sentirsi liberi di poter scegliere, ma vogliono anche sentirsi garantiti nel momento in cui ripongono la propria fiducia e fanno cadere la propria scelta sul medesimo agente e sulla medesima compagnia di assicurazione. Tra l'altro, questa formula, così come modificata, mette anche in discussione il rapporto fiduciario con l'intermediario assicurativo, settore che annovera oggi circa 40.000 dipendenti in Italia, tra agenti professionisti, subagenti, collaboratori e dipendenti delle stesse agenzie di assicurazione.

Penso che stiamo facendo un errore, ma auspico che il Governo non lo permetta e che la Camera dei deputati provveda a modificarlo, altrimenti sarà un problema per un settore molto vasto del nostro Paese. *(Applausi del Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crimi. Ne ha facoltà.

CRIMI *(M5S)*. Signor Presidente, da dieci anni i Governi si rimbalzano la stesura di un decreto legislativo volto a contrastare il fenomeno dell'abusivismo nell'ambito del servizio di trasporto pubblico taxi. Sono passati dieci anni e c'è voluto un emendamento, infilato di nascosto nottetempo, e poi una protesta dei tassisti qui davanti per ottenere qualcosa, cioè quello che c'è in questo disegno di legge sulla concorrenza. Che cosa c'è scritto? Di fatto è una nuova legge delega. Dopo dieci anni cosa ci si inventa? Una nuova legge delega in cui il Governo è delegato a emettere una norma per regolamentare il servizio taxi e il noleggio con conducente. Probabilmente ci vorranno altri dieci anni per vedere una vera regolamentazione del servizio.

La parte legata al contrasto dell'abusivismo, che era uno degli elementi centrali, è relegata all'ultimo comma, con un «ma anche» un po' di veltroniana memoria. Qualcuno cerca di attribuire delle posizioni in questo *derby* politico, perché ogni volta che si cerca di ragionare in maniera seria su un tema immediatamente parte il *derby* politico tra destra e sinistra, finta destra e finta sinistra, per cui uno diventa *pro* tassisti, uno *pro* Uber e uno *pro* NCC, quando in realtà si deve agire solo *pro* cittadini.

Cosa intendo con *pro* cittadini? A proposito del servizio taxi - come sapete - c'è stata un po' di polemica qualche mesetto fa in merito all'inserimento dell'emendamento Lanzillotta all'interno del cosiddetto decreto milleproroghe. Il servizio taxi è un servizio pubblico, di natura obbligatoria. Che cosa vuol dire servizio pubblico? Vuol dire che chi esercita quell'attività deve svolgerla ventiquattr'ore su ventiquattro, trecentosessantacinque giorni l'anno, ovviamente con apposite turnazioni. Questo vuol dire che quel servizio deve essere garantito, obbligatorio e nessun tassista può rifiutare una corsa, ad esempio perché è troppo breve: questo dobbiamo dirlo.

Nel momento in cui si parte con la liberalizzazione, che oggi da tutti, anche dai più liberali, è stata vista per alcuni aspetti pericolosa, che cosa si può ottenere? Si ottiene che un servizio, che prima era garantito per tutti ogni giorno e a tutte le ore, compresi i festivi, diventa un servizio garantito solo quando redditizio. È ciò che è avvenuto in tanti settori in cui le liberalizzazioni hanno portato a un cartello di poche aziende che hanno deciso come fare quel servizio. Il servizio taxi oggi ha delle tariffe stabilite dai Comuni e, quindi, uguali per tutti; domani potrebbe diventare come è Uber adesso, un servizio che cambia se c'è uno sciopero, se nevica o piove. Si cambia e si aumentano i prezzi perché tanto tutti non possono che rivolgersi a quel servizio nei momenti in cui è più redditizio. Ecco perché il concetto di servizio pubblico - lì vorrei arrivare, lasciando perdere per un momento la questione taxi - a poco a poco si sta snaturando. È già successo con le poste. Liberalizzando quel mercato si pensava a una concorrenza. In realtà abbiamo sempre la società Poste italiane che svolge un servizio in condizioni di monopolio, però è libera di fare ciò che vuole, è diventata più una banca che un vero servizio postale, e quindi, chiude alcuni servizi postali in periferia, in campagna o in montagna perché non sono redditizi e perché non deve garantire un servizio. Lo stesso discorso vale per il trasporto ferroviario: sulle tratte più redditizie come la Milano-Roma abbiamo un treno superveloce ogni dieci minuti, ma i nostri pendolari viaggiano sempre su treni che fanno schifo, in ritardo o che vengono soppressi. Questa è la liberalizzazione all'italiana.

Per questo dobbiamo fare molta attenzione ed evitare che i servizi tecnologici, che dovrebbero essere vero strumento per i servizi pubblici, diventino un servizio alternativo a quello pubblico, che di

pubblico ha poco e diventa un servizio di natura privatistica, come sta facendo Uber in tutto il mondo. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fasiolo. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento sulla concorrenza, giunto in Aula attraverso un complesso e lungo *iter* parlamentare, come molti hanno sottolineato, è frutto di un lavoro - concordo con quanto ha evidenziato il relatore Tomaselli nella sua relazione - realizzato in ottima sinergia da Governo, Commissione, Gruppi parlamentari e vari soggetti intervenuti in audizione, che tutti hanno concorso all'approfondimento dei contenuti e al conseguimento di soluzioni condivise.

Obiettivo prioritario del disegno di legge è stimolare la crescita economica e innalzare il livello di concorrenza in alcuni settori, rendere funzionale la regolamentazione interna dei mercati, legata ancora e troppo a modelli di riferimento del passato. La concorrenza in alcuni settori, come ad esempio i trasporti, il credito e le assicurazioni, le professioni e i servizi, le costruzioni, l'elettricità, il gas e l'acqua, le attività turistiche, si scontra con la presenza di numerose barriere, come regolamentazioni obsolete che inibiscono la libera iniziativa e la diffusione di beni e servizi per i cittadini e le imprese e determinano costi aggiuntivi evitabili a carico dei consumatori e un'insufficiente rispondenza alle esigenze del tessuto produttivo e di un mercato sempre più globalizzato.

I forti limiti alla espansione della pratica della concorrenza, frenata da condizionamenti burocratici troppo pesanti, hanno già prodotto danni al nostro tessuto economico: ciò risulta evidente - volevo sottolineare questo aspetto - specie nelle aree di confine, dove le imprese sempre più frequentemente delocalizzano e i consumatori si rivolgono ai Paesi limitrofi, dove trovano risposte alle proprie esigenze di prodotti e servizi molto più convenienti soprattutto in termini di costo. La stessa Autorità per la concorrenza e il mercato evidenzia come le barriere poste all'entrata in alcuni settori imprenditoriali richiedano contesti economici facilitanti, interventi strutturali che rendano il mercato attrattivo, una maggiore sburocratizzazione, come ho ampiamente sottolineato, che consenta di creare un tessuto generativo di accoglienza anche a investimenti esteri, anziché produrre chiusure oppure la fuga crescente delle imprese italiane.

La sottoscritta, alla fine di ottobre dello scorso anno, ha presentato il disegno di legge n. 2584, teso proprio all'istituzione di una ZES (zona economica speciale) nelle aree territoriali della Regione Friuli-Venezia Giulia confinanti con l'Austria e la Slovenia per permettere un rilancio economico per quelle zone che più di altre risentono dei contraccolpi di una concorrenza, da un lato, di un altro Paese comunitario ma, dall'altro, fortemente localistica, in quanto legata ad un territorio contermine che permette all'utenza finale di accedere agevolmente all'offerta molto più vantaggiosa del Paese contiguo.

È palese che avere come dirimpettaio uno Stato con una fiscalità molto contenuta, una burocrazia più snella e un costo della vita e dell'energia minore rispetto a quelli del nostro Paese, comporta inevitabilmente tutta una serie di difficoltà per le imprese italiane, a partire dai costi di approvvigionamento energetico nel processo produttivo, passando per il costo della manodopera e dei trasporti, per citare due elementi che ricadono inesorabilmente sul costo finale di ciascun prodotto. Di esempi di queste disparità ce ne sono a iosa, ma tutti contengono un chiaro messaggio: il nostro Paese deve mettersi alla pari con gli altri ed in fretta! Bene, quindi, il fatto che questo disegno di legge, rimasto per tempi lunghi in Commissione, abbia visto ora la luce.

In questi ultimi mesi abbiamo assistito alla mobilitazione da parte degli ambulanti, che hanno manifestato contro la Bolkestein, e abbiamo vissuto con disagio la settimana di sciopero dei taxi. I lavoratori sembrano essere assolutamente contrari alla liberalizzazione del mercato; tuttavia, vorrei far notare, come spesso mi è stato detto al di fuori di quest'Aula, che per crescere ed espandersi le nostre imprese, le nostre aziende ed i privati hanno bisogno di una regolamentazione più aperta ai cambiamenti. Il mondo globalizzato non aspetterà certo che l'Italia si metta al passo, come abbiamo visto dalla crescita degli ultimi anni. Il mondo globalizzato corre, e dobbiamo aiutarci da soli. Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: ho qui un elenco delle novità più

importanti che chiedo l'autorizzazione ad allegare al Resoconto della seduta odierna.

Sottolineo che vengono introdotte, mediante una delega al Governo, misure riguardanti la cosiddetta *smart city* per incoraggiare lo sviluppo di città intelligenti e la mobilità sostenibile; la delega chiede l'estensione progressiva dell'utilizzo di dispositivi elettronici, l'allargamento delle informazioni sui servizi nelle città e tutela della sicurezza ricavabili attraverso il dispositivo elettronico, la regolamentazione della portabilità dei dispositivi, la definizione del valore di prova nei procedimenti amministrativi dei dispositivi stessi e l'individuazione di un'effettiva tutela della *privacy*.

Concludo accogliendo con molto favore questo provvedimento che ha tutte le carte in regola per consentire all'Italia di raggiungere un buon livello di liberalizzazione e per dare risposte a buona parte delle problematiche legate alla concorrenzialità del nostro Paese, poiché la politica della concorrenza è una leva indispensabile per garantire il rilancio e la crescita economica. *(Applausi della senatrice Puppato)*.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare la parte restante del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Consiglio. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO *(LN-Aut)*. Signor Presidente, sul disegno di legge al nostro esame è intervenuto il sottosegretario allo sviluppo economico Antonio Gentile, poi gli ha fatto eco il primo ministro Gentiloni Silveri ed entrambi chiedevano, non proprio in modo gentilissimo, un'approvazione rapida del provvedimento. Noi pensiamo di dovere e di poter chiedere - come hanno già fatto altri colleghi - un passaggio rapidissimo in Commissione in modo da avere la possibilità di sistemare alcuni aspetti che anche nel maxiemendamento si sono palesati come non proprio esatti.

La discussione è durata due anni, abbiamo perso il conto delle audizioni, e sono passati circa nove mesi dalla sua approvazione in 10a Commissione: forse ora il provvedimento è maturo o magari, Presidente, non lo è affatto. E allora lo farete maturare come le banane nella cella delle fiducie.

Il Gruppo della Lega ha lavorato parecchio sugli articoli dall'1 al 15 relativi alle assicurazioni. Il tema che è stato trattato in questi articoli, le RC auto, è per noi di grande interesse e vi abbiamo dedicato una buona parte del nostro lavoro. Si è trattato di un lavoro volto a ristabilire un equilibrio tra le diverse posizioni rappresentate nel settore: le compagnie assicuratrici, le imprese di riparazione, i periti e gli assicurati. Stiamo parlando di un settore ancora troppo chiuso alla concorrenza e assoggettato agli interessi delle compagnie di assicurazioni.

Gli articoli da 18 a 24 attengono al settore delle telecomunicazioni. Gli emendamenti ad essi riferiti sono volti a garantire la possibilità per i consumatori di aderire, tra le diverse offerte degli operatori, a quelle che maggiormente rispondono ai propri bisogni e abitudini di consumo.

Si è parlato poi a lungo dei costi dell'energia in Italia, che sono i più alti d'Europa e certamente non hanno facilitato la concorrenza, rappresentando uno dei principali svantaggi per le nostre aziende nei confronti degli altri *competitor* europei ed extraeuropei. A nostro parere, le misure adottate dal Governo non appaiono affatto incisive nell'obiettivo di rendere il settore più aperto alla concorrenza e, quindi, nel contribuire alla riduzione dei costi delle bollette energetiche a carico degli utenti.

Si è parlato anche di banche e quest'Assemblea ne ha viste di tutti i colori. Tutti gli emendamenti presentati in tema di servizi bancari hanno la finalità di aumentare la protezione e la tutela dei consumatori che, come noto, hanno una forza contrattuale ed economica molto più ridotta rispetto alle banche e agli istituti di credito.

La Commissione industria, commercio, turismo ha inoltre ritenuto di intervenire, con la presentazione di diversi emendamenti, anche sulla questione della circolazione internazionale dei beni culturali. Gli anni sono stati portati da cinquanta a settanta per le opere assoggettate al controllo degli uffici esportazioni delle Soprintendenze. Abbiamo esaminato, anche dal punto di vista temporale, quali potevano essere le opere che avrebbero potuto superare i confini italiani e abbiamo preso come unico esempio quelle di de Chirico; la previsione avrebbe sicuramente messo a rischio la nostra cultura di essere privata di alcune opere importantissime.

Si è inoltre parlato molto delle farmacie. Come si dice sempre, nessuno ha mai visto un farmacista

sotto un ponte. È però chiaro che probabilmente c'è anche l'incapacità di considerare che l'Italia non è fatta solo di città come Milano, Roma, Torino o Napoli, in quanto esistono anche le farmacie rurali, che erogano un servizio molto importante alla popolazione, soprattutto in termini di presidio del territorio.

Ricordo che l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, prevede che annualmente venga adottato un provvedimento per il mercato e la concorrenza. Signor Presidente, ripeto: annualmente. La finalità della legge è porre in atto un'attività periodica di rimozione dei tanti ostacoli e freni che restano nei mercati dei prodotti e dei servizi. Tale attività va operata sulla base di specifiche indicazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Signor Presidente, questo provvedimento di annuale ha poco o nulla: il disegno di legge arriva all'esame dell'Assemblea dopo ben due anni dalla sua presentazione da parte del Governo. Si tratta di un provvedimento che ha palesato le molte contraddizioni dell'approccio che la maggioranza ha sul tema della concorrenza. È stato necessario venire a capo del testo. Non sempre la maggioranza ha condiviso gli atteggiamenti emersi alla Camera dei deputati e nelle Commissioni del Senato. L'esame ha messo a nudo i vari portatori di interesse, soprattutto le grandi *lobby*. Sono state svolte una serie infinita di audizioni, sicuramente necessarie, ma a volte in limpida divergenza e soprattutto orientate in base agli interessi che si voleva andare a tutelare. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui giusti binari. Si è detto che il disegno di legge sulla concorrenza è stato rimesso sui binari, come a dire che era abbondantemente deragliato e quindi aveva perso quella linea guida che la legge n. 99 del 2009 aveva in qualche modo fissato sulle traversine di questi binari. Ci sono norme che vanno e vengono, date ormai vecchie, argomenti trattati in altri provvedimenti e quindi un testo già di fatto modificato per legge. Qualcosa in questi mesi è slittato, alcune cose sono diventate oggetto di una delega per una futura normativa, cosa che tra l'altro, signor Presidente, ci preoccupa non poco. Qualcosa è stato cancellato e alcune decisioni - si figuri un po' - sono addirittura contrarie allo spirito della legge. Insomma, quello che sarebbe dovuto essere un disegno di legge che per la prima volta avrebbe dovuto prendere forma sulla base delle segnalazioni dell'Autorità *antitrust* è diventato un testo che non ha molto del testo originario e le modifiche approvate ne hanno stravolto il contenuto. Praticamente siamo partiti con l'ABC per quel che riguarda la legge n. 99 del 2009 e siamo arrivati alle ultime tre lettere dell'alfabeto.

Quindi, dopo mesi di dibattito parlamentare, siamo forse alla conclusione di questo lungo *iter*. È vero che da parte della minoranza era già stato dato l'olio santo al provvedimento, perché si pensava che venisse insabbiato, ma poi c'è stata un'accelerazione e verrà posta l'ennesima questione di fiducia. Qualcosa in tutti questi mesi è sfuggito al Governo, ovvero l'idea che il cambiamento del quadro normativo sul mercato e la concorrenza abbia per fine ultimo quello di salvaguardare il consumatore, soprattutto se è vulnerabile e quotidianamente costretto o sollecitato ad ingannevoli scelte. Ebbene, balza subito all'occhio il fatto che la linea guida del Governo sia sembrata influenzata da interessi di settore e di categorie dotate di potenti mezzi persuasivi o da modelli teorici non coerenti con la nostra realtà. A volte ci è parso che il disegno di legge in esame abbia uno scollamento rispetto ai reali bisogni dei cittadini.

Si è parlato della presenza di barriere alla competizione, dell'insufficienza della trasparenza e delle raccomandazioni della Commissione europea: viene sempre messa in mezzo l'Europa. Per la verità il disegno di legge interviene solo in merito a qualcuno dei punti segnalati dalla Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche se si tratta di punti certamente importanti, come quelli dell'RC auto, dei fondi pensione, dei servizi postali e delle questioni legate alle comunicazioni.

Per quanto ci riguarda forse le cose si sarebbero potute fare un pochino meglio, magari ascoltando un po' la minoranza: come ripeto sempre diamo gratuitamente degli squisiti consigli, cercando di metterci davvero dall'altra parte del tavolo - questo è importante - dove ci sono i cittadini e i consumatori, dove si siedono i cittadini, che sono anche consumatori e fruitori dei servizi. Forse, sedendovi dall'altra parte del tavolo vi sareste accorti che il cittadino viene "spremuto" e che, notoriamente, non tutti i cittadini sono supertecnologici: spiegheremo poi il perché di questa affermazione. Stando seduti dall'altra parte

del tavolo vi sarebbe balzata subito all'occhio l'abolizione del contratto di maggior tutela, con il passaggio al mercato libero, che avreste considerato una vera carognata nei confronti dei cittadini. Su quella seggiola vi sareste chiesti come è possibile che i cittadini, che sono sempre più in difficoltà sotto l'aspetto economico, vengano ora messi in apprensione psicologica, specialmente quelli meno tecnologici. Stando seduti su quella seggiola avreste provato il dramma del comune cittadino, che per la stragrande maggioranza non sceglierà e verrà messa sicuramente, in maniera il più delle volte del tutto inconsapevole, all'interno del meccanismo delle aste.

Questo vale anche per altri passaggi del disegno di legge in esame: definire come liberalizzazione alcuni marchingegni è una evidente falsificazione. Siete degli europeisti convinti, oppure dite che ce lo ordine l'Europa, come dicevamo in precedenza. Dunque dovreste sapere perfettamente che non esiste in Europa un Paese in cui sono state attuate regole e modalità di questo genere. Il libero mercato esiste già ora e il consumatore può spostarsi da un fornitore all'altro. E se non ce la fa probabilmente è perché non ha la capacità di andare sui *social*, come sanno fare alcuni, oppure perché, signor Presidente, sta bene dove è; e allora perché rompergli le scatole, a questo bravo consumatore?

Allora, su quella seggiola, ci si renderebbe conto che si tratta di un provvedimento che fa liberalizzazioni finte, con cui non si è padrone di sé stesso, e si è considerato una merce; e posso garantire, signor Presidente, che essere una merce non è proprio la sensazione più bella.

Del maxiemendamento sta circolando una bozza. O pensate di cambiare in meglio il testo - e allora la cosa può anche essere anche positiva - oppure avete fatto qualche ritocco e pensate di buttare un po' di fumo negli occhi alle minoranze e ai portatori sani di interesse, che hanno chiaramente messo queste Aule in condizione di essere contro questo provvedimento. Per quanto riguarda le energie viene toccata poca roba: sono state cambiate le date; sulle farmacie praticamente nulla, cambia qualche virgola. Fumo, appunto.

Signor Presidente, io capisco bene che è difficile redigere una legge di questo tipo e quanto sia complicato coniugare le legittime aspettative dei consumatori, la qualità dei servizi, con le esigenze dei produttori e di chi eroga i servizi. Ho letto un brevissimo articolo, ma molto significativo, su questo aspetto: i consumatori hanno facilità nel navigare su Internet per acquistare un bene, sono bravissimi, hanno una capacità enorme di confrontare i prezzi a parità di bene e hanno una bellissima vocazione, a volte, a vantarsi con gli amici se hanno trovato il prezzo migliore. Per chi non è avvezzo a questi mezzi, c'è sempre il collaudato passaparola; comunque si cerca il bene più vantaggioso da acquistare. Quando, poi, si diventa venditori si inverte l'esigenza: si cerca la protezione contro la concorrenza nazionale e internazionale e si rimpiange il Medioevo, quando le corporazioni proteggevano le attività produttive. Quando, poi, siamo costretti a rivolgerci al fornitore unico (mi riferisco in questo caso alla pubblica amministrazione), incrociamo le dita e ci armiamo di santa pazienza. Poi torniamo consumatori e ci addentriamo in un mondo per trovare la scappatoia alle norme che abbiamo voluto in quanto produttori e venditori.

Signor Presidente, concludo con un plauso ai due relatori, senatori Tomaselli e Luigi Marino, e al presidente della Commissione industria Mucchetti, che nel mare mosso di questo disegno di legge si sono egregiamente salvati, anche senza giubbetto dei naufraghi. Dobbiamo dire, però, che probabilmente avremmo potuto ottenere di più e fare sicuramente qualcosa di meglio; alcune questioni avrebbero forse potuto essere scorporate dal testo e trattate in un provvedimento *ad hoc* una volta affrontate dalla Commissione di competenza. Questo è, infatti, a tutti gli effetti un disegno di legge interministeriale, che abbraccia praticamente tutto l'arco governativo e che nelle dichiarazioni di voto probabilmente vedrà da parte nostra un atteggiamento negativo.

Chiediamo comunque, ripeto, un passaggio brevissimo in Commissione, in cui il Gruppo Lega si prende la responsabilità di stringere i tempi e di non fare ostruzionismo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut e del senatore Marino Luigi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gotor. Ne ha facoltà.

GOTOR *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo su un aspetto specifico del provvedimento sulla concorrenza, quello relativo all'esportazione delle opere d'arte dall'Italia, di

provenienza privata e non soggette a regime di vincolo. A nostro giudizio, l'emendamento all'articolo 68, presentato dal senatore Andrea Marcucci, presenta gravi profili di criticità. Vogliamo che resti agli atti il nostro dissenso, con l'obiettivo che la Camera dei deputati possa correggere e migliorare quanto deliberato dal Senato sotto il vincolo di una assai probabile fiducia. A questo proposito, vorrei ribadire la nostra denuncia per l'uso e l'abuso di questo strumento che ha contraddistinto l'intera legislatura, senza che, come in passato, arrivassero inviti al Governo da parte delle autorità preposte ad esercitare una maggiore moderazione e rispetto per l'attività del Parlamento.

Si tratta di una serie di interventi fatti su questo provvedimento sulla concorrenza che lo storico dell'arte Tommaso Montanari ha già evidenziato in alcuni articoli davanti all'opinione pubblica, senza che questi contributi inducessero il Governo ad una maggiore ponderazione per quanto sta per avvenire in un campo nevralgico del nostro interesse nazionale come quello della tutela culturale dei beni artistici.

Un primo aspetto problematico riguarda il fatto che viene allineata a settant'anni la soglia temporale affinché un oggetto possa essere dichiarato bene culturale. Ad oggi tale soglia era di cinquant'anni per le cose immobili private e per le cose mobili a chiunque appartenenti. In questo modo, si modifica l'articolo 65 del codice dei beni culturali, ai sensi del quale è vietato esportare cose mobili che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga oltre cinquant'anni, fino a quando non sia stata effettuata la verifica sull'interesse culturale. L'emendamento sposta questo termine a settant'anni, quindi oggi se una cosa (un quaderno, un bozzetto, una fotografia autografa) è di autore defunto ed ha cinquant'anni, non può essere esportata senza permesso. Con la modifica, per essere assistito da questa tutela, ne dovrà avere settanta. Di fatto, si regalano vent'anni ai mercanti d'arte e si riducono di vent'anni i regimi di tutela pubblica che lo Stato dovrebbe garantire nel rispetto dell'articolo 9 della Costituzione.

In secondo luogo, occorre notare che oggi possono essere vincolate le opere che, a prescindere dall'epoca della loro realizzazione (e quindi anche se hanno meno di cinquant'anni), siano giudicate particolarmente significative a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere.

Tuttavia, a seguito della modifica apportata dalla nuova normativa, accadrà che potranno essere oggetto di esame le sole opere d'arte che siano state realizzate da un artista non più vivente che abbiano più di settant'anni. Invece le opere che abbiano fra i cinquanta e i settant'anni, ovvero siano state realizzate da un artista ancora vivente, possono essere vincolate solo se, come recita il nuovo testo, «presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione». Come è noto, il diavolo si annida nei dettagli; in concreto tutta una serie di opere artistiche prodotte negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento potranno essere vincolate solo se si dimostra che siano di interesse «eccezionale» e non più semplicemente «particolarmente significativo». Il rischio è che il potere pubblico rinunci o veda attenuata una sua fondamentale prerogativa, ossia quella di sottoporre le opere d'arte private al vaglio della sua valutazione terza prima che siano avviate all'esportazione.

Un terzo problema riguarda le procedure di autocerficazione: al di sotto della soglia di 13.500 euro, le opere - si badi bene autocertificate dal proprietario - potranno uscire dall'Italia senza autorizzazione del Ministero (eccezione fatta per i beni la cui esportazione è vietata a prescindere dal valore, come per esempio i reperti archeologici). È vero che il valore inferiore a euro 13.500 è di per sé basso, ma è pur vero che il paradosso risiede nella notazione per cui sarà l'interessato stesso ad autocertificarne la stima e la sussistenza degli ulteriori presupposti di libera circolazione. Peraltro, si intende aumentare la validità temporale dell'attestato di libera circolazione, portandolo da tre a cinque anni.

Ciò significa di fatto lasciare ai mercanti d'arte la libertà di stima delle opere per il tramite di una mera indicazione in apposito elenco informatico, senza necessità di una loro presentazione fisica agli uffici preposti, e sperare poi che i controlli a campione - perché questo la normativa prevede sulle autocertificazioni - del Ministero riscontrino anomalie e irregolarità; cosa assai improbabile, anche a fronte della diminuzione di addetti a questa funzione in un comparto, come è noto, sotto organico.

Qui si sta commettendo, a mio parere, un grave errore di carattere culturale perché la libera esportabilità di un bene culturale viene legata soltanto a una soglia di valore economico, senza considerare l'eccezionalità culturale e non monetizzabile del bene, che si fonda sul suo valore storico in quanto oggetto che si trova dentro un determinato contesto antropologico e culturale, quello italiano, la cui integrità dovrebbe essere salvaguardata dalle leggi dello Stato e non svenduta in nome di una presunta concorrenza.

Questo provvedimento introduce una sorta di *jobs act* delle opere d'arte, in cui il loro valore, così come è avvenuto con il lavoro in caso di licenziamenti senza giusta causa (in questo caso si tratterebbe di vendita di opere senza giusta causa) viene esclusivamente monetizzato con l'effetto di equiparare - qui è il salto culturale di una tradizione plurisecolare di tutela dei beni culturali, che ha caratterizzato la storia della penisola italiana - le opere d'arte a qualunque altro tipo di merce, negandone l'eccezionalità e la specificità.

L'argomento utilizzato dai sostenitori di questo provvedimento è che esso consentirebbe di adeguarsi alla normativa europea e a quella degli altri Paesi. Il rilievo non convince perché la normativa europea sarebbe il Regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 116 del 2009, che riguarda l'esportazione dei beni dal territorio dell'Unione europea (e non dai singoli Paesi membri) e che fa salva la facoltà dei singoli Stati di disciplinare l'uscita dai loro territori dei beni artistici.

La normativa internazionale e di altri Paesi, inoltre, non può essere un criterio guida per l'Italia, in ragione che il nostro Paese ha la più alta concentrazione di beni d'interesse storico-artistico e culturale nel mondo e non può e non deve farsi influenzare dalla normativa di Paesi che ne hanno molta meno. Storicamente, come dicevo, proprio sul terreno della tutela l'Italia ha rappresentato un'eccellenza e un'eccezione, un esempio da imitare e ora invece noi, presi da un improvviso attacco di esterofilia, ci metteremmo a inseguire il lassismo di altri Stati.

Infine, se è vero, e senza dubbio lo è, che gli operatori del settore lamentano ritardi nelle procedure, la soluzione sta nel rafforzare gli uffici, non nell'abbassare le tutele, magari mediante l'istituzione di una direzione generale preposta al coordinamento degli uffici di esportazione.

Che le grandi case d'aste nazionali e internazionali siano contente di questo provvedimento non ne dubito. Esso, infatti, tutela gli interessi professionali dei mercanti d'arte, delle case d'asta, dei trasportatori professionali di opere d'arte, dei legali che li affiancano. Lo stesso non si può dire, però, degli interessi nazionali di un Paese (che dovrebbero essere preminenti) e di una comunità civile consapevoli della necessità di tutelare i propri patrimoni culturali pubblici e privati, senza favorire, agevolare svendite all'estero, con un evidente potenziale speculativo di carattere privato o destinato a foraggiare le collezioni dei grandi musei internazionali.

In conclusione, dunque, su questo aspetto il disegno di legge restringe il vincolo protezionistico e di tutela grazie all'allungamento temporale della soglia necessaria affinché un'opera possa essere qualificata bene culturale e grazie alla previsione di un regime circolatorio delle opere più libero e meno controllato di quello attualmente in vigore. Ciò avviene in contrasto, a nostro parere, con la previsione contenuta all'articolo 9 della Costituzione, a tenore del quale, tra i compiti precipui dello Stato e dell'autorità pubblica, vi è pure la tutela del proprio patrimonio storico e artistico della Nazione.

Per queste ragioni, preannuncio che voterò questo provvedimento soltanto perché, come è assai probabile, sarà imposta la fiducia, ma invito ciascuno di voi e la Camera dei deputati (che lo riceverà) a prendere atto dell'errore che stiamo commettendo e della possibilità (che è anche una speranza) di rivederlo, migliorando il testo. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giovanardi. Ne ha facoltà.

GIOVANARDI *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, credo che il senatore Gotor mi abbia offerto la possibilità di indicare proprio un paradosso gigantesco sottostante alle sue parole, che ha in Italia delle applicazioni davanti alle quali c'è da rimanere soltanto increduli, per questo comunismo archivistico e artistico che si vuole diffondere. Lo dico al Sottosegretario, sperando che ci

sia qualcosa da fare anche in questa occasione, lo dico al presidente della 10a Commissione - se per cortesia vuole ascoltarmi un attimo - e anche ai relatori.

Vedete, fin dall'inizio del Regno d'Italia, attraverso leggi dello Stato italiano e circolari vincolanti dei Ministeri, vennero destinati allo spoglio tonnellate di carte provenienti da enti e archivi pubblici, fra cui decine di milioni di buste e lettere che venivano ritenute di nessun interesse. Qua ho tutta la documentazione delle leggi dell'epoca. Queste carte degli spogli venivano vendute a quintali o a tonnellate e venivano destinate al macero o venivano consegnate alla Croce Rossa, che ne propagandò in maniera efficace e capillare la vendita ai privati, per poter meglio operare nel campo della carità e della beneficenza.

Orbene, collega Gotor, richiamo un attimo la sua attenzione: l'articolo 54 del vigente codice dei beni culturali fra i beni inalienabili cita i singoli documenti appartenenti allo Stato, alle Regioni e ad altri enti pubblici territoriali, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti e istituti pubblici diversi. Questo sarebbe un patrimonio nazionale da tutelare. Allora, malgrado il fatto che, con circolare, il Ministero dei beni culturali abbia indicato chiaramente che tale norma non può essere applicata alle semplici buste con francobollo, ma soltanto a quelle che contengono qualche utilità per gli archivi, se ne è stata denunciata la sottrazione, alcune Soprintendenze periferiche ritengono che tutto quello - ascoltate cos'è il nostro patrimonio - che negli ultimi secoli è stato indirizzato a Comuni, Province, tribunali e parrocchie faccia parte del demanio dello Stato, mettendo peraltro in moto denunce penali e sequestri di materiale, per incitazione a incauto acquisto, nei confronti di tutti quelli che sono in possesso di qualcuna delle decine di milioni di documenti postali che sono stati legittimamente comprati (parlo di materiale del valore di 2 euro, 4 euro o 10 euro) negli ultimi centocinquant'anni dai collezionisti e dai loro progenitori nelle bancarelle, nelle aste, durante i convegni filatelici, eccetera. Letto il testo di un ordine del giorno che purtroppo non potrò presentare; il relatore si era detto disposto a farlo, ma con la fiducia decadrà.

Addirittura, la Soprintendenza di Cosenza ha sequestrato 10.000 lettere, con la motivazione, senatore Gotor, che, avendo più di cinquant'anni, pur essendo state inviate dai militari al fronte della Prima e della Seconda guerra mondiale ai loro familiari (fra la Prima e la Seconda guerra mondiale sono state inviate dai cinque ai sei miliardi di lettere e cartoline, tre milioni e mezzo al giorno), esse hanno un interesse storico. Il detentore è stato condannato e purtroppo ha patteggiato la pena, così la sentenza è passata in giudicato.

Questi comportamenti stanno mettendo in crisi un comparto che vedeva operare, fino a ieri, una ventina di case d'asta filateliche, più di cento commercianti, centinaia di circoli filatelici e un milione di collezionisti, per un giro d'affari di circa 200 milioni all'anno. Tutti in questo momento sono potenzialmente incriminabili per incauto acquisto o ricettazione, se non forniscono la prova (impossibile) che la singola lettera indirizzata a un ente pubblico fa parte delle decine di milioni scartate per legge dalle pubbliche amministrazioni.

Quindi, per capirci, lo Stato con legge liberalizza, privatizza, vende e dà alla Croce Rossa, per attività caritative, queste tonnellate di materiale. Per tre generazioni questo materiale viene comprato da centinaia di migliaia di persone e adesso invece lo Stato dice che tutti questi sono dei criminali. Quindi a casa loro arrivano i Carabinieri, fanno i sequestri, arriva una denuncia penale, sequestrano mille lettere, le portano alle Soprintendenze, i Carabinieri le mandano alle Soprintendenze di tutta Italia. Per fare cosa? Per mandarle a marcire negli scantinati.

Guardate, ho qui con me la rivista «Link», che dice: «La scomparsa degli archivi di Stato: così l'Italia distrugge la sua storia». Ma lo sapete che all'Archivio di Stato centrale chiunque può entrare, può andare a vedere anche cose riservatissime e magari se le infila sotto la giacca e non c'è nessun controllo? Lo sapete che nella periferia di Roma ci sono interi magazzini pieni di decine, centinaia di milioni di dati archiviati dal Ministero del tesoro, degli elenchi delle marocchinate durante la guerra, delle liste dei profughi dell'Istria e della Dalmazia, di quelle delle opzioni del 1939 che nessuno è in grado di controllare e di filmare?

In questa situazione, in cui non riusciamo a salvaguardare l'indispensabile, cioè le cose che devono

stare negli archivi di Stato, si è aperta la caccia a decine di milioni di lettere. Questo perché i sovraintendenti, evidentemente, non hanno altro da fare che stare davanti a Internet a controllare se viene venduta su eBay una lettera che ha valore di 5, 10 o 15 euro, di cui naturalmente esistono milioni di copie, per far scattare le sanzioni penali.

Io faccio un appello al Governo. Saranno solo un milione di persone, ma ci tengono. Hanno salvato la storia culturale del nostro Paese. Hanno scritto centinaia di libri su questa storia minore. Ci sono istituti, come l'Istituto di studi storici postali di Prato, che hanno scritto cose magnifiche sulla storia postale. Loro hanno salvato e mantenuto, in questo Paese, un patrimonio, che lo Stato terrebbe negli scantinati per farlo mangiare ai topi. Perché questa sarebbe la fine di queste tonnellate di carta.

Vogliamo essere ragionevoli? Sì, questo discorso vale per i quadri. È ovvio che un quadro eccezionale di cinquant'anni fa deve rimanere in Italia. Ma voi pensate che si possa immaginare che i quadri degli ultimi settant'anni dei pittori moderni, a centinaia e a migliaia, debbano tutti avere l'opzione per andare all'estero? Ma parliamo di Europa? Ma parliamo di concorrenza? Ma parliamo di privatizzazione? Solo nell'Albania di Enver Hoxha era proibito fare la collezione di francobolli. Neanche in Cina e in Unione Sovietica era proibito.

E io qui lo denuncio. Sabato ho partecipato a una riunione di commercianti, di case d'asta e di collezionisti che sono angosciati, perché non è bello vedersi arrivare i carabinieri in casa a seguito di una denuncia dovuta al fatto che tuo nonno ha comprato una lettera o perché magari hai attaccati alla parete ricordi di guerra che un tuo parente ha inviato a tua madre o a tua nonna, i quali vengono definiti documenti con un valore storico e quindi possono essere sequestrati. Ma mi domando se i sette miliardi di lettere mandate dai combattenti possano essere definite patrimonio storico del nostro Paese, visto che hanno più di cinquant'anni. Perché è quello che sta accadendo.

Io speravo che un piccolo emendamento chiarisse che è evidente che i beni di cui all'articolo 54, attualmente detenuti negli archivi, devono stare negli archivi. Ci mancherebbe altro. E per i documenti rubati dagli archivi e il cui furto è stato denunciato, è chiaro che deve essere perseguito chi li ha rubati. Ma estendere questo principio in questa maniera folle a decine, forse centinaia di milioni, di carte che lo Stato ha legittimamente venduto è una follia alla quale stiamo assistendo e che stiamo denunciando.

Da quattro anni abbiamo rapporti con i Ministri *pro tempore* spiegando la situazione. Il Ministero dei beni culturali ha fatto una circolare ma i singoli soprintendenti spiegano che di questa circolare a loro non interessa assolutamente nulla, perché ritengono di dare loro interpretazione. A proposito del discorso del senatore Gotor, ma chi è poi l'esperto che stabilisce il valore di una opera pressoché contemporanea? Un sovrintendente che non sa distinguere un francobollo da una busta, e che non sa neanche di cosa parla?

Sarebbero quelli che vanno nelle case d'asta e che, prima dell'asta, vanno a prendere il catalogo e smarriscono i clienti dicendo che devono sequestrare questo o quest'altro, come ad esempio cartoline del 1950 perché indirizzate a un Comune? Ma quando arrivavano ai Comuni sindaco e segretario comunale le prendevano e le buttavano nel cestino, e solo alcune finivano in archivio. E poi c'erano gli spogli degli archivi.

Ma vogliamo creare un Paese di criminali? Ma fin dove arriva il reato penale del nostro Paese? Fin dove il cittadino può essere sottoposto a procedimenti penali e addirittura al ritiro del passaporto? Un collezionista, per una busta di 10 euro che gli è stata regalata da un amico, ha subito un procedimento penale. Quando poi questo industriale, sei mesi dopo doveva andare all'estero, gli è stato detto che non poteva ottenere il passaporto perché risultava un procedimento penale a suo carico.

Dico al Governo di andarsi a leggere i giornali, La Stampa o il Quotidiano Nazionale, perché questi fatti ormai sono pubblici. Io faccio fatica a spiegare ai commercianti e ai collezionisti che c'è un Senato e c'è un Governo, perché queste cose gridano vendetta al cospetto di Dio. Ma ci sarà qualcuno che provvede? Purtroppo sento invece che ci sono ancora idee per cui la libertà privata non esiste e non esiste nemmeno il collezionismo privato. È tutto dello Stato. Arriva un funzionario di una soprintendenza periferica, magari di Cosenza e, abusando della sua autorità, porta via 10.000 lettere a un privato, inventandosi che dopo cinquant'anni è tutto suo. Suo di chi? Dell'archivista?

Sapete dove sono adesso gli scatoloni? Sono negli scantinati e una parte non si sa più neanche dove sia, visto che stanno cercando dove sono finiti. Dove volete che finisca questa roba? Dove finiscono questi milioni di carte? Chi ha i soldi per archiviarle? Ogni anno lo Stato spende 19 milioni di euro solo di affitti per tenere dentro questi enormi magazzini milioni di carte. Attualmente sono nei magazzini perché nessuno ha le risorse, neanche per gestire le cose più belle.

Come ho detto anche agli amici del Volkspartei c'è tutta la storia agricola del 1939-1940 e delle opzioni in Alto Adige che sta lì, tutta accatastata, in decine di migliaia di faldoni e vogliamo recuperarla. E chi la recupera?

Allora vogliamo correre dietro la singola lettera? Vogliamo tenere impegnati carabinieri, magistrati, primo grado, secondo grado e tutti gli archivi per bloccare una passione, un *hobby*, il più popolare che ci sia e che coinvolge milioni di persone?

Colleghi senatori, se questa è la funzione del Parlamento e del Governo, altro che liberalizzazioni, altro che concorrenza e altro che Europa! Ora spero, signor Sottosegretario, che si riesca (e quattro Ministri, a parole, ci hanno dato ragione) a cavare un ragno dal buco e ad approvare una norma che chiarisca definitivamente che chi si è fidato di questo Stato e ha dato una mano alla Croce Rossa comprando questo materiale, oggi non diventi un potenziale criminale.

PRESIDENTE. Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

URAS *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URAS *(Misto)*. Signor Presidente, vorrei esprimere in quest'Aula la mia preoccupazione sul destino di Alitalia, la compagnia di bandiera, che per tanti anni è stata il fiore all'occhiello del nostro sistema trasportistico, in modo particolare del sistema trasportistico aereo, intanto per sostenere la necessità di un percorso che non sia liquidatorio di questo patrimonio di mezzi, cultura e professionalità che è espresso dal personale che ci lavora e lo fa con grande impegno da tanti anni.

L'altro motivo è per avere una garanzia, che credo il Governo debba dare anche al Parlamento, soprattutto in ragione di quanto sono essenziali oggi i trasporti aerei e quanto lo sono soprattutto per aree geografiche più periferiche del nostro Paese e dell'Europa.

Pertanto, in attesa di un sistema europeo stabile di trasporto aereo, penso che il Governo debba venire qua in Aula a riferire su quali garanzie intende porre in essere perché l'efficienza dell'attuale sistema di trasporto aereo italiano sia potenziato valorizzando Alitalia, la sua presenza nel mercato nazionale ed europeo - e noi diciamo anche internazionale - e perché Alitalia sia considerata come un patrimonio, allo Stato insostituibile, del nostro Paese.

Questa preoccupazione per noi sardi è una preoccupazione vera e penso che il Governo, anche per rispetto delle nostre popolazioni e della nostra comunità, abbia il dovere di venire a riferire in Parlamento.

Scelga il Governo se in Aula o in Commissione.

MATURANI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MATURANI *(PD)*. Signor Presidente, non avrei voluto intervenire nuovamente per proseguire con la staffetta con cui, assieme a tanti senatrici e senatori, ricordiamo ogni donna che viene uccisa per mano di un uomo a cui è stata legata da una relazione amorosa. Lo abbiamo detto tutte e tutti: lo faremo fino

a che sarà necessario ricordare al Parlamento e al nostro Paese l'urgenza di arginare la violenza nei confronti delle donne.

Il 1° maggio nel centro di Roma Michela Di Pompeo, un'insegnante di italiano, è stata uccisa dal convivente che l'ha colpita più volte alla testa con un corpo contundente. L'uomo si è poi costituito. Come in un rituale, che ormai dolorosamente riproponiamo, questo è accaduto perché l'intenzione della donna era quella di interrompere la relazione.

Salgono a 54 le donne che ricordiamo in questa staffetta, iniziata solo il 30 giugno 2016. Il mostro, come sempre, è più vicino di quanto pensiamo. Dobbiamo chiamare a un'assunzione di responsabilità gli uomini perché lavorino insieme a noi nell'educazione dei figli maschi perché li sappiano aiutare a comprendere che spesso i loro comportamenti, il loro linguaggio, le loro parole e quelle dei loro amici, sono il primo elemento di un rituale, che può apparire poco importante e che poi può sfociare in una violenza.

Le donne oggi denunciano. Noi ci ripetiamo sempre che dobbiamo invitare le donne a denunciare. Nel nostro Paese ci sono leggi importanti e anche all'avanguardia rispetto a tanti Paesi europei. Ci siamo sempre detti che le leggi non bastano, anche se - sono convinta - fanno cultura. In questo caso dobbiamo dire che spesso le donne denunciano e che, purtroppo, molto spesso anche le denunce non riescono a ricevere l'attenzione e il sostegno che organismi della pubblica amministrazione dovrebbero prestare.

Sono molto importanti - ovviamente lo ripetiamo - le azioni che il Parlamento e il Governo con il lavoro della Sottosegretaria con delega alle pari opportunità stanno mettendo in atto con efficacia e impegno. È molto importante che la cabina di regia riesca a monitorare costantemente i pregi e i limiti delle norme e, soprattutto, che si continui a dare piena e accurata attuazione al piano contro la violenza. Noi però rivolgiamo anche un appello ai *media* affinché ci aiutino e nel loro importante lavoro smettano di giustificare, anche solo con un linguaggio sbagliato, gli assassini e di colpevolizzare le donne. È un appello che noi continuiamo a rivolgere ogni volta che con grande dolore siamo chiamate a intervenire in questa Assemblea al Paese, alle donne e agli uomini in modo particolare. Sono state più di 120 le donne uccise nel 2016. Non possiamo più accettare questa mattanza.

Ripetiamo questo appello importante agli uomini ad un impegno loro visibile, particolarmente a quegli uomini che nella quotidianità della loro vita e delle loro relazioni pubbliche e private affermano che mai sfiorerebbero una donna neppure con un fiore: fatevi visibili. Partecipate alla battaglia che stiamo conducendo. Aiutate gli altri uomini a comprendere che quello che accade è il segno della grande inciviltà del nostro Paese. Noi donne siamo pronte ad accogliere la loro collaborazione e il loro aiuto. *(Applausi della senatrice Gatti)*.

DONNO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONNO *(M5S)*. Signor Presidente, qualche giorno fa ho portato all'attenzione di quest'Aula la vicenda legata al bilancio e al piano finanziario TARI del Comune di Lizzanello, in provincia di Lecce, una vicenda che sta generando sempre nuove anomalie.

Lo scorso 29 aprile si è tenuta una seduta del Consiglio comunale, alla quale, come cittadina, ho assistito anche io. Su segnalazione del nostro consigliere Antonio Parlangeli, però, sappiamo che - secondo quanto gli è stato riferito stamattina proprio in Comune - il verbale del Consiglio potrebbe contenere delle informazioni non corrispondenti al vero e relative alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno riguardante il rendiconto.

Ora, a questo punto è bene che si sappia la verità. In quella seduta, i consiglieri di minoranza non hanno assolutamente preso parte ad alcun punto dell'ordine del giorno; anzi, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio comunale, hanno fatto delle affermazioni riguardanti gli ultimi sviluppi del problema TARI, compreso il testo del mio comunicato stampa e la pubblicazione della mia interrogazione al riguardo. Dunque, non si è mai aperta la discussione di alcun punto all'ordine del

giorno.

Questi possibili tentativi di sovvertimento della realtà ci danno molto da pensare, perché significa che si vuole occultare il reale svolgimento delle sedute di Consiglio comunale e di quanto viene realmente detto durante tali sedute.

A questo punto attendiamo di leggere il verbale del Consiglio comunale di Lizzanello del 29 aprile e di tutti gli atti connessi, comprese le delibere. Lo so: la Giunta Pedone non immaginava che avere i 5 Stelle in minoranza potesse essere così complicato, ma è bene che ci si abituino perché il bello deve ancora cominciare. I cittadini non possono pagare con stratosferiche bollette della spazzatura gli errori dell'amministrazione.

Noi comunque andremo avanti e siamo al fianco dei cittadini del Comune di Lizzanello e Merine. *(Applausi del senatore Scibona).*

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 3 maggio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 3 maggio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,53)*.

Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Fasiolo nella discussione generale del disegno di legge n. 2085

Il mondo globalizzato corre, e "dobbiamo aiutarci da soli". Ed è precisamente ciò che il disegno di legge si prefigge di realizzare: le novità più importanti sono l'introduzione di sconti sul prezzo delle polizze assicurative che saranno definiti da un regolamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, l'avvio di un processo di riforma di forme pensionistiche complementari, l'eliminazione di spese in caso di recesso, l'attribuzione a Poste Italiane dei servizi inerenti alle notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e delle violazioni del codice stradale, l'introduzione di un'anagrafe degli impianti stradali, i nuovi obblighi per le banche e gli intermediari finanziari, nonché le misure della concorrenza in ambito forense (in particolare, all'avvocato viene imposto l'obbligo di fornire al cliente un preventivo del costo della prestazione nella quale dovranno essere distinte spese, compenso professionale ed oneri).

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Comaroli, Conte, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, Di Maggio, D'Onghia, Formigoni, Gentile, Lezzi, Longo Fausto Guilherme, Merloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Stucchi, Valdinosi, Valentini e Vicari.

E' assente per incarico avuto dal Senato il senatore Chiti, per attività della 14a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione delle Commissioni 10a e 13a riunite, approvata nella seduta del 19 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla *governance* dell'Unione dell'energia che modifica la direttiva 94/22/CE, la direttiva 98/70/CE, la direttiva

2009/31/CE, il regolamento (CE) n. 663/2009 e il regolamento (CE) n. 715/2009, la direttiva 2009/73/CE, la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, la direttiva 2010/31/UE, la direttiva 2012/27/UE, la direttiva 2013/30/UE e la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 (COM (2016) 759 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 198).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

In data 27 aprile 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 aprile 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che modifica il regolamento (CE) n. 184/2005 e abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (COM (2017) 114 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 199).

Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Modifica all'articolo 75 della Costituzione, concernente l'ammissibilità del referendum abrogativo sulle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali (2691)

previ pareri delle Commissioni 3° (Affari esteri, emigrazione)

(assegnato in data 02/05/2017)

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Borioli Daniele Gaetano ed altri

Modifica all'articolo 94 della Costituzione in materia di dimissioni volontarie del Governo, mozione di sfiducia costruttiva e questione di fiducia (2745)

(assegnato in data 02/05/2017)

1ª Commissione permanente Affari Costituzionali

Sen. Di Maggio Salvatore Tito

Soppressione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano (2769)

previ pareri delle Commissioni Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

2ª Commissione permanente Giustizia

Sen. Moronese Vilma ed altri

Modifiche agli articoli 66 e 78 del codice penale in materia di limiti degli aumenti di pena (2761)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)

(assegnato in data 02/05/2017)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Lucidi Stefano ed altri

Riduzione dell'aliquota IVA sui defibrillatori semiautomatici e di altri dispositivi salvavita (2667)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')

(assegnato in data 02/05/2017)

6ª Commissione permanente Finanze e tesoro

Sen. Marino Mauro Maria ed altri

Delega al Governo per la revisione del catasto (2796)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 02/05/2017)

12ª Commissione permanente Igiene e sanita'
Sen. Romani Maurizio ed altri
Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante (2763)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 02/05/2017).

Disegni di legge, nuova assegnazione

2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
Sen. Uras Luciano
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di un genitore vittima di omicidio commesso dall'altro genitore (2358)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale)
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 02/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
in sede deliberante
Dep. Capelli Roberto ed altri
Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici (2719)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.3772 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.2780, C.3775)
Già assegnato, in sede referente, alla 2ª Commissione permanente(Giustizia)
(assegnato in data 02/05/2017).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 aprile 2017, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 16, commi 1, 2, 4 e 7, e 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124 - lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-*quater* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di licenziamento disciplinare (n. 412).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 1a Commissione permanente e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla 5a Commissione permanente, che esprimeranno i propri pareri entro il termine 1° luglio 2017. L'11a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 1a Commissione entro l'11 giugno 2017.
L'atto è altresì deferito dal Presidente della Camera dei deputati - d'intesa con il Presidente del Senato - alla Commissione parlamentare per la semplificazione, che dovrà esprimere il proprio parere entro il medesimo termine del 1° luglio 2017.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 26 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250:
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per " completamento del recupero ed ampliamento degli spazi interni nelle cannoniere della rocca di Castrocaro Terme (FC) con restauro e consolidamento dei parametri murari interni ed esterni - III stralcio". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente,

competenti per materia (Atto n. 992);
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per il "Progetto P.A.R.I. - Promozione e assistenza ai rifugiati". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 1a e alla 5a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 993);
un decreto concernente l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "il restauro conservativo del santuario della Madonna delle Armi nel Comune di Cerchiara di Calabria". Il predetto documento è stato trasmesso, per opportuna conoscenza, alla 5a e alla 7a Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 994).
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 aprile 2017, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, della deliberazione, adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 marzo 2017, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per la concessione di un assegno straordinario vitalizio a favore del signor Riccardo Orioles, giornalista.
Tale documentazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea a disposizione degli onorevoli senatori.
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 18 aprile 2017, ha inviato l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 30 settembre 2017, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Atto n. 995).
Il predetto elenco è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, a tutte le Commissioni permanenti.

Autorità garante della concorrenza e del mercato, trasmissione di atti

Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in data 28 aprile 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287:
una segnalazione concernente distorsioni concorrenziali relative alle previsioni di cui all'articolo 42-*bis*, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, con riferimento alle limitazioni previste per il rilascio di certificazione medica per la pratica dell'attività sportiva di tipo non agonistico. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a, alla 10a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 996);
una segnalazione in merito all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con legge 27 febbraio 2017, n. 19 (cosiddetto Decreto Milleproroghe 2016) in materia di tariffazione agevolata per le spedizioni postali di prodotti editoriali. La predetta segnalazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 997).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 aprile 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di Alta matematica "Francesco Severi" (INdAM), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 516).

Corte di cassazione, trasmissione di ordinanze su richieste di *referendum*

Il Presidente dell'Ufficio centrale per il *referendum* presso la Corte di Cassazione, con lettera in data 27 aprile 2017, ha trasmesso un esemplare dell'ordinanza, emessa dall'Ufficio nella medesima data, ai sensi dell'articolo 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, con la quale è stato disposto che non abbiano più corso le operazioni relative ai *referendum* popolari aventi, rispettivamente, le denominazioni "Abrogazione disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti" e

"Abrogazione disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)".

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato il seguente voto della regione Lombardia:

risoluzione concernente la partecipazione del Consiglio regionale della Lombardia alla procedura prevista dal protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno COM (2016) 821 final. Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 10a e alla 14a Commissione permanente (n. 119).

Petizioni, annunzio

La petizione n. 758, presentata dal signor Fabio Ratto Trabucco, concernente la dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari, già assegnata alla 11ª Commissione permanente, é stata nuovamente deferita alla 12ª Commissione.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03702 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Blundo ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07367 del senatore Morra ed altri.

I senatori Lezzi, Giarrusso, Puglia, Montevecchi, Donno, Paglini, Castaldi e Moronese hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07430 del senatore Cappelletti ed altri.

Mozioni

GIROTTO, CASTALDI, BUCCARELLA, MORONESE, PUGLIA, ENDRIZZI, PAGLINI, SANTANGELO - Il Senato,

premesso che:

l'articolo 1, comma 375, della legge n. 266 del 2005 prevede la definizione di criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate ai soli clienti economicamente svantaggiati, prevedendo in particolare una revisione della fascia di protezione sociale tale da ricomprendere le famiglie economicamente disagiate;

gli strumenti di tutela dei clienti finali attualmente vigenti originano, dal punto di vista normativo, dalla disciplina comunitaria. Le prime direttive riguardanti il mercato interno dell'energia (direttiva 2003/54/CE per il settore elettrico e direttiva 2003/55/CE per il settore del gas) prevedevano già da parte degli Stati membri l'adozione di misure necessarie per proteggere i clienti vulnerabili nel contesto del mercato interno dell'energia, variabili a seconda delle circostanze particolari nello Stato membro. Gli Stati membri, nell'interesse economico generale, possono imporre alle imprese che operano nel settore energetico obblighi relativi al servizio pubblico concernenti, tra l'altro, la protezione dei clienti vulnerabili, incluse misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture;

le successive direttive sui mercati energetici (2009/72/CE per il settore elettrico e 2009/73/CE per il gas) hanno sostanzialmente ribadito gli obblighi relativi al servizio pubblico e alla tutela dei consumatori previsti dalle precedenti direttive, ponendo maggior enfasi sul concetto di cliente vulnerabile la cui definizione è demandata ai singoli Stati membri. Tali direttive sono state recepite in Italia con il decreto legislativo n. 93 del 2011, sulla base della delega contenuta nella legge comunitaria 2009;

per il settore elettrico, i clienti vulnerabili che non scelgono un fornitore sul mercato libero continuano ad essere riforniti di energia elettrica nell'ambito della maggior tutela, a cui hanno diritto i clienti domestici e le piccole imprese connesse in bassa tensione aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, nonché a quei clienti che non sono forniti nel mercato libero;

da diversi anni ormai è stato quindi attivato, prima solo per le forniture di energia elettrica e successivamente anche per quelle di gas, un meccanismo di tutela specificatamente rivolto ai clienti domestici che versano in situazioni di disagio economico o in gravi condizioni di salute. Il sistema prevede che le due agevolazioni siano cumulabili come è cumulabile l'agevolazione riconosciuta ai malati che utilizzano in casa apparecchiature elettriche per il mantenimento in vita;

con il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e della solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute", sono stati definiti i criteri di accesso e di erogazione dei *bonus*. In particolare, quanto al parametro di accesso al beneficio e all'individuazione della fascia di clienti finali in disagio economico, il Ministero ha ritenuto opportuno utilizzare l'indicatore di situazione economica equivalente, ISEE, di cui al decreto legislativo n. 109 del 1998, quale strumento ampiamente utilizzato sul territoriale nazionale per l'accesso a prestazioni sociali e assistenziali;

l'articolo 1, comma 345-*duodecies*, della legge n. 266 del 2005 prevede che il *bonus* elettrico si applichi anche ai beneficiari della carta acquisti di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112 del 2008. Prevede anche che le modalità di richiesta e di attivazione del *bonus* elettrico per i beneficiari della carta acquisti siano disciplinate con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il Ministero dello sviluppo economico e sentita l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas;

l'articolo 3, commi 9 e 9-*bis*, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, ha esteso i benefici previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita nonché l'incremento della soglia di accesso per i clienti economicamente disagiati, in modo che i benefici siano riconosciuti anche ai nuclei familiari con almeno 4 figli a carico con indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro;

quanto alle modalità di accesso ai *bonus* è stato previsto, sia per i soggetti con disagio economico che per quelli con grave malattia fisica, che il riconoscimento avvenga "su richiesta" dell'utente, che dovrà presentare un'apposita domanda presso il Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (ad esempio i CAF), utilizzando gli appositi moduli e depositando la necessaria documentazione a dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste per il riconoscimento del beneficio, ossia l'attestazione ISEE per i casi di disagio economico ovvero, nei casi di persone affette da grave malattia, il certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute e la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale;

il decreto ministeriale 29 dicembre 2016, recante "Riforma del bonus elettrico", ha ampliato la platea dei possibili beneficiari del *bonus*, elevando la soglia ISEE da 7.500 euro, prevista dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007, a 8.107,5 euro, ma ha altresì confermato le modalità di accesso al *bonus*, che continuerà ad essere erogato su richiesta dell'utente, seppure agevolato dall'introduzione della possibilità di presentare l'istanza in vita telematica;

i criteri e le modalità di accesso stabilite dal decreto interministeriale 28 dicembre 2007 fanno sì che allo stato attuale i *bonus* siano attribuiti soltanto a una minoranza degli aventi diritto. Secondo i dati dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e il sistema idrico, i potenziali destinatari della misura erano al 31 dicembre 2014 circa 3,4 milioni di nuclei familiari, scesi a poco meno di 2 milioni al 31 dicembre 2015, in esito al processo di riforma dell'ISEE. I nuclei familiari che hanno effettivamente richiesto il *bonus* elettrico per disagio economico sono stati il 28 per cento dei nuclei potenziali nel 2014 ed il 32,3 per cento nel 2015;

i dati offerti dalle associazioni dei consumatori rappresentano una situazione quasi sconcertante: secondo uno studio realizzato da 15 associazioni dei consumatori nell'ambito del progetto "Bonus a

sapersi", sarebbero circa 2 milioni le famiglie che potrebbero beneficiare degli sconti e che non ne hanno fatto richiesta; su base annua, nel 2016, solo il 34 per cento degli aventi diritto al *bonus* elettrico lo ha di fatto richiesto (il 27 per cento per gli aventi diritto al *bonus* gas). Di questi, oltre un terzo non avrebbe rinnovato la domanda;
le ragioni della mancata erogazione del *bonus*, pur sussistendone i presupposti, vanno ricercate, secondo i dati emersi dallo studio, nella complessità dell'*iter* di accesso al beneficio;
sarebbe dunque auspicabile un intervento di riforma volto alla semplificazione dei criteri di accesso e delle modalità di erogazione, al fine di garantire l'attribuzione dei *bonus* alla totalità degli aventi diritto;
in tal senso, va senz'altro rivista la procedura di riconoscimento del *bonus* che non andrebbe attribuito "su richiesta" dell'utente, ma dovrebbe essere erogato automaticamente al beneficiario dal fornitore del servizio proprio in conseguenza delle condizioni di disagio e di sofferenza, come peraltro già previsto, a decorrere dal 2010, per i possessori della *social card* (per i quali l'erogazione del *bonus* avviene automaticamente in bolletta senza alcuna richiesta dell'utente);
tale finalità potrebbe essere concretamente attuata attraverso la revisione dei parametri di accesso al beneficio, con particolare riferimento alle condizioni di disagio economico, che potrebbero adeguatamente essere individuati su base reddituale e non più in funzione dell'indicatore della situazione economica equivalente, agevolando in tal modo anche lo scambio delle informazioni necessarie all'erogazione dei *bonus* tra le autorità competenti, contrariamente a quanto accadrebbe per i dati necessari alla compilazione dell'ISEE;
considerato che:
con la deliberazione 41/2013/E/com l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico ha avviato un'indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo stato di attuazione della disciplina del *bonus* elettrico e gas con lo scopo, tra gli altri, di segnalare ai Ministeri competenti eventuali profili di interesse per una possibile revisione delle misure già attuate a tutela dei clienti vulnerabili. Con la deliberazione 72/2014/E/com è stato pubblicato il documento finale dell'indagine conoscitiva che ha evidenziato alcune criticità legate sia al grado di diffusione delle agevolazioni fra gli aventi diritto sia al tasso di abbandono una volta ottenuta l'agevolazione;
emerge, tra l'altro, che il numero di potenziali clienti che non ha richiesto il *bonus* pur avendone i requisiti è più elevato laddove la popolazione è più povera e meno istruita;
in alcuni Paesi, ad esempio in Francia, sono le stesse amministrazioni che segnalano ai fornitori i cittadini con i requisiti per ottenere tariffe sociali o sconti analoghi al *bonus* italiano,
impegna il Governo:
1) a prevedere che l'erogazione dei *bonus* energetici per gli utenti domestici in stato di disagio economico o affetti da grave malattia avvenga in modo automatico, senza la necessità della preventiva richiesta dell'utente interessato, al fine di garantire l'accesso al beneficio da parte dell'intera platea degli aventi diritto;
2) in attuazione di tali finalità, a valutare l'opportunità di rivedere le condizioni di accesso al *bonus*, sostituendo l'indicatore ISEE con un indicatore su base reddituale, adeguatamente rapportato alla finalità della misura di ridurre i costi della spesa energetica per le classi disagiate, ed in particolare per i nuclei familiari monoreddito e con più soggetti a carico;
3) a riavviare una campagna istituzionale multimediale capace di riproporre il *bonus* elettrico al centro dell'attenzione, utilizzando per quanto possibile gli spazi riservati ai messaggi di pubblica utilità e la collaborazione istituzionale dei Ministeri competenti e della Presidenza del Consiglio dei ministri.
(1-00785)
DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Il Senato,
premesso che:
il "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale" di

cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, pone diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore;

alcune delle questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti disciplinari e mai impugnate dinanzi al giudice amministrativo, quali, ad esempio, la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte, secondo il disciplinare, ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; la questione delle proroghe *ex lege* per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; la possibilità che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi "nuovi" progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dal decreto "sblocca Italia" (di cui al decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014) e oltre quanto previsto, in relazione al golfo di Venezia, dal decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dalla legge di conversione n. 133 del 2008;

gli aspetti più discutibili della nuova disciplina tuttavia sono quello relativo alla partecipazione delle Regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli "connessi" al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;

è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici), l'intesa della Regione venga acquisita in conferenza dei servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le Regioni partecipino alla conferenza dei servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la Regione interessata;

la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata persino, forse, per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (art. 3, comma 9, del decreto ministeriale), mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato "previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano", lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;

il decreto "sblocca Italia" distingue chiaramente i due momenti del procedimento unico (e della conferenza dei servizi) e quello dell'adozione del decreto, previa intesa con la Regione interessata (art. 38);

relativamente al rilascio di nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo il divieto di rilascio di nuovi titoli entro le 12 miglia marine, tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;

la legge n. 208 del 2015 ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 17, del codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, ed è stata oggetto di *referendum*, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

il Consiglio di Stato, in un parere del 2011, ha chiarito che con l'espressione "titoli connessi" si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un "nuovo" pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato, ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;

il decreto ministeriale, invece, stabilisce che "sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima

dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione" (art. 15, comma 1);
il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa, dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre (implicitamente) ammesse e che lo stesso art. 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale, infatti, al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;
i commi 2 e 3 dell'art. 15 del decreto ministeriale dispongono inoltre che "Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale" (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che "Possono essere inoltre autorizzate" le "attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio",
impegna il Governo:
1) a prevedere l'intesa, in luogo del parere, in Veneto, in conformità alla legge n. 133 del 2008;
2) a prevedere che l'intesa delle Regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, ma prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 164 del 2014;
3) a prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni entro 12 miglia già in essere non concerna piattaforme e pozzi non previsti dal programma originariamente presentato.
(1-00786)
Interpellanze
GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il Consiglio dell'Unione europea ha proposto lo strumento della cooperazione rafforzata per l'istituzione della Procura europea in applicazione dell'art. 86 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea nell'ambito della realizzazione di un'area di libertà, sicurezza e giustizia, anche al fine del contrasto dei reati finanziari (tra cui le frodi in materia di fondi per la PAC, fondi strutturali, fondi per le piccole e medie imprese, frodi doganali e in materia di imposta sul valore aggiunto) contro l'Unione, anche in cooperazione con l'attività di Eurojust;
l'azione dei singoli Stati membri nella repressione dei reati finanziari a tutela dell'interesse dell'Unione europea risulta frammentata e disomogenea e, secondo il principio di sussidiarietà, tali fini potrebbero essere più efficacemente perseguiti a livello di Unione;
vista la risoluzione della 2ª Commissione permanente (Giustizia) del Senato del 19 novembre 2013 (Doc. XVIII, n. 31) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituiva la Procura europea COM (2013)534 che esprimeva un parere favorevole ai fini della costruzione di uno spazio penale e processuale europeo e che, qualora non si fosse raggiunta l'unanimità in Consiglio, invitava a valutare l'opportunità di procedere secondo lo strumento della cooperazione rafforzata;
considerato che:
la legge 24 dicembre 2012, n. 234, detta le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea; in particolare, l'art. 4 disciplina le modalità di consultazione e informazione del Parlamento da parte del Governo sulle questioni europee;
alla data odierna, 16 Paesi europei hanno dato formalmente il loro appoggio al progetto ed alla proposta di avvio della Procura europea;
considerate le dichiarazioni rilasciate del Ministro in indirizzo al quotidiano "Il Sole-24 ore" il 28 marzo 2017 nelle quali afferma di ritenere di non aderire alla proposta di istituzione di un Procura

europea perché ritenuta non aderente alle aspettative e agli interessi del Paese,
si chiede di sapere:
quali siano le motivazioni secondo le quali si sia ritenuto di non aderire alla posizione parlamentare espressa nel novembre 2013 dalla 2ª Commissione permanente del Senato per l'istituzione della Procura europea;
quali provvedimenti intenda adottare, al fine di rafforzare la *governance* europea in materia di lotta antifrode in relazione alle competenze di Olaf ed Eurojust e della Procura europea a cui aderiranno i 16 Paesi membri in cooperazione rafforzata, al fine di dare concretezza alla realizzazione di uno spazio interno di libertà, giustizia e sicurezza attraverso la cooperazione giudiziaria e di polizia.
(2-00464)

Interrogazioni

MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:
nella puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, nel servizio sulle problematiche relative all'indebitamento di Cinecittà e all'acquisto degli studi di registrazione di Papigno, frazione di Terni, è stato affrontato il problema del corso di laurea in Scienze della produzione artistica attivato dall'università di Perugia nella succursale di Terni;
sulla scia dell'entusiasmo per l'annunciata apertura degli *studios* di Papigno, nei primi anni 2000, l'università di Perugia ha investito in un moderno edificio ingenerando grandi speranze nei giovani della zona;
considerato che:
dopo un avvio di successo, la facoltà dopo pochi anni è stata chiusa e l'edificio attualmente viene utilizzato per altri scopi;
peraltro gli studenti che nei pochi anni di vita della facoltà hanno conseguito soltanto la laurea triennale non possono conseguire la specialistica in altre università poiché non vengono loro riconosciuti gli esami dati nella succursale di Terni, in quanto il corso è ritenuto atipico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda adottare, affinché il corso di laurea triennale frequentato dagli studenti della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, succursale di Terni, venga riconosciuto per l'accesso alla laurea specialistica in altre università;
se non ritenga necessario accertare eventuali responsabilità per il fallimento della facoltà e fare una stima delle perdite che ne sono derivate.
(3-03703)

MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze* - Premesso che nel corso della puntata della trasmissione televisiva "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stata affrontata la questione relativa alle problematiche e alla crisi strutturale di Cinecittà Studios Spa;
considerato che:
il complesso di Cinecittà nacque nel 1937 e negli anni '50 e '60 divenne un'industria di rilevanza economica per il Paese al punto di divenire un riferimento per la cinematografia nazionale ed internazionale;
nonostante il grande valore culturale ed economico del sito, gli interessi di vari imprenditori, come quelli del settore edile, non sono mancati;
nel 1997 la stessa Cinecittà venne considerata non più strategica ed eccessivamente costosa e pertanto si procedette alla privatizzazione mediante la cessione di un ramo di azienda;
la società pubblica Ente Cinema, proprietaria di Cinecittà, di cui era amministratore Luigi Abete già allora nel consiglio di amministrazione di Banca nazionale del lavoro (BNL), ha ceduto la gestione

degli studi cinematografici alla società Cinecittà Studios, il cui presidente era lo stesso Abete. Tra i soci vi era Aurelio De Laurentiis e poco dopo si sono uniti Diego Della Valle e la BNL. Successivamente anche Abete ne è diventato azionista;
considerato inoltre che:
a parere degli interroganti, i nuovi imprenditori, i cui intenti si sarebbero rilevati ben diversi dal rilancio di Cinecittà, non avrebbero sviluppato un'adeguata politica commerciale di costi e di investimenti, previsti dagli accordi sottoscritti con la parte pubblica, in quanto al momento della privatizzazione hanno spinto anche i clienti più affezionati a scegliere altri *competitor*, alimentando il rischio della scomparsa di tutta la manodopera altamente specializzata e del patrimonio professionale che da sempre il mondo invidia all'Italia;
negli anni l'attenzione di Abete, Della Valle e De Laurentiis si è spostata fuori Roma con la costituzione della società Cinecittà parchi e la creazione di un parco giochi a tema, Cinecittà World;
risulta agli interroganti che anche la società Cinecittà parchi è stata subito sommersa dai debiti; sembra che nel bilancio del 2015 i debiti verso i fornitori ammontassero a 31 milioni di euro e oggi una parte dei terreni su cui sorge il parco giochi risulterebbe ancora ipotecata. Cinecittà parchi, inoltre, avrebbe chiuso l'esercizio del 2014 con un debito di 19 milioni di euro e quello relativo il 2015 con un debito di 29 milioni;
considerato infine che:
in questi anni la Cinecittà Studios non avrebbe fatto investimenti né portato nuove produzioni, lasciando andare in rovina il patrimonio della splendente Cinecittà;
l'unico atto compiuto dall'amministrazione sarebbe stato quello di farsi carico dei debiti della società della signora Braschi e del signor Benigni e degli studi, mai realizzati, di Papigno (una frazione di Terni);
nel servizio di "Report" si evidenzia che Cinecittà Studios avrebbe debiti per oltre 32 milioni di euro, che non sarebbe in regola con il pagamento dell'affitto dei suoli e che pertanto sarebbe in corso un contenzioso, così come confermato dal direttore Borrelli e dal Ministro in indirizzo;
attualmente il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo sarebbe intenzionato a riacquisire la proprietà di Cinecittà e, secondo quanto affermato dal Ministro stesso, intervistato dall'inviato di Report, sarebbe in corso una *due diligence*; inoltre, il Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe chiesto le verifiche relativamente alle altre società,
si chiede di sapere:
quale sia lo stato della trattativa per l'acquisto di Cinecittà e a quanto ammonti il costo totale dell'operazione;
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano intraprendere in merito alla risoluzione delle pendenze a carico di Cinecittà Studios e al contenzioso in corso;
all'esito dell'acquisto, quali iniziative di competenza intendano adottare affinché Cinecittà, con le sue opere e maestranze di eccellenza, torni al suo originario splendore.
(3-03704)
MONTEVECCHI, GIROTTO, GIARRUSSO, DONNO, PAGLINI, MORONESE, BULGARELLI, NUGNES, SANTANGELO, BERTOROTTA - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
nel corso della puntata della trasmissione "Report" del 17 aprile 2017, durante il servizio "Che Spettacolo", è stato affrontato l'argomento del *tax credit* esterno per la produzione cinematografica;
il meccanismo, introdotto nel 2009 per rilanciare il settore cinematografico e preso come modello da Spagna, Francia e Germania, prevede sgravi fiscali per chi investe nella produzione di un *film*;
per il *tax credit* negli ultimi 5 anni sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro, di cui avrebbero usufruito maggiormente istituti bancari e società finanziarie;
considerato che:
il servizio di "Report" ha rivelato l'esistenza di un presunto sistema illegale di finti investimenti che si nasconderebbero dietro il meccanismo, apparentemente virtuoso e di vitale importanza per il settore

cinematografico; numerosi intervistati, rappresentativi di diverse categorie di operatori del settore, hanno confermato l'esistenza di presunte truffe perpetrate attraverso il sistema del *tax credit*;
inoltre, è emerso che molti investimenti sarebbero fittizi, poiché le somme effettivamente corrisposte per la produzione dei *film* sarebbero inferiori, ma gli investitori avrebbero goduto comunque dello sgravio fiscale del 40 per cento sull'intero importo;
tra gli intervistati nel corso del servizio, un produttore cinematografico ha dichiarato che a fronte di un asserito investimento di 600.000 euro per la produzione del suo *film*, di fatto ne avrebbe ricevuti 60.000. Il produttore ha inoltre affermato che l'investitore gli avrebbe fatto firmare una scrittura privata nella quale si impegnava a restituire il 90 per cento della somma apparentemente investita;
considerato inoltre che:
a vigilare sull'applicazione del *tax credit* esterno dovrebbe essere il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso la Direzione del cinema;
secondo quanto dichiarato da un funzionario del Ministero, la Direzione del cinema sarebbe stata al corrente della situazione poiché il direttore avrebbe allertato i dipendenti, durante una riunione svolta nel 2014, paventando il rischio di un utilizzo distorto dello strumento del *tax credit* ai danni dello Stato da parte delle banche;
lo stesso direttore generale, in un fuori onda, avrebbe implicitamente ammesso l'esistenza di questo sistema di truffe;
secondo il servizio televisivo, dietro il *tax credit* si nasconderebbe un mercato parallelo gestito da soggetti che lucrano ai danni dello Stato favorendo i maggiori investitori, che attualmente corrispondono a banche e società finanziarie;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
il sistema illegale e corrotto danneggerebbe il cinema italiano, anche perché costringerebbe i giovani registi e produttori a cedere a un ricatto che li obbliga a subire una truffa pur di produrre le proprie opere;
gli sgravi fiscali ottenuti indebitamente potrebbero aver arrecato un enorme *vulnus* alle casse dello Stato;
sarebbe opportuno adire le autorità competenti, nonché l'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di accertare le responsabilità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi affinché sia appurata la veridicità delle informazioni esposte e se non ritenga che sia opportuno assumere urgenti iniziative finalizzate ad accertare le responsabilità del caso.
(3-03705)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
CASTALDI, BUCCARELLA, CRIMI, DONNO, GIARRUSSO, GIROTTO, MORONESE, MORRA, PAGLINI, PUGLIA, TAVERNA, BLUNDO, CAPPELLETTI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
risulta agli interroganti che nel solo mese di aprile 2017 nella città di Vasto, in provincia di Chieti, si sono verificati i seguenti episodi criminosi: 2 furti con "spaccata" presso un bar e un'agenzia di scommesse; un furto con utilizzo di narcotico in una villetta; furto in 15 villette a Vasto marina; un'auto utilizzata per furti in abitazioni data a fuoco in aperta campagna; un furto in un capannone della zona industriale di punta Penna; 6 tentativi di furto in un bar situato in una centralissima via della città; un furto con spaccata ad una panetteria; furti presso un'abitazione e 2 bar; un ordigno esploso sulla saracinesca in un negozio di una via centrale della città; furto con spaccata in un negozio di parrucchiera; 7 furti in località San Lorenzo; rapina in una gioielleria; 2 rapine a mano armata in un noto supermercato, di cui l'ultima in data 1° maggio 2017;
i suddetti fatti criminosi non terrebbero conto di ulteriori episodi non resi pubblici dalle forze dell'ordine e di altri che si sono verificati in comuni limitrofi a Vasto, quali San Salvo e Cupello;
come riporta l'articolo del 20 dicembre 2015 pubblicato da "notiziedabruzzo", dal 19 dicembre 2015, è attivo nella città di Vasto un «servizio di videosorveglianza con 100 telecamere che veglieranno sulla

sicurezza dei cittadini. Un "grande fratello" con telecamere ad alta tecnologia installate con il confronto con le forze dell'ordine. (...) "Con questo sistema di controllo tra i più moderni e di nuova tecnologia - ha dichiarato il sindaco - avremo modo di controllare l'intero territorio comunale. Una risposta di sicurezza che attendeva da tempo la città". La videosorveglianza è stata installata dalla Fgs srl con un costo di 600 mila euro, dei quali 200 mila a carico della Regione». Tale sistema non avrebbe avuto un effetto dissuasivo nei confronti di chi agisce per effettuare azioni criminali;

considerato che:

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevede all'articolo 39, comma 2, che "Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste";

lo statuto del Comune di Vasto prevede all'art. 54, comma 2, che "Il Presidente del Consiglio inoltre: a) riunisce il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta del Sindaco o un quinto dei Consiglieri";

recentemente 8 consiglieri in minoranza nel Consiglio comunale (superiori al quinto necessario), tra i quali quelli del Movimento 5 Stelle, hanno chiesto un consiglio straordinario urgente con oggetto "Iniziative per il miglioramento delle condizioni di sicurezza dei cittadini vastesi e relativi provvedimenti"; la richiesta di convocazione urgente è stata rifiutata dalla maggioranza di centro sinistra che amministra la città;

nel sesto convegno sullo stato della sicurezza e della legalità nel territorio vastese, organizzato in data 24 aprile 2017 dal Rotary Club Vasto in collaborazione con il Comune e l'ordine degli avvocati e che ha avuto come relatori Franco Roberti, procuratore nazionale antimafia, Federica Chiavaroli, sottosegretario di Stato per la giustizia, e Giampiero Di Florio, procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, è stato reso pubblico l'annuale sondaggio sulla percezione della sicurezza e della legalità tra i cittadini di Vasto e San Salvo; il sondaggio è stato effettuato dalla società Spindoctoring - Relazioni pubbliche per il tramite di interviste dirette (*face to face*), sotto forma di questionario, somministrate a 500 persone della popolazione residente nei comuni di Vasto e San Salvo (campione strutturato rappresentativo dell'universo di riferimento e cioè la popolazione residente di Vasto e San Salvo);

è emerso che «per quanto riguarda il rischio infiltrazioni della malavita organizzata, il 55% degli intervistati di Vasto e il 48% di San Salvo ritiene che il rischio sia concreto, contro solo un 13% e 9% che ha risposto di no. Tra le motivazioni sulla percezione del rischio, "territorio ricco e appetibile, presenza dei pentiti in zona, vicinanza geografica a Puglia e Campania, non è un rischio ma è già presente sul territorio e ne parlano i giornali», come si legge su "Zona Locale" del 24 aprile 2017;

inoltre si è evidenziato che: «relativamente alla percezione della sicurezza, il 45,6% di Vasto e il 63,9% di San Salvo, ritiene che le rispettive città diano insicure, spiegando questa opinione con "presenza di troppi immigrati ed extra comunitari, furti in aumento, paura e territorio poco controllato". Spaccio, furto e rapina i reti di maggiore allarme sociale e, per la prima volta, viene data una risposta anche relativamente alla paura della mafia (2% Vasto, 3,3% San Salvo). Torna la questione della chiusura del Tribunale di Vasto che preoccupa il 52% degli intervistati di Vasto e il 51% di San Salvo»;

come si legge su "Vastoweb" dello stesso giorno, nel corso del convegno il procuratore nazionale antimafia ha dichiarato che «in Abruzzo il livello di infiltrazione mafiosa non è alto come in altre regioni quali Liguria, Piemonte, Emilia-Romagna e la Lombardia, ma è un fenomeno che va comunque monitorato costantemente perché il rischio di infiltrazioni c'è sempre, anzi la Procura distrettuale de L'Aquila ha fatto molto in questo senso per prevenire ed intervenire là dove ha verificato il rischio»; a sua volta, il procuratore capo presso il Tribunale di Vasto, riferendosi all'emergenza sicurezza sul territorio del vastese, ha dichiarato: «La situazione a Vasto è identica ad altri territori, non ci sono grosse peculiarità se non alcuni fenomeni che possano destare qualche preoccupazione in più come attentati dinamitardi, l'usanza tipica di questo territorio degli incendi ed anche un certo distacco della popolazione nei confronti dei reati concernenti la pubblica

amministrazione. A me interessa che la macchina della giustizia funzioni e sia in grado di dare risposte alla collettività»;

considerato inoltre che:

come rilevato nella mozione 1-00681 presentata al Senato, le manovre di bilancio susseguitesi nel corso della XVII Legislatura hanno reiteratamente previsto una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-finanziari connessi al comparto della tutela, della sicurezza e dell'ordine pubblico;

la realtà fattuale in cui operano le forze dell'ordine nel nostro Paese risulta aggravata non solo dalla maggiore pervasività del crimine organizzato, ma anche dalla costante minaccia del terrorismo internazionale di natura fondamentalista, oltre che dall'epocale fenomeno migratorio;

il personale delle forze dell'ordine, oltre alla perdurante e significativa carenza di mezzi e di organici, risulta essere non adeguatamente remunerato, potendo contare su livelli retributivi nettamente inferiori rispetto a quelli dei Paesi dell'Unione europea;

inoltre, a fronte dei pensionamenti che non hanno avuto sostituzioni, il personale di polizia, in tutto il territorio nazionale, risulta carente rispetto alla dotazione organica risalente al 1989, con un'età media tra i 40 e i 50 anni;

il numero di agenti impiegati è destinato a diminuire ulteriormente in occasione di avvenimenti che richiedono un consistente impiego di personale allo scopo di far fronte alle contingenti esigenze di ordine pubblico che esulano dal territorio di appartenenza; spesso la carenza di personale costringe le questure a ridurre il numero delle pattuglie "volanti" nelle ore notturne, che invece necessitano di un maggiore e capillare presidio dei territori;

il bilancio di previsione del Ministero dell'interno prevede, in relazione alle già scarne risorse assestate rispetto all'anno in corso, una riduzione di 19 milioni di euro della missione "ordine pubblico e sicurezza", con una riduzione specifica di 10 milioni di euro per il programma "contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", oltre a una riduzione di 3 milioni di euro al programma "servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica", nonché una decurtazione di 6 milioni dal programma "pianificazione e coordinamento delle forze di polizia";

considerato altresì che:

in data 22 febbraio 2017 i sindaci di Chieti, Vasto, Francavilla al Mare, Ortona, San Salvo, San Giovanni Teatino, Atessa e Guardiagrele e il prefetto di Chieti Antonio Corona hanno firmato "Mille occhi sulla città", un protocollo di intesa «il cui obiettivo è la promozione sul territorio di un piano di collaborazione fra le forze di polizia, i corpi di polizia municipale e gli istituti di vigilanza privati per il monitoraggio delle situazioni di interesse per la sicurezza pubblica e la sicurezza urbana. Gli ambiti di intervento riguardano, fra l'altro, la presenza di mezzi e persone sospette, l'eventuale fuga di persone e mezzi dal luogo di un delitto, l'allontanamento dagli ospedali di persone anziane, la segnalazione di auto e moto rubate e di situazioni particolarmente significative di degrado urbano e disagio sociale, la segnalazione di ogni altra situazione che faccia ritenere imminente la commissione di reati. Gli istituti di vigilanza che hanno aderito al protocollo sono Aquila, Coopservice, Federalpol, Italpol e Ivri», come si legge su "abruzzolive" dello stesso 22 febbraio;

a parere degli interroganti, perdura, con tutta evidenza, un'intollerabile carenza degli stanziamenti economico-finanziari destinati al comparto sicurezza ed ordine pubblico, sia sotto il profilo organico che sotto quello delle dotazioni strumentali, derivandone il rischio che siano gravemente trascurati e sottovalutati, per le conseguenti difficoltà operative in cui si trovano ad operare le forze dell'ordine, i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale;

il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città", convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, all'art. 4 definisce per sicurezza urbana "il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della

criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni";
considerato infine che:
l'art. 5, rubricato "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", prevede che "possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano" e che i patti per la sicurezza urbana "perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi: a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di volontari per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi";
i patti per la sicurezza urbana sono sottoscritti tra il prefetto e il sindaco, anche tenendo conto di eventuali indicazioni o osservazioni acquisite da associazioni di categoria comparativamente più rappresentative,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritenga opportuno intervenire affinché sia accertata la sussistenza di elementi *contra legem*, nonché la legittimità delle scelte operate dall'amministrazione comunale di Vasto nel negare la richiesta di un Consiglio straordinario urgente e, qualora siano accertate violazioni, se non intenda adottare le conseguenti misure sanzionatorie;
se sia a conoscenza di quali siano le misure attivate e attuate nei territori dei Comuni sottoscrittori con il prefetto di Chieti del protocollo "Mille occhi sulla città";
se intenda procedere ad una rivisitazione delle piante organiche del personale della Polizia di Stato ormai risalenti nel tempo e non più adeguate alle accresciute necessità di sicurezza dei cittadini, prevedendo anche assegnazioni temporanee presso le strutture di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza operanti nel territorio di Vasto;
se, attraverso opportune iniziative, intenda attivarsi al fine di dotare i Corpi di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e di ogni altro Corpo chiamato a svolgere funzioni di ordine pubblico di sistemi idonei di equipaggiamento, con priorità per il personale operante in aree a rischio;
se intenda sperimentare, anche al fine di valutarne la efficacia, nell'area del comprensorio di Vasto, un patto per la sicurezza urbana con le caratteristiche previste dall'art. 5 citato, stanti le caratteristiche specifiche che le azioni criminali hanno assunto nel comprensorio;
se non intenda assumere ogni iniziativa utile e pertinente per rassicurare i cittadini della città del Vasto e del suo comprensorio.
(3-03706)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CAMPANELLA, BOCCHINO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
durante il corteo del 25 aprile 2017 indetto dall'Anpi e dal Comune di Piazza Armerina (Enna), un agente di Polizia in servizio ha identificato e segnalato alle autorità giudiziare Salvatore Giordano, attivista "No Muos" sociologo delle religioni ed organizzatore di diverse iniziative sulla lotta antimilitarista;
i motivi del fermo, secondo quanto risulta da articoli di stampa, sono da attribuire al fatto che l'attivista esponeva "senza la dovuta comunicazione" in pubblico una bandiera No Muos;
considerato che durante le operazioni di identificazione di Giordano, il corteo, che stava per partire, è rimasto bloccato. Un episodio che ha scosso i partecipanti, tanto da essere richiamato nel discorso ufficiale da Gaspare Di Stefano, vicepresidente provinciale Anpi, che ha riconosciuto «il pieno diritto del movimento No Muos a partecipare con le proprie insegne, un movimento di resistenza che si batte per la piena applicazione degli articoli 11 e 32 della Costituzione»,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se intenda fornire chiarimenti in merito al fermo eseguito ad opera di un agente di Polizia in servizio durante la manifestazione.
(4-07431)

QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze* -
Premesso che:
il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2016, n. 229, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016", all'articolo 48, comma 1-*bis*, prevede che: "I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente domiciliati nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2, a richiesta degli interessati, non devono operare le ritenute alla fonte a decorrere dal 1 gennaio 2017 e fino al 30 settembre 2017. La sospensione dei pagamenti delle imposte sui redditi mediante ritenuta alla fonte si applica per le ritenute operate ai sensi degli articoli 23, 24 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600";
la misura riguarda tutti i lavoratori residenti nei comuni coinvolti dalle calamità, indipendentemente dalla residenza fiscale del sostituto d'imposta, e viene concessa su richiesta degli interessati dietro apposita istanza nella quale si dichiari di trovarsi in una delle seguenti situazioni: a) di avere avuto, alla data del 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 del decreto-legge citato; b) di avere avuto, alla data del 26 e del 30 ottobre 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 2; c) di avere avuto, a far data dal 24 agosto 2016, la residenza nel territorio di uno dei seguenti comuni: Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e di aver subito a causa degli eventi sismici danni da cui sia derivata l'inagibilità del fabbricato o della casa di abitazione o dello studio professionale o dell'azienda;
considerato che:
con il messaggio n. 767/2017, l'INPS ha fornito chiarimenti sulle modalità di richiesta della sospensione delle ritenute alla fonte che può essere presentata dalle popolazioni delle zone colpite dai sismi del Centro Italia e, in particolare, ha precisato che "In conformità a quanto testualmente contemplato dalla novella normativa secondo cui non si fa luogo a rimborso di quanto già versato al fine di garantire l'efficacia dell'agevolazione normativa le ritenute relative alle prestazioni già pagate ai beneficiari (o comunque già estratte alla data della domanda), ma non ancora versate all'Agenzia delle Entrate alla data della domanda medesima, saranno oggetto di rimborso sulla prima rata utile. Diversamente le imposte trattenute e già versate all'Agenzia delle Entrate non daranno luogo al rimborso";
infine, a causa della ritardata e differenziata tempistica con cui sono stati messi a disposizione i moduli di richiesta da parte dell'INPS nelle zone del cratere sismico, si sono create condizioni di grave disparità tali per cui alcuni dipendenti e pensionati riceveranno la "busta paga pesante" per un numero maggiore di mensilità rispetto ad altri,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei problemi incorsi nella fase di attuazione della cosiddetta busta paga pesante;
quali misure intendano adottare, al fine di sanare la situazione di disparità tra i soggetti beneficiari della misura;
se non ritengano di dover intervenire con una modifica legislativa urgente che sostituisca alla data entro la quale si può beneficiare della misura con un monte mensilità, al fine di consentire a tutti i soggetti destinatari di usufruire della medesima agevolazione.
(4-07432)

QUAGLIARIELLO - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali* -
Premesso che:
l'azienda "Perugina" nasce all'inizio del secolo scorso nel centro storico di Perugia, come laboratorio

artigianale per la fabbricazione di confetti; più specificatamente, il 30 novembre 1907, con un capitale sociale di 100.000 lire, Francesco Andreani, Leone Ascoli, Francesco Buitoni e Annibale Spagnoli fondano la società Perugina;

nell'anno 1915, Perugina si trasforma da piccola attività manifatturiera a vera e propria industria; conseguentemente, la gamma dei prodotti si amplia attraverso la produzione di caramelle, cioccolato e cacao in polvere. Dal 1917 ad oggi, la Perugina ha collocato sul mercato dei prodotti classici capaci di resistere al passaggio del tempo e delle mode, divenendo un marchio di fama mondiale;

la Perugina sbarca in America nel 1939 nella Fifth avenue nel cuore di New York, creando appositamente un nuovo prodotto accolto con successo; ed ancora, negli anni '60 vede triplicarsi il suo giro di affari, in quanto nascono nuovi prodotti, più moderni e di utilizzo più ampio e quotidiano;

nel 1972 la società fa il suo ingresso in borsa dopo la fusione avvenuta con Buitoni;

nel 1985 il gruppo viene ceduto alla CIR di De Benedetti, intenzionato a potenziare un polo agro alimentare in Umbria, ma tre anni dopo la mancata acquisizione di Italgel SpA induce De Benedetti a vendere il gruppo;

come noto, nel 1988 Perugina è entrata a far parte della multinazionale svizzera gruppo Nestlé, più precisamente Nestlé italiana SpA, la quale ha continuato, almeno sino ad oggi, ad investire nel sito produttivo umbro, mantenendo inalterato lo spirito ed i valori che da sempre hanno contraddistinto Perugina e grazie ai quali, in Europa, Nestlé detiene uno dei principali stabilimenti per la produzione del cioccolato;

al momento dell'acquisizione la sede direzionale del gruppo IBP-CIR contava 3 stabilimenti produttivi: Perugina di San Sisto (Perugia), con circa 3.500 occupati (cioccolato); Perugina di Castiglione del Lago (Perugia), produzione lievitati (Perugina ed Ore liete); Buitoni di Sansepolcro (Arezzo): pasta, fette biscottate, sostitutivi del pane. La presenza di questa realtà industriale generava un considerevole indotto territoriale legato a agenzie grafiche e fotografiche, fotolito, stampatori, produttori macchinari industriali, fornitori di servizi (trasporti, manutenzione, pulizie, eccetera), fornitori di materiali di *packaging*;

Nestlé continua la politica di acquisizione marchi: Gruppo dolciario italiano con i marchi Motta e Alemagna, nel dolciario, Maxibon ed Antica gelateria del corso, nel mercato dei gelati, e Valle degli orti, nel settore surgelati;

nel 1996 le produzioni di panettoni e colombe vengono trasferite dallo stabilimento di Castiglione del Lago a Verona e lo stabilimento viene chiuso. Per riconvertire il personale dello stabilimento viene creata Euroservice, specializzata nelle lavorazioni manuali (scatole, confezioni) che viene però chiusa nel 2000, mentre le produzioni riassorbite nella fabbrica di San Sisto;

nel 2010 lo stabilimento di Sansepolcro viene ceduto;

nel 2014 Motta ed Alemagna vengono cedute da Nestlé a Bauli;

nello stabilimento di San Sisto vengono progressivamente abbandonate le produzioni di *dragée* (Tenerelli, Flipper eccetera) e di prodotti storici come il torrone e la caramella Cinzia;

nel 2015 Nestlé vende tutta la linea gelati al colosso R&R e nel 2016 viene ceduto tutto il comparto caramelle (compresa la storica Rossana) a Diva; nel corso dello stesso anno la stessa sorte hanno avuto anche il comparto Ore liete (venduto a Tedesco) e tutto il comparto delle strenne, ovvero la linea di prestigio dei regali aziendali;

considerato che:

nello stabilimento di San Sisto, che si sviluppava lungo un'area di 287.400 metri quadri e rappresentava il sito produttivo e più importante dell'Umbria, gli occupati sono scesi da 3.500 (nel 1988) a 850 grazie al costante ricorso a forme di ammortizzatori sociali; recentemente l'azienda ha firmato ulteriori contratti di solidarietà, con oltre 200 esuberi, seguiti ad un calo della produzione ovvero ad un ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento;

la "crisi" attualmente vissuta dallo stabilimento di San Sisto è stata addebitata soprattutto alla carenza di investimenti e di innovazione dei sistemi di produzione dell'azienda;

la situazione di grave incertezza vissuta in questi mesi è rappresentata in particolare dalla circostanza

per la quale gli esuberi, temporaneamente assorbiti grazie al contratto di solidarietà sottoscritto, si possa trasformare in un futuro, abbastanza prossimo, in nuovi licenziamenti;
considerato, infine, che:
Nestlé ha deciso di affidarsi ad eventuali commesse per l'estero, senza però puntare sul marchio Perugina e sul suo prodotto di punta rappresentato dal famosissimo "Bacio"; inoltre, è noto come oramai la multinazionale svizzera abbia distrutto la rete di vendita acquisita e radicata, oramai da tanti anni, sul territorio italiano;
dalle fonti ufficiali, si apprende come la situazione dello stabilimento Perugina di San Sisto sia stata dibattuta nei mesi scorsi durante alcuni incontri istituzionali promossi dal Ministero dello sviluppo economico con la multinazionale Nestlé. In questa sede però non risultano essere stati definiti piani industriali volti a dare garanzie occupazionali e produttive;
nonostante la multinazionale si sia impegnata a mantenere la propria attività produttiva in Italia, ad oggi non sono ancora chiare le prospettive di rilancio della fabbrica, volte a superare l'idea radicatasi nelle parti sociali circa una grande crisi nazionale al pari di quella che ha riguardato l'Ast di Terni;
le grandi perplessità riguardanti i livelli occupazionali impediscono di interpretare come un segnale positivo e veritiero quanto dichiarato dalla Nestlé circa l'assenza di ulteriori cali produttivi e riguardo all'elaborazione di un piano di ridimensionamento del *brand* che favorisca il rilancio delle produzioni,
si chiede di sapere:
quali iniziative intendano intraprendere i Ministri in indirizzo, al fine di verificare, nel dettaglio, la fattibilità e la concretezza delle politiche industriali della multinazionale Nestlé;
quali siano le intenzioni della multinazionale Nestlé sugli stabilimenti del settore in Italia, a fronte di scelte aziendali poco comprensibili e di un calo di produzione evidente negli stabilimenti italiani;
se intendano assumere iniziative al fine di conoscere le scelte aziendali che riguardano gli stabilimenti italiani di Nestlé, per sapere se l'Italia resterà un Paese strategico per la stessa multinazionale;
se intendano attivarsi perché le scelte aziendali (a partire dallo stabilimento di San Sisto) siano indirizzate a tutela della qualità delle produzioni, dando prospettive di crescita e garantendo i lavoratori, anche a fronte di dati sui volumi della produzione tutt'altro che incoraggianti;
se intendano, a tal fine, disporre un'audizione congiunta di tutte le collettività coinvolte, affinché non vengano compromessi, ulteriormente, i livelli occupazionali, con il conseguente ridimensionamento del ruolo produttivo dello stabilimento storico di San Sisto.
(4-07433)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
il 18 marzo 2017 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65, Serie generale, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
i nuovi LEA, secondo quanto ufficialmente dichiarato dagli esponenti di Governo, avrebbero dovuto definire nuove, maggiori e migliori prestazioni sanitarie ai cittadini;
considerato che, a giudizio dell'interrogante:
i nuovi LEA, al contrario, paiono ben lontani dall'essere esaustivi ed applicabili e, per talune patologie, paiono addirittura peggiorativi; in particolare, si analizzano di seguito alcuni aspetti:
per i malati oncologici non prevedono, nel decorso *post* operatorio della malattia, alcun percorso riabilitativo mirato, da patologia a patologia (tumore alla laringe, tumore alla prostata, al colon retto, alla vescica, all'utero, eccetera);
il decreto del Ministero della salute del 19 gennaio 2017, istitutivo della commissione per il monitoraggio dell'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, all'art. 2 non prevede alcuna rappresentanza dei cittadini (ad esempio: FAVO, FISH, Faip, Aistom, FINCOPP, AIMAR, AILAR, eccetera). Ciò contrasta con l'art. 118 della Costituzione (principio di sussidiarietà) per un duplice motivo: a) in senso verticale: la ripartizione gerarchica delle competenze deve essere spostata verso gli enti più vicini al

cittadino e, quindi, più vicini ai bisogni del territorio; b) in senso orizzontale: il cittadino, sia come singolo sia attraverso i corpi intermedi, deve avere la possibilità di cooperare con le istituzioni nel definire gli interventi che incidano sulle realtà sociali a lui più vicine. Infatti, la crescente richiesta di partecipazione dei cittadini alle decisioni e alle azioni che riguardano la cura di interessi aventi rilevanza sociale, presenti nella nostra realtà come in quella di molti altri Paesi europei, ha dunque oggi la sua legittimazione nella nostra legge fondamentale. Quest'ultima prevede, dopo la riforma del Titolo V, anche il dovere da parte delle amministrazioni pubbliche di favorire tale partecipazione nella consapevolezza delle conseguenze positive che ne possono derivare per le persone e per la collettività in termini di benessere spirituale e materiale, e con quanto previsto dal patto della salute (comma 3 dell'art. 26, recante l'istituzione di una "cabina di regia" con il coinvolgimento delle associazioni di pazienti, dei cittadini e dell'industria, approvato dal Governo e dalla Conferenza Stato-Regioni;

in materia di qualità delle protesi motorie e dispositivi medici i nuovi LEA sono in contrasto con l'art. 26 della convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge del 3 marzo 2009, n. 18;

altrettanto grave è il dato che sui LEA e sulla loro corretta applicazione, specie in materia di protesi e dispositivi medici, non sia previsto il "diritto" ad un "*audit* civico" da parte degli utilizzatori. L'*audit* dovrebbe essere gratuito, da effettuarsi dalle associazioni interessate e coinvolte e dovrebbe essere posto anche a carico delle centrali di acquisto regionali e della Consip;

nei nuovi LEA non vi è alcun riferimento all'appropriatezza prescrittiva (strumento attuale e validissimo, a tutela dell'efficienza, della qualità, prevista dal nuovo codice degli appalti pubblici (di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016), dell'utenza, delle Regioni e delle ASL, che di fatto forniscono protesi e dispositivi medici);

per le persone incontinenti e stomizzate non è stato tenuto in conto il decreto del Ministero della salute n. 321 del 31 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 dell'8 agosto 2001, che prevede che, per avere dispositivi medici quali pannoloni, cateteri, sacche o placche per stomia, non è necessario ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ma una semplice prescrizione specialistica. Detta prescrizione vale sino ad un anno e per i primi 6 mesi dall'intervento chirurgico; oggi, i pazienti hanno, con i nuovi LEA, la possibilità di ottenere la maggiorazione del 50 per cento dei dispositivi medici (ma tale maggiorazione è rimasta solo per le persone stomizzate, per quelle cateterizzate è stata ridotta a 3 mesi);

sui dispositivi medici per le persone incontinenti e stomizzate (pannoloni, cateteri, sacche e placche) non è più prevista la libera scelta e l'eventuale rimborso da parte della ASL (si veda l'art. 1, comma 5, del decreto del Ministero della salute n.332 del 1999, nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 1999);

per i pazienti incontinenti e stomizzati nei nuovi LEA non sono più presenti i 5 giorni lavorativi necessari per ottenere dalle ASL la prescrizione dei dispositivi medici occorrenti;

per i pannoloni, non sono più presenti gli *standard* d'assorbenza con la conseguenza che ogni azienda di settore può fornire dispositivi di qualità diverse; il nuovo codice degli appalti pubblici pone oggi la "qualità" al primo posto, ma di fatto nelle gare d'appalto per i pannoloni spesso la qualità, senza adeguate prescrizioni, potrebbe essere artatamente compromessa;

nei nuovi LEA non vi sono previsioni adeguate per la formazione del personale sanitario prescrittore e degli uffici protesi delle ASL (addetti alle centrali di acquisto, specialisti delle strutture pubbliche e convenzionate, medici di base sono tutti nuovi possibili prescrittori),

si chiede di sapere:

per quali motivi il Ministro in indirizzo abbia ritenuto che i pazienti incontinenti e stomizzati, per lo più anziani e persone assai fragili, debbano avere minori tutele;

se ritenga di dover procedere alla divisione del codice unico indicato nei nuovi LEA per sacche e placche al fine di evitare un probabile *caos* di gestione e un danno ai pazienti;

se ritenga di dover intervenire tempestivamente al fine di introdurre anche nei nuovi LEA l'appropriatezza delle prescrizioni e gli *standard* qualitativi dei presidi sanitari, inclusi i pannoloni;

se ritenga di dover intervenire con urgenza al fine di modificare le indicazioni di seguito riportate: 1) pagg. 40-41 della *Gazzetta Ufficiale*: la valvola antireflusso non serve nelle ileostomie, ma è posta e serve solo nelle sacche di raccolta urine per pazienti urostomizzati; 2) pag. 41: ai codici 09.18.07.006, 09.18.07.012 e 09.18.08.006 le sacche a fondo aperto dovrebbero essere sostituite da dispositivi antireflusso e sistemi di scarico raccordabili a raccoglitori da gamba o da letto (con rubinetto di scarico); 3) pag. 46: al codice 09.24.06 il periodo iniziale di avvio al cateterismo di durata superiore ai 6 mesi dovrebbe essere aumentato fino al 50 per cento; 4) pag. 48: i cateteri esterni dovrebbero essere in solo silicone e non in lattice o ipoallergenici.
(4-07434)

D'AMBROSIO LETTIERI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
il Fondo unico per lo spettacolo (FUS) eroga annualmente alle fondazioni liriche i contributi pubblici per finanziarne l'attività;
l'erogazione è subordinata al rispetto di precisi parametri (previsti dal decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016) in materia di bilancio ed efficienza gestionale (art. 24);
entro il 30 giugno 2017 il Governo dovrà adottare i criteri di legge a cui le fondazioni liriche dovranno attenersi entro il 31 dicembre 2018 al fine di conseguire i citati benefici finanziari;
le fondazioni che non raggiungeranno detti parametri saranno retrocesse a teatri di tradizione e non saranno destinatarie di alcuna risorsa;
le fondazioni liriche italiane sono 12;
premesso, inoltre, che:
i parametri cui devono attenersi le fondazioni per usufruire dei finanziamenti sono il pareggio di bilancio, l'efficienza gestionale, la capacità di reperire risorse private e la messa in scena di un certo numero di spettacoli;
il rispetto di questi parametri è oltremodo difficoltoso;
considerato che:
con decreto direttoriale del 14 aprile 2017 il Ministro in indirizzo ha ripartito le risorse da destinare alle fondazioni per un totale di 20 milioni di euro;
secondo il riparto, le fondazioni più indebitate, quali Firenze, Roma e Bologna, hanno ottenuto i contributi più alti (2 milioni di euro) a fronte dei 700.000 euro destinati al teatro "Petruzzelli" di Bari;
il teatro "San Carlo" di Napoli e il teatro "Massimo" di Palermo vivono ugualmente una situazione di "discriminazione" rispetto ai teatri dell'Italia settentrionale;
considerato, inoltre, che:
detta ripartizione di risorse, privilegiando i teatri maggiormente indebitati e localizzati al Nord, pone in pesanti difficoltà il percorso di risanamento avviato dal teatro Petruzzelli e la diffusione della cultura teatrale e lirico-sinfonica al sud;
il teatro Petruzzelli, in particolare, ha già subìto danni enormi provocati, prima, dal terribile rogo che lo ha devastato, poi, dall'incapacità gestionale della classe dirigente;
preso atto che gli stanziamenti pubblici sono, oggi, stante la crisi generale in cui versano tutti i teatri italiani, fondamentali per la sopravvivenza degli enti culturali,
si chiede di sapere:
se e quali determinazioni il Ministro in indirizzo intenda assumere, in vista dell'adozione (il 30 giugno 2017) dei criteri cui dovranno attenersi le fondazioni, al fine di tutelare in maniera adeguata il teatro Petruzzelli di Bari, al pari degli altri teatri meridionali;
se intenda provvedere anche allo stanziamento di congrui fondi che preservino il teatro Petruzzelli di Bari e gli altri teatri meridionali dalla possibile "retrocessione" per carenza di risorse pubbliche.
(4-07435)

IDEM - *Ai Ministri della salute e per lo sport* - Premesso che:
l'articolo 48, comma 18, del decreto-legge 16 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha stabilito un'ulteriore proroga di 6 mesi, dal 1° gennaio 2017 al 1° luglio 2017, dell'efficacia delle norme attuative dell'articolo 7, comma 11, del cosiddetto decreto Balduzzi (decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189), inerenti agli obblighi di dotazione e utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte delle società sportive dilettantistiche;

in attuazione del citato articolo 7, comma 11, l'allegato E al decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, recante le linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, ha previsto indicazioni specifiche per le società sportive per la dotazione e l'impiego dei DAE;

in particolare, si prevede l'opportunità di formare all'uso del DAE un numero sufficiente di persone, tramite corsi che mettano in condizione il personale di utilizzare con sicurezza i defibrillatori e far loro comprendere l'addestramento teorico-pratico alle manovre di BLSD (basic life support and defibrillation). I corsi sono effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole Regioni secondo specifici criteri e sono svolti in conformità alle linee guida nazionali del 2003 così come integrate dal decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defibrillatori automatici esterni di cui all'articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009";

all'interno delle linee guida di cui all'allegato E, inoltre, si prevede che per il personale formato debba essere prevista un'attività di *retraining* "ogni due anni";

il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, inerente alla diffusione dei defibrillatori semiautomatici esterni (il cui uso in ambito extraospedaliero è stato consentito dalla legge 3 aprile 2001, n. 120), promuove la realizzazione di programmi regionali per la diffusione e l'utilizzo dei DAE, e ha previsto norme, tra l'altro, anche in merito alla definizione delle modalità per la formazione degli operatori addetti;

nello specifico, nell'allegato al decreto si prevede l'idoneità all'uso tramite formazione validata e sistematicamente verificata, ovvero tramite il rilascio di un'autorizzazione riconosciuta su tutto il territorio nazionale, ottenuta previa frequenza di uno specifico corso presso enti accreditati, e definizione, da parte delle Regioni, delle modalità di *retraining* degli operatori abilitati, da effettuare ogni 24 mesi;

in merito a quest'ultimo punto (utilizzo extraospedaliero del DAE), tuttavia, l'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano il 30 luglio 2015, sul documento di "Indirizzi per il riconoscimento dei soggetti abilitati all'erogazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio dell'autorizzazione all'impiego del defibrillatore automatico esterno (DAE) - ai sensi del decreto ministeriale 18 marzo 2011", stabilisce (punto 7 dell'allegato A) che, ferma restando l'esigenza di pianificare un *retraining* periodico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare, l'autorizzazione all'uso del DAE rilasciata a personale non sanitario, "intesa come atto che legittima il soggetto ad impiegare il defibrillatore ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 120", abbia una durata illimitata;

come appare evidente, tale formulazione non chiarisce in modo opportuno se sia raccomandato un generico corso di ripasso ad intervalli non meglio definiti oppure persista l'obbligo per gli operatori di seguire, ogni 24 mesi, un corso specifico organizzato dagli enti accreditati: tra le due interpretazioni c'è una grande differenza, soprattutto in presenza degli obblighi inerenti alla dotazione e all'utilizzo dei defibrillatori che entreranno in vigore a partire dal 1° luglio 2017 e che comportano un notevole aumento del personale non sanitario da formare per l'utilizzo dei DAE (e per cui è previsto, come ricordato, un *retraining* biennale);

tra l'altro, l'articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 24 aprile 2013 prevede che le linee guida di cui all'allegato E stabiliscano le modalità di gestione dei defibrillatori semiautomatici da parte delle società sportive professionistiche e dilettantistiche, ferme restando le disposizioni di cui al decreto ministeriale 18 marzo 2011, sulla cui base è stato siglato l'accordo citato del 30 luglio 2015;

da una parte, quindi, si prevede, nell'accordo, una durata illimitata per l'autorizzazione all'uso del DAE

in ambito extraospedaliero con *retrainig* periodico per le manovre di rianimazione cardiopolmonare per il personale "laico"; dall'altra i decreti ministeriali, con l'importante conseguenza che a partire dal 1° luglio vi saranno molte più persone coinvolte, stabiliscono una periodicità biennale dei corsi di aggiornamento;
la distinzione, però, è importante, in quanto, nel malaugurato caso di una defibrillazione con esito tragico, non aver effettuato un *retraining* codificato dalla normativa vigente comporterebbe conseguenze penali, contrariamente all'ipotesi della mancata frequenza di un corso di ripasso genericamente raccomandato;
tra l'altro, non appare ancora chiara l'applicazione delle linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici nel caso degli sport *outdoor*, la cui attività si svolgono in natura o al di fuori di impianti sportivi;
considerato che:
nonostante le ripetute proroghe dell'obbligo di dotarsi di defibrillatori nel settore sportivo dilettantistico (che l'allegato E aveva stabilito essere, per le società dilettantistiche, entro "40 mesi e 10 giorni dall'entrata in vigore" del provvedimento, ovvero il 3 febbraio 2016), molti operatori del settore hanno conseguito l'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero del defibrillatore già da 2 anni e, quindi, ci sono associazioni sportive che a breve, consapevoli dell'importanza di un richiamo periodico sull'utilizzo del DAE, dovranno predisporne l'aggiornamento;
infine, i costi dei corsi di *retraining* codificati hanno costi di gran lunga superiori rispetto a quelli di altre forme di ripasso,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, tramite opportuni atti di propria competenza, non intendano chiarire quali siano gli obblighi effettivamente da seguire in materia di *retraning* per l'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori nel settore sportivo, alla luce della prossima entrata in vigore delle norme attuative del "decreto Balduzzi", in modo da tutelare sia gli sportivi sia gli operatori formati per tali attività, ottimizzando, al contempo, le scarse risorse economiche di cui dispongono le società sportive.
(4-07436)

RICCHIUTI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
Carlo Alberto Belloni, già membro del collegio dei revisori dei conti della società regionale lombarda Ferrovie Nord, è stato colpito da pesanti sanzioni amministrative da parte della Consob;
il provvedimento dell'organismo indipendente di vigilanza sulle società per azioni ha infatti accertato, con delibera n. 19818 dell'inizio del mese di aprile 2017 che Belloni, unitamente agli altri membri del collegio dei revisori, avrebbe commesso diverse irregolarità nell'esercizio della propria attività (in specie: carenze del sistema di controllo interno, violazioni delle procedure e violazioni di legge), omettendo di comunicarle senza indugio alla Consob. Un'omissione aggravata, sempre secondo la Consob, dal rilevante arco temporale in cui le irregolarità si sarebbero protratte, all'incirca 2 anni, dalla numerosità e rilevanza delle situazioni costituenti irregolarità meritevoli di immediata segnalazione, e dalle condotte illecite omissive che avrebbero riguardato una rilevante carenza strutturale inerente al sistema di controllo interno alla società. Di qui la condanna a 60.000 euro di sanzione;
Belloni peraltro è stato spesso revisore dei conti, in molti società ed enti. Tra questi, la presenza nel collegio dei revisori nella fondazione Ca' Granda del policlinico di Milano;
la commissione consiliare del Comune di Milano, presieduta da David Gentili, ha promosso con lettera la sua rimozione da tale organo per evidente inidoneità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda raccogliere le opportune informazioni sulla vicenda e se, nell'esercizio dei suoi poteri e delle sue facoltà di monitoraggio e vigilanza sulla ricerca scientifica e medica applicata, non intenda raccomandare al Comune di Milano la rimozione di Belloni dal collegio dei revisori dei conti della fondazione Ca' Granda.
(4-07437)

CERVELLINI, DE PETRIS, PETRAGLIA - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
come si legge ancora nel sito *web* della Asl Roma D «la Casa del Parto Naturale "Acqualuce"

dell'Ospedale G.B. Grassi di Ostia, dell'Azienda Sanitaria Roma D sorge nel cuore della pineta che circonda l'ospedale. Le finestre che affacciano sul parco, le pareti colorate, le camere da letto matrimoniali con vasca, la cucina e il soggiorno, fanno sì che la futura coppia si senta a casa, rassicurata da un ambiente intimo e familiare. Ci si può immergere nell'acqua calda per alleviare il dolore del travaglio e accogliere il neonato al momento del parto. La Casa dispone di due camere da letto e può quindi ospitare due coppie contemporaneamente. Per partorire in questa struttura è necessario prendere contatti con le ostetriche tra la 32esima e la 35esima settimana di gestazione. Dopo la nascita, la neofamiglia, comprensiva di eventuali fratellini maggiori, si può trattenere nella Casa del Parto per 24 ore e il neonato viene visitato dal pediatra entro le 12 ore dal parto. Le ostetriche, sostengono la mamma, nella gestione delle emozioni che caratterizzano questo momento, nell'allattamento al seno e nella cura del neonato. Inoltre, nella struttura è presente l'ambulatorio di gravidanza a basso rischio, gestito dalle ostetriche, che accompagnano la donna nel percorso fin dalle prime settimane di gestazione. Possono accedervi tutte le donne che ne fanno richiesta e che ne possiedono i requisiti»;

apre nel 2009 come donazione del Credito cooperativo della Asl di Roma, dispone di tutto ciò che occorre per effettuare un parto in acqua: c'è un ambulatorio per le visite, una sala d'attesa, delle stanze confortevoli con annesse le vasche per il concepimento, ma il problema, insormontabile per l'Acqualuce, è sempre stata la riduzione dell'organico da impiegare per il suo funzionamento: sono sempre mancate le risorse per assumere a tempo pieno delle ostetriche e il personale di servizio;

la struttura è l'unica nel Centro Sud Italia e la sesta a livello nazionale dove il parto si realizza in questo modo, è l'unica struttura pubblica in Italia, e a fronte di lunghissime liste di attesa non ha mai avuto personale dedicato che le permettesse di funzionare supportando almeno 500 parti all'anno e permettendo al servizio sanitario nazionale di spendere la metà di un parto medicalizzato. Nessuna ostetrica è mai stata assunta e Acqualuce ora è definitivamente chiusa da 2 anni;

considerato che:

le principali evidenze scientifiche (ad esempio linee guida Nice) dicono che il parto in casa assistito da ostetriche è una scelta sicura che produce migliori risultati di salute per le donne e per i nascituri;

la sentenza Ternovsky della Corte europea dei diritti umani del 2011 impone agli Stati membri di garantire la libertà di scelta delle donne rispetto al luogo del parto;

la Regione Lazio, nonostante le ripetute sollecitazioni di consiglieri di diverse forze politiche, le petizioni e le manifestazioni (l'ultima del 7 marzo 2017) dei comitati di donne che si battono per la riapertura della struttura, al di là di mere promesse e rassicurazioni, non sembra intenzionata a programmare interventi, come lo sblocco delle assunzioni, per garantire la riapertura di una struttura sanitaria di eccellenza,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di questi fatti e se, considerata anche la sua attenzione alle tematiche della maternità, non ritenga opportuno attivarsi personalmente, affinché non si perda definitivamente questa struttura ed il valore che essa rappresenta.

(4-07438)

CENTINAIO - *Ai Ministri per lo sport e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

risulta che il Coni ha appaltato alla Federazione medico sportiva italiana (FMSI), erogandole milioni di euro, i seguenti servizi pubblici: gestione del laboratorio *antidoping* dell'Acquacetosa; controlli in base al codice WADA nell'ambito dell'attività sportiva; analisi e controanalisi dei prelievi *antidoping*; controlli in base alla legge n. 376 del 2000 da parte del Ministero della salute;

il presidente della FMSI è il dottor Maurizio Casasco, il quale risulta essere contemporaneamente: 1) presidente della stessa federazione che gestisce la medicina sportiva in Italia, ovvero i professionisti in campo medico che vogliano svolgere attività medico-sportiva; 2) presidente della federazione che sovrintende alle attività a questa delegate così come sopra specificate; 3) componente della sezione di vigilanza sul *doping* (già commissione vigilanza sul *doping*) istituita presso il Ministero della salute; 4) componente dell'*advisory board* di Herbalife nutrition, che risulta essere *sponsor* ufficiale del Coni;

quindi il dottor Casasco è contemporaneamente colui il quale gestisce fondi pubblici che riceve dal Coni, membro di una commissione governativa, presidente della federazione che gestisce i controlli *antidoping* per conto del Coni e del Ministero della salute e membro dell'*advisory board* di Herbalife nutrition *sponsor* del Coni, nonché società che riceve da parte del Ministero l'autorizzazione ad operare commercialmente come produttore di integratori e prodotti nutrizionali,

si chiede di sapere quali iniziative di vigilanza i Ministri in indirizzo abbiano assunto in ordine alla compatibilità della presenza e dell'affidamento degli incarichi al dottor Maurizio Casasco ed in relazione sia all'affidamento dei controlli *antidoping* che alla sponsorizzazione della Herbalife in favore del Coni.

(4-07439)

ARRIGONI, CENTINAIO, CALDEROLI, CANDIANI, CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, TOSATO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

nel dicembre 2016, Frontex, l'Agenzia europea per le frontiere esterne, ha accusato le organizzazioni non governative che operano nel Mediterraneo centrale di essere colluse con i trafficanti di esseri umani, attivi in Libia, e di non collaborare con le attività di polizia e di *intelligence* nelle aree di ricerca e soccorso (Sar);

secondo il rapporto annuale "Risk Analysis for 2017", pubblicato dalla medesima Agenzia il 15 febbraio 2017, le operazioni di ricerca e soccorso, che sempre più spesso si svolgono vicino alle coste libiche, agiscono da *pull factor*, ossia da fattore di attrazione che incoraggia i migranti ad intraprendere la traversata del mar Mediterraneo. Il rapporto ipotizza anche contatti diretti tra le navi di soccorso e i trafficanti di migranti in ordine a chiare indicazioni impartite prima della partenza in mare sulla direzione precisa da prendere per raggiungere le imbarcazioni delle organizzazioni non governative;

lo scorso mese di febbraio 2017, la procura di Catania, dove si trova la sede operativa di Frontex in Italia, ha aperto un'indagine conoscitiva sulle organizzazioni che svolgono attività di ricerca e soccorso nel canale di Sicilia;

in occasione dell'audizione del 22 marzo 2017 presso il Comitato parlamentare Schengen, Europol e immigrazione, il procuratore della Repubblica di Catania, dottor Carmelo Zuccaro, ha affermato che: "A partire dal settembre-ottobre del 2016, abbiamo invece registrato un improvviso proliferare di unità navali di queste ONG, che hanno fatto il lavoro che prima gli organizzatori svolgevano, cioè quello di accompagnare fino al nostro territorio i barconi dei migranti", e ancora "Abbiamo registrato la presenza, nei momenti di maggiore picco, nelle acque internazionali di 13 assetti navali (...) Sono certamente sospetti anche i Paesi che danno bandiera a questi assetti navali"; inoltre, "Nel corso del 2017, in cui c'è un proliferare di sbarchi veramente incredibile, abbiamo almeno il 50 per cento dei salvataggi effettuato da queste ONG. Parallelamente a questo, registriamo un dato che ovviamente ci desta molta preoccupazione: i morti in mare nel corso del 2016 e del 2017 - parlo solo di dati ufficiali - hanno raggiunto un numero elevatissimo. (...) Questo mi induce a ritenere che la presenza di queste organizzazioni, a prescindere dagli intenti per cui operano, non ha attenuato purtroppo il numero delle tragedie in mare"; ancora, "Che cosa comporta questo per quanto riguarda la nostra attività giudiziaria? I cosiddetti facilitatori, cioè le imbarcazioni che accompagnavano nei primi tratti delle acque internazionali questi barconi di migranti, oggi ci possiamo dimenticare di poterli identificare. Neanche ai facilitatori, quindi neanche a questo livello medio basso dell'organizzazione del traffico, riusciamo più ad arrivare, perché queste ONG indubbiamente hanno fatto venir meno quest'esigenza"; inoltre, "In questo momento, quindi, registriamo una sorta di scacco che la presenza di queste ONG provoca nell'attività di contrasto al fenomeno degli organizzatori del traffico" e ancora: "Noi riteniamo ci si debba porre il problema di capire da dove provenga il denaro che alimenta, che finanzia questi costi elevati [delle organizzazioni non governative] (...) L'altra cosa che vogliamo cercare di capire è se da parte di queste ONG vi è comunque quella doverosa collaborazione che si deve prestare alle autorità di polizia e alle autorità giudiziarie al momento in cui si pongono in contatto con l'autorità giudiziaria italiana"; e ancora: "sono convinto che non sempre comunque sia stata la centrale operativa a chiamare

le ONG. Io ritengo che poiché i punti di contatto con le ONG si desumono anche dalle fonti aperte - se andiamo su internet, possiamo riuscire a reperire anche numeri di telefono e punti di contatto di queste ONG - come si fa ad escludere che siano state chiamate direttamente?", e "La volontà di creare corridoi sicuri è certamente un dato oggettivo. Loro stanno creando oggi un corridoio che consente un accesso in Italia, che sicuramente è del tutto anomalo, perché siamo interessati da correnti di traffico che certamente non ci sarebbero state se le ONG non avessero creato questi corridoi. Allora, io mi chiedo, ma sicuramente ve lo chiederete voi prima di me, perché è il vostro compito: è consentito a delle organizzazioni private di sostituirsi alle forze politiche e alle volontà delle nazioni nel creare questi corridoi e nello scegliere le modalità per creare questi corridoi? È consentito che siano loro a sostituirsi agli Stati?";

lo stesso procuratore della Repubblica di Catania, dottor Zuccaro, tra le varie dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi agli organi di informazioni, ha affermato che "A mio avviso alcune Ong potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga", che "Forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante si perseguono da parte di alcune Ong finalità diverse: destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi", ancora che "Ho dei dati conoscitivi, ma se non mi si forniscono degli strumenti particolari per poter acquisire le prove e, quindi, uno sforzo investigativo maggiore io rischio di restare alle conoscenze e non poterle tradurre in atti processuali"; e ancora "Alcune agenzie che non svolgono attività di polizia giudiziaria hanno documentato i contatti ma si tratta di atti che non posso utilizzare processualmente, anche se mi danno la conoscenza certa che questo avviene";

rispondendo alla Camera dei deputati il 29 marzo 2017 all'interrogazione con risposta immediata 3-02920, il Governo ha ammesso, attraverso il Ministro per i rapporti con il Parlamento, che in passato le organizzazioni non governative sono intervenute, anche su segnalazione del centro di coordinamento per il salvataggio in mare appartenente al comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, autorità nazionale di riferimento, mentre attualmente provvedono all'individuazione dei *boat people* prevalentemente con mezzi propri, influenzando anche le strategie degli scafisti;

l'inchiesta condotta dal procuratore della Repubblica di Catania ha suscitato vaste ripercussioni e numerose reazioni politiche di vario tenore, da parte di esponenti del Governo, autorità istituzionali e parlamentari;

diversi organi di stampa hanno pubblicato articoli sulla questione, facendo riferimento all'esistenza di *dossier* dedicati all'attività delle organizzazioni non governative nel Mediterraneo ed ai contatti fra queste e gli scafisti, elaborati dai servizi di informazione e sicurezza della Germania e dei Paesi Bassi, della cui esistenza il direttore dell'AISE avrebbe recentemente informato il Copasir;

l'acquisizione dei contenuti dei *dossier* elaborati dalle *intelligence* di Germania e Paesi Bassi permetterebbe certamente un più agevole sviluppo dell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania, ma, ai sensi della legge, tali documenti non potrebbero essere poi utilizzati in sede processuale;

potrebbero, invece, essere prodotte in sede processuale risultanze che la Procura di Catania avesse ricevuto dalle agenzie d'*intelligence* del nostro Paese, opportunamente delegate a trasmetterle dal Governo,

si chiede di sapere:

se risulti l'esistenza di un fascicolo informativo redatto dai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, in merito alle attività delle organizzazioni non governative impegnate nel Mediterraneo alla ricerca e soccorso in mare dei migranti ed eventuali loro attività criminose poste in essere di concerto con i cosiddetti trafficanti di migranti e posto presso le loro sedi, ovvero presso gli uffici del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ovvero presso loro uffici collegati, anche basato su analisi, dati e documentazione ricevuti dalle agenzie d'*intelligence* della Repubblica federale di Germania e del Regno dei Paesi Bassi;

se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta, *ex* art. 256-*bis* del codice di procedura penale, al fine dell'acquisizione di documenti, atti o altre cose presso le sedi

dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero presso gli uffici del DIS, ovvero presso uffici loro collegati, in merito all'eventuale fascicolo informativo di cui sopra e se tali documenti siano stati acquisiti;
se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, eventualmente originata da un organismo informativo estero, trasmessa con eventuale vincolo di non divulgazione, *ex* art. 256-*bis*, comma 4, del codice di procedura penale e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto *ex* art. 256-*bis*, comma 5, del codice e se tali documenti siano stati acquisiti in merito all'eventuale fascicolo informativo;
se risulti che la Procura della Repubblica di Catania o altra Procura abbia fatto richiesta ai servizi di informazione per la sicurezza o al DIS di un documento, un atto o altra cosa, in merito all'eventuale fascicolo informativo, *ex* art. 256-*ter* del codice di procedura penale e se sia stato eccepito il segreto di Stato e se, di conseguenza, il Presidente del Consiglio dei ministri abbia autorizzato l'acquisizione di quanto eventualmente richiesto e se tali documenti siano stati acquisiti;
se il Presidente del Consiglio dei ministri abbia fatto richiesta, *ex* art. 118-*bis* del codice di procedura penale, direttamente o per mezzo del direttore generale del DIS, alla Procura della Repubblica di Catania o ad altre Procure di copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica in merito alla vicenda;
se intenda o meno autorizzare il DIS a trasmettere alla Procura di Catania informazioni, analisi o dati attinenti all'oggetto della presente interrogazione, comunque acquisite, e da qualsiasi fonte, anche in modo ed in una forma tale da consentirne l'utilizzo processuale.
(4-07440)
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, PETRAGLIA - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che:
il Governo italiano ha promesso ed in parte erogato fondi e mezzi ai Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, tuttavia non vi è chiarezza sulla provenienza e sulle modalità di utilizzo dei fondi;
è molto elevato il rischio che i fondi italiani diventino lo strumento per finanziare accordi con regimi e Governi che praticano politiche aggressive di controllo delle frontiere e contenimento dei flussi, come ha dimostrato l'accordo tra UE e Turchia, che ha azzerato gli ingressi in Europa dai Balcani, assumendo la scelta di lasciar spazio a violazioni dei diritti umani, violenza e razzismo e incentivando le migrazioni sulla rotta via mare che da anni provoca morti e dispersi nelle acque del Mediterraneo. Ad arricchirsi sono ancora una volta scafisti e trafficanti di vite umane;
nello specifico, l'Italia ha istituito, con la legge di bilancio per il 2017 (legge n. 232 del 2016, art. 1, comma 621) un fondo per l'Africa che dispone di una dotazione di 200 milioni di euro per il 2017, con la finalità, dichiarata nella legge, di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;
ad oggi, però, il Governo italiano ha già annunciato: 1) un contributo di 200 milioni al Governo libico, che si vanno ad aggiungere ai milioni di euro dei fondi fiduciari dell'Africa attribuiti dalla Commissione, in risposta alla richiesta di Sarraj di mezzi ed infrastrutture per un totale di 800 milioni di euro. L'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015, tuttavia, non è noto; 2) la consegna di 4 motovedette alla guardia costiera libica, che, secondo fonti giornalistiche, sarebbero quelle già consegnate al Governo di Gheddafi, ristrutturate dopo la loro distruzione durante il conflitto libico del 2011. Altre 6 motovedette, per un totale di 10, dovrebbero essere consegnate a fine giugno 2017; 3) l'erogazione di 50 milioni di euro al Niger per rinforzare le operazioni di controllo alla frontiera nord del Paese;
emerge una discrasia quantitativa tra i fondi stanziati e gli interventi annunciati,
si chiede di sapere:
quale sia l'ammontare totale del contributo italiano alla Libia nell'ambito della migrazione;

a quale *budget* sia stato attribuito il contributo finanziario del Governo italiano al Governo di Al Serraj, anche secondo quanto previsto dal memorandum of understanding firmato il 3 febbraio 2017;
quale sia il costo delle 4 motovedette già consegnate alla guardia costiera libica e a quale *budget* sia stato imputato;
a quanto ammonti il costo totale delle 10 motovedette promesse alla guardia costiera libica e a quale *budget* questi fondi siano imputati;
da quale *budget* specifico provengano i 50 milioni di euro riconosciuti al Niger e in che modo saranno utilizzati i fondi, se attraverso l'attribuzione diretta al Governo nigerino o con progetti di formazione alla polizia nigerina o con erogazioni per infrastrutture, eccetera;
quale sia il dettaglio dell'utilizzo dei 200 milioni di euro del fondo per l'Africa stanziati nella legge di bilancio 2017;
quale sia l'ammontare totale del contributo italiano ai fondi fiduciari per l'Africa, istituiti in occasione del *summit* de La Valletta, nel novembre 2015.
(4-07441)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03703, 3-03704 e 3-03705, della senatrice Montevecchi ed altri, rispettivamente sulla chiusura della facoltà di Scienze della produzione artistica dell'università di Perugia, sulla crisi di Cinecittà Studios SpA e sul sistema del *tax credit* in favore della produzione cinematografica.

1.5.2.2. Seduta n. 818 (pom.) del 09/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

818a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 9 MAGGIO 2017

Presidenza del vice presidente GASPARRI,
indi della vice presidente LANZILLOTTA

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente GASPARRI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16,34)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VOLPI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 2 maggio.*

Sul processo verbale

LANGELLA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANGELLA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 16,38)*.

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione

PRESIDENTE. Comunico che il Parlamento in seduta comune è convocato giovedì 11 maggio, alle ore 14, per la votazione relativa all'elezione di un giudice della Corte costituzionale. Voteranno per primi gli onorevoli senatori.

Pertanto, la programmata seduta pomeridiana di sindacato ispettivo non avrà luogo.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(10-362-388-395-849-874-B) ***Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*** *(Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)* **(ore 16,38)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B, già approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri, Barani, De Petris e De Cristofaro, Buccarella ed altri, Torrisi, e modificato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, così come proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 14 luglio è proseguito l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Avverto che i relatori hanno presentato due emendamenti riferiti all'articolo 1 del provvedimento, che saranno trasmessi ai Gruppi parlamentari. Il termine per la presentazione dei subemendamenti è stabilito per le ore 19 di giovedì 11 maggio.

Pertanto, il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato ad altra seduta.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, lei ci ha indicato il termine per la presentazione dei subemendamenti, ma noi non abbiamo l'emendamento, quindi a cosa facciamo riferimento?

PRESIDENTE. Come ho detto, è in distribuzione ai Gruppi, e il termine per la presentazione dei subemendamenti scade giovedì prossimo alle ore 19. Io non sto provvedendo materialmente, ma la materia interessa tutti noi, quindi immagino che sia in distribuzione. E ribadisco che il termine per i subemendamenti è giovedì alle ore 19.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Sì, ma gradiremmo avere questo testo.

PRESIDENTE. Guardi, io sono qui a presiedere. Se potessi alzarmi e portarglielo, lo farei. Qualcuno glielo recapiterà in tempo reale.

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Ma alla Presidenza è pervenuto il testo?

PRESIDENTE. Sì, è pervenuto alla Presidenza ed è in distribuzione ai Gruppi. Adesso faremo un'opportuna verifica. Il termine per la presentazione dei subemendamenti - lo ribadisco ancora una volta - è giovedì alle ore 19, per poi discuterne in altra seduta. Quindi, avrà tutto il tempo.

Discussione del disegno di legge:

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 16,42)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2233-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Sacconi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, questo provvedimento, che, come lei ha ricordato, è collegato alla manovra annuale di finanza pubblica, perviene all'esame di questa Assemblea ad un mese dalla conclusione dei lavori della Commissione di merito. Detti lavori hanno confermato il testo approvato dalla Camera dei deputati, con modifiche che mi permetto di ritenere limitate rispetto alla più intensa opera che aveva svolto questa Camera, soprattutto in sede di Commissione lavoro.

Il provvedimento è articolato in tre Capi, il primo dei quali è dedicato ai rapporti di lavoro autonomo e, in base a una disposizione introdotta dalla Camera, all'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Capo II contiene norme relative al cosiddetto lavoro agile, quello che nella letteratura viene anche chiamato *smart working*. Al Capo III vi sono disposizioni finanziarie e finali, anche perché sono qui contenute alcune significative deleghe al Governo.

Voglio subito premettere come vi sia una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione, che mi permetto di auspicare. Nel disegno di legge sono infatti contenute prime significative tutele per i liberi professionisti, deleghe utili a potenziare l'attività delle casse previdenziali, nonché a capacitare le professioni organizzate in ordini e collegi con riferimento a funzioni, oggi esclusive, delle pubbliche amministrazioni. Infine, vi è una regolazione leggera del cosiddetto lavoro agile in funzione del suo sviluppo. Coabitano nello stesso testo le menzionate disposizioni in ragione dei grandi cambiamenti che stanno trasformando i tradizionali modi di produrre e lavorare. Nei nuovi assetti organizzativi orizzontali della produzione dei beni, come dei servizi, il lavoro subordinato acquista caratteristiche che lo avvicinano a quello autonomo, perché le prestazioni si realizzano per cicli, fasi e obiettivi e sono quindi valutate in base ai risultati. Allo stesso tempo, il lavoro autonomo assume quei caratteri di fragilità e quei bisogni di tutela che un tempo erano ricondotti al solo lavoro dipendente.

Per la prima volta e in termini comuni a tutti i lavoratori tanto dipendenti, quanto indipendenti trova qui codifica esplicita il diritto promozionale all'apprendimento quale fondamentale tutela del lavoratore per la propria occupabilità. Esso diventa effettivo, per i lavoratori autonomi, attraverso l'incentivazione fiscale delle spese per autoformazione e, per i lavoratori subordinati, attraverso l'autonomia negoziale cui sono demandati anche i modi per sanzionare o incoraggiare i comportamenti. A questo diritto dovrà corrispondere un mercato del lavoro come sistema inclusivo, perché in esso una pluralità di soggetti - dalle istituzioni educative, alle imprese, alle associazioni di rappresentanza, agli enti bilaterali - deve offrire continue opportunità formali, informali e non formali di miglioramento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Istruzione, formazione e lavoro non sono più fasi separate della vita, ma si integrano in modo perpetuo e le stesse politiche attive non sono più inerenti alle sole transizioni dalla disoccupazione al lavoro.

Intendo segnalare non solo le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, per le quali rinvio a un testo scritto, che chiedo alla Presidenza di poter consegnare affinché venga allegato al Resoconto della seduta.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

SACCONI, *relatore*. Soprattutto, desidero segnalare le problematiche che, a mio avviso, rimangono irrisolte e quelle che possono trovare soluzione attraverso atti interpretativi.

In particolare, abbiamo avuto modo di esaminare la previsione di cui all'articolo 4, che peraltro è stato oggetto del voto conforme da parte dei due rami del Parlamento ed è quindi immodificabile. A una prima lettura, la disposizione in oggetto è sembrata contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto d'autore, che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tramite la legge 20 giugno 1978, n. 399, e la direttiva 2001/29/CE, che agli articoli 2, 3 e 4 prevede un diritto esclusivo ad autorizzare volta per volta la riproduzione la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. Poiché la *ratio* di tale previsione dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi, fornendo espressamente a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale, bisogna evitare interpretazioni che si rivelino di segno opposto, soprattutto qualora queste dovessero condurre alla possibilità di una cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale dei diritti d'autore.

Un ordine del giorno, accolto dal Governo, impegna quest'ultimo a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale, conforme alle fonti internazionali e comunitarie che ho prima richiamato.

A conclusione del Capo I relativo al lavoro autonomo, si dispone, sulla base di un emendamento approvato dalla Camera dei deputati, l'istituzione di un tavolo permanente presso il Ministero del lavoro affinché il Ministero stesso, il Governo attraverso di esso e le associazioni rappresentative delle libere professioni e del lavoro indipendente possano discutere e approfondire ulteriormente le problematiche che in questa sede non è stato possibile risolvere, soprattutto riferite ai modelli previdenziali oltre che al tema, che non a caso ho sottolineato all'inizio, della formazione. Questa sede di confronto dovrà definire, quindi, soluzioni a partire dal nodo, irrisolto come dicevo, della gestione separata presso l'INPS.

La gestione separata non sembra avere oggi più ragione di esistere alla luce della riforma del sistema previdenziale pubblico. In particolare, le professioni non ordinistiche dovrebbero poter scegliere tra una propria autonoma gestione nell'ambito dell'istituto e la costituzione di una cassa polisettoriale. In ogni caso, dovrebbero essere poste nella condizione di fruire di prestazioni proporzionate alle contribuzioni, cosa che oggi non accade.

L'esperienza ha inoltre evidenziato che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e l'assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome hanno determinato una competizione sregolata, con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa.

Ho presentato un ordine del giorno con cui vorrei impegnare il Governo ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente, nonché a reintrodurre, in particolare, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti a ordini e collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare *standard* prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea secondo i seguenti criteri: individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati; definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni; accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni nei rapporti tra professionista e cliente; garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Ricordo che il sistema tariffario è tuttora presente in molti Paesi dell'Unione come la Germania e che complesse tariffe di riferimento sono oggi presenti nel nostro stesso ordinamento ma ad uso esclusivo del giudice adito per risolvere un contenzioso intervenuto tra professionista e committente. Ora si tratta di prevenire il contenzioso e di garantire una maggiore qualità delle prestazioni attraverso l'obbligo di livelli minimi e di informazione al mercato dei costi inerenti i servizi professionali, in modo da consentire una domanda consapevole. Tale esigenza riguarda peraltro tutte le professioni ed attività autonome.

Vorrei rendere edotta questa Assemblea del fatto che vi sono state perfino gare pubbliche in base alle quali attività professionali qualificate, quali quelle relative alla sorveglianza sanitaria e quindi alle attività esercitate dai medici del lavoro - attività che vorremmo includere nella politica prevenzionistica nazionale, che vorremmo si svolgessero attraverso un approccio olistico, relativo alla salute della persona e non soltanto rispetto ai rischi specifici inerenti quel luogo di lavoro, attività che vorremmo quindi arricchire di funzioni in relazione alla salute della persona - sono state remunerate per ciascuna prestazione poco al di sopra dei 3 euro. Voi immaginate quali visite a carattere prevenzionistico si possano realizzare con una remunerazione di questo tipo, che non può certo corrispondere al criterio costituzionale dell'equo compenso. Ma penso anche ad altre attività, anche quelle collegate a piattaforme digitali, che hanno spesso carattere oggettivamente autonomo, indipendente e, soprattutto, determinato dalla libertà con la quale il prestatore corrisponde alla chiamata che perviene dalla piattaforma e che, tuttavia, devono essere garantite in un livello minimo di prestazione.

Il superamento delle tariffe fu realizzato in Italia sulla base di un'onda - mi sia consentito dire - mercatista, che non ritroviamo in altri Paesi europei: in Germania, ad esempio, le tariffe professionali sono tutt'ora presenti e non soltanto nella loro dimensione minima. Quell'enfasi mercatista mi sembra debba essere corretta dal principio di osservazione, quello in base al quale citavo la possibilità di improprie remunerazioni delle attività ordinistiche che, lo vorrei ricordare, assolvono spesso compiti non solo riferiti al cliente, ma riferiti a esigenze di carattere generale, tutelate dalla funzione degli ordini e dai principi di carattere deontologico. Vorrei ricordare, per esempio, i dottori commercialisti nei collegi sindacali: quando essi si prestano a svolgere queste funzioni sulla base di infime remunerazioni, possono legittimamente far dubitare del criterio di indipendenza con cui una funzione così delicata viene esercitata.

Vengo invece alla parte del capo successivo relativa al lavoro agile. Lavoro agile che qui trova, come dicevo, una cosiddetta *soft regulation*: per la prima volta adottiamo una regolazione dolce, sussidiaria, che rinvia cioè allo strumento contrattuale, che riconosce l'utilità del contratto individuale e implicitamente, peraltro, ammette, non negandola (né potrebbe essere altrimenti), la capacità della contrattazione collettiva.

A proposito del lavoro agile, segnalo alcune esigenze che possono essere risolte con atti interpretativi. Sarà, ad esempio, utile indicare espressamente, tra gli strumenti di lavoro tecnologici, in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento dei quali il datore di lavoro è responsabile in base all'articolo 15, comma 2, di questo testo: il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore e i servizi

della rete aziendale tra cui Internet, oltre a quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete (sistemi di accesso, *antivirus*, sistemi di inibizione automatica dei contenuti inconferenti con il lavoro). L'assunzione di ogni onere o costo a tal proposito andrebbe poi riconosciuta espressamente a carico del datore di lavoro).

È opportuno altresì specificare che il datore deve fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* che consentono in qualsiasi modo di monitorare, filtrare, controllare e tracciare gli accessi a Internet o al servizio di posta elettronica, sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4 dello statuto dei lavoratori, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, del testo in esame, si segnala l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda sono riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile. Si segnala l'opportunità di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

I profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentano forse l'aspetto più critico e sono stati oggetto di un ordine del giorno, accolto dal Governo, che viene ora ripresentato, inusualmente, per una ulteriore sottolineatura.

Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, si segnala in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008 (il cosiddetto testo unico sulla sicurezza). Risulta opportuno precisare se le disposizioni qui inserite siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione, appunto, del testo unico.

Uno specifico chiarimento sarebbe necessario per la copertura INAIL: in particolare, dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore agile sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli *in itinere*. Si segnala pertanto al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la cosiddetta copertura INAIL dei lavoratori che si infortunino nell'azienda, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'occasione di lavoro. Non si può pretendere, peraltro, dall'azienda una valutazione specifica dei rischi nei luoghi di lavoro nel momento in cui il prestatore li decide in piena autonomia.

Occorre chiarire che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* merita una considerazione specifica in sé, a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e, in conseguenza, il lavoratore dovrà essere sottoposto a una idonea sorveglianza sanitaria - come dicevo - di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno inoltre essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Infine, può risultare opportuno precisare che non possono rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro agile, quali sono le attività di trasporto su strada.

La complessità delle norme in materia di sicurezza - non dimentichiamolo - discende dalla Seconda rivoluzione industriale, che si è caratterizzata per i grandi opifici e, in essi, per le tecnologie pesanti e, quindi, per le prestazioni seriali e ripetitive da parte dei lavoratori, al punto che persino le disposizioni in materia di salute e sicurezza per il lavoro che si svolge all'interno di studi professionali - come qui opportunamente si vuole correggere - sono assimilabili, per molti aspetti, a quelle della fonderia.

Credo che se uno studio professionale ha caratteristiche simili a quelle di un'abitazione (o, talora, è la

stessa abitazione) non possa che avere una regolazione analoga a quella dell'abitazione stessa. So che la Camera dei deputati ha espunto questo termine di riferimento, ma mi auguro che il legislatore delegato vorrà tener conto delle caratteristiche oggettive di quell'ambiente di lavoro e, più in generale, a proposito del lavoro agile, della imponderabilità del luogo prescelto che - come dicevamo anche in Commissione - potrebbero essere perfino i giardinetti ai quali accompagnare i propri figli, realizzando nel frattempo una prestazione da remoto: ovviamente non potremo imputare al datore di lavoro il chiodo arrugginito di una panchina di quegli stessi giardinetti.

Ironia a parte, emerge come il lavoro agile metta in discussione tutto l'impianto lavoristico definito nel corso della seconda rivoluzione industriale e rimasto sostanzialmente intatto in quella terza rivoluzione, che non ha portato significativi cambiamenti. Ma ora i cambiamenti sono radicali e, se vogliamo evitare ciò che in questo Paese è successo in occasione della seconda rivoluzione industriale, quando la paura del fattore lavoro ha indotto investimenti tecnologici straordinari finalizzati al risparmio di lavoro, ha indotto a sviluppare tecnologie di processo che hanno rallentato, per l'esigenza di ammortamento, l'innovazione di prodotto; se vogliamo evitare che quell'esperienza, che già abbiamo conosciuto nella quarta, ben più significativa, rivoluzione industriale, che arriva a sostituire spesso l'uomo in ciò che ha di più originale, cioè la sua intelligenza (per fortuna, ancora non il suo cuore), determini processi di sostituzione ancora più diffusi; non possiamo non ripensare la regolazione del lavoro. Soprattutto, non possiamo non compiere la scelta che in questo testo viene suggerita: invertire definitivamente la gerarchia delle fonti del diritto del lavoro, in modo che il contratto prevalga largamente sulla legge. La legge ha un compito fondamentale: codificare diritti inderogabili, diritti non negoziabili, diritti che sono definiti dalle convenzioni internazionali dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, per quanto riguarda l'Unione della quale siamo membri, dalla Carta di Nizza. Si tratta di diritti che recentemente, anche in Francia, la Commissione Badinter ha codificato come inderogabili, ponendo il presupposto per fare ciò che noi potremmo ulteriormente stabilire, ossia che il contratto di prossimità, il contratto aziendale, il contratto territoriale - mi auguro, in futuro, anche il contratto individuale - possano derogare a ciò che hanno disposto leggi e contratti collettivi nazionali, in modo da adattare i bisogni delle parti al comune progetto da realizzare.

Questa inversione dell'ordine delle fonti è ciò che ha caratterizzato la legge voluta dal nuovo Presidente della Repubblica francese, la cosiddetta *loi travail* del 2016, proprio in conseguenza dell'operato della Commissione che ho ricordato.

Per questo, in Italia con l'articolo 8 della manovra del 2011 e con questa legge, in Francia con la recente *loi travail* e, a sentire gli impegni del presidente Macron, con gli ulteriori interventi che a breve si appresterebbe a proporre al Parlamento, in Germania sin dalla legge suggerita dalla commissione Hartz, sempre più si individua nel contratto lo strumento agile e duttile con il quale accompagnare le grandi trasformazioni tecnologiche e consentire al dialogo sociale, alle relazioni di lavoro tra le parti di raggiungere livelli sempre più evoluti di condivisione dei cambiamenti, affinché la condivisione riguardi le fatiche ma soprattutto i risultati.

È con questo auspicio che invito l'Assemblea ad approvare il testo nei termini in cui è stato varato dalla Camera dei deputati, confermati dalla Commissione lavoro e previdenza sociale, che ho l'onore di presiedere. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD)*.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALANGA *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, volevo segnalare che avendo inserito la mia tessera al contrario, non è stata registrata la mia partecipazione alla verifica del numero legale. Avevo intenzione di far rilevare la mia presenza.

PRESIDENTE. Questo ci tranquillizza, ma lei usi meglio la tessera. Ne prendiamo atto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Favero. Ne ha facoltà.

FAVERO *(PD)*. Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, torna oggi all'attenzione dell'Assemblea il provvedimento che è stato definito il *jobs act* degli autonomi, approvato lo scorso 3 novembre 2016 qui in Senato e poi alla Camera il 9 marzo e attualmente al nostro esame, ci auguriamo per una sua definitiva approvazione in legge.

Secondo i dati Eurostat riferiti al terzo trimestre 2016, che ci dicono chi sono i lavoratori dipendenti, emerge che nella popolazione in età lavorativa compresa tra i quindici e i sessantaquattro anni nel nostro Paese gli occupati indipendenti sono 4,7 milioni; il 59 per cento circa di questa cifra sono lavoratori in proprio, ovvero artigiani, commercianti ed in generale quelli che la legge considera dei piccoli imprenditori. In percentuale gli indipendenti italiani sono il 21,1 per cento degli occupati complessivi, quindi circa 2,5 milioni di lavoratori autonomi che non hanno tutele né rappresentanza sindacale.

Esso, inoltre, è sostenuto da un fondo *ad hoc* previsto nella legge di stabilità che quest'anno stanzia 50 milioni. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il provvedimento ha subito ulteriori modifiche e limature, che hanno migliorato il testo. In questo breve intervento, voglio quindi evidenziare alcune novità introdotte e che reputo importanti in tema di lavoro autonomo, segnalando però anche delle contraddizioni esistenti sul tema della gestione separata, già ripreso dal presidente Sacconi, ed in conclusione una riflessione sul modello del lavoro agile e il mondo della disabilità.

Tra le misure contenute in tema di lavoro autonomo, voglio evidenziare, in materia di sicurezza, la delega al Governo finalizzata al rafforzamento delle prestazioni di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti ad ordini e a collegi.

L'articolo 6, comma 1, consente agli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, di attivare, oltre alle prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione. A chi è rivolta, allora, questa formula? È rivolta a quegli iscritti che hanno subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla loro attività o che siano stati colpiti da gravi patologie. Il comma 1-*bis* aggiunto durante l'esame del provvedimento alla Camera reca un'altra delega finalizzata ad incrementare ulteriormente le prestazioni sociali per maternità e malattia riconosciute agli iscritti alla gestione separata INPS, prevedendo che, per assicurare il finanziamento, possa essere aumentata in misura non superiore a 0,5 punti percentuali l'aliquota contributiva di riferimento.

Tali disposizioni si accompagnano ad un'altra misura approvata qui in Senato, su cui avevo presentato una specifica proposta emendativa, accolta, che prevede, all'articolo 8, per le lavoratrici ed i lavoratori che devono sottoporsi a trattamenti oncologici, e dunque sono inabili anche per un lungo periodo, il riconoscimento della degenza ospedaliera come per altre patologie gravi ed invalidanti. Stiamo parlando, oltre che dei malati oncologici, anche di chi soffre di diabete, di sclerosi, di morbo di Parkinson, di insufficienze cardiache, respiratorie e renali, di Alzheimer, di fibrosi cistiche e di altro ancora.

Un'altra opportuna modifica approvata alla Camera ha reso permanente l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (la cosiddetta DIS-COLL), introdotta in via sperimentale dal decreto legislativo n. 22 del 2015, attesissima ed estesa fino al 30 giugno 2017 dal recente decreto-legge di proroga termini. Certo, rimangono ancora degli argomenti da affrontare, come ad esempio la gestione separata. In questa legislatura, dopo dieci anni dal riconoscimento, attraverso la legge finanziaria per il 2007, dell'indennità di malattia e del congedo parentale di tre mesi, siamo riusciti, con la legge di bilancio per il 2017, a consentire il cumulo dei contributi della gestione separata con tutti gli altri contributi, per poter avere una pensione unica. Rimangono ancora tante altre contraddizioni, che non consentono alla gestione separata di avere pari dignità rispetto ad altre gestioni o ad altri fondi. Ma ecco allora un obiettivo che ci dobbiamo porre noi, come legislatori: arrivare a un testo unico della previdenza sociale, che potrebbe sanare tali difficoltà.

Infine, il provvedimento in esame offre un'interessante opportunità anche per il mondo della disabilità,

di cui mi sono occupata in questa legislatura, grazie proprio al modello dello *smart working*. Questo modello, secondo una stima dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, già riguarda 250.000 lavoratori dipendenti di aziende con più di 10 addetti, che svolgono questo lavoro in modalità agile; tale numero è cresciuto del 40 per cento negli ultimi due anni. Si tratta di un fenomeno diffuso, soprattutto nelle grandi imprese. Diverso è il caso invece per le piccole e medie imprese, dove solo il 5 per cento dei lavoratori lavora in tale modalità. Ecco quindi che per i disabili la modalità organizzativa del lavoro agile si presta a interpretare - oserei dire quasi come fosse un abito cucito su misura - il ruolo assegnato dalla normativa europea e internazionale dell'accomodamento ragionevole in tutte le sue declinazioni.

Ma ciò riguarda anche la situazione femminile, dove l'Italia ha un tasso di disoccupazione pari al 14 per cento, superiore alla media europea che è del 10 per cento. Nel 22 per cento dei casi le donne che lavorano al momento della gravidanza non lavorano più a due anni dalla nascita del figlio, mentre quasi la metà di coloro che continuano a lavorare riscontrano dei problemi di conciliazione tra vita privata e vita lavorativa. Se si desse loro la possibilità di gestire in modo più flessibile e intelligente il proprio orario di lavoro o di lavorare talvolta anche a casa, una parte di coloro che hanno lasciato la propria occupazione rientrerebbe nel mondo del lavoro e sarebbe più facile quindi conciliare lo *status* di madre con quello di lavoratrice. Un accomodamento è un adattamento alla situazione concreta delle normali procedure, dei processi o delle infrastrutture idoneo a consentire al disabile di accedere, partecipare o progredire all'impiego e nella carriera. Il lavoro agile, così come delineato in questo provvedimento, rappresenta la forma per antonomasia di accomodamento ragionevole nelle situazioni in cui ci sono delle difficoltà a raggiungere il posto di lavoro. Esso infatti non riguarda solo l'adattamento della posizione lavorativa come ambiente fisico, di ergonomia, di dispositivi e ausili, ma ancor più esso rappresenta un modello di riconciliazione del ciclo di vita, di cura e di lavoro.

Quindi noi, come Partito Democratico, ci apprestiamo a votare a favore di questo provvedimento e ci auguriamo che esso arrivi molto rapidamente alla conclusione del suo *iter*, in modo che possa essere fruibile da tutti i lavoratori autonomi che lo stanno aspettando e che dia finalmente loro quella dignità e quelle opportunità che finora non ci sono state, conciliandole con quelle approvate già nel *jobs act*. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bencini. Ne ha facoltà.

BENCINI *(Misto-Idv)*. Signor Presidente, colleghi, il provvedimento in esame è sicuramente degno di nota, in quanto, con il lavoro svolto, si è preso atto, finalmente, delle fragilità dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo del lavoro autonomo, che, soprattutto in questi ultimi anni di dura crisi, soffrono per le difficoltà del nostro sistema economico. Tuttavia, è improprio parlare del provvedimento in questione come dello statuto dei lavoratori autonomi. Ad ogni buon conto, seppur in presenza di alcuni aspetti critici, o troppo deboli, o comunque non pienamente soddisfacenti, questa iniziativa legislativa rappresenta un primo passo verso il riconoscimento della categoria dei lavoratori autonomi. Finalmente si pone attenzione su un comparto sino ad ora messo da parte e penalizzato dall'eccessiva pressione fiscale.

Tra le norme del testo che riguardano il lavoro autonomo meritano di essere segnalate più delle altre le modifiche alla disciplina del congedo parentale per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, nonché la disciplina più favorevole in caso di gravidanza o maternità. Ai riguardo, infatti, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro rappresenta un tema particolarmente sentito nel campo degli studi professionali, dove le donne rappresentano un'alta percentuale di occupazione. Ancora, è di rilievo la disposizione che interviene sulla deducibilità dei costi di formazione sostenuti dai titolari di reddito da lavoro autonomo, elevando dal 50 per cento al 100 per cento la quota ammessa in deduzione di alcune spese e introducendo ulteriori tipologie di oneri interamente deducibili. Questo tipo di norme è principalmente rivolto ai giovani e ai ragazzi, che iniziano una carriera lavorativa e sono sicuramente utili anche per coloro che decidano di cambiare attività lavorativa, orientandosi verso un'idea di lavoratori in continua specializzazione.

In senso critico, occorre considerare come le tutele per i lavoratori autonomi previste nel testo sono

tutte subordinate a ulteriori prelievi contributivi a carico degli stessi. Eppure, sia per coloro che hanno subito una significativa riduzione del reddito, sia per coloro che hanno subito malattie e infortuni di gravità tale da impedire lo svolgimento di attività professionali per una durata superiore ai sessanta giorni, il versamento degli oneri previdenziali e dei premi assicurativi è semplicemente sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, ma dovrà comunque essere versato successivamente, dimenticando però, come ulteriore agevolazione, la sospensione degli ulteriori obblighi fiscali, nonché l'esclusione dagli studi di settore a carico dei medesimi lavoratori autonomi. Gli studi di settore, anche con la nuova normativa e con la nuova formulazione, prevista dal recente decreto fiscale, cambiano il loro nome in "indici di affidabilità", ma di fatto continuano ad esistere.

Il Capo II del testo in esame contiene disposizioni sul lavoro agile, promosso allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione vita-lavoro, che viene configurato come una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. La modalità flessibile di esecuzione della prestazione consentirà, da un lato, di rispondere all'esigenza dei lavoratori di coniugare meglio i tempi di vita e di lavoro, e, dall'altro, alle imprese di ridurre strutture fisse e costi, seppure in maniera relativa. Da questo punto di vista, il provvedimento intraprende un percorso al passo con i tempi. Tuttavia, è importante scongiurare il rischio di *dumping* salariale.

Un'altra potenziale criticità riguarda gli elementi relativi alla normativa sulla sicurezza sul lavoro con riferimento al lavoro agile: si tratta di una limitazione che potrebbe rendere meno appetibile per un datore di lavoro l'adozione o il ricorso al lavoro agile nei confronti dei lavoratori dipendenti. Infatti, sarebbe stato utile specificare come la responsabilità del datore di lavoro sia limitata ai soli strumenti che vengono forniti al lavoratore. Il presidente Sacconi in precedenza faceva riferimento alla problematica della responsabilità *in itinere* nei confronti del lavoratore: dunque l'INAIL dovrà emanare delle linee guida ben precise.

Al di là degli aspetti sicuramente positivi del testo, va rilevato, comunque, che una riforma del lavoro autonomo non imprenditoriale avrebbe richiesto forme di investimento più rilevanti da parte dello Stato. Il disegno di legge in esame, infatti, mette in campo pochissime risorse economiche. Una vera riforma del lavoro autonomo non può prescindere, poi, dall'affrontare il tema della semplificazione di burocrazia e fisco e dalla fiscalità generale.

Altro tema di rilievo decisivo per il mondo del lavoro autonomo, non affrontato dal testo, è l'accesso al credito, i cui evidenti ostacoli, in particolare negli ultimi anni, hanno non solo costretto tanti professionisti ad abbandonare o ridurre le proprie attività, ma, soprattutto, hanno disincentivato ad iniziare nuovi lavori, proprio perché spesso manca la fiducia nei confronti del nuovo lavoratore e quindi la concessione di credito da parte delle banche. Mi auguro che la normativa delegata si ponga l'obiettivo di costruire, per tali lavoratori, un sistema di *welfare* che offra maggiore sostegno, per il presente e anche per il futuro. Allo stesso modo occorre continuare, affinché da un punto di vista del *welfare* vengano meno le grandi disparità tra i lavoratori cosiddetti dipendenti e quelli autonomi. La senatrice Favero ricordava che ci sono alcuni aspetti irrisolti, tra cui il sistema previdenziale che forse in futuro sarebbe opportuno unificare.

In tutti i casi il provvedimento in discussione è un passo importante per i lavoratori autonomi e anche per lo *smart working*, ma è un primo passo; occorre sicuramente implementare e migliorare la legislazione in merito e spero che in futuro il discorso venga portato avanti e migliorato sempre di più per rispondere proprio alle esigenze effettive del mercato che, purtroppo o per fortuna, sta cambiando e ha bisogno di risposte certe.

Noi esponenti della componente Italia dei Valori del Gruppo Misto voteremo a favore del presente provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ichino. Ne ha facoltà.

ICHINO *(PD)*. Signor Presidente, nel mio intervento in sede di discussione generale in prima lettura sul presente provvedimento ho sottolineato il valore positivo del testo legislativo in discussione, in quanto esso volta pagina rispetto a una lunga stagione in cui il diritto del lavoro ha considerato il

lavoro autonomo come ontologicamente estraneo al proprio campo di applicazione. Ora finalmente si riconosce in modo organico e compiuto che anche il lavoro autonomo ha alcune esigenze di sicurezza, delle quali però non si può fare carico il contratto tra le parti, salvo correggere le eventuali distorsioni derivanti da situazioni di sostanziale dipendenza economica del prestatore dal committente o da abusi di posizione dominante da parte di quest'ultimo. Questa è l'impostazione che correttamente ritroviamo negli articoli 2 e 3 del testo legislativo. Le esigenze di sicurezza del prestatore autonomo possono e devono essere soddisfatte nell'ambito del rapporto previdenziale, come molto opportunamente fa il provvedimento.

Su questa prima parte della nuova legge - per non ripetermi - mi limito a richiamare tutto quanto dissi nel mio intervento del 26 ottobre scorso. Anche sulla seconda parte, costituita dagli articoli da 18 a 23, richiamo le notazioni positive svolte in quell'intervento che si limitano però all'apprezzamento della *ratio legis*, dell'intendimento del legislatore di promuovere e favorire quello che ora viene battezzato come lavoro agile, ovvero il rapporto di lavoro nel quale, per un determinato segmento temporale, la prestazione lavorativa è esentata dal vincolo contrattuale del coordinamento spazio-temporale, assumendo così i tratti essenziali della prestazione autonoma, pur nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

Tuttavia, visto che sia in questo ramo del Parlamento sia nell'altro su questo disegno di legge si è registrata una convergenza insolitamente ampia di consensi, mi sia consentito proporre su questa seconda parte del testo alcune osservazioni critiche, una voce fuori dal coro, senza che questo venga considerato come una nota stonata. È chiaro che queste osservazioni non mirano a ulteriori emendamenti, poiché si vuole che il testo diventi finalmente legge ed è utile che lo diventi subito. È utile però anche che queste osservazioni restino a verbale a futura memoria, in modo che se l'esperienza pratica dell'applicazione della nuova legge mostrerà che esse hanno qualche fondamento, se ne possa tener conto negli aggiustamenti legislativi futuri.

Il rischio che vedo è che le disposizioni contenute in questo Capo II del provvedimento possano ridurre quella agilità del rapporto che, invece, vogliamo promuovere e preservare. Non si preserva l'agilità se l'accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui che mi sembra nascano da una nostra perniciosa tendenza, soprattutto in materia di lavoro, all'iper-regolazione, alla legificazione di ogni aspetto del rapporto, anche laddove non ve ne é alcuna utilità, salvo che per i burocrati ministeriali (per costoro, infatti, la complicazione legislativa comporta la funzione di sacerdoti dei sacri misteri, cioè di interpreti del testo legislativo mediante circolari) e per il ceto dei consulenti del lavoro e degli avvocati, cui peraltro appartengo, la cui opera è resa indispensabile. Costituisce un aumento ingiustificato dei costi di transazione anche la sola ipertrofia delle norme, la produzione di testi legislativi nei quali si dicono in venti righe cose che si potrebbero dire in una riga sola o, peggio, si ripete inutilmente con parole nuove ciò che è già detto da una norma generale in riferimento a una fattispecie particolare. Ogni regola enunciata nuovamente dà luogo allo sforzo di stuoli di interpreti per individuare ogni minima differenza di significato ravvisabile in ciascuna parola nuova utilizzata dal legislatore. Del resto, anche soltanto l'aggiunta di quelle venti righe per non dire nulla di nuovo costituisce un aggravio dei costi di transazione perché obbliga tutti gli operatori a ingaggiare un consulente per accertare che la nuova legge non disponga una variazione della vecchia disciplina.

Faccio solo due esempi. In mesi di discussione su questo nuovo testo legislativo non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato cosa aggiunga l'articolo 21 alla disciplina generale applicabile a tutti i rapporti di lavoro in materia di controllo a distanza. Queste sette righe di *Gazzetta Ufficiale* che aggiungiamo sono del tutto inutili e dannose per la complicazione della vita dei cittadini che esse di per sé comportano per il solo fatto di essere state aggiunte. Allo stesso modo, in mesi di discussione su questo testo non ho trovato nessuno che mi abbia spiegato cosa aggiunga l'articolo 22 alla tutela generale della sicurezza del lavoratore subordinato. Qui addirittura si tratta di quindici righe del tutto inutili. Sempre sul piano della chiarezza e leggibilità del testo legislativo, non si fa apprezzare positivamente che in questo disegno di legge alla Camera sia stato inserito l'articolo 24, contenente una

norma in materia di contribuzione previdenziale per le assistenti domiciliari di Bolzano.

Si può capire che la nuova legge imponga alle parti l'obbligo di stipulare l'accordo concernente il lavoro agile in forma scritta, anche se questo configura un piccolo peso in più rispetto all'ordinamento oggi vigente, che invece ne consente la pattuizione orale. Se si impone pure che l'atto scritto definisca - cito testualmente - «le riforme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore» (articolo 19) e poi si aggiunge che lo stesso atto scritto deve individuare «le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari» (articolo 21, comma 2), si costringe, senza che ce ne sia alcuna ragione apprezzabile, l'impresa di dimensione piccole e medie ad avvalersi di un consulente o di un avvocato per adempiere questo obbligo. Al consulente e all'avvocato, per altro, si dà una gatta da pelare non facile. Cosa si potrà mai scrivere di utile nella pattuizione scritta circa le forme di esercizio del potere direttivo nei confronti del lavoratore agile oppure circa le condotte particolari che possono dare luogo a sanzioni disciplinari quando la prestazione è destinata a svolgersi al di fuori del perimetro aziendale e nei tempi liberamente decisi dal lavoratore? Ma soprattutto, quale funzione protettiva possono mai, in concreto, svolgere queste due disposizioni? Qual è l'abuso del potere direttivo del datore o del potere disciplinare che si vuole prevenire? Se non rispondiamo a queste domande, vuol dire che queste norme non hanno una ragione d'essere e allora sarebbe meglio non averle inserite.

Se quel primo vincolo formale, di cui all'articolo 22, appare scarsamente utile e potenzialmente dannoso, ancor più questo va detto dell'obbligo di consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori, con cadenza almeno annuale (ogni anno bisogna ripetere questo duplice adempimento scritto), un'informativa scritta nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro (articolo 22): siamo al chiodo nella panchina del parco, a cui accennava il relatore poco fa.

Qui osservo che, nella stragrande maggioranza dei casi di lavoro agile, che già esiste e già è praticato in numerosissimi casi nel nostro tessuto produttivo, questa forma di lavoro consiste in un'attività svolta mediante computer collegato a distanza con l'organizzazione aziendale, dove il rischio aggiuntivo, il rischio differenziale del lavorare a casa propria, o dove si preferisce, è francamente assai poco apprezzabile.

Altro sarebbe il discorso se questo obbligo venisse imposto soltanto là dove vi sia uno specifico rischio aggiuntivo, quindi non in qualsiasi caso e addirittura ripetendo l'adempimento ogni anno, ma solo nei casi in cui, per le sostanze utilizzate o per il macchinario che deve essere utilizzato, che peraltro è materia più da lavoro a domicilio del secolo scorso che da lavoro agile del XXI secolo, nello svolgimento dell'attività fuori dai locali aziendali sia ravvisabile un concreto rischio aggiuntivo.

Nel mio intervento dell'ottobre scorso osservavo su questo punto come l'errore che qui si ripete sia lo stesso che ha caratterizzato gran parte della legislazione del lavoro nella stagione passata. In ogni occasione promettiamo agli operatori economici semplificazione normativa e abolizione degli adempimenti inutili, ma poi, nel momento in cui vogliamo promuovere il lavoro agile, cadiamo nella tentazione della iper-regolazione e dell'imposizione di adempimenti che non sussistono in alcun ordinamento che noi conosciamo, parlo di ordinamenti stranieri. E questo deve farci pensare, perché quando un adempimento aggiuntivo esiste soltanto in Italia e in un nessun altro Paese, neppure in quelli molto più avanzati del nostro sul terreno del lavoro agile, un campanello d'allarme deve scattare e avvertirci che forse stiamo peccando per l'ennesima volta di ipertrofia normativa. *(Applausi del Gruppo PD).*

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Stanno seguendo i nostri lavori gli studenti e i docenti dell'Istituto tecnico commerciale «Francesco Macchi e Francesco Forti» di Monsummano Terme, in provincia di Pistoia, che ringraziamo per la loro presenza. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 17,38)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signor Presidente, normalmente noi cerchiamo di essere sempre onesti nell'operare queste nostre valutazioni eventualmente critiche. Onestà per onestà, dobbiamo dire che si sta facendo un piccolo passettino in avanti, però dobbiamo essere sinceri e dire che non è assolutamente sufficiente per equiparare le due grandi categorie di lavoratori, parificando i lavoratori autonomi ai lavoratori dipendenti.

Ricordiamo che dovremmo essere orgogliosi ed estremamente rispettosi di chi intraprende l'iniziativa privata, cioè di chi non chiede allo Stato lavoro, assistenza, né altro. L'unica cosa che i lavoratori autonomi chiedono è di essere messi in condizione di lavorare, visto che sanno svolgere il loro lavoro per quanto riguarda le professioni ordinistiche e non. Tuttavia, sembra che lo Stato si diverta quasi a punzecchiare e normare anche dove non serve, mentre a volte basterebbe semplificare la vita delle persone per rendere più agevole lo svolgimento di un'attività professionale.

Possiamo anche pensare male, in quanto siamo in fase preelettorale, dove sempre prevalgono le logiche opportunistiche. Sembra quasi che si voglia dare un contentino e far vedere di intervenire, ma non basta allungare la mano se poi dentro c'è veramente poco.

Siamo scontenti dell'*iter* seguito dal provvedimento, in quanto, sia in Commissione che in Assemblea sono stati respinti tutti i nostri emendamenti, che avrebbero dato maggior riconoscimento e dignità al lavoro autonomo rispetto ai diritti riconosciuti ai lavoratori dipendenti.

C'è poi la questione della previdenza, dove nessuno è mai sicuro. Infatti, quando è in difficoltà e deve appianare buchi dei vari istituiti, lo Stato va sempre a pescare su previdenze magari di altre categorie.

Spesso si richiama l'Europa, ma con ritmi alterni. Se parliamo di deducibilità delle spese, dobbiamo ricordare che l'autonomo investe tutto nella propria iniziativa, dai macchinari, alle strutture. Prendiamo in esame le spese per la produzione del reddito. Poiché ormai non esiste limitazione alla circolazione dei lavoratori, se vogliamo veramente mettere i nostri professionisti in condizione di competere con quelli di altri Stati dobbiamo almeno parificare le condizioni. Prendiamo il caso della Germania, dove il professionista scarica tutte le spese per la produzione del reddito, ad esempio quelle dell'automobile privata se usata per lo svolgimento dell'attività professionale. In Italia è invece possibile scaricare solo una parte della cifra, irrisoria rispetto al valore del veicolo, quasi che un'automobile eccessivamente importante non sia funzionale all'attività lavorativa. Pertanto, ricordiamoci che c'è un'Europa anche quando si tratta di mettere in competizione il nostro sistema produttivo con quelli europei.

Abbiamo notato che in questa sede c'è stata una vera e propria confusione tra i professionisti iscritti agli ordini e quelli iscritti alle gestioni separate. Questo non ci piace perché intravediamo una linea poco chiara volta a concretizzare, passo dopo passo, uno smantellamento degli ordini professionali e una ricerca della liberalizzazione totale delle professioni. Assistiamo allo smantellamento, un tassello alla volta, degli ordini e dei collegi, quasi a voler compiere un'equiparazione con le professioni non abilitate.

Questa è una visione tipicamente americana, in quanto ricordate la *new economy* di clintoniana memoria, con l'effetto, tipico della globalizzazione, di togliere e abbassare qualsiasi tipo di regola e tutela, realizzando una sorta di *far west* a livello professionale.

Noi abbiamo già preso quella strada, togliendo i limiti tariffari. Addirittura nel 2012 abbiamo inserito la necessità di stipulare il contratto tra le parti - professionista e committente - per provvedere all'esclusione del tariffario professionale. Invito il Governo a ricordare che quando indice un appalto pubblico fissa esso stesso una soglia sotto la quale le offerte non possono essere considerate valide e,

quindi, valutabili. Non è infatti accettabile chiedere una certa prestazione o la realizzazione di una determinata opera sotto la soglia di un costo minimo. L'appaltatore, in quel caso, mi darà un'altra cosa, non ciò che mi serve: trufferà o inventerà un modo per non rimetterci i soldi e per erogare una prestazione diversa da quella richiesta. Dunque anche nell'appalto pubblico, nel contratto tipico tra pubblica amministrazione e impresa o soggetto privato, si prevede una soglia perché si stabilisce che sotto tale soglia non possa essere erogata una prestazione adeguata.

Perché questo sistema non potrebbe funzionare anche per le libere professioni? Eliminando il tariffario si è creato un *far west*, una giungla. Se una certa professionalità ha un costo effettivo non può essere venduta sottocosto perché altrimenti viene meno la professionalità stessa oppure si lavora solo per sopravvivere, ma questo non vuol dire creare delle regole per organizzare e far funzionare bene un sistema (in questo caso parliamo delle libere professioni).

Questo deprezzamento continuo delle prestazioni liberoprofessionali, secondo noi, serve per arrivare magari ad una sindacalizzazione. Non so se il Governo italiano, come certi altri Paesi del mondo, desideri sindacalizzare anche il lavoro autonomo. Dico questo anche perché l'unica cosa che non c'entra assolutamente niente con il lavoro autonomo è il sindacato. Infatti, nel lavoro autonomo, il professionista, o comunque l'artigiano o qualsiasi altro libero professionista o lavoratore autonomo, quando ha un buon dipendente, un buon collaboratore, lo tiene per i capelli e con i denti, perché la redditività, la funzionalità di uno studio e di una piccola *équipe* dipende proprio da una buona collaborazione. In tal caso, il primo a tutelare il dipendente è lo stesso datore di lavoro.

Il sindacato non serve nemmeno per tutelare il professionista, perché se non si guadagna a sufficienza lavorando otto ore al giorno c'è solo un'alternativa: si lavora dieci, dodici o quattordici ore al giorno e non serve il sindacato.

Praticamente, scrivendo nei bandi pubblici che possono partecipare tutti, abilitati e non abilitati, senza nessun tipo di requisito professionale, si annacquano ordini e collegi. Non è richiesto nemmeno un requisito professionale. Roma va sempre in questa direzione: sembra che le professioni si vogliano annacquare anziché valorizzare. Sulla questione è stato presentato un nostro ordine del giorno poi chiaramente respinto.

Qual è la conseguenza se non vi è una giusta retribuzione della prestazione lavorativa? Il professionista lavora sottocosto e fa fatica ad ammortizzare i costi di struttura. Di conseguenza farà fatica anche a pagare i propri dipendenti. È tutto un "trenino": se vogliamo tutelare i dipendenti, dobbiamo tutelare la dignità del libero professionista che deve ricevere la giusta retribuzione per pagare le giuste imposte, per pagare la giusta previdenza e per pagare correttamente i propri collaboratori.

Viviamo in una fase di crisi prolungata. Qual è il primo problema? Si fa fatica ad incassare. I professionisti per primi non fanno fatica a lavorare ma fanno fatica ad incassare. In questo caso ci saremmo aspettati che lo Stato trovasse una formula di aiuto: una forma di defiscalizzazione, un credito d'imposta, un aiuto diretto. E invece cosa avete individuato voi? Per garantire un eventuale mancato pagamento consentite al professionista di dedurre le spese per un'assicurazione che lo tuteli da possibili mancati introiti. Domanda: ma questa serve per tutelare il libero professionista o per tutelare le compagnie assicurative? Perché qui l'unico soggetto che ne esce con un guadagno utile e certo è la compagnia di assicurazione. Qui lo Stato non ci rimette un euro e non dà nessun tipo di garanzia. Ad essere onesti ci sono delle formulazioni che vanno nel senso della tutela del professionista; potremmo elencare quelle relative ai casi di malattia o di infortunio grave. Anche qui, però, vi è qualche piccola obiezione. Voi date la possibilità di prorogare di due anni il pagamento degli oneri previdenziali qualora nel corso dell'anno solare il professionista sia incorso in una malattia lunga o, comunque, un incidente o un infortunio grave. Ma la questione è che gli vanno pagati. Non è che vengono abbuonati. Domanda: se il lavoratore non ha lavorato, per malattia o per infortunio, e non ha potuto incamerare nessun tipo di reddito, alla scadenza come farà? Dove andrà a trovare le risorse per pagare quegli oneri che, giustamente, gli sono stati prorogati, ma non abbuonati? Anche qui, sembra che si facciano le norme ma che il cerchio non si chiuda mai.

Abbiamo chiesto di abrogare gli studi di settore, che sarebbero stati gli unici ad aiutare effettivamente il professionista. Adesso non so più se chiamarli studi di settore. Chiamateli come volete, ad esempio indici di affidabilità; zuppa o pan bagnato: non è cambiato assolutamente niente. Ma noi continuiamo a chiedervi, senza avere risposte: pensate che il reddito di una persona, in questo caso della partita IVA, del professionista, dipenda da parametri o dagli effettivi incassi?

Abbiamo trovato che gli incassi non si realizzano. Si consentono le assicurazioni. Si capisce che in tempi di crisi si lavora sotto costo e che si può incorrere in malattie e altri accadimenti e si continua a far pagare, con questi termini che possono cambiare, in base a parametri oggettivi e non al reale incasso dello studio, dell'azienda, del professionista.

Concludo, signor Presidente, sul tema della sicurezza. Noi siamo d'accordo che tutti debbano garantire la massima sicurezza e la salute sui posti di lavoro, ma negli studi questo è stato un qualcosa che ha caricato costi su costi e difficoltà su difficoltà. Quale rischio si può correre in uno studio privato? I rischi sono un po' dappertutto. Anche in casa, con gli incidenti domestici, si può inciampare in un tappeto correndo verso la scrivania e ci si può anche ferire aprendo una busta con il tagliacarte, ma qui si vuole esagerare in un settore che vorrebbe, viceversa, un po' di semplificazione.

Sul lavoro agile non potrei dire nulla di meglio di quanto ha già detto il relatore. Si va a inserire una nuova tipologia contrattuale nella contrattazione nazionale che, viceversa, secondo noi doveva essere inserita nella contrattazione di secondo livello. Ma dal momento che si scrive che il datore di lavoro deve essere obbligato e responsabile di tutto quanto accade nella casa del proprio lavoratore, questo sicuramente non è un incentivo per il lavoro agile, in quanto nessun datore di lavoro potrà utilizzare questo tipo di lavoro con queste norme che lo rendono responsabile di un sito del quale lui non ha nessuna disponibilità.

Un passetto è stato fatto, ma tanti lati oscuri restano, tante necessità di questo settore sono state tralasciate. Possiamo anche dire che, tutto sommato, abbiamo anche perso una buona occasione per dare una risposta definitiva a un settore che, finora, non era mai stato considerato da nessun Governo. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pegorer. Ne ha facoltà.

PEGORER *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, il provvedimento, alla sua terza lettura parlamentare, interviene su un settore del mondo del lavoro del nostro Paese, quello appunto del lavoro autonomo, che è stato particolarmente colpito dalla crisi economica e finanziaria. La crisi, infatti, ha toccato questa significativa parte del mondo del lavoro non soltanto sul piano finanziario e occupazionale ma è intervenuta modificando la natura stessa di queste prestazioni lavorative, contribuendo ad ampliare la dimensione di precarietà e insicurezza che stanno segnando le condizioni materiali di molta parte del nostro tessuto sociale. Il lavoro autonomo ha avuto peraltro, proprio negli anni della crisi uno straordinario incremento, portando il nostro Paese a essere, dopo la Grecia, la Nazione europea con il maggior numero di lavoratori autonomi in rapporto al totale degli occupati: solo a ottobre del 2016, circa 5 milioni su un totale di 22,7 milioni di occupati, rappresentando circa il 23 per cento dei lavoratori italiani. Una situazione del tutto particolare, se pensiamo che in Francia, Germania e Gran Bretagna essi sono una quota inferiore al 15 per cento.

Caratteristica fondamentale di questo incremento, è che, per effetto della crisi, si è ridotto il numero dei lavoratori autonomi classici, come i professionisti o i consulenti, mentre è aumentato quello degli autonomi fittizi, come le partite IVA che in realtà svolgono un lavoro dipendente senza averne diritti e tutele. Basti pensare che moltissime di queste partite IVA sono in regime di mono-committenza, ovvero lavorano per una sola azienda, a dimostrazione di come gran parte del lavoro autonomo non rappresenti più la realtà dei professionisti o dei consulenti con un buon giro d'affari ed elevata posizione sociale, ma molte persone che, passando da una condizione di lavoro dipendente a quella, appunto, di lavoro autonomo, si sono trovate in una situazione di precarietà, basso reddito e scarsa protezione sociale. Sono, inoltre, cresciute il numero di giovani partite IVA iscritte al regime dei minimi, cioè sotto la quota di reddito di 30.000 euro annui. Si tratta di lavoratori che spesso si presentano in ufficio come dipendenti, ma che vengono pagati con il saldo della fattura. Altri si

trovano in un'area grigia di precarietà ed elevata dipendenza dal committente, che spesso è unico: sono lavoratori che non vedranno mai malattia, ferie, maternità, permessi retribuiti per l'assistenza ai familiari disabili o licenza matrimoniale, e, oltre a questo, percepiscono spesso una retribuzione gravemente - insisto sull'avverbio - bassa.

Il diffondersi di questo tipo di lavoro autonomo mostra, ancora una volta, come la crisi economica stia influendo non solo nei dati finanziari e produttivi del nostro Paese ma colpisca la carne viva delle persone e trasformi sempre di più il nostro mondo del lavoro in un territorio dove le aree di precarietà, scarsità di tutele e redditi inadeguati sono ancora troppo estese e profonde. È questa situazione che ha portato il legislatore nella precedente legge di stabilità al congelamento dell'incremento dell'aliquota contributiva delle partite IVA (doveva passare al 33 per cento, è rimasta al 25).

Andando al contenuto del disegno di legge, signor Presidente, esso si compone di due insiemi di norme complementari, volte, da un lato, a introdurre un sistema di interventi per la tutela sul piano economico e sociale dei lavoratori autonomi e, dall'altro, a sviluppare, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili di esecuzione delle stesse prestazioni lavorative. Si cerca, quindi, di dare una risposta all'esigenza di contrastare la condizione di fragilità dei lavoratori autonomi privi di un'adeguata rete di protezione. È un'azione che, però, non deve, non può esaurirsi solo con il provvedimento in esame, ma dovrà completarsi sicuramente con futuri interventi. Un impegno - questo - che il Gruppo parlamentare di Articolo 1 - Movimento democratico e progressista assume con determinazione, affinché si realizzi compiutamente e coerentemente l'estensione ai lavoratori autonomi di tutte quelle forme di tutele e garanzie di cui oggi sono privi.

Il provvedimento, pur nella sua parzialità e in alcuni aspetti che lasciano ancora perplessi, introduce, quindi, alcuni elementi di significativa novità, a partire dalla stabilizzazione dell'indennità di disoccupazione che, pur negli ancora profondi limiti che questo istituto ha in Italia, dà una garanzia minima della quale quei lavoratori erano sprovvisti. Importante è poi - a nostro avviso - l'estensione della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio.

Sempre in questo quadro rientrano le misure da assumere attraverso delega, volte ad assicurare forme di previdenza complementare e sociosanitaria, e anche altre possibili prestazioni sociali da parte di enti di previdenza di diritto privato per gli iscritti il cui reddito professionale risulti intaccato dalla crisi. Le nuove garanzie saranno, infatti, coperte da un equo incremento dell'aliquota contributiva di riferimento.

Significativi sono, infine, gli interventi sulle indennità di maternità e per la malattia, come la prevista istituzione del tavolo tecnico sul lavoro autonomo al Ministero del lavoro.

Signor Presidente, sono questi, in estrema sintesi, gli aspetti positivi del provvedimento che caratterizzano, a mio avviso, il testo in esame. Rimangono sullo sfondo due temi che credo, in ogni caso, sia opportuno rilevare e che il provvedimento non sembra adeguatamente e compiutamente cogliere.

Penso, in prima istanza, al tema del lavoro agile che deve, a mio avviso, caratterizzarsi come un'opportunità da cogliere per rispondere alle diverse esigenze di particolari fasi della vita e non diventare un'ennesima forma di flessibilità o, peggio, di precarietà lavorativa. E, non da ultimo, l'insostenibile situazione in cui si trovano questi e altri lavoratori in ragione della loro condizione contributiva ai fini pensionistici. Si tratta di un tema ormai ineludibile, se non vogliamo condannare intere generazioni a un futuro pensionistico non degno - insisto: non degno - di un Paese civile.

Signor Presidente, la discussione svoltasi qui e alla Camera su questo disegno di legge palesa, se ce ne fosse ancora bisogno, come il mondo del lavoro nel nostro Paese abbia subito con la crisi economica e la recessione un colpo durissimo, che ha investito i lavoratori e le loro famiglie, generando insicurezza per le condizioni economiche, preoccupazione per l'instabilità della vita lavorativa, timore per il proprio futuro, soprattutto tra i giovani. È così necessario organizzare al meglio un sistema universalistico di protezione sociale che superi le rigide divisioni per categorie di lavoratori, dando a tutti i necessari strumenti per avere una rete di protezione in un percorso di lavoro e di vita sempre più in trasformazione, assumendo il tema del *gap* generazionale come grande questione sociale.

Non c'è dubbio che la globalizzazione, come la rivoluzione digitale, lasciano intravedere uno spostamento di peso specifico dal lavoro dipendente al lavoro autonomo e, proprio per questo, a maggior ragione, si impone la necessità di fare i conti con le tutele anche di quest'ultimo. Non è ammissibile infatti che donne e uomini debbano, per mantenere un lavoro, essere costretti a perdere diritti, garanzie e *status* economico, generando, al tempo stesso, una tragica "asta" a chi si offre al minor costo e un diffondersi di condizioni di instabilità e ristrettezze economiche che continueranno a rendere le prospettive di crescita e di incremento dei consumi del tutto illusorie.

L'esperienza degli effetti del *jobs act* hanno dimostrato, oltre ogni dubbio, che non è attraverso la riduzione dei diritti che si può intraprendere la via della nuova occupazione e della ripresa. Al contrario, occupazione stabile, sicura e protetta da una rete di sicurezza sociale, sono condizioni essenziali per lo sviluppo economico e perfino per la tenuta democratica del nostro Paese.

Questo è il percorso che va intrapreso e non quello di favorire una precarietà al ribasso, che umilia le persone, impedisce la loro promozione sociale e culturale e desertifica il nostro sistema economico.

Questo provvedimento si può, dunque, considerare un passo in avanti in questo senso, anche se timido e con diversi aspetti ancora da affrontare. In ogni caso, va inserito in un quadro più ampio di riforma del mercato del lavoro e del sistema di protezione sociale nella direzione di una maggiore universalità, sicurezza e giustizia sociale. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.

PUGLIA *(M5S)*. Signor Presidente, noi, come Movimento 5 Stelle, abbiamo una notevole attenzione per i piccoli imprenditori, per il lavoro autonomo e, in generale, quindi, per i lavoratori che non fanno parte di quelle megastrutture e megaimprese, che molto spesso vengono in Italia e, praticando prezzi stracciati, devastano il mercato, agendo ai limiti della legalità e della concorrenza leale.

Pertanto, questo è un provvedimento interessante nella sua prima parte, quindi sembra proprio che stia tra il dottor Jekyll e Mr. Hyde. Anche in Commissione, ho fatto delle osservazioni in riferimento a questo provvedimento. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto la possibilità di stralciare la parte riferita al lavoro agile rispetto alla parte che fa riferimento al lavoro autonomo, perché si tratta di due materie completamente diverse e a mio avviso c'è stata una forzatura nell'andare ad inserire in uno stesso provvedimento materie così disomogenee, così diverse e che non hanno veramente niente a che fare l'una con l'altra. Noi abbiamo tentato di proporre alcuni emendamenti già dalla volta scorsa, e riteniamo sia stato fatto poco rispetto all'equo compenso. Abbiamo visto che saranno presentati degli ordini del giorno, che certamente appoggeremo, anche perché oggi sappiamo benissimo che ci sono alcuni committenti - e anche su questo volevamo un'attenzione in più - soprattutto quando c'è la monocommittenza, che ahimè sono quasi al limite della frode. Le nostre autorità di vigilanza del lavoro e della sicurezza sociale dovrebbero porre una certa attenzione, ma noi legislatori dobbiamo fornire loro gli strumenti per farlo, perché molto spesso dietro queste attività almeno formalmente di lavoro autonomo si nascondono in verità tutt'altro tipo di attività, che tutto sono fuorché autonome e quindi vengono utilizzate proprio per pagare a basso prezzo il lavoro delle persone. Per questo è fondamentale l'introduzione in Italia, una volta e per sempre, di un minimo; in questo caso un equo compenso, visto che parliamo di lavoro autonomo.

Ancora, in riferimento al lavoro autonomo, ci sarebbe veramente piaciuto che fosse stata introdotta una seria disciplina che andasse a modificare quella che consuetudinariamente conosciamo come la disciplina sugli studi di settore, anche perché se si tratta di lavoratori autonomi, piccoli, non ha veramente alcun senso avere degli studi di settore. Un lavoratore autonomo deve lavorare e poi magari deve stare attento ai suoi investimenti, sempre in attività, in macchinari o strumenti che servono per il proprio lavoro: che è piccolo lo si può vedere da altre cose. Certamente gli studi di settore oggi non hanno alcun senso e sappiamo benissimo che dovranno essere superati, ma quando si tratta di piccoli lavoratori autonomi bisognerebbe non ragionare mai con degli studi del genere.

Un altro boccone amaro che abbiamo dovuto mandar giù è la disposizione che paventa l'aumento delle aliquote contributive della gestione separata, una gestione finanziaria che noi abbiamo attaccato sin dal 2013, da quando siamo entrati in Parlamento, non come concetto ma per l'attuale struttura. Noi

riteniamo infatti che lo Stato debba farsi carico di questa tipologia di lavoratori; ma bisognava - e ci sono stati comunque degli accoglimenti in tal senso, di cui siamo contenti - separare le due tipologie di lavoratori che attualmente sono iscritte alla gestione separata. Faccio riferimento ai lavoratori parasubordinati e ai lavoratori autonomi, che sono due tipologie completamente diverse.

Abbiamo parlato della monocommittenza e ci siamo detti che lì bisogna stare attenti; questo provvedimento poteva essere un modo per prevedere ulteriori tutele anche in quei casi. Siamo contenti della reintroduzione della DIS-COLL, che abbiamo appoggiato, perché riteniamo che i rapporti parasubordinati vadano assolutamente sostenuti, con un reddito, nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Siamo contenti anche in riferimento alla malattia e alla maternità, alle aperture e all'allargamento delle tutele che sono state fatte. Siamo assolutamente d'accordo su questi punti, ma stiamo sempre parlando della prima parte del provvedimento, quindi stiamo sempre parlando del lavoro autonomo. Un'altra cosa su cui siamo stati completamente d'accordo è l'introduzione di sanzioni quando c'è una modifica unilaterale, da parte del committente, del contratto stipulato con il professionista.

Bene, questo è il dottor Jekyll; adesso andiamo a vedere Mr. Hyde, vediamo la parte brutta, cioè il lavoro agile. Vorrei far notare alcune parti del provvedimento, che in realtà già abbiamo fatto notare in prima lettura; tuttavia le nostre segnalazioni sono cadute nel vuoto. Bene, lavoro agile. Fermo restando che è stato chiarito che si tratta di una modalità di esecuzione, ma non di una nuova tipologia di rapporto, in questo accordo cosa viene stabilito?

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA **(ore 18,13)**

(*Segue* PUGLIA). Vengono stabilite, attraverso l'accordo tra le parti, anche forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Quest'ultima parte è bella e moderna; però c'è un'altra parte. Abbiamo detto: «mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro». Più avanti si precisa che «la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa» - e fin qui anche ci può stare - «entro i soli limiti» - attenzione - «di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale (…)». Se allora andiamo a combinare questi due disposti, cioè «senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro» e «entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero», io mi metto nei panni di un ispettore del lavoro che deve andare a verificare la genuinità di quel rapporto lavorativo rispetto agli orari di lavoro. Non ci riuscirà mai. Non riuscirà mai a dimostrare che, ad esempio, quel lavoratore sta lavorando cinquanta ore settimanali per quell'azienda, e che non rispetta l'orario che è stato definito dal contratto, che magari è pari a dieci ore settimanali. Non ci riuscirà mai, a meno che non sia lo stesso lavoratore ad andare, in maniera pionieristica, a denunciare il proprio datore di lavoro. Quindi, questo è un invito rivolto proprio a quei datori di lavoro a bypassare alcuni paletti contenuti nella normativa sul lavoro a tempo parziale. Ricordiamo che secondo la normativa che regola il contratto di lavoro a tempo parziale, nel momento in cui io, datore di lavoro, voglio stipulare con il lavoratore questa tipologia contratto, lo devo fare per iscritto, indicando anche, in maniera precisa, l'orario di lavoro. Ad esempio devo indicare da che ora a che ora il lavoratore lavorerà di lunedì e da che ora a che ora lo farà di martedì. Se attraverso il lavoro agile non ci sarà più questo particolare vincolo, ci metterò quello che voglio e che venga pure l'ispettore a comminare una sanzione perché il lavoratore sta lavorando al di fuori dell' orario di lavoro pattuito: gli farò "marameo"! L'ispettore, infatti, non riuscirà mai a dimostrarlo, a meno che, ripeto, non sia lo stesso lavoratore - cosa molto difficile, anche se può accadere - a sollevare il caso.

Se partiamo da questo dato (poi possiamo anche andare a leggere nel testo alcune cose positive e alcune frasi molto moderne, che fanno immaginare che questa tipologia di esecuzione vada benissimo rispetto alla modernità), se però partiamo da questo presupposto e "diamo il" a pratiche poco corrette e sleali, tutto il resto - come diceva qualcuno - è noia. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, il provvedimento in esame rappresenta un'opportunità che aiuta a sanare alcune problematiche, però non è all'insegna della semplificazione come si sarebbe auspicato. Noto in particolare delle incongruenze, che determinano difficoltà di applicazione, e delle complicazioni. Ad esempio non trovo il motivo dell'inserimento dell'articolo 11, ovvero la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Ciò mi sembra assurdo, perché nel momento in cui prepariamo un testo unico è assurdo prevederne un altro: basterebbe inserire un ulteriore articolo - che ancora non abbiamo - che parli, una volta per tutte, di sicurezza e salute sul lavoro con un testo unico. Invito dunque ad alleggerire le norme, a lavorare su questo aspetto, ma senza pensare di fare più testi unici: questa è la prima cosa che mi viene in mente.

Un altro aspetto presente nel testo, che voglio evidenziare, è quello del rischio di ordini e collegi cui vengono conferiti tanti nuovi incarichi: non so che ruolo abbiano e come possano intervenire. Anche il tavolo tecnico di confronto permanente di cui all'articolo 17 mi lascia un po' perplessa, perché un conto è l'istituzione del confronto, e un conto è pensare di far riferimento all'ennesimo specifico tavolo, che spesso diventa inconcludente a vita e che magari si sarebbe potuto "assemblare" insieme ad altri tavoli.

Vorrei inoltre puntualizzare degli aspetti che invece sono carenti e su cui mi sarei aspettata un intervento. Ad esempio, uno è quello dell'equo compenso, ovvero la tariffa di riferimento in grado di assicurare la qualità del lavoro svolto e la dignità del professionista, che è correlato anche alla qualità del lavoro svolto. Gli ordini professionali ritengono sia fondamentale reintrodurre dei riferimenti orientativi dei compensi dei professionisti, perché tale provvedimento aiuterebbe circa 2,4 milioni di professionisti, che producono occupazione per un indotto di circa 4 milioni di persone.

L'equo compenso è necessario perché molte forme di lavoro non subordinato sono state gravemente colpite dalla crisi economica e, se un tempo i professionisti erano categorie privilegiate, attualmente la maggior parte di questi lavoratori è in condizioni di inferiorità rispetto ai committenti, di solito soggetti contrattualmente forti, capaci di far prevalere i propri interessi a danno dei professionisti negli squilibri contrattuali che talora celano forme di sfruttamento.

Attualmente per i liberi professionisti non vale la tutela costituzionale garantita dall'articolo 36 della Costituzione, riservata concretamente ai soli lavoratori dipendenti, che riconosce ad ogni lavoratore un compenso correlato alla qualità e alla quantità del lavoro. L'abolizione delle tariffe professionali ha demandato la quantificazione del compenso alla contrattazione tra professionista e committente e ha impoverito i professionisti, i quali, a causa del fenomeno, denunciano una perdita in termini di qualità delle prestazioni offerte. Affrontare il problema delle tariffe in termini più generali, slegandolo dalle contingenze economiche attuali, è utile per poter far fronte anche a un ragionamento teorico. Le tariffe, in teoria, rappresentano un ostacolo alla concorrenza - d'accordo - ma solo apparentemente, perché oggi il lavoratore è anche disposto a guadagnare molto meno; inoltre le tariffe sono certamente un costo aggiuntivo e creano uno squilibrio nella regolamentazione della concorrenza. Inoltre, con i prezzi più bassi, le persone che hanno la possibilità teorica di accedere ai servizi professionali sono in numero maggiore e in teoria dovrebbe allargarsi il mercato; tuttavia la crisi ha colpito la classe media che non può più rivolgersi alla consulenza dei professionisti. Per tutti i motivi sopra descritti, le tariffe non sono altro che il guadagno del libero professionista; esse possono essere paragonate ai salari di tutti gli altri lavoratori e a questo proposito nasce un assurdo: se le tariffe sono una sorta di salario, se aboliamo le tariffe minime dovremmo abolire anche il salario minimo, ma questo non ci viene in mente di farlo.

Un altro tema importante che poteva essere rafforzato è quello concernente la semplificazione in materia di certificazione fiscale. Abbiamo l'assurdità del cosiddetto spesometro con periodicità trimestrale (semestrale per il 2017) e tutti siamo concordi a definirlo un onere inutile e dannoso, quindi è necessario almeno che tale adempimento sia annuale. Ciò è sostenuto con ragione nel rapporto del Fondo monetario internazionale, essendo più che sufficiente una periodicità annuale che consente di trasmettere dati aggregati per ciascun cliente e fornitore. Sostiene la medesima tesi anche

l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel suo rapporto sull'amministrazione fiscale italiana. L'obbligo comunicativo dei dati delle fatture emesse e ricevute dovrebbe quindi sempre avere cadenza annuale e dovrebbe essere assolto anche in forma semplificata, ad esempio aggregando i dati delle operazioni per singolo cliente. Si dovrebbero assicurare tutti i vantaggi previsti attualmente per le sole trasmissioni telematiche delle fatture, compresa la priorità nell'esecuzione dei rimborsi IVA, e la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini dell'IVA e delle imposte dirette, a condizione che sia garantita la tracciabilità, per evitare forme di evasione fiscale.

Una misura che gioverebbe alla semplificazione è rappresentata dalla redazione di un codice tributario o di una serie di testi unici, per dare alla legislazione la necessaria sistematicità e unitarietà, con una parte generale del codice che comprenda pochi e chiari principi fondamentali, immutabili nel tempo, che possano costituire una sorta di statuto dei diritti e dei doveri del contribuente, ed una parte speciale che riprenda nei vari titoli, capi, sezioni, le disposizioni dei testi unici, rendendole sinergiche e affinandone la terminologia. Ciò garantirebbe l'eliminazione delle norme inutili, coordinando per materia le altre, non solo quelle sostanziali che disciplinano i singoli tributi (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposta di registro, imposte di donazione e successione), ma anche quelle procedimentali e processuali, come le norme relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso.

È poi necessario razionalizzare il calendario delle scadenze fiscali: si tratta di un passaggio essenziale che può contribuire in misura considerevole alla semplificazione del sistema tributario. Sarebbe necessario costituire un tavolo tecnico - in questo caso sì - con i principali operatori istituzionali, in cui definire il nuovo calendario delle scadenze. È necessaria una proroga automatica dei termini degli adempimenti tributari. In attuazione delle norme dello Statuto dei diritti del contribuente, dovrebbe essere espressamente prevista la proroga automatica dei termini di presentazione di dichiarazioni e comunicazioni e dei termini di versamento in caso di ritardi nella messa a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate degli applicativi necessari a effettuare gli adempimenti. Per tutti questi adempimenti si dovrebbe prevedere un termine minimo di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dei *software* sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate. Nel caso di dichiarazioni presentate oltre i novanta giorni dal termine, deve essere superata l'attuale previsione secondo la quale la dichiarazione presentata oltre il termine (appunto, novanta giorni dalla scadenza) si considera omessa. Si dovrebbe far coincidere questo termine con quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo sia per ragioni sistematiche, sia perché appare poco ragionevole ammettere il ravvedimento anche dopo oltre tre anni per una dichiarazione presentata nei termini, anche se errata, e non ammettere il ravvedimento di una dichiarazione per la quale ci si rende conto dell'omissione dopo appena, ad esempio, quattro mesi dalla scadenza del termine di presentazione. Ci sono anche ragioni di evoluzione tecnologica poiché l'Agenzia delle entrate ha oggi la possibilità di verificare in tempo reale se un contribuente ha omesso una dichiarazione. Pertanto, si potrebbe ipotizzare anche una comunicazione con la quale si porta a conoscenza del contribuente l'omissione, dandogli l'opportunità di ravvedersi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

Vengo ora all'IVA per cassa, che consente all'imprenditore o al lavoratore autonomo di posticipare il versamento dell'imposta sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi dal momento di effettuazione dell'operazione a quello dell'incasso. Allo stesso modo, il diritto a detrarre l'IVA sui beni e sui servizi acquistati nasce al momento del pagamento dei corrispettivi ai fornitori. Attualmente l'IVA per cassa è utilizzabile solo dai professionisti e imprenditori che abbiano un volume d'affari - non un guadagno, si badi bene - non superiore a due milioni di euro. Briciole, anche se fino al 2015 era veramente misero. Si applicava solo a chi aveva un fatturato non superiore ai 200.000 euro. Si dovrebbe estendere il regime dell'IVA per cassa a importi superiori, almeno sino a 10 milioni di euro. Perché devo pagare l'IVA prima che io abbia riscosso il mio credito? In questo modo i professionisti che fatturano più di due milioni di euro annui sono usati come bancomat dallo Stato. Si preleva contante prima che il professionista abbia ricevuto il compenso stabilito in parcella e con il fenomeno del ritardo nei

pagamenti ciò accade quasi sempre. Non è giusto che io debba prendere soldi in prestito dalla banca, pagando gli interessi passivi, per saldare una imposta che non ho ancora ricevuto in pagamento. Con il limite attuale si salvano sono gli studi professionali più grandi e potenti, che fatturano ben oltre due milioni di euro, quelli che non sono stati messi in difficoltà dalla crisi e possono anticipare ciò che eccede i due milioni di fatturato senza problemi perché hanno molta liquidità sul conto e non hanno bisogno di prestiti bancari per pagare le imposte.

Passo, infine, all'affiancamento dei giovani per favorire l'insegnamento di professioni, arti e mestieri. Una simile misura consentirebbe di mantenere i lavori tradizionali in grado di consolidarsi e, contemporaneamente, farebbe conservare e sviluppare le conoscenze del passato favorendo anche l'emersione di nuova creatività, mettendo in rete l'esperienza dei lavoratori maturi con l'entusiasmo di quelli giovani. Dalla sperimentazione e condivisione della conoscenza si otterrebbe il recupero della nostra storia antica, le antiche sapienze, accompagnate dalla produzione di nuovi saperi. Garantirebbe lo sviluppo delle professioni a vocazione artigianale. La sinergia sosterrebbe lo sviluppo della creatività giovanile e la contemporanea conservazione dei lavori creativi, di mestieri quasi scomparsi, spariti, che se coniugati con le nuove forme di comunicazione e produzione in rete garantirebbero al passato un futuro perché gli adulti possono mettere a disposizione dei giovani le proprie competenze e i giovani lavoratori possono collaborare con gli adulti creando una sorta di patto generazionale per dare un potenziale lavorativo al Paese.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barozzino. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, penso che i due temi del lavoro autonomo e del lavoro agile, essendo completamente diversi, avrebbero dovuto essere oggetto di provvedimenti separati.

Al Capo I si parla di lavoro autonomo, ma di fatto si tratta di lavoro subordinato perché tale è un lavoratore quando dipende esclusivamente ed economicamente da un unico committente, per giunta forte. E allora, chiedo come possa definirsi autonomo un lavoratore di questo genere.

Nel Capo II, si parla invece di lavoro agile. Voi del Governo e della maggioranza avete riunito tutto in una espressione: *smart working*. Per chi non lo sapesse, parliamo del *jobs act* per i lavoratori autonomi e agili, che però, dopo questo provvedimento, di autonomo e di agile avranno ben poco, perché di tutele e diritti veramente ne avranno pochi. Infatti, trattandosi di *jobs act*, come abbiamo detto e poiché - qualcuno prima di me ha accennato - i dati sono quelli che sono, tanti sono gli aspetti negativi di questo provvedimento, ma li elencherò in seguito nella dichiarazione di voto.

Ora tratterò brevemente solo alcuni temi, dalle discriminazioni che potranno crearsi sul tema del salario, al problema enorme che si solleverà in materia di sicurezza sul lavoro. Quando lo dissi, quando iniziò l'esame di questo provvedimento sette o otto mesi fa in Commissione e poi in Assemblea, come sempre tanti sorridevano. Ma ho visto che qualche giorno fa anche «Il Sole 24 ORE», ha sollevato il tema, e adesso vedo che anche il Presidente della Commissione lavoro ha dei dubbi in proposito. Come sempre, dico: ben venga, meglio tardi che mai.

Le discriminazioni saranno, come ho detto, sia sul tema della sicurezza sul lavoro, che voi cercate di scaricare tutta sulle spalle dei lavoratori, che sul salario, ma potrei continuare ancora. Questo mio intervento in discussione in generale lo voglio un po' incentrare sul discorso che ho sentito fare dal Presidente della Commissione, il senatore Sacconi, sull'accordo individuale, che solo in parte è stato modificato alla Camera. Io ho rispetto per tutte le opinioni, sia chiaro, però, siccome l'accordo individuale viene riproposto con sempre maggiore forza, per esperienza vi dico che dall'accordo individuale il lavoratore non ha mai tratto nessun beneficio. Mai. La storia dovrebbe insegnarci qualcosa, ma vedo che viene sempre riproposto, nonostante alcune modifiche che non la dicono tutta e che in parte lasciano una finestra aperta, e quindi sono seriamente preoccupato.

Ho sentito vari interventi e siccome l'accordo individuale di fatto cancella la contrattazione collettiva e di fatto il sindacato - ormai quello di attaccare il sindacato è uno sport che si sta ampliando sempre di più, come se le leggi le facesse il sindacato e non la politica, però evidentemente va di moda attaccarlo - su questo vorrei dire qualcosa, perché non si è mai fuori tema quando qualcuno attacca, secondo me,

associazioni democratiche che hanno fatto la storia del nostro Paese. In primo luogo, perché - lo voglio dire con forza - del sindacato c'è sempre bisogno; in secondo luogo, perché - lo voglio sottolineare - il sindacato non è tutto uguale. Quando si attaccano il sindacato e tutti i sindacalisti in maniera indiscriminata, io, che ho una storia sindacale fatta di base del sindacato, mi sento quanto meno chiamato in causa.

Ho detto questo perché penso che sia preoccupante un attacco di questa natura, perché ritengo - e lo voglio ribadire con forza - che un attacco del genere a tutto il sindacato in modo indiscriminato sia veramente pericoloso. Per la mia storia vi dico che i sindacati non sono tutti uguali e bisogna avere sempre rispetto quando si parla di persone in carne ed ossa che rappresentano il mondo del lavoro, perché - voglio cercare di collegarlo a quello che sto dicendo - i sindacalisti in genere sono prima di tutto lavoratori che si alzano la mattina, vanno a lavorare come tutti e poi, in maniera libera e autonoma, decidono di difendere i propri colleghi di lavoro. Secondo me, quindi bisogna nutrire una forma di rispetto ulteriore, perché quando ascolto un certo tipo di discorsi mi sento veramente offeso.

Ho già parlato del tema della sicurezza sul lavoro, che naturalmente approfondirò in sede di dichiarazione di voto. Su questo fronte si apriranno dei contenziosi senza precedenti. Infatti, voi dite che la postazione di lavoro non sarà più fissa e che, quindi, il lavoro non sarà più come quello che conosciamo. Sto parlando del lavoro agile, che magari si svolge a casa: non ci sarà più una sede fissa e il lavoratore potrà organizzare il proprio lavoro in qualsiasi sede.

C'è però una riflessione che vorrei condividere con quest'Assemblea. Già oggi ci sono dei problemi seri con riferimento al tema degli infortuni *in itinere*. Allo stato attuale un lavoratore che subisce un incidente stradale ha problemi a farsi riconoscere l'infortunio *in itinere* anche solo se non ha fatto uso del mezzo pubblico o addirittura se ha percorso una strada leggermente diversa dal percorso consueto che segue per recarsi al lavoro. Ripeto, il lavoratore ha seri problemi a farsi riconoscere un infortunio di questo genere, con gravi conseguenze nell'*iter* di lavoro e in tutto il resto. Penso sia pericoloso non applicare il testo unico e sulla sicurezza sul lavoro così come è, cercando qualche scappatoia o in qualche modo di ammorbidirne le previsioni.

Colleghi, ve l'ho detto sei o sette mesi fa e ve lo ripeto adesso: con riferimento al lavoro agile si apriranno contenziosi senza precedenti in tema di sicurezza.

Ho parlato dell'infortunio *in itinere*, ma vogliamo parlare dei carichi di lavoro? Qualcuno prima di me ha già detto che si parla di orario settimanale, ma non delle ore giornaliere. Chi dovrà essere responsabile dei carichi di lavoro? Il lavoratore può infatti lavorare anche fuori da casa, ma lo deve concordare con il datore di lavoro. Il lavoratore agile non può quindi scegliere autonomamente dove lavorare, in quanto lo deve concordare. Allora perché scaricare il tema della sicurezza interamente sui lavoratori? Credo che questa riflessione vada fatta, anche perché - lo voglio ripetere - nel momento in cui, con il provvedimento in esame, concedete questa ulteriore possibilità, l'unico che sicuramente trarrà dei benefici sarà il datore di lavoro, che risparmierà sulla mensa, sull'elettricità e praticamente su tutto.

Dal momento che voi dite di voler normalizzare il lavoro autonomo e agile, mi chiedo perché non vengano affrontati seriamente questi temi che il sottoscritto - siete miei testimoni - ha sollevato dal primo momento, parlandone sette mesi fa. Da allora sono rimasti così come erano e siccome non avete più potuto nascondere il fatto che il problema esiste, lo avete rimandato. Penso che questa cosa sia veramente pericolosa.

Vorrei collegarmi al tema del sindacato, organizzazione di cui c'è sempre bisogno. Dovete ricordarvi che i sindacati non sono tutti uguali e quindi è veramente fastidioso fare di tutta l'erba un fascio. Questi temi sono oggetto di contrattazione e, quindi, il lavoratore non deve essere lasciato solo di fronte allo strapotere economico del committente o datore di lavoro. È una cosa semplicissima, che può comprendere chiunque abbia voglia di capire e non sia in malafede.

Sui temi del salario e della sicurezza si apriranno procedimenti, in quanto ci saranno discriminazioni, e fornirò dettagli in sede di dichiarazione di voto. Per questi motivi, non possiamo votare un provvedimento come quello in esame, visto che avete avuto il tempo - circa sette mesi - per migliorare

gli aspetti critici, nel rispetto delle idee di ciascuno, e non lo avete fatto. Io naturalmente non voterei mai il *jobs act* perché ha provocato tanti disastri, ma se si ha veramente rispetto delle idee di tutti, e di quelle dei lavoratori *in primis*, quantomeno ci si fa carico delle istanze sollevate da tutti. Adesso la maggioranza si ricorda che esiste anche il tema della sicurezza. Ecco perché non possiamo votare questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo Misto-SI-SEL)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università del Salento di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 18,40)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bertacco. Ne ha facoltà.

BERTACCO *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor Sottosegretario, il provvedimento oggi in esame, licenziato con modificazioni dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017, concerne modifiche per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire la flessibilità nei luoghi del lavoro subordinato.

Questo provvedimento di legge ha preso il nomignolo di "*jobs act* per gli autonomi" ma ci auguriamo che tale appellativo sia più produttivo del *jobs act* originale, e che comporti maggiore garanzia per i lavoratori autonomi.

All'interno del provvedimento si possono osservare nuove tutele per i lavoratori autonomi, che non erano garantiti in maniera soddisfacente dalle precedenti politiche lavorative.

Il disegno di legge, come sappiamo bene, si compone al Capo I di articoli volti alla tutela del lavoro autonomo, quali: estensione del congedo parentale anche ai padri fino a sei mesi, entro i primi tre anni di vita del neonato e con calcolo della contribuzione su un periodo di diciotto mesi e il sostegno e la garanzia del trattamento assistenziale nei periodi di malattia grave, anche per casi che comportano una degenza ospedaliera. Tali garanzie fino a poco tempo fa non erano previste dalla legge in maniera specifica. Sono garanzie lavorative che finalmente iniziano a comporre un sistema di *welfare* anche per i lavoratori fino ad ora meno tutelati, cioè i lavoratori autonomi, anche se è veramente solo un inizio, un piccolo passo, e che prima di parlare di vera protezione ci sono ancora molti passi da fare.

Questo provvedimento di legge da sicuramente una spinta positiva verso la tutela del lavoratore autonomo per quanto riguarda maternità e malattia, ma soprattutto ha come obiettivo l'incoraggiamento all'occupazione femminile.

Al Capo II, poi, viene annoverata la disciplina del lavoro agile, lo *smart working*, e si prevede la tutela della figura del lavoratore agile, affermando cioè che, a parità di mansioni svolte, egli dovrà ricevere un giusto compenso economico non inferiore ai suoi colleghi che sottostanno agli inquadramenti aziendali dei contratti collettivi, potendo anche lui usufruire dell'assicurazione sugli infortuni. Gli stessi lavoratori autonomi potranno concordare con l'azienda gli obiettivi da raggiungere in termini di produttività. Tutto questo senza vincoli d'orario e di luoghi, e con il supporto di strumenti tecnologici per lo svolgimento del lavoro.

Il rapporto lavorativo tra le due parti, datore e professionista, dovrà vedere garantito il tempo di disconnessione, cioè il periodo di riposo che spetta al lavoratore, sia all'interno che all'esterno dell'azienda.

In un mondo che corre irrefrenabilmente verso il futuro, senza guardarsi mai indietro, il nostro Paese non può rimanere fermo a guardare. Abbiamo bisogno di un salto qualitativo in termini di tutela del

lavoro autonomo, abbiamo bisogno che non ci siano più discriminazioni di ruolo per le diverse tipologie contrattuali all'interno di un'azienda. Abbiamo bisogno che le lavoratrici italiane siano tutelate sia come donne che come future mamme. Abbiamo la necessità di diminuire l'eccessiva pressione fiscale che grava su questi professionisti. Abbiamo bisogno che lo *smart manufacturing* (sviluppo digitale all'interno dei processi industriali), sia all'avanguardia e che possa competere a testa alta con gli altri operatori all'interno del mercato globale.

È sotto i nostri occhi la difficoltà che l'Italia, in termini di lavoro e occupazione, sta vivendo negli ultimi decenni. Non possiamo più rallentare l'evoluzione delle figure dei lavoratori autonomi, e dei lavoratori in generale.

In conclusione, non possiamo dimenticare, né contraddire, la nostra contrarietà e insoddisfazione nei confronti delle politiche economiche sul lavoro e sullo sviluppo che gli ultimi Governi di centro sinistra hanno attuato. Siamo infatti sempre stati a favore della tutela del lavoro autonomo in tutte le sue sfaccettature, e accogliamo questo provvedimento come un passo, seppure timido, nella direzione che Forza Italia auspica da sempre. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Angioni. Ne ha facoltà.

ANGIONI *(PD)*. Signora Presidente, colleghi senatori, dopo la seconda lettura della Camera, io mi auguro che finalmente il Senato possa concludere definitivamente l'*iter* di questo provvedimento, consentendo al nostro ordinamento di avere, dopo diversi decenni, una disciplina organica per il lavoro autonomo.

Nella prima lettura abbiamo già sottolineato come negli ultimi decenni, di fatto, la richiesta di nuove figure professionali da parte del mercato, accompagnata dall'introduzione di norme che hanno fatto nascere nuove tipologie di contratti di collaborazione, hanno reso la categoria del lavoro autonomo molto diversa dal passato e certamente non meno degna di protezione di quella del lavoro dipendente.

Anzi, è certo che gli effetti della crisi economica degli ultimi anni si sono abbattuti in particolare su di essi e solo negli ultimi anni ci si è posti veramente il problema del loro riconoscimento come categoria di lavoratori bisognosi di attenzioni e di tutele, anche per la debolezza, se non l'assenza, per molto tempo, di strumenti associativi identificabili come credibili sostenitori delle loro rivendicazioni. Ecco perché abbiamo parlato di crisi di rappresentatività del mondo del lavoro, in particolare riferendoci al lavoro autonomo. Ed ecco perché è così importante che oggi il nostro Paese si occupi del loro riconoscimento, del riconoscimento di una categoria di lavoratori che ha bisogno di nuove norme di protezione e di tutele oggi per loro assenti.

È stato ricordato, giustamente, che l'Italia è, tra i Paesi europei, quello, dopo la Grecia, con il più alto numero di lavoratori autonomi: tra il 23 e il 26 per cento, ci dicono le statistiche, sul totale degli occupati. Una percentuale che ci fa dire che non sempre si tratta di vero lavoro autonomo, ma spesso si tratta di forme di lavoro sostanzialmente subordinato, mascherato soltanto da lavoro autonomo. Tra le altre cose, quindi, noi dobbiamo comprendere come le nuove norme possano scoraggiare quelle forme distorsive di lavoro autonomo. E io penso che esse, le nuove norme, limitino l'utilizzo di questi rapporti per finalità distorsive.

Lo fa innanzitutto l'articolo 3, quando definisce abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto a prestazione continuativa, di recedere da esso senza un congruo preavviso.

Ma uno degli aspetti più positivi del disegno di legge mi sembra quello di porsi l'obiettivo di costruire, per i lavoratori autonomi, finalmente un sistema di garanzie e tutele che io definirei anche un aggiornamento del nostro *welfare*, capace di dare delle prime importanti risposte alle loro esigenze. Lo fa, per esempio, questo provvedimento, prevedendo che i centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo.

Mi sembra, poi, certamente una conquista di civiltà l'articolo 12, che introduce una norma richiesta da tempo, in particolare dalle lavoratrici autonome. Si prevede che l'indennità di maternità venga

riconosciuta a prescindere dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa. C'è, inoltre, finalmente il riconoscimento dei congedi parentali anche per i padri che svolgono un lavoro autonomo.

Importantissimo, poi, è l'articolo 13: la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa senza corrispettivo per un periodo non superiore ai centocinquanta giorni l'anno. Purtroppo, anche la Camera ha confermato la disposizione che questo principio è condizionato al fatto che il committente non abbia interesse a uscire dal contratto. Dico «purtroppo» perché personalmente avrei preferito che la Camera avesse superato questa disposizione.

Molto importante è, a mio avviso, la disposizione che prevede la possibilità di sostituzione per la lavoratrice autonoma da parte di un proprio familiare. È prevista, tra l'altro, anche la compresenza della lavoratrice con il suo sostituto. Altrettanto rilevante è l'articolo 12, che formalizza in maniera chiara il fatto che la collaborazione si intende coordinata soltanto quando il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa.

La Camera, in buona sostanza, ha, a mio giudizio, migliorato il testo così come lo avevamo licenziato in prima lettura al Senato. Voglio citare in particolare due disposizioni: anzitutto, quelle dell'articolo 5, che ha significativamente modificato le disposizioni votate in Senato, circoscrivendo l'oggetto dell'articolo previsto alla sola possibilità di rimettere alle professioni organizzate in ordini e collegi atti di pubbliche amministrazioni laddove sia assicurata la terzietà dei professionisti incaricati e l'esclusione di potenziali situazioni di conflitto di interessi, nonché il rispetto della tutela dei dati personali nell'esercizio di queste funzioni.

È altresì di grande rilevanza l'introduzione da parte della Camera dell'articolo 7 che rende strutturale la cosiddetta DIS-COLL, ossia l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione continuata e continuativa. È un fatto di giustizia per quei lavoratori che non toglie nulla alle giuste riflessioni - che sentivo fare poco fa - su un futuro incerto, soprattutto da un punto di vista di trattamento pensionistico, per quei lavoratori. Si tratta di un primo passo, comunque molto importante, per il riconoscimento di una piena dignità di questi lavoratori.

Infine, le disposizioni del Capo II del disegno di legge in esame disciplinano il lavoro agile chiarendo che questo istituto non costituisce una nuova tipologia contrattuale ma una particolare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, basata sulla flessibilità di orari e di sede e caratterizzata innanzi tutto da una maggiore utilizzazione degli strumenti informatici, telematici e delle altre possibilità che la tecnologia oggi offre per l'espletamento dei compiti lavorativi. Il lavoro agile si caratterizza per l'assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti fuori dai locali aziendali. Al lavoratore che svolge le proprie attività mediante modalità di lavoro agile si applica un trattamento economico e normativo - credo che questo punto sia da chiarire con assoluta certezza, anche per ribattere ad alcune considerazioni che non mi sembrano corrispondere alla realtà di quanto scritto nel testo al nostro esame - non inferiore a quello di chi svolge la propria attività in maniera ordinaria per le stesse mansioni. A quel lavoratore il datore di lavoro deve garantire - la norma è chiara sul punto - il diritto alla salute e alla sicurezza secondo «i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro».

Concludo, signora Presidente, dicendo che con questo provvedimento non risolviamo certamente tutti i problemi legati al lavoro autonomo e alcune perplessità sull'applicazione delle norme riguardanti il lavoro agile probabilmente resteranno. Ma io credo che oggi facciamo un passo importante nel riconoscimento di nuove tutele a dei lavoratori che per troppo tempo sono stati privati di diritti fondamentali. La strada è ancora lunga, ma penso che con questo provvedimento noi rendiamo giustizia a quei lavoratori e facciamo per loro una cosa importante. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, svolgerò poche considerazioni, anche perché in numerosi

interventi i colleghi hanno espresso apprezzamento per il testo e d'altronde esso è stato il frutto di un lavoro intenso da parte della Commissione. Il testo approdato all'esame della Camera dei deputati, come abbiamo visto, è stato corretto in misura molto contenuta. È un testo molto diverso da quello originario del Governo, che si riferiva soltanto alle professioni non ordinistiche e aveva una definizione del lavoro agile molto meno comprensiva delle fattispecie che si stanno manifestando sulla base dell'impiego delle nuove tecnologie.

Ringrazio, in particolare, i colleghi Bertacco, Angioni e Favero, ma anche il collega Divina, il quale ha riconosciuto come questo provvedimento costituisca in ogni caso un passo avanti rispetto alla legislazione vigente.

Vorrei dire, in particolare al collega Ichino, che la semplificazione non è un fatto tecnico, ma è un fatto politico. La semplificazione è la faticosa conquista di una cultura politica fondata, a mio avviso, innanzitutto sull'antropologia positiva, cioè su un presupposto di fiducia nei confronti della capacità delle parti di autoregolarsi da parte del legislatore. Non a caso ho parlato di inversione della gerarchia delle fonti, nella convinzione che il nuovo diritto del lavoro non possa che essere prodotto soprattutto dal contratto, piuttosto che dalla rigida fonte legislativa.

Le norme relative al lavoro agile avrebbero avuto bisogno di qualche contenuto incrementale; probabilmente sarebbe stato opportuno adattare alle modalità di lavoro agile la disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordo al collega Barozzino che la disciplina contenuta in questo testo sostanzialmente conferma la regolazione del testo unico, ma che comunque si pongono problemi di adattamento. Mi sono permesso, nella relazione introduttiva, di segnalare l'opportuno scambio tra minori adempimenti, soprattutto quando sono platealmente incompatibili con le caratteristiche di agilità del lavoro da remoto, con una maggiore sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria, ove rafforzata, ove assuma carattere olistico, si rivolge all'integralità della persona e consente di prevenire il formarsi di condizioni di bisogno di salute. Questo tema rimarrà aperto. Il cambiamento del lavoro, che stiamo chiamando lavoro agile e che progressivamente sta contaminando tutti i lavori, viene interpretato dai più come un'evoluzione del lavoro anche e soprattutto dal punto di vista dei modi in cui la persona può esprimere le proprie potenzialità attraverso il lavoro ed allo stesso tempo conciliare questo tempo con quello dedicato all'apprendimento o alle esigenze di famiglia. Non comprendo, sinceramente, le preoccupazioni relative all'orario di lavoro, anche perché dovrà essere regolato il tempo della disconnessione e questo provvedimento per la prima volta introduce un diritto non sanzionato - promozionale, mi rendo conto - alla disconnessione. Il contratto individuale, peraltro, non ha potere di deroga rispetto alla contrattazione collettiva e quindi è soltanto la sede naturale nella quale non si disciplina una nuova tipologia contrattuale, ma si regolano soltanto le modalità con le quali le prestazioni tipizzate si possono svolgere. Proprio perché si tratta di prestazioni che si svolgono al di fuori del perimetro dell'ambiente di lavoro, è interesse convergente delle parti poter definire i modi in cui si realizzano in termini tali che consentano produttività a quella prestazione, ma anche una migliore qualità della vita per i prestatori di lavoro.

Alla senatrice Fucksia vorrei dire che comprendo la sua aspirazione ad una più generale rivisitazione della materia della salute e della sicurezza (poco fa ne parlavo a proposito della trasformazione del lavoro subordinato), ma vorrei ricordare che oggi fortunatamente conveniamo largamente circa la rigidità del testo unico a proposito degli ambienti di lavoro, nel senso che lo studio professionale, soprattutto quando non è caratterizzato da tecnologie complesse, quando è addirittura l'abitazione del professionista, merita una regolazione più semplice di quella che può essere applicata ad un opificio dalle tecnologie pesanti e dall'impatto sull'attività delle persone ben diverso da quello di uno studio professionale. La delega relativa, che peraltro nasce da un mio emendamento e che, come tale, difendo calorosamente, è dedicata proprio ad un primo adattamento delle disposizioni omogenee in materia di salute e sicurezza ai diversi contesti lavorativi. Non credo di dover aggiungere altro in proposito.

Al senatore Puglia, che parlava dell'orario di lavoro, vorrei dire, se me lo consente, che in questo caso, a proposito quantomeno dell'orario di lavoro da remoto, il lavoratore non si trova ad essere contraente

debole, a meno che non si ingenerino determinati meccanismi. Non possiamo cioè considerare, almeno per questo profilo e almeno in questo caso, il prestatore come un contraente debole. Teoricamente potrebbe essere semmai interesse del datore di lavoro garantirsi un'adeguata continuità di prestazioni, ma le parti in questo caso hanno convenuto evidentemente di misurare, più che sul tempo di lavoro, sul risultato del lavoro stesso la qualità della prestazione.

Ribadisco l'appello alle colleghe e ai colleghi a confermare il testo approvato dalla Camera, affinché si pervenga alla sua definitiva approvazione, per cui anticipo la richiesta, ai proponenti degli emendamenti, di ritirarli, perché, anche se spesso meritevoli di considerazione, essi sono in contrasto con tale obiettivo, che mi sembra sia in questo momento preferibile. Rivolgo inoltre un appello ai Gruppi parlamentari tutti, quindi anche a quelli di opposizione, ad una valutazione nel merito di queste misure, in coerenza con il clima costruttivo che si è prodotto all'interno della Commissione e che ha visto molte considerazioni convergenti, tali da poter auspicare un voto oltre i confini della maggioranza parlamentare. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, vorrei qui brevemente richiamare alcuni punti, considerando anch'io, a nome del Governo, che possibilmente e sperabilmente questo sia l'ultimo passaggio parlamentare e convenendo con il relatore Sacconi che il provvedimento, nell'*iter* parlamentare, è stato sicuramente modificato, arricchito e integrato rispetto al testo iniziale prodotto dal Governo. Non di meno, mi pare che la *ratio* complessiva del provvedimento sia cambiata; semmai è stata arricchita e integrata, ma gli obiettivi che il Governo si proponeva con questa disposizione sono certamente confermati.

In particolare vorrei qui richiamarli, anche per replicare al senatore Puglia, che ha parlato di un provvedimento a due facce (dottor Jekyll e Mr. Hyde). Forse è sfuggita al senatore la *ratio* complessiva del provvedimento, che può essere compresa solo nella più generale riforma del lavoro che il Governo precedente e questo Governo hanno condotto e che vogliono condurre a termine con questo atto parlamentare.

In particolare, quindi, va richiamato quanto è stato disposto e le scelte essenziali che sono state fatte in quel provvedimento noto e conosciuto come *jobs act*, che ha avuto innanzitutto un obiettivo essenziale, quello di ricondurre le forme del lavoro dipendente al contratto di lavoro *standard*, cioè al contratto di lavoro subordinato. Era infatti noto che negli anni passati le forme contrattuali non *standard* si erano alquanto moltiplicate, spesso in forma elusiva (il lavoro a progetto, le associazioni in partecipazione); questa situazione aveva provocato sostanzialmente un danno e una lesione dei diritti, in particolare dei lavoratori e in particolare dei lavoratori giovani.

Il Governo è allora intervenuto anzitutto su questa zona grigia, che era stata di volta in volta normata, quasi dando luogo ad un *tertium genus* tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo. Anziché seguire la strada degli anni precedenti, si è preferito riordinare la disciplina, cancellando o riducendo le forme contrattuali cosiddette ibride, in modo da ricentrare la forma contrattuale sul lavoro subordinato.

Si è voluto superare in quel modo l'ipocrisia di una parasubordinazione, fatta di lavoratori autonomi solo sulla carta ma subordinati nella sostanza. Innanzitutto si è fatto questo passaggio e quindi, compiuta questa operazione di pulizia della zona spuria tra autonomia e subordinazione, restava da compiere un passo importante, che è quello contenuto nella prima parte del provvedimento in esame, ovvero quello di proteggere, valorizzare e incentivare il lavoro genuinamente autonomo, che è strategico per la parte più avanzata del tessuto economico e produttivo del Paese. Infatti, nel lavoro indipendente e anche nelle forme diversificate in cui si è manifestato in questi anni si concentra una quota importante delle professionalità a più alto valore aggiunto, che garantisce anche alle piccole e medie imprese quelle competenze specialistiche necessarie al continuo processo di innovazione tecnologica e organizzativa.

In un certo senso, si intende arrivare ad un vero e proprio statuto dei diritti e delle tutele dei lavoratori autonomi, che non deve essere in alcun modo un'imitazione in scala ridotta dei tratti tipici del lavoro subordinato, ma anzi, al contrario, deve valorizzare e proteggere proprio le specificità dell'autonomia

di organizzazione e di gestione dell'attività professionale, sostenendo tutti coloro, in particolare i più giovani, che vogliono mettersi in proprio, facendo valere il proprio patrimonio di competenze professionali.

Non è un caso che le tutele che sono state introdotte nella prima parte del provvedimento hanno a che fare con la tutela sia nel contratto con il committente, sia nel mercato del lavoro, mettendo a disposizione anche di questi soggetti servizi che favoriscono l'orientamento nel mercato del lavoro e l'accesso ad opportunità di lavoro anche verso le amministrazione pubbliche. In terzo luogo, viene disposto un rafforzamento e un allargamento dei diritti previdenziali di assistenza, che spaziano dalla malattia, all'infortunio, alla maternità, ai congedi parentali, fino a giungere all'alleggerimento dell'onere fiscale, per stimolare un lavoro autonomo di qualità, attraverso deduzioni fiscali per la formazione e lo sviluppo della professione.

Inoltre, proprio nel passaggio del testo alla Camera dei deputati, confermato in Commissione al Senato, è stato introdotto il nuovo articolo 7, che stabilizza ed estende l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nota come DIS-COLL. Si tratta di una misura importante, che riguarda un numero rilevante di persone, in particolare giovani, collaboratori autonomi, ma anche assegnisti e dottorandi di ricerca. In questo senso, questo è il secondo passo compiuto.

Il terzo passo ha riguardato quello che viene chiamato *smart work*, o semplicemente e più chiaramente lavoro agile. Infatti, il riordino dell'intero sistema del lavoro dipendente nell'ambito della figura del lavoro dipendente subordinato e il nuovo sistema di protezioni per il lavoro autonomo nelle condizioni nuove in cui si va manifestando non cancellano la necessità di riordinare e regolare in modo diverso le prestazioni di lavoro dipendente, che, a fronte dei forti cambiamenti sia sul piano tecnologico, sia sul piano organizzativo, riguardano ormai un numero non irrilevante di lavoratori di molte realtà aziendali, che hanno già sperimentato, in via diretta o contrattuale, forme di lavoro agile. Dunque questo terzo passo va in qualche modo a completare il disegno e va incontro alle opportunità di sviluppo di attività lavorative che le nuove tecnologie consentono; forse, va anche a facilitare la prestazione lavorativa in un Paese in cui il sistema di trasporti, di servizi e di *welfare* non è così efficiente e così diffuso su tutto il territorio nazionale, per non perdere opportunità e capacità di lavoro delle persone senza ricorrere ad una forma contrattuale diversa. Non siamo infatti di fronte a una nuova forma contrattuale, ma semplicemente ad una forma diversa della prestazione lavorativa.

Mi sembra che le modifiche introdotte alla Camera prevedano, da un lato, un richiamo anche nei contratti di lavoro alla modalità con cui assicurare la sicurezza sul posto di lavoro e, dall'altro, la necessità di far sì che questa forma diversa di lavoro agile possa diventare un elemento ordinario dell'attività lavorativa, senza per questo cancellare le tutele e i diritti essenziali delle persone che scelgono o intraprendono questa forma di prestazione del lavoro.

Insomma, credo che, complessivamente, con i passaggi avuti prima al Senato e poi alla Camera e infine ancora qui, al Senato, il provvedimento dia un equilibrio significativo alle scelte innovative che sono state compiute inizialmente nel testo del disegno di legge. Ritengo inoltre che, attraverso i decreti legislativi successivi che il Governo dovrà emanare entro un anno, esso consenta di risolvere alcuni aspetti che rimangono in qualche modo problematici o, in parte, insoddisfacenti, in modo da far sì che questa scelta di cambiamento importante e di ridisegno complessivo delle tutele del lavoro, sia autonomo che dipendente, abbia una sua coerenza d'insieme.

Vorrei per questo esprimere il mio ringraziamento per il lavoro svolto dalla 11a Commissione parlamentare del Senato che, da un lato, ha recepito e contribuito a questo cambiamento, in modo da favorire l'effettività del provvedimento, peraltro alquanto atteso da un numero non irrilevante di persone, in particolare da coloro che magari negli anni passati hanno visto una scarsa attenzione da parte dei Governi per questa tipologia di attività e di lavoro autonomo e che adesso trovano invece maggiori possibilità di tutela e maggiori, potenzialità di sviluppo e di crescita professionale per sé stessi, per le aziende per cui lavorano e per il Paese. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Sacconi)*.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso

dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Colleghi, apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

BUCCARELLA *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCARELLA *(M5S)*. Signora Presidente, domani mattina, 11 maggio, davanti a Palazzo Chigi e a Montecitorio avverrà l'ennesima manifestazione di protesta. Quella di domani, però, è del tutto particolare, perché sarà partecipata da una delegazione di ben 94 sindaci della provincia di Lecce, che accompagneranno un noto e stimatissimo oncologo, il dottor Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) di Lecce, per chiedere una cosa semplicissima a chi abita quei palazzi, Palazzo Chigi per la precisione, cioè la possibilità di essere ascoltati. Quella comunità salentina, infatti, ha più volte sollecitato la Presidenza della Repubblica e la Presidenza del Consiglio ad un semplice incontro per poter rappresentare la situazione relativa al gasdotto TAP (Trans-Adriatic pipeline), i cui lavori, come è noto a molti di voi, stanno procedendo.

Tali lavori, hanno finora interessato solo parzialmente il territorio, ma le aspettative in termini ambientali e sanitari sono più che preoccupanti per il territorio salentino.

A fronte di queste richieste di ascolto, non c'è stato alcun tipo di riscontro. Il dottor Serravezza ha condotto per ben dodici giorni uno sciopero della fame e della sete ed è un'iniziativa che non è solito fare. Non è persona che si concede facilmente a fare le proprie battaglie per l'ambiente e la salute con uno strumento così forte come lo sciopero della fame, tanto da mettere a repentaglio la sua stessa salute. Ha già perso 12 chili e le funzioni renali sono già alterate. Ha deciso di sospendere per tre giorni lo sciopero della fame e della sete per accompagnare questa delegazione di 94 cittadini con le fasce tricolore sul petto che domattina saranno davanti anche a Palazzo Chigi.

Il vice ministro Bellanova, con aria stizzita, ha detto che è ormai troppo tardi per parlare di TAP e di possibili soluzioni alternative. Io, i parlamentari salentini e tutti i colleghi del mio Gruppo pensiamo che non è mai troppo tardi per cercare ogni strada per sventare scelte scellerate come quelle sulla TAP, di cui abbiamo parlato tante volte da quattro anni a questa parte, da quando nel 2013 si sono affacciati i primi provvedimenti legislativi relativi a questa opera inutile e dannosa.

Noi vorremmo fare nostro l'appello dei familiari del dottor Serravezza: si mettano da parte tutte le beghe politiche e personali, i contrasti che il maggior partito rappresentato in Parlamento oggi sembra avere, al suo vertice attuale, con il Presidente della Regione Puglia; si metta da parte ogni questione politica, senza alcuna volontà di strumentalizzare alcunché. Presidente, rivolgo a lei l'appello, affinché si faccia latore dell'istanza presso il Governo, che domattina cortesemente, ma con estrema determinazione qualcuno ascolti una delegazione di questi sindaci di ogni colore politico, perché non è una cosa solo del Movimento 5 Stelle, come ben si è compreso. Il Governo dia ascolto ai cittadini e a un pezzo di territorio che mai si è mosso in maniera così determinata e univoca.

Con questo auspicio e rinnovando la determinazione con cui rivendichiamo che questa opera «non s'ha da fare» né a Melendugno, in provincia di Lecce, né da nessuna parte, chiedo che si ascolti chi chiede ascolto in maniera pacifica e sta mettendo addirittura a rischio la propria salute nella maniera più gandhiana, più genuina e più sincera possibile. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

MORONESE *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORONESE *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per dire al Governo: bravi, ci state riuscendo! Potete ritenervi soddisfatti. È iniziato il declino degli istituti scolastici in provincia di Caserta.

Oggi sono stata contattata da diversi alunni dell'Istituto tecnico «Buonarroti» di Caserta che, in seguito a un articolo di oggi su «Il Mattino» di Caserta, erano preoccupati che la loro scuola stesse per chiudere e per la conseguente perdita dell'anno scolastico. Allarmata da questa situazione e per le opportune verifiche, ho contattato la scuola, giusto due ore fa, e ho parlato con la dirigente e, mentre ero al telefono con lei, mi ha comunicato che in quel momento i carabinieri stavano disponendo il sequestro della scuola perché priva delle certificazioni sulla sicurezza, quindi relativamente al rischio sismico e alla normativa antincendio.

Sono mesi, ormai, che intervengo in quest'Assemblea per denunciare la grave situazione degli istituti scolastici in provincia di Caserta. Gli istituti sono tutti a rischio chiusura perché sono di pertinenza della Provincia di Caserta, che però ha dichiarato il dissesto finanziario a dicembre 2015. Il dissesto ha provocato l'impossibilità a provvedere a tutte quelle funzioni che ancora le spettano, come la manutenzione delle strade, dei musei, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli istituti scolastici. Da aprile è anche nell'impossibilità di pagare gli stipendi ai propri dipendenti. Situazione causata dalla finta e scellerata legge sulle Province di Delrio.

Situazione causata dal fatto che il contributo annuale che la Provincia di Caserta dà allo Stato è uno dei più alti d'Italia, nonostante sia una delle Province con la più alta percentuale di disoccupazione: sì, perché anche la desertificazione industriale di Caserta è colpa vostra. Ricordate gli operai ex Indesit-Whirpool e tutti gli altri, vero?

Ho fatto, qui in Aula, innumerevoli interventi per chiedere l'attenzione del Governo; ho depositato più di una interrogazione; ho presentato emendamenti (sempre bocciati); abbiamo cercato di coinvolgere la Regione Campania; come Movimento 5 Stelle ci siamo uniti alle proteste degli studenti, dei lavoratori e dei dirigenti scolastici. Nulla, non avete fatto nulla!

Anzi, una cosa l'avete fatta: li avete illusi, tramite i vostri rappresentanti politici locali, che avreste salvato la Provincia di Caserta grazie alla cosiddetta manovrina, ed invece avete destinato solo 110 milioni, ma per tutte le Province italiane: sono risorse ridicole, che non risolveranno nulla.

L'Istituto Buonarroti oggi chiude ed è una vergogna per tutta l'Italia. Ma questo è solo il primo degli istituti casertani costretti a chiudere, perché a ruota seguiranno gli altri. Fanno capo alla Provincia di Caserta 93 istituiti, pari a 83.000 studenti e ora, ad uno ad uno, chiuderanno tutti. Con l'anno scolastico in corso, come si farà? Cosa ne sarà di questi alunni? Cosa accadrà all'apertura dell'anno scolastico, considerato che la maggior parte delle scuole si trovano di fatto ad essere illegittime e non a norma?

Statene certi, noi non lo permetteremo: se il Governo non interverrà per scongiurare questa vergogna e questo dramma, perseguiremo qualsiasi strada per denunciarvi e per far sì che i responsabili paghino per i danni causati ai cittadini casertani, ai genitori e soprattutto ai nostri studenti.

Vergognatevi! *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

FASIOLO *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASIOLO *(PD)*. Signora Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina è stato celebrato il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo interno e internazionale e delle stragi di tale matrice. Abbiamo ascoltato, presso l'Aula del Senato, la testimonianza di giovani e familiari delle vittime del terrorismo. Come ha evidenziato il presidente Grasso nella sua orazione, stamattina, ricordando l'indescrivibile sacrificio delle vittime del terrorismo: «Il 9 maggio è una solenne occasione per raccoglierci tutti intorno ai principi della nostra Repubblica, quei principi che furono minacciati dalla furia del terrorismo».

E ancora: «È una giornata utile per comprendere il significato del nostro stare insieme e ricordare chi ha perso la vita in anni oscuri, segnati da violenza, paura e vergognose trame eversive; è un momento nel quale rinnovare l'adesione ai valori costituzionali che preservammo dal furore di chi intendeva distruggere lo Stato di diritto e annientare la nostra democrazia». Questo - lo ripeto - sono le parole del

presidente Grasso. In Aula sono stati pronunciati nomi di eroi, caduti per ciò in cui credevano, per i loro valori o per aver semplicemente svolto il proprio lavoro. Quindi è stata ricordata la terribile vicenda del rapimento e dell'uccisione di Aldo Moro, assassinato dalle BR e ritrovato nel bagagliaio di un'auto in via Caetani.

Nel suo discorso di chiusura, il presidente Grasso ha ricordato - e vorrei sottolinearlo anch'io - gli eroi di Peteano, ossia della strage che vide incontrare la morte il brigadiere Antonio Ferraro, il carabiniere scelto Donato Poveromo e il carabiniere Franco Dongiovanni, per i quali quest'anno si celebrerà il quarantacinquesimo anniversario dalla loro scomparsa. Ricordo quella giornata: era la notte del 31 maggio 1972. Una 500 bianca vicino alla ferrovia, sulla strada che porta da Savogna verso Sagrado (Gorizia), lungo il fiume Isonzo, si rivelò una trappola per i tre carabinieri innocenti, che lì si erano recati a seguito di una segnalazione anonima al pronto intervento. Rimasero uccisi e altri due militari rimasero gravemente feriti.

Si tratta di una strage che vide accusate altre vittime incolpevoli e che aveva altri mandanti in luogo della «pista rossa» inizialmente percorsa. Le sei persone di Gorizia inizialmente arrestate dopo nove mesi di carcere e tre processi furono completamente scagionate. E il filo della memoria è contenuto nell'unico documentario esistente, titolato «Per mano ignota: Peteano, una strage dimenticata», del giovane regista goriziano Cristian Natoli, che è stato presentato in anteprima a Venezia alla Casa del cinema di palazzo Mocenigo; un *film* dalla trama dettagliata, attenta al lato umano della vicenda.

Vorrei ricordare, oltre a questi innocenti, anche i meravigliosi avvocati Nereo Battello, senatore recentemente scomparso, Maniacco e Bernot, che difesero strenuamente, con un enorme coraggio, contro tutto e tutti, queste vittime innocenti. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 10 maggio 2017

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 10 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

(Vedi ordine del giorno)

La seduta è tolta *(ore 19,31)*.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2233-B e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo in ordine all'articolo 9, comma 1, e all'articolo 25, comma 3, lettere *a)* e *d)*, esprime parere favorevole nel presupposto che i contributi di cui all'articolo 7, comma 1, capoverso 15-*bis*, abbiano natura meramente solidaristica e non implichino prestazioni di alcun genere.

In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere non ostativo.

Testo integrale della relazione orale del senatore Sacconi sul disegno di legge n. 2233-B

Il disegno di legge di cui trattasi, approvato con modifiche dalla Camera dei deputati e condotto senza modifiche all'esame dell'Aula del Senato dalla Commissione di merito, è suddiviso in 3 Capi: al Capo I sono individuati i rapporti di lavoro autonomo e, in base ad una disposizione introdotta dalla Camera, l'istituto dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), al Capo II norme concernenti il lavoro agile e al Capo III le disposizioni

finanziarie e finali. Si ricorda che il provvedimento è collegato alla manovra annua di finanza pubblica.

È doveroso premettere come vi sia una diffusa attesa circa la sua definitiva approvazione. Nel disegno di legge sono infatti contenute prime significative tutele per tutti i liberi professionisti, deleghe utili a potenziare l'attività delle Casse previdenziali nonché a capacitare le professioni organizzate in ordini e collegi con riferimento a funzioni oggi esclusive delle pubbliche amministrazioni, una regolazione leggera del lavoro agile in funzione del suo sviluppo. Coabitano nello stesso testo le menzionate disposizioni in ragione dei grandi cambiamenti che stanno trasformando i tradizionali modi di produrre e lavorare. Nei nuovi assetti organizzativi orizzontali della produzione di beni come di servizi il lavoro subordinato acquista caratteristiche che lo avvicinano a quello autonomo perché le prestazioni si realizzano per cicli, per fasi, per obiettivi e sono quindi valutate in base ai risultati. Allo stesso tempo, il lavoro autonomo assume quei caratteri di fragilità e quei bisogni di tutela che un tempo erano ricondotti al solo lavoro dipendente. Per la prima volta e in termini comuni a tutti i lavoratori, tanto dipendenti quanto indipendenti, trova qui codifica esplicita il diritto "promozionale" all'apprendimento quale fondamentale tutela per la occupabilità. Esso diventa effettivo per i lavoratori autonomi attraverso l'incentivazione fiscale delle spese per autoformazione e per i lavoratori subordinati attraverso l'autonomia negoziale cui sono demandati anche i modi per sanzionare o incoraggiare i comportamenti. A questo diritto dovrà corrispondere un mercato del lavoro come sistema inclusivo perché in esso una pluralità di soggetti, dalle istituzioni educative, alle imprese, alle associazioni di rappresentanza, agli enti bilaterali devono offrire continue opportunità - formali, informali e non formali - di miglioramento delle conoscenze, abilità e competenze. Istruzione, formazione, lavoro non sono più fasi separate della vita ma si integrano in modo perpetuo. E le stesse politiche attive non sono più inerenti alle sole transizioni dalla disoccupazione al lavoro.

Si segnalano di seguito le innovazioni introdotte dalla Camera dei deputati, le problematiche che rimangono irrisolte e quelle che possono trovare soluzione attraverso atti interpretativi.

La previsione di cui all'articolo 4, che ha ricevuto un doppio voto conforme, è sembrata contrastare con il complessivo impianto normativo del diritto di autore che recepisce la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tramite la legge 20 giugno 1978, n. 399 e la direttiva comunitaria n. 2001/29/CE che agli articoli 2, 3 e 4 prevede come vi sia un diritto esclusivo ad autorizzare, volta per volta, la riproduzione, la comunicazione e la distribuzione dell'opera di ingegno. La *ratio* di questo articolo dovrebbe essere quella di aumentare le tutele per i lavoratori autonomi fornendo espressamente anche a questi ultimi quelle assicurate dalla legge sul diritto d'autore e dal codice della proprietà industriale. Si potrebbe produrre un effetto opposto se si introduce un principio di derogabilità dei diritti derivanti dalla vigente normativa tramite una loro cessione preventiva e generalizzata in sede contrattuale e non mediante autorizzazione rilasciata di volta in volta. Alcune categorie di lavoratori autonomi interessati dall'applicazione della normativa sulla protezione delle opere d'ingegno si troverebbero a godere di una tutela diminuita. Un ordine del giorno accolto dal Governo lo impegna tuttavia a produrre atti interpretativi volti a specificare che l'articolo 4 non disciplina le modalità di esercizio dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, ma si limita a richiamare la legislazione vigente sul diritto d'autore e sulla proprietà industriale, che è conforme alle fonti internazionali e comunitarie.

L'articolo 5 reca una delega al Governo per la determinazione degli atti pubblici che possano essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi. La delega (per la quale sono poste le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica) deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La riformulazione operata dalla Camera, oltre ad aggiungere il riferimento suddetto ai collegi, stabilisce i principi per l'individuazione - in sede di esercizio della delega - sia di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti pubblici in oggetto sia delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni così rimesse ai professionisti. La Camera ha inoltre soppresso il riferimento ad atti inerenti alla deflazione del contenzioso giudiziario e

alla certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche (a quest'ultimo riguardo, il testo precedente faceva riferimento anche a norme di semplificazione e all'istituzione del fascicolo del fabbricato). La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera. Essa prevede, tra l'altro, la previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-Regioni-Province autonome-città ed autonomie locali nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e la possibilità di adottare decreti legislativi correttivi entro dodici mesi dall'entrata in vigore del rispettivo decreto legislativo.

Il comma 1 dell'articolo 6 reca una delega al Governo per la definizione della possibilità per gli enti di previdenza di diritto privato, che gestiscono forme relative a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, di attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e sociosanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. Anche in questa fattispecie, la procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

Da segnalare, a questo proposito, l'accoglimento da parte del Governo di un ordine del giorno che, con lo scopo di prevenire eventuali situazioni di squilibrio economico-finanziario delle gestioni e di garantire la continuità e stabilità della tutela previdenziale a lungo termine, lo impegna a valutare l'opportunità di avvalersi dell'ADEPP per un adeguato e stabile monitoraggio con particolare attenzione all'andamento dei redditi, delle contribuzioni e dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria.

Il comma 2 dell'articolo 6 - comma introdotto dalla Camera - reca una ulteriore delega al Governo per la definizione di alcune modifiche alla disciplina del trattamento di maternità relativo alle lavoratrici autonome iscritte alla cosiddetta Gestione separata INPS e alla disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla medesima Gestione separata. Ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle modifiche, deve essere stabilito, in sede di esercizio della delega, un aumento dell'aliquota aggiuntiva a carico degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, aumento possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali, ma, in ogni caso, determinato in misura da assicurare l'invarianza di oneri a carico della finanza pubblica. Entrambi i trattamenti sono interessati, oltre che dalla delega in esame, da misure dirette di modifica, poste dall'articolo 8, comma 8, e dall'articolo 13 del presente provvedimento.

I principi di delega relativi al trattamento di maternità prevedono: l'elevamento dell'attuale arco temporale di 12 mesi (precedenti il periodo oggetto della prestazione1) entro il quale sia possibile considerare utile la contribuzione ai fini della sussistenza del requisito (relativo al

---

1Quest'ultimo periodo concerne i due mesi precedenti la data del parto ed i tre mesi successivi (cfr. l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 4 aprile 2002).

trattamento in oggetto) delle 3 mensilità di contribuzione2; l'introduzione di minimali e massimali per il trattamento. A quest'ultimo riguardo, si ricorda che la misura dell'indennità di maternità è pari, per ogni giornata, all'80 per cento di 1/365 del reddito di riferimento3.

La novella di cui al successivo articolo 13 sopprime (in via immediata), ai fini del trattamento di maternità in esame, il requisito dell'effettiva astensione dall'attività lavorativa.

Riguardo all'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata, si ricorda che essa è attualmente riconosciuta per i casi di degenza ospedaliera. Il comma 8 dell'articolo 8 del disegno di legge estende (in via immediata) il diritto ai periodi di malattia "certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche" nonché ai periodi di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino un'inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento. Inoltre, i principi di delega di cui al comma 2 dell'articolo 6 prevedono, con riferimento all'indennità in oggetto, sia l'incremento dell'ambito dei beneficiari, mediante l'inclusione anche di

soggetti che superino l'attuale limite massimo di reddito individuale costituito dal 70 per cento del massimale di contribuzione pensionistica vigente nel sistema contributivo integrale4, sia l'eventuale introduzione dell'esclusione dell'indennità per gli eventi di durata inferiore a tre giorni5. La procedura per l'esercizio di tale delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

L'articolo 7 - inserito dalla Camera - rende permanente l'istituto, finora transitorio, dell'indennità di disoccupazione (DIS-COLL) per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti (come regime pensionistico) in via esclusiva alla cosiddetta Gestione separata INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, ed estende la medesima indennità (con riferimento agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1° luglio 2017) agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio. Ai fini della relativa copertura finanziaria, il medesimo articolo 7 introduce, a decorrere dal 1° luglio 2017, un'aliquota contributiva, pari allo 0,51 per cento, per le suddette tre categorie di lavoratori, nonché per gli amministratori ed i sindaci (i quali restano esclusi dall'applicazione dell'istituto).

Si ricorda che, in base all'ultima proroga6 di cui alla normativa vigente, l'indennità in esame concerne gli eventi di disoccupazione ricadenti nel periodo 1° gennaio 2017-30 giugno 2017.

In base al medesimo articolo 7, l'INPS provvede al monitoraggio degli oneri e delle correlate entrate contributive, trasmettendo le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino scostamenti della spesa per le prestazioni rispetto alle suddette entrate contributive, i Ministeri interessati adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva.

I commi 1 e 2 dell'articolo 8 dispongono, con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017 (la Camera ha così modificato il precedente riferimento al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016), l'esclusione dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo:

1) di tutte le spese, relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente;

2) delle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande

---

2Per la norma vigente, cfr. l'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

3Il reddito di riferimento (ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 4 aprile 2002) è quello derivante dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa o libero professionale, utile ai fini contributivi, nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo oggetto dell'indennità di maternità.

4Con riferimento ai valori per il 2017, il limite di reddito è, quindi, pari al 70 per cento di 100.324,00 euro. Si ricorda che l'indennità in oggetto è subordinata anche alla condizione della sussistenza, nei 12 mesi precedenti l'inizio dell'evento, di almeno 3 mesi di contribuzione.

5Si ricorda che l'indennità spetta fino al massimo di 180 giorni nell'anno solare.

6Proroga di cui all'articolo 3, comma 3-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.

sostenute dal lavoratore autonomo per l'esecuzione di un incarico ed addebitate analiticamente in capo al committente7.

I commi da 3 a 7 del presente articolo 8 modificano la disciplina del congedo parentale per le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS (e non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria né titolari di trattamento pensionistico)8. In merito, la normativa vigente riconosce, per le donne, un trattamento economico per congedo parentale (a carico della Gestione separata INPS), limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino e sempre che sussista il requisito di 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti i due mesi anteriori alla data del parto9.

Le nuove norme decorrono (comma 3) dall'entrata in vigore della presente legge (la Camera ha così modificato il termine di decorrenza, il quale, nella versione precedente, era posto al 1° gennaio 2017). Esse, in primo luogo, elevano il limite di durata da 3 a 6 mesi, subordinando il diritto alla condizione

che i trattamenti economici per congedo parentale fruiti da entrambi i genitori, anche in altre gestioni previdenziali, non superino, complessivamente, il limite di 6 mesi (commi 3 e 5). In secondo luogo, si estende (commi 3 e 4) il diritto al suddetto trattamento economico - fermo restando il limite complessivo di 6 mesi -, con riferimento al secondo e terzo anno di vita del bambino, a condizione che risultino accreditate 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di congedo parentale. In terzo luogo, si estende l'istituto all'iscritto padre (commi 3 e 5). Il comma 6 specifica che le nuove norme (così come le attuali10) concernono anche i casi di adozione o di affidamento preadottivo.

Il successivo comma 8 concerne, come detto, la disciplina dell'indennità di malattia per gli iscritti alla Gestione separata INPS.

Nel medesimo articolo 8, la Camera ha altresì specificato le quantificazioni degli oneri finanziari derivanti dalle singole misure, quantificazioni che erano già comprese nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, sono naturalmente cambiate le quantificazioni in relazione ai diversi termini temporali summenzionati.

L'articolo 9 sostituisce l'attuale regime di deducibilità dal reddito imponibile ai fini IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi. Tale disciplina, la quale decorre (come specificato dalla Camera) dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2017, ammette:

1) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, delle spese di iscrizione a convegni e congressi e (come aggiunto dalla Camera) delle spese di viaggio e soggiorno inerenti alle suddette partecipazioni;

2) l'integrale deduzione, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle "spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento e ricerca ed erogati dai centri per l'impiego o dai soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive per il lavoro;

3) l'integrale deduzione degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni (di lavoro autonomo), fornita da forme assicurative o di solidarietà.

Nel presente articolo 9, la Camera ha altresì specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25.

7Resta ferma, per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta.

8I soggetti interessati sono costituiti da titolari di contratti di collaborazione e lavoratori autonomi, appartenenti a categorie per le quali non siano previste specifiche forme pensionistiche obbligatorie. Per la relativa disciplina attuale del congedo parentale, cfr. l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

9Requisito di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2002.

10Cfr. l'articolo 1, comma 788, ottavo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'articolo 10 dispone che i centri per l'impiego ed i soggetti autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro si dotino di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, il quale raccolga le domande e le offerte di lavoro autonomo. Lo sportello in oggetto può essere costituito anche stipulando convenzioni non onerose con: gli ordini e i collegi professionali (il riferimento ai collegi è stato aggiunto dalla Camera); le associazioni delle professioni non organizzate in ordini o collegi e le associazioni che rappresentano forme aggregative delle suddette associazioni; le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi.

L'articolo 11 reca una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali con lo scopo di

semplificarle e di adattarle alla effettiva dimensione dei rischi negli uffici. La delega deve essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di alcuni principi quali l'individuazione di specifiche misure di protezione per la tutela della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione. La Camera ha in merito soppresso il riferimento alla previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e la sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni. La procedura per l'esercizio della delega è specificamente disciplinata dal successivo articolo 16, introdotto dalla Camera.

I commi 1 e 4 dell'articolo 12 richiedono che le amministrazioni pubbliche (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica) promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per le prestazioni di servizi (la limitazione a quest'ultima tipologia di prestazioni è stata inserita dalla Camera), nonché ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l'accesso dei suddetti lavoratori alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui al precedente articolo 10, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

Il successivo comma 3 riconosce ai soggetti che svolgano attività professionale le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell'assegnazione di incarichi e appalti privati, di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare alle reti di imprese, con accesso alle relative provvidenze in materia, di costituire consorzi stabili professionali e di costituire associazioni temporanee professionali.

All'articolo 13, concernente le indennità di maternità, la Camera ha specificato la quantificazione degli oneri finanziari, quantificazione che era già compresa nelle norme di copertura complessiva di cui al successivo articolo 25; rispetto alla versione precedente, è naturalmente cambiata la quantificazione in relazione ai diversi termini temporali sopravvenuti.

Il comma 1 dell'articolo 14 prevede il diritto, per i lavoratori autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, alla conservazione del rapporto di lavoro, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, in caso di gravidanza, malattia o infortunio. Il comma sembra definire un nuovo quadro normativo, in relazione alla soppressione dell'istituto del lavoro a progetto (il quale rientrava nella figura più generale della collaborazione in forma coordinata e continuativa) e della relativa disciplina sui profili in oggetto, posta dall'articolo 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (articolo che è stato abrogato dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81). Quest'ultima prevedeva che la malattia o l'infortunio del collaboratore a progetto comportassero il diritto alla sospensione del rapporto contrattuale (senza erogazione del corrispettivo) per un periodo non superiore ad un sesto della durata stabilita nel contratto, qualora essa fosse determinata, ovvero non superiore a trenta giorni, per i contratti di durata determinabile; tali sospensioni non davano diritto a proroghe della durata del rapporto. Per la gravidanza, il diritto alla sospensione (sempre senza erogazione del corrispettivo) poteva comportare una proroga della durata del rapporto per un periodo di centottanta giorni (salva più favorevole disposizione del contratto individuale).

Il comma 2 concerne la sostituzione, parziale o totale, delle lavoratrici autonome, per il caso di maternità. La norma specifica che è possibile la sostituzione con un altro lavoratore autonomo o con un socio, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto; la riformulazione operata dalla Camera richiede, per il solo caso in cui il sostituto sia un lavoratore autonomo, che quest'ultimo goda della fiducia della lavoratrice sostituita e che sia in possesso dei necessari requisiti professionali.

Il comma 3 dello stesso articolo 14 introduce il diritto alla sospensione del pagamento dei contributi previdenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, per i casi di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni. La sospensione è ammessa per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i

contributi ed i premi maturati durante il periodo di sospensione, in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Il comma 4, introdotto dalla Camera, ha specificato la quantificazione dell'onere finanziario derivante dal comma 3.

L'articolo 16 contiene le procedure di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11, già illustrate.

L'articolo 17 inserito dalla Camera prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Il tavolo è composto da rappresentanti designati dal suddetto Ministero, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte in materia di politiche del lavoro autonomo, con particolare riferimento ai modelli previdenziali e di *welfare* ed alla formazione professionale.

Questa sede di confronto dovrà definire soluzioni con riferimento a specifiche problematiche che nel processo legislativo sono state individuate. In particolare, la attuale Gestione separata presso l'INPS sembra oggi non avere più ragione di esistere. Le professioni non ordinistiche dovrebbero poter scegliere tra una propria autonoma gestione nell'ambito dell'istituto e la costituzione di una Cassa polisettoriale. In ogni caso dovrebbero essere poste nella condizione di fruire di prestazioni proporzionate alle contribuzioni.

L'esperienza ha inoltre evidenziato che l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa. Un mio ordine del giorno impegna il Governo ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente; a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare *standard* prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a *standard* qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

Ricordo che il sistema tariffario è tuttora presente in molti Paesi dell'Unione come la Germania e che complesse tariffe di riferimento sono oggi presenti nel nostro ordinamento, ma ad uso esclusivo del giudice adito per risolvere un contenzioso intervenuto tra professionista e committente. Ora si tratta di prevenire il contenzioso e di garantire una maggiore qualità delle prestazioni attraverso l'obbligo di livelli minimi e l'informazione al mercato dei costi inerenti i servizi professionali in modo da consentire una domanda consapevole. Tale esigenza riguarda peraltro tutte le professioni ed attività autonome.

Con il Capo II si introduce la disciplina del lavoro agile, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. La Camera ha confermato trattarsi di una modalità di lavoro subordinato seguendo il compromesso tra impostazioni diverse già realizzato al Senato. Ribadisco che proprio le caratteristiche "agili" che le prestazioni lavorative vanno assumendo avvicinano e talora confondono la dimensione della subordinazione con quella della autonomia. In ogni modo, qui si introduce una *soft regulation* che vuole favorire l'evoluzione del lavoro subordinato

senza impedire la diffusione di prestazioni "agili" qualificate come autonome.

Si illustrano di seguito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati agli articoli del presente Capo che riguardano il solo articolo 20 e il nuovo articolo 24.

L'articolo 20 specifica che il prestatore di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda. La Camera ha specificato che occorre far riferimento al trattamento economico e normativo derivante dai contratti collettivi, nazionali, territoriali o aziendali, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero - per quelli aziendali - stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalla rappresentanza sindacale unitaria.

L'articolo 24 - inserito dalla Camera - abroga, a decorrere dal 1° settembre 2017, una norma specifica relativa alla contribuzione previdenziale per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la Provincia autonoma di Bolzano. I contributi previdenziali e assicurativi per tale categoria di lavoratori - sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con persone fisiche o nuclei familiari sia nel caso di rapporto di lavoro subordinato con imprese individuali o persone giuridiche - sono dovuti secondo le misure stabilite per i lavoratori domestici anche nel caso in cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio dell'assistente medesimo. Dall'abrogazione consegue l'applicazione delle norme generali, con l'eventuale inquadramento come lavoro domestico esclusivamente in base alla relativa nozione ordinaria.

La citata esigenza di una rapida approvazione del provvedimento richiederà significativi atti interpretativi in luogo di integrazioni normative che avrebbero potuto essere opportune. Ad esempio, sarà utile indicare espressamente tra gli strumenti di lavoro tecnologici - in relazione alla sicurezza e al buon funzionamento dei quali il datore di lavoro è responsabile *ex* articolo 15, comma 2, del disegno di legge - il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore e i servizi della rete aziendale (tra cui Internet) oltre a quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete (sistemi di accesso, *antivirus*, sistemi di inibizione automatica dei contenuti inconferenti con il lavoro). L'assunzione di ogni onere o costo a tal proposito andrebbe poi riconosciuta espressamente a carico del datore di lavoro.

È opportuno altresì specificare che il datore deve fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni, prevedendo che l'installazione di sistemi di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione al lavoratore e di sistemi di *software* che consentono in qualsiasi modo di monitorare, filtrare, controllare e tracciare gli accessi a Internet o al servizio di posta elettronica, sia soggetta alla procedura di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Con riferimento all'articolo 15, comma 4, si segnala l'opportunità di chiarire se gli incentivi e le agevolazioni di carattere fiscale o contributivo eventualmente previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all'interno dell'azienda sono riconosciuti anche per i lavoratori che svolgono la prestazione in modalità di lavoro agile.

Si segnala l'opportunità di specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi.

I profili della salute e sicurezza connessi al lavoro agile rappresentano forse l'aspetto più critico e sono stati oggetto di un ordine del giorno accolto dal Governo che viene ora ripresentato per una ulteriore sottolineatura. Con riferimento alle norme previste dagli articoli 19 e 20, si segnala in primo luogo un'esigenza di chiarezza in merito alle relazioni intercorrenti tra questo provvedimento e il decreto legislativo n. 81 del 2008. Risulta opportuno precisare se le disposizioni inserite nel disegno di legge

siano le sole che operino nei riguardi del lavoratore nel periodo di svolgimento della sua prestazione o se esse vadano coordinate con l'applicazione del testo unico. Uno specifico chiarimento sarebbe necessario per la copertura INAIL: in particolare, dovrà essere precisato se l'infortunio del lavoratore agile sarà assicurato e fino a che punto verranno considerati quelli in itinere. Si segnala pertanto al Governo l'opportunità di una interpretazione circa la risarcibilità di tutti gli infortuni occorsi al lavoratore durante l'orario di lavoro svolto al di fuori dell'azienda, alle stesse condizioni alle quali è garantita la copertura INAIL dei lavoratori che si infortunino nell'azienda, a prescindere da qualsiasi indagine circa l'occasione di lavoro. Non si può pretendere peraltro dall'azienda una valutazione specifica dei rischi nei luoghi di lavoro nel momento in cui il prestatore li decide in piena autonomia. Occorre quindi chiarire che, nell'ambito della valutazione dei rischi, lo *smart working* merita una considerazione specifica in sé a prescindere dal luogo in cui l'attività venga svolta e in conseguenza il lavoratore dovrà essere sottoposto ad una idonea sorveglianza sanitaria di tipo olistico. Gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo da parte del lavoratore non potranno inoltre essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro. Infine, può risultare opportuno precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro agile, quali sono le attività di trasporto su strada.

Da ultimo, il Capo III contiene le disposizioni finali. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 provvedono alla stima degli oneri finanziari derivanti dal disegno di legge ed alla relativa copertura finanziaria nonché - secondo una modifica inserita dalla Camera - all'incremento per l'anno 2017, nella misura di 35 milioni di euro, del Fondo sociale per occupazione e formazione. Quest'ultimo incremento viene disposto sulla base della riduzione della quantificazione della restante spesa complessiva per il 2017 - riduzione derivante dai diversi termini temporali sopravvenuti - e sulla base della permanenza della precedente misura complessiva di copertura relativa al medesimo anno 2017.

Ai fini della copertura, si prevedono:

- una riduzione della dotazione del Fondo per "favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato". Tale Fondo è stato istituito (nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) dall'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ed ha una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per il 2016 e di 50 milioni annui a decorrere dal 2017. La riduzione è disposta nelle misure indicate nella lettera *a)* del comma 3, mentre il precedente comma 1 provvede ad un rifinanziamento del medesimo Fondo, anche ai fini di assicurare la capienza delle dotazioni per la copertura suddetta;
- una riduzione, nella misura di 0,18 milioni di euro per il 2017, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 3, lettera *b)*);
- una riduzione, nella misura di 5 milioni di euro per il 2017, dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento) (comma 3, lettera *c)*);
- l'impiego, per il 2018, di una quota (pari a 16,16 milioni di euro) delle entrate contributive afferenti al Fondo di rotazione in materia di formazione professionale ed al Fondo sociale per occupazione e formazione11 (comma 3, lettera *d)*). Tale misura è stata introdotta dalla Camera, in relazione ai maggiori oneri per il 2018 (rispetto alla precedente quantificazione), derivanti dai diversi termini temporali nel frattempo sopravvenuti; una riduzione della dotazione del fondo

istituito precipuamente per l'esercizio delle deleghe (cosiddetto *jobs act*) di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190). La riduzione è disposta nelle misure indicate nel comma 3, lettera *e)*.

I commi 4 e 5 recano clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziaria clausole che sono state modificate dalla Camera in relazione alle norme generali in materia sopravvenute, mentre il comma 6 reca una clausola contabile finale.

11La conseguente riduzione non concerne la quota delle entrate contributive destinata ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta è pervenuta al banco della Presidenza la seguente comunicazione:
Sul processo verbale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Piccinelli non ha potuto far risultare la sua presenza in Aula.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Astorre, Azzollini, Berger, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cociancich, Compagnone, Corsini, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Filippin, Formigoni, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Longo Fausto Guilherme, Manassero, Mancuso, Marcucci, Micheloni, Monti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rizzotti, Rubbia, Ruvolo, Stucchi, Tarquinio, Taverna, Vaccari, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; De Pin, per attività della 13a Commissione permanente; Cappelletti, Filippi, Granaiola, Lai, Mussini e Paglini, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sule cause del disastro del traghetto Moby Prince; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Battista e Panizza, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Zin, per partecipare ad un incontro internazionale.

Gruppi parlamentari, nuova denominazione

La Presidente del Gruppo parlamentare "Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa", senatrice Bianconi, ha comunicato che il Gruppo assume la seguente nuova denominazione: "Alternativa Popolare - Centristi per l'Europa - NCD".

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti

In data 9 maggio 2017, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 3 maggio 2017, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione controllo (COM (2016) 798 definitivo) e sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 799 definitivo) (*Doc*. XVIII, n. 200).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

On. Ermini David
Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (2816)
(presentato in data 04/05/2017)
C.3785 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3380, C.3384, C.3419, C.3424, C.3427, C.3434, C.3774, C.3777).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Senatore Lumia Giuseppe
Disposizioni in materia di gioco d'azzardo (2817)
(presentato in data 27/04/2017)
Senatore Del Barba Mauro
Disposizioni per il riconoscimento del valore storico e culturale della Resistenza (2818)
(presentato in data 02/05/2017)

Senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra
Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali (2819)
(presentato in data 02/05/2017)
Senatrice Fissore Elena
Disposizioni per l'istituzione del registro universale dei consensi (2820)
(presentato in data 04/05/2017)
Senatrice Padua Venera
Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare (2821)
(presentato in data 04/05/2017)
Senatrice De Pietro Cristina
Disposizioni concernenti l'adozione di un piano sessennale per il contrasto dell'erosione costiera e del dissesto idrogeologico nella Regione Liguria (2822)
(presentato in data 04/05/2017)
Ministro aff. esteri e coop.
Presidente del Consiglio dei ministri
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009 (2823)
(presentato in data 05/05/2017).

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Crimi Vito Claudio ed altri
Modifica dell'articolo 67 della Costituzione, concernente il vincolo di mandato dei parlamentari (2759)
(assegnato in data 09/05/2017)
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi
Modifica all'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di abolizione integrale del limite di età per la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni (2776)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Barozzino Giovanni
Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime (2742)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 09/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. De Pin Paola
Modifiche al codice penale in materia di reati contro la sovranità e l'indipendenza dello Stato (2780)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Cardiello Franco ed altri
Modifiche al codice penale e ad altre disposizioni in materia di circonvenzione di persone incapaci e di usura (2783)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 12°

(Igiene e sanita')
(assegnato in data 09/05/2017)
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Ermini David
Modifiche agli articoli 52 e 59 del codice penale in materia di legittima difesa (2816)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
C.3785 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.3380, C.3384, C.3419, C.3424, C.3427, C.3434, C.3774, C.3777)
(assegnato in data 09/05/2017)
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro difesa
Ministro economia e finanze
Ministro giustizia
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro interno
Ministro sviluppo economico
Presidente del Consiglio dei ministri
Ministro infrastrutture
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele, dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013;
b) Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012;
c) Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il 21 giugno 2011 (2807)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea)
C.2714 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/05/2017)
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro istruz., univ., ric.
Ministro economia e finanze
Ministro beni e att. cult.
Ministro aff. esteri e coop.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:
a) Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio, fatto a Dubai il 20 novembre 2012;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Malta in materia di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre 2007;
c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Podgorica il 26 settembre 2013;
d) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 febbraio 2015;
e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica slovacca sulla

cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio 2015;
f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000 (2808)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 10° (Industria, commercio, turismo)
C.3980 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/05/2017)
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ministro giustizia
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro economia e finanze
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 (2809)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro)
C.4254 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 09/05/2017)
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. D'Ambrosio Lettieri Luigi
Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri, relativamente alle spese veterinarie (2777)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 09/05/2017)
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Moscardelli Claudio
Misure per il recupero e la valorizzazione dei poderi edificati dall'Opera nazionale combattenti (2617)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017)
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Petraglia Alessia ed altri
Istituzione di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole e modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (2764)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita'), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017)
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Langella Pietro
Disposizioni in materia di manovra di Heimlich (2771)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 09/05/2017)
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Ministro istruz., univ., ric.
Ministro beni e att. cult.
Ministro economia e finanze
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri (2810)

previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), Commissione parlamentare questioni regionali
C.4314 approvato dalla Camera dei deputati (assorbe C.4252)
(assegnato in data 09/05/2017)
9ª Commissione permanente Agricoltura e produzione agroalimentare
Dep. Fiorio Massimo, Dep. Cenni Susanna
Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura effettuate con metodo biologico (2811)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 10° (Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.302 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (T.U. con C.3674)
(assegnato in data 09/05/2017)
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Bianconi Laura, Sen. Pagano Pippo
Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, concernenti l'ampliamento delle possibilità di utilizzo del lavoro intermittente e l'introduzione degli istuti del lavoro a orario ridotto e del lavoro occasionale (2788)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017)
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Favero Nicoletta ed altri
Disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori affetti da emofilia (2794)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 09/05/2017)
Commissioni 2° e 4° riunite
Sen. Molinari Francesco ed altri
Norme in materia di reati militari e modifiche al codice penale militare di pace (2735)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 09/05/2017)
Commissioni 2° e 12° riunite
Sen. Ciampolillo Lello ed altri
Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di coltivazione e consumo della cannabis e dei suoi derivati per uso terapeutico (2768)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 09/05/2017)
Commissioni 7° e 12° riunite
Sen. Mattesini Donella ed altri
Disposizioni in materia di educazione all'uso della contraccezione e alla sessualità consapevole per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili (2782)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare

questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017)
Commissioni 10° e 13° riunite
Sen. Casson Felice ed altri
Disposizioni per il ripristino del "piano delle aree" in materia di attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, nonché delle relative competenze della Conferenza Stato-regioni (2773)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 09/05/2017).

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 7ª Commissione permanente Pubbl. istruzione in data 09/05/2017 la senatrice Fasiolo Laura e il senatore Marin Marco hanno presentato la relazione unica 2304 e 2355-A sui disegni di legge:
- Sen. Pelino Paola ed altri
"Disposizioni per la celebrazione dei duemila anni dalla morte di Publio Ovidio Nasone" (2304)
(presentato in data 23/03/2016)
- Sen. Pezzopane Stefania ed altri
"Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di Ovidio" (2355)
(presentato in data 28/04/2016).

Indagini conoscitive, annunzio

La 6a Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva per l'istruttoria delle proposte legislative dell'Unione europea in materia creditizia - "Pacchetto bancario" (COM(2016)850 def., COM(2016)851 def., COM(2016)852 def., COM(2016)853 def., COM(2016)854 def. e COM(2016)856 def.).

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 24 aprile 2017, ha trasmesso, per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi degli articoli 12 e 13, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125 - lo schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (n. 414), cui è allegata la relazione annuale sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo nel 2015 (Doc. LV, n. 4).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di documento è deferito alla 3a Commissione permanente, che dovrà esprimere il parere entro il 29 maggio 2017.

Governo, trasmissione di atti e documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 febbraio 2011, n. 26, la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari oggetto di cofinanziamento, riferita all'anno 2016.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 998).
Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2017, ha trasmesso, per la comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Ministro dell'interno, in attuazione dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Atto n. 999).
L'atto è trasmesso, ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento , alle Commissioni permanenti 1ª e 2ª .
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 28 luglio 2016, ha inviato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali", copia dell'ordinanza n. 187 T, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 aprile 2017.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (Atto sciopero n. 28).

Il Ministro della salute, con lettera in data 2 maggio 2017, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, la relazione sullo stato di attuazione del citato decreto legislativo recante "Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.)", relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 12a Commissione permanente (*Doc*. CCVI, n. 7).

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 21 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico al dottor Andrea Napoletano, esterno all'Amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 13 aprile 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il rinnovo nell'incarico di Direttore dell'agenzia delle dogane e dei monopoli del dottor Giuseppe Peleggi, per la durata di sei mesi a decorrere dal 14 febbraio 2017; la conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate alla dottoressa Rossella Orlandi, e la conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio dell'ingegner Roberto Reggi, fino alla naturale scadenza prevista dai rispettivi provvedimenti di nomina.

Si comunica altresì la conferma fino alla naturale scadenza prevista dai rispettivi provvedimenti di nomina del dottor Vincenzo La Via, nell'incarico di Direttore generale del tesoro e del dottor Daniele Franco, nell'incarico di Ragioniere generale dello Stato, nonché il rinnovo per la durata di tre anni - a decorrere dal 15 marzo 2017 - della prof.ssa Fabrizia Lapecorella, nell'incarico di Direttore generale delle finanze e del Cons. Luigi Ferrara nell'incarico di Capo del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente la conferma dell'incarico di direttore dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" al dottor Paolo Pennesi, dirigente di prima fascia della Presidenza del Consiglio di Ministri.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 27 marzo, 3 aprile, 18 aprile e 5 maggio 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni - le comunicazioni concernenti il conferimento o la revoca dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale:

ai dottori Giuseppe Maresca (*ad interim*) e Biagio Mazzotta, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze;

al dottor Riccardo Rigillo, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

al dottor Fabio Italia, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale, nell'ambito del Ministero dell'interno;

agli ingegneri Giorgio Callegari, Pasquale D'Anzi e Carlo Ricciardi, il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Il Ministero dello sviluppo economico, con lettera in data 21 marzo 2017, ha inviato - ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni - la comunicazione concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dello sviluppo economico al dottor Andrea Napoletano, esterno all'Amministrazione.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Garante del contribuente, trasmissione di atti

Con lettera in data 28 aprile 2017, è stata inviata, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-*bis*, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2016 dal Garante del contribuente per la Regione Lazio.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (Atto n. 1000).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 2 maggio 2017, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (*Doc* . XV, n. 517);

della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per l'esercizio 2015. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 518).

Interpellanze, apposizione di nuove firme

I senatori Albano, Cantini, Cuomo, Vaccari, Pagliari, Stefano Esposito, Giacobbe, Favero, Pezzopane, Amati, Sangalli e Dalla Zuanna hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00463 della senatrice Ginetti.

I senatori Fasiolo, Puppato, Albano, Mirabelli, Morgoni, Pezzopane, Sangalli, Astorre e Pagliari hanno aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00464 della senatrice Ginetti.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

La senatrice Nugnes ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03713 della senatrice Moronese ed altri.

I senatori Paglini, Mangili, Santangelo e Ciampolillo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03717 del senatore Lucidi ed altri.

La senatrice Paglini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03718 del senatore Giarrusso ed altri.

I senatori Fasiolo, Elena Ferrara e Uras hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07436 della senatrice Idem ed altri.

La senatrice De Pietro ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-07448 della senatrice Simeoni ed altri.

Mozioni, nuovo testo

La mozione 1-00786, della senatrice De Petris ed altri, pubblicata il 2 maggio 2017, deve intendersi riformulata come segue:

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, BIGNAMI, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA, MASTRANGELI - Il Senato,

premesso che:

il decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 dicembre 2016, recante il "Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli minerari per prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale", e pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2017, solleva diverse questioni di legittimità rispetto alla disciplina legislativa di settore;

alcune questioni derivano da previsioni già recate dai precedenti disciplinari, fra le quali: a) la definizione delle attività di prospezione, nel cui novero vengono oggi ricondotti espressamente anche i sondaggi geotecnici e quelli geognostici, e le finalità delle attività medesime, volte ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino; b) la questione delle proroghe *ex lege* per le società che avessero presentato istanza di proroga prima della scadenza del titolo abilitativo; 3) la possibilità che il Ministero dello sviluppo economico autorizzi "nuovi" progetti sperimentali di coltivazione di idrocarburi entro le 12 miglia marine, oltre quanto consentito dall'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e oltre quanto previsto, in relazione al golfo di Venezia, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133;

gli aspetti più discutibili della disciplina introdotta dal decreto ministeriale 7 dicembre 2016, tuttavia, sono quello relativo alla partecipazione delle Regioni interessate alle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi e quello riguardante la possibilità che nelle aree poste entro le 12 miglia marine possano essere rilasciati titoli "connessi" al titolo abilitativo principale, non previsti dal programma dei lavori presentato prima del rilascio della concessione;

è previsto che per tutti i titoli (vecchi titoli e titoli concessori unici) l'intesa della Regione venga acquisita in conferenza dei servizi, secondo le modalità definite dal decreto direttoriale, nelle cui more di approvazione si applica quello del 15 luglio 2015, il quale però prevede che le Regioni partecipino alla conferenza dei servizi e che il decreto di conferimento del titolo sia rilasciato previa intesa con la Regione interessata;

la nuova disciplina prevede che l'intesa sia rilasciata, persino per i vecchi titoli, unicamente in conferenza (art. 3, comma 9, del decreto ministeriale), mentre in precedenza si stabiliva che il titolo concessorio unico fosse rilasciato "previa intesa con la regione territorialmente interessata o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano", lasciando supporre che, al di là della partecipazione di tutte le amministrazioni interessate al procedimento unico, l'intesa dovesse essere conseguita a conclusione del procedimento e prima dell'adozione del decreto;

relativamente al rilascio di un nuovo titolo minerario, la nuova disciplina, pur ribadendo il divieto di rilascio di nuovi titoli minerari entro le 12 miglia marine, tuttavia consente alle società concessionarie di chiedere modifiche al programma dei lavori autorizzato al momento del rilascio della concessione, e cioè prima che la legge introducesse quel divieto;

la legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha modificato la disposizione contenuta nell'art. 6, comma 17, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 152, ed è stata oggetto di *referendum* popolare, che originariamente faceva salvi i titoli abilitativi già rilasciati (permessi e concessioni) ed anche quelli in corso, nonché quelli autorizzatori e concessori conseguenti e connessi;

il Consiglio di Stato, nello specifico parere espresso nel 2011 su richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ha chiarito che con l'espressione "titoli connessi" si riferisce a titoli che si collegano al titolo abilitativo principale, come ad esempio l'autorizzazione per la costruzione di un "nuovo" pozzo e dunque, alla luce del divieto sancito dalla legge e del parere del Consiglio di Stato, ciò che è possibile fare è portare a termine il progetto originariamente presentato al momento del rilascio della concessione, provvedendo alla costruzione di piattaforme e pozzi prevista dal programma dei lavori a suo tempo presentato e autorizzato e non già costruire nuove piattaforme o nuovi pozzi entro l'area data a suo tempo in concessione;

il decreto ministeriale 7 dicembre 2016, invece, stabilisce che "sono consentite, nelle predette aree, le attività da svolgere nell'ambito dei titoli abilitativi già rilasciati, anche apportando modifiche al programma lavori originariamente approvato dunque al momento del rilascio della concessione, avvenuta prima dell'entrata in vigore del divieto, funzionali a garantire l'esercizio degli stessi, nonché consentire il recupero delle riserve accertate, per la durata di vita utile del giacimento e fino al completamento della coltivazione" (art. 15, comma 1);

il Ministero dello sviluppo economico, con un comunicato stampa del 7 aprile 2017, ha precisato che si tratterebbe solo di attività operative di manutenzione, aggiornamento delle strutture, chiusura dei

pozzi e rimozione delle piattaforme esistenti, ma è evidente che la finalità della previsione del decreto non è questa, dal momento che lo stesso Consiglio di Stato nel parere citato ha precisato che le attività di esecuzione si considerano sempre implicitamente ammesse e che lo stesso art. 15 del decreto dispone che la modifica al programma dei lavori è funzionale, infatti, al recupero delle riserve accertate fino al completamento della coltivazione e le attività di chiusura dei pozzi e di rimozione delle piattaforme si collocano fuori dalla fase di coltivazione;
i commi 2 e 3 dell'art. 15 del decreto ministeriale dispongono inoltre che "Sono sempre consentite le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente e le operazioni finali di ripristino ambientale" (appunto la chiusura dei pozzi e la rimozione delle piattaforme) e che "Possono essere inoltre autorizzate" le "attività funzionali alla coltivazione, fino ad esaurimento del giacimento, e all'esecuzione dei programmi di lavoro approvati in sede di conferimento o di proroga del titolo minerario, compresa la costruzione di infrastrutture e di opere di sviluppo necessarie all'esercizio",
impegna il Governo:
1) a prevedere che l'intesa delle Regioni sui titoli minerari sia data al termine del procedimento unico, ma prima dell'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico, in conformità con quanto disposto dal decreto-legge n. 133 del 2014;
2) a prevedere l'intesa, in luogo del parere, della Regione Veneto, in conformità al decreto-legge n. 112 del 2008;
3) a prevedere che la modifica dei programmi dei lavori relativi alle concessioni già in essere entro le 12 miglia dalla costa non possa concernere piattaforme e pozzi di ricerca ed estrazione non previsti dal programma originariamente presentato.

(1-00786) (Testo 2)

Interrogazioni
BAROZZINO, DE PETRIS, PETRAGLIA, BOCCHINO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il 27 aprile 2017 l'INPS ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'osservatorio sul precariato con i dati relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2017;
i dati relativi ai licenziamenti disciplinari nelle aziende con più di 15 dipendenti risultano essere particolarmente preoccupanti: nei primi due mesi del 2017, sono stati 5.347, in aumento del 30 per cento rispetto ai 4.111 registrati nei primi due mesi del 2016. Sono saliti del 64,9 per cento se si guarda ai primi due mesi del 2015;
un incremento così marcato rispetto al 2015 è ragionevolmente ricondotto alla situazione previgente all'entrata in vigore del "Jobs act" (di cui alla legge n. 183 del 2014) che di fatto ha cancellato il reintegro nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti da marzo 2015;
tenuto conto che:
i dati relativi alle assunzioni mostrano profonde contraddizioni, dove l'attivazione di 258.982 nuovi contratti a tempo determinato, comprese le trasformazioni agevolate dal Jobs act, non recupera il calo di ben 12,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dato cui si somma quello relativo alla cessazione di contratti stabili, nello stesso periodo, per 240.368 unità lavorative;
altrettanto contraddittorio risulta essere il dato sulle assunzioni riferite ai soli datori di lavoro privati che, nei mesi di gennaio-febbraio 2017, sono risultate 900.000, con un aumento del 4,5 per cento rispetto a gennaio-febbraio 2016, che è però dovuto in gran parte alle assunzioni di apprendisti (con un aumento del 23,1 per cento) e a quelle a tempo determinato (pari al 10,4 per cento), cui si oppone un calo delle assunzioni a tempo indeterminato (pari al 12,5 per cento);
considerato inoltre che:
l'Eurostat ha pubblicato recentemente uno studio sulla disoccupazione giovanile da cui tristemente si evince che la Calabria risulta essere la regione del vecchio continente che nel 2016 ha fatto registrare il maggior tasso di disoccupazione giovanile (58,7 per cento), mentre dopo la Calabria si sono piazzate,

nella "*top ten*" della disoccupazione giovanile 2016 (età tra i 15 e i 24 anni), l'Andalusia (57,9 per cento) e poi altre due regioni italiane: la Sicilia (57,2 per cento, in quinta posizione) e la Sardegna (56,3 per cento, sesta);
5 regioni italiane hanno fatto registrare un tasso di disoccupazione di almeno il doppio della media UE (8,6 per cento), ovvero superiore al 17,2 per cento, assieme ad altri 27 territori europei (13 in Grecia; 10 in Spagna; e 5 territori d'oltremare francesi). Nel dettaglio si tratta di: Calabria, 23,2 per cento; Sicilia, 22,1 per cento; Campania, 20,4 per cento; Puglia, 19,4 per cento e Sardegna, 17,3 per cento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare un monitoraggio puntuale del fenomeno e delle dinamiche che vi sottendono, al fine di individuare le strategie più efficaci per inserire il numero più alto possibile di disoccupati nel circuito lavorativo, magari attraverso l'attivazione di serie politiche strutturali per pianificare urgentemente un rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro.
(3-03720)

BLUNDO, GIARRUSSO, PUGLIA, CAPPELLETTI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
il comitato per l'applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori è costituito da 15 membri, nominati per tre anni con decreto del Ministro delle comunicazioni d'intesa con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) in rappresentanza delle emittenti televisive firmatarie dello stesso codice, delle istituzioni e degli utenti. Tra le competenze e i poteri del comitato rientrano: verifica e denuncia delle violazioni del codice di autoregolamentazione *media* e minori, con contestuale trasmissione delle stesse all'Autorità, ordine alle emittenti di modificare o sospendere i programmi che violano il codice, ingiunzioni alle televisioni di adeguare il proprio comportamento e la propria attività ai principi contenuti nel codice. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, le denunce depositate dal comitato sono ignorate dall'Autorità, senza che quest'ultima si preoccupi di fornire delle motivazioni credibili;
il codice nasce con l'obiettivo di migliorare la qualità delle trasmissioni dedicate ai minori, aiutare le famiglie e il pubblico più giovane a un uso corretto della televisione nonché sensibilizzare le emittenti televisive alle esigenze dei minori;
considerato che:
risulta agli interroganti che il codice di autoregolamentazione sia attualmente sottoposto a una procedura di revisione, con l'obiettivo di indebolire i precetti e le disposizioni contenute al suo interno, nonché compromettere l'efficacia dell'azione del comitato di controllo. Nel dettaglio, a seguito di alcune prime indiscrezioni raccolte tra gli addetti ai lavori che hanno esaminato uno schema provvisorio di revisione, si contesta il fatto che le modifiche proposte dimostrerebbero la volontà di stabilizzare l'inosservanza del divieto per i minori di 14 anni di effettuare messaggi pubblicitari e *spot*. Inoltre, tali modifiche rafforzerebbero il *parental control*, cioè il sistema di filtri pianificato dai genitori per limitare l'accesso dei propri figli ai programmi nocivi, sollevando di fatto le aziende televisive da ogni responsabilità, e introdurrebbero la possibilità per le emittenti televisive di classificare in piena autonomia i propri programmi, senza essere sottoposte ad alcun tipo di controllo da parte di un ente e organismo terzo;
inoltre, a parere degli interroganti, tali modifiche, se approvate, porterebbero a un depotenziamento del ruolo e delle funzioni del comitato, nonché dell'efficacia delle disposizioni contenute nello stesso codice, peraltro non sempre osservate in passato. Un obiettivo che sembra confermato dal mancato rinnovo dei suoi componenti che, nominati con decreto ministeriale 17 luglio 2013 e decaduti dalla carica nel luglio 2016, non sono stati ancora sostituiti da nessuno, come si apprende dal sito del Ministero dello sviluppo economico,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente fornire chiarimenti circa le modifiche descritte, a parere degli interroganti discutibili, contenute nello schema provvisorio di revisione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, visionato in anteprima da alcuni addetti ai lavori;

quali iniziative intenda porre in essere per evitare che tali modifiche vengano realmente approvate;
se non ritenga opportuno procedere tempestivamente alla nomina dei nuovi componenti del comitato di applicazione del codice, garantendo di fatto la sua doverosa partecipazione al processo di revisione;
se e quali iniziative intenda intraprendere, nel rispetto dell'autonomia dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, affinché sia rafforzata l'autorevolezza delle decisioni del comitato nell'ambito dei rapporti con l'Autorità stessa.
(3-03721)

SIMEONI, VACCIANO, BENCINI, MUSSINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro della salute* -
Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:
come si ha modo di apprendere da plurime testate giornalistiche, soprattutto locali, diverse Asl campane sarebbero interessate da indagini a seguito di un *dossier* presentato in Procura per denunciare legami familiari tra tanti assunti dalle agenzie per il lavoro e gli impiegati strutturati, che sono stati riscontrati da un'indagine a campione;
risulterebbe dal *dossier* che circa il 70 per cento degli assunti tramite le agenzie interinali sarebbero parenti di infermieri, amministrativi e medici degli ospedali o delle Asl in cui lavorano. Invero, da un controllo dei primi 100 nomi di lavoratori interinali assunti a chiamata diretta, quindi senza alcun concorso, ben 71 presenterebbero un legame di parentela con altro personale in forza alla sanità campana, facendo dubitare che la vicenda sia puramente casuale, per quanto improbabile, oppure di essere di fronte ad un caso di vera e propria "partentopoli";
la maggiore criticità si riscontrerebbe nella Asl di Caserta, nell'ospedale di Caserta e nell'azienda ospedaliera dei Colli, ove figurerebbero addirittura dei casi eclatanti quali quello di un sindacalista della Asl casertana che vedrebbe lavorare nella stessa struttura anche i due figli, il fidanzato della figlia e l'ex fidanzata del genero. Non sembrerebbe essere diversa la situazione in altre Asl ed ospedali campani, dove due nipoti di un sindacalista avrebbero trovato impiego, così come nella stessa struttura figurerebbero anche due ex fidanzati dei figli. L'elenco sarebbe ancora lungo e dettagliato da nomi e grado di parentela; notizie minuziose, inoltre, riguarderebbero anomali passaggi dei dipendenti dagli ospedali religiosi alle strutture sanitarie pubbliche;
ad esasperare ulteriormente la vicenda della presunta parentopoli, pare esservi il danneggiamento dell'auto del presidente del movimento infermieri campani e professioni sanitarie, tra i principali estensori del *dossier*;
quanto esposto non rappresenta l'unico caso: la situazione della sanità campana è al collasso, come dimostrato dalle recenti vicende verificatesi presso l'ospedale "Loreto Mare" di Napoli, come anche i gravi illeciti compiuti nell'indizione di gare presso l'istituto nazionale tumori IRCCS fondazione "G. Pascale", che ha portato all'arresto di quasi 60 persone, e peraltro già oggetto di precedenti interrogazioni parlamentari, ulteriormente rafforzato da quanto da ultimo occorso sempre presso la Asl di Napoli 1, tra le più grandi di Italia, ove sono in corso indagini da parte della magistratura nei confronti di alcuni soggetti variamente collegati agli acquisti di beni sanitari, che sarebbero stati compiuti anche per conto di alcuni presidi ospedalieri ricadenti nel territorio di competenza della stessa Asl, quali il Loreto Mare, il "San Giovanni Bosco", il "San Paolo" e altri;
sulla base degli elementi informativi acquisiti dagli interroganti, la responsabile del settore provveditorato della Asl Napoli 1, la dottoressa Loredana Di Vico, sarebbe indagata per i reati di turbativa d'asta e interesse privato insieme al suo convivente, Vincenzo Dell'Accio, che a sua volta risulterebbe essere il responsabile di 6 società affidatarie di appalti al momento sotto indagine;
considerato che:
eventi simili sono necessariamente da ascrivere alla scarsa, se non addirittura inesistente, azione di controllo finalizzata a contrastare l'insorgere delle fattispecie di reato ipotizzate, in particolare in un contesto ove si registra un'attitudine sistematica a delinquere presso tutti i livelli della sanità pubblica;
l'evidenza di un'acclarata mancanza di controlli atti a prevenire, o comunque ad arginare, il fenomeno corruttivo compromette seriamente il corretto funzionamento del sistema sanitario locale di una regione, qual è la Campania, in cui i macrodati riguardanti il servizio sanitario regionale presentano

risultati tra i peggiori nel panorama nazionale, denunciando dunque precise e gravi responsabilità;
la nomina di un commissario per il risanamento della sanità campana non solo non pare aver risolto il problema, come si evince dagli scandali quasi quotidiani che investono la Regione, ma, di più, le dimissioni da circa un mese di Polimeni gettano il sistema sanitario regionale in una landa di ancora più profonda desolazione, in condizioni che hanno già portato alla mancata garanzia dei livelli essenziali di assistenza e all'aspettativa di vita più bassa d'Italia;
si ritiene, pertanto, necessario che il Ministro in indirizzo metta da parte gli interessi politici e agisca nel rispetto della piena trasparenza operativa e della qualità del servizio sanitario campano, rimasto in balia del vice commissario che si barcamena tra la Regione e l'ospedale Israelitico di Roma. Ancora, non pare che vi sia alcuna azione concreta finalizzata alla nomina di un nuovo commissario, se non quella da alcuni adombrata nel presidente della Regione De Luca, a giudizio degli interroganti improponibile,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda intraprendere alcuna azione ispettiva presso le diverse aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere campane oggetto di indagine, sia presso i competenti organismi regionali, al fine di verificare lo stato di applicazione delle norme anticorruzione, nonché di prevenire e contrastare le situazioni di degrado ed illeciti, quali quelle esposte;
se non intenda aumentare e diversificare la natura ed i contenuti dei controlli, in particolar modo nei confronti delle Regioni soggette a piano di rientro, tra cui la Campania, per le quali risulterebbe desiderabile una rigida politica degli acquisti e del controllo qualitativo e quantitativo dei servizi erogati, come anche della liceità delle procedure di selezione del personale;
se non intenda intervenire urgentemente per la nomina del nuovo commissario alla sanità per la Regione Campania, al fine di ovviare allo stato di totale abbandono e malaffare cui questa versa.
(3-03723)

FUCKSIA, CERONI, STEFANO, BATTISTA, Giuseppe ESPOSITO, QUAGLIARIELLO, MASTRANGELI - *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo* - Premesso che:
lo scorso 1° marzo 2017 è stato presentato al Ministro in indirizzo l'atto di sindacato ispettivo 4-07084 avente ad oggetto la necessità di chiarimenti in relazione al recente decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/26/UE, cosiddetta direttiva Barnier, in materia di società di gestione collettiva dei diritti d'autore e connessi;
dall'adozione dello schema di decreto attuativo è emersa la grave difficoltà, evidenziata anche prima che lo stesso venisse approvato in via definitiva, da parte dei titolari dei diritti di scegliere liberamente un organismo alternativo, stante il monopolio confermato alla SIAE, che prevede, tra l'altro, il diritto esclusivo di riscossione dei proventi che derivino dallo sfruttamento delle opere degli autori nel territorio italiano a causa della previsione di cui all'art. 180 della legge 22 aprile 1941, n. 633, legge sul diritto d'autore;
tale difficoltà si riverbera altresì sugli utilizzatori delle opere che sono posti nella condizione di non sapere come comportarsi in relazione ai pagamenti relativi ai predetti sfruttamenti, essendosi creata la situazione in cui autori stranieri o italiani che non hanno dato mandato alla SIAE o ne hanno revocato i poteri non sono autorizzati a pagare a terzi soggetti, come appunto la SIAE priva di mandato specifico;
nelle more dell'adozione del decreto di recepimento della direttiva 2014/26/UE era stata più volte evidenziata la necessità di coordinare i testi normativi del nuovo decreto legislativo con la vigente legge sul diritto d'autore, non solo con riferimento al monopolio della SIAE *ex* art. 180, ma anche alle altre norme che con la nuova disciplina confliggono, in fatto ed in diritto, in particolare laddove un titolare del diritto che non abbia conferito mandato alla SIAE e sia rappresentato da una *collecting* dell'Unione possa incassare nel territorio italiano i proventi che gli competono per lo sfruttamento delle proprie opere;
ad oggi risulta che la norma abbia causato e stia causando gravi danni agli autori ed agli utilizzatori: ai primi in quanto non incassano quanto è dovuto loro; ai secondi che trattengono detti compensi nell'incertezza di come occorra procedere, minacciati da azioni legali dei titolari o di *collecting* terze

diverse da SIAE che pretendono il pagamento degli sfruttamenti;
la 2ª Commissione permanente (Giustizia) con atto del 1° febbraio 2017, nel rendere parere positivo sullo schema di decreto legislativo (Atto del Governo 366), ha invitato il Governo a considerare in futuro l'esigenza di intervenire ulteriormente sulla normativa di settore, al fine di procedere nella direzione di una maggiore liberalizzazione dell'attività di intermediazione non solo dei diritti connessi, ma anche dei diritti d'autore nel nostro Paese, senza trascurare una rivisitazione del ruolo e del funzionamento della SIAE, dando in questo modo seguito anche all'impegno assunto dal Governo in precedenza in sede di esame della legge di delegazione n. 170 del 2016 con l'approvazione dell'ordine del giorno G/2345/24/14;
nel medesimo parere, il Governo è stato invitato a monitorare, nel rispetto della disciplina europea, la corretta applicazione delle disposizioni di cui al Capo II, Sez. IV, dello schema di decreto, al fine di assicurare la correttezza delle relazioni operative tra la SIAE e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti stabiliti in altri Stati;
dopo la presentazione dell'interrogazione richiamata, è stato emanato il decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2017 che fa salvo il monopolio della SIAE;
il testo dell'interrogazione, alla quale non è stata data oggi nessuna risposta, in violazione dell'articolo 153 del Regolamento del Senato, si intende integralmente riportato;
considerato che:
il decreto legislativo di recepimento della direttiva Barnier è intervenuto, modificando solo in parte la legge 22 aprile 1941, n. 633, senza, tuttavia, risolvere gli evidenti conflitti di norme che si sono creati;
l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato, il 5 aprile 2017, un'istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti della SIAE per accertare l'eventuale abuso di posizione dominante verso i nuovi attori entranti nel mercato e verso i diversi soggetti coinvolti nella gestione dei diritti d'autore ai sensi dell'art.102 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;
nel provvedimento A508 dell'Autorità vengono descritte talune condotte tenute dalla SIAE ed in particolare l'esercizio di pressioni di vario genere per dissuadere gli autori a conferire mandato, anche solo per taluni diritti o servizi, ad altre *collecting* (cosiddetti diritti *in bundle*);
a quanto risulta, la SIAE, inoltre, starebbe minacciando e diffidando gli utilizzatori dal pagare a *collecting* diverse la quota parte di *royalty* loro spettanti, così da raccogliere anche i compensi spettanti ad autori o editori che non sono iscritti alla società, ed applicherebbe loro condizioni, economiche e non, diverse e più convenienti, determinando così ingiustificati vantaggi in favore di talune categorie di imprese, al fine di mantenerne in esclusiva i rispettivi compensi;
infine, la SIAE sembrerebbe determinata a pretendere accordi di rappresentanza reciproca da tutte le *collecting*, impendendone così l'attività di licenza diretta sul territorio italiano per il repertorio dei rispettivi artisti;
dalla documentazione prodotta agli interroganti emerge che SIAE eseguirebbe di prassi richieste di *fee* di iscrizione anche ad autori non iscritti ad alcuna *collecting* o non iscritti alla SIAE bensì ad altre *collecting*, oltre a frapporre enormi ostacoli alla risoluzione del mandato dell'autore, anche solo per alcune opere o alcuni diritti o categorie di diritti, così da disincentivarne il passaggio ad altre *collecting*
,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, in forza delle disposizioni di legge che sottopongono la SIAE alla vigilanza del proprio dicastero e dell'Autorità garante, sia a conoscenza della situazione esposta e dei fatti contestati alla Società italiana degli autori ed editori dai *player* del mercato di riferimento;
se non ritenga di attivare le procedure ritenute più idonee ed urgenti volte a verificare la veridicità dei fatti esposti e di porre in essere ogni azione necessaria o utile a reprimere e sanzionare le relative condotte lesive dei principi di concorrenza, statuiti a livello comunitario oltre che nazionale;
se non ritenga di dover rispondere all'atto di sindacato ispettivo richiamato, chiarendo, anche in

vigenza di decreto, quale sia la disciplina applicabile al caso di titolari dei diritti che non siano iscritti presso la SIAE e che abbiano deciso di affidare la gestione dei propri diritti ad altri soggetti, che non abbiano sottoscritto con la SIAE un accordo di rappresentanza.

(3-03725)

VALDINOSI, SPILABOTTE, CANTINI, ASTORRE, FASIOLO, CAPACCHIONE, SANGALLI, FAVERO, AMATI, PAGLIARI, DALLA ZUANNA, VACCARI, PEZZOPANE - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che:

il 21 aprile 2017 alle ore 20.30 presso il polo scolastico di Villamarina, a Cesenatico (Forlì-Cesena), si è svolta la presentazione del libro "Non vivo in una bolla", sottotitolo "Autismo e vaccini. Storia di una famiglia danneggiata" dell'autrice Federica Santi;

nella presentazione dell'iniziativa sul sito *on line* del 2° circolo didattico di Cesenatico si legge che "il volume racconta la storia di una famiglia danneggiata a seguito della diagnosi di autismo insorta a causa di una reazione avversa al vaccino trivalente Mpr, che ha coinvolto il primogenito N., nato nel 2010";

sempre sul sito si legge che: "L'incontro consiste nella proiezione di *slide* esplicative, ma soprattutto in uno scambio di informazioni che Federica Santi, come madre ed autrice, sarà lieta di fornire ai presenti basandosi sulla propria esperienza personale. Un'esperienza maturata nel corso degli ultimi tre anni e mezzo e che l'ha portata profondamente a conoscere il mondo dell'autismo e le cause che possono scatenarlo. Tutto ciò nella piena consapevolezza di andare controcorrente rispetto alle presunte verità che la scienza ufficialmente riconosciuta propina continuamente";

considerato che:

la dirigente scolastica del 2° circolo didattico di Cesenatico, dottoressa Loredana Aldini, ha difeso la bontà della scelta di ospitare nell'istituto un volume esplicitamente contrario all'obbligo di vaccinazione dei bambini;

a tal proposito ha dichiarato a mezzo stampa che la serata è stata tranquilla, senza contestazioni, che vi ha partecipato una trentina di persone, soprattutto personale scolastico e qualche genitore, e che l'evento rientra in un ciclo di incontri dedicati ai bisogni educativi speciali, quali disabilità, dislessia, autismo;

considerato inoltre che, a giudizio degli interroganti:

come è noto, le ricerche scientifiche a livello internazionale smentiscono decisamente ogni correlazione tra le vaccinazioni e l'aumento dei casi di autismo;

iniziative come questa promossa nell'ambito scolastico ingenerano nei genitori confusione e disorientamento alimentando paure e preoccupazioni sulle vaccinazioni;

nel nostro Paese a causa di una grave disinformazione fatta nei *media* si assiste ad una diminuzione della copertura vaccinale con conseguente aumento dei casi di malattie molto pericolose, come il morbillo, che si ritenevano ormai debellate;

l'iniziativa ha quindi provocato giustamente l'indignazione di molti genitori che si sono trovati sconcertati dal fatto che proprio la scuola si sia fatta promotrice di un'iniziativa di grave disinformazione scientifica;

la scuola è e deve rimanere il luogo per eccellenza dell'istruzione e della formazione e al suo interno non può essere dato spazio a iniziative di disinformazione e di negazione delle evidenze scientifiche;

le istituzioni, quelle scolastiche *in primis*, hanno il dovere e l'obbligo di fornire a alunni e genitori tutte le corrette informazioni necessarie per le scelte da operare e non devono in alcun modo essere il luogo di propaganda di teorie personali non avvalorate da evidenze scientifiche dimostrate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'episodio;

se non ritenga di dover prendere con urgenza una posizione di netta distanza dall'iniziativa;

quali provvedimenti intenda assumere nei confronti della dirigente scolastica che ha consentito sia la pubblicazione nel sito *internet* del proprio istituto scolastico delle frasi riportate sia la presentazione del libro presso la scuola;

quali provvedimenti intenda assumere per evitare in futuro che nelle scuole vengano promosse iniziative ed incontri con contenuti di disinformazione e antiscientifici sul tema dei vaccini.
(3-03726)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

in data 2 maggio 2017 è stato sottoscritto un accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Regione Abruzzo, il Comune di Bussi sul Tirino (Pescara) e l'azienda Solvay per la cessione delle aree inquinate di proprietà di quest'ultima al Comune pescarese. Un atto propedeutico, secondo quanto affermato nel documento, all'avvio degli interventi di bonifica e, quindi, alla reindustrializzazione del sito;

a tal fine le aree esterne al sito di interesse nazionale, ossia le discariche 2A e2B, dovrebbero essere cedute al prezzo simbolico di un euro;

secondo le vigenti normative non è tuttavia indispensabile che gli enti locali divengano proprietari dei terreni per procedere alla bonifica, tanto che, su oltre 50 siti di interesse nazionale, nessuno risulta essere stato acquisito da un ente pubblico;

la questione rientra nella complessa vicenda delle discariche di Bussi: aree sottoposte ad un avvelenamento senza precedenti, con centinaia di migliaia di rifiuti tossici e scarti industriali interrati. Le vicende giudiziarie avevano inizialmente dichiarato, alla fine del 2014, l'avvenuta prescrizione per i reati contestati alla Montedison, proprietaria della zona negli anni dell'inquinamento selvaggio, ma la sentenza era stata ribaltata, nel febbraio 2017, dalla Corte d'assise d'appello de L'Aquila che, pur prescrivendo l'avvelenamento aggravato, ha ricalcolato la prescrizione sulla base delle aggravanti, e ha condannato per disastro colposo alcuni tra i principali ex *manager* della Montedison;

il coinvolgimento e le responsabilità dell'ex Montedison divengono dunque progressivamente più chiare: risulta tuttavia ancora più intricata, oltre che priva della trasparenza necessaria in casi di eccezionale gravità come questo, la vicenda del provvedimento ministeriale che aveva individuato la Edison come responsabile dell'inquinamento, successivamente respinto dal Consiglio di Stato;

risulta poco chiaro come sia possibile procedere in assenza dell'identificazione del responsabile della contaminazione, a cui, ai sensi del principio "chi inquina paga" e della normativa vigente, dovrebbero essere attribuiti i costi della bonifica;

l'acquisizione dei terreni prevista dall'accordo di programma espone l'amministrazione pubblica, nello specifico quella locale, a sostenere i costi della bonifica senza avere la certezza che il responsabile si accolli il costo dell'immane disastro ambientale provocato. Il testo unico dell'ambiente di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006 prevede infatti in tal senso, all'articolo 253, che il privato non responsabile dell'inquinamento al quale venga bonificato un terreno, in questo caso Solvay, debba rifondere il solo valore acquisito dal terreno, mentre il responsabile della contaminazione, non ancora identificato, finanzi i costi della bonifica;

le aree significativamente inquinate costituiscono un immenso rischio per la collettività. Sembra tuttavia che il fine dell'accordo di programma, volto a realizzare un progetto di bonifica già appaltato per il quale sono necessari 45 milioni di euro di fondi pubblici, sia l'acquisizione delle aree della Solvay da parte del Comune: una forzatura pericolosa, che creerebbe un pericoloso precedente per altre aree sulle quali insistono i medesimi problemi. Basterebbe in tal senso un'occupazione temporanea, che consenta la necessaria e urgente bonifica;

non è dunque comprensibile il motivo che abbia spinto il Ministero ad avallare tale orientamento, che si discosta notevolmente dalle ordinarie politiche di dismissione del patrimonio pubblico imposte dallo Stato, consentendo l'acquisizione, da parte della collettività, di discariche tra le più inquinate dell'intero Paese, sottratte tra l'altro ad una multinazionale,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni che hanno condotto il Ministro in indirizzo a valutare come ricevibili tali richieste, in passato respinte in quanto non conformi alla vigente normativa, e se non intenda in tal senso rivedere l'atto attraverso il quale viene consentita l'acquisizione delle aree

inquinate di Bussi.
(3-03722)
GIARRUSSO, DONNO, CASTALDI, BERTOROTTA, PAGLINI, MORONESE, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, TAVERNA - *Ai Ministri dell'interno e della salute* - Premesso che:
la cooperativa ArteInsieme di Itri (Latina) si è aggiudicata il bando emesso dalla Prefettura di Latina per assicurare i servizi di accoglienza ai migranti richiedenti protezione internazionale;
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
sono emerse numerose criticità relative alla capacità della cooperativa di offrire l'assistenza adeguata ai migranti anche sotto il profilo della necessaria esperienza pregressa, in quanto la cooperativa non avrebbe precedentemente prestato tali servizi sia nell'ambito dello SPRAR (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati) che in progetti di accoglienza similari;
le strutture individuate per offrire assistenza, l'ex albergo "Montefusco", peraltro lontano molti chilometri dal centro abitato ed ubicato in località isolata di montagna, ed una villa privata sulla via Appia, lato Fondi, versano in condizioni di sovraffollamento rispetto alla capienza di legge;
relativamente all'albergo Montefusco gravano ombre circa le certificazioni di agibilità e le autorizzazioni igienico-sanitarie ottenute, in quanto le condizioni rovinose in cui versa la struttura richiederebbero interventi non risolvibili con l'esecuzione di semplici e marginali lavori di restauro;
inoltre, presso la struttura è stata, in seguito a segnalazione, portata l'acqua potabile tramite autobotte, ma la cisterna di deposito vecchia di 50 anni non è stata mai messa a norma per cui l'acqua risulterebbe essere ancora non potabile;
entrambe le strutture spesso utilizzerebbero la tecnica del "farsi pagare il vuoto", in quanto le risorse loro erogate verrebbero calcolate anche in base al numero totale di ospiti che da mesi non sarebbero invece presenti;
inoltre, il personale dipendente e i volontari impiegati sarebbero sottoposti a minacce e intimidazioni finalizzate a impedire che vengano rese note all'esterno le difficoltà e le inadempienze;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
è necessario che sia effettuato un controllo storico intrecciato dei registri di presenza;
sussiste un'evidente incompatibilità ambientale generata dal legame di coniugio che intercorrerebbe tra il dottor Mendico, responsabile del settore prevenzione e igiene pubblica della Asl di Latina, addetto proprio alla vigilanza sanitaria nei centri in questione, e la dottoressa Marciano, gestore di un centro di accoglienza nel medesimo territorio di competenza,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se, per quanto di competenza, intendano attivarsi affinché sia verificato se corrispondano al vero;
in particolare, se la cooperativa al momento del bando possedesse i requisiti richiesti, ovvero l'aver già prestato servizio in ambito SPRAR, e se la Prefettura di Latina abbia verificato il possesso del requisito di cui al punto 7.7 dell'avviso di bando;
se non ritengano che le criticità evidenziate possano ripercuotersi a danno dei migranti che, lasciati al proprio destino, rischierebbero di diventare facile preda del sistema malavitoso locale, anche in considerazione del fatto che la maggioranza dei soggiornanti sono di nazionalità nigeriana e avrebbero frequenti contatti con altri connazionali residenti da anni nella vicina zona di Castel Volturno (Caserta), dove è presente un'organizzazione criminale di origine nigeriana dedita al traffico di droga ed allo sfruttamento della prostituzione;
se risulti che, al momento dell'arrivo, i migranti siano stati sottoposti allo *screening* virale obbligatorio per HIV, HCV-B, HCV-C e tubercolina; se l'esecuzione di tale obbligo sia rilevabile dalle schede sanitarie personali e se nel centro sia in atto un'epidemia di scabbia;
se non ritengano opportuno attivare le procedure ispettive e conoscitive previste dall'ordinamento, anche al fine di prendere in considerazione ogni eventuale possibile conflitto di interessi, nonché sottovalutazione di nuovi significativi profili di accertamento;
se risulti che la registrazione degli ospiti effettuata dagli organi preposti e la tenuta dell'apposito

registro giornaliero delle presenze siano costantemente aggiornati, al fine di evitare possibili rimborsi non dovuti per migranti che si allontanano dal centro, magari procedendo anche ad un controllo incrociato con i registri di destinazione dei beneficiari del progetto;
se corrisponda al vero che la cooperativa ArteInsieme gestisca anche il canile municipale di Itri, in cui, per quanto risulta agli interroganti, verrebbero utilizzati in qualità di inservienti i ragazzi in cura presso i servizi per le tossicodipendenze di Formia, senza il rispetto dei protocolli antitossicodipendenza (continuerebbero ad assumere sostanze stupefacenti in assenza di controllo);
se ritengano legittimo che i beneficiari del progetto siano utilizzati quale forza lavoro nello stesso;
quali provvedimenti di competenza intendano adottare, al fine di risolvere la grave situazione di illegalità evidenziata.
(3-03724)
RAZZI, AMIDEI, PELINO, SIBILIA, FASANO, FAZZONE, SCIASCIA, FLORIS, ALICATA, Mariarosaria ROSSI, CALIENDO, PALMA, PICCOLI, BERTACCO, VILLARI, SERAFINI, MALAN, MANDELLI - *Al Ministro dello sviluppo economico* - Premesso che:
il Comune di Pescocostanzo (L'Aquila) si trova nel cuore del parco nazionale della Majella e rappresenta uno dei borghi più belli d'Italia; conta più di 1.000 abitanti ed ha una popolazione che cresce notevolmente grazie all'afflusso di turisti sia in inverno che in estate;
da notizie in possesso degli interroganti, gli abitanti avrebbero lamentato problemi relativi alla ricezione del segnale dei canali Rai;
gli utenti pagano regolarmente il canone televisivo per la fruizione della rete pubblica che non risulterebbe visibile con il digitale terrestre;
inoltre, non sarebbero consultabili né i canali tematici (quali ad esempio Raisport), né i canali delle emittenti private abruzzesi;
a giudizio degli interroganti, la situazione è paradossale in quanto al pagamento di un servizio pubblico, di fruizione nazionale, dovrebbe corrispondere una corretta erogazione dello stesso,
si chiede di sapere quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere per ovviare all'annosa problematica della mancanza di segnale Rai a Pescocostanzo.
(3-03727)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
VOLPI - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che:
nell'ultimo periodo c'è stato un notevole incremento ed un susseguirsi di sbarchi nel territorio italiano, in gran parte provenienti dalla Libia, a giudizio dell'interrogante dimostrando il *bluff* e l'inutilità dell'accordo siglato il 2 febbraio 2017 dal Presidente del Consiglio dei ministri e Al Sarraj e l'accordo di pace tra le tribù del sud della Libia, che aveva come obiettivo quello di bloccare il flusso dei migranti più a sud delle coste libiche, lungo i 5.000 chilometri al confine con Ciad, Algeria e Nigeria che dovevano essere controllate dagli stessi *clan*;
il 18 aprile, nel porto di Vibo marina, si è verificato uno sbarco *record* di circa 1.600 immigrati a bordo del rimorchiatore "Asso 29", il maggior numero dei quali provenienti dall'Africa sub sahariana;
a bordo non era presente un dottore che potesse garantire un preventivo bollettino medico della situazione sanitaria. Le operazioni sono iniziate solo dopo che il medico della ASL è salito a bordo e ha dato l'autorizzazione, sebbene sia difficile verificare le effettive condizioni di salute di 1.600 immigrati, non solo denutriti, ma anche affetti da tubercolosi;
il 21 aprile sul quotidiano "la Gazzetta del Sud" è stata data notizia delle gravi condizioni di salute di un carabiniere del 14° battaglione ricoverato presso il nosocomio di Catanzaro. Si è appreso dell'impossibilità di ricoverare il militare nell'ospedale vibonese in quanto a causa dell'emergenza dello sbarco "non vi erano posti disponibili a causa dell'emergenza migranti alcuni dei quali per patologie che potrebbero provocare contagi";
il 26 aprile la ASL ha dato comunicazione, attraverso gli organi di stampa, della morte di 2 immigrati, sbarcati il 18 aprile, dovuta a "sindrome da schiacciamento". Come riporta il quotidiano *on line*

"zoom24", la stessa ASL ha avviato la profilassi anti meningite per tutti gli operatori coinvolti nello sbarco solo nella giornata del 26 aprile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano fare chiarezza sulla reale causa del decesso dei due immigrati, per sapere se fossero affetti da meningite;
se intendano spiegare il motivo per cui la ASL abbia avviato la profilassi anti meningite solo dopo 9 giorni dallo sbarco e 5 giorni dopo la morte dell'immigrato trasferito e deceduto a Bari in data 21 aprile;
se intendano far luce sulle attività di coordinamento delle operazioni di sbarco per sapere se i responsabili abbiano informato le forze dell'ordine e i volontari di CRI e protezione civile circa il rischio sanitario-batteriologico e se le procedure di tutela e prevenzione siano state attivate;
se il Ministro della salute intenda attivare misure straordinarie per potenziare il nosocomio di Vibo Valentia, al fine di non causare disagi ai cittadini del vibonese e per rendere accessibile l'ospedale agli abitanti della zona, dal momento che gli sbarchi stanno diventando ormai ordinari e un gran numero di posti letto è assegnato agli immigrati che versano in precarie condizioni di salute;
se intendano attivare delle profilassi sanitarie preventive (e non controlli postumi come quelli oggi previsti) per tutelare il personale delle forze dell'ordine e dei volontari impiegati negli sbarchi.
(4-07457)

DE PIN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che su diverse testate giornalistiche è apparsa la notizia secondo la quale il nostro Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto il 3 maggio 2017 l'imprenditore e finanziere George Soros a palazzo Chigi;
considerato che, secondo quanto risulta all'interrogante:
George Soros è lo speculatore che ha determinato il tracollo della lira nel 1992, facendole perdere il 30 per cento del suo valore, permettendo così agli investitori di rastrellare buona parte del patrimonio bancario e industriale di Stato a prezzi stracciati;
tra l'altro, è stato condannato all'ergastolo in Indonesia per speculazione sulle monete locali e dallo Stato francese per *insider trading*;
Soros è considerato l'architetto di ogni rivoluzione e colpo di Stato nel mondo degli ultimi 25 anni, teso ad orientarne e determinarne i destini politici ed economici;
di recente è finito al centro delle polemiche in merito alla presunta collusione tra organizzazioni non governative e scafisti;
tenuto conto che nonostante l'incontro si sia tenuto in forma ufficiale a palazzo Chigi, non sarebbe stata fornita alcuna spiegazione, né alla stampa né al Parlamento,
si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno informare il Parlamento e, di conseguenza il popolo italiano, del motivo della presenza di George Soros e dei contenuti della conversazione avvenuta, alla luce del fatto che, se è stato ricevuto nella sede ufficiale del Governo si tratta di un impegno istituzionale e che, per questa ragione, il Parlamento dovrebbe esserne informato.
(4-07458)

DE CRISTOFARO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico* - Premesso che:
la Oma Sud di Capua (Caserta) è nata nel 1986, in un capannone di lamiera ondulata nella zona periferica della città, come azienda di costruzioni aeronautiche gestite dalla famiglia Tonti già proprietaria a Foligno (Perugia) dell'omonima azienda;
da quella data le attività di produzione vertevano sulle commesse per conto terzi per la produzione di strutture aeronautiche per clienti come Leonardo (all'epoca denominata Aeritalia, poi Alenia) e Agusta, azienda *leader* degli elicotteri;
considerato che:
la famiglia Tonti ha proseguito nella gestione fino a fine 2003-inizio 2004, non senza risentire dal 1986 al 2001 sia della crisi del settore che della crisi economica mondiale;

dal 2004 ci fu il cambio di proprietà in quanto la famiglia Tonti vendette a Valter Proietti, oggi presidente dell'Oma Sud Sky technology;
inizialmente da parte di Proietti ci fu un'incoraggiante motivazione di ripresa seguita da ripetute richieste di cassa integrazione che coinvolgeva l'intero numero delle maestranze;
Proietti, dopo aver acquisito una commessa di lavoro Alenia del settore militare, non ha più palesato né interesse per altre lavorazioni né per alcun piano industriale per il futuro dell'azienda, se non quella di smantellare commesse di lavoro come la sezione pavimento A321 e lo Skin deriva 767;
dal 2004 a oggi, Proietti sfruttando i finanziamenti pubblici ha dato vita al progetto di produzione propria del velivolo "Sky car", ad una storia forse senza fine, con l'arrivo di fondi per svariati milioni di euro ed un progetto mai essenzialmente ed effettivamente andato in produzione;
già nel 2012 l'onorevole Paglia tramite interrogazione parlamentare aveva chiesto chiarezza sulle sorti dell'Oma Sud (3-02657);
ad oggi l'azienda, potenzialmente dotata di maestranze tecnicamente valide, versa in uno stato di profonda crisi per mancanza di lavoro che si ripercuote sui lavoratori che sono rimasti senza stipendio e, per una serie di errori e ritardi burocratici da parte dell'azienda, senza percepire dall'Inps la cassa integrazione,
si chiede di sapere, per quanto di competenza, quali iniziative, i Ministri in indirizzo intendano porre in essere per garantire certezze per il futuro dell'azienda e per i lavoratori, che vanno incontro a un dimezzamento dell'organico entro giugno 2017 e fare chiarezza sull'utilizzo, da parte del presidente Proietti, degli ingenti fondi stanziati per l'Oma Sud, che non trovano corrispondenza nella situazione di crisi dell'azienda.
(4-07459)

CASALETTO, VACCIANO, DE PIN, SIMEONI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* -
Premesso che tutti i quotidiani nazionali riportano che il finanziere miliardario George Soros è stato ricevuto il 3 maggio 2017 a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che, per quanto risulta agli inetrroganti:
George Soros è presidente del Soros fund, dell'Open society e fondatore e consigliere del Quantum group. Fu per sua stessa ammissione il protagonista delle speculazioni che nel 1992 causarono una svalutazione della lira del 30 per cento e la dissipazione di 40.000 miliardi di lire di riserve valutarie della Banca d'Italia;
si tratta quindi, come già esposto da autorevoli fonti accademiche, di un esponente di quella "diplomazia finanziaria internazionale" che ha come unico scopo il progressivo impoverimento attraverso la fine del *welfare state* e la compressione dei salari per tutti gli Stati dell'Europa meridionale;
le mire di Soros attraverso le sue organizzazioni tenderebbero a modificare le strategie globali sui flussi migratori, con l'intento di ridurre il costo del lavoro attraverso l'immissione forzata di manodopera a basso costo. In cambio, sembrerebbe offrire sicurezze sull'acquisto dei titoli di Stato;
la suddetta strategia, che esula da qualsiasi volontà umanitaria, punta ad un calcolo finanziario per istituire sempre più *dumping* salariale nelle economie dei Paesi del sud Europa, maggiormente esposti a flussi migratori, ormai gestiti anche da soggetti non istituzionali, e certamente non democraticamente controllati;
rilevato che alla stampa non è stato fornito alcun dettaglio su tale incontro e gli interroganti ritengono questo un fatto fortemente anomalo, irrituale e fuori da ogni controllo parlamentare delle attività di Governo,
si chiede di conoscere se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno rendere pubblici i contenuti del colloquio intrattenuto con George Soros, con particolare riguardo alla politica estera e alle politiche migratorie.
(4-07460)

GASPARRI - *Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa* -
Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:

a quanto si apprende da organi di stampa, la Croce rossa avrebbe stipulato un accordo privato con il Partito democratico attraverso la sottoscrizione di una lettera d'intenti per un'eventuale collaborazione sociale;
il presidente nazionale della Croce rossa, Francesco Rocca, avrebbe sminuito la vicenda affermando che non c'è un accordo tra Croce rossa e Pd, ma una semplice "proposta di accordo";
il Pd, al contrario, come ha ufficialmente comunicato il presidente Orfini, ha confermato un accordo per la collaborazione su varie attività da "gestire e definire insieme", come da lettera accolta e controfirmata per la Croce rossa dal segretario generale Flavio Ronzi;
tale accordo è stato reso noto alla vigilia delle primarie del Pd,
si chiede di sapere:
quali siano le attività di collaborazione tra l'associazione ed un partito politico;
se tale accordo sia compatibile con la tradizionale autonomia di un'organizzazione di volontariato così importante;
se non si ritenga strumentale un accordo del genere alla vigilia di un importante appuntamento elettorale interno al Partito democratico;
se non si intenda richiamare ufficialmente la benemerita associazione ad un comportamento più consono all'imparziale ruolo che l'ha contraddistinta negli anni.
(4-07461)
PAGLINI, BOTTICI, MONTEVECCHI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, NUGNES, SERRA, DONNO - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
a Massa (Massa Carrara) si è svolta una manifestazione organizzata da "Lotta studentesca", struttura giovanile di Forza nuova;
gli organizzatori della manifestazione avrebbero ottenuto l'autorizzazione per un concerto domenica 30 aprile 2017 e per una manifestazione il 1° maggio da svolgersi in occasione della festa dei lavoratori;
alcuni volantini diffusi dagli organizzatori annunciavano per il 30 aprile la convocazione di un "*meeting* europeo" a Massa con la partecipazione di diversi soggetti, mentre altri manifesti riportavano "Saremo in piazza contro il Primo maggio della disoccupazione giovanile";
il prefetto di Massa Carrara, dottor Enrico Ricci, come riportato sulla cronaca locale, ha dichiarato: «I militanti sono stati scortati, come da accordi, dalla sede di Forza Nuova, fino ai mezzi di trasporto che li avrebbero condotti nel piazzale della zona industriale, dove poi è avvenuta la loro manifestazione», come si legge in un articolo del 2 maggio di "gonews", intitolato "Lotta Studentesca a Massa, nessuna denuncia per il Primo Maggio";
i circa 150 manifestanti, provenienti da Roma, Napoli, Milano e dalla Puglia, oltre che dalla provincia di Massa Carrara, durante il tragitto hanno issato bandiere nere, striscioni e intonato con megafoni cori fascisti, «scandendo slogan quali siamo i legionari di Mussolini", "maglietta nera trionferà"», sempre sullo stesso giornale "gonews.it", in un articolo intitolato "Primo Maggio, A Massa corteo di Lotta studentesca", del 1° maggio;
considerato che, a parere degli interroganti:
le modalità con cui si è svolto il raduno evidenziano che non si è trattato di un evento improvvisato, ma di un corteo pianificato ed organizzato con il chiaro intento di provocare contrasti e polemiche e, a tal proposito, ci si chiede per quali motivi la Prefettura non abbia preso per tempo gli adeguati e opportuni provvedimenti;
la manifestazione rappresenta un evidente affronto alle istituzioni democratiche e ai sacrifici patiti durante la Resistenza sia dalla città di Massa, decorata di medaglia d'oro al merito civile, sia dall'intero territorio della provincia di Massa Carrara (già Apuania), prima tra le Province italiane ad essere decorata di medaglia d'oro al valor militare, con questa motivazione: "Ardente focolare di vivido fuoco, all'inizio dell'oppressione nazi-fascista sprigionò la scintilla che infiammò i suoi figli alla Resistenza. Vinse la fame con il leggendario sacrificio delle sue donne e dei suoi ragazzi sanguinanti sugli impervi sentieri; subì dovunque stragi, devastazioni e rappresaglie atroci; si abbarbicò alle natie montagne facendo del gruppo delle Apuane la cittadella inespugnata della libertà. In epici

combattimenti irrise per nove mesi al nemico e lo vinse; santificò il suo dolore ed il sangue dei suoi caduti, offrendoli come olocausto alla difesa della propria terra ed alla redenzione della Patria";
considerato inoltre che:
la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione della Repubblica italiana vieta "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
l'art. 1 della legge n. 645 del 1952 dispone che "Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione, si ha riorganizzazione del disciolto partito fascista quando un'associazione, un movimento o comunque un gruppo di persone non inferiore a 5 persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza, o svolgendo propaganda razzista, ovvero rivolge la sua attività all'esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del partito o compie manifestazioni esteriori di carattere fascista";
l'art. 5 dispone che "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione",
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda assumere le opportune iniziative finalizzate a ricomporre gli avvenimenti che hanno caratterizzato l'evento e a comprendere le motivazioni che hanno condotto ad autorizzare una simile manifestazione, affinché un simile affronto alle istituzioni democratiche non si ripeta.
(4-07462)
URAS, DE PETRIS, BENCINI, MOLINARI, LAI, BIGNAMI, ANGIONI, MUSSINI, Maurizio ROMANI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, a giudizio degli interroganti:
i dati relativi ai flussi migratori, al numero dei migranti presenti nelle singole regioni italiane e nei comuni del nostro Paese, ai richiedenti asilo e quanti di loro abbiano effettivamente diritto sono ancora insufficienti per una corretta e puntuale informazione sul fenomeno migratorio;
l'assenza, anche colpevole, di una meticolosa raccolta e diffusione di tali dati determina, spesso, condizioni favorevoli alla propaganda contro l'accoglienza dei migranti e a sostegno di infondate tesi sui pericoli per la sicurezza dei nostri cittadini e delle loro famiglie;
si va diffondendo in Italia e anche nei territori tradizionalmente più ospitali, strumentalmente e infondatamente, l'incultura politica della xenofobia, della divisione e della discriminazione;
tale cultura istiga comportamenti riprovevoli sul piano etico e, in alcune circostanze, anche delittuosi, la cui gravità determina condizioni inaccettabili di minaccia soprattutto verso le organizzazioni di volontariato e verso gli operatori, pubblici e privati, impegnati nelle attività di gestione, anche urgenti, dell'accoglienza;
in questo quadro, anche in Sardegna, si sono verificate in diverse occasioni fatti intimidatori, anche gravi, che hanno interessato anche alti funzionari dello Stato e il mondo del volontariato e della cooperazione sociale.
premesso inoltre che:
tali azioni intimidatorie recentemente hanno coinvolto la cooperativa sociale "il Seme" di Santa Giusta (Oristano), da sempre uno dei soggetti più impegnati, d'intesa con le strutture dello Stato, nelle attività di assistenza e accoglienza di bisognosi residenti e di migranti;
la cooperativa ha acquisito una struttura ricettiva, pressoché in stato di abbandono da anni, a Bonarcado, da dedicare ad un progetto di accoglienza integrata da realizzare d'intesa con la comunità del paese e con l'amministrazione comunale;
tale struttura ha subito un atto vandalico grave, chiaramente intimidatorio, di cui si è data notizia sulla stampa regionale, consistente nell'incendio di una parte dello stabile;
si dà atto dell'impegno delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale e dell'ampia disponibilità della cooperativa sociale ad operare in stretta collaborazione con amministrazione e comunità di Bonarcado, e si esprime la più ampia solidarietà alla cooperativa,
si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo stia disponendo un'adeguata campagna di informazione sull'effettiva consistenza dei flussi migratori che interessano il nostro Paese e le singole regioni, compresa la Sardegna, al fine di evitare la divulgazione di dati inesatti, o peggio falsi, atti a determinare infondati allarmismi e istigare a comportamenti delittuosi;
se sia stato informato dei fatti accaduti a Bonarcado e abbia acquisito le necessarie informazioni a tutela della cooperativa sociale, dei suoi operatori volontari e dell'amministrazione comunale;
se non ritenga di dover accentuare ogni azione preventiva nei confronti dei delitti di natura intimidatoria verso coloro che siano impegnati nella gestione del fenomeno migratorio e nella gestione delle attività socio-assistenziali di accoglienza.
(4-07463)

DI BIAGIO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:
il sito denominato "S. Gabriele", ubicato nel comune di Martinsicuro (Teramo), è stato inserito nell'anagrafe siti a rischio potenziale TE900160;
in sede di conferenza dei servizi tenutasi il 7 giugno 2016 è stato valutato il documento di "integrazione al piano di caratterizzazione ambientale ed analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifico del sito San Gabriele" presentato in data 21 aprile 2016;
dalla disamina del documento è stato possibile individuare tre diverse aree di contaminazione: nel sito delimitato tra l'ufficio postale, la chiesa "San Gabriele", il distretto sanitario e via G. Di Vittorio (area di circa 10.000 metri quadrati) sono presenti scarti di lavorazione di fonderie; lungo via Roma, in prossimità e a valle del distributore IP n. 41496, sito in via Roma 559/A, sono stati individuati fattori contaminanti come il parametro MTBE (additivo dei carburanti); nell'area in prossimità ai pozzi P7-bis (in maggior concentrazione rispetto ad altri), P7 e P1-bis sono stati rilevati i solventi clorurati, tra cui spicca per pericolosità il cloruro di vinile.
in data 1° luglio l'ARTA di Teramo, facendo seguito a quanto stabilito dalla conferenza dei servizi, ha rielaborato di concerto con il consulente dell'associazione temporanea di imprese l'analisi di rischio specifica, in modo da definire in maniera univoca i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR) ai sensi dell'art. 240, comma 1, lett. *c)*, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni e integrazioni, ed ha trasmesso il 7 luglio la relazione tecnica dalla quale si evince che: 1) nel sito 1, suolo superficiale e profondo dell'area limitrofa alla chiesa S. Gabriele, si è riscontrato un rischio sanitario ambientale per la matrice ambientale suolo superficiale. Si riscontrano valori di contaminazione (concentrazioni rappresentative della sorgente) superiori alle concentrazioni di soglia di rischio, per diversi parametri nel terreno superficiale. Pertanto si resta in attesa della presentazione, da parte del Comune, di un progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo n. 152 al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione; 2) nel sito 2, falda acquifera sotterranea dell'area comprendente i pozzi P7, P7-bis e P1-bis, si fa presente che non è stata ancora individuata la sorgente della contaminazione, pertanto si ritiene necessario approfondire le indagini al fine di individuare la sorgente e l'estensione dell'area contaminata mediante la presentazione del piano di caratterizzazione. Pur non disponendo dei dati di caratterizzazione dell'area si è comunque proceduto all'elaborazione dell'analisi di rischio sanitario ambientale, che ha evidenziato la presenza di rischio cancerogeno di inalazione vapori in ambiente *indoor* e *outdoor* relativamente alla matrice della falda acquifera sotterranea, il contributo è dato principalmente dal cloruro di vinile che però non è stato evidenziato nell'area circostante al pozzo. Agli esiti dell'elaborazione dell'analisi di rischio, che ha evidenziato valori di contaminazione superiori alle concentrazioni soglia di rischio, si sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla messa in sicurezza di emergenza e si resta in attesa della presentazione del piano di caratterizzazione;
in fase preliminare della progettazione, sono stati definiti ed analizzati gli interventi necessari per la bonifica del sito, considerando come principali criteri la rapidità nella realizzazione degli interventi e la loro efficacia in termini di salvaguardia della salute pubblica e dell'ambiente, nonché la possibilità di conversione per il futuro recupero dell'area;

considerato che:
in relazione alle caratteristiche geologiche e idrologiche e sotto il profilo dell'inserimento ambientale ed urbanistico del sito, è stato individuato un piano per la realizzazione della bonifica del sito, che prevede: la rimozione del materiale contaminato e dei rifiuti, che prevede il decespugliamento e rimozione degli alberi; l'esecuzione di omologazione in banco del materiale o rifiuto da rimuovere per la verifica della pericolosità e l'attribuzione del codice CER (necessaria per la successiva fase di conferimento in discarica); lo scavo, di profondità stimata pari a 1,5 metri pari per una quantità complessiva pari a circa 16.500 metri quadri, e contestuale carico su automezzi regolarmente autorizzati per il conferimento presso impianti di smaltimento; il collaudo delle pareti e del fondo scavo; il ritombamento dello scavo con terreno vegetale;
l'attuale progetto preliminare di bonifica stima una spesa di circa 9 milioni di euro,
si chiede di sapere:
se al Ministro in indirizzo risulti quali siano ad oggi le conseguenze attestate e quali iniziative intenda adottare in merito, e se non ritenga necessario fornire strumenti finanziari specifici e finalizzati a tale intervento, visto il carattere di urgenza e considerato l'impatto della contaminazione all'interno dell'area urbana;
se non ritenga opportuno che tale attività di bonifica sia coadiuvata da un monitoraggio della contaminazione delle falde acquifere nelle zone già interessate dagli studi di caratterizzazione.
(4-07464)

MALAN - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
secondo quanto riferiscono diverse fonti di stampa, mercoledì 3 maggio 2017 il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto a palazzo Chigi il multimiliardario George Soros, protagonista per sua stessa ammissione delle speculazioni che nel 1992 causarono una svalutazione della lira del 30 per cento e la dissipazione di 40.000 miliardi di lire di riserve valutarie della Banca d'Italia, oggi sostenitore della più ampia migrazione verso l'Italia, propugnatore e finanziatore di politiche LGBT e sostenitore della liberalizzazione delle droghe;
il sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri non preannunciava né pubblicava successivamente notizia dell'avvenuto incontro,
si chiede di sapere:
quale sia la natura dell'incontro avvenuto nella sede istituzionale del Governo;
se fra i temi trattati durante l'incontro ve ne siano stati di interesse pubblico e quali.
(4-07465)

DEL BARBA - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, ha previsto, all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, ai soli fini della collaborazione volontaria, l'assoggettamento dell'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, ad un'aliquota ridotta del 5 per cento. Per effetto della disposizione, sono state altresì assoggettate ad aliquota del 5 per cento, ai fini delle imposte dirette, anche le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento;
la norma si pone in analogia a quanto previsto, per le rendite corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti svizzera (AVS), dall'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Le prestazioni erogate dalla previdenza LPP sono prestazioni previdenziali in forma di rendita periodica o di capitale, erogate a soggetti con domicilio fiscale in Italia da istituzioni elvetiche di previdenza professionale o individuale vincolata di diritto privato (cosiddetto II pilastro), imponibili in Italia ai sensi dell'articolo 18 della convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e la Svizzera in vigore dal 27 marzo 1979;
in aggiunta, l'articolo 2, comma 2, lettera *b-bis)*, del decreto-legge n. 153 ha previsto, ai fini della collaborazione volontaria, che l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13,

lettera *b)*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i cosiddetti lavoratori frontalieri, si estende, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso;
tali misure, di carattere straordinario, sono state adottate ed utilizzate, con risultati positivi, esclusivamente ai fini della collaborazione volontaria,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare misure di competenza finalizzate a rendere stabili e ordinarie le disposizioni relative: a) all'assoggettamento dell'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, ai fini delle imposte dirette e su istanza del contribuente, ad un'aliquota ridotta del 5 per cento; b) all'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera *b)*, del decreto-legge n. 78 del 2010, per i lavoratori frontalieri, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso.
(4-07466)
PAGLIARI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti* - Premesso che:
il ponte "Giuseppe Verdi", che collega le province di Parma e di Cremona tra Roccabianca e San Daniele Po, è in esercizio dal 1980 ed è stato costruito da ANAS per colmare una cesura territoriale tra importanti insediamenti socio-economici interregionali dell'Emilia-Romagna e della Lombardia;
l'accordo di programma sottoscritto nel 1980 tra ANAS e le Province di Parma e di Cremona prevedeva che il manufatto venisse ceduto alle due Province a fronte di impegni sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie che si sarebbero rese necessarie negli anni successivi, ma che, nel frattempo, i ridotti trasferimenti finanziari alle Province hanno reso problematica anche la sola manutenzione ordinaria delle strade provinciali;
il manufatto rappresenta uno dei pochi collegamenti percorribili per il trasporto merci nazionale ed in particolare per i trasporti eccezionali tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia, in quanto la maggior parte dei manufatti di attraversamento del fiume Po ha importanti limitazioni di portata;
il ponte rappresenta, inoltre, la più breve via di collegamento tra luogo di abitazione e luogo di lavoro per le circa 2.000 persone che lo attraversano quotidianamente;
considerato che:
a causa di recenti problemi strutturali, il ponte Verdi ha subito una limitazione del passaggio di traffico pesante e da quasi 2 anni viene attraversato solamente mediante senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico;
la situazione dello stato strutturale del ponte si è ulteriormente aggravata, sono stati interdetti i trasporti eccezionali ed è stato necessario provvedere al puntellamento di un'ulteriore trave con l'allungamento (ormai circa 800 metri) del senso unico alternato;
per comprendere l'entità del problema, basta pensare che, nell'ultimo periodo in cui è stato possibile, sono state rilasciate dalla Provincia di Parma 300 autorizzazioni e nulla osta per mezzi trasportanti *coil* (massimo 108 tonnellate) con numero di viaggi illimitati e circa 40 autorizzazioni e nulla osta per transiti eccezionali per l'attraversamento del ponte. Considerato inoltre che, come prescritto dall'art. 2 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 e dall'art. 13 del regolamento di attuazione del codice di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, secondo cui per alcune tipologie di trasporti eccezionali è vietato il transito sulle strade di categoria A (rete autostradale), la limitazione a 44 tonnellate sul ponte Verdi impedisce di fatto il collegamento tra l'Emilia-Romagna e la Lombardia;
la Provincia di Cremona, con risorse erogate dalla Regione Lombardia, ha appaltato lavori di risanamento conservativo dell'impalcato finalizzati a rallentare il progressivo degrado del ponte per un importo complessivo di 1,8 milioni di euro, ma le limitazioni alla circolazione attualmente vigenti sull'infrastruttura e derivanti dallo stato di degrado delle travi di impalcato non potranno essere

eliminate con i lavori attuati dalla Provincia di Cremona, necessitando di una ben più complessiva azione di interventi strutturali di competenza della Provincia di Parma;
quest'ultima si è pubblicamente impegnata a reperire risorse per 800.000 euro dal proprio bilancio, attualmente in corso di predisposizione per l'anno 2017, con la vendita di azioni societarie, che si aggiungono ad un milione di euro stanziato dalla Regione Emilia-Romagna attraverso i fondi per lo sviluppo e la coesione approvati dal CIPE nel dicembre 2016;
la recente campagna di indagini sullo stato del ponte, fatta eseguire dalla Provincia di Parma, ha evidenziato un serio problema di deterioramento dei cavi di precompressione di numerose travi, oltre a danneggiamenti localizzati nelle pile e uno stato di degrado nelle testate dei pulvini;
negli anni scorsi le due Province hanno attuato parziali interventi di manutenzione, per il recupero di alcune travi danneggiate e per migliorare l'impermeabilizzazione dell'impalcato;
nell'arco di un anno è stato necessario intervenire con il puntellamento di tre travi in cui l'armatura di precompressione è sostanzialmente interrotta ed il traffico è stato interdetto su tutto il tratto (circa 800 metri) con l'istituzione di un senso unico alternato regolato da semaforo. Questa situazione, oltre a provocare notevoli disagi al traffico da ormai 2 anni, sollecita maggiormente altre travi già danneggiate che sopportano tutto il passaggio dei mezzi con l'aggravante del transito in colonna dovuta alla coda che si forma con il semaforo;
a tutti gli enti coinvolti (Province di Parma e di Cremona) sono pervenute ormai numerose sollecitazioni da parte dei Comuni di Roccabianca (Parma) e San Daniele Po (Cremona) e delle associazioni di categoria (Associazione nazionale trasportatori, Unione industriali, Unioni agricoltori, eccetera), fortemente preoccupate dalla limitazione del traffico, dagli organi di stampa, televisioni e dai cittadini stessi,
si chiede di sapere se e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda promuovere per la messa in sicurezza del ponte, di carattere urgente e inderogabile, e per il finanziamento e la programmazione dei lavori indicati dalla campagna di indagini sullo stato del ponte e necessari al fine di garantire al ponte Verdi la piena ed effettiva percorribilità.
(4-07467)
BUCCARELLA, SERRA, LEZZI, BLUNDO, MANGILI, SANTANGELO, DONNO, PUGLIA, CASTALDI, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, GAETTI, MORONESE, TAVERNA, PAGLINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e dello sviluppo economico* -
Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
con l'accordo di programma del 18 dicembre 2007, i cui firmatari sono il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il commissario di Governo per l'emergenza ambientale in Puglia, la Regione Puglia, la Provincia, il Comune e l'autorità portuale di Brindisi, vengono definiti gli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle aree comprese nel sito di interesse nazionale (SIN) di Brindisi;
le caratterizzazioni dell'area avvenute tra dicembre 2009 e luglio 2010 hanno evidenziato il superamento dei limiti di inquinamento, per tutti i parametri previsti dall'accordo di programma; le necessarie indagini sono state approvate nella conferenza dei servizi del 21 luglio 2011;
in particolar modo le indagini di caratterizzazione relative all'area Micorosa sono state validate con nota trasmessa dall'ARPA Puglia, dipartimento provinciale di Brindisi, il 19 luglio 2011, protocollo n. 36418, acquisita dal Ministero al protocollo n. 24520/TRI/DI del 1° agosto 2011;
per quanto concerne gli stanziamenti previsti e disposti in favore della tutela dei luoghi, la delibera Cipe n. 87 del 3 agosto 2012, recante "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Programmazione regionale delle risorse residue del FSC a favore del settore ambientale per la manutenzione straordinaria del territorio", ha assegnato 40.000.000 euro a valere sullo risorse FSC 2007-2013 di competenza della Regione per la copertura dell'intervento "Attuazione interventi programmatici previsti nell'AdP Brindisi per la bonifica e messa in sicurezza di emergenza della falda nei SIN Brindisi";
in data 16 luglio 2013 è stato sottoscritto l'accordo di programma quadro "Ambiente" tra il Ministero

dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e la Regione Puglia, che ha conformato (all'articolo 3, comma 1) la destinazione dei 40.000.000 euro al citato intervento, coerentemente con quanto previsto dalla delibera Cipe. Quest'ultimo fa riferimento alla nota con la quale la Regione ha manifestato la volontà di avviare alcuni interventi prioritari di messa in sicurezza e bonifica della falda, con particolare riferimento all'area Micorosa, in considerazione dell'elevata compromissione delle matrici ambientali del sito nonché alla successiva condivisione della proposta regionale da parte del Ministero dell'ambiente;

successivamente è stato convenuto dal Ministero, dalla Regione e dal Comune di affidare alla Sogesid SpA la progettazione definitiva di messa in sicurezza e bonifica dell'area. In tale contesto sono stati presentati i seguenti documenti: interventi di messa in sicurezza e bonifica della falda dei SIN di Brindisi; "progetto definitivo - 1° stralcio funzionale - area Micorosa", trasmesso dalla Sogesid;

progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle aree esterne Syndial, trasmesso dalla società Syndial;

la conferenza dei servizi decisoria del 29 ottobre 2013 ha ritenuto approvabili con prescrizioni i suddetti elaborati e ha chiesto alla Regione di procedere alla verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) dell'intervento;

il costo del progetto per la parte pubblica è stato approvato in via provvisoria per motivazioni d'urgenza con decreto ministeriale n. 178 del 1o luglio 2014 e con successivo decreto direttoriale del 14 novembre 2014, ed è pari a 36.573.498,31 euro;

al fine di disciplinare le attività di progettazione definitiva degli interventi di messa in sicurezza e bonifica dell'area Micorosa, in data 4 dicembre 2013 è stata sottoscritta un'apposita convenzione tra il Ministero dell'ambiente, la Regione Puglia, il Comune e la Sogesid per un importo complessivo di 2.559.944,52 euro. La gestione amministrativa dell'intervento è in capo al Comune di Brindisi, individuato quale soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza di emergenza e bonifica della falda, al citato accordo di programma quadro del 16 luglio 2013. Il progetto si dovrà raccordare con l'intervento di Syndial, che si occuperà della parte di confinamento relativa alle aree private. La gestione e il coordinamento dei due interventi durante l'esecuzione degli stessi, come indicato dal protocollo tra Syndial, Comune e Regione, sarà effettuato da un'apposita "cabina di regia" che dovrà tenere conto anche delle osservazioni avanzate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

la Regione Puglia, con nota prot. n. 10507 del 2 dicembre 2014, ha comunicato che alcune opere comprese nel progetto Syndial (come, ad esempio, la canalizzazione e la regolazione dei corsi d'acqua) sono soggette a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Con provvedimento dirigenziale di autorizzazione n. 21 del 27 febbraio 2015, la Provincia di Brindisi ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale per il "Progetto definitivo di spostamento del tratto terminale del sedime del canale Pandi" nell'ambito del più ampio "Progetto operativo di messa in sicurezza permanente di parte delle Aree esterne Syndial";

considerato che, per quanto risulta:

il 2 marzo 2015 l'associazione temporanea di imprese, composta dalla capogruppo Co.me.ap. di Catania e l'Artec Associati Srl di Taormina, si è aggiudicata la gara d'appalto con un ribasso del 74 per cento;

in data 8 dicembre 2015 il Comune di Brindisi ha trasmesso copia del certificato di destinazione urbanistica delle aree interessate dal progetto Syndial mentre l'11 gennaio 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha rilasciato il parere positivo sul progetto;

con decreto direttoriale del 1° febbraio 2016, il Ministero dell'ambiente ha approvato il progetto (che prevede l'inizio dei lavori entro e non oltre 4 mesi dalla notifica del decreto), nonché la stipula di una fideiussione bancaria per la somma del 50 per cento dell'importo a garanzia della corretta esecuzione e del completamento dell'intervento, per un costo totale di 19.700.000 euro;

la Cogen costruzioni generali Srl e la Paradivi Srl, in base alle visure datate 30 marzo 2017, rappresentano il 97 per cento della Co.me.ap rispettivamente con il 92 per cento ed il 5 per cento del capitale, saranno le ditte esecutrici dei lavori designate;

inoltre, secondo quanto risulta agli interroganti, il 15 marzo 2017, il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, a seguito delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia, ha disposto misure cautelari nei confronti di 14 persone accusate di traffico illecito di rifiuti, estorsione e rapina, commessi con il metodo mafioso, usura, corruzione, falso in atto pubblico e traffico di influenze illecite. Tra gli arrestati risultano Carmelo Paratore consigliere di Co.me.ap. fino al 2006 e suo padre Antonino Paratore socio della Paradivi Srl, quest'ultimo indicato da vari collaboratori di giustizia come "l'espressione imprenditoriale" di un esponente di spicco della cosca Santapaola. Il giudice ritiene i Paratore, padre e figlio, contigui almeno sino al 2010 a Maurizio Zuccaro, *boss* ergastolano e nipote di Nitto Santapaola;
ritiene inoltre Giovanni Costanzo, che detiene il 20 per cento della Cogen e che dal 2007 fino a poco prima dell'assegnazione dell'appalto di Micorosa è stato il rappresentante legale della Co.me.ap, vicino al *boss* Maurizio Zuccaro. Ancora il giudice scrive come Giovanni Costanzo e Carmelo Pastore, una volta vinta la gara, parlino più volte della "messa in sicurezza e bonifica della falda dei Sin Brindisi-Area Micorosa aggiudicata all'Ati di imprese dei Paratore e Costanzo";
nel marzo 2015 Co.me.ap. aveva escluso dal consorzio la Paradivi Servizi e un'altra società dopo essere stata colpita da un'interdittiva antimafia del prefetto di Catania, annullata nel settembre successivo dal Tar a causa della loro presenza nell'azionariato. La Paradivi oggi ne fa nuovamente parte,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, di dover attivare le procedure ispettive e conoscitive utili a valutare l'opportunità di intraprendere azioni a tutela dell'interesse pubblico.
(4-07468)
FASANO, GASPARRI - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
nel giugno 2016 si sono svolte le elezioni amministrative nel Comune di Montecorvino Pugliano (Salerno) e si è insediato il nuovo Consiglio comunale;
tutti gli incarichi sindacali precedenti conferiti ai funzionari sono venuti a cessare alla scadenza del mandato elettorale del sindaco, ed in particolare l'incarico di vicesegretario comunale;
in data 22 agosto 2016, il Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano ha adottato, tra le altre, la delibera n. 32, in assenza del segretario comunale in ferie, sostituito dalla dottoressa Cataldo, già vicesegretario sotto la precedente amministrazione;
alla dottoressa Cataldo, con decreto sindacale n. 22 del 23 giugno 2016, sarebbe stata rinnovata l'attribuzione della posizione organizzativa dell'Ufficio affari generali, ma non l'incarico di vicesegretario comunale;
il funzionario indicato quale vicesegretario sarebbe stato carente di tale attribuzione, considerata l'inefficacia del precedente decreto di nomina, rilasciato dalla precedente amministrazione, che, in assenza di qualsiasi statuizione in materia, risulterebbe intervenuta in data 21 luglio 2016, ossia 45 giorni dopo le elezioni amministrative (ai sensi del decreto-legge n. 293 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 444 del 1994, art. 3, commi 1 e 2, "Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo"), mai confermato né prorogato;
secondo gli interroganti, le procedure adottate in seno all'amministrazione sono palesemente volte a mortificare il ruolo delle minoranze all'interno del Consiglio comunale di Montecorvino Pugliano e giustificherebbero il ricorso presentato al Ministero dell'interno,
si chiede di sapere:
quali orientamenti il Ministro in indirizzo intenda esprimere e, conseguentemente quali iniziative voglia intraprendere per porre rimedio alla questione venutasi a creare nell'amministrazione del Comune di Montecorvino Pugliano;
se non ritenga di dover intervenire per la verifica delle regolari procedure che dovrebbero consentire il normale funzionamento di un Consiglio comunale, nonché ai sensi delle disposizioni contenute nel

decreto legislativo n. 267 del 2000, testo unico degli enti locali.
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)
(4-07469)
GASPARRI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della difesa* - Premesso che:
Campania e Puglia sono da anni due fra i più importanti distretti aerospaziali italiani, potendo vantare un ricco indotto di piccole e medie imprese caratterizzate da elevatissime competenze ad alta tecnologia, grande propensione agli investimenti e allo sviluppo e, fino a poco tempo fa, occupavano diverse migliaia di addetti, generalmente con competenze altamente qualificate e tecnologicamente avanzate;
il principale cliente di riferimento per i due distretti è sempre stata Leonardo SpA, precedentemente Finmeccanica;
a seguito della riorganizzazione in divisioni di Leonardo, i due distretti campano e pugliese sono rientrati principalmente nell'ambito della divisione Aerostrutture, guidata dall'ingegner Alessio Facondo;
egli ha da tempo lanciato una campagna di "internalizzazione" delle attività precedentemente assegnate a fornitori esterni, causando la perdita di lavoro per migliaia di occupati nelle piccole e medie imprese dei due distretti, e lo stato di crisi, fino al fallimento, per numerose imprese;
nella sola Puglia, la gravissima crisi delle piccole e medie imprese indotta dalla politica industriale posta in essere da Leonardo e dall'ingegner Facondo ha interessato circa il 95 per cento delle aziende. Solo per citare alcuni nomi: da Processi Speciali, a Rav, a Cmc, a Oma, a Tmc, a Enginsoft, a Gse e Dema (addirittura fallite) e da ultimo alla Tecnomessapia ed alla HB Technology, alle quali è stata annunciata la cancellazione di tutte le commesse entro l'estate 2017;
ad oggi, sono stati coinvolti più di 1.000 lavoratori nella sola Puglia e più del doppio se si considera anche la Campania, i quali da dipendenti a tempo indeterminato sono diventati (quando è andata bene) precari assunti con contratto a tempo determinato dalle agenzie interinali;
l'"internalizzazione" delle attività, infatti, non viene realizzata saturando le risorse "scariche" di Leonardo, come sarebbe legittimo aspettarsi; viene invece attuata facendo assumere da agenzie interinali, con contratti a termine, buona parte dei dipendenti (assunti a tempo indeterminato) delle ditte fornitrici;
le procedure messe in atto hanno come conseguenza diretta e immediata: a) l'aumento del precariato: ingegneri, tecnici e professionisti qualificati, con esperienza pluriennale, inseriti in aziende che li fanno crescere e investono su di loro, con contratto a tempo indeterminato, vengono trasformati in lavoratori interinali a termine e senza futuro; b) la scomparsa di un indotto tecnologicamente avanzato, orientato alla crescita, allo sviluppo ed agli investimenti, in favore di anonime agenzie interinali, il cui unico obiettivo è invece fare profitti su lavoratori somministrati, senza investimenti né sviluppo in tecnologie e competenze tecnologiche; in altri termini, senza reale valore aggiunto; c) una prospettiva strategica miope e senza futuro: nessuna azienda, ma in particolare Leonardo, polo strategico fondamentale dell'alta tecnologia nazionale, può basare il proprio sviluppo reale su risorse interinali "usa e getta", a breve termine, ma deve coltivare e far crescere le competenze, sia interne che dei fornitori dell'indotto; d) l'aumento immotivato dei costi operativi, perché le agenzie, diversamente dalle industrie che fatturano "a corpo", fatturano "a consumo", con la conseguenza di aver generato per le casse di Leonardo sovracosti significativi;
quanto sopra descritto si starebbe verificando nella pressoché totale indifferenza delle istituzioni, nazionali e locali, che continuano a confidare nelle promesse di Leonardo SpA di "salvaguardia dei livelli occupazionali", e di azioni necessarie per recuperare efficienza e competitività;
ancora peggio, tutto ciò sembrerebbe accadere senza l'opposizione delle organizzazioni sindacali al processo di precarizzazione in atto,
si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto descritto e, in particolare, del processo di precarizzazione del personale dell'indotto Leonardo SpA, divisione Aerostrutture, nei distretti aerospaziali di Campania e Puglia, con distrazione di dipendenti di propri fornitori;
se intendano attivare gli organi competenti, in tutte le sedi opportune, affinché valutino il configurarsi di profili di illegittimità o illegalità di un simile operato;
se intendano, ciascuno per la propria competenza, assumere iniziative volte ad evitare la precarizzazione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato;
con quali misure intendano intervenire per salvaguardare il livello occupazionale delle piccole e medie imprese del settore aerospaziale, al fine di consentire la ripresa dello sviluppo e degli investimenti;
se non ritengano di assumere ogni iniziativa utile a rivedere le linee guida della Leonardo SpA, al fine di garantire all'azienda Leonardo, partecipata dallo Stato, il livello qualitativo e professionale necessario per competere in ambito internazionale nei settori dell'aerospazio e difesa.
(4-07470)

CENTINAIO - *Al Presidente del Consiglio dei ministri* - Premesso che:
stando ad una notizia pubblicata sul sito "Osservatorio Gender", sugli autobus di linea del servizio pubblico di Roma è visibile una foto che ritrae due persone di sesso maschile in un atteggiamento esplicitamente passionale. L'immagine mostra due uomini di cui uno adulto e l'altro le cui sembianze a giudizio dell'interrogante fanno immediatamente pensare ad un adolescente. Lo scatto fa parte della nuova campagna promozionale "makelovenotwalls" del noto marchio di moda "Diesel": questa immagine si inserisce in una campagna pubblicitaria ispirata a promuovere l'abbattimento di qualsiasi muro che limiti o ostacoli la piena autodeterminazione nelle scelte sessuali;
è noto come si stiano diffondendo sempre più ideologie fondate sull'affermazione pseudoculturale del diritto dei minori alla libera autodeterminazione della propria sessualità. La diffusione di questo pensiero, a giudizio dell'interrogante orrrendo e relativista, ha addirittura portato alla costituzione nei Paesi Bassi di formazioni partitico-lobbistiche, che nella piattaforma programmatica propongono di abbassare l'età legale per avere rapporti sessuali da 16 a 12 anni e di legalizzare la pedopornografia. Questi movimenti ideologici tentano di imporsi con una strategia articolata volta alla negazione della verità, passando attraverso formule subdole;
ai nostri giorni, i mezzi di comunicazione, includendo la stampa, la televisione e *internet*, ricoprono un importante ruolo non solo informativo ma anche formativo e, di conseguenza, la pubblicità, nella sua realtà virtuale e mediatica, veicola messaggi e modelli di grande rilevanza sociale;
l'abuso dei messaggi pubblicitari può provocare rischi sui soggetti più vulnerabili, quali l'effetto omologante nei modelli di identificazione, la globalizzazione culturale, la spinta all'emulazione, l'inibizione della scelta critica e dello sviluppo creativo;
l'autodisciplina pubblicitaria in Italia, integrandosi con la disciplina che regola la stessa materia nell'ordinamento statale, garantisce una regolamentazione nell'interesse collettivo dei consumatori, degli operatori e della stessa pubblicità;
all'articolo 9 del codice di autodisciplina delle comunicazioni commerciali emanato dall'Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, si legge che la pubblicità non deve contenere affermazioni o rappresentazioni di violenza fisica o morale o tali che, secondo il gusto e la sensibilità dei consumatori, debbano ritenersi indecenti, volgari o ripugnanti;
l'articolo 10 recita che la pubblicità deve rispettare la dignità della persona umana in tutte le sue forme ed espressioni;
è necessario combattere più efficacemente i reati prodromici e connessi alla pedofilia, soprattutto per la loro natura di azione di plagio delle menti, affinché vi sia un'accettazione delle pratiche sessuali nei confronti di minori;
la legge 4 maggio 2009, n. 41, ha istituito, il 5 maggio, la giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Al fine di evitare che questa "giornata" sia interpretata come l'ennesimo momento da dedicare a sterili discussioni che vedono convergere verso superficiali obiettivi tutte le forze politiche, è necessario avviare un serrato confronto costruttivo e non autoreferenziale per l'elaborazione

condivisa di un piano strategico di interventi che, nel breve e nel lungo periodo, siano mirati a contrastare in modo efficace la diffusione esponenziale del fenomeno, contrastando in modo fermo anche tutti quegli atti che possano in qualche modo essere identificati come apologetici perché volti ad affermare l'esistenza di una "pedofilia buona",

si chiede di sapere:

se la notizia pubblicata sul sito citato risponda a verità e, in caso affermativo, quali provvedimenti si intenda adottare per censurare il messaggio pubblicitario;

se il Governo non ritenga opportuno attivarsi, anche esercitando la propria iniziativa legislativa, per introdurre nel codice penale una specifica fattispecie di reato per sanzionare chi, apologeticamente, sostiene e propaganda la liceità del rapporto sessuale tra minori ed adulti.

(4-07471)

MANGILI, LEZZI, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI, SCIBONA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, MARTELLI, MORONESE, CAPPELLETTI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che:

nell'ultimo Documento di economia e finanza per il 2017 sono stati inseriti per la prima volta una serie di indicatori del benessere equo e sostenibile (BES), sviluppati per valutare il progresso del Paese non solo da un punto di vista economico, come viene fatto attraverso il PIL, ma anche sotto l'aspetto sociale e ambientale e corredato da misure di disuguaglianza e sostenibilità;

vi è stato inserito un numero ristretto dei suddetti indicatori, destinati ad essere implementati e ampliati nei prossimi anni per fornire un quadro sempre più approfondito della situazione economica e sociale;

il benessere equo e sostenibile è un *set* di indicatori, sviluppato dall'Istat e dal Cnel, indicatori che vengono inclusi tra gli strumenti di programmazione e valutazione della politica economica nazionale;

considerato che:

come riportato dal *dossier* del mese di aprile 2017 elaborato dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica relativamente al Documento di economia e finanza 2017 (Documento LVII, n. 5): «il Governo ha scelto di anticipare in via sperimentale l'inserimento di un primo gruppo di indicatori nel processo di bilancio. Nel DEF 2017 in esame si è dunque condotto un primo esercizio sperimentale su un sottoinsieme di quattro indicatori di benessere equo e sostenibile selezionati dal Comitato, costituiti dai seguenti: il reddito medio disponibile aggiustato pro capite, dato dal rapporto tra il reddito disponibile delle famiglie aggiustato (vale a dire inclusivo del valore dei servizi in natura forniti dalle istituzioni pubbliche e senza fini di lucro) e il numero totale di persone residenti; un indice di disuguaglianza del reddito, dato dal rapporto tra il reddito equivalente totale percepito dal 20% della popolazione con più alto reddito e quello percepito dal 20% della popolazione con più basso reddito. Una riduzione di tale rapporto indica pertanto una maggiore equità nella distribuzione delle risorse; il tasso di mancata partecipazione al lavoro, corrispondente al rapporto tra il totale di disoccupati e le forze di lavoro potenziali tra i 15 e i 74 anni e la forza lavoro effettiva e potenziale. Rispetto al tasso di disoccupazione tale indicatore consente di tener conto anche del fenomeno dello scoraggiamento; l'indicatore delle emissioni di CO2 e di altri gas clima alteranti, già considerato dalla strategia Europa 2020, che traccia l'andamento della qualità dell'ambiente e il relativo impatto delle politiche»;

con riferimento a quest'ultimo indicatore, il *dossier* segnala quanto segue: «Il documento segnala che, per questo indicatore, le stime differiscono da quelle fornite nell'allegato V al DEF (Relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. L. 39/2011, art. 2, c. 9), sia per la diversa definizione dell'aggregato di riferimento sia per la differente metodologia simulativa. I due scenari differiscono, ad esempio, per le ipotesi sui prezzi internazionali energetici e sui tassi di crescita, che nell'Allegato IV devono necessariamente essere coerenti con quelle fornite dalla Commissione europea»;

nella premessa al Documento di economia e finanza per il 2017, pubblicata sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, viene dichiarato che «I dati mostrano, per il triennio 2014-2016, un sostanziale miglioramento degli indicatori considerati con l'eccezione delle emissioni che, ovviamente,

risentono degli effetti della ripresa economica»;
il citato allegato sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas serra ricostruisce puntualmente le varie fasi che hanno portato l'Unione europea ad adottare l'accordo di Parigi del 2015 che definisce quale obiettivo di lungo termine il contenimento dell'aumento della temperatura al di sotto dei 2 gradi centigradi;
l'accordo di Parigi ha effetto dal 2020 e intende proseguire e rafforzare quanto avviato con il protocollo di Kyoto e con il suo emendamento (emendamento di Doha3) che stabiliscono impegni di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra da parte dei Paesi industrializzati, rispettivamente, nei periodi 2008-2012 e 2013-2020; a livello di Unione europea con il pacchetto quadro clima-energia 2030 sono stati introdotti nuovi obiettivi per il periodo 2021-2030, relativi a: riduzione dei gas serra di almeno il 40 per cento a livello europeo rispetto all'anno 1990; obiettivo vincolante a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento di consumi energetici da rinnovabili; obiettivo indicativo a livello europeo pari ad almeno il 27 per cento per il miglioramento dell'efficienza energetica nel 2030 rispetto alle proiezioni del futuro consumo di energia. Proposte, queste, che a giudizio degli interroganti rimangono buoni propositi in quanto necessitano di una seria politica di decarbonizzazione,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere per fare fronte alle differenze di stima indicate all'interno del Documento di economia e finanza per il 2017 e dell'Allegato IV, ovvero la relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra ai sensi della legge n. 39 del 2011, art. 2, comma 9;
quali misure intendano promuovere al fine di favorire le innovazioni tecnologiche nei settori dell'efficientamento energetico, delle fonti energetiche rinnovabili, dei sistemi di accumulo e di distribuzione;
quali provvedimenti intendano adottare allo scopo di supportare gli obiettivi di decarbonizzazione totale con un'adeguata politica fiscale che contempli l'eliminazione di tutti i sussidi diretti ed indiretti al combustibile fossile graduale e programmata nel tempo, ma totale nel medio termine, nonché l'introduzione della *carbon tax*, quale tassa graduale e programmata su tutte le risorse energetiche, e non solo, che emettono biossido di carbonio nell'atmosfera.
(4-07472)
FATTORI, DONNO, LUCIDI, NUGNES, PUGLIA, GIARRUSSO, PAGLINI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:
in data 5 maggio 2017 un grande incendio è divampato dalla centrale di stoccaggio di rifiuti della Eco X a Pomezia (Roma);
a seguito di tale incendio si è propagata nel raggio di circa 20 chilometri una nube tossica che ha costretto i sindaci delle zone anche limitrofe a emettere ordinanze in cui, tra l'altro, si raccomanda ai cittadini residenti nelle zone circostanti all'origine dell'incendio di mantenere la chiusura delle porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti;
considerato che:
risulta che non siano ancora state accertate le dinamiche e le cause dell'incendio;
le misurazioni della qualità dell'aria, per i parametri misurabili con tempistiche celeri, sono stati tempestivamente emesse dall'Arpa Lazio;
la quantificazione dei danni causati dall'incendio sarà possibile quando verranno controllati e verificati i valori relativi alla diossina: tale analisi richiede tempi più dilatati rispetto all'urgenza della situazione;
negli ultimi anni fenomeni di tale portata si sono moltiplicati nel territorio a sud di Roma; tra gli ultimi, l'incendio del giugno 2016 verificatosi presso la discarica di Roncigliano (Albano laziale) a pochi chilometri da Pomezia;
considerato inoltre che:

le rilevazioni dell'aria vengono effettuate da postazioni fisse e i dati proverrebbero dai rilevatori di Ciampino, Eur Fermi e Cinecittà, nonché dalla stazione mobile di Albano laziale;
a parere degli interroganti tali rilevatori risultano essere particolarmente distanti dalla zona dell'incendio (minimo 20 chilometri) e, anche in relazione alla direzione del vento, potrebbero non essere pienamente ricettivi;
dai rilievi iniziali il livello di concentrazione di ossidi di azoto, polveri e benzene risultano "coerenti con il periodo", secondo quanto pubblicato da Arpa Lazio, senza specificare se il livello è da considerarsi nocivo per la salute umana;
a dispetto delle prime dichiarazioni dell'azienda, da numerosi fonti di stampa emerge che sarebbe stato individuato amianto incapsulato e che tale materiale avrebbe preso fuoco;
l'incendio ha evidentemente liberato sostanze in aria di carattere nocivo che, a parere degli interroganti, potrebbero produrre danni per la produzione agricola di tutta la zona con una perdita economica incalcolabile per il settore;
la quantificazione dei danni potenziali potrebbe essere definita in un arco temporale anche molto ampio;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
sono insufficienti le postazioni di rilevamento fisse di cui è dotata l'Arpa Lazio;
preoccupano i possibili danni alla salute e all'agricoltura dovuti alla presenza potenziale di alte concentrazioni di diossina nell'aria e nel suolo, così come i danni che potrebbero essere stati provocati da eventuale combustione dell'amianto;
gli organi preposti hanno evidenziato una sostanziale incapacità nel mantenere informata la cittadinanza circa lo stato della situazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se siano state messe in atto tutte le precauzioni del caso finalizzate alla messa in sicurezza e alla tutela dei cittadini;
se risulti quanto materiale fosse effettivamente stoccato nell'area coinvolta dall'incendio e quale la sua effettiva composizione;
quali azioni di competenza intendano intraprendere a tutela del comparto agricolo dell'area pometina.
(4-07473)

CONSIGLIO, ARRIGONI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:
l'AIRTUM (Associazione italiana registri tumori) stima in circa 3 milioni i pazienti affetti da patologie oncologiche in Italia;
nel 2011 l'ISTAT ha certificato la morte per cancro di 173.636 persone;
il rapporto AIOM 2016 afferma che le guarigioni degli italiani colpiti dal cancro aumentano: oggi il 68 per cento dei cittadini a cui vengono diagnosticati tumori sconfigge la malattia;
si registrano numerosi casi di ospedali che esauriscono le risorse a loro disposizione per la cura dei tumori e che, pertanto, sono costretti a rifiutare nuovi pazienti;
l'attuazione del piano oncologico nazionale 2013-2016 è molto parziale, viste le disparità di trattamento dei pazienti nelle diverse Regioni;
a seguito di una precedente interrogazione (3-02974) presentata il 28 giugno 2016 dai sottoscrittori della presente, il Governo ha risposto presso la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) riferendo che l'elemento principale della pianificazione in oncologia è costituito dall'intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2014;
tale intesa ha innanzitutto riconfermato il documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro precedentemente adottato dall'intesa del 10 febbraio 2011;
obiettivo principale del documento è quello di proporre forti indicazioni su dove Stato e Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni al fine di migliorare ulteriormente la "presa in carico totale" del malato di tumore da parte del Servizio sanitario nazionale, secondo principi di equità, qualità, ricerca e innovazione tecnologica;
proprio per innalzare il "livello" di sistema, l'intesa Stato-Regioni del 30 ottobre 2014 ha approvato la

"guida" per la costituzione di reti oncologiche regionali;
l'esigenza di una specifica focalizzazione sulle reti oncologiche è motivata dal fatto che l'oncologia si configura come una disciplina che presenta particolari caratteristiche in termini assistenziali; infatti, riguarda il "territorio" (educazione sanitaria, prevenzione primaria, prevenzione secondaria, ospedale a domicilio, *follow up*, terminalità), in parte è specialistica di tipo ospedaliero (diagnosi e cura primaria, adiuvante, avanzata, integrata) ed in parte contiene un'area importante di ricerca;
la guida, nell'attuare tale mandato, ha inteso assumere un'ottica allargata, rispettosa dell'autonomia organizzativa delle varie Regioni al fine di identificare gli elementi costitutivi (obiettivi e criteri di attuazione) di un'efficace rete comune a qualsivoglia modello organizzativo che venga ritenuto più idoneo al proprio contesto dalle singole Regioni;
le indicazioni contenute nella guida riguardante gli obiettivi e criteri per la creazione di reti, anche se differenziate nel merito dei modelli organizzativi deliberati dalle singole Regioni, intendono favorire un approccio coerente a livello nazionale;
la guida prevede espressamente che articolazioni specifiche siano opportune per alcuni casi definiti, in particolare per la creazione di *breast unit* regionali e per la rete nazionale dei tumori rari;
l'intesa del 30 ottobre 2014 recepisce due altri documenti che riguardano l'uso delle risorse di sistema, identificando, sulla base delle evidenze di letteratura, una serie di tecnologie a forte rischio di inappropriatezza da dismettere per riallocare le risorse "risparmiate" (il documento è intitolato "Buon uso delle risorse in oncologia"), e gli aspetti metodologici da utilizzare nella valutazione HTA in oncologia e criteri di prioritarizzazione per indirizzare l'uso delle risorse disponibili alle valutazioni di HTA (il documento è intitolato "Health technology assessment e oncologia");
il recepimento dell'intesa è stato inserito sino al 2015, ai soli fini informativi, nella documentazione che le Regioni devono trasmettere ai fini degli adempimenti LEA previsti dall'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e dall'intesa del 3 dicembre 2009, concernente il patto per la salute 2010-2012, e l'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014 concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2014-2016;
l'attuazione delle reti oncologiche, in considerazione del loro ruolo cruciale per l'efficacia e la qualità delle cure e secondo la guida, è stata inserita tra gli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai sensi dell'articolo 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
l'importanza della lotta al cancro è riaffermata dall'Italia anche attraverso l'attiva partecipazione alle "*joint action*" dell'Unione europea e tale partecipazione ha contribuito a definire diversi aspetti utili a supportare tecnicamente la definizione delle politiche nazionali;
a seguito della *joint action* EPAAC, conclusasi nel 2013, è disponibile per i Paesi membri una guida alla pianificazione in oncologia ("European guide for quality national cancer control programmes");
la *joint action* CANCON ("European guide on quality improvement in comprehensive cancer control" o "CanCon") ha programmato la stesura di un "*policy paper*" con indicazioni per la definizione di priorità di pianificazione;
è previsto che il p*olicy paper*, la cui produzione è coordinata dall'Italia, sia approvato dall'*expert group* nel frattempo insediato dalla Commissione europea come *advisor* sulle politiche da adottare;
nella prospettiva dell'elaborazione di un nuovo piano nazionale dopo la fine del periodo di cui all'intesa 2014-2016, e sempre previa condivisione in sede di Conferenza Stato-Regioni, potrà essere di supporto a tale pianificazione nazionale una guida finalizzata alla promozione della qualità tecnica di tale nuovo atto con le indicazioni sulle priorità comuni, condivise a livello europeo;
i nuovi LEA, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono contenuti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
non sono ancora noti gli orientamenti del Governo in merito alla definizione del nuovo piano oncologico nazionale né è noto il processo che sarà seguito per la sua redazione;
secondo le informazioni a disposizione degli interroganti non esisterebbe un tavolo o una commissione tecnico-scientifica deputata all'emanazione del nuovo piano;

secondo la commissione tecnico-scientifica del progetto "La salute un bene da difendere, un diritto da promuovere", coordinato dall'associazione dei pazienti "Salute Donna" *onlus*, un punto fondamentale che potrebbe essere chiarito nella definizione del nuovo piano risiede nella mancata definizione per le Regioni di obiettivi effettivamente misurabili attraverso indicatori predefiniti, oltre all'assenza di sanzioni per quelle Regioni che non dovessero raggiungerli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo stia lavorando alla definizione del nuovo piano oncologico nazionale o se lo stesso sia ritenuto inutile o superato, considerato il ruolo preponderante delle Regioni nella gestione della sanità e nella presa in carico dei pazienti oncologici;

quale tipo di processo, e con quale tempistica, sarà seguito nella redazione del piano e se esista una commissione composta da esperti dedicati a questa tematica;

quali siano le azioni contenute nei *policy paper* recentemente pubblicati a livello europeo che verranno recepiti nel nuovo piano;

quali orientamenti intenda seguire per l'identificazione di obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti da raggiungere a livello regionale, tali da consentire di calcolare con sufficiente verosimiglianza le spese sostenute per conto di altre Regioni.

(4-07474)

ANITORI - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

fiamme, esplosioni e una colonna di fumo nero visibile fino a Roma sono state le conseguenze immediate e tangibili del rogo che venerdì 5 maggio 2017 ha distrutto completamente lo stabilimento industriale "Eco X", a Pomezia, che riciclava vari materiali fra cui la plastica;

non ci sono feriti né intossicati, ma si teme per la salute dei residenti; la Procura di Velletri, nel frattempo, ha aperto un'inchiesta per incendio colposo, mentre la Asl Rm6 ha rivelato che ci potrebbe essere amianto nei tetti dei capannoni sbriciolati dal fuoco;

questa catastrofe, peraltro, era già stata annunciata: il 3 novembre 2016 un comitato di cittadini aveva denunciato con un esposto al Comune e ai vigili urbani di Pomezia il rischio ambientale legato ai rifiuti accumulati nel deposito: uno scambio di *e-mail* e note ufficiali, alle quali non sono seguiti i controlli, nonostante i riflettori sulla Eco X si fossero ormai accesi da mesi: troppi miasmi e cumuli di rifiuti in eccesso nella proprietà della ditta, secondo i cittadini della zona alle porte di Pomezia;

il Comune aveva richiesto l'intervento dei soggetti competenti che, con una strumentazione adeguata, avrebbero dovuto effettuare le verifiche necessarie. Il 22 dicembre infatti dai vigili di Pomezia era partita la richiesta di un sopralluogo congiunto diretta ai Carabinieri del Noe e alla Asl Rm6, Dipartimento prevenzione, Servizio igiene sanità pubblica. Visto l'esposto circostanziato, si valutava urgente un controllo sul posto;

considerato che:

secondo i primi rilievi, a prendere fuoco sarebbero state alcune balle compresse di rifiuti accatastate tra un capannone e l'altro. I Vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente con 10 squadre e carri schiuma per domare le fiamme, operazione non semplice, considerato che negli ultimi tempi la quantità di rifiuti accumulata dall'azienda era di gran lunga superiore a quella lavorata in media negli altri anni;

nel frattempo, la Procura di Velletri ha disposto il sequestro dell'impianto della Eco X e ha incaricato l'Arpa di verificare il grado di diossina eventualmente sprigionatosi nell'aria. I rappresentanti dell'Arpa Lazio hanno riferito che sono in atto, sin dal momento dell'evento, i monitoraggi inerenti alla questione ambientale;

le prime analisi sui campioni prelevati, in prossimità dell'incendio, hanno evidenziato valori di Pm10 superiori ai limiti, ma con una rapida tendenza alla diminuzione. I valori rilevati erano superiori al limite giornaliero previsto per l'aria: infatti, le medie registrate delle concentrazioni nei giorni del 5 e 6 maggio erano rispettivamente sui valori di 130 e 73 milligrammi per metro cubo. I valori rilevati, in sostanza, erano superiori al limite giornaliero di 50 milligrammi per metro cubo previsti per l'aria dal

decreto legislativo n. 155 del 2010, ma comunque analoghi ai valori registrati nel centro urbano di Roma nei periodi invernali di particolare criticità;
inoltre, la Asl Rm6 ha confermato la presenza di amianto nei tetti della fabbrica e il sindaco di Pomezia ha voluto per questo convocare un vertice urgente con azienda sanitaria e Arpa Lazio per fare il punto della situazione;
notevoli potrebbero essere le conseguenze negative per la salute dei cittadini; non a caso, la combustione di materiale plastico (PVC) provoca la formazione di diossine, che sono cancerogene, e provocano diversi tipi di cancro, tanto è vero che è stata inserita dall'International agency for research on cancer (IARC) nel gruppo I dei cancerogeni; anche l'Osservatorio nazionale amianto ha lanciato l'allarme per quanto riguarda le diossine e gli effetti sulla salute umana che si sommano a quelli dell'asbesto e degli altri agenti patogeni e cancerogeni che si sono diffusi nell'ambiente in seguito all'enorme incendio; non bisogna, inoltre, tralasciare le conseguenze che derivano dall'esposizione all'amianto: quest'ultimo provoca patologie fibrotiche (asbestosi, placche pleuriche, ispessimenti pleurici) e cancerogene (mesotelioma, tumore polmonare, cancro degli altri organi delle vie aeree e gastrointestinali) con tempi di latenza che possono arrivare fino a 40 anni. Soprattutto, non sussiste una soglia al di sotto della quale il rischio si annulla, e anche poche fibre possono essere sufficienti per provocare il mesotelioma e altre gravi patologie;
considerato, inoltre, che l'incendio ha provocato delle ricadute negative soprattutto per l'agricoltura. La sola ordinanza emessa dal sindaco di Pomezia e dal commissario di Ardea di divieto di raccolta, vendita e consumo di prodotti ortofrutticoli coltivati, di pascolo e di utilizzo di foraggi, ha investito 4.000 ettari di terreno e 150 aziende agricole, per non citare tutte le altre centinaia di aziende agricole che sono state colpite indirettamente dall'accaduto;
ritenuto che ci sono quasi 1.100 impianti a rischio di incidenti rilevanti in Italia, secondo un accurato rapporto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ma nel rapporto non era neanche considerata a rischio la Eco X di Pomezia. Nel Lazio ci sono altre 63 strutture che il Ministero ha inserito in questa categoria, sebbene il *record* anche questa volta tocchi alla Lombardia con ben 285 impianti considerati a grande rischio di incidenti. Il *record* della Lombardia è davvero imponente se si calcola che è quasi 3 volte più grande della seconda regione classificata in questa lista redatta del Ministero, il Piemonte, con 102 impianti a rischio,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di adottare una più rigorosa normativa in materia di impianti chimici, ovvero di lavorazione chimica, che preveda l'obbligo di un presidio antincendio interno a tutti gli stabilimenti in cui c'è il rischio di incendio di materiali tossici;
se non ritengano opportuno aggiornare, a livello nazionale, la mappa dei siti in cui vi è presenza di amianto, per provvedere ad una loro progressiva bonifica;
se intendano istituire un tavolo istituzionale con il presidente della Regione Lazio e i Comuni coinvolti dall'incendio della Eco X per adottare, di comune accordo, tutte le misure necessarie affinché si proceda, nel più breve tempo possibile, all'immediata bonifica dei siti che presentino amianto o altri materiali altamente pericolosi per la salute dei cittadini;
se non ritengano di adottare tutte le misure necessarie al sostegno delle aziende agricole colpite dall'incendio, in modo da evitare il loro tracollo economico e la conseguente perdita di posti di lavoro, che aggraverebbe una situazione occupazionale già di per sé precaria.
(4-07475)
Maurizio ROMANI, BENCINI, VACCIANO, BIGNAMI - *Al Ministro dello sviluppo economico* -
Premesso che:
prima dell'emanazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le procedure di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa e le relative modalità di gestione erano disciplinate dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 novembre 2005. La normativa citata è stata in larga parte trasfusa nell'art. 285 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che, a seguito

degli interventi prima del Tar del Lazio (sentenza n. 572 del 26 gennaio 2007) e del Consiglio di Stato poi (sentenza n. 4970 del 26 settembre 2007) ha emendato nelle parti ritenute illegittime dalla giurisprudenza amministrativa;

in seguito, la materia è stata disciplinata dall'articolo 144 del nuovo codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 50 citato). In particolare è stato disposto che l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa avvenga esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo escludendo dunque la scelta del criterio del prezzo più basso che la precedente normativa individuava in via residuale;

al comma 5 si dispone l'emanazione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Anac, per l'individuazione degli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili;

al comma 6 è stabilito inoltre che il bando di gara stabilisca i criteri di valutazione dell'offerta tra i quali a) il ribasso sul valore nominale del buono pasto, b) la rete degli esercizi da convenzionare, c) lo sconto incondizionato verso gli esercenti, d) i termini di pagamento agli esercizi convenzionati, e) il progetto tecnico;

il 2 febbraio 2017 il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole con osservazioni sullo schema di decreto del Ministero dello sviluppo economico: il parere ha condiviso la *ratio* generale dell'intervento, ispirata all'aumento della concorrenza e delle possibilità di fruizione del servizio da parte dell'utenza;

il parere si è soffermato, tra l'altro, sul superamento del divieto assoluto di cumulabilità dei buoni pasto, attualmente previsto e sostanzialmente inapplicato. Suggerisce però una lieve riduzione del limite dei 10, al fine di evitare "effetti non propriamente neutri sulle diverse categorie di esercizi" e rischi legati al possibile "snaturamento delle caratteristiche del buono pasto", che resta un titolo "rappresentativo del servizio sostitutivo di mensa" e non può essere utilizzato come "una sorta di buono spesa universale e surrogato del danaro contante";

è stato inoltre affrontato il fenomeno dell'aumento indiscriminato dei cosiddetti servizi aggiuntivi richiesti dalle società emettitrici di buoni pasto agli esercenti, che comporta una traslazione sulla rete degli esercizi convenzionati degli elevati ribassi presentati dalle stesse società emittenti in sede di offerta economica. Per contenere tale criticità, il parere suggerisce una riformulazione che, in linea con quanto già osservato anche dall'Anac, limiti i servizi aggiuntivi ammessi solo a quelli "che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e abbiano un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara". Occorre infatti evitare che tali servizi si traducano nell'imposizione agli esercenti convenzionati di condizioni peggiorative rispetto a quelle dichiarate in sede di gara;

considerato che:

la questione relativa alla fruizione di servizi aggiuntivi non è l'unica a presentare il rischio che elevati ribassi proposti in sede di gara vengano di fatto traslati sugli esercenti convenzionati. Se infatti i suggerimenti espressi nel parere del Consiglio di Stato sembrano essere stati accolti dal Ministero dello sviluppo economico, occorre sottolineare che tali servizi aggiuntivi si configurano comunque come facoltativi e non possono essere in alcun modo imposti alla rete di esercizi convenzionati, né possono costituire condizione per l'ingresso o la permanenza nella rete stessa;

al contrario, le percentuali di sconto incondizionato applicate ai contratti di convenzione con gli esercenti vengono rimodulate al rialzo dalle società emittenti dei buoni pasto senza alcun tipo di vincolo. In questo caso però per gli esercenti l'unica facoltà prevista è quella di recedere dal contratto di convenzione. È di tutta evidenza come un'offerta con ribassi superiori ad una certa soglia possa indurre le società emittenti a trasferire sugli esercizi convenzionati il maggiore sconto offerto, incrementando le commissioni di rimborso in misura corrispondente o ritardando i termini di pagamento. Ed è altrettanto evidente che questo possa avere un impatto rilevante sul livello qualitativo

dei servizi offerti;
il decreto ministeriale che disciplinerà nel dettaglio i criteri di valutazione dell'offerta presentata dalle società emittenti dei buoni pasto dovrebbe essere in via di emanazione, avendo già concluso la fase di concertazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e recepito le osservazioni del Consiglio di Stato,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che il decreto destinato a disciplinare il contenuto degli accordi stipulati tra società di emissione di buoni pasto e titolari degli esercizi convenzionabili fissi un valore massimo per il criterio relativo alla percentuale di sconto incondizionato e per il termine di pagamento agli esercizi convenzionati, così come già suggerito nel 2011 dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
(4-07476)

MALAN - *Al Ministro dell'interno* - Premesso che:
il Senato, il 19 aprile 2017, in sede di esame del disegno di legge AS 2784, recante "Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti", con 124 voti a favore, 119 contrari e 3 astenuti ha approvato l'ordine del giorno G1.115, con il quale impegna il Governo ad assicurare il rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio qualora i quesiti referendari fossero decaduti;
il 24 aprile l'Ufficio centrale per i *referendum* della suprema Corte di cassazione ha sospeso con effetto immediato le operazioni relative ai *referendum*, a seguito dell'entrata in vigore della legge di conversione 20 aprile 2017, n. 49, che ha abrogato la normativa precedente sui buoni lavoro e la responsabilità solidale in materia di appalti che avrebbero dovuto costituire oggetto dei quesiti referendari,
si chiede di sapere se e in quali tempi il Ministro in indirizzo intenda procedere al rimborso integrale delle spese sostenute dalle amministrazioni comunali in vista del *referendum* del 28 maggio, come da impegno approvato dal Senato, e in caso contrario, per quali ragioni intenderebbe disattendere tale impegno.
(4-07477)

ALBERTINI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
il 9 novembre 2016 l'interrogante presentava al Ministro un'interrogazione (4-06636) che qui si intende integralmente acquisita e recepita, come parte integrante della presente, nella quale, dopo varie premesse, in particolare, si segnalava: «in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza di un messaggio via *internet*, da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta delle immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (…) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (…) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere impuniti". Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: "Albertini aveva minacciato di togliere supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore"» e si chiedeva di sapere «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;
il 10 gennaio 2017, nel corso della seduta 737, il Senato votava, con 185 voti favorevoli, 65 contrari, 2 astenuti, sull'insindacabilità delle opinioni espresse dall'interrogante in un esposto al Ministro della giustizia *pro tempore*, del 22 ottobre 2012, in cui segnalava le gravi scorrettezze, attuate, a giudizio dell'interrogante, dal magistrato Alfredo Robledo (Doc. IV-*quater*, n. 4);
dette opinioni sono state oggetto di procedimento penale n. 7061/13 R.G. originato da denuncia del medesimo Alfredo Robledo, rienutosi calunniato, ed alla data della deliberazione del Senato, pendente davanti al Tribunale di Brescia;
il Tribunale di Brescia (II sezione penale), con sentenza emessa in data 3 febbraio 2017, assolveva,

"perché il fatto non sussiste" (capo A) e "perché il fatto non costituisce reato" (capo B), dalle imputazioni di calunnia aggravata a carico dell'interrogante, nei riguardi del denunciante, parte lesa e parte civile dottor Alfredo Robledo, dal momento che la presidente di sezione, dottoressa Anna Di Martino, ritiene che la scriminante dichiarazione d'improcedibilità, decisa dal Senato, intervenuta a dibattimento concluso, fosse applicabile solo nel caso di un eventuale giudizio di condanna, che irrogasse sanzioni, e non invece, e al contrario, ove fosse emesso giudizio di piena assoluzione degli addebiti mossi, che hanno dato corso al processo, già, nel frattempo, conclusa la fase del dibattimento;

trascorsi 45 giorni dal deposito delle motivazioni, in assenza di ricorso in appello né da parte del pubblico ministero, né da parte della Procura generale di Brescia, detta citata sentenza passava in giudicato;

il "Corriere della Sera" pubblicava, nella rubrica "Il giudizio", il 22 febbraio 2017, l'articolo dal titolo: "Negativi i quattro anni di Robledo da vicecapo" (pag. 27), in cui veniva segnalato che il «Consiglio giudiziario di Milano (...) ha votato all'unanimità (…) un parere di non conferma di Alfredo Robledo nelle funzioni esercitate nel 2009-2013 come procuratore aggiunto. (…) il parere (...) si fonda sulla condivisione in Consiglio giudiziario delle censure poste dal Csm nel maggio 2016 (…) la condanna disciplinare del Csm lo aveva destinato procuratore aggiunto a Torino. Ora però il Consiglio giudiziario sancisce che non è idoneo. Se il disciplinare sarà ribadito, dunque, Robledo verrà "retrocesso" a pm»;

tale censura aveva per oggetto attività svolte dal magistrato ai danni dell'interrogante, punite dall'organo di autogoverno della magistratura;

la Procura di Brescia, nelle persone del procuratore capo (Tommaso Buonanno) e del pubblico ministero (Erica Battaglia), comunicava al magistrato indagato Alfredo Robledo "avviso di conclusione delle indagini" il 4 gennaio 2017 e "richiesta di rinvio a giudizio" datata 7 marzo 2017;

il giudice per le indagini preliminari bresciano Paolo Mainardi, il 13 marzo 2017, fissava l'udienza preliminare per il 27 giugno e la richiesta di rinvio a giudizio nei riguardi dell'indagato Alfredo Robledo veniva motivata per il reato di "abuso di ufficio" per non aver depositato, per legge, sul "Fondo unico giustizia", i 92 milioni di euro sequestrati a quattro banche, depositandoli invece sulla Banca di credito cooperativo di Carate Brianza e Barlassina e, con ciò facendo, «sottraeva ad Equitalia Giustizia la custodia non onerosa dei beni sequestrati» e, al contrario «ne investiva i professionisti ai quali conseguentemente liquidava compensi rilevanti e comunque non giustificati a fronte dell'attività svolta, così procurando loro un ingiusto profitto con pari danni dell'Erario»;

i fatti descritti, che hanno indotto i pubblici ministeri a richiedere il rinvio a giudizio del soggetto indagato sono stati oggetto di precedente interrogazione 4-04800 del 4 novembre 2015 a firma dell'interrogante, cui il Ministro aveva dato risposta, in data 15 settembre 2016, segnalando la sospensione del procedimento disciplinare in corso a carico del dottor Robledo, «"dato che per gli stessi fatti, presso la Procura della Repubblica di Brescia, pende procedimento penale, in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p."»;

in data 27 aprile 2017, le Sezioni unite della Cassazione confermavano nel merito, in via definitiva, il provvedimento disciplinare nei confronti del dottor Robledo di privazione di 6 mesi di anzianità e trasferimento presso la Procura della Repubblica di Torino, già adottato in primo grado dal Csm, per le gravi incolpazioni a suo carico, motivate dalle gravi scorrettezze commesse, orchestrando manovre ai danni dell'interrogante, in violazione del codice disciplinare;

in data 7 dicembre 2016, con atto 4-06733, l'interrogante, come primo firmatario, cui aderivano altri 172 senatori, presentava interrogazione, qui riprodotta integralmente: «Premesso che il primo firmatario del presente atto è venuto a conoscenza della diffusione di un messaggio via *internet* da parte del dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: "la giunta per le immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (…) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (…) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere sempre impuniti". Infine, in tale messaggio, compare una vera e propria calunnia nei riguardi del primo firmatario: "Albertini aveva minacciato di togliere

supporto al governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa questione sua personale. È un voto di scambio una cosa che fa orrore", si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti, calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare»;
il Ministro in indirizzo è titolare, insieme al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dell'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi di magistrati responsabili di comportamenti censurabili;
sono trascorsi oramai 6 mesi dall'interrogazione del 9 novembre 2016 4-06636;
sono trascorsi oltre 5 mesi dalla presentazione della seconda interrogazione del 7 dicembre 4-06733 firmata da 173 senatori, ben oltre la maggioranza assoluta del Senato della Repubblica,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga suo dovere rispondere all'interrogazione, firmata dalla maggioranza assoluta dei membri del Senato della Repubblica, che gli chiedevano: «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che, ad avviso degli interroganti calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare».
(In allegato alla presente interrogazione è stata trasmessa documentazione, che resta acquisita agli atti del Senato.)
(4-07478)
RAZZI, SIBILIA, FASANO, FAZZONE, ALICATA, PALMA, VILLARI, SERAFINI, MANDELLI, MALAN, PELINO, BERTACCO, PICCOLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:
la compagnia aerea Volare group è nata nel luglio 2000 dalla fusione fra AirEurope e Volare Airlines di Gino Zoccai, la prima compagnia aerea a capitale totalmente privato e la prima *low cost* italiana;
nel novembre 2004, Volare group ha sospeso i voli e la vendita dei biglietti per tutte le destinazioni;
il 17 dicembre 2004, è stata resa operativa la compagnia aerea Myair che, secondo le indagini della Procura di Busto Arsizio, nasce ereditando le infrastrutture della compagnia fondata dall'imprenditore vicentino Gino Zoccai;
secondo i magistrati, tutti gli imputati avrebbero partecipato alla bancarotta fraudolenta della compagnia attraverso la distrazione di risorse pari a 500 milioni di euro;
nella ricostruzione fatta dalla Procura sarebbero stati accertati fatti gravissimi, quali l'aver causato il dissesto della società attraverso operazioni di vendita e riacquisto di materiali, effettuate per creare ricavi fittizi e occultare le perdite;
il travaso finanziario ed economico tra le società del gruppo, fuori da ogni logica finanziaria e commerciale, i tentativi di sopravvalutazione dell'attivo patrimoniale per occultare le perdite, la sottrazioni di risorse con l'acquisto di società fantomatiche per giustificare i pagamenti o l'annullamento dei crediti e il dirottamento di ingenti risorse su altre società riconducibili più o meno direttamente al *management* di Volare, secondo la Procura, sarebbero finalizzati a creare una dotazione finanziaria per la costituzione di una nuova compagnia aerea, la MyAir, che avrebbe poi utilizzato uomini, mezzi e strutture sottratti al gruppo Volare;
le indagini per bancarotta fraudolenta avviate dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio si sono concluse nell'anno 2005 e risalirebbero a tale anno anche i primi provvedimenti cautelari richiesti dalla Procura medesima a carico dei molti indagati;
nel settembre 2008, a seguito di un'ulteriore indagine, rivelatasi del tutto infruttuosa, la Procura di Busto Arsizio ha chiuso definitivamente le indagini preliminari relative al procedimento, chiedendo il rinvio a giudizio per 16 degli indagati;
il 31 marzo 2017, a distanza di 9 anni dalla conclusione delle indagini, si è giunti alla definizione del giudizio di primo grado, con sentenza di condanna per 4 componenti del consiglio di amministrazione del gruppo Volare, con pene comprese tra i 4 e i 6 anni di reclusione; sono invece stati assolti 5 degli imputati, tra cui l'ex presidente di Confindustria e SEA e l'attuale presidente del consiglio

d'amministrazione de "Il Sole-24 ore", Giorgio Fossa, per intervenuta prescrizione del reato di bancarotta preferenziale contestatogli;
appare incomprensibile come indagini per reati di tale gravità, che coinvolgono personalità di spicco della classe dirigente ed imprenditoriale italiana, siano rimaste "dimenticate" per oltre un decennio;
sarebbe doveroso un accertamento che permetta di comprendere in quale fase del procedimento il fascicolo si sia bloccato, se in Procura o negli uffici del giudice per le indagini preliminari o nel Tribunale penale di Busto Arsizio, giungendo così a giudizio, a parere degli interroganti, con estremo ed inammissibile ritardo;
l'estremo ritardo nella conduzione del procedimento ha maturato la prescrizione, per soggetti incensurati, a 12 anni e mezzo, un termine ultradecennale;
il monumentale lavoro dell'autorità inquirente rischia quindi ora di essere vanificato dalla prescrizione che certa incombe sui prossimi gradi di giudizio,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, accertata la veridicità dei fatti esposti attraverso i propri poteri ispettivi, intenda fare chiarezza sullo svolgimento del procedimento, accertandone le eventuali responsabilità.
(4-07479)

Interrogazioni, già assegnate a Commissioni permanenti, da svolgere in Assemblea

L'interrogazione 3-03424, del senatore Maurizio Romani ed altri, precedentemente assegnata per lo svolgimento alla 7a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport), sarà svolta in Assemblea, in accoglimento della richiesta formulata in tal senso dall'interrogante.

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-03726, della senatrice Valdinosi ed altri, sulla presentazione in una scuola di Cesenatico di un libro in cui si correla l'autismo ad un vaccino;

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):
3-03721, della senatrice Blundo ed altri, sull'efficacia del codice di autoregolamentazione *media* e minori;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
3-03720, del senatore Barozzino ed altri, sulle politiche attive del lavoro in Italia;

12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):
3-03723, della senatrice Simeoni ed altri, su episodi di malaffare nella sanità campana.

Interrogazioni, ritiro

È stata ritirata l'interrogazione 3-03707 del senatore Giarrusso ed altri.

1.5.2.3. Seduta n. 819 (ant.) del 10/05/2017

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XVII LEGISLATURA ------

819a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO (*)
MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 2017
(Antimeridiana)

_____

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,
indi del vice presidente GASPARRI
e della vice presidente DI GIORGI

_____

(*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 821 dell'11 maggio 2017
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

_____

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e Popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas, Riscossa Italia): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più: Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,33)*.

Si dia lettura del processo verbale.

PEGORER, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 4 maggio.*

Sul processo verbale

CANDIANI *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI *(LN-Aut)*. Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento *(ore 9,36)*.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(2233-B) ***Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato*** *(Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)* **(ore 9,36)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2233-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta di ieri il relatore ha svolto la relazione orale e hanno avuto luogo la discussione generale e le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, la Presidenza dichiara inammissibili gli emendamenti 5.10, 5.11, 5.12, 6.1, 9.3, 9.6, 10.1, 11.2, 12.3, 20.5, 20.6, 23.1, 23.2 e 23.3, in quanto non direttamente correlati alle modifiche approvate dalla Camera dei deputati.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che gli articoli 1, 2, 3 e 4 sono identici agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, come già ho avuto modo di dire nel corso della relazione, è auspicabile la definitiva approvazione di questo provvedimento e, quindi, invito i proponenti degli emendamenti a ritirarli; in ogni caso, il parere sarebbe contrario per la ragione anzidetta.

Per quanto riguarda gli ordini del giorno riferiti all'articolo 5, invece, sul primo sono d'accordo con me stesso: non è sempre detto, ma questa volta sì.

Esprimo parere favorevole sui restanti ordini del giorno G5.101, G5.102, G5.103, G5.104 e G5.105 e invito il Governo a valutarli con molta attenzione proprio per la dichiarata intenzione di procedere alla definitiva approvazione del provvedimento.

In questa terza lettura, pertanto, il rapporto cooperativo tra Parlamento e Governo si esercita soprattutto attraverso gli ordini del giorno, che talora possono essere accolti - come sappiamo - anche come raccomandazione e possono, soprattutto con riferimento alle deleghe, aiutare il legislatore delegato a esercitare il relativo potere.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, mi associo al parere del relatore sugli emendamenti all'articolo 5.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G5.100 con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché a valutare l'opportunità e la praticabilità dell'introduzione di un compenso minimo per il lavoro dipendente, tenuto conto degli orientamenti già espressi in materia dal Parlamento in sede di esame della delega lavoro (legge n. 183 del 2014)». Preciso che questa riformulazione è basata sul fatto che il decreto-legge 24 gennaio del 2012, n. 1, all'articolo 9, ha di fatto abrogato le tariffe professionali, aprendo il mercato alla concorrenza, e ha stabilito che, solo per la liquidazione giudiziale dei compensi del professionista, il giudice deve fare riferimento a parametri definiti con decreto ministeriale.

Infine, per quanto riguarda l'equo compenso del lavoro dipendente, si evidenzia anche che il criterio di delega, contenuto nella legge n. 184 del 2014, non è stato attuato e durante l'esame parlamentare è stato approvato un emendamento che ha ristretto il campo di applicazione del compenso orario minimo solo ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa esclusivamente nei settori non regolati dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.101, a firma del senatore Divina, esprimo parere favorevole, nella stessa direzione di quello precedente, con la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri di determinazione del compenso dovuto ai professionisti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea».

Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G5.102, perché non è ben chiaro il suo significato.

Esprimo parere contrario anche sugli ordini del giorno G5.103, perché porta a un aggravio procedurale, G5.104, perché estraneo alla materia oggetto del disegno di legge in esame, nonché G5.505, perché introduce oneri superflui e non giustificati.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli ordini del giorno G5.100 e G5.101 se accolgono l'invito del Governo alle riformulazioni proposte.

SACCONI, *relatore*. Accolgo l'invito e riformulo l'ordine del giorno G5.100 nel senso indicato.

DIVINA *(LN-Aut)*. No, Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1.

Verifica del numero legale

CALDEROLI *(LN-Aut)*. Chiediamo la verifica del numero legale.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo pertanto la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,06).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

Non è approvato.

Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, desidero modificare in parte i pareri già espressi sugli ordini del giorno.

Per quanto riguarda le riformulazioni precedentemente proposte degli ordini del giorno G5.100 e G5.101, propongo di aggiungere, dopo le parole «prevedere parametri», le parole «ai fini di informazioni al mercato», per poi proseguire con le parole «di determinazione del compenso».

Gli ordini del giorno G5.102, a prima firma del senatore Mandelli, e G5.103, a prima firma del senatore Divina, sono accolti dal Governo, purché dopo le parole «impegna il Governo» siano aggiunte le parole «a valutare l'opportunità di».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G5.104, a prima firma del senatore Mandelli, si chiede di accogliere la medesima riformulazione e si propone che l'intervento oggetto della parte dispositiva si riferisca non solo a una professione, ma alle professioni in generale.

Infine, per quanto concerne l'ordine del giorno G5.105, a prima firma del senatore Mandelli, si chiede che nella parte dispositiva siano aggiunte le parole «a valutare l'opportunità di».

PRESIDENTE. Il Governo è quindi disposto ad accogliere tutti gli ordini del giorno all'articolo 5, proponendo però specifiche riformulazioni.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.3.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.3, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.4, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.5, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.6, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.8, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 5.9, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 5.10, 5.11 e 5.12 sono inammissibili.

Relatore Sacconi, le chiedo se accoglie la riformulazione del suo ordine del giorno proposta dal Governo.

SACCONI, *relatore*. Sì, Presidente, l'accetto.

PRESIDENTE. Senatore Divina, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G5.101?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G5.102?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G5.100 (testo 2) e G5.101 (testo 2) non verranno posti ai voti.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G5.102 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Divina, accetta la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo sull'ordine del giorno G5.103?

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, vorrei un chiarimento al riguardo. Vorrei sapere se sull'ordine del giorno G5.103 è stato espresso parere favorevole dal relatore e parere contrario dal Governo.

PRESIDENTE. Senatore Divina, il Governo ha suggerito da ultimo una riformulazione meno stringente e ha cambiato il suo parere.

DIVINA *(LN-Aut)*. Se si tratta di una formula meno impegnativa, la accetto.

Comunque l'ordine del giorno suggerisce di convocare, prima di emanare i decreti, una giusta consultazione degli ordini affinché vi sia una larga condivisione dei provvedimenti. Mi sembrava un approccio molto libero e di buon senso.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G5.103 (testo 2) non verrà posto ai voti.

Senatore Mandelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.104 proposta dal rappresentante del Governo?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G5.104 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Mandelli, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G5.105 proposta dal rappresentante

del Governo?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento G5.105 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati un emendamento e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G6.100.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G6.101, mi rimetto al parere del rappresentante del Governo, dato che potrebbero derivarne oneri finanziari.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, accolgo l'ordine del giorno G6.100, previa la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di...», considerando che l'applicazione dipende non dal tipo di attività ma dal rapporto che si instaura.

Esprimo parere contrario sull'ordine giorno G6.101, perché comporterebbe nuovi oneri.

PRESIDENTE. L'emendamento 6.1 è inammissibile.

Senatore Divina, accetta la riformulazione dell'ordine del giorno G6.100 proposta dal rappresentante del Governo?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.100 (testo 2), presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Senatore Divina, insiste per la votazione dell'ordine del giorno G6.101?

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, è probabile che l'ordine del giorno G6.101 possa comportare degli oneri, ma rimette il reperimento delle risorse a un provvedimento successivo del Governo. Esso va esattamente nella direzione di far pagare nell'ambito delle iniziative del mondo giovanile, se si vuole entrare nel regime *de minimis* per cui l'aliquota va sulla gestione separata dell'INPS 2, un 25 per cento secco. Non è poco, ancorché trattasi di una fase agevolativa.

Se si vogliono veramente aiutare i giovani a intraprendere un'attività professionale privata, indipendente, ordinistica, crediamo che almeno per i primi tre anni si possa prevedere di partire con un'aliquota ridotta.

Indubbiamente avrà meno introiti, ma probabilmente vi saranno più adesioni e alla fine sarà il Governo che dovrà trovare la differenza. Ma se l'incentivo è questo, bisogna andare in questa direzione.

NUGNES *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUGNES *(M5S)*. Signora Presidente, vorrei soltanto segnalare che nelle ultime due votazioni ho fatto un errore di valutazione sull'articolo che stavamo votando ed ho sbagliato a votare. Il mio voto sarebbe stato conforme a quello del Gruppo e chiedo che si possa correggere.

PRESIDENTE. Quindi il suo voto sarebbe stato favorevole?

NUGNES *(M5S)*. Sì, signora Presidente, come quello espresso dal Gruppo.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G6.101, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 6.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, per quanto riguarda gli ordini del giorno G7.100 e G7.101 mi rimetto alla valutazione del Governo.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G7.100 perché la contribuzione tra amministratori e sindaci si basa sul principio solidaristico tra gli iscritti alla gestione separata.

Quanto all'ordine del giorno G7.101, è comunque necessario assicurare l'invarianza della spesa, per cui l'aliquota deve essere necessariamente determinata in misura da coprire le prestazioni.

PRESIDENTE. Senatore Divina, insiste per la votazione dei due ordini del giorno?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G7.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.100, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G7.101, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, mi rimetto alla valutazione del Governo soprattutto perché i

due ordini del giorno potrebbero comportare oneri di finanza pubblica.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, è esattamente come ha detto il relatore: entrambi gli ordini del giorno comportano degli oneri di finanza pubblica, quindi esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Divina, insiste per la votazione dei due ordini del giorno?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente, insisto per il semplice motivo che a questo punto bisogna definire la situazione. Parliamo di oneri deducibili e abbiamo che per determinate attività professionali il vestiario è considerato deducibile per alcune Agenzie delle entrate, mentre per altre Agenzie delle entrate è considerato non deducibile. Vi sono dei ricorsi e la commissione tributaria della Provincia di Milano ha sancito la deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività. Il Testo unico delle imposte sui redditi consente del resto la deducibilità di questo tipo di spesa per esercenti arti e professioni per le spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata. Questa linea è stata confermata dalla Cassazione fine dal 1985, ma abbiamo ancora delle Agenzie delle entrate che non consentono questo tipo di detrazione.

A questo punto è il Governo che deve dire come ci si deve regolare. Abbiamo un buco nero e questa è l'occasione per colmarlo una volta per tutte, probabilmente senza che ciò comporti oneri.

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Se questo è l'intento dell'ordine del giorno G8.101, allora esso andrebbe riformulato nel seguente modo: «se le spese per l'avviamento siano deducibili (...)».

Con l'accoglimento di tale riformulazione, il parere sull'ordine del giorno può essere favorevole. Così come scritto, invece, sarebbe una chiara indicazione di dedudicibilità.

PRESIDENTE. Senatore Divina, conviene con la proposta di riformulazione avanzata dal rappresentante del Governo?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, accolgo la proposta di riformulazione avanzata dal Governo.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G8.100.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.100, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G8.101 (testo 2), presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, corrispondente all'articolo 7 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, sugli ordini del giorno mi rimetto al parere del Governo.

Valuti l'Esecutivo la sussistenza o no di oneri finanziari e se eventuali riformulazioni possano evitare che si determinino.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, il Governo esprime parere contrario su tutti gli ordini del giorno, per il motivo evidenziato ora dal relatore, ossia perché comportano oneri finanziari.

L'ordine del giorno G9.102 potrebbe anche creare una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di lavoratori che, per tutelarsi nei confronti della controparte, devono ricorrere agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 9.3 e 9.6 sono inammissibili.

Senatore Divina, insiste per la votazione degli ordini del giorno G9.100 e G9.102?

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, non insisto per la votazione dell'ordine del giorno G9.100 e lo ritiro.

L'ordine del giorno G9.102 riguarda il tema della tutela dell'incasso da parte del professionista. Il Governo di fatto rimette tutto al sistema assicurativo, con la conseguenza che la persona che vanta crediti e non li incassa dovrebbe provvedere con formule onerose per poter garantire l'introito delle somme a credito. È un po' come lasciare la legge della foresta: arrangiatevi e assicuratevi. Se ci si vuole tutelare in qualche maniera, bisogna trovare strumenti diversi. Posso capire l'onerosità della misura, ma il Governo ha tutti gli strumenti a disposizione. Penso, ad esempio, a quanto è stato fatto nella pubblica amministrazione. Stante il momento di crisi (una volta le aziende fallivano per debiti, adesso per crediti che non riescono a incamerare), si è stabilito di sanzionare le pubbliche amministrazioni che, in un lasso di tempo congruo (mi pare novanta giorni), non ottemperano al pagamento delle fatture e degli stati di avanzamento dei debiti che hanno maturato.

Non è costato assolutamente niente allo Stato obbligare la pubblica amministrazione a pagare in tempi certi. Si potrebbe trovare uno strumento parallelo simile per far sì che anche il professionista abbia una tutela giuridica a fronte di una spettanza accertata, come avviene a livello giurisdizionale, in cui, a credito certo corrisponde la possibilità di avere un processo molto più snello, con decreti ingiuntivi e strumenti agili, grazie al quale non si appesantisce l'onere per introitare. Il Governo potrebbe trovare la stessa via, legislativa o regolamentare, affinché non solo si riescano a riscuotere i soldi, ma non si debbano neppure sostenere ulteriori oneri per riuscire a introitarli.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, chiedo al relatore e al rappresentante del Governo di valutare la possibilità di accogliere il mio ordine del giorno in forma modificata. Credo, infatti, che siamo di fronte a lavoratori che fanno dell'aggiornamento professionale e dell'aggiornamento delle loro strutture tecniche (*hardware* e *software*) il cuore della loro attività. Sono professionisti che hanno bisogno di essere all'altezza della sfida che la società pone loro e di assicurare ai cittadini un servizio puntuale, che tutti ci aspettiamo e che, quindi, hanno bisogno della migliore possibilità di aggiornarsi e di avere gli strumenti per svolgere il proprio lavoro nel migliore dei modi.

Con l'ordine del giorno G9.101 che propongo di modificare vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo di prendere almeno in considerazione e di valutare l'eventualità di estendere la facoltà per questi lavoratori di detrarre i costi che essi sostengono per svolgere il proprio lavoro tutti i giorni. È una maniera di incentivare e di stimolare l'aumento delle competenze, della scienza, della possibilità di essere davvero in grado di offrire un ottimo servizio ai cittadini. Chiedo che il Governo si impegni almeno a valutare la possibilità in futuro di estendere queste detrazioni, perché proprio da queste nasce il miglior servizio e la possibilità di dare una risposta concreta ai cittadini. Credo sia un segnale importante che il Governo, pur partendo da possibili deducibilità, studi la possibilità di fare qualcosa in più per dei lavoratori che chiedono poco e che danno tanto al Paese.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, sottoscrivo l'ordine del giorno del senatore Mandelli e sottolineo un altro punto: gli ECM sono obbligatori. In teoria, il professionista, poiché si va sempre più verso la certificazione, non potrebbe neanche esercitare la propria professione senza adeguarsi agli obblighi di formazione continua.

Il ricavo medio lordo di un architetto è pari a 12.000-15.000 euro; e parliamo di un professionista. Un convegno implica spese importanti e, di fatto, si crea un circolo vizioso per cui, con quello che guadagna, un professionista non riesce neanche a coprire le spese della propria formazione. Aggiungo che l'Europa non ci obbliga a fare i corsi ECM come li facciamo oggi (e come sono da noi tanto promossi, anche perché c'è un *business* indiretto incredibile), ma ci dice solo che è importante fare l'aggiornamento, non come.

Credo che l'ordine del giorno in esame sia molto importante per far riflettere sull'utilità di questi corsi. Se è ovvio che è necessario l'aggiornamento continuo in tutte le professioni, è anche vero che si può ripensare il modo di farlo cercando di essere sostanziali, affinché sia una formazione continua e non fittizia; spesso, infatti, i corsi costano molto, implicano spese, ma portano un aggiornamento pari a zero.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla richiesta formulata dal senatore Mandelli.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, il tema degli oneri permane. Potrei considerare la seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre, attraverso norme di iniziativa parlamentare, la deducibilità dell'acquisto».

PRESIDENTE. Senatore Mandelli, accetta questa proposta di riformulazione?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, accetto la proposta di riformulazione e ringrazio il Governo per la sensibilità.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Mandelli?

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Sì, insisto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G9.100 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.101 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.101 (testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G9.102.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Chiedo al Governo di considerare la possibilità di modificare le prime parole del dispositivo dell'ordine del giorno: «a reperire le occorrenti risorse finanziare» sostituendole con le seguenti: «a trovare soluzioni normative, che si ritengano opportune, che evitino ulteriori tassazioni a carico del professionista», o comunque con una formula che il Governo ritenga equivalente, volta a modificare l'aspetto economico con quello normativo.

PRESIDENTE. Come si esprime il rappresentante del Governo?

BOBBA, *sottosegretaio di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. In ogni caso il parere del Governo resta contrario.

PRESIDENTE. Insiste per la votazione, senatore Divina?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, signora Presidente.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G9.102, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Alfieri Lante della Rovere» di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 10,33)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale è stato presentato l'emendamento 10.1, inammissibile.

Passiamo pertanto alla votazione dell'articolo 10, corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10 corrispondente all'articolo 9 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 11.1 e parere favorevole sull'emendamento G11.100.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G11.100 se riformulato con l'aggiunta delle parole «a valutare l'opportunità di», considerando che poi l'esercizio di questa delega è collegato all'emanazione dei decreti collegati.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 11.2 è inammissibile e non essendo stati presentati altri emendamenti all'articolo 11 oltre a quello soppressivo dell'intero articolo, passiamo agli ordini del giorno. Senatore Divina, accoglie la riformulazione dell'ordine del giorno G11.100?

DIVINA *(LN-Aut)*. La accolgo, l'importante è che si arrivi a considerare lo studio professionale alla stregua di un'abitazione con tutta la sicurezza che si richiede ad un'abitazione privata. Le formule le lasciamo decidere ai decreti delegati del Governo perché, effettivamente, a livello di studio professionale - che non è un capannone, non ha strumenti di lavoro o macchinari - si chiedono misure che oggettivamente rischiano di essere onerose al punto da scoraggiare questo tipo di attività. È vero che lì si usa il tagliacarte, ma lo si usa anche a casa e sappiamo quale sia la difficoltà ad aprire una busta. Se vogliamo però creare una struttura legata alla sicurezza all'interno di uffici, dove magari lavorano due persone, si rischia veramente di fare il contrario di quello che si vuole, senza alcuna agevolazione.

PRESIDENTE. Senatore Divina, insiste per la votazione?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, anche se mi sembra che il Governo lo accogliesse con quella riformulazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno è accolto con la nuova formulazione; le chiedo però se insiste per la votazione.

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì, insisto per la votazione.

ENDRIZZI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ENDRIZZI *(M5S)*. Signora Presidente, chiedo di far estrarre le tessere che sono inserite malgrado l'assenza del titolare. Ce n'è una vicino al senatore Mazzoni e forse qualche altra.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori di collaborare e ai Segretari di procedere all'estrazione delle tessere. Senatore Albertini, dietro di lei ci sono due tessere da estrarre. Senatore Ferrara, estragga la tessera.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G11.100 (testo 2).

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G11.100 (testo 2), presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo ora alla votazione del mantenimento dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, vorrei fare una breve dichiarazione di voto.

In Commissione abbiamo avuto otto, nove mesi di tempo per parlare di sicurezza sul lavoro. Trovo veramente inaudito che si voglia delegare al Governo anche la materia della sicurezza sul lavoro; la trovo una cosa inaudita. Il mondo del lavoro è stato praticamente distrutto e adesso si cerca di mettervi mano anche con la scusa delle semplificazioni. Quando sento parlare di semplificazioni, mi si rizzano i capelli. Abbiamo avuto otto mesi di tempo; sono stato il primo a sollevare questo problema sul lavoro agile, sul tema della sicurezza sul lavoro e non abbiamo avuto il tempo di discutere di tali questioni. Trovo inaudito delegare al Governo ora una cosa che c'è già, perché abbiamo il Testo unico sulla sicurezza che è una legge dello Stato. Adesso invece si cerca, con varie scuse, di delegare la materia al Governo. Trovo veramente inaudita una cosa del genere.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, condivido la posizione del senatore Barozzino circa la volontà di modificare il Testo unico che già abbiamo. Invito però a metter mano a questo benedetto Testo unico, composto da oltre 350 articoli, oltre 50 allegati, ridondante oltre misura rispetto alla direttiva madre che hanno recepito tutti gli Stati. Abbiano Macron che ci parla di deregolamentazione e di semplificazione e Junker che propone una semplificazione per migliorare anche la qualità della vita. Ricordo infatti che l'eccesso di carta, caro Barozzino, non fa un morto in meno, non fa una salute in più, non fa niente. Spesso è infatti soltanto un *business* per chi ci lavora dietro. Serve altro. È ovvio che non dobbiamo diminuire le tutele e, quindi, investire sulla sicurezza, sulla salute, sugli ambienti di lavoro, sulla loro ergonomia e organizzazione, e sul coinvolgimento del lavoratore alla sicurezza dell'azienda.

Dobbiamo però intervenire su qualcosa che è ridondante e fuori dei tempi e cioè il famoso decreto legislativo n. 81 che è stato fatto a fine del 2008, al termine del Governo Prodi, l'ultimo giorno, in fretta, facendo un copia incolla di norme che avevamo scritto anche meglio: non dovevamo insegnare niente in materia di sicurezza e di macchine perché già negli anni Sessanta eravamo più avanti dell'Europa; poi ci siamo incartati. L'eccesso di leggi, quando queste non sono armonizzate e sono in sovrabbondanza, per cui una dice una cosa e un'altra il contrario, crea confusione.

Di fatto, quindi, ha ragione il senatore Barozzino: bisognerebbe intervenire semplificando il testo unico esistente (e anche in questa legislatura sono stati presentati alcuni disegni di legge che vanno in tale direzione) e poi inserire articoli specifici. È vero quanto detto in precedenza circa gli adempimenti ridondanti in capo, ad esempio, a uno studio che presenta gli stessi rischi di casa nostra, ma il testo è chiaro: occorre valutare tutti i rischi e mettere le misure in relazione ad essi; se non ve ne sono, non si deve fare il resto. È dunque una questione d'interpretazione. Il *business* che si è creato attorno porta un'azienda a guardare le quisquilie e non le cose importanti, per cui si sta tutti attenti alla carta in più, quella firmata, che è passibile di sanzione e sanziona tutti gli inadempimenti formali, poi si chiudono gli occhi quando l'appalto è del tutto irregolare, la formazione è fittizia e gli orari di lavoro non sono monitorati, per cui il lavoratore arriva stanco a lavoro, dopo aver dormito poco e con un'incertezza di lavoro e di vita che lo porta a essere più esposto ai rischi.

Di fatto, quindi, andrebbe bene togliere quest'articolo, se mettessimo però mano al decreto legislativo n. 81 del 2008 e finalmente lo modificassimo e ci adeguassimo a quello che fanno in Europa. Noi abbiamo 350 articoli, 50 allegati e molto di più - e non si tratta neppure di un testo unico, perché alcuni aspetti rimangono esclusi - mentre all'estero hanno tredici, diciotto o al massimo venti articoli, questa è la situazione. Il dettaglio poi non spetterebbe neanche al Governo, ha ragione il senatore che mi ha preceduto, perché è ovvio che un decreto legislativo è adottato sempre dal Governo, perché il Parlamento non ha la preparazione e i mezzi per farlo, ma spesso neanche il Governo ce li ha, come vediamo. Dovrebbero essere emanate misure legislative di primo livello molto semplici, che durino nel tempo, e lasciare alla normativa di secondo livello e a linee guide emanate da chi è competente sul campo di completare il mancante.

Si potrebbe dunque esprimere voto favorevole nella misura in cui ci vi rimettessimo mano e pensassimo di modificare anche il suddetto decreto legislativo n. 81. Diversamente, il rischio che prevedo è di avere due normative diverse che, invece di semplificare, complicheranno ancora le cose. Tra l'altro oggi, con un lavoro che non è stabile, ci si può trovare durante lo stesso anno a ricoprire la medesima mansione prima come dipendente, poi come autonomo, prima in un'azienda, poi in un'altra. Finché non arriveremo a quel fascicolo sanitario elettronico connesso al nostro codice fiscale, da portarsi dietro tutta la vita, nel quale includere il nostro profilo di salute, quello formativo e professionale e, perché no, anche il rapporto con l'Agenzia delle entrate o altro, non avremo risolto nulla. Al contrario, se lo facessimo, avremmo risolto tutto: spenderemmo molto meno, dovremmo mettere in collegamento gli ospedali, le anagrafi con le relative agenzie e i centri per la formazione; avremmo quindi anche un mercato del lavoro più agile nel rapportare la domanda con l'offerta,

risparmieremmo molto di più e saremmo molto più efficienti.

Mi chiedo se ci sia la volontà di fare veramente semplificazione o se gli interessi siano troppo alti per mettere mano al settore e fare una rivoluzione semplice e di buonsenso, che migliorerebbe assai la situazione, con particolare riferimento al PIL, e ci porterebbe a non essere sempre ultratassati, in un'Europa in cui - lo ricordo - le nostre aziende spendono un buon 50 per cento in tasse e abbiamo un *tax rate* superiore al 60 per cento, mentre nel Regno Unito la proiezione è al 17, e fuori confine, non a Cipro, non su uno scoglio isolato, vi sono dei paradisi fiscali.

Signori miei, da quando sono qua sento parlare di semplificazione: ci sono alcuni tentativi, ma c'è sempre qualcuno che arriva a fare lo sgambetto e non si giunge mai a nulla. Quest'articolo faccia riflettere, perché sarebbe a costo zero intervenire, ma con grande vantaggio delle persone, delle imprese e del Paese.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, intervengo per ribadire che gli impegni, di cui agli ordini del giorno G12.103 e G12.104, sono volti a prevedere la possibilità per tali professionisti di essere - come già dicevo nell'intervento precedente - all'altezza del lavoro che devono svolgere per i cittadini. Quindi, se il Governo e il relatore valutassero la possibilità di riconoscere e fare quanto chiedo, sarei ben disposto anche ad accettare di riformularli per aiutare questi professionisti a svolgere bene il loro lavoro.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

SACCONI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 12.

Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G12.100, il cui contenuto è analogo a quello di ordini del giorno poco fa accolti dal Governo; potrebbe al più essere proposta una riformulazione che ne avvicini il contenuto a quello su cui si è già convenuto.

Esprimo altresì parere favorevole all'ordine del giorno G12.101 che conferma la separazione tra professioni ordinistiche e non ordinistiche.

Mi rimetto invece al Governo per quanto riguarda l'ordine del giorno G1.103.

Credo infine che l'ordine del giorno G12.104 possa essere accolto come raccomandazione.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.100 invito il presentatore alla seguente riformulazione: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare, senza ledere i principi di concorrenza e nel rispetto delle norme di cui al codice degli appalti *standard* remunerativi minimi».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.101, il Governo non è titolare di alcuna delega a modificare la distinzione tra professione ordinistica e non ordinistica, quindi mi sembra superfluo. Non c'è una delega di legge per modificare tale distinzione e, quindi, sono contrario non in linea di principio, ma perché mi sembra che non vi sia l'oggetto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.103 esprimo parere favorevole previa riformulazione della parte dispositiva con «a valutare l'opportunità di».

Per quanto riguarda l'ordine del giorno G12.104 esprimo parere contrario perché ritengo che si limiti l'autonomia privata nell'esercizio della professione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.1, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.2, presentato dal senatore Zizza.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

L'emendamento 12.3 è inammissibile.

Passiamo all'ordine del giorno G12.100, su cui è stata proposta una riformulazione. Chiedo alla senatrice Catalfo se intenda accoglierla.

CATALFO *(M5S)*. Accetto la riformulazione, ma chiedo che sia posto in votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.100 (testo 2), presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G12.101.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, l'oggetto dell'ordine del giorno non può essere estraneo alla materia del provvedimento, come sostiene il rappresentate del Governo, perché propone modifiche al testo del disegno di legge al nostro esame, al punto che il relatore, che probabilmente lo ha letto con attenzione, ha ritenuto opportuno separare le professioni ordinistiche da quelle che non hanno albi o riferimenti ordinistici. Poiché è stato scritto che si può accedere a bandi pubblici senza definire la tipologia della professione, è bene precisare che l'amministrazione pubblica, se si affida a un professionista, debba affidarsi a un professionista che è regimentato, regolato, tutelato ma anche controllato da un sistema ordinistico.

A noi sembrava molto importante, perché è stato tralasciato oppure è stata lasciata aperta una parentesi che non è mai stata chiusa. In teoria la pubblica amministrazione potrebbe accedere a un bando e pensare di affidarsi ad un laureato in giurisprudenza piuttosto che ad un avvocato. Mi sembra che le cose siano molto diverse e pertanto invito a praticare una correzione perché non comporta sicuramente costi.

PRESIDENTE. Mi sembra che il Governo confermi il suo parere.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.101, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Sull'ordine del giorno G12.103 è stata proposta dal Governo una riformulazione. Senatore Mandelli, la accetta?

MANDELI (*FI-PdL XVII*). Si, signora Presidente, e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.103

(testo 2), presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G12.104, presentato dal senatore Mandelli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

L'articolo 15 è identico all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

Passiamo quindi alla votazione dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, vorrei ricordare che gli emendamenti 17.2 e 17.3 hanno ad oggetto l'istituzione di un tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma ciò è stato introdotto, sia pure con una formulazione diversa ma similare, dalla Camera dei deputati. Esprimo pertanto parere contrario.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.2, presentato dalla senatrice Catalfo e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.3, presentato dal senatore Puglia e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17, introdotto dalla Camera dei deputati.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Gli articoli 18 e 19 sono identici agli articoli 15 e 16 del testo approvato dal Senato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che si intendono illustrati, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, naturalmente invito ad approvare l'ordine del giorno G20.100, mentre sull'ordine del giorno G20.101 mi rimetto al Governo. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G20.102, mentre esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G20.103.

BOBBA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signora Presidente, esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G20.100, mentre sull'ordine del giorno G20.101 esprimo parere contrario perché il Testo unico sulla sicurezza prevede, tra l'altro, per il datore di lavoro l'effettuazione anche della sorveglianza sanitaria.

Sull'ordine del giorno G20.102 esprimo parere favorevole ove venisse accolta la seguente formulazione tendente a sostituire la parte dispositiva con le seguenti parole: «impegna il Governo a chiarire, quando se ne presenterà l'occasione, mediante propri atti, quali luoghi rispondono a un criterio di ragionevolezza». Uno stesso ordine del giorno lo abbiamo già approvato in Commissione.

Sull'ordine del giorno G20.103 esprimo parere contrario, perché lo svolgimento della prestazione lavorativa in modo agile è frutto di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 20.1.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.1, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.3, presentato dal senatore Barozzino e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Gli emendamenti 20.5 e 20.6 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G20.100.

GATTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatrice. Ha chiesto di intervenire il relatore Sacconi. Per cosa?

SACCONI, *relatore*. Signora Presidente, volevo precisare che, avendo il Governo espresso parere favorevole sull'ordine del giorno G20.100, da me ben accolto, non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Dunque, non è possibile fare dichiarazioni di voto. Senatrice Gatti, mi spiace, il suo intervento è sfortunato.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G20.101.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, chiedo al Governo di rivedere la sua posizione sull'ordine del giorno G20.101 perché rimane tutto intatto riguardo all'informativa scritta dal datore di lavoro sui rischi connessi allo svolgimento di specifiche attività. Chiediamo solo di esonerarlo nel caso in cui, con il lavoro agile, il dipendente scelga un altro luogo di lavoro, che sia casa sua o altro luogo. Su quei locali il datore di lavoro non ha neanche la possibilità di accedere e, allora, come fa a comunicare i rischi connessi ad un sito che non ha contezza di conoscere? Chiediamo di esonerarlo su questo, il che non significa eliminare le tutele del lavoratore, ma eliminare responsabilità di una persona che si dovrebbe prendere in carico rischi che non può neanche ovviare, contrastare e segnalare perché non li conosce. Mi sembra una sciocchezza se lasciata così.

PRESIDENTE. Senatore, insiste per la votazione?

DIVINA *(LN-Aut)*. Sì.

FUCKSIA *(Misto)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUCKSIA *(Misto)*. Signora Presidente, il senatore Divina ha ragione: un datore di lavoro, se il lavoratore autonomo lavora a casa, non può entrare nel domicilio del lavoratore e non può neanche sapere, per la valutazione di rischio, se quel lavoro a domicilio lo fa da solo o in collaborazione con la famiglia e gli amici perché non è specificato. Se dovessi fare una valutazione dei rischi e dei movimenti ripetitivi, non posso saperlo in teoria. Ciò che il datore di lavoro deve fare è già normato. È già scritto tutto, ma perché legiferiamo non pensando alla normativa vigente? La Conferenza Stato-Regioni ha scritto pagine e pagine, eccedendo e facendo confusione. Finché non torniamo a perfezionare le incongruenze e gli errori del decreto legislativo n. 81 del 2008, questi cavilli e contraddizioni ce li porteremo avanti per sempre. Poi c'è chi cerca di tamponare con una legge qualcosa, ma poi si sollevano altri problemi.

Immagino, nel caso di una malattia, professionale o no, che complicazioni ci potranno essere in sede di valutazione degli adempimenti sulla sicurezza, per capire se siano stati fatti o no, e a proposito dell'insorgenza. Dunque dobbiamo intervenire per rendere le cose più chiare, perché non è possibile che poi un giudice si trovi a giudicare in un senso o nell'altro in base al CTU di turno o al fatto che spesso il CTU non è adeguato e non ha le competenze specifiche rispetto alle questioni in esame, creando così una confusione incredibile.

Di fatto il senatore Divina ha ragione, ma anche oggi il datore di lavoro non ha quegli obblighi rispetto al lavoratore a domicilio, ma deve semplicemente dichiarare i rischi: se ad esempio somministra delle

colle o delle sostanze, dovrà dare le schede di rischio relative a quelle sostanze e offrire i dispositivi di protezione adeguati. Un minimo questo già si fa. Ci sarebbe il modo di semplificare e di rendere tutto più efficace. Guardate, colleghi, che lo dico contro il mio interesse, perché lavoro con queste cose e "ci campo" e pertanto sarebbe mio interesse che si facessero più visite.

Un altro concetto sbagliato è quello che la sorveglianza sanitaria significhi fare visite. Il concetto invece è molto più ampio: il medico del lavoro serio, quando il rischio non c'è, non obbliga alla sorveglianza sanitaria annuale, biennale o triennale. Potrebbe anche fare, semplicemente, un "tempo zero" all'assunzione e poi fare le visite a richiesta del lavoratore. Anche questo è un tema molto importante, perché la Costituzione dice che, in teoria, nessuna visita dovrebbe essere obbligatoria, fuorché nei termini di legge. Il TSO è questo e c'è poco altro, salvo qualcosa sui vaccini. Rendiamoci conto di cosa andiamo a legiferare. Oggi lo stiamo facendo con leggerezza, superficialità e fretta - troppa fretta - ma poi creeremo dei problemi al datore di lavoro, ai lavoratori e a tutti coloro che si trovano a dover giudicare sia in sede INAIL sia nei tribunali, che in altri contenziosi.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.101, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Il senatore Divina accetta la riformulazione proposta all'ordine del giorno G20.102?

DIVINA *(LN-Aut)*. Accetto la riformulazione e insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.102 (testo 2), presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G20.103, presentato dal senatore Divina.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Metto ai voti l'articolo 20, corrispondente all'articolo 17 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Gli articoli 21, 22 e 23 sono identici agli articoli 18, 19 e 20 del testo approvato dal Senato.

Gli emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3 sono inammissibili.

Passiamo alla votazione dell'articolo 24.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 24, introdotto dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 25.

SANTANGELO *(M5S)*. Chiediamo la votazione a scrutinio simultaneo.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero dei senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 25, corrispondente all'articolo 21

del testo approvato dal Senato.

È approvato.

L'articolo 26 è identico all'articolo 22 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

DIVINA *(LN-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA *(LN-Aut)*. Signora Presidente, farò un richiamo all'intervento svolto in sede di discussione generale per dire che qualche piccolo passo in avanti si sta facendo ma si sarebbe potuta definire meglio la normativa, che ancora è insufficiente per equiparare tutti i lavoratori: i lavoratori dipendenti e chi decide di aprire una partita IVA. Avremmo anzi dovuto fare degli sforzi aggiuntivi, perché i titolari di partita IVA e i liberi professionisti sgravano completamente lo Stato in quanto provvedono direttamente a se stessi e chiedono soltanto di poter lavorare e di organizzare con il proprio reddito la propria attività lavorativa.

Abbiamo sollevato un problema: non vorremmo che questo piccolo incentivo, questo interesse manifestato verso il lavoratore autonomo fosse frutto soltanto del momento preelettorale e che dunque sottenda ad una logica opportunistica. Speriamo che così non sia.

Abbiamo visto un po' di confusione nel provvedimento nel quale non si distinguono bene le professioni ordinistiche, cioè i professionisti iscritti ad ordini e collegi, da coloro che invece fanno parte delle gestioni separate. Non ci piacciono neanche le eccessive liberalizzazioni, nel senso che si tolgono praticamente tutti i tasselli per equiparare le professioni abilitate a quelle non abilitate, il che richiama una visione americana in stile *new economy*, frutto probabilmente della globalizzazione. Non gradiamo, inoltre, l'abbassamento e l'appiattimento di qualsiasi regola e tutela nei confronti degli ordini: non ci sono più minimi tariffari e si devono fare i contratti tra le parti per provvedere all'esclusione di qualsiasi tipo di tariffa professionale.

Almeno sono stati accolti alcuni ordini del giorno nei quali si dice che quantomeno la prestazione minima e il compenso minimo devono essere garantiti perché solo quello ti dice che la prestazione è qualificata: in tal modo la prestazione data da un professionista è supportata da un minimo di ragionevolezza.

Ho ricordato, a tale proposito, che negli stessi appalti pubblici l'amministrazione pubblica prevede il minimo di ragionevolezza, il che significa che sotto una certa soglia ciò che viene offerto non può corrispondere a ciò che viene richiesto perché c'è il prezzo giusto per ogni cosa, quindi consideriamo che anche l'attività dei professionisti deve avere un prezzo mimino corretto. Anche perché, se non esiste il prezzo giusto, il rischio è che anche l'"imprenditore di se stesso" che ha alcuni dipendenti, lavorando sotto costo, corra il rischio di non poter pagare regolarmente i propri collaboratori. È un "trenino" che va a cascata a punire tutti i lavoratori, autonomi e non autonomi.

Presidenza del vice presidente GASPARRI **(ore 11,08)**

(*Segue* DIVINA). Noi non vogliamo sindacalizzare, lo abbiamo già detto in mille altre occasioni, il lavoro autonomo, come sembrava che il Governo volesse fare essendo stata introdotta la possibilità di interagire tra il Governo e i sindacati per meglio definire le norme contenute in questo provvedimento, perché il lavoratore autonomo non ha bisogno del sindacato dato che tutela se stesso. Lo Stato e il Governo devono emanare solo le regole per far funzionare al meglio, liberamente e senza ostacoli la libera professione, quindi non deve ostacolarla. Il professionista, l'autonomo, sa che se non guadagna abbastanza l'unica alternativa è lavorare di più: non lavorerà otto ore ma dodici o quattordici. Allo Stato chiede solo regole certe e nessuno tipo di ostacolo alla propria professione. Non vorremmo creare una giungla e il rischio della mancanza del minimo tariffario potrebbe portare a questo.

Diciamo che abbiamo fatto un piccolo passo in avanti. Abbiamo lasciato ancora aree abbastanza grigie, aree oscure. Ci dispiace: tante necessità del lavoratore autonomo non sono state prese in considerazione in questo provvedimento. Abbiamo perso una buona occasione. Non si tratta di vedere se il bicchiere non è mezzo vuoto o mezzo pieno: c'è poco liquido. Qualcuno dice meglio poco che

nulla e proprio per questo motivo, a nome del Gruppo Lega Nord e Autonomie, preannuncio il voto di astensione su questo provvedimento. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*.

GATTI *(Art.1-MDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTI *(Art.1-MDP)*. Signor Presidente, dichiaro subito il voto favorevole del mio Gruppo Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista a questo provvedimento, nonostante alcune perplessità di cui parlerò brevemente, perché è un provvedimento molto atteso dai lavoratori autonomi del nostro Paese le cui condizioni sono state descritte ampiamente, ad esempio nell'intervento del senatore Pegorer.

Il provvedimento infatti interviene sul lavoro autonomo non imprenditoriale prevedendo misure tese a promuovere un complessivo rafforzamento sul piano economico e sociale per i lavoratori autonomi e che migliorano le loro condizioni soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. È per questo che abbiamo deciso di non presentare alcun emendamento per evitare una quarta lettura parlamentare.

Nello stesso provvedimento troviamo misure volte a favorire, all'interno dei rapporti di lavoro subordinato, una modalità flessibile di esecuzione delle prestazioni lavorative, il cosiddetto lavoro agile, introdotto non come una nuova forma contrattuale bensì come strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, magari in fasi specifiche e delicate della vita delle persone che hanno un contratto di lavoro subordinato.

Dichiaro subito la mia perplessità sull'aver voluto inserire nel provvedimento questo punto. Ci sono modalità già previste e che non hanno ancora sviluppato tutte le loro potenzialità. Mi è venuto in mente cosa è successo al telelavoro nella pubblica amministrazione, che avrebbe dovuto generare grandi stravolgimenti ed ho pensato che ancora oggi, negli ultimi provvedimenti relativi al pubblico impiego, si punti a raggiungere il 10 per cento dei rapporti di lavoro con questa modalità. A mio parere, tutte queste aspettative vanno controllate confrontandosi con i dati di realtà. Ci sono poi sperimentazioni in atto che coinvolgono migliaia di lavoratori e ci sono esperienze europee che hanno già dimostrato problemi. È vero, c'è la *loi du travail* francese, ma sta mostrando problemi: gli stessi problemi che abbiamo individuato noi, difficili da risolvere e che non vengono risolti nemmeno da questo provvedimento.

I problemi più evidenti sono legati alla promozione e alla gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori: abbiamo una legislazione che poco si attaglia a prestazioni svolte in luoghi non predeterminati, perché pensata per locali e strutture aziendali. Mi chiedo poi: in un rapporto di lavoro subordinato come si riesce a declinare e a garantire, a fronte dell'uso delle moderne tecnologie, il diritto alla disconnessione e quindi un effettivo diritto al riposo e alla irraggiungibilità? È vero, nel testo si dice che l'accordo che presiede questa modalità lavorativa debba contenere le clausole relative alla disconnessione e al riposo. Il fatto è però che il rapporto di lavoro resta diseguale, il potere resta del datore di lavoro e la competenza e l'alta qualificazione (se c'è), non riesce a bilanciarlo.

Fra gli strumenti proposti, comunque, vanno sottolineati positivamente l'esistenza di un accordo scritto sulle nuove modalità; il fatto che l'accordo va comunicato obbligatoriamente al centro per l'impiego territoriale (e questo permette futuri monitoraggi sul fenomeno e possibilità di controllo maggiori); la possibilità di recesso, anche unilaterale; la conferma esplicita che questi lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni più rappresentative a livello nazionale, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Per uscire da tale situazione si tratterà di sperimentare, verificare ed aggiustare, e sarebbe stato meglio continuare la riflessione e la sperimentazione ed intervenire con un quadro più chiaro e soluzioni più complete. Non bastano gli atti a cui ha fatto riferimento il relatore nell'ordine del giorno G20.100, per chiedere al Governo atti interpretativi per risolvere le questioni non risolte e non risolvibili in questa situazione relativamente a salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, al problema della incidentalità *in itinere*, all'individuazione delle malattie professionali e alla gestione degli infortuni.

Questo per quanto riguarda il lavoro agile che - torno a dirlo - non è una nuova tipologia di rapporto di

lavoro, ma solo una modalità di esecuzione che ha bisogno di un accordo e dell'assenso del lavoratore per essere attuata. Vediamo ora cosa c'è nella prima parte del provvedimento, quella relativa al lavoro autonomo.

Stiamo affermando garanzie rispetto ai contraenti più forti, a prescindere dal carattere subordinato del rapporto di lavoro: si inseriscono la tutela contro i ritardi nei pagamenti, tutele per il lavoratore per quanto riguarda le clausole abusive nei contratti, il diritto al riconoscimento dell'attività creativa e delle invenzioni; si interviene fiscalmente per rendere completamente deducibili le spese per formazione e aggiornamento professionale fino a un tetto di 10.000 euro e fino a 5.000 euro le spese per l'orientamento e la certificazione delle competenze; si estende la disciplina di partecipazione ad appalti pubblici ed incarichi privati; si equiparano i professionisti alle piccole imprese per la partecipazione ai fondi europei; si crea presso i centri per l'impiego uno sportello specifico per il lavoro autonomo.

Inoltre, c'è una serie di deleghe che sarà importante seguire nella loro realizzazione per i problemi che pongono. Penso ad esempio a quelle previste nell'articolo 5.

A me sembrano, comunque, particolarmente significativi i punti che riguardano i diritti alle tutele sociali ed economiche e questo si fa con due deleghe e con provvedimenti immediatamente applicabili. Le due deleghe riguardano rispettivamente l'abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato (stiamo parlando di professioni ordinistiche) ad attivare, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, prestazioni finanziate da apposita contribuzione per la tutela da riduzione del reddito professionale. L'altra delega è invece relativa all'incremento delle prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS, con particolare riguardo all'indennità di maternità e di malattia.

Per quel che riguarda i provvedimenti immediatamente applicabili - ed è il punto che a mio avviso qualifica maggiormente il provvedimento - si estendono i diritti alla maternità, rendendoli più esigibili e più flessibili per la donna lavoratrice autonoma; si amplia il congedo parentale, sia in termini di durata che di intervallo di utilizzo (da uno a tre anni del bambino), ammettendolo anche per i casi di adozione e affidamento preadottivo; inoltre le malattie e le gravidanze non potranno estinguere il contratto e ci sono norme migliorative relative alle malattie.

Si rende stabile la DIS-COLL; l'indennità di disoccupazione, inserita in via sperimentale per i collaboratori coordinati e continuativi, ora diventa stabile e si estende agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca a fronte di un incremento dell'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. Si interviene per la prima volta - è questo il punto - sulla tutela in carenza di lavoro, riconoscendo e tutelando anche il lavoro autonomo rispetto a crisi o a periodi di particolare fragilità.

Tuttavia, permangono ancora dei nodi irrisolti, quello generale che ha portato al paradosso tutto italiano del lavoro autonomo malpagato e senza tutele usato per mascherare lavoro dipendente, situazione che ha generato i fenomeni distorsivi che solo ora si stanno attenuando (nel 2013 l'84 per cento dei lavoratori autonomi erano in monocommittenza e anche allora la percentuale del lavoro autonomo in Italia era altissima: il 23,2 per cento).

La crisi ha provocato la falcidia proprio di questi contratti fasulli generando il calo costante e drammatico del lavoro autonomo per tutti gli anni più duri della crisi, quando mordeva di più; di tale drammatico calo si sentono ancora gli effetti. È importante sottolineare che i Paesi più ricchi in questo periodo, invece, assistevano a una crescita costante del lavoro autonomo.

C'è, poi, un punto molto delicato: è necessario definire l'equo compenso per i lavoratori autonomi, che tenga conto della natura e delle caratteristiche delle prestazioni svolte. Stiamo parlando dei lavoratori autonomi, il cui lavoro è sostenuto dall'articolo 2222 del codice civile; non stiamo parlando ancora dei professionisti. Il *jobs act* ha cancellato il lavoro di collaborazione a progetto, che era la tipologia contrattuale per cui la cosiddetta legge Fornero aveva previsto una specifica disciplina volta a prevedere compensi minimi. Quindi oggi per i coordinati continuativi non è più previsto l'equo compenso che, oltre ad avere rilievo costituzionale nel nostro Paese, è di vitale importanza soprattutto per le nuove generazioni.

Vorrei citare il problema, di cui si è discusso, delle tariffe minime per il lavoro professionale e vorrei ricordare che furono eliminate con la legge cui ha fatto riferimento il sottosegretario Bobba, perché in un periodo in cui i giovani incontravano particolari difficoltà si pensava che la loro abolizione avrebbe consentito l'accesso al lavoro di molti professionisti giovani. Questo ha determinato solo un abbassamento generalizzato delle tariffe e l'impoverimento di intere categorie. Bisognerà reintervenire anche su questo, ma è un pezzo diverso, relativamente all'equo compenso, che invece riguarda le collaborazioni.

Infine, signor Presidente, fra i problemi ancora da risolvere c'è il punto fondamentale della previdenza: bisogna qualificare la gestione separata INPS, da una parte, e, dall'altra, intervenire sulle diverse casse previdenziali per garantire anche ai lavoratori autonomi le condizioni eque per ricongiungere i versamenti nelle diverse casse o nelle diverse gestioni.

Insomma, per concludere, confermo il voto positivo del Gruppo Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista, anche perché penso che con questo provvedimento, con un po' di fatica, facciamo un primo passo verso la ricomposizione del mondo del lavoro: quello subordinato e quello autonomo, quello tradizionale e quello innovativo. Questa sarà la nostra funzione per i prossimi anni. *(Applausi dal Gruppo Art.1-MDP)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i rappresentanti del Parlamento regionale degli studenti della Toscana, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune e che ringraziamo per la loro visita al Senato. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2233-B (ore 11,21)

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASALETTO *(GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI))*. Signor Presidente, in quest'Aula abbiamo ascoltato diversi interventi pro o contro il presente provvedimento ed è stato detto da molti che siamo il Paese con più lavoro autonomo, dopo la Grecia. Nessuno ha fatto però molta attenzione a questo elemento: non si tratta di lavoro autonomo, ma di lavoro dipendente mascherato attraverso le partite IVA. È la flessibilità, è la totale sovranità del mercato, è l'Europa (chiaramente) che ce lo chiedono. Lo abbiamo ascoltato tanto dal senatore Sacconi quanto dai senatori del PD, ma non si è detto - e invece voglio proprio rimarcarlo - che la crisi del lavoro autonomo è soprattutto data dalla totale mancanza di credito e di tutele bancarie per i lavoratori autonomi non imprenditori, oltre al livello di tassazione fortemente iniquo perpetrato nei loro confronti. Quindi questa legge, di fatto, non tutela proprio nulla, perché nulla è tutelabile all'interno del sistema euro, che impedisce di rispettare la Costituzione nel senso di una vera progressività delle imposte e non ci sono tutele autentiche perché non si disciplinano i punti focali in relazione al sistema creditizio per assicurare a colui che ha un singola committenza - sarebbe questa l'autonomia? - di avere un paracadute creditizio nel caso l'unico committente receda dal proprio contratto.

Sapete imporre qualche regola di tutela contrattuale alle banche, oppure è impossibile? Sapete usare invece titoli in inglese: *smart worker*, per far sentire tutti giovani e flessibili. E ci si potrà organizzare il lavoro da casa. Certo, ma senza linee guida legislative tutto è lasciato alla contrattazione tra le parti dove, va ricordato, il lavoratore è la parte debole e sfavorita, ma guai a dirlo (e lo è, ormai, anche l'imprenditore). Come non volete dire che il lavoro indefinito (così dovreste correttamente chiamarlo) è dovuto alla crisi del debito privato causato dal sistema Europa che dovremmo solo abbandonare per

avere una speranza di ripresa e di tutela, questa vera, nei confronti dei lavoratori e degli imprenditori che veramente vogliano avere orizzonti di sviluppo per la propria attività.

In molti interventi ho sentito parlare di crisi economica, come se si trattasse di un evento atmosferico casuale. Una necessità naturale alla quale si risponde con il *jobs act* per i lavoratori autonomi. Sempre più flessibilità, sempre più insicurezza, sempre più spirale del debito per il lavoratore agile, che dovrà essere molto agile e attento, perché bassissime saranno le tutele anche nel settore della sicurezza da infortuni sul lavoro.

La crisi economica è dovuta al vostro consolidamento fiscale, alla trappola del rispetto debito-PIL, alle clausole di salvaguardia sull'IVA che penzolano sulle nostre teste come la spada di Damocle. La crisi economica è dovuta alle regole che ci impongono la Commissione europea e la BCE e a questo si risponde con la flessibilità salariale delle mirabili riforme Hartz, con la *loi travail* e ora con questo nuovo *jobs act* per i lavoratori autonomi. E cosa fate voi per tutelare il lavoratore autonomo? Qualche piccola operazione di *maquillage* che fa credere gli venga offerto qualche diritto. Ma il vero diritto a una prevedibilità di successo per chi lavora con capacità e merito non potete darla, perché questo Stato ha rinunciato ad ogni sovranità e ad ogni garanzia di dignità per chi lavora e chi imprende. Questo provvedimento prende ancora più in giro queste due categorie fondamentali, sacrificate ai possessori di capitali, gli unici beneficiari di ogni azione legislativa di questa maggioranza parlamentare.

Alcuni membri del Gruppo Grandi Autonomie e Libertà voteranno a favore del provvedimento, io e la maggior parte dei suoi componenti esprimeremo invece un voto ad esso contrario. *(Applausi delle senatrici De Pietro e Simeoni)*.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARANI *(ALA-SCCLP)*. Signor Presidente, a differenza di qualche collega che mi ha preceduto, vorrei motivare il voto contrario che il mio Gruppo esprimerà sul provvedimento al nostro esame.

In effetti, credo che dovremmo essere tutti d'accordo nel disciplinare l'attività lavorativa di circa 2 milioni di contribuenti, tra partita IVA e collaboratori, regolamentando il nuovo lavoro agile o *smart working*. Nel farlo però così, in maniera dettagliata e burocratica, favoriamo solo le consulenze di avvocati e commercialisti. È ora di semplificare. I latini dicevano *summum ius, summa iniuria* ed avevano ragione perché più andiamo nel dettaglio, più i burocrati dei nostri Ministeri intervengono con tutte le specifiche e le articolazioni, facendo poi continuamente circolari interpretative. Su una questione semplice continuiamo solamente ad alimentare la burocrazia, favorendo il fatto che ogni lavoratore autonomo debba continuare ad avere un avvocato e un commercialista per interpretare quello che andiamo a fare.

Ho apprezzato molto l'intervento che il senatore Ichino ha svolto nel corso della discussione generale di ieri, che ha espresso questi punti in maniera esplicita, richiamandoci sul fatto - ovviamente generalizzo in maniera ancora più esplicita - che a livello ministeriale, ogni volta che arriva un Ministro nuovo, dovrebbe levare tutti i funzionari, toglierli completamente perché solo da lì si parte per fare leggi comprensibili che siano all'altezza della competitività a livello europeo. A livello europeo infatti nessuno ha delle leggi così farraginose come le nostre. Pertanto, i nostri imprenditori e lavoratori autonomi sono soggetti ad una "concorrenza sleale" rispetto a soggetti di altri Paesi che non hanno una legislazione così farraginosa e non hanno bisogno di circolari interpretative e ovviamente di consulenze anche costose.

Pertanto, l'intendimento del legislatore di promuovere e favorire, per un periodo di tempo abbastanza limitato, quello che ora viene battezzato come lavoro agile (una prestazione lavorativa esentata dal vincolo contrattuale del coordinamento, della presenza e del cartellino da timbrare, assumendo così dei tratti di prestazione autonoma pur nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato) è ovviamente da applaudire. Crediamo però che l'agibilità, l'agilità e la criticità che caratterizzano tale normativa vadano riviste. Invitiamo pertanto il Governo a rivederle quanto prima perché, come diceva il senatore Ichino, tutte quelle norme aggiunte con gli articoli 21 e 22 non servono a nulla, sono solamente un

Azzecca-garbugli, come diceva bene il Manzoni ne «I promessi sposi».

Non si preserva l'agibilità se l'accordo tra le parti viene appesantito con costi di transazione superflui e vi è iper-regolamentazione, per cui i burocrati ministeriali devono interpretare il testo legislativo mediante circolari, come ho detto prima, e l'opera dei consulenti del lavoro e degli avvocati è resa indispensabile dalla farraginosità dei nostri articoli aggiuntivi. La Camera credo non abbia fatto un servizio al testo che avevamo licenziato noi. Costituisce un aumento ingiustificato dei costi di transazione anche la sola ipertrofia delle norme, in conseguenza della produzione di testi legislativi nei quali si dicono in venti righe cose che si potrebbero dire in una sola.

Ho già detto della pletoricità degli articoli 21 e 22 e la Camera ha inserito alcune aggiunte anche all'articolo 24. Non riesco a capire perché siamo "Bolzano-dipendenti": all'articolo 24 sono state inserite norme in materia di contribuzione previdenziale per gli assistenti domiciliari di Bolzano, per cui abbiamo fatto un articolo *ad hoc*. Forse che questo Governo si regga sul Südtiroler Volkspartei o sull'Alto Adige? La Provincia di Bolzano è diversa rispetto alle altre Province italiane? Mi viene da dire che è bene che i pensionati, una volta raggiunta la pensione - se mai ci arriveranno - trasferiscano la residenza là, perché sicuramente vi sono agevolazioni di gran lunga superiori, continuamente concesse dai Governi che si sono succeduti, forse a seguito delle pressioni ricevute dai parlamentari di quelle zone, che hanno difeso la loro comunità meglio di noi.

Non è apprezzabile che imprese di dimensioni piccole e medie, sotto i dieci lavoratori, debbano avvalersi comunque di consulenti e avvocati per adempiere agli obblighi previsti dal comma 2 dell'articolo 21 o quelli a cadenza annuale previsti dall'articolo 22: ogni anno bisogna ripetere un adempimento scritto; abbiamo tolto gli accordi orali per metterli scritti e doverli così rinnovare continuamente, di anno in anno.

Presidenza della vice presidente DI GIORGI**(ore 11,33)**

(*Segue* BARANI). Riteniamo quindi che il Governo avrebbe potuto e dovuto fare di più e meglio e che sarebbe stato necessario disciplinare l'attività lavorativa di tutti questi milioni di persone. Vorrei ricordare un dato: il Politecnico di Milano ha stimato in circa 250.000 i lavoratori dipendenti che fanno *smart working* in Italia, in aziende con oltre dieci dipendenti; il numero di grandi imprese che lo adottano è passato negli ultimi anni dall'8 al 30 per cento; un passo verso lo *smart working* è stato fatto anche nella pubblica amministrazione, nella quale attualmente tuttavia si contano ancora poche iniziative, che bisognerebbe quindi favorire. Eppure, i benefici per le aziende non sono pochi, perché si può avere infatti un aumento di produttività dal 15 al 20 per cento; la riduzione dei costi del *real estate* e di gestione degli spazi dal 20 al 30 per cento; una drastica riduzione dell'assenteismo e un miglioramento del clima aziendale e dell'*employer branding*.

Non condividiamo però quello che ha avuto modo di dire Mariano Corso, responsabile scientifico dell'Osservatorio smart working della School of management del Politecnico di Milano, perché quest'impianto di legge non è adeguato, in quanto enuncia principi che non sono applicabili nella vita quotidiana. È una visione empirica, mentre riteniamo che la pragmaticità debba prevalere sull'empiricità.

C'è quindi bisogno di agevolare con regole chiare, senza ipertrofia legislativa, le piccole e medie imprese e utilizzare il lavoro autonomo come si dovrebbe. Ecco perché il nostro voto è contrario al disegno di legge al nostro esame: in quanto si doveva fare di più e meglio. *(Applausi dal Gruppo ALA-SCCLP)*.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGER *(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*. Signora Presidente, signor Sottosegretario, anticipo che il nostro Gruppo è favorevole al disegno di legge in esame, perché le misure previste in materia di lavoro autonomo e le modifiche introdotte alla Camera dei deputati, che oggi sono qui in seconda lettura, rappresentano una quota significativa della forza lavoro di questo Paese.

Per troppo tempo questo settore dell'Italia lavorativa è stato lasciato solo e senza tutele, guardato con

sospetto e, in caso di partita IVA, punito con una pressione fiscale letteralmente insostenibile. Non ci si è resi conto che invece si trattava e si tratta dell'Italia più vitale e laboriosa, che ha e aveva bisogno di essere accompagnata e valorizzata.

Negli ultimi anni, poi, le partite IVA sono diventate anche il simbolo delle nuove professioni, soprattutto dei giovani. Si tratta di lavori che si possono fare da casa o da centinaia di chilometri, perché la presenza fisica nel luogo di lavoro non è più necessaria; sono lavori che si possono svolgere in qualsiasi ora della giornata, perché rispondono a logiche e processi produttivi che non hanno mai sosta.

Mi riferisco alle partite IVA di chi lavora con le nuove tecnologie dell'informazione o alle professioni che offrono servizi di consulenza altamente qualificati. Sono la parte più dinamica della nostra società, ma soprattutto uomini e donne pronti a mettersi in gioco, a spingere sull'innovazione e in grado di produrre nuove opportunità per sé e per gli altri. A queste, negli ultimi anni, si sono aggiunti migliaia di ragazze e ragazzi che, anziché accontentarsi di un lavoro precario e spesso anche malpagato, hanno puntato su se stessi per entrare nel mercato del lavoro e sulle loro capacità, con la speranza di avere un giorno un mercato meno rigido e meno precario, davvero flessibile e in grado di premiare il merito, l'impegno e il talento. Sono queste le vie che dobbiamo rendere accessibili e percorribili, invece di giudicare con sospetto ogni iniziativa di attività autonoma o agile o a partita IVA.

Oggi, signor Sottosegretario, con questo provvedimento si ripara finalmente ad alcune iniquità: si creano regole certe - o almeno si cerca di farlo - anche dal punto di vista fiscale. Certo, rimane sul tappeto la questione di una pressione fiscale ancora troppo alta, soprattutto per quelle professioni che sono iscritte alla Gestione separata e per quei giovani che, a fronte dei tanti contributi versati, difficilmente in futuro potranno accedere a una pensione degna di questo nome. Questo è un tema da affrontare con urgenza.

In ordine al sistema previdenziale, signor Sottosegretario, vorrei sottolineare un problema essenziale che deve essere affrontato in modo più organico, ossia quello della Gestione separata INPS e in particolare della possibilità di cumulo dei contributi ai fini di una pensione unica, in particolare per le donne e dei loro diritti alla tutela della loro posizione previdenziale, anche ai fini della pensione supplementare.

Questo provvedimento segna sicuramente una serie di novità positive. La più importante, dal mio punto di vista, è proprio l'inversione culturale: dobbiamo dire ai nostri giovani che il lavoro, oggi, non può essere un posto fisso, con orari fissi, con una paga basata sull'anzianità e non sul merito, con mansioni identiche per un'intera vita lavorativa. Dobbiamo dirglielo, perché semplicemente quel mondo presto non esisterà più. I giovani devono puntare su loro stessi e le istituzioni devono premiare, incentivare e accompagnare chi lo fa. Sono queste le politiche attive sul lavoro che portano benefici ai singoli attori, alla comunità e al Paese.

Bene allora l'introduzione di tutele quali la maternità, la malattia, i riposi, ma anche i tempi prefissati di pagamento delle fatture; bene l'estensione del congedo parentale, gli incentivi all'aggiornamento professionale, il diritto alla disconnessione e la possibilità di sostituzione con una persona di fiducia concordata con il committente. Tutte queste cose sono da considerarsi positive. Ma è altrettanto bene una norma come quella approvata con un emendamento presentato alla Camera per gli assistenti domiciliari all'infanzia: è un ottimo esempio di norme che accompagnano un fenomeno legato ai tempi che viviamo sul nostro territorio. Mi riferisco all'articolo 24, cui ha accennato il collega Barani. È un sistema in evoluzione, a vantaggio dei piccoli e anche dei genitori che penso possa essere un esempio per tutto il territorio nazionale, perché la flessibilità delle condizioni di vita richiede agilità. Non a caso, nel testo viene introdotta la nozione di lavoro agile: quello che si può svolgere indifferentemente da casa o dall'ufficio, purché vengano raggiunti gli obiettivi prefissati. È un lavoro che guarda alla sostanza e non alla forma; un lavoro che non deve essere visto con un'accezione negativa, ma come la normale evoluzione delle trasformazioni che stiamo vivendo, anche in virtù di un sistema produttivo che sta per vivere una nuova rivoluzione, quella legata all'industria 4.0.

Parliamo tanto di rivoluzione industriale e, allora, è bene che si creino anche gli strumenti adatti per

darne il via. Dobbiamo sostenere chi guarda e chi va verso il futuro e non chi vuole tornare al passato, come proprio ora sta succedendo su pressione di diverse organizzazioni sindacali. Le trasformazioni non si devono subire, ma si possono accompagnare con politiche intelligenti, in grado di dare tutele guardando all'efficacia, premiando il coraggio con meno pressione fiscale, riconoscendo la professionalità, garantendo tempi di pagamento adeguati, ma anche il giusto corrispettivo economico per le prestazioni erogate.

Alcune misure contenute in questo provvedimento vanno in questa direzione. Su altre occorrerà tornarci quanto prima, come avevo accennato. È un auspicio e un invito che porgiamo a questo Governo.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo per le Autonomie-PSI- MAIE e ringrazio la Commissione, il Presidente, il relatore e il Sottosegretario per l'ottima collaborazione durante i lavori in Commissione. *(Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)*.

CONTE *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTE *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghi, il testo che stiamo per approvare contiene importanti norme per la tutela del lavoro autonomo e per il quadro giuridico di una tipologia di lavoro detta lavoro agile, un'espressione che, al primo impatto, fa pensare ad un'agilità molto vicina alla precarietà, ma che invece può essere un utile strumento non solo per l'occupazione, ma anche per la conciliazione dei tempi di lavoro e famiglia, così compressi nella realtà attuale.

Nel testo sono rafforzate le tutele per i lavoratori autonomi, così come viene rafforzata la capacità competitiva di tutte le libere professioni attraverso incentivi all'autoformazione, regole per la concorrenza, semplificazione degli adempimenti, riduzione della pressione fiscale, possibilità per le attività controllate dagli ordini di svolgere funzioni pubbliche. Le casse previdenziali private e privatizzate potranno sviluppare prestazioni sociali complementari. Trova definizione per la prima volta il lavoro agile attraverso una *soft regulation* che fa largamente rinvio al contratto individuale per quanto riguarda la specifica definizione delle modalità della prestazione lavorativa. Il diritto al continuo apprendimento diventa la fondamentale tutela del lavoratore subordinato nel contesto della quarta rivoluzione industriale. È stato accolto dal Governo, in Commissione, un ordine giorno del relatore con il quale lo si impegna ad una forte azione di adattamento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza per il lavoro agile.

In generale, appare apprezzabile il contrasto alla condizione di fragilità dei lavoratori autonomi, privi di una adeguata rete di protezione, così come l'attenzione a tutto il settore del lavoro autonomo che spessissimo, in realtà, è lavoro parasubordinato. Il provvedimento punta, invece, a valorizzare proprio il lavoro genuinamente autonomo. Appaiono, tra l'altro, particolarmente importanti gli interventi di carattere fiscale e sociale che estendono la durata del congedo parentale e l'arco temporale entro il quale possa essere fruito, sostenendo quindi le ormai eroiche famiglie che intendono mettere al mondo dei figli. Si tratta, quindi, di una decisione significativa anche alla luce dei recenti dati, che confermano la costante gelata dell'inverno demografico riguardo alla natalità nel nostro Paese. Sottolineo, quindi, l'importanza della tutela della maternità dei professionisti per quanto riguarda i periodi di maternità obbligatoria e la sostituzione nel periodo di maternità con altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

Appare importante, anche in un'ottica più ampia, la decisione di rendere integralmente deducibili ai fini IRPEF dal reddito da lavoro autonomo, con limiti precisi ovviamente, le spese sostenute per l'iscrizione a *master*, a corsi di formazione e di aggiornamento professionale e le spese per i servizi personalizzati e di certificazione delle competenze e riconoscimento delle indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, la cosiddetta DIS-COLL, resa stabile con questo provvedimento anche agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca.

Si tratta di iniziative volte, evidentemente, a favorire coloro che nel lavoro autonomo sono impegnati a

continuare anche la loro formazione, aggiornandosi costantemente, divenendo così ancora più spendibili sul mercato del lavoro. Tutti questi costi, quindi, sono veri e propri investimenti, che certamente porteranno risultati positivi per le persone, per le aziende e per il nostro Paese.

Erano necessarie queste norme perché andava finalmente sanata una frattura con quei due milioni di donne e uomini lavoratori autonomi non imprenditori, i quali non potevano attendere oltre un provvedimento che trasferisse loro un impianto di tutele complessive.

Che cosa contiene dunque questo provvedimento? Tutele della committenza contro i ritardi nei pagamenti; tutele per il lavoratore per quanto riguarda le clausole abusive all'interno dei contratti e l'estensione della normativa contro la dipendenza economica; si riconosce il diritto dell'attività creativa e inventiva del professionista; si agisce sulla leva fiscale per dare maggiore importanza alla formazione; si estende la disciplina di partecipazione ad appalti pubblici e incarichi privati; si equiparano i professionisti alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi europei; si crea uno sportello per il lavoro autonomo, del quale oggi qualcuno critica l'utilità, che invece sancisce il principio per cui i centri per l'impiego, all'interno di ANPAL, dovranno rappresentare un punto d'incontro vero tra domanda e offerta di lavoro.

Importante è poi la delega introdotta per rivedere i criteri di accesso all'indennità di malattia, sulla quale ci auguriamo che il Governo agisca rapidamente. Soprattutto, si estendono i diritti alla maternità, rendendoli più flessibili ed esigibili per la donna lavoratrice autonoma. Si amplia il congedo parentale, applicandolo anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo; si entra cioè nella modernità della vita delle donne. Inoltre, malattia, infortunio, gravidanza non potranno fare estinguere il contratto.

L'articolo 6-*bis* ha il merito di portare a compimento una lunga battaglia, condotta trasversalmente dalle forze politiche, dalle associazioni di ricercatori e lavoratori, per estendere un diritto sacrosanto: il diritto all'indennità di disoccupazione, la cosiddetta DIS-COLL, che diventa stabile per i collaboratori, che sono lavoratori come tutti gli altri e, come tali, necessitano della tutela dello Stato.

Appare importante anche la seconda parte del provvedimento, che interviene sul cosiddetto lavoro agile, una particolare modalità di esecuzione dal rapporto di lavoro subordinato. Anche qui gli interventi hanno una valenza che può andare oltre il mero dato lavorativo, visto che le modalità di lavoro agile possono consentire lo svolgimento di mansioni anche da casa o da altro luogo scelto dal lavoratore e possono favorire la conciliazione tra lavoro e vita familiare, così importante e che le attuali condizioni del mondo del lavoro spesso non favoriscono, anzi sfavoriscono.

Si tratta di un fenomeno nuovo legato allo sviluppo delle tecnologie informatiche, che moltiplicano la possibilità di svolgere, non solo in ufficio, mansioni molto importanti. Chi decide di accedere al lavoro agile non viene penalizzato - come sappiamo - né per le mansioni, né per la possibile carriera e, men che meno, per la retribuzione, che non può essere inferiore a quella applicata ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni totalmente in azienda. La definizione di un quadro giuridico a maglie larghe per le imprese e i loro dipendenti che vogliano utilizzare tale modalità di lavoro favorisce la tutela lavorativa dei circa 250.000 lavoratori dipendenti che oggi lo sperimentano in Italia. Dovrà essere la contrattazione collettiva a tutti i livelli a integrare quanto la legge non può esprimere sullo *smart working*. Per tale motivo, si è deciso di precisare nel testo che qualsiasi accordo, pur restando fra datore e lavoratore, segue le regole fissate a un livello più alto.

È importante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, anche se segnalo una criticità: ferma restando la mancanza di indennità e di rimborsi spese per i componenti tecnici esperti del tavolo, si rischia di far abbassare il livello qualitativo dei componenti.

Siamo comunque di fronte ad un provvedimento che intende completare, almeno parzialmente, la riforma del mercato del lavoro intrapresa con il *jobs act*, che deve ancora dare tutte le sue risposte definitive. Obiettivo dalla proposta di legge in votazione appare quello di dare nuove protezioni al lavoro autonomo e a quello dipendente. Si tratta di un provvedimento che non può affrontare tutte le criticità presenti sul mercato del lavoro, ma è un ulteriore tassello posto per il *restyling* del quadro normativo.

Pertanto, annuncio il voto favorevole di Alternativa Popolare. *(Applausi dal Gruppo AP-CpE-NCD e del senatore Berger)*.

PAGLINI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGLINI *(M5S)*. Signora Presidente, esiste una vasta zona grigia di lavoratori con contratti e condizioni che li rendono, di fatto, privi di ogni autonomia organizzativa nel rendere la prestazione lavorativa. È un'area che si è incuneata tra il lavoro dipendente subordinato e il lavoro autonomo; una grandissima platea di lavoratori, in costante aumento, a cui non vengono applicate le regole del lavoro subordinato, ma che, di fatto, presentano caratteristiche proprie del lavoro dipendente, pur camuffate come lavoro autonomo.

Si tratta di una categoria di lavoratori che ha conosciuto una rapida espansione negli ultimi anni. Scomparendo sempre più il lavoro dipendente subordinato tradizionale, si è andato affermando l'uso di lavoratori autonomi, il cosiddetto popolo delle partite IVA. Un modo attraverso cui molte imprese si sono liberate di vincoli e incombenze amministrative, aggirando i vincoli posti dal contratto di lavoro subordinato, scaricando costi, responsabilità e difficoltà di gestione sulla pelle dei singoli lavoratori.

Si tratta di lavoratori privati delle tradizionali garanzie e tutele, che in passato sarebbero stati assunti con contratto di lavoro dipendente, ma che oggigiorno, se vogliono lavorare e vivere, sono costretti ad aprire una partita IVA, altrimenti le aziende non li assumono o li fanno lavorare al nero.

Questo atto, almeno in parte, si collega ad un disegno più ampio di destrutturazione del lavoro classico: un processo accelerato nella presente legislatura con la riforma del mercato del lavoro, attuata a colpi di *jobs act*, che già di per sé conteneva degli elementi particolarmente preoccupanti di deroga, riduzione delle tutele, precarizzazione del mercato del lavoro e il superamento del contratto di lavoro subordinato tradizionale.

Con questo nuovo provvedimento, partendo da una concreta esigenza di regolare un'area grigia, si rischia di aggiungere precarietà a precarietà, la si nasconde e la si fa apparire invece come valorizzazione dell'autonomia e della flessibilità del lavoro. All'interno di quest'area chiamata «lavoro autonomo» si presentano anche professionalità ad alto valore aggiunto, che possono offrire al sistema delle piccole e medie imprese del nostro Paese quelle competenze necessarie per il continuo cambiamento nell'innovazione tecnologica e organizzativa delle stesse. È quindi una priorità regolamentare questa zona grigia, tuttavia bisogna assolutamente vigilare perché non si crei l'ennesima categoria ibrida e ricattabile di lavoratori usa e getta.

È amareggiante dover constatare come il provvedimento in esame rischi di essere solo un sasso nello stagno, qualcosa di abbozzato e purtroppo non risolutivo, un mero interessamento da parte della politica verso quel mondo di lavoratori autonomi per anni completamente dimenticato dal legislatore, ma non dimenticato dal fisco e dalle tasse. Il popolo delle partite IVA è una realtà molto variegata, che comprende da un milione fino a quattro milioni di persone, a seconda che si considerino solo i liberi professionisti, i professionisti iscritti agli Ordini o ai Collegi, quelli iscritti alla Gestione separata o anche i piccoli artigiani e i commercianti. Se vengono considerati anche questi ultimi il numero sale notevolmente, superando gli otto milioni.

Secondo i dati forniti da ISTAT, ISFOL e CENSIS, i quasi due milioni di professionisti iscritti nei 27 tra Ordini e Collegi generano circa il 6,6 per cento del PIL e quindi si tratta di una importante risorsa per il Paese. Questo è stato anche definito «quinto Stato», come lo chiama qualcuno: un mondo liquido e in continua evoluzione, fatto soprattutto da giovani, ma sempre di più anche da persone in età matura e persino da anziani. È un numero che negli anni della crisi è cresciuto, a causa del fenomeno delle false partite IVA, che definisco piuttosto falsi contratti di lavoro, perché la partita IVA in effetti è vera e le tasse si pagano, eccome. Un numero la cui crescita che aveva subìto una leggera battuta d'arresto con la decontribuzione per le assunzioni, ma che è ritornato purtroppo a crescere, come era prevedibile, con la fine dei *bonus*.

È assolutamente fuori luogo parlare, con questo atto, di statuto dei lavoratori autonomi: si tratta infatti

di una versione molto ridotta delle garanzie riconosciute dal vero statuto dei lavoratori, tra l'altro ormai depotenziato dopo gli interventi della Fornero e, successivamente, di Renzi.

Tra i punti critici del provvedimento in esame, ad esempio, rileviamo l'articolo 2, che estende l'applicazione della legge n. 231 del 2002 anche ai lavoratori autonomi. Questa legge si è dimostrata inconcludente e non risolutiva per le imprese, perché, pur prevedendo che le fatture debbano essere saldate a 30 giorni, massimo 60, in realtà dalla cronaca di tutti i giorni emergono ritardi enormi, soprattutto da parte delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei creditori, siano essi lavoratori autonomi o imprese, e anche nei rapporti tra imprese (spesso piccole e piccolissime). Adesso, anche il singolo lavoratore autonomo non può che adattarsi alle lungaggini del committente più potente, perché andare in giudizio comporta non solo spese legali e ulteriori attese, ma spesso può anche minare il rapporto di fiducia e comportare la fine della collaborazione. È un braccio di ferro iniquo e ingiusto.

All'articolo 14, invece, vengono introdotte misure per la tutela della maternità, della malattia e dell'infortunio.

Attualmente, il lavoratore autonomo è privo di tutele efficaci. Bisognava osare di più, prevedendo non solo la sospensione degli obblighi contributivi, come è previsto nel disegno di legge in esame, ma anche di quelli fiscali, nonché l'esclusione degli studi di settore a carico dei medesimi autonomi in tutti i casi di patologie gravi o le cui cure rendano impossibile la continuazione dell'attività. La norma non prende in alcuna considerazione la possibilità di sospendere, in caso di malattie gravi o di infortunio, anche il versamento dei tributi, nonché la sospensione degli studi di settore, ovvero dei futuri indici di affidabilità fiscale, come abbiamo cercato di emendare appunto in Commissione.

Dall'articolo 18 e seguenti il provvedimento passa dalla materia del lavoro autonomo a quella del lavoro subordinato, ossia il lavoro agile. Le regole previste, che vorrebbero offrire una disciplina che possa incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e lavoro, hanno invece tutt'altro effetto rispetto al dichiarato intento. In effetti, così come scritte, le norme si prestano a un allargamento degli strumenti di precarizzazione del lavoro, il *caos* dove potranno sguazzare la frode e la concorrenza sleale. Stiamo parlando di strumenti legislativi che, se male normati, complicheranno ulteriormente il lavoro di chi deve effettuare controlli e vigilanza sui diritti del lavoro e sulla sicurezza sociale.

Nell'ultimo periodo dell'articolo 19 si introduce inoltre un'ulteriore modalità di recesso che stride con quelle oggi previste a tutela del lavoro subordinato.

È assurdo che un provvedimento che contiene due discipline così disomogenee e diverse (si regola infatti, nella prima parte, il lavoro autonomo e, nella seconda parte, il lavoro subordinato) venga proposto senza che neanche un parlamentare della maggioranza abbia rilevato queste criticità contro i lavoratori subordinati.

Non siamo completamente contrari alla prima parte del provvedimento, anche se contiene alcune norme che potevano essere evitate, in particolare quelle contenute all'articolo 6, relative all'aumento dei contributi dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, oltre alla mancanza di una disciplina di tutela per i lavoratori autonomi monocommittenti.

La seconda parte del provvedimento, che introduce un abbassamento delle tutele del lavoratore subordinato nascondendole dietro al nome «lavoro agile», è invece da bocciare completamente. Infatti, si vuole far credere che si tratti di norme che regolano finalmente la fattispecie moderna di esecuzione della prestazione, mentre siamo di fronte, purtroppo, solo all'introduzione di un altro veleno nel mondo del lavoro e di altro precariato per le future generazioni.

Signora Presidente, la precarietà uccide la tendenza allo sviluppo, le aspirazioni e le prospettive. Si doveva fare di più e meglio. Pertanto, il Movimento 5 Stelle si asterrà dal voto sul provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo M5S)*.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAROZZINO *(Misto-SI-SEL)*. Signora Presidente, come ho già detto in sede di discussione generale,

abbiamo avuto nove mesi per risolvere i problemi in tema di sicurezza che il provvedimento avrebbe prodotto una volta approvato. Ahimè, mi duole ricordare che all'inizio ero il solo a sollevarli, mentre vedo che adesso ne parlano tutti, peraltro in modo sbagliato. Come dicevo, abbiamo avuto nove mesi da quando il provvedimento è arrivato in Commissione lavori pubblici, comunicazioni, per risolvere questi problemi, ma naturalmente non si è voluto farlo.

I temi che ho sollevato sono quattro o cinque. Con riferimento al lavoro autonomo, ho rilevato che il lavoratore non è autonomo, perché se dipende esclusivamente da un committente, di autonomia ne ha ben poca. Adesso tutti lo dicono, però le disposizioni sono rimaste le stesse.

Con riferimento al lavoro agile, dall'inizio ho posto dei problemi seri che, secondo me, meritavano un'attenzione particolare, dato che qualcuno ha definito il provvedimento come lo «Statuto dei lavoratori autonomi», anche se di fatto non lo è, perché di garanzie per i lavoratori ce ne sono ben poche, come vedremo (qualcosa lo abbiamo già appurato). Avevo quindi evidenziato tre punti cardine: l'infortunio *in itinere* per i lavoratori e la sicurezza del lavoro in generale, i carichi di lavoro e le malattie professionali. Tutti ora parlano di questi temi, ma voi avete cercato di demandare tutto al Governo e mi preoccupo di questo, conoscendo bene il Governo.

Per semplificare molto quello di cui stiamo parlando, vorrei porre all'attenzione di quest'Assemblea un emendamento all'articolo 20 che è stato respinto in Commissione, a mia prima firma e sottoscritto da tutti i senatori di Sinistra Italiana, perché vorrei che tutti si rendessero conto di cosa hanno bocciato. L'emendamento 20.1, al primo punto, recita: «Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda». Voi parlate di contratti collettivi perché era troppo palese parlare ancora di contratti individuali, quindi avete rimosso il termine ma, negli articoli 19 e 20, l'accordo individuale resta di fatto. Al secondo punto dell'emendamento 20.1 abbiamo scritto: «La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile». Si tratta di proposte che si dovrebbero accettare con una normalità e una semplicità estreme. Al terzo punto, per semplificare, avevo scritto, insieme agli altri senatori: «Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

Siete stati capaci di bocciare questo emendamento. Poi, però, cosa avete fatto? Avete accettato un ordine del giorno del relatore Sacconi che veramente inviterei tutti a leggere. La senatrice Gatti voleva dire la sua in proposito (non so cosa volesse dire, magari lo dirà lei) e non le è stata data la possibilità di farlo, perché l'ordine del giorno, essendo stato accolto, non è stato posto ai voti. Ebbene, questo ordine del giorno dice l'esatto contrario di quanto voi affermate e vi dimostrerò perché.

Adesso arriviamo a quello che avete scritto. Il tema della sicurezza sul lavoro è veramente molto caro, perché se riuscirete a cancellare anche quella, come vi apprestate a fare con la scusa della semplificazione o delle deroghe, sarà proprio la morte dei lavoratori. Voi scrivete che il lavoratore agile lavorerà 40 ore a settimana, e fin qui ci sta; poi però non specificate quante ore al giorno il lavoratore può e deve lavorare. Aggiungete inoltre che il lavoratore agile può lavorare in qualsiasi sede, quindi non escludete alcuna sede. Faccio questo esempio, perché è importante che resti agli atti: se un lavoratore qualsiasi perde l'autobus di servizio, per recarsi a lavoro prende il proprio mezzo e cambia un po' la strada, perché magari per lui è più agevole un altro percorso, ci sono veramente seri pericoli che a quel lavoratore non venga riconosciuto l'infortunio *in itinere*. Voi dovevate solo scrivere che il lavoratore agile ha gli stessi diritti di tutti gli altri lavoratori e non accogliere l'ordine del giorno del senatore Sacconi, perché così si apriranno contenziosi che non avranno fine.

Analogamente, se il lavoratore agile andrà a lavorare in qualsiasi sede - con un risparmio notevole per il datore di lavoro, che non dovrà provvedere alle stanze di lavoro, al riscaldamento, alla mensa, all'energia, alla pulizia - mi dite perché, anche sui carichi di lavoro, voi scaricate tutto sui lavoratori? Era una cosa semplicissima e, tra l'altro, prevista dal testo unico sulla sicurezza.

Presentai un ordine del giorno in Commissione ed il sottosegretario Bobba mi disse che non ce n'era bisogno. Io dissi che era solo rafforzativo, che non andava a cambiare nulla, ma il Sottosegretario mi disse che non ce n'era bisogno perché era già previsto dal testo unico sulla sicurezza. Bene, se è previsto dal testo unico sulla sicurezza, perché non avete accettato l'emendamento ed invece avete accolto l'ordine del giorno del relatore, senatore Sacconi?

Sono veramente preoccupato, perché cercare di far passare l'idea che si stia dando una caramella, per così dire, quando invece si sta dando una trave sulle spalle dei lavoratori è veramente pericoloso. Sui carichi di lavoro, sulle malattie professionali, sugli infortuni *in itinere*, si apriranno veramente degli spazi enormi.

Infine, voi dite che il lavoratore agile praticamente avrà la massima flessibilità, di fatto sarà un libero professionista. Poi però, in piena linea con il *jobs act* - non parliamo di diritti, per favore, perché ripeto che questo non è altro che il *jobs act* dei lavoratori autonomi - voi vi riservate di avere il controllo a distanza dei lavoratori. Quindi, ancora una volta, da un lato fate sembrare che questi lavoratori abbiano la massima libertà e la massima flessibilità, solo per far risparmiare i datori di lavoro, e, dall'altro, tenete i lavoratori per il cappio in tutti modi, con il controllo a distanza e la verifica dei carichi di lavoro. Si possono anche avere opinioni diverse, perché questo è il senso della democrazia, ma si deve avere il coraggio di dire la verità e trovo veramente deprimente che questo coraggio non lo si abbia. Ancora una volta, su questo tema siete veramente carenti, per usare un aggettivo davvero bonario.

Per tutti questi aspetti, la volta scorsa abbiamo espresso un voto di astensione e per essere coerenti ci asterremo ancora una volta, ma è bene che le persone sappiano che questo è un provvedimento cui votare contro. Ci asteniamo dal voto solo per rispetto verso quei lavoratori che non hanno approfondito realmente questo atto. Io sono disponibile a discutere di atti concreti, anche con visioni diverse, come ho dimostrato nell'11a Commissione, ma a patto che si discuta a 360 gradi e non come siete abituati voi, con dei mezzucci non degni di una vera politica, che dia veramente risposta al tema centrale, che è quello del lavoro. Qui nessuno è contrario a delle modifiche al lavoro, per adeguarlo ai tempi che cambiano, ma quando si parla sempre non di modifiche, ma di diritti e di dignità del lavoro che vengono stracciati, noi non ci stiamo. È per questo che, solo per rispetto dei lavoratori, noi ci asterremo dal voto. Ma questo è un provvedimento cui votare contro. *(Applausi dal GruppoMisto-SI-SEL)*.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANDELLI *(FI-PdL XVII)*. Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di legge in esame si avvia verso l'approvazione definitiva e quindi a breve dovrebbe essere pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed entrare in vigore.

Rispetto al testo che abbiamo votato a novembre, la Camera ha fatto un lavoro soprattutto sul lato di una migliore quantificazione degli oneri connessi alle disposizioni che andranno a far parte della disciplina del lavoro autonomo e credo che si possa anche dire che, persino sul lato delle coperture finanziarie, ci si trovi di fronte a un più puntuale dettaglio, in assenza del quale alcune norme avrebbero potuto rimanere veramente solo norme manifesto.

L'augurio, quindi, è quello che queste norme abbiano una efficacia maggiore rispetto a quelle del cosiddetto *jobs act*, che purtroppo - lo registriamo dopo un paio di anni di applicazione delle nuove regole - non hanno avuto l'effetto che si propagandava.

Finita la leva delle agevolazioni contributive legate alle assunzioni a tempo indeterminato, sono diminuiti gli effetti sul numero dei nuovi assunti. Così come si è ridotto il numero delle trasformazioni di contratti di altro tipo.

Voglio solo accennare a un ragionamento che ci vede convinti del fatto che bisogna continuare, gradualmente, a ridurre le risorse stanziate per il lavoro pubblico, aumentate invece nell'ultimo anno, dopo la diminuzione registrata nel quinquennio precedente, mentre purtroppo dovremo registrare nuovi aumenti per i prossimi anni in conseguenza delle nuove assunzioni e stabilizzazioni pubbliche.

Accanto a questo dobbiamo convincerci che, semplificando le procedure per le imprese e i cittadini e riducendo gli oneri complessivi della nostra burocrazia, potremo recuperare risorse per agevolazioni sulle assunzioni nel settore privato e per ulteriori coperture per quei diritti, ora introdotti, a tutela dei lavoratori autonomi che non siano imprenditori.

Per ogni lavoratore pubblico cessato potremmo agevolare fino a sei assunzioni nel settore privato.

In tutto questo vale ricordare come il settore pubblico ogni giorno - ma proprio ogni giorno attraverso la cronaca, che non so se definire rosa o nera - ci pone di fronte al problema dei cosiddetti «furbetti del cartellino». Si tratta di dipendenti pubblici che, avendo la sicurezza della inamovibilità dal posto che occupano per concorso, si permettono di non andare a lavorare facendo timbrare qualcun'altro.

Non voglio mettere in dubbio - ci mancherebbe altro - che il concorso sia regolare e che abbiano assoluto diritto ad occupare quel posto, ma un problema sulle piante organiche di uffici che hanno, in media, il 40 per cento di assenze quotidiane dobbiamo porci, perché il servizio pubblico rende quel 60 per cento dei dipendenti onesti che vanno in quell'ufficio. In più le assenze dimostrano che spesso quei posti non servono a esplicare compiti pubblici utili al sistema economico del Paese. E allora le risorse oggi destinate a soddisfare quelle piante organiche, evidentemente sovradimensionate - e al riguardo bisogna che facciamo tutti una riflessione -vanno, con ponderata gradualità, destinate ad altri scopi.

Tra gli altri fini, il legislatore deve porsi il problema di supportare i nuovi lavori, quelli meno tutelati e meno garantiti. Ed è evidente che i lavori di cui parla il nostro odierno disegno di legge sono quelli prodotti da persone che avranno anche minori tutele pensionistiche. Quindi, non possiamo non prevedere che, tra trent'anni o più, gli oneri che registrerà il nostro sistema pensionistico saranno certamente più importanti.

Molti di questi lavoratori, cosiddetti autonomi - non sono imprenditori, ma molto spesso delle semplici partite IVA - non avranno coperture contributive sufficienti che garantiscano una pensione e quindi, probabilmente, dovranno accedere alle pensioni sociali. Il *trend* della crescita della spesa pensionistica lo conosciamo e purtroppo anche bene. È certamente uno dei punti che più preoccupa rispetto all'incremento della spesa pubblica.

Inoltre, vorrei considerare - lasciatemelo dire senza alcun intento polemico, ma con un semplice piglio contabile, quasi ragionieristico, visto che i conti dei nostri disegni di legge li fa la Ragioneria generale dello Stato - che il Parlamento è giustamente impegnato in una sottile conta degli oneri e delle coperture, per poche decine di milioni di euro spesso - come nel testo al nostro esame - quando poi verifichiamo che per la questione dei migranti ci sono a disposizione 4 miliardi e 700 milioni.

E aggiungo invitando anche coloro che ora vogliono accogliere trentenni e trentacinquenni a centinaia di migliaia a fare i conti degli oneri delle pensioni sociali di cui in futuro potrebbero avere diritto.

Detto questo, noi riaffermiamo la necessità di regolare un universo di italiani che lavorano, seppur in maniera autonoma, con pochissime tutele. E le garanzie che il testo in esame assegna loro sono un primo passo avanti per registrare un mondo del lavoro che cambia, sulla spinta della globalizzazione dei mercati e delle economie.

Ora, anche questi lavoratori non vedranno colmare le disparità tra loro e i lavoratori dipendenti, né sul piano dei redditi, né sul piano dei diritti.

Positiva è certamente la norma a tutela della maternità, che per le lavoratrici autonome non sarà però una maternità con le stesse tutele delle lavoratrici dipendenti, mentre noi vogliamo che tutte le donne e tutte le madri abbiano gli stessi diritti e le stesse tutele.

Trattandosi poi di lavoratori autonomi, sembra appropriato per loro prevedere la deduzione ai fini fiscali dei costi di formazione, sia per i giovani che per gli ultracinquantenni che - come abbiamo visto anche dai più recenti dati Istat - sono quelli che più soffrono nell'attuale momento storico. E per questo vorrei ringraziare il Governo che ha accolto come raccomandazione alcuni miei ordini del giorno che andavano proprio in questa direzione.

Speriamo che anche lo *smart working*, ovvero il lavoro agile - una forma contrattuale nata sulla base di singole iniziative aziendale con i lavoratori, che ha addirittura preceduto le disposizioni di questo

disegno di legge - trovi una migliore regolazione e una maggiore detassazione dei premi. Tale modalità flessibile dell'esecuzione della prestazione lavorativa non deve però comprimere i diritti e le tutele di siffatti lavoratori: al riguardo bisognerà che il Governo s'impegni a misurare l'evolversi concreto di queste forme contrattuali e a elaborare gli eventuali aggiustamenti. Ora, certamente su piani diversi, la logica delle forme di detassazione previste per il lavoro agile contrasta con le ingiuste penalizzazioni che su un altro versante stanno subendo i liberi professionisti. E sto pensando alle nuove regole dello *split payment* inserite nella manovrina, che tanto stanno agitando il mondo del lavoro autonomo.

In conclusione, dobbiamo considerare che mandano avanti questo Paese le tante forme di lavoro autonomo, sia esso professionale, imprenditoriale, agile o di altro tipo. Tengono il Paese sulle loro spalle tutti coloro che ogni giorno alzano la serranda di una bottega o aprono la porta di uno studio senza quelle garanzie di stabilità che hanno i lavoratori dipendenti e, ancor di più, quelli pubblici. Chiediamo per questo uno sforzo per trovare ulteriori risorse da mettere sul piatto per garantire un miglior trattamento fiscale a ogni genere di lavoro autonomo.

Pertanto, pur con le note critiche e le precisazioni espresse, ribadisco il voto favorevole del Gruppo Forza Italia, già espresso in prima lettura. *(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia)*.

PARENTE *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARENTE *(PD)*. Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato, se quest'Aula oggi confermerà il voto favorevole, diventerà legge dello Stato.

È la prima volta in Italia che abbiamo una disciplina unica, dedicata alla tutela di tutti i rapporti di lavoro autonomo, riferiti al titolo III del libro V del codice civile: la platea va, cioè, dai liberi professionisti alle collaborazioni. Con questo provvedimento si definisce quindi un confine, una volta per tutte, tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, che è esattamente il contrario di quanto sostenuto dalla senatrice Paglini. La linea di demarcazione tra lavoro autonomo e subordinato era stata già definita dal *jobs act*: così si completa un quadro della normativa volto a evitare zone ibride e abusi; un esempio per tutti di abuso, forse il più eclatante, sono state le finte partite IVA.

Le tutele di questo provvedimento vanno dal lavoro autonomo nelle transazioni commerciali alla definizione di clausole sulle condotte elusive, al diritto delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla gestione separata dei congedi parentali per un periodo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. Si avrà la possibilità di ricevere l'indennità di maternità pur continuando a lavorare e, in caso di malattia e infortunio, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per queste lavoratrici e lavoratori è sospeso per l'intera durata della malattia e dell'infortunio.

C'è poi tutto l'articolo dedicato alla deducibilità delle spese di formazione (come l'iscrizione a *master* e corsi di formazione, convegni e congressi), comprese quelle di viaggio e soggiorno. Quest'ultima aggiunta al testo inserita alla Camera è stata fortemente voluta da tutte le organizzazioni di rappresentanza delle categorie del lavoro autonomo. Sono deducibili anche le spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento al lavoro e autoimprenditorialità.

In definitiva, attraverso la modifica del Testo unico delle imposte sui redditi, con questo provvedimento si interviene fortemente sulla qualificazione del lavoro autonomo e sulla protezione del mondo del lavoro. Il quadro di sostegno si completa con la previsione dello sportello dedicato al lavoro autonomo nei centri per l'impiego.

La novità più importante del testo Camera è la previsione stabile dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori e le lavoratrici con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, la DIS-COLL. Ricordiamo che il *jobs act* aveva introdotto la misura in maniera sperimentale e quest'anno, con l'emendamento al milleproroghe approvato al Senato, è stata prolungata fino a giugno: dal 1º luglio,

grazie a questo provvedimento, diventa una misura stabile. Si tratta di un provvedimento essenziale soprattutto per le nostre ragazze e i nostri ragazzi impegnati nei lavori di collaborazione coordinata e continuativa.

Sul tema previdenziale, molto atteso da lavoratori e lavoratrici, tra la prima e la seconda lettura del Senato è intervenuta un'importante novità. La legge di bilancio 2017 ha abbassato dal 27 al 25 per cento l'aliquota contributiva per i professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS. Si tratta di un impegno che il Governo aveva preso in quest'Aula, tramite la persona dell'allora sottosegretario Nannicini, e che è stato realizzato. Questa è la terza legge di stabilità in cui si abbassa quell'aliquota, andando a bloccare l'aumento previdenziale previsto dalla riforma Fornero.

Vorrei ricordare poi un ordine del giorno, che è stato approvato in prima lettura in Senato, in cui si impegna il Governo a intervenire sulla materia previdenziale nella sua complessità e, quindi, anche ad affrontare la gestione separata. In questo il Parlamento è stato molto aiutato dai rappresentanti dei professionisti. Consentitemi di ricordarne alcuni - sono presenti oggi nelle tribune d'Aula i rappresentanti dei tributaristi - e anche di rivolgere un pensiero a uno di loro che ha aiutato molto il Parlamento nella definizione dell'ordine del giorno, Saturno Sampalmieri, da poco prematuramente e repentinamente scomparso.

Come ricordato dal sottosegretario Bobba, alcune deleghe presenti nel provvedimento vanno a migliorare alcuni suoi aspetti. Ne ricordo una per tutte, come ha già fatto chi mi ha preceduto: si rivedono i criteri di accesso alle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Per quanto riguarda la maternità, si va a incrementare il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, rendendoli così flessibili ed esigibili per la donna lavoratrice autonoma. Inoltre, si amplia il congedo parentale, applicandolo anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo. Per quanto riguarda l'indennità di malattia, si amplia la platea dei beneficiari.

Per passare al lavoro agile, è bene avere una lettura, anche di scenario, di quello che ci aspetta nel mondo del lavoro. Noi dovremo affrontare i cambiamenti nel mondo del lavoro in tre ambiti: competitività delle aziende in un mondo globale, anche quelle medie e piccole; conciliazione del lavoro con la famiglia per aumentare l'occupazione, soprattutto femminile; infine, l'esponente sviluppo tecnologico in questa fase del progresso umano, con la conseguente necessità di innovazione dei processi produttivi. Le norme che approviamo oggi tengono insieme tutti e tre gli ambiti e parlano di futuro del lavoro.

Il disegno di legge offre una cornice normativa a quello che già molta contrattazione ha da tempo stabilito sul trattamento delle modalità di svolgimento del lavoro agile come esecuzione del lavoro subordinato. Ne abbiamo discusso anche prima lettura: il lavoro agile riguarda il lavoro subordinato. Quindi, ora avremo una legge e una sufficiente esperienza contrattuale per dire che da domani il tema è incentivare e incoraggiare accordi che vadano nella direzione di praticare lavoro agile, creare cultura del lavoro che va al di là del luogo fisico, attenta più al risultato che al tempo di impiego e di lavorazione.

Il Governo inoltre - mi appello qui al sottosegretario Bobba - potrebbe, successivamente all'approvazione della legge, affrontare attraverso i propri atti il tema dell'accesso alle tecnologie, soprattutto delle persone con disabilità. Nel nostro Paese, infatti, l'innovazione digitale e l'accessibilità sono temi ai quali le istituzioni hanno sempre dimostrato grande attenzione. Ricordo da ultimo il nuovo codice degli appalti, da poco nuovamente modificato, e il fatto che le pubbliche amministrazioni debbono scegliere prodotti e servizi ICT in modo da assicurare l'accessibilità delle persone con disabilità.

Sul tema salute e sicurezza e sulla gestione degli infortuni - il tema della salute e sicurezza è un valore prezioso per la società e non riguarda solo le aziende e le lavoratrici e i lavoratori - sarà necessario armonizzare le novità che il lavoro agile porta con sé con l'impalcatura delle normative già esistenti. Voglio di nuovo rassicurare il senatore Barozzino, perché questa è una modalità di lavoro subordinato, per cui si prevedono tutte le tutele e risponde a tutta l'impalcatura legislativa già esistente.

Certo, dovremo renderci conto - come dicevo - delle novità che il lavoro agile porta con sé e stare attenti ad alcune questioni. Ne cito due: in primo luogo, la copertura INAIL del lavoratore agile in ogni ambito lavorativo e anche in riferimento agli infortuni e, in secondo luogo, le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008. Cerchiamo di affrontare questo tema, valore prezioso e sociale, in maniera pacata, guardando in faccia la realtà senza steccati ideologici.

La legge c'è; c'è il Testo unico sulla sicurezza; c'è il disegno di legge che approviamo oggi; c'è la contrattazione: affrontiamo questo tema in maniera laica e guardando in faccia la realtà, compresi i cambiamenti, tenendo conto che con il provvedimento in discussione non togliamo alcuna tutela e alcun diritto a nessun lavoratore o lavoratrice.

In conclusione, signora Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in esame ha visto una dialettica importante tra maggioranza e opposizione in Commissione e anche in Aula, ma anche un apporto, un dialogo positivo tra Camera e Senato per il miglioramento del testo, che sarà approvato in quest'Aula con un amplissimo consenso. Ritengo che come parlamentari dobbiamo essere orgogliosi di questo, perché oggi è una bella giornata per le lavoratrici e i lavoratori autonomi, nonché per il futuro del lavoro in Italia.

Il Gruppo del Partito Democratico voterà quindi con molta convinzione a favore del provvedimento in esame. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Bencini. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Apprezzate le circostanze, passiamo agli interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

ALBERTINI *(AP-CpE-NCD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI *(AP-CpE-NCD)*. Signora Presidente, il 9 novembre 2016 ho presentato l'interrogazione 4-06636 al Ministro della giustizia che cito nel punto saliente, dopo varie premesse: «in data 28 ottobre 2016, l'interrogante veniva a conoscenza di un messaggio via Internet, da parte dello stesso dottor Robledo, nel quale, tra l'altro, si afferma: «La Giunta delle immunità si è inventata la bestialità dell'immunità retroattiva per salvare la pelle a Gabriele Albertini (…) Un abuso da casta di un privilegio bello e buono (…) non possono [i senatori] sguazzare nei loro privilegi, ricattare le istituzioni con la loro posizione e rimanere impuniti». Infine, la vera e propria calunnia nei riguardi dell'interrogante: «Albertini aveva minacciato di togliere supporto al Governo se non gli avessero concesso l'immunità per questa sua questione personale. È un voto di scambio, una cosa che fa orrore» e si chiedeva di sapere «se il Ministro in indirizzo non ritenga che la condotta di un magistrato in servizio, il dottor Robledo, che calunnia un senatore ed insulta le istituzioni legislative della Repubblica, sia suscettibile dell'avvio dell'azione disciplinare».

Successivamente, in data 7 dicembre 2016, l'interrogante come primo firmatario e con l'adesione di altri 174 senatori, ben oltre la maggioranza assoluta dei membri di questa Assemblea, veniva riproposta negli stessi identici termini l'interrogazione al Ministro della giustizia. Ora, considerato che il Ministro della giustizia è titolare, insieme al procuratore generale presso la Corte di cassazione, dell'esercizio dell'azione disciplinare nei riguardi dei magistrati, responsabili di comportamenti censurabili e che sono trascorsi sei mesi dalla prima interrogazione del 9 novembre e altri cinque dall'ultima del 7 dicembre, ho presentato ieri una successiva e sollecita interrogazione sullo stesso

tema. Non mi è stato consentito, per una prassi ordinaria, che venisse in essa inserita la citazione che faccio ora qui e cioè di aver ricevuto dal Presidente del Senato in data 15 marzo una comunicazione, che è allegata agli atti dell'interrogazione, nella quale mi è stato comunicato che l'interrogazione stessa, unitamente ai copiosi documenti a corredo, è stata inoltrata ai due titolari dell'azione disciplinare, e cioè il procuratore generale presso la Corte di cassazione e il Ministro della giustizia, per eventuali iniziative di competenza.

Ho voluto darne comunicazione all'Assemblea, metterlo agli atti della nostra seduta perché si sappia che il Ministro della giustizia, oltre che a 173 senatori, alla mia modesta persona, ha ricevuto la sollecitazione a occuparsi del caso dalla seconda carica dello Stato.

FATTORI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FATTORI *(M5S)*. Signora Presidente, desidero alzare il livello di attenzione su quanto è avvenuto il 5 maggio a Pomezia, ossia un rogo importante in un centro di stoccaggio di rifiuti, che ha generato una nube tossica. Come al solito gli enti preposti al controllo, nei giorni successivi al disastro, si sono mostrati lacunosi. Secondo messaggi televisivi, o comunque comunicazioni, si è subito detto che era tutto a posto, mentre poi è stato chiesto di rimanere nelle proprie case con le finestre chiuse, di non uscire e le scuole sono state chiuse. Come al solito mancano i dati su quanto l'incendio sia stato pericoloso ma, nello stesso tempo, si lanciano messaggi rassicuranti. E tutto ciò avviene in presenza di un rogo che, per le sue caratteristiche, probabilmente ha mandato nell'aria sia diossine che polvere di amianto.

Inoltre, faccio presente che incendi di questo tipo si sono moltiplicati nel territorio negli ultimi anni: l'anno scorso, nello stesso periodo, c'è stato un incendio all'impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) di Roncigliano, ad Albano, e quindi vicino Pomezia. Solo ieri ci è giunta notizia che ad Aprilia ci sono stati altri roghi, con altri residui di amianto che sono andati a finire nell'aria.

Svolgo dunque questo intervento per avere urgentemente una risposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'interno, per capire innanzitutto se questi roghi sono considerati come un fenomeno dall'origine dolosa o possono derivare da una strategia del terrore nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Inoltre, vogliamo assolutamente sapere che fine faranno le eccedenze agricole di quelle zone, visto che alcune ordinanze prevedono di non raccogliere i prodotti agricoli degli ultimi giorni. Chiediamo, dunque, cosa possiamo mangiare e quali saranno i danni per gli agricoltori. Vorremmo inoltre che sia assicurata la tutela delle persone, perché sappiamo tutti che la diossina è pericolosa per le gestanti e i bambini, visto che va a finire nel latte.

Abbiamo dunque presentato un'interrogazione, a cui pretendiamo si dia una risposta tempestiva, perché ne va della salute dei cittadini, dell'economia locale e dell'ambiente. Chiediamo inoltre che si alzi l'attenzione sulla frequenza di siffatti episodi, che non sembrano più essere casuali. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Per lo svolgimento di interrogazioni

VACCIANO *(Misto)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VACCIANO *(Misto)*. Signora Presidente, traggo spunto dalle notizie apparse in questi giorni sulle cronache locali pontine e riprese anche da quotidiani nazionali, ma purtroppo offuscate dalla vicenda dello stabilimento Eco-X di Pomezia, per sollecitare l'interrogazione 3-03538. In questo caso parliamo non di una moria, che sarebbe peraltro l'ennesima, bensì di una ecatombe di fauna marina avvenuta nelle vicinanze del lago di Paola a Sabaudia.

Sto parlando di 6 quintali tra cernie, spigole, cefali, saraghi, anguille e meduse morte nel giro di pochi

minuti nel canale che collega il mare al lago di Paola, gioiello del Parco nazionale del Circeo. Nell'interrogazione depositata il 1° marzo scorso *(Brusio)*...

PRESIDENTE. Colleghi, non si sente niente. Senatore, riprenda pure il suo intervento.

VACCIANO *(Misto)*. La ringrazio, signora Presidente.

Come stavo dicendo, nell'interrogazione depositata il 1° marzo scorso, che ora mi auspico verrà immediatamente esaminata dal Ministero dell'ambiente - a cui è naturalmente indirizzata - ho cercato di informare il Ministro dell'inerzia degli enti territoriali coinvolti; indolenza responsabile di disastri ambientali del genere che sono tutto fuorché semplici fatalità. La legge quadro n. 394 del 1991, in caso di necessità ed urgenza, prescrive le modalità di attuazione di lavori e opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale in maniera duratura, coinvolgendo tutti gli enti amministrativi locali interessati (Regione, Provincia, sindaci dei Comuni che affacciano sul Parco, ARPA Lazio) di concerto con il Ministero e il gestore del sistema idrico integrato dell'Ambito territoriale ottimale n. 4.

Agricoltura convenzionale, allacci e scarichi fognari abusivi, scarso controllo e assenza di sinergia tra l'Ente parco e i Comuni stanno causando danni potenzialmente irreversibili al sistema delle acque lacustri, marine e di falda, alla terra che esse bagnano e ai prodotti agricoli e ittici frutto di questo ecosistema, ad oggi indubbiamente contaminato. E tutto ciò avviene a ridosso della imminente stagione turistica, fattore sulla cui importanza ritengo superfluo soffermarmi.

Ben vengano, quindi, l'interessamento del ministro Galletti e la promessa di un sollecito intervento per comprendere le cause di questo singolo episodio. Ma sarebbe più sensato impegnarsi a rimuovere gli ostacoli, le resistenze, le criticità e - lo diciamo con diplomazia - i cosiddetti vuoti di attenzione degli enti che hanno competenza sulle vicende che interessano il Parco nazionale del Circeo, affinché questo sia finalmente valorizzato non solo come merita, ma come dovrebbe essere, considerate le numerose tutele ambientali, anche di carattere sovranazionale, a cui è sottoposto. *(Applausi dal Gruppo Misto)*.

CASTALDI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTALDI *(M5S)*. Signora Presidente, intervengo per sollecitare l'interrogazione con carattere di urgenza 3-03706 al ministro Minniti che riguarda l'area della mia Città, Vasto, nell'ambito della quale si stanno susseguendo atti di origine criminale.

La mia Città, che è nota alle cronache per la sua bellezza e il turismo, sta subendo una certa azione criminale. È sempre stata una zona molto tranquilla e, quindi, ho chiesto al Ministro di valutare opportune iniziative, di dotare gli organi di polizia del giusto equipaggiamento, di valutare i patti sul territorio e di rassicurare la nostra cittadinanza e le cittadine limitrofe. Stiamo andando oltre e dobbiamo intervenire prima che la malavita si impossessi della nostra Città. *(Applausi del senatore Puglia)*.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute alla Presidenza saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,42)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (**2233-B**)

Capo I

TUTELA DEL LAVORO AUTONOMO

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico all'articolo 1 approvato dal Senato

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai rapporti di lavoro autonomo di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente capo gli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile.

Art. 2.

Identico all'articolo 2 approvato dal Senato

(Tutela del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali)

1. Le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli.

Art. 3.

Identico all'articolo 3 approvato dal Senato

(Clausole e condotte abusive)

1. Si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento.
2. Si considera abusivo il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 il lavoratore autonomo ha diritto al risarcimento dei danni, anche promuovendo un tentativo di conciliazione mediante gli organismi abilitati.
4. Ai rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica.

Art. 4.

Identico all'articolo 4 approvato dal Senato

(Apporti originali e invenzioni del lavoratore)

1. Salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, secondo le disposizioni di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 5.

Approvato

(Delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi)

1. Al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle

professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste;
b) individuazione di misure che garantiscano il rispetto della disciplina in materia di tutela dei dati personali nella gestione degli atti rimessi ai professionisti iscritti a ordini o collegi;
c) individuazione delle circostanze che possano determinare condizioni di conflitto di interessi nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti ai sensi della lettera *a)*.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

5.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.3

DIVINA

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.4

DIVINA

Respinto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «organizzate in ordini o collegi» con le seguenti: «degli iscritti ad ordini, albi o collegi professionali».

5.5

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, in fine, alla lettera a), dopo le parole: «di queste», aggiungere le seguenti: «sentiti i Consigli nazionali delle professioni interessate».

5.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Respinto

Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ed ai servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti».

5.8

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «degli atti» con le seguenti: «degli atti delle amministrazioni pubbliche».

5.9

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e alle loro specifiche competenze».

5.10

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* individuazione delle modalità di definizione di costi agevolati degli atti delle amministrazioni pubbliche rimessi alle professioni ordinistiche al fine di evitare un onere eccessivo per cittadini e imprese».

5.11

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* esclusione dei professionisti, che siano stati condannati, in sede penale, con sentenza passata in giudicato, dalle funzioni di cui al presente articolo».

5.12

ZIZZA

Inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«*c-bis)* gli atti di cui alla lettera *a)* sono limitati agli atti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

G5.100

Il Relatore

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure utili a garantire l'equo compenso di ogni prestazione di lavoro, tanto dipendente quanto indipendente;

a reintrodurre, sulla base delle necessarie consultazioni, tariffe minime nei casi di conferimento di incarichi a professionisti iscritti agli Ordini e Collegi e, allo scopo di fornire alla committenza strumenti di orientamento e di supporto nel negoziato con tutte le professioni, ad adottare standard prestazionali minimi con i relativi parametri di costo, in coerenza con la pertinente normativa dell'Unione europea, secondo i seguenti criteri:

a) individuazione del contenuto delle principali prestazioni di carattere professionale in rapporto a standard qualitativi predeterminati;

b) definizione di criteri e parametri obiettivi per il calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)*;

c) accettazione su base volontaria dei criteri e parametri di calcolo dei costi delle prestazioni di cui alla lettera *a)* nei rapporti tra il professionista e il cliente;

d) garanzia dell'osservanza dei principi di libertà di concorrenza e parità di trattamento tra professionisti.

G5.100 (testo 2)

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

premesso che:

la abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico e la assenza di parametri per la remunerazione delle altre attività autonome ha determinato una competizione sregolata con conseguenze dannose per la qualità delle prestazioni e con la ricorrente violazione del

principio dell'equo compenso di ogni attività lavorativa,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri, ai fini di informazioni al mercato, di determinazione del compenso dovuto ai lavoratori indipendenti, tenuto conto dei principi e dei vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea, nonché a valutare l'opportunità e la praticabilità dell'introduzione di un compenso minimo per il lavoro dipendente, tenuto conto degli orientamenti già espressi in materia dal Parlamento in sede di esame della delega lavoro (legge n. 183 del 2014).

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.101

DIVINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo a provvedere con apposito decreto ministeriale a rideterminare un equo compenso per le prestazioni professionali dei liberi professionisti definito secondo *standard* prestazionali e di corrispettivi economici idonei a costituire un efficace strumento di orientamento per la committenza privata, sulla scorta dell'esperienza maturata nel settore pubblico e nel pieno rispetto dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento.

G5.101 (testo 2)

DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutato l'articolo 3 del provvedimento, in materia di clausole e condotte abusive;

considerato che vengono definite appunto abusive e prive dì effetto le clausole che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso nonché le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;

preso atto, dunque, che la disposizione esclude dalle clausole abusive, o comunque non lo contempla esplicitamente, il mancato rispetto di un equo compenso come parametro inficiante Il contratto medesimo,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere parametri, ai fini di informazioni al mercato, di determinazione del compenso dovuto ai professionisti, tenuto conto dei principi e dei

vincoli derivanti in materia dall'ordinamento dell'Unione europea.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.102

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo a prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G5.102 (testo 2)

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 5 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di semplificare l'attività delle amministrazioni pubbliche e di ridurne i tempi di produzione, uno o più decreti legislativi in materia di rimessione di atti pubblici alle professioni organizzate in ordini o collegi, in particolare mediante l'individuazione degli atti delle amministrazioni pubbliche che possono essere rimessi anche alle professioni organizzate in ordini o collegi in relazione al carattere di terzietà di queste,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere che nella rimessione di atti delle amministrazioni pubbliche si tengano in considerazione i servizi di pubblica necessità svolti dai professionisti.

G5.103

DIVINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo a prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

G5.103 (testo 2)

DIVINA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato che il provvedimento all'articolo 5 prevede una delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi finalizzata alla semplificazione dell'attività delle amministrazioni pubbliche e per ridurne i tempi di produzione;

ritenuto che tale delega dovrebbe essere concertata con il contributo dei Consigli Nazionali delle professioni competenti per materia, cosa invece non prevista dal disegno di legge,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, in fase di emanazione dei decreti delegati citati in premessa, il ricevimento del parere dei Consigli nazionali delle professioni competenti nei settori di riferimento.

_____

(*) Accolto dal Governo

G5.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo ad intervenire sulla disciplina giuridica della professione di attuario al fine di prevedere che per l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G5.104 (testo 2)

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di intervenire sulla disciplina giuridica delle professioni al fine di prevedere che per l'accesso all'esame di Stato sia obbligatorio l'aver svolto con esito positivo un periodo di tirocinio i cui contenuti e modalità di svolgimento siano regolati, in quanto compatibili, dalle disposizioni dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 - Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

G5.105

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo a prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

G5.105 (testo 2)

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, l'obbligo per i professionisti iscritti in ordini e collegi di indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta.

ARTICOLO 6 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternità e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata)

1. Al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto del seguente principio e criterio direttivo: abilitazione degli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie.

2. Al fine di incrementare le prestazioni legate al versamento della contribuzione aggiuntiva per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riduzione dei requisiti di accesso alle prestazioni di maternità, incrementando il numero di mesi precedenti al periodo indennizzabile entro cui individuare le tre mensilità di contribuzione dovuta, nonché introduzione di minimali e massimali per le medesime prestazioni;

b) modifica dei requisiti dell'indennità di malattia di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 24, comma 26, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, incrementando la platea dei beneficiari anche comprendendovi soggetti che abbiano superato il limite del 70 per cento del massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed eventualmente prevedendo l'esclusione della corresponsione dell'indennità per i soli eventi di durata inferiore a tre

giorni;
c) previsione di un aumento dell'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in una misura possibilmente non superiore a 0,5 punti percentuali e comunque tale da assicurare il rispetto di quanto stabilito al primo periodo del comma 3 del presente articolo.
3. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTO E ORDINI DEL GIORNO
6.1
ZIZZA
Inammissibile
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare all'utenza i titoli posseduti e le eventuali specializzazioni».
G6.100
DIVINA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker*);
facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva, pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;
nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,
impegna il Governo:
a chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.
G6.100 (testo 2)
DIVINA
Approvato
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,
premesso che:
si è diffuso un nuovo fenomeno emergenziale nel mercato del lavoro, il cosiddetto «caporalato digitale», che colpisce i lavoratori precari dell'economia digitale (cosiddetto *gig worker*);
facchini che consegnano i pacchi di Amazon o Ebay, fattorini che in bici o in moto consegnano a domicilio i pasti scelti sulle app dei cellulari sono lavoratori autonomi, alcuni anche con partita iva,

pagati a cottimo e con retribuzioni al ribasso in nome della concorrenza;

nel modello della *gig economy* il rapporto di lavoro a tempo indeterminato è azzerato e sostituito dalla precarizzazione totale: l'offerta di prestazioni lavorative, prodotti o servizi avviene solo *on demand*, quando c'è richiesta, totalmente intermediata grazie ad app e piattaforme digitali proprietarie,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire, con provvedimenti di propria competenza, se le disposizioni di cui al presente provvedimento in materia di lavoro autonomo, con particolare riguardo alle condotte abusive ed alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si estendono anche ai lavoratori che prestano servizio nelle aziende specializzate nelle consegne a domicilio.

G6.101

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

attualmente un giovane professionista che volesse aprire una partita Iva, pur potendo accedere al cosiddetto «regime dei minimi» si troverebbe a dover pagare un'aliquota contributiva alla Gestione separata Inps2 pari al 25 per cento (dopo la riduzione prevista in legge di bilancio 2017 rispetto all'aliquota del 2016 pari al 27,7 per cento);

sebbene trattasi di un onere previdenziale finalizzato a costruire la posizione pensionistica del lavoratore autonomo, potrebbe comunque rappresentare, nei primi anni di attività, un deterrente dell'avvio dell'attività medesima;

sulla falsariga di quanto già applicato da talune casse previdenziali private, un possibile incentivo sarebbe la previsione per i giovani professionisti di pagare un contributo ridotto nei primi tre anni o cinque anni di attività come opzione facoltativa dello stesso professionista, atteso che la minore contribuzione inciderebbe sull'ammontare della futura pensione,

impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere per il lavoratore autonomo la facoltà di scegliere, nei primi anni di avvio della propria attività, un'aliquota contributiva previdenziale ridotta in luogo del regime ordinario.

ARTICOLO 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 7

Approvato

(Stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL)

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: «*15-bis.* A decorrere dal 1° luglio 2017 la DIS-COLL è riconosciuta ai soggetti di cui al comma 1 nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. Con riguardo alla DIS-COLL riconosciuta per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2017 non si applica la disposizione di cui al comma 2, lettera *c)*, e i riferimenti all'anno solare contenuti nel presente articolo sono da intendersi riferiti all'anno civile. A decorrere dal 1° luglio 2017, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento. *15-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 15-*bis*, valutati in 14,4 milioni di euro per l'anno 2017, 39 milioni di euro per l'anno 2018, 39,6 milioni di euro per l'anno 2019, 40,2 milioni di euro per l'anno 2020, 40,8 milioni di euro per l'anno 2021, 41,4 milioni di euro per l'anno 2022, 42 milioni di euro per l'anno 2023, 42,7 milioni di euro per l'anno 2024, 43,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, tenuto conto degli effetti fiscali indotti,

mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'incremento dell'aliquota contributiva disposto ai sensi del terzo periodo del comma 15-*bis*.

15-quater. L'INPS trasmette tempestivamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi all'andamento delle entrate contributive e del costo della prestazione di cui al comma 15-*bis* ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni».

ORDINI DEL GIORNO

G7.100

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima,

impegna il Governo in fase di applicazione della norma di includere anche gli amministratori e sindaci nelle prestazioni DIS-COLL o in alternativa ad escluderli dal versamento contributivo specificato in premessa.

G7.101

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per lo tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

all'articolo 7 si prevede l'allargamento della platea dei fruitori della DIS-COLL agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, da sempre esclusi perché giustamente considerati dal Ministero del lavoro studenti e non lavoratori. In riferimento alla copertura di questa nuova platea il disegno di legge prevede un'aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di società che però, questi rimarranno comunque esclusi dalla copertura della DIS-COLL medesima. Inoltre il testo prevede qualora si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scosta menti della spesa per le prestazioni rispetto alle predette entrate contributive, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze adottano le iniziative volte alla revisione dell'aliquota contributiva stabilita nello 0.51 per cento, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo a non disporre una aliquota superiore allo 0,55 per cento nel caso di mancata copertura o in difetto di prevedere la sospensione della DIS-COLL se troppo oneroso rispetto al prelievo previsto dal provvedimento in esame.

ARTICOLO 8 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 8.

Approvato

(Disposizioni fiscali e sociali)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «I limiti di cui al periodo precedente non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista».
2. Le disposizioni di cui all'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo nonché dall'articolo 9, comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.
3. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 3 milioni di euro per l'anno 2018 e in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorché fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi.
5. Salvo quanto previsto al comma 6, il trattamento economico di cui al comma 4 è corrisposto a condizione che risultino accreditate almeno tre mensilità della predetta contribuzione maggiorata nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile. L'indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30 per cento del reddito di lavoro relativo alla predetta contribuzione, calcolato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002.
6. Il trattamento economico per i periodi di congedo parentale fruiti entro il primo anno di vita del bambino è corrisposto, a prescindere dal requisito contributivo di cui al comma 5, anche alle lavoratrici ed ai lavoratori di cui al comma 4 che abbiano titolo all'indennità di maternità o paternità. In tale caso, l'indennità è calcolata in misura pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità o paternità.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 si applicano anche nei casi di adozione o affidamento preadottivo.
8. All'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi.
9. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 4 a 8, valutati in 5,26 milioni di euro per l'anno 2017, 5,11 milioni di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019, 5,14 milioni di euro per l'anno 2020, 5,24 milioni di euro per l'anno 2021, 5,34 milioni di euro per l'anno 2022, 5,45 milioni di euro per l'anno 2023, 5,57 milioni di euro per l'anno 2024 e 5,68 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.
10. Per gli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi di malattia, certificata come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che comunque comportino una inabilità lavorativa temporanea del 100 per cento, sono equiparati alla degenza ospedaliera.
11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 10, valutati in 0,36 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

ORDINI DEL GIORNO

G8.100

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

impegna il Governo ad estendere alle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni di cui all'articolo 5, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

G8.101

DIVINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo ad adottare gli opportuni atti di propria competenza per esplicitare in maniera definitiva ed univoca la deducibilità del costo dell'acquisto di abbigliamento dal reddito di lavoro

autonomo, evitando così situazioni diametralmente opposte in base alle singole interpretazioni tributarie e/o giurisprudenziali.

G8.101 (testo 2)

DIVINA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 8 interviene sull'articolo 54 comma 5 del TUIR, modificando il regime di deducibilità dal reddito di lavoro autonomo ai fini Irpef aggiungendo le spese di partecipazione a convegni, congressi, corsi di aggiornamento professionale, master, spese di viaggio e di soggiorno;

vi sono inoltre talune casistiche di spese che all'attualità sono ancora soggette a singola valutazione da parte delle Agenzie delle entrate territoriali tanto che sono dovute intervenire sentenze di Commissioni tributarie per considerarsi detraibili le spese per acquisto di vestiario da parte di liberi professionisti che per effettuare la loro professione necessitano di indossare un abbigliamento adeguato al decoro che la professione stessa impone e che determinate occasioni e circostanze richiedono, considerando quindi il vestiario funzionale all'attività svolta. Al riguardo si ricorda che la Commissione tributaria provinciale di Milano, con la sentenza n. 6443/40/16, ha riconosciuto ad una lavoratrice autonoma, la possibile deducibilità del costo del vestiario in quanto direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale, come richiesto dall'articolo 54, comma 1, del Tuir che appunto consente la deducibilità dal reddito imponibile per gli esercenti di arti e professioni delle spese legate all'inerenza rispetto all'attività esercitata (e confermata dalla Corte di cassazione, sentenza n. 3198; risoluzione Ministero finanze n. 727 del 1985);

a parere del Collegio il concetto di deducibilità di un costo per inerenza riguarda non tanto la natura del bene o del servizio ma il suo rapporto con l'attività professionale, in relazione allo scopo perseguito al momento in cui la spesa è stata sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche della professione stessa e non semplicemente, *ex post* in relazione ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito;

non v'è dubbio che vestiario e accessori, in alcuni casi specifici, devono essere considerati inerenti all'attività svolta e, pertanto, il loro costo integralmente deducibile. In altri casi, in cui il vestiario e gli accessori utilizzati per la propria attività potrebbero avere anche impieghi privati, si ritiene opportuno limitarne la deducibilità applicando percentuali forfettarie, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 54 del TUIR per l'utilizzo di beni in uso promiscuo, al fine di semplificare il calcolo del reddito applicando una percentuale ragionevole e usualmente impiegata dalla normativa fiscale in tutti quei casi in cui vi è la possibilità che un determinato bene acquistato per l'attività economica svolta possa avere utilità anche nella sfera privata,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di chiarire se le spese per l'abbigliamento siano deducibili.

ARTICOLO 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 9.

Approvato

(Deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente)

1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «; le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le

spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresì integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà».

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, valutate in 40,2 milioni di euro per l'anno 2018 e in 23,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

9.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

9.6

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare la trasparenza delle informazioni nei confronti dell'utenza, i professionisti iscritti in ordini e collegi sono tenuti ad indicare e comunicare i titoli posseduti, le eventuali specializzazioni e la formazione permanente effettivamente svolta».

G9.100

DIVINA

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

all'articolo 9 il disegno di legge prevede un allargamento della platea delle spese deducibili dal reddito dei liberi professionisti quali le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, le spese per l'iscrizione a *master* e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi. Inoltre sono integralmente deduci- bili le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità, mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente,

impegna il Governo a prevedere la deducibilità anche per le spese inerenti a corsi accademici o universitari.

G9.101

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla

formazione permanente disponendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo a rendere altresì integralmente deducibili, l'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

G9.101 (testo 2)

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA, FUCKSIA (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'AS 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»,

premesso che:

l'articolo 9 reca disposizioni in materia di deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente disponendo l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 10.000 euro, delle spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno, deducibili, attualmente, nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Inoltre, dispone l'integrale deducibilità, entro il limite annuo di 5.000 euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialità,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di introdurre attraverso norme di iniziativa parlamentare la deducibilità dell'acquisto di automezzi, strumentazione tecnica, *hardware* e *software*, interventi di adeguamento impiantistico degli studi, le spese di viaggio, vitto e alloggio collegate alla partecipazione ad eventi formativi, e similari effettuati fuori residenza, in Italia ed all'estero.

_____

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

G9.102

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

considerato l'articolo 2 del provvedimento, che prevede l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marz0 2001, n.165, e successive modificazioni, o tra lavoratori autonomi, fatta salva l'applicazione di disposizioni più favorevoli;

preso atto dell'esclusione dalla disposizione delle transazioni commerciali maggiormente diffuse fra lavoratori autonomi, ovvero quelle con i committenti privati;

considerato che la predetta norma, in combinato con il disposto di cui al successivo articolo 9 in virtù del quale sono deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, risulta essere un atto di favoritismo per le compagnie di assicurazione, posto che la tutela per il libero professionista

deriverebbe da una copertura assicurativa privata a sua totale spesa,

impegna il Governo a reperire le occorrenti risorse finanziarie, senza ulteriore tassazione a carico del professionista, per prevedere di tutelare pubblicamente il lavoro autonomo nelle transazioni commerciali con committenti privati.

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(Accesso alle informazioni sul mercato e servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione)

1. I centri per l'impiego e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente si dotano, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
2. L'elenco dei soggetti convenzionati di cui al comma 1 è pubblicato dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) nel proprio sito *internet*. Le modalità di trasmissione all'ANPAL delle convenzioni e degli statuti dei soggetti convenzionati sono determinate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Lo sportello dedicato di cui al comma 1 raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l'avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni e per l'accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
4. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3, i centri per l'impiego, al fine di fornire informazioni e supporto ai lavoratori autonomi con disabilità, si avvalgono dei servizi per il collocamento mirato delle persone con disabilità di cui all'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTO

10.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Al comma 1, sopprimere le parole: «e gli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente,».

ARTICOLO 11 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 11.

Approvato

(Delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione;
b) determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;

c) semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali, anche per mezzo di forme di unificazione documentale;
d) riformulazione e razionalizzazione dell'apparato sanzionatorio, amministrativo e penale, per la violazione delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro negli studi professionali, avuto riguardo ai poteri del soggetto contravventore e alla natura sostanziale o formale della violazione.
2. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
11.1
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.

_____
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo
11.2
BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO
Inammissibile
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
G11.100
DIVINA
V. testo 2
Il Senato,
in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;
preso atto che il provvedimento all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;
valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;
ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,
impegna il Governo a non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.
G11.100 (testo 2)
DIVINA
Approvato

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

preso atto che il provvedimento all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali da adattarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applica bili agli studi professionali;

valutato che i princìpi e criteri direttivi indicati si limitano a riportare all'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, con o senza retribuzione e anche al fine di apprendere un'arte, un mestiere o una professione, sostituendo la disposizione del testo iniziale che prevedeva un riferimento alle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali sono da considerarsi equiparabili a quelli nelle abitazioni;

ritenuto pertanto che il nuovo testo quindi potrebbe presuppore casistiche maggiormente stringenti da adempiere per gli studi professionali con evidenti aggravi di costi per i lavoratori autonomi,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di non prevedere, in sede di emanazione dei decreti delegati, che nell'individuazione di specifiche misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e della sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali si abbiano casistiche e caratteristiche più stringenti rispetto a quelle previste dalla normativa per le abitazioni.

ARTICOLO 12 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 12.

Approvato

(Informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati)

1. Le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli di cui all'articolo 10, comma 1, e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione.

2. Ai fini dell'accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei, i soggetti di cui al presente capo sono equiparati alle piccole e medie imprese. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 821 è abrogato.

3. Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-*ter* e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile.

4. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

12.1

ZIZZA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «agli appalti pubblici», inserire le seguenti: «, adattando requisiti dei bandi e delle procedure alle caratteristiche di tali lavoratori,».

12.2

ZIZZA

Respinto

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1, l'ANAC elabora le necessarie linee guida entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale e previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. L'ANAC riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 1».

12.3

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI

Inammissibile

Al comma 3, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di cinque anni;».

G12.100

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

V. testo 2

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma l dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo ad adottare le opportune misure volte a prevedere, nell'ambito della tutela del lavoro autonomo, l'individuazione di standard remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G12.100 (testo 2)

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Approvato

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B);

premesso che:

il comma l dell'articolo 12 del disegno di legge in esame stabilisce che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca;

considerato che:

con riguardo alle prestazioni professionali per la Pubblica amministrazione, troppo spesso la

pratica del massimo ribasso tende a escludere le attività professionali dal riconoscimento di compensi adeguati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di individuare, senza ledere i principi di concorrenza e nel rispetto delle norme di cui al codice degli appalti, *standard* remunerativi minimi per evitare il ricorso al massimo ribasso per le prestazioni professionali nei bandi di gara esperiti dalla Pubblica amministrazione.

G12.101

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il testo del disegno di legge all'articolo 12 dispone che le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche e la loro partecipazione alle procedure di aggiudicazione, senza distinguere nella dizione «lavoratori autonomi» fra professionisti iscritti ad ordini e collegi, pertanto abilitati alla professione, e non iscritti ma semplicemente rientranti nelle casistiche delle professioni non riconosciute,

impegna il Governo a mantenere chiara la distinzione normativa tra professioni ordinistiche e non, non procedendo all'inclusione delle prestazioni professionali che possono essere svolte esclusivamente da professionisti abilitati fra quelle che possono essere svolte anche dai non abilitati.

G12.103

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo a riconoscere ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G12.103 (testo 2)

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Approvato

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per rassegnazione di incarichi e appalti privati,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di riconoscere ai soggetti che svolgono attività

professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire società tra professionisti secondo la disciplina prevista dall'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

G12.104

MANDELLI, BERTACCO, SERAFINI, BOCCARDI, CASSINELLI, MALAN, PICCINELLI, RAZZI, RIZZOTTI, SCILIPOTI ISGRO', ZUFFADA

Respinto

Il Senato,

in sede di discussione dell'Atto Senato 2233-B, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

l'articolo 12 del disegno di legge reca disposizioni in materia di informazioni e accesso agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati;

il citato articolo, al comma 3, lettera *a)* prevede la possibilità, al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, per i soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, con accesso alle relative provvidenze in materia,

impegna il Governo a prevedere nell'applicazione della suddetta disposizione, la presenza di almeno un professionista iscritto ad un Albo o Collegio da meno di 5 anni.

ARTICOLI DA 13 A 17 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 13.

Approvato

(Indennità di maternità)

1. All'articolo 64, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: «lavoro dipendente» sono aggiunte le seguenti: «, a prescindere, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi, dalla effettiva astensione dall'attività lavorativa».

2. Agli oneri derivanti dell'attuazione del comma 1, valutati in 10,7 milioni di euro per l'anno 2017, 11,1 milioni di euro per l'anno 2018, 11,3 milioni di euro per l'anno 2019, 11,4 milioni di euro per l'anno 2020, 11,9 milioni di euro per l'anno 2021, 12 milioni di euro per l'anno 2022, 12,3 milioni di euro per l'anno 2023, 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 12,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 14.

Approvato

(Tutela della gravidanza, malattia e infortunio)

1. La gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

2. In caso di maternità, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome, già riconosciuta dall'articolo 4, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, in possesso dei necessari requisiti professionali, nonché dei soci, anche attraverso il riconoscimento di forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.

3. In caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell'attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi è sospeso per l'intera durata della malattia o dell'infortunio fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il

lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, valutati in 70.000 euro per l'anno 2017, si provvede ai sensi dell'articolo 25, comma 3.

Art. 15.

Identico all'articolo 14 approvato dal Senato

(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 409, numero 3), dopo le parole: «anche se non a carattere subordinato» sono aggiunte le seguenti: «. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa»;
b) all'articolo 634, secondo comma, dopo le parole: «che esercitano un'attività commerciale» sono inserite le seguenti: «e da lavoratori autonomi».

Art. 16.

Approvato

(Procedura di adozione dei decreti legislativi di cui agli articoli 5, 6 e 11)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri competenti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera *b)*, del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 6 e 11 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri competenti, sentita, per quanto riguarda i decreti legislativi di cui all'articolo 11, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al primo e al secondo periodo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, corredati di relazione tecnica che dia conto della loro neutralità finanziaria, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei pareri.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dagli articoli 5, 6 e 11, il Governo può adottare, con le medesime procedure di cui al comma 1 del presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.
3. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari previsti dal comma 1 scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti dagli articoli 5, comma 1, 6, commi 1 e 2, o 11, comma 1, o dal comma 2 del presente articolo, ovvero successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

Art. 17.

Approvato

(Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo)

1. Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché delle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a:
a) modelli previdenziali;
b) modelli di *welfare*;
c) formazione professionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività previste dal presente articolo sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del tavolo di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

EMENDAMENTI

17.2

CATALFO, PUGLIA, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo e sulla gestione delle Casse di previdenza dei liberi professionisti). - 1.* Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, anche al fine di ottenere un quadro di riferimento aggiornato, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, istituisce presso il proprio dicastero, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti, presieduto dal Direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, cui partecipano comitati ministeriali o interministeriali con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Il tavolo tecnico permanente per il monitoraggio del lavoro autonomo e della gestione delle casse di previdenza dei liberi professionisti indica altresì al suo interno un rappresentante per ciascuna sigla sindacale, un rappresentante delle associazioni datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché degli enti previdenziali privati.

3. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

4. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità organizzative e di funzionamento del tavolo tecnico permanente».

17.3

PUGLIA, CATALFO, PAGLINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. - *(Istituzione del tavolo tecnico permanente sul lavoro autonomo). - 1.* Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, composto dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dei sindacati, delle parti datoriali e delle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di formulare proposte ed indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo.

2. Ai partecipanti al tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

3. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

Capo II

LAVORO AGILE

ARTICOLI DA 18 A 20 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 18.

Identico all'articolo 15 approvato dal Senato

(Lavoro agile)

1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione

del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
3. Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e fatta salva l'applicazione delle diverse disposizioni specificamente adottate per tali rapporti.
4. Gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile.
5. Agli adempimenti di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 19.

Identico all'articolo 16 approvato dal Senato

(Forma e recesso)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova, e disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L'accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L'accordo di cui al comma 1 può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il termine di preavviso del recesso da parte del datore di lavoro non può essere inferiore a novanta giorni, al fine di consentire un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore. In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Art. 20.

Approvato

(Trattamento, diritto all'apprendimento continuo e certificazione delle competenze del lavoratore)

1. Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.
2. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile ai sensi del presente capo può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19, il diritto all'apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

20.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 20. - *(Trattamento del lavoratore)*. - *1.* Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile fruisce dei medesimi diritti, trattamenti normativi ed economici garantiti dalla legislazione e dai contratti collettivi previsti per i lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

2. La retribuzione del lavoratore non può essere inferiore alla retribuzione di fatto percepita dallo stesso lavoratore al momento dell'adesione al lavoro agile.

3. Il carico di lavoro ed i livelli di prestazione del lavoratore agile devono essere equivalenti a quelli dei lavoratori comparabili che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda».

20.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono introdurre ulteriori previsioni finalizzate ad agevolare i lavoratori e le imprese che intendono utilizzare la modalità di lavoro agile».

20.5

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 19,».

20.6

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Al comma 2, sopprimere le parole: «, in modalità formali, non formali o informali,».

G20.100

Il Relatore

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge recante misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato (AS 2233-B),

considerate le caratteristiche fortemente innovative del «lavoro agile» rispetto ai presupposti sui quali è stata definita la complessa regolazione in materia di salute e sicurezza nel lavoro e ai fini di garantire certezza nella applicazione delle norme, così da favorire la diffusione delle nuove tecnologie senza ridurre la intensità di lavoro,

impegna il Governo:

a produrre tempestivamente atti interpretativi rivolti a:

1) specificare se l'accordo per lo svolgimento di una parte della prestazione lavorativa in modalità agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 12 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con conseguente adeguamento del relativo premio assicurativo per la parte di prestazione lavorativa resa al di fuori dei locali aziendali in luoghi sempre variabili e diversi;

2) garantire comunque la «copertura INAIL» del lavoratore «agile» in ogni ambito lavorativo e anche con riferimento agli infortuni *in itinere*;

3) definire le relazioni tra le norme previste dagli articoli 19 e 20 del presente disegno di legge e il decreto legislativo n. 81 del 2008;

4) precisare il dovere di valutazione dei rischi connessi a prestazioni di lavoro agile nel loro complesso, in modo da escludere quella dei rischi legati ai singoli luoghi in cui l'attività venga svolta, che il datore spesso non può conoscere, ferma restando la garanzia per il lavoratore di una idonea sorveglianza sanitaria;

5) chiarire che gli eventi infortunistici legati esclusivamente alla scelta discrezionale del luogo di lavoro da parte del lavoratore non potranno essere addebitati a titolo di colpa al datore di lavoro;

6) precisare che non possano rientrare nell'ambito di applicazione della presente disciplina i lavori che prevedono l'utilizzo di mezzi pericolosi perché di fatto estranei al concetto di lavoro «agile», quali sono, ad esempio, le attività di trasporto su strada.

_____

(*) Accolto dal Governo

G20.101

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

premesso che:

il combinato disposto fra il comma 1 articolo 19 che prevede che il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e il comma 2 dell'articolo 20 che dispone che il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali pongono il datore di lavoro responsabile dei danni alla salute del lavoratore cagionati a causa della mancata verifica della sicurezza sul luogo di lavoro che ovviamente non è infra aziendale ed in luogo in cui il datore di lavoro non può direttamente intervenire essendo questo esterno alle sue strutture;

il testo del disegno di legge, di fatto, non esonera il datore di lavoro dalla predetta responsabilità semplicemente consegnando al lavoratore l'informativa scritta e ciò porterà sicuramente un freno all'utilizzo dello *smart working*, inficiando lo spirito stesso del provvedimento,

impegna il Governo a considerare dirimente la consegna da parte del datore di lavoro al lavoratore dell'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro esonerandolo completamente da ogni altro onere in riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro esterno alle proprie strutture.

G20.102

DIVINA

V. testo 2

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una

conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo a chiarire, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, quali luoghi rispondano a «criteri di ragionevolezza».

G20.102 (testo 2)

DIVINA

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di *smart working*, con particolare riguardo agli obblighi in capo al datore di lavoro previsti agli articoli 19 e 20 del provvedimento;

rilevato che la possibilità di esecuzione del lavoro in qualsiasi posto rende, in pratica, alquanto difficile l'applicazione della responsabilità datoriale in materia di sicurezza e prevenzione;

considerata la limitata diffusione del lavoro agile ad oggi (solo 8 contratti su 915) una conferma dell'incertezza normativa che ostacola l'applicazione dello *smart working*;

ritenuto che l'espressione «criteri di ragionevolezza» di cui al comma 3 dell'articolo 20 del testo possano aumentare il quadro di indeterminatezza normativa,

impegna il Governo a chiarire, quando se ne presenterà l'occasione, mediante propri atti, quali luoghi rispondono ad un criterio di ragionevolezza.

G20.103

DIVINA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del provvedimento recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure per favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

valutate le disposizioni recate dal Capo II del provvedimento, in materia di lavoro agile;

evidenziato che il lavoro agile è una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro, teso a conciliare l'esigenza dei lavoratori di coniugare tempi di vita e di lavoro con quella delle imprese di diminuire i costi fissi di strutture e postazioni;

preso atto che il provvedimento mira, invece, a trasformare lo *smart working* in una nuova tipologia contrattuale, senza peraltro esplicitare se il lavoro agile si svolga per adesione volontaria per il lavoratore ovvero di un modello direttiva dell'impresa con tutto ciò che ne può conseguire in termini di provvedimenti disciplinari per il lavoratore che non possa o non voglia adeguarsi,

impegna il Governo ad esplicitare, nelle more di attuazione del provvedimento, con atti di propria competenza, se il ricorso al lavoro agile costituisca un diritto del lavoratore.

ARTICOLI DA 21 A 23 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 21.

Identico all'articolo 18 approvato dal Senato

(Potere di controllo e disciplinare)

1. L'accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

2. L'accordo di cui al comma 1 individua le condotte, connesse all'esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

Art. 22.

Identico all'articolo 19 approvato dal Senato

(Sicurezza sul lavoro)

1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali.

Art. 23.

Identico all'articolo 20 approvato dal Senato

(Assicurazione obbligatoria per gli infortuni e le malattie professionali)

1. L'accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
2. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all'esterno dei locali aziendali.
3. Il lavoratore ha diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, nei limiti e alle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, quando la scelta del luogo della prestazione sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

EMENDAMENTI

23.1

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Il datare di lavoro, secondo quanto definito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile, e, al fine, consegna altresì al lavoratore, ogni qualvolta lo stesso lavoratore presti la propria attività lavorativa in un luogo diverso, un'informativa scritta dove sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro e le azioni che sono messe in atto dal datare di lavoro per impedirli.

1-*bis*. Il datore di lavoro, ogni qualvolta la prestazione lavorativa del lavoratore che svolge lavoro agile si realizza in nuovi ambienti, aggiorna il DVR, come stabilito dal decreto legislativo n. 81 del 2008, con l'indicazione dei rischi e le azioni messe in atto per attenuarli o eliminarli, che viene consegnato altresì al RLS.».

23.2

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Al comma 2, sostituire le parole: «Il lavoratore ha diritto alla tutela» con le seguenti: «l'INAIL tutela il lavoratore».

23.3

BAROZZINO, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, PETRAGLIA, MINEO

Inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «alla tutela» inserire le seguenti: «,obbligatoria attraverso l'INAIL,».

ARTICOLI DA 24 A 26 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 24.

Approvato

(Aliquote contributive applicate agli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano)

1. L'articolo 1, comma 793, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato a decorrere dal 1° settembre 2017.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Approvato

(Disposizioni finanziarie)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.

2. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 35 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Alle minori entrate e agli oneri derivanti dagli articoli 8, 9, 13 e 14, nonché dai commi 1 e 2 del presente articolo, complessivamente pari a 55,89 milioni di euro per l'anno 2017, 61,67 milioni di euro per l'anno 2018, 46,46 milioni di euro per l'anno 2019, 46,7 milioni di euro per l'anno 2020, 47,3 milioni di euro per l'anno 2021, 47,5 milioni di euro per l'anno 2022, 47,91 milioni di euro per l'anno 2023, 48,13 milioni di euro per l'anno 2024 e 48,44 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 46,21 milioni di euro per l'anno 2017, 43,61 milioni di euro per l'anno 2018, 41,96 milioni di euro per l'anno 2019, 42,20 milioni di euro per l'anno 2020, 42,80 milioni di euro per l'anno 2021, 43 milioni di euro per l'anno 2022, 43,41 milioni di euro per l'anno 2023, 43,63 milioni di euro per l'anno 2024 e 43,94 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

b) quanto a 0,18 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo stato parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

d) quanto a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 16,16 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni;

e) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, 1,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 4,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Nel caso in cui siano in procinto di verificarsi nuovi o maggiori oneri rispetto alle previsioni di spesa indicate agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, si applicano le procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, utilizzando prioritariamente le risorse accantonate e rese indisponibili, ai sensi del comma 5 del presente articolo, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine, il Ministro dell'economia e delle finanze, anche avvalendosi del sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dagli articoli 8, commi da 4 a 10, 13, commi 1, e 14, comma 3, della presente legge.
5. In relazione a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, è accantonato e reso indisponibile a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 204, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, un importo complessivo pari al 50 per cento degli oneri indicati agli articoli 8, commi 9 e 11, 13, comma 2, e 14, comma 4, della presente legge, fino all'esito del monitoraggio previsto dal secondo periodo del citato comma 4 del presente articolo. Le somme accantonate e non utilizzate all'esito del monitoraggio sono conservate nel conto dei residui per essere destinate al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Identico all'articolo 22 approvato dal Senato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* .

Allegato B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Anitori, Bertuzzi, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiavaroli, Cirinnà, Collina, Della Vedova, De Poli, Di Biagio, D'Onghia, Esposito Stefano, Formigoni, Gambaro, Gentile, Giacobbe, Mancuso, Mattesini, Micheloni, Monti, Mucchetti, Nencini, Olivero, Pagano, Piano, Pizzetti, Rubbia, Ruvolo, Sangalli, Scalia, Sposetti, Stucchi, Vicari e Zavoli.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1a Commissione permanente; De Pin, per attività della 13a Commissione permanente; Casson, Crimi, Esposito Giuseppe, Marton e Romani Paolo, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Manconi, per attività della Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani; Battista e Panizza, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Zin, per partecipare ad un incontro internazionale.

Ufficio Parlamentare di Bilancio, trasmissione di documentazione

Il Presidente dell'Ufficio Parlamentare di Bilancio, con lettera in data 4 maggio 2017, ha trasmesso il Rapporto sulla programmazione di bilancio 2017.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5a Commissione permanente (Atto n. 1001).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti

E' pervenuto al Senato un voto della regione Emilia-Romagna concernente "Risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (COM (2016) 767 del 23 febbraio 2017".

Tale voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 138, comma 1, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (n. 121).

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

I senatori Stefano Esposito, Orrù, Moscardelli, Cantini, Pagliari, Giacobbe, Pezzopane, Lai, Ginetti, Zanoni, Dalla Zuanna, Puppato e Fasiolo hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-03701 della senatrice Favero.

Interpellanze

GIOVANARDI, QUAGLIARIELLO - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interpellanti:

al liceo "Galvani" di Bologna, a fronte di un progetto sul contenuto del quale alle famiglie non è stata fornita alcuna scheda dettagliata, sono stati distribuiti agli studenti opuscoli dell'azienda sanitaria locale intitolati "sesso? Sicuro!";

il contenuto di tale libretto ha lasciato sconcertate le famiglie dei ragazzi di 14 e 15 anni coinvolti nel percorso, a causa della distribuzione di preservativi non preavvisata, e del linguaggio utilizzato, con cui le famiglie non sono solite rivolgersi ai propri figli su tematiche tanto intime e delicate;

inoltre, nella parte riguardante l'omosessualità e gli approfondimenti, è stato segnalato il numero telefonico dell'associazione "Arcigay" "Il Cassero", nota per le sue iniziative ad avviso degli interpellanti di vilipendio dei valori religiosi e per i collegamenti con circoli divenuti noti dopo il servizio di "Le Iene" sull'UNAR;

per i percorsi legati a tutti i temi sensibili e divisivi contenuti nel comma 16 dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015, "la Buona Scuola", è necessario che il Ministero formalizzi un modello procedurale unico che a livello nazionale sia lo strumento con cui la scuola recepisce, ad inizio anno e *in itinere*, il consenso informato da parte delle famiglie, che rappresenti una nuova convenzione con i genitori su tematiche controverse come quelle di cui al comma 16,

si chiede di sapere:

come intenda il Ministro in indirizzo evitare che si ritenga autorizzazione valida a tali percorsi educativi una semplice firma sul PEC, cioè il patto di corresponsabilità educativa, apposta dai genitori all'atto dell'iscrizione;

quali iniziative intenda intraprendere per contrastare efficacemente questo continuo tentativo di colonizzazione delle scuole da parte delle associazioni militanti LGBT.

(2-00466)

Interrogazioni

SILVESTRO - *Ai Ministri della salute e dell'interno* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

nella notte del 5 maggio 2017 presso l'ospedale "Cardarelli" di Napoli si è registrata l'ennesima aggressione brutale ai danni di un infermiere, avvenuta da parte di un pregiudicato armato di casco;

gli episodi di violenza all'interno degli ospedali, in particolar modo dei punti di pronto soccorso, dei servizi di psichiatria e delle farmacie operanti nelle 24 ore, rappresentano un fenomeno in continuo aumento;

le aggressioni spesso non si limitano solamente alle offese verbali, ma il più delle volte evolvono nella violenza fisica, con esiti che possono arrivare fino alla morte;

pur non esistendo dati relativi al numero delle aggressioni in Italia, una stima del Bureau of labor statistics statunitense indica per gli operatori ospedalieri un tasso di incidenza di aggressione non mortale pari a 9,3 per 10.000 contro un valore di 2 per 10.000 nei lavoratori delle industrie del settore privato;

molti di questi episodi avvengono all'interno di ospedali, strutture territoriali, in primo luogo servizi per la tossicodipendenza (SerT), centri di salute mentale, servizi residenziali e sociali;

la joint commission riporta, da gennaio 1995 a dicembre 2006, un numero complessivo di 141 eventi sentinella legati ad aggressione, violenza ed omicidio;

gli infortuni accaduti nelle strutture ospedaliere italiane e denunciati all'INAIL per qualifica professionale e modalità di accadimento nell'anno 2005 ammontano a 429, di cui 234 su infermieri e 7

su medici;
le cause degli episodi di violenza contro il personale sanitario, per quanto assolutamente ingiustificabili, sono in parte anche ascrivibili ad una situazione di perenne emergenza con strutture di pronto soccorso sovraffollate, carenza di personale e turni massacranti, fattori che contribuiscono ad alimentare l'esasperazione dei cittadini,
si chiede di sapere:
se il Ministro della salute sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga necessario assumere iniziative per prevedere un'ulteriore deroga al blocco del *turnover* relativa a tali tipologie di strutture, al fine di garantire al personale sanitario di operare nella massima sicurezza anche ai fini della qualità dell'accoglienza e dell'assistenza da erogare in tempi rapidi;
quali azioni intendano adottare i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, per proteggere i professionisti che vengono brutalmente aggrediti durante l'esercizio delle loro funzioni, rendendo di fatto alcuni servizi estremamente pericolosi, a tal punto da indurre gli operatori sanitari a lavorare senza indossare il tesserino, per non essere riconosciuti;
se e quali iniziative intendano attivare per predisporre un piano di sicurezza e di potenziamento della presenza delle forze dell'ordine all'interno delle strutture ospedaliere, in particolare nell'ambito delle città metropolitane, in considerazione dell'aumento di fenomeni di violenza ai danni del personale sanitario, al fine di consentire allo stesso di svolgere il proprio lavoro senza preoccupazioni per la propria incolumità;
quale seguito intenda dare il Ministero della salute alla raccomandazione n. 8 del novembre 2007, recante "Raccomandazione per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatori sanitari".
(3-03728)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
Stefano ESPOSITO, BORIOLI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali* - Premesso che:
i centri di assistenza fiscale (CAF) aderenti alla consulta nazionale, sia di parte sindacale che datoriale, in questi giorni stanno comunicando all'utenza che dal 15 maggio 2017 sarà sospeso a tempo indeterminato il servizio ISEE (indicatore di situazione economica equivalente) in attesa di avere risposte dall'INPS e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul rinnovo della convenzione scaduta il 31 dicembre 2016 e sull'entità del compenso loro spettante per il servizio;
la consulta nazionale dei CAF afferma infatti che l'INPS vorrebbe ridurre di un ulteriore 30 per cento il compenso riconosciuto ai CAF, già oggi ben al di sotto del costo reale delle pratiche sostenute dai centri (14,30 è quanto richiesto dai CAF a fronte di un costo di 23,80 euro di una pratica e 9,70 euro è quanto proposto dall'INPS);
tutti i CAF, come si legge nella nota della consulta, pur in assenza di convenzione, hanno continuato a fornire assistenza ai cittadini nella predisposizione delle DSU (dichiarazioni sostitutive uniche), confidando nell'impegno, assunto alla fine del 2016 da parte del Ministero e dell'INPS, di trovare una soluzione tecnico/normativa che consentisse uno stanziamento adeguato per lo svolgimento dell'attività;
inoltre tutti i CAF aderenti alla consulta hanno evidenziato i rischi connessi all'erogazione del servizio ISEE in totale assenza di convenzione, per l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati, adempimenti e responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell'autorità garante per la *privacy*;
premesso inoltre che:
poiché molti servizi pubblici (prestazioni sanitarie, tariffe dei servizi comunali) e prestazioni di *welfare*, nazionali e locali (SIA, borse di studio, prestazioni assistenziali) sono erogate sulla base dell'ISEE, la sospensione del servizio comporta un grave danno e disagio proprio per le fasce di popolazione più fragili e bisognose di sostegno;
il servizio ISEE è finalizzato a tutelare il diritto di ogni cittadino ad accedere gratuitamente a tutte quelle misure di sostegno previste a favore delle fasce meno abbienti della popolazione,
si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare al fine di garantire lo

svolgimento di un servizio indispensabile per i cittadini meno abbienti.
(3-03729)
DE PETRIS, CERVELLINI - *Ai Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'interno* - Premesso che:
il 5 maggio 2017 un grave incendio si è sviluppato nella sede della società "Eco X" di Pomezia (Roma), azienda dedita al deposito e al trattamento di rifiuti industriali e speciali;
la combustione ha interessato per 3 giorni le aree esterne e l'intero edificio aziendale, con particolare riferimento ad ingenti quantità di rifiuti speciali contenenti plastiche ed il conseguente sviluppo di un'enorme nube tossica che interessato il comune di Pomezia e i comuni contermini, compresa la zona sud della capitale;
il competente servizio di prevenzione della ASL Rm6 e, successivamente, il sindaco della Città metropolitana di Roma hanno invitato gli abitanti di una vasta area limitrofa a mantenere chiuse le finestre delle abitazioni, a non uscire di casa se non per effettive urgenze, nonché hanno disposto la sospensione delle attività scolastiche nel raggio di 2 chilometri dall'incendio;
nel novembre 2016 il comitato di quartiere della zona (Castagnetta Cinque Poderi) dove è localizzato l'impianto della Eco X aveva formalmente segnalato al sindaco di Pomezia e alla locale stazione dei Carabinieri il rischio derivante dall'evidente e anomalo accumulo di rifiuti plastici nell'area di immediata pertinenza dell'edificio, con il conseguente rischio per la popolazione;
da notizie di stampa si è appreso che la copertura dell'edificio andato in fiamme conteneva inoltre amianto incapsulato, con l'evidente rischio di dispersione di microfibre ad alta tossicità, e che l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nel corso del monitoraggio della qualità dell'aria ha riscontrato valori di Pm10 fortemente superiori alla soglia consentita;
risulterebbe all'interno dell'impianto una giacenza di rifiuti "tal quale" e di rifiuti speciali come polistirolo, pneumatici, cavi elettrici, materiale radiografico e cinematografico accumulati in quantità ingenti, che superavano addirittura il tetto dell'edificio adibito ad uffici;
ad oggi non è dato sapere se siano stati condotti adeguati rilievi anche sulla probabile diffusione nell'atmosfera e sul suolo di sostanze tossiche di altra natura, in particolare Ipa e diossine, con le eventuali ricadute sul ciclo dell'agricoltura, sull'allevamento zootecnico e sulle produzioni alimentari nell'area limitrofa all'impianto,
si chiede di sapere:
per quale motivo all'esposto presentato nel novembre 2016 dagli abitanti della zona di Castagnetta Cinque Poderi non abbia fatto seguito alcun accertamento da parte del sindaco di Pomezia e delle autorità preposte ai controlli ambientali;
se l'attività dell'azienda Eco X risultasse regolarmente autorizzata all'atto dell'incidente, e quale sia l'esito di eventuali controlli condotti dai servizi pubblici competenti sulle attività di trasporto e smaltimento di rifiuti in corso prima dell'incendio;
se corrisponda al vero che l'azienda non rispondesse ai requisiti di legge relativi all'impianto antincendio o se esso fosse addirittura assente, nonostante la presenza di serbatoi di carburante;
quali indagini sulla presenza di metalli pesanti nel suolo circostante siano state attivate dall'Arpa, a seguito della combustione di rifiuti speciali, quali pneumatici, polistirolo, materiale radiografico e cinematografico;
quali siano i dati del monitoraggio sulla qualità dell'aria e del suolo disposto, dopo l'incidente, dall'ARPA Lazio e dal servizio di prevenzione della ASL Rm6, e se sia stata rilevata la diffusione di Ipa, diossine e fibre di amianto;
quali accertamenti siano stati disposti sulle ricadute al suolo degli inquinanti, con particolare riferimento alle produzioni agricole e zootecniche presenti nella vasta area interessata dalla nube tossica;
se non ritengano necessario ed urgente prevedere adeguati interventi per il risarcimento degli agricoltori e degli allevatori danneggiati direttamente dall'incidente;
se non ritengano necessario ed urgente disporre, d'intesa con la Regione Lazio, la predisposizione di

un urgente intervento di bonifica dell'area, anche al fine di prevenire l'eventuale infiltrazione nel suolo e nelle falde acquifere di ulteriori carichi inquinanti.
(3-03730)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
DONNO, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORRA - *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca* - Premesso che a quanto risulta agli interroganti e su segnalazione di alcuni genitori degli alunni dell'istituto comprensivo di Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano sito a Supersano, in provincia di Lecce, è stata resa nota l'assenza del voto di comportamento nelle schede di valutazione relative al primo quadrimestre dell'anno scolastico 2016/2017;
considerato che:
nella comunicazione del 6 aprile 2017, avente ad oggetto la convocazione del collegio unitario dei docenti dell'istituto comprensivo di Supersano, nei punti all'ordine del giorno veniva prevista la "delibera definitiva di quanto deliberato nella seduta del Collegio di ordine di Scuola secondaria del 13.02.2017, in merito alle valutazioni del comportamento degli alunni di scuola secondaria di I grado dell'intero Istituto";
ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 137 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 169 del 2008, in tema di valutazione del comportamento degli studenti, "Fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede (...) A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo";
ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 5 del 16 gennaio 2009, in tema di caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento: "La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e se non ritenga che l'assenza del voto di comportamento nelle schede di valutazione sia da considerarsi contraria alle disposizioni attualmente vigenti;

se non ritenga doveroso assicurare l'omogenea applicazione delle disposizioni di legge riguardanti il voto di comportamento.
(4-07480)
BARANI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* - Premesso che:
secondo quanto risulta all'interrogante, nel corso dell'anno 2013 la Consip ha bandito una gara per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni) presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 26 della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni e dell'art. 58 della legge n. 388 del 2000;
alla gara ha preso parte anche la Sintesi Srl, risultata poi aggiudicataria dell'appalto;
successivamente, 14 mesi dopo l'assegnazione della gara, la Sintesi Srl veniva estromessa con una sentenza del giudice amministrativo e l'appalto veniva revocato,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia al corrente dei fatti esposti e come li valuti;
quali siano le motivazioni che hanno estromesso la Sintesi Srl dalla gara bandita da Consip.
(4-07481)
BONFRISCO - *Ai Ministri dell'interno, della salute e della giustizia* - Premesso che:
l'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, che garantisce alla madre la garanzia dell'anonimato, è stato introdotto nel nostro ordinamento per metter fine alla moderna strage degli innocenti, ovvero alla consuetudine di gettare nei cassonetti i bimbi indesiderati;
i funzionari del Comune di Roma da qualche mese accettano con molte difficoltà le dichiarazioni di nascita dei figli di donne che dichiarano di non voler essere nominate, presentate allo sportello dall'assistente al parto;
i funzionari hanno più volte preteso, senza successo, l'indicazione delle generalità materne, ricevendo un deciso rifiuto degli operatori ospedalieri a riempire quella parte del certificato che permetterebbe di risalire alle origini qualora ci fosse un richiedente;
le operatrici che si sono recate all'anagrafe non hanno alcuna intenzione di rompere il patto anche morale con la puerpera, malgrado le rassicurazioni da parte dei funzionari capitolini che l'identità della madre rimane comunque secretata;
le segnalazioni dei fatti provengono dal personale ostetrico degli ospedali romani del "San Camillo", del "Fatebenefratelli" dell'isola Tiberina e del "San Pietro", che sono 3 dei maggiori punti nascita della capitale e nei quali si registra una media di una decina di bimbi lasciati in culla dalla mamma ogni anno;
a tutela di questo diritto/dovere è nato un contenzioso legale, tuttora irrisolto, avviato dal collegio provinciale delle ostetriche di Roma, di concerto con la federazione nazionale, per invitare le autorità competenti ad intervenire;
la convinzione della responsabile dell'ufficio denunce nascite e dell'ufficiale di stato civile dell'anagrafe centrale di Roma secondo la quale "È erroneo e privo di fondamento giuridico il comportamento di alcune ostetriche che omettono i dati anagrafici dei genitori del bambino" nasce da un'erronea interpretazione della legge e soprattutto della sentenza della Corte costituzionale n. 278 del 2013 che ha dichiarato illegittima la legge n. 184 del 1983 sulle adozioni "laddove non prevede la possibilità del giudice di interpellare su richiesta del figlio la madre che abbia dichiarato la volontà di non essere nominata ai fini dell'eventuale ritiro della dichiarazione". Sulla stessa è intervenuta, recentemente, la suprema Corte di cassazione con sentenza 1946 del 25 gennaio 2017 "In tema di parto anonimo, per effetto della predetta sentenza della Corte Costituzionale n. 278 del 2013, ancorché il legislatore non abbia ancora introdotto la disciplina procedimentale attuativa, sussiste la possibilità per il giudice, su richiesta del figlio desideroso di conoscere le proprie origini e di accedere alla propria storia parentale, di interpellare la madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione, e ciò con modalità procedimentali idonee ad assicurare la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della donna, fermo restando che

il diritto del figlio trova un limite insuperabile allorché la dichiarazione iniziale per l'anonimato non sia rimossa in seguito all'interpello e persista il diniego della madre di svelare la propria identità". È evidente, quindi, che la sentenza della Corte costituzionale non è in nessun modo intervenuta sul diritto all'anonimato della madre al momento del parto, ma al contrario lo ha rafforzato;
il perdurare del comportamento ostruzionistico da parte dei funzionari del Comune di Roma, contrario non solo alla legge, ma anche al codice deontologico delle ostetriche, potrebbe causare un ritorno allo scellerato uso dei cassonetti poiché potrebbe ingenerare nelle madri la convinzione che partorendo in ospedale non possano mantenere l'anonimato. A sostegno della possibilità del verificarsi di questo fenomeno è significativo il caso della neonata, abbandonata appena partorita in un giardino, il 7 maggio 2017, e morta all'ospedale di Trieste dopo 6 ore dal ritrovamento,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'anomalo comportamento dei funzionari del Comune di Roma che mette a grave rischio il principio della segretezza assoluta delle madri, riconosciuto e sancito per legge;
quali atti intendano adottare, per quanto di propria competenza, per garantire che i funzionari del Comune di Roma capitale applichino la legge, al fine di salvaguardare il diritto all'anonimato della partoriente all'atto della nascita del figlio di cui non può farsi carico per ragioni che attengono alla propria sfera privata;
se il Ministro dell'interno non ritenga opportuno inviare a tutti i Comuni una circolare in materia, al fine di eliminare ogni dubbio interpretativo sulla legge che impone di garantire il diritto all'anonimato delle madri.
(4-07482)

BARANI - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:
l'Aifa è l'autorità nazionale competente per l'attività regolatrice dei farmaci in Italia ed è un ente di diritto pubblico che opera, in base ai principi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia, secondo l'indirizzo del Ministero della salute e sotto la vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze;
dal 1° gennaio 2004, la determinazione del prezzo dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale avviene mediante la contrattazione tra l'Aifa e le aziende farmaceutiche (decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003), sulla base delle modalità e dei criteri indicati dalla deliberazione CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001, recante "Individuazione dei criteri per la contrattazione del prezzo dei farmaci";
l'Aifa deve primariamente provvedere alla registrazione dei farmaci, mediante procedure che assicurino tempestività, trasparenza e tracciabilità a tutto l'*iter* di registrazione, garantendo l'unitarietà all'assistenza farmaceutica nel territorio nazionale e l'universale accesso ai farmaci, in particolare a quelli salvavita, innovativi e per le malattie rare;
la procedura negoziale sulla fissazione del prezzo dovrebbe essere condotta sulla base di diversi criteri ed elementi, tra i quali primariamente la trasparenza, l'utilità del nuovo medicinale per la prevenzione o il trattamento di patologie o di sintomi rilevanti nei confronti dei quali i medicinali, già disponibili, forniscono una risposta inadeguata (par. 3.1.2 della delibera CIPE);
i volumi di vendita (p. 6 della delibera) dovrebbero essere ipotizzati in base ad una stima la più accurata possibile della popolazione di pazienti beneficiaria, fondata sui dati epidemiologici aggiornati e disponibili al momento della negoziazione, che possano fornire una quantificazione attendibile dei soggetti affetti dalla specifica patologia che il nuovo farmaco cura;
l'Organizzazione mondiale della sanità stima che nel mondo vi siano circa 150 milioni di persone affette dal virus dell'epatite C (HCV) e considera l'accesso ai nuovi farmaci antivirali ad azione diretta un'urgenza di salute pubblica globale, come lo era l'accesso agli antiretrovirali contro HIV e AIDS 10-20 anni fa;
l'Italia ha il triste primato in Europa per numero di soggetti positivi e mortalità per cirrosi e tumore

primitivo del fegato. Secondo i dati dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e dell'associazione dei pazienti affetti da epatite C (EPAC *onlus*), si stima che gli italiani portatori cronici del virus dell'epatite C siano circa 1.500.000; secondo altre stime gli italiani affetti da epatite C sono intorno ai 2 milioni, laddove si calcolino anche i soggetti con HCV ancora non diagnosticata, dei quali circa 330.000 con cirrosi epatica;

le regioni del Sud sono le più colpite: in Campania, Puglia e Calabria, per esempio, nella popolazione ultrasettantenne la prevalenza dell'HCV supera il 20 per cento. Oltre 20.000 persone muoiono ogni anno per malattie croniche del fegato (2 persone ogni ora) e, nel 65 per cento dei casi, l'HCV risulta causa unica o importante concausa dei danni epatici irreversibili, rappresentando la quinta causa di morte, con circa 13.000 decessi all'anno;

nel 2013 in USA (in Italia a fine 2014) è stato commercializzato il primo di una nuova classe di farmaci innovativi antivirali, il sofosbuvir, con nome commerciale Sovaldi, molto efficace contro l'HCV perché agisce direttamente contro il virus, bloccandone il processo di replicazione e producendo in un'altissima percentuale dei casi (oltre il 90 per cento) la guarigione virologica e clinica;

il farmaco è stato commercializzato in Italia ad un prezzo elevatissimo: 45.000 euro per trattamento *standard* (una compressa al giorno, per 12 settimane di cura) in regime ospedaliero e oltre 74.000 euro per chi lo acquista privatamente in farmacia, superando così il costo *record* mondiale (1.073 dollari per compressa, contro i 1.000 dollari in USA) già detenuto negli USA, dove però era scoppiata un'inchiesta promossa dalla Commissione finanze del Senato;

considerato che, ad avviso dell'interrogante:

il dottor Pani, per quanto ricordato, avrebbe consentito alla Gilead di perseguire esattamente gli obiettivi già pesantemente contestati negli USA, secretato la trattativa (con l'espediente delle clausole "confidenziali", sostituendo al meccanismo della domanda-offerta quello macchinoso ed opaco del prezzo-volume) e avrebbe chiuso la negoziazione a prezzi scandalosi. Limitando surrettiziamente l'offerta del nuovo farmaco (erogabile per il SSN non da tutti gli specialisti di settore, ma solo da poche decine di centri super specializzati), si riduce fortemente il numero dei pazienti trattabili (33.000) e dunque il prezzo sale vertiginosamente e si posiziona, per il SSN, sui 15.000 euro per un flacone di 28 compresse e su 45.000 euro per la cura completa di tre flaconi. Ma così, per poter curare 1,5 milioni di pazienti ci vorrebbero altri 45 anni con una spesa complessiva di 67,5 miliardi di euro oltre ad IVA (senza contare le decine di migliaia di decessi ed i nuovi casi prodotti nel tempo), altro che piano di eradicazione della malattia;

la trattativa che Aifa ha condotto sarebbe stata dunque opaca e perfino secretata ed avrebbe portato a prezzi stratosferici del farmaco, innescando il triste fenomeno del turismo terapeutico, in India e in Egitto, dove l'intera cura è fornita ad un costo totale (900 dollari) inferiore al costo di una sola compressa (1.073 dollari) acquistata dal paziente in farmacia in Italia;

a seguito di questa trattativa a giudizio dell'interrogante scellerata, i 750 milioni di euro stanziati *ad hoc* dal Governo (quando Pani dichiarava: "Abbiamo stabilito i criteri per la somministrazione e ora (...) il ministro ne è perfettamente consapevole (...) è necessario un finanziamento speciale, come quello che venne fatto per l'Hiv (…) In Europa ci sono 5,5 milioni di infetti, di cui 1,5 milioni in Italia") sono serviti a curare solo 50.000 pazienti in 18 mesi (33.000 all'anno, e cioè soltanto il 2 per cento della popolazione infetta), il che significa che, a differenza degli altri Paesi (tra i quali l'India e l'Egitto) che stanno realmente perseguendo l'eradicazione del virus, in Italia ci vorrebbe mezzo secolo per sconfiggere l'HCV, con enormi costi di vite umane;

il dottor Pani, oggi, non è più direttore generale dell'Aifa. È stato sostituito dal dottor Mario Melazzini;

il dottor Melazzini (dopo il sequestro degli accordi secretati da parte della Procura di Pavia) sembrerebbe prendere le distanze dal predecessore e illustrerebbe un piano di eradicazione del virus, voluto ora anche dal ministro Lorenzin, dichiarando che tutti i pazienti devono essere trattati (ampliando i criteri di priorità, che diventano 11, comprendendo di fatto tutti i pazienti, anche asintomatici, con HCV), e ampliando, seppur di poco, i centri prescrittori. Ma i guasti creati da Pani continuano a mietere vittime. La ricontrattazione per abbattere il prezzo (dopo 9 mesi) si è arenata e,

nel frattempo, anche se oggi sono presenti altri farmaci concorrenziali (Viekirax più Exviera, Olysio, Daklinza, Zepatier), un flacone di Sovaldi costa non il prezzo dell'ultimo scaglione della precedente contrattazione (4.000 euro a flacone), bensì il prezzo medio, cioè 13.800 euro con IVA, per un solo flacone e 41.400 euro con IVA per l'intera cura;

considerato inoltre che, a quanto risulta all'interrogante:

il Ministero della salute, deputato alla vigilanza sull'Aifa, sarebbe stato perfettamente a conoscenza di tutto l'*iter* delle trattative sul prezzo del Sovaldi, come dichiarato a più riprese dal dottor Pani (si veda "Aifa Editorial" del 17 novembre 2014), anche di quelle "secretate" (si veda intervista a "Doctor33" del 21 marzo 2017: "mai segretezza perché tutte le istituzioni pubbliche erano sempre informate e se vuole le mostro le comunicazioni ufficiali");

su proposta del Ministro, nel dicembre 2014, con un emendamento alla legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014), il Governo ha stanziato un miliardo di euro per un fondo che dovrebbe garantire l'accesso alla cura. L'intero fondo di un miliardo di euro è stato incassato dalla Gilead per il Sovaldi e sarebbe stato recuperato dal Fondo sanitario nazionale, diminuendo così altre importanti prestazioni sanitarie ai cittadini;

anche con la legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015), il ministro Lorenzin ottiene un nuovo, ingente stanziamento *ad hoc* per i farmaci destinati alla cura dell'epatite C: 1,5 miliardi per il triennio 2017-2019. Ma, in contraddizione con quanto affermato con Pani solo due anni prima ("sarebbe antieconomico ed antiscientifico trattare tutti i pazienti"), il Ministro annuncia ora col neodirettore generale Melazzini (prima pesidente dell'Aifa, ma voluto fortemente al posto di comando operativo proprio dal ministro Lorenzin) un nuovo piano di eradicazione del virus. Il piano di eradicazione dell'epatite C, dichiara Melazzini, "riguarda tutti i pazienti. Lo ha voluto il ministro Lorenzin, che col governo ha messo in bilancio 500 milioni di euro l'anno per 3 anni. Questo ci consente di trattare 80.000 pazienti l'anno";

alla presenza del Ministro, Melazzini, illustrando i nuovi 11 criteri di trattamento pubblicati sul sito Aifa, che comprendono anche i pazienti meno gravi e asintomatici, rilancia: "Trattiamo tutti. Non ci sono più i criteri di rimborsabilità. E credo sia una risposta anche ai viaggi all'estero. Il cittadino adesso sa con certezza che, secondo le indicazioni dello specialista curante, riceverà il trattamento. Questo è molto importante. Sapere di essere preso in carico per il paziente è fondamentale";

il dottor Melazzini sottolinea in più interviste che l'aureo monopolio della Gilead col Sovaldi è superato, in quanto si dice certo che l'ingresso di nuove molecole (Viekirax, Exviera, Olysio, Daklinza, Zepatier) contribuisca all'ulteriore abbattimento dei costi dei farmaci e stimoli la concorrenza, strumento indispensabile perché il mercato si arricchisca di prodotti innovativi a un prezzo sempre più basso, consentendo la sostenibilità del SSN. Melazzini dunque sembra tornare ad una corretta contrattazione del prezzo sulla base del principio economico della "domanda-offerta";

se la matematica non è un'opinione, 500 milioni di euro diviso 80.000 pazienti fa 6.250 euro per l'intera cura (3 flaconi di farmaco) per ciascun paziente. Pertanto, dalle reiterate dichiarazioni del dottor Melazzini, ci si aspettava che la trattativa sulla ricontrattazione del Sovaldi o su altri nuovi farmaci si sarebbe chiusa su quest'ordine (se non minore) di prezzi;

ma, sorprendentemente, il 28 aprile 2017 il dottor Melazzini annuncia alla stampa che ha chiuso la trattativa sul nuovo farmaco per l'epatite C, sempre prodotto, come il Sovaldi, dalla Gilead Science. Si tratta dell'Epclusa (che unisce i principi attivi di Sofosbuvir e Velpatasvir), in grado di sconfiggere tutti i genotipi della malattia. Melazzini rende noto di aver concluso anche questa nuova trattativa col vecchio "metodo Pani": clausole riservate, determinazione "prezzo/volume", doppio regime di prescrizione (centri superspecializzati per i pazienti del SSN; medici specialisti per i pazienti "privati"), conseguente prezzo alle stelle e limitato accesso alle cure;

infatti, ogni flacone di 28 compresse di Epclusa (400 o 100 milligrammi) costa ben 16.666,67 euro per il SSN (si è così riusciti a fare cifra tonda per un trattamento completo di 12 settimane, 3 flaconi, alla stratosferica cifra di 50.000 euro) e ancor di più per il paziente "privato" (27.506,67 euro a flacone, per un costo totale per cura di 82520,01 euro, con costo per compressa lievitato alla cifra *record* di

982,301 euro, altro che cure a basso costo e piena accessibilità di tutti i pazienti al trattamento);
così la Gilead, oltre all'incasso di un miliardo di euro per il Sovaldi per il biennio 2015-2016, si assicura un nuovo incasso di 500 milioni di euro all'anno per l'Epclusa, sbaragliando ogni forma di concorrenza,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non ravveda l'opportunità che i vertici dell'Aifa (direttore generale e presidente) rassegnino le loro immediate dimissioni;
se non ritenga che anche il capo di gabinetto del Ministero della salute, dottor Giuseppe Chinè, secondo quanto risulta all'interrogante in continuo e stretto contatto col dottor Pani prima e col dottor Melazzini poi (e ultimamente col nuovo presidente dottor Stefano Vella) per le contrattazioni con la Gilead, rassegni immediatamente le proprie dimissioni;
se, essendo da 4 anni al vertice del Ministero, che aveva prima promesso di imporre all'Aifa l'urgente chiusura di una ricontrattazione del Sovaldi-Harvoni finalizzata all'abbattimento del prezzo; che aveva poi diramato una paradossale circolare, con la quale regolarizzava l'acquisto all'estero del farmaco, laddove "può sussistere una valida alternativa terapeutica per il paziente italiano quando il farmaco autorizzato in Italia non è effettivamente accessibile a tutti, in quanto troppo costoso, come avviene con i farmaci contro l'epatite C", ammettendo così tardivamente le critiche sull'inaccessibilità dei pazienti al Sovaldi ed il suo costo troppo elevato; che avalla ora la nuova trattativa secretata sull'Epclusa, privilegiando nuovamente la Gilead Science, il Ministro stesso non ritenga di dover rassegnare le proprie dimissioni.
(4-07483)
GIARRUSSO, MANGILI, DONNO, SANTANGELO, PUGLIA, CASTALDI, BLUNDO, CAPPELLETTI, LEZZI - *Ai Ministri dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
la società Revet SpA è l'azienda che gestisce il riciclo dei rifiuti in Toscana e la compagine sociale di Revet SpA risulterebbe essere: Revet SpA con il 19,64 per cento; Alia servizi ambientali SpA 46,98 per cento; Sienambiente SpA 15.39 per cento; Aerre Srl con 12,07 per cento; Publiambiente SpA con 12,07 per cento; ASM Ambiente servizi mobilità SpA con 11,72 per cento; Multieco Scarl, 10,72 per cento; Idealservice Soc coop 6,79 per cento; Lonzi Metalli Srl, 0,71 per cento; AAMPS SpA, 0,36 per cento; ASIU SpA, 0,36 per cento; REA SpA, 0,36 per cento; CIS Srl con 0.36 per cento e Geofor SpA con 0.35 per cento;
le partecipazioni in altre società da parte dei Revet SpA risulterebbero essere: Servizi ecologici integrati Toscana Srl; Revet recycling Srl; Revet SpA; La Revet Vetri Srl;
la compagne societaria di Revet Recycling Srl invece è costituita al 51 per cento da Revet SpA, e al 49 per cento da Refri Srl, società emiliana, con stabilimenti a Carpi, Livorno e Isernia, detenuta per il 70 per cento da Unieco società cooperativa, per il 20 per cento da Hera SpA e per il 10 per cento da Amiu SpA di Genova;
la Revet SpA ha specificato sul proprio sito *internet*, nell'area adibita alla descrizione dell'azienda e della politica integrata che realizza, che "La Revet SpA svolge un ruolo essenziale all'interno del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani della Regione Toscana. L'ambizione di Revet SpA è quella di essere perno della *circular* e *green economy* toscana, attraverso la raccolta, la selezione e la preparazione per il riciclo delle raccolte differenziate toscane e dei materiali di scarto dei processi produttivi, al fine di contribuire ad un futuro migliore per i nostri figli";
l'attività svolte da Revet SpA comprendono: raccolta, trasporto, selezione e trattamento di rifiuti solidi urbani assimilabili e assimilati (multi materiale) provenienti dalla raccolta differenziata; commercializzazione e intermediazione senza detenzione di rifiuti non pericolosi; trasporto e commercializzazione di rifiuti speciali;
la società Revet SpA nel proprio statuto prevede: all'art. 5 (Capitale sociale) che il capitale sociale è di 2.895.767 euro diviso in 2.895.767 azioni di un euro cadauna e che possono detenere azioni società partecipate, anche in misura minoritaria, direttamente o indirettamente, da enti pubblici locali, che,

tramite Revet, provvedono alla gestione di uno o più servizi o attività di gestione di impianti di trattamento, recupero o smaltimento, nonché altri soggetti pubblici o privati. Il numero di azioni ordinarie detenute dai soci pubblici non può essere inferiore al 51 per cento del capitale sociale; all'art. 8 (Assemblea) che l'assemblea rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni sono prese in conformità alla legge e allo Statuto obbligano tutti i soci; all'art. 15 (Comitato unitario) che il controllo da parte delle società a partecipazione pubblica, affidanti a Revet servizi di interesse economico generale sostanzialmente riconducibili al ciclo integrato dei rifiuti, oltre che mediante le prerogative di azionista della società così come definite dal diritto societario, viene svolto attraverso un comitato unitario di indirizzo e controllo tecnico amministrativo formato da 5 membri eletti dall'assemblea ordinaria, oltre ad un funzionario, con compiti di supporto e verbalizzazione e senza diritto di voto, nominato dai membri stessi del comitato unitario nel corso della prima riunione ed individuato tra i dirigenti in servizio presso una delle società a partecipazione pubblica. Il comitato inoltre effettua audizioni degli organi di vertice della società sentendo almeno una volta all'anno il presidente e l'amministratore delegato e designa il presidente del consiglio di amministrazione; all'art. 16 (Consiglio di amministrazione) che la società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 7 membri eletti dall'assemblea e che il consiglio ha tutte le facoltà ed i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha in facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli obiettivi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente statuto in modo tassativo riservano all'assemblea; all'art. 21 (Presidente) che il presidente del consiglio di amministrazione, designato dal comitato unitario, è eletto dal consiglio di amministrazione a meno che non vi abbia provveduto l'assemblea dei soci a norma dell'articolo 10, comma 1, lett. B), dello statuto; all'art. 22 (Amministratore delegato) che l'amministratore delegato svolge le funzioni in merito all'organizzazione e alla gestione di tutte le funzioni aziendali e del personale;

inoltre, l'art. 21 dello statuto precisa che il presidente: convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione; ha la rappresentanza della società, l'uso della firma sociale e la potestà di proporre azioni giudiziarie e amministrative in qualunque stato e grado; vigila sulla regolarità della gestione e sulla rispondenza delle attività agli scopi sociali; adempie ai mandati conferitigli dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione ed esercita ogni ulteriore potere riconosciutogli dalla legge e dallo stesso statuto;

il consiglio di amministrazione di Revet SpA delega al presidente del consiglio di amministrazione le funzioni in ordine ai rapporti con i soci, le realtà istituzionali, associative ed economiche e sociali del territorio regionale e nazionale, finalizzate all'individuazione dei settori di ricerca, di sviluppo di mercato e delle strategie conseguenti, ivi comprese, in accordo con l'amministratore delegato, le relazioni e il perseguimento degli obiettivi societari rispetto a Conai ed ai consorzi nazionali di filiera nell'adempimento ottimale delle convenzioni e dei contratti con essi stipulati con l'obiettivo di salvaguardare, tutelare e promuovere lo sviluppo degli interessi economici, degli scopi sociali e del patrimonio della società; spetterà inoltre al presidente la comunicazione, il *marketing*, la gestione dell'ufficio stampa e le conseguenti relazioni esterne. Per l'esercizio di queste deleghe egli avrà un *budget* di spesa fissato annualmente dal consiglio di amministrazione e potrà avvalersi di collaboratori interni o esterni. Dovrà inoltre essere munito dei poteri necessari al fine di assicurare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, definendo, di concerto con l'amministratore delegato, le relative procedure ed individuando i soggetti responsabili della loro osservanza;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

il signor Alessandro Canovai, dal maggio 2015 riveste la carica di presidente dei consigli di amministrazione di Revet SpA e Revet Recycling Srl, così come, dal 12 maggio 2016, ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio italiano compostatori (CIC), struttura senza fini di lucro, con rilevanza nazionale che conta circa 100 soci, tra cui imprese e enti pubblici e privati;

secondo quanto riportato da fonti di stampa ("laspiapress" del 6 maggio 2017) si è appreso che, nel

mese di novembre 2014, Alessandro Canovai, all'epoca presidente dell'ASM (Azienda servizi mobilità di Prato), sarebbe stato rinviato a giudizio nell'ambito della maxi inchiesta della Procura di Catania sulla gestione e il traffico di rifiuti. Gli illeciti ipotizzati risalirebbero al periodo che va dal 2006 al 2011 nel corso del quale il *manager* della municipalizzata toscana era dirigente delle società Gesenu (Gestione servizi nettezza urbana) SpA di Perugia e Mosema (Gestione servizi ambientali) SpA di Catania. Le accuse che pendono su 13 indagati, tra cui Canovai, sono: associazione per delinquere alla frode nelle pubbliche forniture e, come detto, per gestione e traffico illecito di rifiuti. In particolare, nei confronti delle persone coinvolte nell'inchiesta sarebbero state contestate le seguenti accuse: "in concorso tra di loro, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, attraverso l'allestimento di mezzi ed attività continuative ed organizzative, gestivano illecitamente ingenti quantità di rifiuti, stoccandoli in siti non autorizzati a riceverli (Isola Ecologica di Mascalucia-Massannunziata) o trasportandoli con mezzi non autorizzati, falsificando i relativi documenti di trasporto (Fir), smaltendoli presso siti non idonei a ricevere quella tipologia di rifiuti (grazie anche alla complicità del personale in servizio presso questi siti che accettava i rifiuti pur sapendo che si trattava di smaltimento illecito, concorrendo nella falsificazione dei relativi documenti di trasporto)";

la fonte di stampa evidenzia che l'indagine, condotta dalla Procura di Catania ha messo in luce un sodalizio criminale di cui Canovai faceva parte, mentre era a capo delle due aziende che si occupano di servizi di gestione e smaltimento di rifiuti nella provincia di Catania. In particolare, nelle intercettazioni telefoniche registrate dai Carabinieri e di cui Canovai è protagonista, si parla di "farmaci, batterie usate, apparecchiature elettriche apparecchiature contenenti clorofluorocarburi" che sarebbero stati smaltiti attraverso un sistema criminale basato sulla falsificazione dei documenti di trasporto e realizzazione di discariche abusive, nelle quali venivano sotterrati rifiuti di ogni tipo. L'inchiesta mette in luce che, all'epoca dei fatti, Alessandro Canovai era dirigente Gesenu di Perugia e Mosema di Catania;

in relazione al suddetto rapporto lavorativo, dal *curriculum vitae* di Canovai tra l'altro si legge che: nel 1991 è stato "nominato responsabile dei Servizi Tecnici della GESENU Spa (PG); Società a capitale misto (pubblico: Comune di Perugia - privato: Gruppo Sorain - Cecchini di Roma) che oltre a gestire i servizi di raccolta rifiuti in molteplici realtà del territorio nazionale, ha progettato impianti di smaltimento R.S.U su tutto il territorio nazionale ed all'estero e ne cura la gestione"; nel 2006 è stato "nominato Consigliere della MOSEMA Spa con sede in Mascalucia (CT), società a capitale misto, che cura i servizi di igiene urbana ATO CT3"; nel 2007 è stato "nominato Amministratore Delegato della MOSEMA Spa con sede in Mascalucia (CT), società a capitale misto, che cura i servizi di igiene urbana ATO CT3";

considerato inoltre che, secondo gli elementi informativi acquisiti dagli interroganti:

a seguito della vicenda giudiziaria, il prefetto di Perugia *pro tempore* Antonella De Miro, emise un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della Gesenu SpA a seguito di molteplici congruenti elementi per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa nella società. Inoltre, nel provvedimento interdittivo antimafia si legge che "la maggioranza della GESENU Spa era detenuta di fatto dall'imprenditore romano Manlio Cerroni. Infatti, a fronte di una compartecipazione del comune di Perugia pari al 45%, il restante 55% era suddiviso tra un'impresa del gruppo Cerroni, la Cecchini & Company Srl, e il signor Carlo Rosario Noto La Diega, soggetto riconducibile, sulla base di atti giudiziari ed investigativi, allo stesso Manlio Cerroni". Nell'atto prefettizio, infine, si fa riferimento, tra le altre cose, anche alla questione relativa alla Simco, il consorzio per la gestione dei rifiuti nel catanese, raggiunto da misura antimafia come una delle società in partecipazione, la Oikos SpA. Quest'ultima aveva nel consiglio di amministrazione personaggi che hanno tenuto rapporti con imprenditori arrestati per associazione mafiosa;

in particolare, dopo l'interdittiva, la Oikos SpA sarebbe uscita dal consorzio Simco, ma secondo il gruppo interforze antimafia della Prefettura di Catania, in maniera inusuale chiamando in causa le consociate Mosema e Gesenu. Secondo gli investigatori, tale "mossa" sarebbe stata messa in atto per

eludere la normativa antimafia. In una nota informativa dei Carabinieri del comando provinciale di Catania, del 13 maggio 2015, inoltre sono segnalate gravi criticità sui dipendenti Gesenu che lavorano in Sicilia: "29 dipendenti della società GESENU Spa pregiudicati anche per gravissimi reati, quali associazione di stampo mafiosa, estorsione, rapina, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti" che "risultano appartenere all'area criminale Santapaola" (il *clan* fa riferimento a Benedetto Santapaola, detto Nitto, considerato uno tra i più potenti e sanguinari *boss* di Cosa nostra). I militari dell'Arma, nella circostanza, hanno messo in risalto anche la percentuale del 5,27 per cento relativa i dipendenti Gesenuj che sono gravati "a vario titolo da significative vicende giudiziarie";

tra i dipendenti assunti da Gesenu uno sarebbe accusato di estorsione nei confronti del presidente di Simco, consorzio a cui partecipava la stessa società, un secondo arrestato dai Carabinieri, perché trovato in possesso di "una bomba a mano, una pistola 7,65 Skorpion, un fucile a canne mozze calibro 12, un fucile semiautomatico calibro 12 marca Beretta, un fucile mitragliatore modello Spectre calibro 9x21"; un terzo dipendente sarebbe stato condannato per concorso in omicidio; inoltre, come riportato da "catania.meridionews" dell'8 gennaio 2016, "Toni Bacciulli, Ignazio Crisafulli e Mario Crisafulli sono stati coinvolti nelle operazioni antimafia Plutone 1 e 2. Vito Romeo è stato condannato in primo grado per tentata estorsione in concorso. L'accusa è di aver cercato di imporre il pagamento di tremila euro per la sorveglianza di due cantieri di Mosema a Mascalucia";

considerato altresì che:

a giudizio degli interroganti, è utile evidenziare la sentenza del Tar Umbria del 26 ottobre 2015, n. 00582/2016 REG.PROV.COLL. n. 00976/2015 REG.RIC., riguardante il ricorso proposto da Ecoimpianti Srl di Perugia, di cui è socio unico la Gesenu SpA, contro la Prefettura di Perugia e il Ministero dell'interno e nei confronti dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac), per l'annullamento del provvedimento interdittivo prot. 0070172 adottato dalla Prefettura di Perugia in data 4 novembre 2015, nei confronti della Gesenu SpA. In particolare, nel dispositivo, i giudici hanno deciso di rigettare il ricorso anche perché: "Osserva il Collegio come dall'interdittiva prefettizia impugnata sembra permanere il rischio di un condizionamento attuale dell'attività d'impresa, atteso che, seppure talune (od anche la maggiore parte) delle criticità evidenziano una relativa risalenza nel tempo, risultano permanenti al momento dell'adozione del provvedimento, come dimostrano, tra l'altro, i rapporti di Gesenu con Tirrenoambiente e la presenza di propri dipendenti in Sicilia pregiudicati per mafia, dei quali è stato accertato il collegamento con sodalizi mafiosi, e dunque sia i legami derivanti da partecipazioni societarie, sia la posizione personale di taluni dipendenti ed amministratori";

per quanto concerne il citato riferimento a Tirrenoambiente SpA (società pubblico-privata), trattasi di altra vicenda giudiziaria (i reati sono di infiltrazione mafiosa, peculato, corruzione, truffa, danno ambientale e altro), scaturita con i provvedimenti cautelari datati 8 settembre 2015, riguardante un'indagine su una delle discariche più importanti d'Italia, quella del comune di Mazzarrà Sant'Andrea, in provincia di Messina;

è da rilevare, inoltre, che, nel dicembre 2014, periodo in cui Alessandro Canovai era presidente dell'ASM di Prato, nei confronti del Programma ambiente Apuane SpA (socia ASM) fu emesso un provvedimento interdittivo antimafia da parte della Prefettura di Massa Carrara. Anche in questo caso sarebbero emersi contatti con elementi collegati alla criminalità organizzata, secondo quanto emerge nella sentenza del Tar del settembre 2015, che ha rigettato il ricorso della società. Nel dispositivo, infatti, si parla di legami con persone coinvolte in procedimenti penali per traffico illecito di rifiuti, "reato spia del possibile tentativo di infiltrazione mafiosa"; frequentazioni con soggetti rinviati a giudizio per "associazione per delinquere, gestione dei rifiuti non autorizzata"; persone con "frequentazione documentata agli atti di ufficio e allo Sdi (Sistema di indagine)" con soggetti a carico dei quali risultano "precedenti per i reati di associazione di stampo mafioso". Per i giudici del Tar, quindi, il quadro delineato su Programma ambiente Apuane ha reso "inattaccabile" l'interdittiva del prefetto di Massa Carrara;

a seguito del provvedimento prefettizio, con ordinanza n. 4 del 13 gennaio 2015, il presidente della Regione Emilia-Romagna ha deciso il "recesso dal contratto d'appalto del 13.11.2014, avente ad

oggetto lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi costituiti da lastre o materiale di coibentazione contenente amianto derivanti dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione nel maggio 2012, stipulato con la ditta Programma Ambiente Apuane Spa";

risulta agli interroganti che, a seguito del rinvio a giudizio di Alessandro Canovai, il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, affermò pubblicamente: "l'omissione da parte del presidente Asm circa l'esistenza di un procedimento penale a suo carico ha di fatto minato il rapporto di fiducia tra lui e il Comune. Canovai aveva il dovere di informare il Comune, le accuse sono gravissime. Canovai non ci ha mai messo al corrente di questa o di altre inchieste. Era doveroso dare queste informazioni al Comune, soprattutto vista la gravità delle accuse che si riferiscono a traffico di rifiuti";

in una fase successiva, così come riportato nell'articolo pubblicato il 25 novembre 2014 dal quotidiano *on line* "Iltirreno.gelocal", si fa riferimento ad un "Incontro interlocutorio tra il sindaco Matteo Biffoni e il presidente di Asm Alessandro Canovai" nel corso del quale "il presidente di Asm non ha rimesso il mandato nelle mani del sindaco, né Biffoni ha chiesto le dimissioni del vertice della partecipata del Comune";

si apprende da notizie di stampa del 23 novembre 2014, pubblicate sul quotidiano di informazione *on line* "StampToscana", che il segretario del Partito democratico di Prato, Gabriele Bosi, avrebbe dichiarato: "La notizia del rinvio a giudizio del Presidente di Asm Alessandro Canovai è allarmante sia per la tipologia del reato ipotizzato (il coinvolgimento in un sistema di smaltimento illegale di rifiuti, fino a comprendere discariche abusive), sia per non aver mai messo a conoscenza il Sindaco di una indagine a suo carico. Come sempre, rimaniamo garantisti: in questo paese si è innocenti fino a prova contraria. Ci chiediamo però il motivo per cui Canovai non abbia messo a conoscenza l'Amministrazione di una ipotesi di reato così grave formulata nei suoi confronti. Asm è una azienda strategica per la nostra città; ora poi che ci si sta avviando verso la gara regionale per la gestione unica dei rifiuti, il rapporto tra l'Amministrazione comunale e Asm deve essere improntato alla massima trasparenza e una situazione del genere potrebbe mettere a rischio il ruolo che Prato può rivestire in questa partita. Chiediamo al Sindaco di valutare, al netto dei necessari e indispensabili chiarimenti, se il rapporto fiduciario con il Presidente di una partecipata dal Comune così importante per la nostra città non sia ormai già venuto meno e se non si imponga a questo punto un cambio netto nella sua gestione";

il cambio al vertice dell'Asm sarebbe stato formalizzato il 5 ottobre 2015, circa un anno dopo il rinvio a giudizio di Canovai, e nella circostanza il vicesindaco di Prato, Simone Faggi, tra le altre cose avrebbe affermato: "È la fine di un percorso e l'inizio di un altro (...) Canovai ha garantito una professionalità" ("notiziediprato", del 23 settembre 2015);

l'interdittiva, prevista dall'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136", costituisce, secondo il costante indirizzo giurisprudenziale, una misura preventiva volta a colpire l'azione della criminalità organizzata, precludendole di avere rapporti contrattuali con l'amministrazione. Trattandosi di misura a carattere preventivo, essa prescinde dall'accertamento di singole responsabilità penali nei confronti dei soggetti che, nell'esercizio di attività imprenditoriali, hanno rapporti con l'amministrazione e si fonda sugli accertamenti compiuti dai diversi organi di polizia;

nella citata sentenza del Tar Umbria, si fa espressamente riferimento a "la vicenda dell'isola ecologica di Mascalucia-Massannunziata, in relazione alla quale pende procedimento penale dinanzi al GUP di Catania nei confronti di alcuni dipendenti, pure con qualifica dirigenziale, della Gesenu, non può ritenersi illogicamente espressiva di un rischio di collegamento con la criminalità organizzata, al di là di quella che possa essere stata la successiva evoluzione del vaglio processuale (con riguardo alla posizione dei dipendenti Canovai e Patania)";

considerato infine che il settore economico industriale dei rifiuti si caratterizza, anche in Toscana, da un lato per un giro di affari milionario, dall'altro per una crescente infiltrazione mafiosa tra le società che se ne occupano; in queste circostanze, i cittadini hanno sempre manifestato la ferma contrarietà ad

ogni tipo di organizzazione mafiosa, coltivando e valorizzando i valori della legalità e della trasparenza,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti loro quali siano le motivazioni per le quali, dal 2014 al rinvio a giudizio alla sentenza del 2016, le Prefetture competenti, ad eccezione di quelle di Massa Carrara e Perugia, non abbiano avviato l'*iter* amministrativo, interdittiva antimafia, nei confronti delle aziende in cui Canovai ricopriva ruoli dirigenziali;

se siano a conoscenza del fatto che l'attuale presidente della Revet SpA, con ruoli di alto dirigente in aziende che operano nel campo dello smaltimento e riciclo rifiuti, prima rinviato a giudizio e poi imputato in un processo a Catania, il cui esito ha comportato la prescrizione del reato (art. 260 del codice dell'ambiente, traffico organizzato di rifiuti, in concorso con altre persone), sia attualmente indagato, sempre per vicende legate allo smaltimento rifiuti, dalla Direzione distrettuale antimafia di Perugia.

(4-07484)

CAPPELLETTI, GIARRUSSO, PAGLINI, CASTALDI, SCIBONA, GIROTTO, GAETTI, DONNO, MORONESE, TAVERNA, MANGILI, BUCCARELLA, PUGLIA - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta agli interroganti:

con i decreti ministeriali n. 277 del 2 maggio 2001, n. 39 del 25 gennaio 2008, n. 42 del 1° gennaio 2008, del 28 aprile 2008 e del 10 agosto 2009, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha stabilito le regole per l'omologazione e il montaggio dei filtri antiparticolato (FAP) da installare sui veicoli già in circolazione, per limitare le emissioni inquinanti; in particolare, attraverso i decreti citati, è stato stabilito un sistema in forza del quale i dispositivi di antiparticolato collocati sulle auto *diesel* per ridurre le emissioni inquinanti devono essere omologati, previa domanda del costruttore, da un centro prove autoveicoli, articolazione territoriale del Ministero;

da fonti di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 15 ottobre 2015) si apprende che l'Istituto superiore di sanità ha inviato ai Ministeri della salute, delle infrastrutture e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sul funzionamento dei filtri FAP, nella quale affermerebbe che "i filtri, in realtà, non abbassano le emissioni, si limitano a sminuzzare il Pm10 producendo particelle inquinanti più sottili e pericolose per la salute (particolato ultra fine o nano particolato). Il problema è che finora queste polveri non erano rilevate dalle centraline sparse per l'Italia (...) Tutte le statistiche sull'inquinamento urbano diffuse in questi anni sono false";

dalla medesima fonte di stampa risulta che l'ISS "è stato incaricato di indagare solo dopo la lettera che il Procuratore Pignatone ha inviato ai ministri Delrio, Lorenzin e Galletti e che "la vicenda nasce da una serie di denunce della ditta veneta Dukic, che non s'è mai vista omologare il suo dispositivo anti-inquinamento";

l'articolo evidenzia che "la Dukic fa un esposto alla Procura di Terni, che indaga 5 dirigenti del ministero. Il fascicolo passa a Roma" e che la Procura di Roma "ha chiesto di archiviare l'accusa ai funzionari del ministero (e la Dukic si è opposta) ma conferma nella sostanza le stranezze delle omologazioni"; inoltre "la procura chiede l'archiviazione ma Pignatone scrive al Governo"; nella missiva il procuratore capo di Roma segnalava ai Ministeri destinatari "le anomalie emerse in un'inchiesta in cui alcuni funzionari del ministero dei Trasporti sono indagati per abuso d'ufficio proprio in relazione ai procedimenti di omologazione dei Fap Pirelli e Iveco";

considerato che:

da recenti fonti di stampa ("il Fatto Quotidiano" del 29 aprile 2017), si apprende che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, al termine del giudizio instauratosi in seguito all'opposizione all'archiviazione da parte della ditta Dukic Day Deam Srl e di Asso Consum, associazione per la difesa dei consumatori, degli utenti e dei cittadini, ha disposto l'imputazione coatta per il reato di rifiuto e omissione in atti d'ufficio nei confronti di 3 dipendenti del Ministero delle

infrastrutture, il direttore generale della Motorizzazione, Vitelli Maurizio Girolamo, ed i due "capi della divisione che omologa i veicoli (Vito Di Santo e Alessandro De Grazia)";
in particolare, l'articolo riporta che secondo il giudice per le indagini preliminari i tre indagati "sanno da anni che i FAP abbattono il PM10, ma facendolo, a loro volta, generano il nano particolato che ha effetti assai più nocivi per la salute pubblica e non è misurabile dagli strumenti utilizzati per monitorare la qualità dell'aria (...) I tre funzionari pubblici avevano il dovere di intervenire quando il diritto costituzionale alla salute fosse anche solo minacciato: non averlo fatto neanche dopo la loro qualità di indagati li ha portati a conoscenza dei rischi e neanche dopo le sollecitazioni del procuratore di Roma Giuseppe Pignatone è già la prova del reato di omissione di atti d'ufficio"; inoltre il Giudice per le indagini preliminari ritiene che sussistono gli elementi per sostenere in giudizio l'accusa di rifiuto di atti di ufficio in danno della società Dukic; "secondo il Gip i tre quasi imputati hanno in sostanza rifiutato di fare il loro dovere (che era di verificare se il dispositivo funzionasse o meno) e bloccato pervicacemente Dukic con l'unico fine di favorire i monopolisti del settore";
lo steso quotidiano il giorno successivo riporta "che Pirelli, assieme a Iveco, era l'azienda monopolista del mercato dei filtri, favorita consapevolmente e abusivamente dal ministero dei Trasporti. Pirelli e Iveco si sono spartiti un giro d'affari che nel 2008 ammontava a circa 20 miliardi di euro e, con la complicità del ministero, a differenza di Dukic, sono riusciti a ottenere "l'omologa" - cioè l'ok alla messa in commercio - senza affrontare la prova di durabilità dei filtri";
risulta agli interroganti che il giudice per le indagini preliminari di Roma ha ritenuto che gli elementi raccolti dal pubblico ministero sono idonei ai fini della configurabilità non solo del reato di rifiuto ed omissione in atti di ufficio, ma anche dei reati di abuso d'ufficio e falso che, tuttavia, risultano prescritti; invero i 3 dirigenti avrebbero favorito le società Iveco e Pirelli rilasciando loro omologhe, sebbene esse non avessero dimostrato di aver eseguito i *test* di idoneità (prove di durabilità) e non avessero rispettato tutte le prove di validazione in ordine ad alcuni inquinanti;
considerato, inoltre, che:
il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, nel provvedimento citato, farebbe riferimento ad una riunione tra i Ministeri coinvolti nella vicenda, tenutasi a marzo 2016, presso il Ministero dell'ambiente, sottolineando che il Ministero delle infrastrutture era rappresentato anche da Vitelli e Di Santo, nonostante questi e lo stesso Ministero fossero a conoscenza della loro qualità di indagati nella vicenda oggetto della riunione;
le anomalie inerenti a tale vicenda sono già state oggetto dell'interrogazione parlamentare 3-01890 del 29 aprile 2015 presentata dal primo firmatario del presente atto ai Ministri in indirizzo, la quale non ha ancora ottenuto risposta,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti siano stati assunti in seguito alla ricezione della nota dell'ISS del 29 settembre 2015, e quali iniziative i Ministri in indirizzo, nei limiti delle rispettive competenze, intendano intraprendere, al fine di eliminare le conseguenze negative in materia ambientale derivanti dall'utilizzazione dei filtri FAP e scongiurare un grave pregiudizio alla salute dei cittadini;
se, in seguito alla ricezione della missiva da parte del procuratore capo di Roma, in merito alle anomalie riscontrate sui procedimenti di omologazione dei FAP da parte di funzionari ministeriali, siano state fatte le opportune verifiche ed in caso positivo quali siano le risultanze;
per quale motivo si sia consentito ai dirigenti già iscritti nel registro degli indagati di rappresentare le istituzioni nel corso della riunione interministeriale tenutasi a marzo 2016, avente ad oggetto la medesima vicenda per i quali i dirigenti risultavano indagati;
se, alla luce di quanto stabilito dal giudice delle indagini preliminari di Roma, nell'ordinanza di imputazione coatta nei confronti di dirigenti ministeriali, non si ritenga necessario procedere ad una verifica urgente sull'operato degli organi ministeriali preposti al rilascio dell'omologazione per i dispositivi antiparticolato negli ultimi anni e, qualora si riscontrassero violazioni delle regole per l'omologazione, quali provvedimenti amministrativi e disciplinari intendano adottare nei confronti dei responsabili;

se ritengano che la presunta condotta illecita perpetrata dai dirigenti, ledendo il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, non abbia causato danni considerevoli al Paese ed alla stessa pubblica amministrazione, suscettibili di risarcimento;
se, alla luce dell'ordinanza, non ritengano necessario sbloccare le procedure di omologazione e sottoporre alle dovute verifiche tutti i dispositivi alternativi ai filtri antiparticolato in attesa di omologazione.
(4-07485)

DE POLI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:
a seguito di un'inchiesta investigativa conclusa nel 2015 e relativa a reati commessi tra il 2010 e il 2015 nel Comune di Polverara (Padova) per lavori pubblici pagati, ma ad oggi in gran parte non ancora eseguiti, gli ex sindaci Sabrina Rampin e Olindo Bertipaglia sono imputati in un procedimento penale presso il Tribunale di Padova con l'accusa di abuso d'ufficio, peculato, e falso ideologico;
il Comune di Polverara, guidato dal giugno 2014 da Alice Bulgarello, si è costituito parte civile nel processo chiedendo la restituzione del denaro indebitamente saldato e il risarcimento per il danno di immagine subito;
per il suo impegno in difesa della legalità nel territorio il sindaco Bulgarello nel 2016 ha ricevuto pesanti minacce;
il 21 aprile 2017 il presidente del collegio giudicante del Tribunale di Padova ha comunicato la decisione di rinvio a giudizio del processo al 27 novembre 2017;
tale decisione ha suscitato forte preoccupazione paventando il rischio che il rinvio del procedimento possa comportare la prescrizione dei reati;
a parere dell'interrogante è senza dubbio regola di buon senso, prima che diritto costituzionale, che i processi non debbano durare anni e che l'imputato debba avere un giusto processo in tempi ragionevoli, ma è innegabile che i cittadini si aspettino che le sentenze emesse nel nome del popolo italiano, siano esse di condanna o di assoluzione, diano la risposta alla loro richiesta di giustizia,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti e se non intenda attivare i propri poteri ispettivi previsti dall'ordinamento affinché venga evitato il rischio che comportamenti estremamente nocivi per la comunità possano rimanere impuniti incoraggiando, di contro, la delinquenza e generando frustrazione nei cittadini onesti che percepiscono la dichiarazione di prescrizione del reato come una sconfitta dello Stato, e, soprattutto, per chi è stato vittima di un reato, un'incomprensibile ingiustizia.
(4-07486)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, la seguente interrogazione sarà svolta presso la Commissione permanente:
12ª Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-03728, della senatrice Silvestro, sugli atti di violenza ai danni del personale sanitario.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.